DISCORSI

ECONOMICI, STORICI E GIURIDICI

DI

ENRICO POGGI

Già Membro del Governo della Toscana nel 1859-60,
e Senatore del Regno.

FIRENZE.
FELICE LE MONNIER

1861.

DISCORSI

ECONOMICI, STORICI E GIURIDICI.

DISCORSI

ECONOMICI, STORICI E GIURIDICI

DI

ENRICO POGGI

Già Membro del Governo della Toscana nel 1859-60,
e Senatore del Regno.

FIRENZE.
FELICE LE MONNIER.

—

1861.
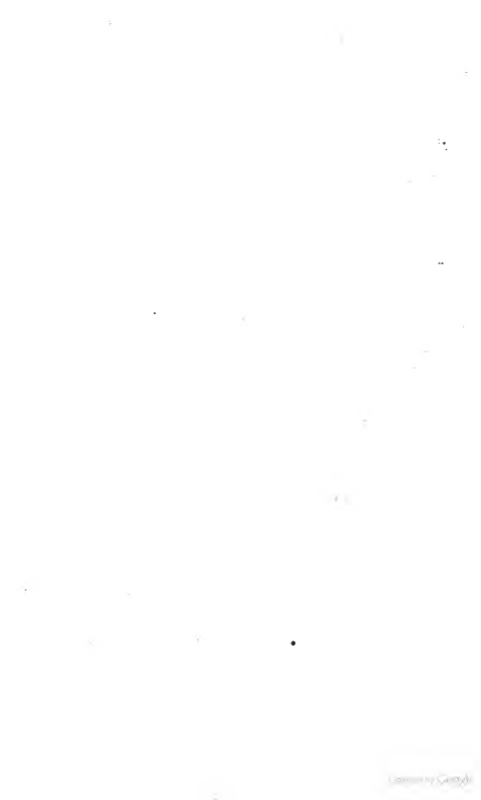
AL CHIARISSIMO SIGNORE

MARCHESE CESARE ALFIERI

SENATORE DEL REGNO.

Chiarissimo Signore e Collega.

Favorendomi Ella gli scritti del senator Giulio amico suo, morto poco innanzi agli avvenimenti che di questa divisa e troppo straziata famiglia italiana doveano fare una sola nazione sotto lo scettro della Magnanima Dinastia che immedesimò con quei d'Italia i suoi destini, porse a me occasione di conoscere un distinto ingegno da annoverarsi tra quei tanti del nobile Piemonte, che con le opere della mente e col senno civile ebbero parte grandissima nella impresa di ricostituire degnamente l'Italia.

Le dottrine professate dal senator Giulio son quelle della scuola che dal Bandini ebbe nome di toscana ma che tosto divenne italica per aver avuto degni rappresentanti in ogni parte della Penisola; dottrine di libertà e di eguaglianza in ogni ordine di leggi e d'instituti economici, le sole che possiedano la virtù espansiva capace a

riunire i differenti interessi, ed a porli in armonia tra loro.

Quand' io lessi nel mirabile lavoro sopra la Banca ed il Tesoro le seguenti parole del senator Giulio, le quali riassumono le più sane teorie della economia politica, io ne provai immensa gioia e formai il desiderio che fossero impresse a caratteri d'oro in fronte d'ogni catechismo d'economia sociale.

« Ogni qualvolta, egli dice, vengono a tenzone la libertà ed il monopolio, la spontanea azione dei privati e l'ingerenza governativa in cose di commercio e d'industria, il cuore precorrendo il giudizio della ragione ci dice altamente *che la libertà è migliore del privilegio, che la spontanea azione privata è tanto più efficace e sicura quanto è meno inceppata dall'intervento e dalla protezione dei governi.* Queste verità che il sentimento indovina, la riflessione rigorosamente le dimostra, gli esempli le confermano; nè è picciol vanto della economia politica lo aver saputo colla severa e paziente analisi di fatti contemporanei e con l'accurato riandar delle storie, dimostrare in modo oramai irrecusabile, che il sentimento non c'inganna quando ci consiglia di anteporre la libertà al monopolio, la spontanea azione dei *privati alle ingerenze dei governi.* »

E più mi sono dovuto consolare quando ho pensato che l'illustre senatore, altrettanto facondo oratore, com' Ella mi attesta, quanto valente economista, pronunziò simili parole nel Senato per combattere il temuto monopolio della Banca, e vi riuscì.

Imperocchè mi pare di poterne argomentare che essendosi apprezzati anche costà prima dell' unione, i grandi principii economici da molti distinti ingegni; una pari intelligenza in siffatte materie gioverà a toglier di mezzo molti ostacoli alla unificazione degl' interessi, la quale non può dirsi nemmeno ammezzata nonchè compiuta con la scomparsa delle tante barriere e dei tanti governi degli antichi stati.

Mosso da questi sentimenti ed animato da sì consolante fiducia, a Lei, mio reverito Collega, che si professa discepolo ed amico del senator Giulio, a Lei che da giovane ancora assunse in Piemonte le parti di promotore delle sane dottrine economiche, quando il sostenerle e praticarle appariva atto singolare e male accetto all' universale, a Lei che come statista e poi preside del Senato in tempi difficili ha tanto cooperato al risorgimento della nazionalità italica, ed a tenere alto il vessillo della bianca Croce che tutti ci dovrà riscattare, io oso intitolare questo libro, nel quale Felice Le Monnier, benemerito editore della *Biblioteca Nazionale*, ha voluto riunire al-

cune mie scritture economiche, storiche e giuridiche. Sono poca e dirò povera cosa, da non meritar forse l'onore di una particolare collezione; ma poichè le vicende politiche d'Italia dagli studj e dagli ufficj della magistratura mi hanno condotto ad esercitare una qualche parte in avvenimenti che rimarranno indelebili nella memoria dei presenti e dei futuri; così ho creduto non riuscisse del tutto inutile siffatta pubblicazione. La quale varrà se non altro a farmi un po'meglio conoscere e con più benigna equità giudicare quando gli atti della modesta mia vita politica saranno tradotti innanzi al tribunale severo ed inesorabile della storia.

Ecco l'ordine di questa pubblicazione: una prima parte contiene i discorsi economici; una seconda i critici, gli storico-politici, gli storico-giuridici.

Dopo aver dato alla luce nel 1845 e 1848 due volumi sopra la storia della legislazione agraria, mi sono occupato, quando l'opportunità si offeriva, a svolgere con più ampiezza alcuni argomenti toccati concisamente in quel lavoro. Due ordini d'idee, Ella vedrà che campeggiano come supremi intenti dei miei studii in questi discorsi; la diffusione della libertà nell'ordine economico, la ricerca della ragione animatrice e' dell'influsso esercitato dalla feudalità nell'ordine civile e politico.

Le leggi e le istituzioni nelle quali entra l'elemento economico, più s' informano al principio di libertà e di eguaglianza civile, più lascian fare ai privati e meno ai governi, e più mi è sembrato di poterle encomiare siccome apportatrici della maggiore utilità e del maggior benessere popolare.

La feudalità io l' ho studiata precipuamente nelle origini, perchè più oscure e più controverse, e nelle quali stava appunto nascosto il nesso che storicamente ricongiunge la civiltà pagana con la cristiana; poco l' ho studiata nelle fasi successive omai abbastanza chiarite. E dietro una paziente analisi di fatti e documenti mi è parso di poter concludere, com' essa nel suo principio fosse un padronaggio puramente morale e civile, degenerato poi fatalmente nel dominio dell' uomo sopra l' uomo, mezzo termine tra la schiavitù personale e la libertà. Imperocchè la feudalità fece del cittadino un servo politico, legato alla gleba non del podere come lo schiavo, ed alienabile con esso, ma a quella del territorio costituente lo Stato, e trasmissibile con lo Stato. Le frasi che anche oggidì udiamo ripetere: « i miei dominii, i miei popoli, l' eredità de' miei maggiori » suonano tal condizione di feudale signoria.

Ma ora incomincia un' altra fase di civiltà: la civiltà delle nazioni libere e indipenden-

ti, la quale marcherà un altro gran progresso dello spirito del cristianesimo nelle società: conciossiachè le nazioni costituite vogliono l'espansione, la diffusione dei sentimenti e delle idee, la comunicazione vicendevole e facile delle cose utili; l'affratellamento delle diverse famiglie che le compongono, non che delle diverse genti tra loro; quindi proscrivono l'egoismo nell'ordine economico, cioè i privilegi, i monopolii, le ingiuste protezioni e tuttociò che tende a restringere, e ad impedir questo moto espansivo ispirato dal gran sentimento della carità.

Le nazioni non vivono serve ad alcuno, per ragione di territorio o di dominio, ma signore di sè stesse sottostanno all'autorità che esce dal loro seno. Quindi mirano a restaurare nell'ordine politico il vero concetto della sovranità, e rialzando la dignità dell'uomo, respingono ogni idea di naturale diseguaglianza tra gli stessi figli d'Adamo, tra principi e sudditi, ingenerata dall'erroneo principio feudale che dava signoria a titolo di proprietà non a titolo di mandato e di ufficio.

Noi camminiamo da più di due anni per questa via e ci travagliamo per la costituzione della nazionalità italica, la quale, nonostante i progressi fatti, si trova sempre innanzi ai due grandi intoppi di Roma e Venezia, due città e paesi che rimangono a conquistarsi, perchè la

nazione sia intera e quale ha diritto d'essere a compimento dell'ordine tracciato dalla Provvidenza alle cose di quaggiù.

Ma per conquistar Roma vogliونsi battaglie e vittorie puramente morali, mentre per la Venezia occorrono armi e cannoni. Per quella si combatte tutto dì, e tuttodì cresce il favore dell'opinion pubblica a nostro riguardo non solo in Italia, ma fuori: laddove per Venezia sostiamo a guerreggiare attendendo che gli eventi ci chiamino a liberare dagli stranieri questa terra, che più delle altre seppe sottrarsi alla loro dominazione, e più dignitosamente sopportarne il giogo.

In Roma si combatte per una causa non solo italiana, ma mondiale, laddove in Venezia si tratta di una questione puramente italica.

Roma si vince e si conquista con la saviezza dei popoli e dei governanti, colle prove non dubbie di attaccamento al nuovo ordine di cose scaturenti da ogni parte, con l'assumere maestosamente le forme del nuovo essere di nazione in guisa da disanimare sul serio chiunque creda tuttora ad una vita caduca di essa, o ad una nuova disgregazione delle parti riunite.

Dirimpetto a questo tranquillo crescere ed ingagliardire della nazione che confessa negli atti più che nelle parole il suo diritto a recuperare il capo e le membra tutte, niuno potrà a lungo efficacemente opporglisi, come niuno osò

mai impugnar sul serio la costituzione della nazionalità francese, della spagnuola e dell' inglese.

E perchè diritto contro diritto non sussiste, e una nazione non può ragionevolmente esser in parte libera e padrona di sè, e in parte schiava, così i destini suoi si compiranno, e Roma cederà, se non per convincimento, per rassegnazione, e per impotenza a mantenere uno stato di cose che non ha più vita.

Roma sa bene e sente che lo scioglimento finale del poter temporale ha conseguenze non solo in Italia, ma per tutto il mondo cattolico, poichè cagionerà probabilmente dei mutamenti negli ordini mutabili della Chiesa, e modificherà in ogni paese cattolico le relazioni tra l' autorità civile e la religiosa.

Questa è una delle cause per cui la curia tutta mondana resiste, non essendo preparata a tali cangiamenti, i quali le torrano il godimento di molti beni terreni per darle più ricca mèsse di beni spirituali, cui sventuratamente non è avvezza da molto tempo a gustare.

Ma la nazione continui a dar segni di vita sana e imperitura, si mostri conciliante e consapevole del suo dovere di rendere alla Chiesa la libertà che reclama per sè, e la resistenza cesserà. Dee la civiltà tornare là donde venne e spegnere in Roma il medio evo che vi ha posto l' ultimo suo baluardo in danno della religione.

Ed ora ci è dato d'intendere e capire a dovere una delle molte ragioni, per cui in Italia le rivoluzioni fatte a modo degli altri paesi, non sono mai riuscite a nulla. Imperocchè la residenza in Roma del rappresentante la prima autorità spirituale faceva sì che ai moti rivoltosi di alcune province italiche si attribuisse ingiustamente un carattere di sfregio, e quasi di minaccia a codesta autorità che loro stava d'appresso; onde tutte le potenze cattoliche commovendosi accorrevano con le armi ad impedire o reprimere la supposta offesa alla sede apostolica, dimentiche alcune che venivano quà a spenger quei moti stati vittoriosi e trionfanti in casa loro.

La rivoluzione presente è riuscita finora, e riuscirà, se Dio vuole, fino al suo termine perchè un Papa la cominciò, perchè i principi violando la data fede ne provocarono la continuazione, perchè l'Austria ci aggredì senza giuste cagioni, perchè infine le cattive passioni si sono messe più al seguito ed al servizio dei nostri nemici che non al nostro. Si compirà forse per le mani se non dello stesso Papa che la cominciò almen del successore. Imperocchè non è credibile che il Papato debba indugiare a lungo a riconciliarsi con la nazione, in cui infuse il primo alito della vita nuova.

Quanto più siamo riusciti a dare ai nostri rivolgimenti una forma ordinata e tranquilla,

quanto più li abbiamo fatti comparire, quali veramente erano frutti di necessità civili, non impeti di passioni sconsigliate e faziose, quanto più abbiamo rispettato il principio morale e d'autorità, distruggendo soltanto ciò che era incompatibile col nuovo ordine di cose e non facendo man bassa su tutto, e più la fortuna ci ha secondato, i successi sono stati grandi, e ci hanno ammirato i forestieri, temuto gli avversi.

Gli errori commessi, che ve ne sono stati e non senza conseguenze, sono derivati da due diverse sorgenti, ma ambedue conducenti allo stesso resultamento di snaturare alcun poco il carattere mirabile e peculiare della nostra rivoluzione, la sola che potesse aspirare in Italia ad un pieno trionfo.

Mi affretto a dire che gli errori sono stati più opera di governanti e di amministratori, che non atti di parlamento.

Un primo genere d'errori è consistito nell'aver assunto or qua or là gli andamenti soliti delle rivoluzioni pazze e scompigliate, nell'aver proceduto con soverchia leggerezza a distruggere senza necessità, ad improntar leggi antipatiche al genio italico ed a mutare in peggio gli ordini esistenti in alcuni luoghi, nell'aver tentato di ordinar l'Italia nella forma che tenne Napoleone primo sui primordii del secolo. Si è mostrato così di non avvertire la diversità del

tempo e dei modi in cui oggidì sonosi riunite e collegate le varie provincie della Penisola; si è dimenticato altresì che la nazione vuole esser ora ordinata italianamente, non con precipitazione, nè dietro un concetto forestiero ovvero parziale e incompleto che rappresenti una sola delle tante parti in cui la nazione è stata finquì divisa e spartita.

Trattasi di mettere in armonia e di comporre in una le diverse forme di civiltà che hanno dominato nelle varie famiglie italiche, pigliando il buono da tutte, non di dar preferenza esclusiva ad una sola o due, schiacciando le altre.

Un secondo genere di errori è derivato dal credere che per procedere ordinati nel rivolgimento e mantenergli il carattere di una rinnovazione salutare e restauratrice della pace pubblica, si potessero adoperare senza riserva tutti gl' istrumenti vecchi, quando invece era suprema necessità e dovere il valersi principalmente di coloro che alle cose nuove avean educata la mente ed il cuore, che aveano partecipato al movimento, fosse anche con atti esagerati, purchè non manifestassero natura ribelle e viziosa. Non è questione di partito qnesta, come alcuni si compiacciono di credere; è questione di attitudine a fare, è questione di fiducia pubblica. Una rivoluzione che è derivata da cause giuste e legittime, deve esser renduta autore-

vole al cospetto del pubblico col darle rappresentanti che la intendano, ne tengano vivo lo spirito, e che con le parole e con gli atti cooperino a svolgerne i frutti, a difenderla ed a consolidarla. Se l'adoperar così è imposto dai dettami di una savia ed accorta politica, quando la rivoluzione è già compiuta, è poi di assoluta necessità quando ella è sempre in corso, e molte e gravi difficoltà rimangono a superarsi perchè giunga alla sua meta.

Dirò di più che in questo caso è temerità imperdonabile il valersi d'altri uomini fuori di quelli che han dato prove non dubbie di comprendere ed amare la causa a cui debbon servire. Imperocchè chi non ha mai avuto fede nella libertà e nell'unità d'Italia, non può ispirarla altrui, e chi non ha inteso la natura e lo scopo di questi rivolgimenti, non saprà mai dirigerli nè aiutarli efficacemente. Ad ogni più piccolo stormir di foglie si adombrerà, temendo il ritorno delle passate cose, e invece di sollevare e calmare gli spiriti, contribuirà ad avvilirli, o ad irritarli. Non è dato nemmeno all'uomo il più onesto e il più coscenzioso il mutar d'improvviso le idee della propria mente, e suscitare nel cuore affetti che non vi hanno allignato. In religione si son visti miracoli di conversioni e mutazioni subitanee, perchè Iddio pel maggiore bene dell'umanità ha voluto così; in poli-

tica no. Ogni età ha i suoi uomini, ogni uomo ha i suoi tempi. »

Le rivoluzioni che sopravvengono inaspettate, abbreviano i tempi degli uomini che non le previdero e non le prevennero, in quanto potevano, e accelerano quelli degli uomini nuovi. Ha detto Machiavelli nelle sue *Lettere familiari* che *felice è l'uomo che riscontra il modo del procedere suo col tempo*, e per opposto *infelice quello che si diversifica con le sue azioni dal tempo e dall' ordine delle cose.* Onde occorre tener lontano dalla politica l'uomo che non è più del suo tempo, perchè facendo mala prova potrebbe porre a rischio e la sua e la pubblica fortuna.

Ma io mi avveggo un po' tardi, mio riverito Signore e Collega, che dopo aver cominciato a parlare di economia, mi son lasciato trasportare a discorrere di politica. Ed Ella mi scuserà, perchè a questi giorni non è possibile tacerne, non è possibile lasciare sfuggire le occasioni per manifestar l'animo suo sopra cose che tengono ai nostri destini, massime quando dal compimento d essi si aspettano effetti ben più grandi, ben più sublimi che non quelli soli della prosperità e del benessere materiale di un popolo. Di codesti effetti toccai nella lettera al senator Centofanti, unica scrittura che abbia carattere precipuamente politico, e che qui è riprodotta.

Si chiude il mio libro col *Discorso sopra la*

legislazione delle miniere, che compilai in quest'anno per commissione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed al quale ho fatto varie correzioni ed aggiunte nel testo e nei documenti. Ella mi fu benevolo assai nel giudicare questo lavoro, quantunque non mi nascondesse di aver avuto qualche parte alla compilazione della legge sarda del 1840. Qui pure ho combattuto il privilegio e la feudalità ad un tempo; so che l'argomento è pieno di difficoltà, e che andando bruscamente contro una corrente avversa e gagliarda, si può rischiare d'esser sommersi. Ma non temo il naufragio, perchè nè solo nè senza autorevoli appoggi mi sono gettato in questo mare procelloso, nè questi sono tempi da paventare per il successo più o meno lento di tali verità. Ed oggi che la benemerenza sua mi ha dato modo di conoscere le dottrine professate dall'illustre senator Giulio, parmi potere con sicurezza annoverarlo tra i partigiani della libertà del suolo e dell'industria anco in siffatta materia.

Voglia, mio Egregio Collega, favorevolmente accogliere queste disadorne scritture, e prenderle come una testimonianza, povera sì, ma sincera, dell'alta stima e dell'affetto che per Lei nutre il suo

Di Firenze, a' 20 novembre 1861,

Devotissimo servo
E. POGGI.

PARTE PRIMA.

DISCORSI ECONOMICI.

Le nuove note aggiunte dall' Autore in questa seconda edizione
sono contrassegnate da due (N. N.)

DEGLI

OSTACOLI CHE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ ECONOMICA

OPPONGONO TUTTORA LE LEGGI CIVILI,
POLITICHE ED INTERNAZIONALI DEGLI STATI.

Discorso detto nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili
del dì 1° agosto 1852.

Oggi che per gli ordini accademici a me spetta l' ufficio del dire in mezzo a voi, colleghi onorandissimi, io mi propongo d' intrattenervi alcun poco sull' argomento della libertà economica, considerata in relazione alle leggi degli stati civili, parendomi di molto interesse lo intendere quali e quanti ostacoli tuttora ella incontri nelle sue pratiche applicazioni. Non vi riprometlete di udir cose nuove, ma tollerate anzi che nel discorrere siffatto argomento io ritorni sopra verità note e divulgate, estimando utile il richiamarle di tanto in tanto alla memoria, perfino a che dalla regione delle idee non sieno discese nel campo dei fatti.

La dottrina economica pura, considerata in relazione ai soggetti, cui è di continuo applicata negli umani consorzj, potrebbe convenientemente distinguersi in tre parti:

Nella dottrina economica civile, la quale investe quei fatti e negozj che interessano le relazioni dei privati fra loro, e che in ogni stato formano subietto della legislazione civile;

Nella dottrina economica politica, la quale risguarda i fatti che derivano dalle relazioni fra governo e governati, e sono subietto della politica legislazione;

Nella dottrina economica internazionale, che risguarda i fatti derivanti dalle relazioni dei vari popoli, delle varie nazioni, dei vari stati fra loro, e che sono regolate da più maniere di trattati politici o commerciali.

Se le leggi civili, le politiche, le internazionali provvedessero intorno agli interessi economici in modo conforme al principio di libertà professato dalla scienza, se ne vedrebbero i frutti corrispondenti nell' incremento della pubblica prosperità. Se invece accada il contrario, se ne avrà il riscontro nei patimenti e nella miseria delle moltitudini.

Ciò inteso, fa d' uopo esaminare quali conquiste abbia fatto negli stati civili il principio della libertà economica, e quali occorangli tuttora di fare; quale il cammino percorso, e quale restagli ancora a percorrere.

I codici e le leggi civili della più parte dei paesi europei hanno sanzionato il principio della egualità fra privato e privato, tra ordine e ordine di cittadini; principio che consuona perfettamente con quello della economia civile. Ma da ciò non vuolsi inferire che per essere solennemente riconosciuto, sia del pari praticato in tutta la sua estensione. Sono, è vero, banditi in buon numero gli antichi regolamenti, che istituendo privilegj a favore dei nobili, dei mercanti o dei proprietarj terrieri, cagionavano un' ingiusta distribuzione delle ricchezze, ma se ne conservano sempre alcuni per un falso interesse.

Anco fra noi, dove l' eguaglianza civile è penetrata da lungo tempo non solo nelle leggi, ma eziandio ne' costumi, la ripristinazione delle commende di Santo Stefano, avvenuta nel 1817, e di cui non seppe intendersi il fine, ha resuscitato un vincolo fondiario non poco pregiudicevole alla libera commerciabilità dei beni.

Ma poichè rispetto a tal parte di leggi contrarie alla buona dottrina economica non sa allegarsi per giustifi-

carle fuorchè la perpetua scusa del bene dello stato, così mi riserbo a tornarvi sopra in appresso.

Più gravi, più funesti sono i vincoli che oppongono allo svolgersi dell' attività industriale le legislazioni politiche, perchè non limitansi ad offendere, ma rinnegano eziandio il principio della libertà.

Dal sistema finanziero deriva oggidì il principale nocumento alla prosperità degli stati, massime dei piccoli.

Ogni stato, per esistere e conservarsi, abbisogna di esigere tributi dai membri del politico consorzio. Partecipa esso, come ben nota il Rossi, alla distribuzione dei prodotti in qualità di produttore indiretto, essendo che dal buon governo del paese dipenda la sicurezza e il tranquillo vivere, senza del quale i cittadini mal saprebbero esercitare le loro facoltà attive.

Ma l' imposta è giusta, in quanto è necessaria, cioè proporzionata allo scopo cui deve servire; divien nociva se eccede quel limite; il che può accadere:

O per la soverchia quantità di essa;

O per la qualità del subietto su cui cade;

O pel modo con cui è riscossa;

O per la erogazione non corrispondente allo scopo per cui è istituita.

Se l' imposta per alcuna, o per tutte queste cause insieme, è viziosa e intollerabile, cagiona immediatamente due specie di danni nell' ordine economico, cioè la diminuzione dei capitali esistenti, essendo i particolari costretti a manometterli per soddisfare al tributo, e la impossibilità in cui si trovano di formarne dei nuovi nella proporzione consueta, attesa la difficoltà di far maggiori risparmi.

E lo scemamento progressivo dei capitali opera dal canto suo l' effetto di diminuire il lavoro, massime nei piccoli centri di popolazione e nelle campagne: onde molte

braccia rimangono inoperose, e i piccoli mercanti, trafficando meno, vanno grado a grado a impoverire, e dopo non molto, a cadere in rovina.

La quale miseria manifestatasi nei luoghi i più lontani dai grandi centri di operosità e di commercio, è cagione incessante del crescer dei proletari, e del disertare che fanno molte famiglie i paesi nativi par recarsi nelle grosse terre.

I proletari moltiplicati sono un forte soprassello all'imposta, perchè volendo vivere ad ogni patto, danneggiano le proprietà rurali, o astringono i possidenti a procurar loro il lavoro con gravi sacrifizi.

L'emigrazione dalle campagne e dai villaggi alle città è un male, che ha già fermato l'attenzione e gli studi di alcuni valenti nostri colleghi, ma è un male derivante dagli altri discorsi.

Quando, posti gli stati in condizione normale, le leggi finanziere non turbano lo svolgimento delle forze economiche, l'emigrazione è piuttosto indizio di prosperità che di malessere.

Corrono alle città coloro che forti d'ingegno e di volontà intendono *a battere una carriera* più vasta di quella non offre il piccolo municipio; vi corrono coloro che ambiscono ad esercitarsi in uffici che solo nelle medesime hanno sede, o a coltivare quelle discipline per le quali non presenta comodità alcuna il villaggio.

Quali e quanti non vennero a prender seggio distinto tra i giureconsulti, i medici, i magistrati, i negozianti, gli scienziati di questa città, lasciando i più modesti abituri, le piccole castella, le cime ancor popolate degli alti monti?

Chi deplorasse siffatta specie d'emigrazione condannerebbe il moto progressivo della umanità.

Ma vi è pur troppo l'emigrazione, che non offrendo tali caratteri, è giustamente tenuta come un male grave.

La quale avviene nelle occasioni avvertite in cui i piccoli possidenti rovinati e gl' industriali, che nelle piccole terre non trovano più lavoro, si recano là dove la vita economica è sempre vigorosa e fiorente.

E ciò dura fino a che la circolazione dei capitali e della moneta, pareggiabile nello stato alla circolazione del sangue nel corpo umano, non ridiscenda dal centro alle più remote estremità.

Calamità gravissima ella è questa, che altera sostanzialmente l' andamento della vita economica di un popolo, a cui però si tenterebbe indarno di opporre un riparo se non si ponesse mano innanzi tutto ad alleggerire o meglio regolare le pubbliche gravezze, che ne sono la principale se non l' unica causa.

Seguiti in uno stato gli sconcerti fin qui notati, ecco che altri, per conseguenza logica, in breve spazio se ne producono.

Con la popolar miseria crescono sovente i delitti d' ogni genere, con questi la vigilanza e i sospetti, ed eziandio le vessazioni della polizia; indi l' aumento della pubblica forza e degli impiegati; indi maggiori dispendj, cui la finanza non può provvedere.

Ed ecco sorgere la necessità di istituire il debito pubblico.

È il debito pubblico l' abisso che ingoia una gran parte dei capitali privati già minorati ed assottigliati dalle soverchie contribuzioni. Egli è l' ultimo anello di una gran catena di mali, il quale ha la trista prerogativa di riprodurli tutti in assai più larghe proporzioni; onde allora si para innanzi una serie inestricabile di guai e di miserie, che confonde lo statista, e lo induce spesse volte a scambiare gli effetti con le cause, ed a curare il male non nelle prime sorgenti, ma in alcune apparenze esteriori.[1]

[1] Queste riflessioni si applicano al debito pubblico che si con-

In simili condizioni la libertà economica è offesa nelle parti più vitali, perchè con lo scemamento dei capitali, delle rendite e dei profitti manca l' alimento a molti traffici ed a molte industrie, i salari son bassi; i delitti, i vizi, la mendicità succedono, per quanto ci mostra una dolorosa esperienza, al lavoro onesto e moralizzante.

Pur vi hanno scrittori o periodici fregiati di un superbo titolo, i quali insinuano a questi dì la diffidenza contro la libertà come promettitrice ingannevole della prosperità dei popoli, e giungono, non saprei se per odio alla magica parola o per soverchia smania di mostrarsi addottrinati in ogni maniera di scienze, a noverare i danni che arrecherebbe ove i governi non la vincolassero. Ma io vorrei ci dicessero in qual paese e in qual' età del mondo abbia la libertà economica potuto produrre gli sconcerti che essi lamentano, se ancor non è stata in nessun luogo praticata nella sua pienezza.[1]

trae per riparare ai dissesti finanzieri cagionati dai cattivi governi, non a quello che ha per causa l' esecuzione di grandiose opere pubbliche, le quali ridondando a benefizio non solo delle generazioni presenti, ma anco delle future, è giusto che siano alimentate con anticipazioni sui capitali e sulle rendite che a queste spetteranno nell' avvenire. (N. N.)

[1] Questa verità tutta storica è stata da me dimostrata nei *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, e credo non si possa contraffare la storia per sostenere ad ogni costo una dottrina erronea ed ingiusta, qual è quella delle protezioni, del monopolio, del privilegio. L' esperienza del sistema di libertà, che da ottant' anni in poi ha fatto la sola Toscana, non ha generato nell' universale altro desiderio che di veder tolti i pochi vincoli che restano, affinchè i benefizi di cui ella è feconda si godano completi. Il pensiero adunque di vincolar la libertà economica per prevenire abusi del tutto chimerici ed immaginari, è più strano e più irragionevole di quello non sarebbe il consiglio che altri desse ai governi di regolare l' uso quotidiano di qualunque cosa buona esistente nelle società civili, non essendovene pur una, compresa la religione, di cui gli uomini tutto dì non abusino.

L' avventurar giudizi alla cerca non parmi un bel modo per screditar dottrine che non piacciono, e molto meno per giustificare l' arrogatosi ufficio di banditori della vera civiltà.[1]

Altre leggi politiche dopo le finanziere esercitano sull' economica una potente influenza, la quale può esser salutare o nocevole secondochè le leggi siano o no conformi ai retti principii.

Prima di tutte è la legge che regola la pubblica istruzione; conciossiachè fornire gl' ingegni del nutrimento sano e adequato all' uso cui debbono esser destinati, è opera di somma difficoltà e insieme di gran momento.

L' intelletto è il primo istrumento, e il più impor-

[1] La *Civiltà Cattolica* appropriandosi questa censura, in uno dei primi fascicoli dell' anno 1853 pretese rispondervi con un articolo pieno di sottigliezze e giuocando di parole. Disse non aver mai combattuto il principio della libertà economica, ma quello della libertà *sbrigliata*, cioè non regolata; lo che significa ammettere il principio in parole e rinnegarlo nei fatti; perchè l' intervento dell' autorità governativa a regolare l' esercizio di questa maniera di libertà è appunto la negazione di essa. Dire poi, come quel periodico dice; che il mondo non è morto di fame per essersi governato tanto tempo con un principio diametralmente opposto a quello della libertà economica, è dire una scurrilità puerile. Il mondo non è morto, cioè non è finito nè per fame, nè per altra cagione calamitosa, perchè la durata di esso non dipende da cause nè da leggi umane! Sono però morti di fame migliaja di uomini nei passati secoli, ed altri molti han patito grandi mali e dolori per gl' immensi ostacoli opposti dai governi alla libertà della produzione, della distribuzione e del commercio delle ricchezze. Se alla *Civiltà Cattolica* non sembrano valutabili queste considerazioni per giudicare della bontà di un principio economico, noi non ce ne maraviglieremo davvero; torniamo però a ripetere che volendo sostenere dottrine esperimentate dannose all' umanità, perchè basate sull' egoismo di casta, e di stato, bisogna non avere nè l' ardire nè la superbia di chiamarsi con quel nome. (N. N.)

tante capitale che l'uomo possieda per esercitare la sua attività sulla natura bruta e materiale onde ridurla a soddisfare ai proprii bisogni. Se non è convenientemente istruito e disciplinato, accade che non spieghi bene la sua forza, e nuoca più che giovi alla produzione della pubblica ricchezza.

Sono leggi pur degne di considerazione per l'èconomista politico quelle che ordinano i municipii e l'amministrazione della giustizia; le une perchè strettamente connesse con la sorte delle proprietà immobili e col sistema dei pubblici tributi; le altre perchè destinate a remuovere gli ostacoli che incontransi nella distribuzione o nel godimento dei valori creati con l'esercizio della industria.

Quanto più sono codeste leggi bene ordinate, e meglio conferiscono al libero svolgersi delle forze economiche; più sono imperfette e viziose, e più le inceppano e ne disturbano l'azione.

Rimane la terza classe delle leggi internazionali che possono contenere molte disposizioni infeste al libero esercizio delle industrie. Imperocchè ove interdicano per via di proibizioni dirette ovvero di dazi protettori il commercio fra stato e stato, la vita economica di un popolo mal si diffonde al di fuori, e quella sovrabbondanza di forze che lo spingerebbe a cercare uno sfogo alla propria attività in estranee regioni è costretta a ripiegarsi nell'interno con nocumento se non altro del civile progresso.

Non minor danno possono recare le leghe doganali fra più stati, se dirette ad escluderne altri dai benefizi del commercio; imperocchè impediscono ai popoli di trafficare con quelli con cui li porterebbero a stare uniti in più stretti vincoli i vicendevoli interessi.

Non voglionsi infine dimenticare nel novero degli

ostacoli alla libertà economica i trattati che fissano l' ordinamento politico dei popoli. A proporzione infatti che si moltiplicano le relazioni commerciali fra le nazioni, accade che si notino i danni della improvida unione sotto uno stesso governo, di genti che meglio sarebbero state divise; essendochè mentre la condizione naturale dei luoghi da quelle abitati, del clima e dei prodotti, le spingerebbe naturalmente a vivere insieme e trafficare con genti della stessa schiatta ed a loro più vicine; la soggezione politica cui sono astrette, le obbliga invece ad una maniera di commercio o dannoso, o meno utile e gradito.

Ma la Ragione di stato, si va dicendo, impone che tutti o parte di questi ordinamenti siano mantenuti nel pieno vigore; chè nelle società civili evvi qualche cosa di più oltre la ricchezza, la cui maggiore o minore abbondanza non costituisce di per sè sola il principale elemento della pubblica prosperità. Questo è l' obietto che tuttodì si affaccia dai politici contro gli economisti, per rispondere al quale è d' uopo affrontare lealmente e francamente la questione.

La frase - *Ragione di Stato* - nel modo in cui quotidianamente si usa dai politici volgari, per dare una replica perentoria a chi li importuna a nome della scienza o della umanità, è una frase sibillina che può racchiudere in sè idee cattive, come idee buone.

Ove per quella intendasi ciò che è veramente, il diritto dei supremi magistrati a governare i popoli nell' interesse del loro maggior bene, non può imporre freno alle forze economiche se non nei casi determinati espressamente dalle teorie della scienza. Così per un motivo di politica necessità la Ragione di stato esige tributi; e per un motivo di pubblica salute vincola con alcune cautele la vendita di pochi prodotti.

Ma essa non può allegare principii che stiano in opposizione diretta *e perpetua* a quello della libertà economica; il quale niuno osa più attaccare di fronte per essersi ormai chiarito conforme al principio della morale giustizia, di dare a ciascuno il suo, e di non fare altrui quel che non vorreste fosse fatto a voi.

Dacchè l' economia, repudiata la vecchia massima dell' utile esclusivo, comprese il dover suo di prender norma dal giusto e dall' onesto, tutte le teorie che la compongono si modificarono.

Disparve dalla scienza l' egoismo, fu proscritto il monopolio e il privilegio, e si riconobbe che il solo principio accettabile da essa, per rispettare i diritti di tutti gli uomini, quello si era della libertà. Il quale se è retto e buono, perchè eminentemente morale e cristiano, non intendo come possa in molte parti osteggiare la Ragione di stato.

Se vi sono due pesi e due misure, se due verità essenzialmente contraddittorie fra loro, cioè una per la economica, l' altra per la politica, la cosa potrà essere; ma se la politica pure debb' essere cristiana, conviene che accetti il principio morale, e a questo con umiltà e convincimento si sottometta.

Questo discorso saprà dell' arcadico e provocherà forse le risa a fior di labbra degli statisti della vecchia scuola, i quali nel trattare per lunga pezza i negozii politici delle principali nazioni d' Europa, neppur mostrarono di sospettare come dovesse la Ragione di stato conformare strettamente la sua dottrina ai precetti evangelici.

Ma se voglia ne avessero, lasciamoli pur sorridere; bastando a noi di sorgere muti testimoni della infelice prova di sapienza che diedero in questi ultimi anni, in cui non riuscirono a preveder nulla, nè a parare non che

l' altrui, nemmeno la propria caduta. E con buona pace di loro, e di chiunque ha fede sempre nelle dottrine pagane del reggere gli stati col dar pascolo agli affetti sensuali d'ogni maniera, in preferenza agli spirituali, con le divisioni tra classi e classi, con le gare municipali e nazionali, con le guerre di dogane e di tariffe, con le turbe degli agenti segreti, fomentatori degli spiriti settarii, con l'uso stemperato della fisica forza, io sto fermo nel credere che fintanto il principio politico non si sarà fatto ossequente al morale cristiano che deve occupare la cima del grand'albero enciclopedico, le fondamenta delle città e degli stati dureranno ad esser fragili come l' argilla.

Per buona sorte ciò che gli statisti vecchi ancor non intendono, lo confessa e lo accoglie come prezioso vero la moderna scienza del pubblico diritto.

La base immutabile delle società civili, ha detto e dimostrato l' illustre Rosmini nella sua opera *Della filosofia politica* pubblicata nel 1842 in Napoli, non è nè la forza fisica, « nè alcun bene materiale; ma è tutta cosa » spirituale e immortale come l' anima dell' uomo; in » una parola è la giustizia cristiana. » A svolgere la quale e praticarla nella sua pienezza deve oggidì mirar l' opera di coloro che governano; « perocchè certa cosa a me » pare (sono sue parole) che quando essi inavvedutamente si contrapponessero a questo natural movi- » mento delle cose umane, quando ricusassero di andare » in quell'asilo ove li caccia una ineluttabile e felicissima » necessità, irreparabilmente perirebbero. »

E altrove pone in chiaro come il principio morale cristiano sia il solo che temperi tutte le pretensioni ingiuste e sfrenate, sia dei governati come dei governanti.

Diritto hanno, Egli dice, i membri delle civili società ad esser ben governati; ma non debbono però di-

menticare che il governo si compone di uomini fallibili, nè quindi ricusar di sopportare i falli che i governanti commettono *non per colpa, ma per limitazione delle vedute; imponendo loro la carità cristiana l'obbligo opposto.*

Diritto pure hanno i governanti di amministrar le faccende sociali, e d'impedir che nessuno nuoca alla società; ma non per questo debbon dire, « possiamo amministrare e governare come a noi piace, senza che » alcuno si possa mai erigere in censore delle nostre operazioni. La morale cristiana suggerisce loro un ragionamento del tutto opposto. Partendo dal principio: *che nessuno ha diritto di usare malamente del proprio diritto*, essa loro mostra l'obbligazione che hanno di » amministrare e di governar bene quanto il più sanno, » *di non ricusare alcun mezzo che li possa condurre* » *all'esercizio d'un giusto governo*, di aver sempre dinanzi alla mente la propria fallibilità, e quindi di essere più *che mai disposti a ricever lumi ondechessia,* » *e discuter volonterosi e leali que' punti nei quali gl' individui governati si tengono sinceramente offesi.* »

Quando queste dottrine, uscite dai libri e dalle nuove scuole, illumineranno le menti e le coscienze degli statisti e dei diplomatici d'ogni paese, essi non tarderanno ad accorgersi come favoreggiando l'egoismo familiare, lo spirito di casta e di signoria, si promuova un falso bene opposto al vero bene pubblico.

Allora è da confidare che la Ragione di stato non si ostini altrimenti a mantenere fra le nazioni civili ordini e sistemi, i quali impediscano lo svolgimento e l'applicazione intera del principio della libertà economica.

Allora le leggi civili, che vincolano le proprietà immobili, le politiche le quali per modo diretto o indiretto disturbano la formazione dei capitali o li assorbiscono, le internazionali che inceppano con incongrui spartimenti

di territorj i commerci dei popoli, che impoveriscono una nazione e un popolo a favor d'un altro, come contrarie alle libertà, e perciò alla giustizia cristiana, saranno dal novero delle buone leggi proscritte.

Potranno soltanto i governi chieder tempo a disfare il mal fatto, ed a riformare con adequata misura tutto che nell'ordine politico non consuona con le oneste esigenze della libertà economica; potranno del pari scongiurare i popoli affinchè coi pregiudizi, le intemperanze, e le improntitudini non attraversino la via; ma non però trattenersi dal por mano all'opera lealmente e prontamente, facendo convergere a questo scopo tutte le loro cure e tutte le forze.

E facciam voti perchè ciò accada con sollecitudine, mostrandoci chiaramente la storia i danni di un più lungo indugio.

Nel passato secolo lottò direttamente il principio morale coll'economico, per convincerlo come utile vero non fossevi nè per gl'individui nè per le società fuori dell'onesto; e vinta la battaglia, riuscì a promuovere in molti luoghi pacifiche riforme economiche, ma negli ordini puramente civili.

Da quell'ora una nuova lotta s'impegnò per tutta Europa, non più fra il principio morale e l'economico, ma tra questo e il politico, quasichè la morale, dopo avere nella dottrina dell'utile infuso l'elemento del giusto, lasciasse a lei, come più potente a spingere le volontà umane, la cura di combattere l'ultima battaglia con la politica.

Indi le fasi mirabili del secolo decimonono; secolo pieno di contradizioni portentose, che gli danno un carattere peculiare negli annali della umanità.

Da un lato vediamo lo incremento straordinario e poco meno che prodigioso di tutte le industrie, derivato

dalle riforme economiche civili, vediamo la moltiplicazione dei commerci fra stato e stato, fra nazione e nazione, la rapidità poco meno che miracolosa delle comunicazioni fra i luoghi separati da immense distanze, per via dei vapori, delle strade ferrate, dei telegrafi.

Dall' altro lato si contrappone il fenomeno doloroso della instabilità dei governi, la quale nè più pertinace, nè più contagiosa come nei moderni tempi non si è mai nei precedenti presentata.

Dal 1800 al quindici, Napoleone si compiacque di roversciarli quasi tutti per riordinarli a suo talento, e i nuovi eziandio disfare dopo breve tratto appena contrariavano i suoi disegni. Era egli visibilmente destinato a dare all' Europa un nuovo assetto politico più confacente allo svolgersi delle cresciute forze economiche; però avealo la Provvidenza dotato di un ingegno rarissimo, a significazione che per mezzo di questa prima potenza produttiva doveva siffatta impresa fornirsi. Mancò Bonaparte al destino, per avere dimenticato come il fine di tanti moti ai suoi tempi suscitatisi, doveva essere non la grandezza di sua famiglia, ma il perfezionamento morale e civile della umanità.

Lui caduto, non fuvvi più fermezza durevole degli ordini governativi.

Dal quindici al quarantotto, or qua or là serpeggiò una forza latente che mirava a sovvertire con pervicace e funesta ostinazione i governi restaurati, la quale in alcuni luoghi riuscì appieno, in altri venuta a patti si acquietò, in altri poi vinta e compressa si nascose per attendere una migliore opportunità.

Nel 1848 parve giunta l' ora d' una stupenda crise, in cui le riforme economiche, mercè di un pacifico rinnuovamento degli ordini politici avrebbero potuto pressochè interamente compirsi. Ma dopo alcuni felici ten-

tativi e successi, il soffio della discordia sparse dovunque lo scompiglio, e minacciati i consorzi civili d'una completa dissoluzione, raggiunse l' intento che fosse abbandonata un' impresa instaurata sotto gli auspicj stessi della religione.

Durarono le convulsioni e le oscillazioni politiche per molto tempo; ed oggi stesso, che paiono cessate, qual è il governo che si affidi intieramente di aver recuperato la perduta stabilità?

Or questa incessante mobilità, che da cinquant'anni in poi tiene in pericolo le fondamenta di tutti gli stati, consuma la più parte dei benefizi che il rigoglio delle forze industriali procura tuttodì alle nazioni, e fa rassomigliare il secolo al Saturno della favola che divorava i figli appena nati.

Pure tanto avvicendarsi di beni e di mali, tanto vigore da un lato e tanta fralezza dall'altro, mostrano apertamente come le società non si travaglino per guasti irreparabili che loro tolgano ogni speranza di risorgere, ma soffrono e si agitano perchè una piena di forze potentissime, non trovando sfogo proporzionato alla loro attività, irrompe sfrenata nelle regioni governative, d' onde appare che muovano gli ostacoli al libero e naturale loro corso.

Comporre adunque in armonia le nuove esigenze della vita industriale dei popoli immensamente cresciute con le leggi politiche degli stati, parmi condizione suprema ed essenziale per ristabilire solidamente la pace in ogni paese: al quale scopo dovrebbero mirare concordemente gli studii degli scienziati e le opere leali degli statisti, disegnando ed attuando insieme una riforma progressiva degli ordini pubblici ed internazionali in modo che basti a dare alle nazioni il godimento della libertà economica.

Questo il farmaco ristoratore di molti guai, questo il principale bisogno del secolo, cui non soddisfanno nè le semplici e parziali novità economiche, come mostrano di credere alcuni stati d'Europa, e nemmeno le sole ed esclusive riforme politiche come ha erroneamente opinato la Francia. La quale mutando dal quindici in poi i governi, come muterebbonsi gli abiti ad ogni mutar di stagione, senza innovar nulla nel sistema economico, non ha mai trovato rimedio efficace ai duri mali che la tormentano, ed è fatta invece

. . . . simigliante a quell' inferma,
Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma.[1]

[1] Dante, *Purgat*, Canto IV, in fine.

L' Imperator Napoleone III dal 1852 in poi ha dato manifesti segni d'aver compreso questa trista condizione in cui versava la Francia; poichè ha curato nell' interno le riforme economiche a preferenza delle politiche e al di fuori ha posto mano a disfare i trattati del quindici che sono la negazione del principio di nazionalità, e perciò l'ostacolo maggiore allo stabilimento delle migliori relazioni commerciali della Francia con i diversi Stati d'Europa, e di tutti questi fra loro. (N. N.)

DUBBJ

INTORNO ALLA UTILITÀ DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO FONDIARIO

IN TOSCANA.

Discorso letto nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili
del 7 maggio 1854.
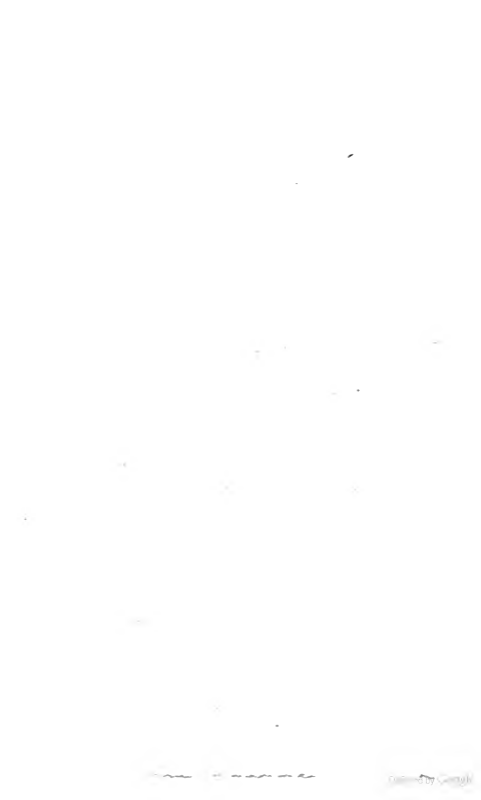
È uscito, son pochi dì, dai torchi della tipografia Nistri di Pisa un opuscolo che s' intitola degli stabilimenti di credito fondiario in Germania e in Francia, e della utilità della loro introduzione in Toscana, il quale a me, come ad alcun altro dei miei onorevoli colleghi, è stato dall' autore gentilmente inviato in dono.

Oggetto precipuo di siffatto discorso egli è quello di divulgare le principali nozioni circa gl' istituti di credito fondiario esistenti fuori di Toscana, e di richiamare di nuovo l' attenzione di quest' Accademia verso gli studi che altra volta per l' iniziativa presane dal valente collega dottor Pini lungamente la occuparono.

Grazie debbon rendersi all' autore avvocato Antonio Viti, il quale penetrato della trista condizione in cui versa attualmente la proprietà in Toscana, ha pensato far opera di buon cittadino riproponendo l' esame di siffatto argomento, ch' egli giudica di non piccola utilità nelle sue pratiche applicazioni.

Ed io in segno di stima verso un condiscepolo antico della Università, mi accingo a tener pel primo l' invito che egli faceva ai soci della nostra Accademia, e ad esporre la mia qualunque siasi opinione con quella libertà e franchezza che è da lui desiderata.

Che i proprietari di terre, massime i piccoli, siano presentemente in grandi strettezze economiche niun di noi vorrà porlo in dubbio, bastando riandare un momento col pensiero i moltiplici oneri che gravano i beni immobili, le molte calamità che da non pochi anni affliggono le campagne.

E ccl dimostrava nella scorsa adunanza con tratti caratteristici l'illustre Presidente nostro, il quale non per disanimarci veniva narrando lo stato infelice dei nostri contadi, ma perchè tutti, e possidenti e coloni e uomini di studio avvisassero in tempo, onde se fossevi qualche rimedio abile a scongiurare il male, non si lasciasse intentato.

Or sarebb' egli per avventura rimedio opportuno quello invocato delle istituzioni del credito fondiario? Vediamolo.

Io non contrasto assolutamente l'utilità di simili istituti, i quali in altri paesi e da lungo tempo han fatto una buona prova; ma dipartendomi dall'esame delle condizioni singolarissime della proprietà toscana inclino molto a dubitare che per codesta via nè presto nè efficacemente si giunga a migliorarne le sorti, meno un concorso felice di circostanze nel quale non è da contare.

I miei dubbi andrò sottoponendo al giudizio dell'Accademia, ed in particolare a quello dei miei colleghi, i quali in altri tempi studiarono e svolsero accuratamente il proposto argomento.

Le proprietà nostre sono, come ognun sa, divise e sminuzzate in mano ad una moltitudine di persone: le gravano d'ordinario canoni di livello e prestazioni censuarie che ne assottigliano le rendite anco in tempi di maggior prosperità. Oggidì son cresciuti gli oneri per l'aumento non lieve nè transitorio dei pubblici tributi,

ed i prodotti agrari per la inclemenza delle stagioni, per il guasto arrecato agli olivi ed alle viti dai geli e dalla crittogama sono contemporaneamente scemati; dimodochè se noi istituissimo un confronto tra le rendite dei beni rustici di otto o dieci anni indietro e le presenti, vi riscontreremmo un notabile divario. Nè ho detto ancor tutto.

La diminuzione de' prodotti ha eziandio portato la conseguenza che i proprietari in più luoghi han dovuto a larga mano soccorrere i contadini, cui la metà del raccolto non bastava a dar nutrimento per più mesi dell' anno, e cui mancavano i risparmi per sopperire del proprio alle impreviste calamità; onde ciò che sia sopravanzato a quelli di rendita dopo tante prelevazioni necessarie, lascerò che ognuno da sè stesso lo argomenti.

Piuttosto è da meravigliare come nonostante sì gravi sciagure abbiano i possidenti e piccoli e grandi saputo in qualche modo sostenersi e non cader nell' estrema rovina. Del qual fatto voglionsi a parer mio ritrovar le cagioni in uno spirito di parsimonia, che non è tanto raro quanto altri può credere nei Toscani di ogni classe e d' ogni paese, non che nei benefizi sempre perenni di un sistema economico basato sul principio di libertà e di giustizia ed intimamente alleato colla carità sociale, per cui sono venuti in gran copia i soccorsi dal di fuori, e sonosi moltiplicati all' interno tra i particolari i servigi gratuiti, le eque transazioni e le generose larghezze.

Pure non è da nascondere che sia in questi ultimi anni cresciuto non poco il debito ipotecario, e che una assai piccola parte di beni immobili sia rimasta immune da ogni specie d' iscrizioni.

Ora io non vedo come a migliorare siffatto stato di

cose potessero con successo adoperarsi le istituzioni del credito fondiario quali sono ordinate altrove.

Abbisognano in primo luogo le società del credito fondiario di una garanzia sopra gli stabili, a pro dei quali somministrano i capitali; e per trovarla non menzognera ma vera, esse dovrebbero nell' interesse della loro esistenza volerla sopra fondi liberi da precedenti ipoteche. E questo non è per le cose dette lo stato più comune delle nostre proprietà.

Ma probabilmente le società apporrebbero per condizione agl' imprestiti la purgazione del debito che grava i fondi, a patto di succedere nelle ragioni dei creditori dimessi.

E di qui penso che dovrebbero incominciare il loro ufficio, perchè se si volgessero a far nuove sovvenzioni ai possidenti già gravati di non piccola mole di debiti, oltre che s' impegnerebbero in speculazioni rischiose, nuocerebbero eziandio a coloro a cui intendessero recar sollievo. « Le nove volte sopra le dieci, » ripeterò ancor io le parole del signor Lavergne membro del consiglio d'amministrazione della banca fondiaria di Parigi, parole riferite dall' autore dell' opuscolo in discorso, « è meglio » per la più parte dei possidenti vendere la sua pro» prietà che ipotecarla ancora dopo lo stabilimento del » credito fondiario, essendo sempre per essi un primo » passo verso la rovina la creazione imprudente di que» sto debito. »

Poniamo adunque che appena istituite, le società del credito fondiario si accingano a purgare le proprietà di coloro che ad esse chiedono soccorso. Vi riusciranno? Io non lo credo, a menochè non ottenessero, com' è seguito in Francia, il favore non desiderabile di leggi privilegiate ed eccezionali; e se vi riuscissero dubito non arrècherebbero ai proprietari quei vantaggi di cui si lusingassero.

I crediti che si tratterebbe di estinguere possono a buon conto non essere scaduti nè vicini a scadere, e i creditori ricusarsi a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Sicchè nello intervallo nessun sollievo, o ben piccolo, pel proprietario che ha reclamato il mutuo dalla società, il quale anzi dovrà pagare un tenue emolumento annuo in premio del credito che gli è stato aperto.

Vengono le scadenze, e la società si dispone a pagare; ma in quel mentre riscontra nel certificato delle ipoteche molte iscrizioni eventuali di più maniere, che primeggiano o tutti o parte dei crediti che sta per dimettere col patto di subentrare nelle ragioni di quelli. Che farà allora? pagherà ciecamente, esigerà dal debitore la cancellazione di esse, o pretenderà dal creditore una promessa di restituzione di quel che paga, nel caso che le ipoteche eventuali divenissero utili?

Improvido consiglio sarebbe per lei il pagare alla cieca senza una precedente e scrupolosa indagine circa la indole o qualità delle ipoteche eventuali, circa la maggiore o minore probabilità dell' evento a cui n' è subordinato l' esercizio. E se il facesse senza consultare i giureconsulti comprometterebbe di troppo, e troppo presto, la esistenza sua con danno dei capitali in essa versati o dei valori ad essa obbligati.

Per tanto la necessità preliminare di tale esame cagionerebbe delle spese, le quali dovrebbero naturalmente riversarsi a carico del proprietario.

In più difficile briga s'impegnerebbe la società, ove cercasse dal debitore la cancellazione delle ipoteche eventuali, che egli il più delle volte non riuscirebbe con tutta la buona volontà a procurarsi; oppur dovrebbe per ottenerla esporsi a dispendi non lievi e forse anco a qualche contesa forense.

Male per ultimo si consiglierebbe, se pretendesse dal creditore la promessa di restituire ciò che gli paga, nel caso che l'evento da cui dipende l'utilità della ipoteca anteriore si avverasse. Imperocchè il sovventore, venuto il giorno della scadenza del credito, ha diritto di conseguirne il libero pagamento, senza che gli si possa imporre patto di sorta; e se talvolta può esser tenuto a garantire la restituzione di quel che ritira in favore degli eventuali creditori, ciò interviene nell'occasione di pagamenti che si eseguiscono per via di sentenze graduatorie e coll'autorità dei tribunali.

Dimentichiamo ora le difficoltà che incontrerebbe la società per pagare cautamente, e volgiamoci ad una più seria che potrebbero opporre i creditori da pagarsi.

Le società d'ordinario non metton fuori denaro contante se non per soddisfare gl'interessi delle loro obbligazioni; i capitali che imprestano o pagano sono rappresentati dalle cedole aventi un valor determinato e negoziabile come gli altri fogli di credito. Ora vorranno i creditori adattarsi a ricevere cedole invece del denaro da loro somministrato? Io non lo penso, perchè le cedole sul nascere del credito fondiario non possono ispirar fiducia ai capitalisti. E quando anche la ispirassero, non m'induco ad ammettere che le accetterebbero, sapendo che non vi è per legge d'istituto una cassa pubblica, la quale converta immantinente in moneta, come segue pei biglietti delle banche di sconto, le cedole ipotecarie che vengono presentate.

Nè mi si dica che potrebbero piegarsi a prenderle o per la speranza di negoziarle, o perchè le reputassero un buon rinvestimento dei loro capitali.

Al giorno d'oggi sono tanti i fogli di credito commerciabile da dover temere, che quanto più ne crescerà il numero e più scemerà il valore di tutti, e special-

mente di quelli che minori prospettive di profitti o nel cambio o negli utili siano per offrire ai negozianti. Ed io porto ferma opinione che pei vogliosi di trafficare, le cartelle del debito pubblico sarebber ricercate in preferenza alle cedole ipotecarie, e pei capitalisti aborrenti dalle operazioni rischiose, all'impiego dei denari in cedole apparirebbe preferibile il cambio ipotecario coi particolari a brevi scadenze per un frutto spesse volte superiore a quello che danno le cedole. E penso che a condizioni eguali forse anco preferirebbesi il deposito nelle casse di risparmio, finchè queste osserveranno con scrupolo le leggi del loro istituto, potendo i creditori esser certi che in questo caso il giorno del rimborso del capitale in contanti verrà a piacere loro, laddove nel caso del rinvestimento in cedole o non viene a piacere loro, o per ottenerlo dovrebbero sottoporsi a sacrifizi non indifferenti.

Leggo, egli è vero, nell'opuscolo più volte rammentato che in Germania e in Polonia le cedole del credito fondiario hanno tal fiducia in commercio da essere volentieri accettate dai capitalisti, scontate dalle banche, e quel che è meglio contrattate le molte volte a un prezzo superiore al loro valor nominale. Non intendo contestar fatti con asseveranza ripetuti da chi ha con diligenza somma studiato le vicende di simili istituti là dove sono da lungo tempo in esercizio. Io gli ammetto per veri.

Ma sto sempre in dubbio se sianvi presentemente fra noi quelle condizioni che altrove li resero benefici e apportatori di pubblica prosperità.

Vorrei mi si dicesse, se in Germania e in Polonia la proprietà era ed è così sminuzzata come qui, se è gravata di livelli o censi che riducano a sì poca cosa la rendita spettante al proprietario, se è coltivata come fra

noi col sistema di mezzeria, se è trasmissibile con quella facilità e frequenza che le nostre leggi civili consentono, se infine il sistema ipotecario e le leggi della esecuzione immobiliare sono uguali alle nostre.

Perchè se tutte o le più principali di queste condizioni moderatrici della proprietà nostra non concorressero in quelle dei paesi oltramontani, ne inferirei che dal credito fondiario non potremmo aspettarci gli stessi utili effetti.

Nè questi miei timori apparirebbero mal fondati, poichè essendo la Toscana dotata di una costituzione economica sana nelle parti organiche, quantunque gracile e delicata, non abbisogna, nè saprebbe tollerare l'azione di quegl' istituti, i quali nei luoghi ove l' ordinamento economico è imperfetto o guasto fossero stati inventati per porgere aiuto agli organi difettosi ed infermi, oppure a medicare e diminuire i mali derivanti dalla viziosa costituzione.

Pertanto vorrei persuadermi che il credito fondiario ordinato alla foggia dei paesi esteri, riuscisse ad attrarre molti capitali senza pericolo, e non divenisse invece un incentivo ai giuochi rischiosi dei falsi capitalisti, e insieme un' arme fatale nelle mani dei piccoli possidenti tanto più pericolosa, in quanto presenterebbe le apparenze lusinghiere di un farmaco salutare. La qual persuasione in me non si infonderebbe, se non mi si porgessero chiare prove della conformità economica e giuridica delle proprietà nostre con quelle dei luoghi ove nacquero e si svolsero con successo le istituzioni in esame.

Ma proseguiamo più innanzi. Una nuova difficoltà incontrerebbero le società, succedute che fossero nelle ragioni dei creditori dimessi. Altre ipoteche potrebbonsi imprimere, volenti o no i proprietari, sui fondi una volta purgati dagli antichi debiti. Imperocchè non si tor-

rebbe la facoltà a quelli di far contratti di cambio coi privati, nè a questi sarebbe inibito di acquistare, se non altro in virtù della legge o delle sentenze, ipoteche legali o giudiciali sugli stessi beni obbligati alla società.

E tanto basterebbe perchè presto si trovassero in più gravi imbarazzi. Anco l'ultimo dei creditori ipotecari non soddisfatto dal debitore del suo avere provocherebbe la vendita dei beni ipotecati, quand'anco avesse poca speranza di essere pagato. Le lunghezze inevitabili del processo esecutivo porrebbero frattanto le società nel caso di non riscuotere per più anni i frutti delle cedole, dovendo le rendite dei fondi espropriati passare in mano dell'economo giudiciale; occorrerebbero inoltre molti dispendi per tutelare in giudizio l'esazione dei crediti, e dopo i molti indugi ed i non tenui disborsi potrebbe non di rado accadere che fossero insieme cogli altri creditori costrette a ricevere in pagamento i beni ipotecati. Il quale ultimo effetto, che è peculiare alle nostre leggi, non dee lasciarsi inosservato, siccome quello che convertendo in proprietarie d'immobili le società destinate a ravvivarne il credito, ne trasformerebbe lentamente la indole.

Ammesso che le società riuscissero dopo molte difficoltà a divenire esse sole creditrici dei possidenti, io non penso che da tal mutazione fossero questi per risentire un gran vantaggio. Presentemente quello che disturba e cagiona il dissesto loro si è, ripetiamolo ancora una volta, l'assottigliamento sempre crescente nelle annue rendite, che dipende da scarsità naturale di prodotti, da più grosse prelevazioni per parte del governo, da maggiori sovvenzioni richieste dai coloni, dal maggior guasto che arrecano ai fondi gli affamati proletari dei villaggi. E lo scemamento delle rendite fa sì che non pos-

sano soddisfare ai molti debiti contratti, nè provvedere come prima alle necessità ed ai comodi della vita. Indi eccoli nel bivio o di vendere per salvar qualche cosa, o di tentare di procurarsi nuovi imprestiti, coi quali sospender alcun poco la propria rovina, per renderla poi più strepitosa e più irreparabile nei suoi effetti.

Or pare a me che la metamorfosi seguita del cambiamento di più creditori in un solo, che è la società, non valga a migliorare gran fatto lo stato di codesti possidenti. Non ha essa la virtù di toglier via alcuna delle tante cagioni che contribuiscono alla diminuzione della rendita, nè alleggerisce in modo alcuno il peso delle annuali responsioni. È vero che gli interessi a lei dovuti sono ad un saggio più basso di quello dei crediti dimessi; ma è vero altresì che a codesti interessi deve aggiungersi un tanto per cento per ammortare in un certo numero d'anni il debito. Sicchè tutto sommato per resultamento ultimo di sì complicate operazioni, invece di avere la desiderata riduzione del debito annuo se ne avrebbe invece un aumento notevole.

Conchiudendo mi pare che le società del credito fondiario al modo germanico o morirebber di morte immatura, oppur vivendo sarebbero cagione di molti pericoli, di molte illusioni, e forse anco di crudeli disinganni.

Signori! se qualche cosa potrebbe tentarsi, se qualche cosa potrebbe giovare, non già ai proprietari soverchiamente indebitati, pei quali il miglior partito da prendere si è quello di vendere una parte dei beni per affrancare ogni rimanente, ma a quelli che avendo pochi debiti possono senza danno contrarne dei nuovi, sarebbe la istituzione in ogni compartimento in cui è diviso lo stato; di un Monte di prestanze, simile al Monte de' Paschi di Siena, secondo l'uso antico d'Italia.

Dovrebbero i Monti imprestar denaro ai soli proprietari di beni immobili a questi principali patti:

1° Esigere un frutto un poco più basso del corrente.

2° Contentarsi del rimborso dei capitali entro uno spazio più o meno lungo di tempo, a piccole rate e a piacere dei debitori.

3° Riportar garanzie sopra fondi liberi da precedenti privilegi e ipoteche, per modo che non corresser rischio di perdere i sovventori, e trovasser ostacolo a nuovi imprestiti i proprietari soverchiamente dissestati.

4° Offrire per l'atto d'imprestito un'economia di spese conseguibile, o per via di qualche esenzione, o col ritrovamento di qualche nuovo modo meno costoso di certificare le obbligazioni.

Dovrebber pure i Monti ricever depositi dai privati pagando loro un frutto annuo minore di quello che ritirano dai loro debitori.

Io non so se fosse possibile il fondare simili stabilimenti, ma so che sarebbero i più confacenti allo stato economico della Toscana, perchè le associazioni che si formassero per istituirli sarebbero aliene da ogni voglia di azzardosa negoziazione, e i proprietari che si rivolgessero a quelli non incontrerebbero il pericolo di darsi in preda a quei giuochi di sorte a cui il commercio delle cedole ipotecarie per necessità li esporrebbe.

Di poi porgerebbero soccorso a quelli soli a cui è ora utile il darlo.

D'altra parte mal si apporrebbe chi li credesse insufficienti e ravvivare quel credito che ha per iscopo di somministrare nuovi capitali alle imprese agrarie. Imperocchè non so se meglio adoprerebbero le istituzioni finora discorse; nè vedo poi come del credito agrario

potrebbesi adesso fare esperimento con qualche speranza di successo se non in Maremma, regione quasi vergine alla cultura, con latifondi, senza mezzaiuoli, senza molte ipoteche, con pochi vincoli di livello, di censi, di rendite perpetue, e questi facilmente affrancabili.

Nel rimanente della Toscana, ove la terra è tanto divisa e dà sì poca rendita netta, passerà, se non m' inganno, lunga stagione innanzi che i proprietari possano e vogliano imprender nuove esperienze agrarie. L' utilità del farlo non mancherebbe, avendocene pòrto un chiaro esempio il Presidente nostro, il quale rimosso coraggiosamente l' ostacolo che all' innovare opponeva il sistema di mezzeria, e versati a larga mano molti capitali sulle sue terre, è pervenuto a migliorare notevolmente i metodi di cultura ed a ritrarre proporzionati profitti.

Ma questo esempio sarà imitato da pochi dei grandi possidenti, e forse non con eguale successo.

Per gli altri occorre innanzi tutto che sia agevolato il modo di prosciogliere da ogni vincolo le proprietà.

E questa non è opera dei soli privati, ma richiede principalmente il concorso del legislatore. Necessaria ed utile sarebbe una revisione delle leggi civili che regolano i livelli, le ipoteche e ogni altro diritto reale, affinchè i dominj dei fondi fossero ricondotti alla loro primitiva semplicità, e i vincoli una volta imposti si potessero con facilità rimuovere.

Nè mi parrebbe dispregevole consiglio che in occasione di codeste riforme, e privati e governo provvedessero a rinvestire nel debito pubblico i prezzi dei dominj diretti, i capitali dei censi, delle rendite perpetue, e delle commende di San Stefano. Imperocchè se il debito pubblico è una fatale necessità a cui oggimai ogni stato ha dovuto soggiacere, giovi almeno attenuarne gl' in-

convenienti, con far sì che assorbisca il più possibile i capitali destinati a rimaner fermi e irrepetibili, per lasciare a disposizione delle industrie e dei commerci privati quelli circolanti.

A proporzione che si svincolassero le proprietà, verrebbe il tempo di far valere il credito agrario per intraprendere miglioramenti. Rimarrebbe è vero l'ostacolo del sistema colonico, a vincere il quale o converrebbe adoperare nel modo che il Marchese Ridolfi teneva, o contentarsi di giungere per via di un procedimento più lento ad una meta più corta.

Quel che stimo doversi fortemente sconsigliare a questi giorni è l'abbandono del contratto di mezzeria, non ostante che le tentazioni per farlo dal lato dei proprietari sian grandissime. Sembrerà questo un paradosso in bocca di chi reputa quel contratto un ostacolo a praticare le più notabili innovazioni agrarie. Ma non lo è. L'abbandono della mezzeria non potrebbe seguire, se non colla peggio degli agricoltori, i quali di soci diverrebbero probabilmente operai a giornata e non fissi, cui opprimerebbe ben presto la più dolorosa miseria. Non è questo il mutamento desiderabile a benefizio dell'agricoltura toscana; io vorrei la modificazione del sistema colonico come sequela di un miglioramento precedente nelle sorti dei proprietari e dei contadini. Finchè ciò non possa avvenire, antepongo *lo statu quo assoluto* con tutti i suoi inconvenienti e con tutti i suoi danni, ad una novità, che rompendo bruscamente una consuetudine antica, sciolga i legami che stringono insieme i proprietari delle terre ai lavoratori, le città con le campagne, ed operi nella economia nostra una rivoluzione della quale in breve tutti saremmo le vittime.

Scaccino adunque i proprietari la funesta tentazione, non si disanimino, se i tempi corrono tristi; fac-

ciano pro d' ogni aiuto e d' ogni più idoneo mezzo per sostenersi; ma non si trattengano dal porgere, come in passato, la mano caritatevole verso dei mezzaiuoli, a costo anco di sacrifizi nel loro personale benessere.

Così operando, vinceranno la durissima prova, perchè tanti atti di gratuite elargizioni diffuse sopra i lavoratori delle terre senza lusinga di nulla riavere, verificando la sentenza del Vangelo *mutuum date nihil inde sperantes*, impetreranno dall' Onnipotente a favore della produzione agricola una giusta temperie di quelli agenti naturali che necessariamente vi concorrono, senza la quale le cure più solerti, i consigli più intelligenti, i dispendi i più generosi, i lavori i più assidui dei coltivatori e degli agronomi riescirebbero sempre vani ed impotenti.

DEI PERICOLI E DELLE DIFFICOLTÀ

A CUI ANDEREBBERO INCONTRO I PROPRIETARJ DI TERRE,

SOSPENDENDO IL SISTEMA DI MEZZERIA

per praticare al presente

LA RIFORMA DEI METODI DI CULTURA.

Brevi osservazioni lette nell' Adunanza
della R. Accademia dei Georgofili del 14 Gennajo 1855.
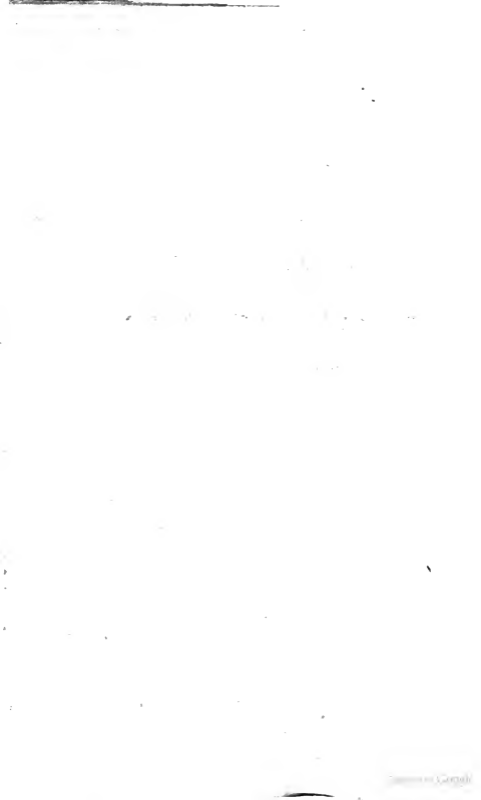
Il Segretario degli Atti, nel chiudere il suo rapporto sopra gli studi accademici dell'anno ora decorso, [1] poneva in luce la discrepanza delle opinioni manifestate dall'illustre Presidente nostro, e da me circa un argomento della massima importanza per la rurale economia. Ambedue, egli notava, sono concordi nel ritenere che le condizioni del sistema colonico recano ostacolo alla pratica dei miglioramenti agrari; ma mentre il Presidente consiglia il partito di sospender per qualche anno il contratto di colonía onde aver agio di compire nell'intervallo quelle riforme che accrescerebbero di gran lunga le rendite delle terre a benefizio dei proprietari e dei contadini, l'altro invece sconsiglia e scongiura i possidenti a non lasciarsi tentare dalla presente dolorosa congiuntura ad abbandonare la mezzeria.

Non si dissimulava però l'egregio Segretario (al quale io debbo i miei sinceri ringraziamenti per le troppo onorevoli parole a mio riguardo usate, e per la imparzialità spiegata nel suo discorso, nonostante le naturali

[1] Vedi il *Rapporto* letto dal Segretario degli atti Luigi dei Marchesi Ridolfi nell'adunanza solenne del 31 dicembre 1854, inserito negli atti della R. Accademia dei Georgofili, Nuova serie, vol. I, pag. 3.

e ben motivate predilezioni per l'opinione del padre suo) non si dissimulava, io dico, le difficoltà di praticar ora le riforme, ma confessava di temere principalmente la mancanza di buon volere dal lato dei proprietari per la inerzia in cui abitualmente vivono.[1]

Posto in tali termini lo stato della questione, mi occorrono innanzi tutto poche parole di schiarimento a meglio rilevare in che veramente io discordi dall'autorevolissima opinione del Presidente nostro; dopo di che mi farò strada ad esporre alcuni dubbi, intorno all'opportunità di accingersi di presente alla riforma dei metodi di cultura.

Non sdegnerà l'Accademia che senza por tempo in mezzo io riprenda in questa prima tornata la parola sopra un argomento di tanto interesse. Imperocchè se da una larga discussione su quello ne potesse uscire il consiglio di un qualche pratico rimedio alle odierne strettezze dei possidenti, delle quali le maggiori dai tempi di Pietro Leopoldo in poi oserei dire non fossero state, potremmo consolarci di non avere infruttuosamente usato il tempo che alle nostre esercitazioni è conceduto; se invece ci persuadessimo che niuna cosa di gran momento dai soli particolari possa tentarsi, allora ci rassegneremmo più tranquilli, confidando si dilegui, come altre volte, quel male che a noi non è dato remuovere.

Quand'io mi affannava pel timore che i mezzaioli non fosser ridotti nel misero stato di opranti a giornata

[1] Vedi le due importanti Memorie dello stesso Marchese Luigi Ridolfi intitolate l'una: *Considerazioni sulla mezzeria toscana in occasione di alcuni nuovi fatti e conteggi agrari*, ed inserita nel *Bullettino agrario*, nº 22, 1853, e l'altra: *Delle condizioni di progresso dell'agricoltura toscana*, inserita negli atti della R. Accademia dei Georgofili, vol. 1, 1854, Nuova serie, pag. 613 e pag. 656.

e non fissi, io non intendeva accennare a quella condizione puramente transitoria di salariati dello stesso proprietario, con dimora nella stessa casa colonica, della quale ci ha tenuto più volte parola nelle sue dotte letture accademiche il Presidente Ridolfi. [1] Imperocchè questa precaria mutazione non peggiora a mio avviso le sorti dei contadini, ed è confortata dalla lusinghiera speranza di maggiori guadagni, a cui giunto appena il tempo di ripristinare il contratto colonico, dovrebbero necessariamente partecipare. Ma invece io deplorava il caso di una brusca, generale e perpetua rottura dei patti colonici fatta nell'intendimento di trovare un modo di accrescere la rendita netta del proprietario; di guisa che si vedesse una moltitudine di famiglie scacciate dai poderi, avviarsi sprovviste d'ogni più piccolo avere a popolare i borghi ed i villaggi, dove non le aspettano nè industrie nuove nè gratuite abitazioni. Ed invero egli è agevole il prevedere che costoro muoverebbero di nuovo verso i campi a cercare lavoro e nutrimento, e i proprietari che non avessero voluto sostenerli compagni della impresa agraria, sarebber necessitati a riceverli come opranti giornalieri, o a tollerarli, loro malgrado, danneggiatori inevitabili e continui dei non più custoditi poderi. Nè questo sarebbe il solo male temibile, conciossiachè distrutta dopo tanti secoli la base del nostro ordinamento economico mancherebbe con essa quell'equo reparto della ricchezza tra le varie classi della gran famiglia toscana, il quale contribuendo non poco a man-

[1] Vedasi fra le altre la Memoria che ha per titolo: *Intorno ad un' esperienza tentata per migliorare la condizione di quei contadini che non sanno o non possono avvantaggiarsi col perfezionare l'arte propria*, letta nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili del 6 luglio 1851, e inserita negli Atti della medesima, vol. XXIX, pag. 392.

tener vivi i legami di carità e di fratellanza tra i vari ordini di persone, ed a diffondere in tutti un qualche grado di civiltà, differenzia in guisa il nostro paese da ogni altro che lo rende meraviglioso e caro a chiunque sopravviene di fuori anco in tempi i più calamitosi.

Questo sostanzial cangiamento intesi di sconsigliare nella memoria che ebbi l'onore di leggere innanzi a voi nel maggio dell'anno scorso, [1] e questo torno a sconsigliare anco adesso per qualunque via diretta o indiretta si tenti operarlo. Imperocchè sebbene io abbia riconosciuto, siccome risultamento de' miei studi storici; [2] che il sistema di mezzeria, qual'è praticato fra noi, opponga un permanente ostacolo alle innovazioni agrarie di qualche momento, non ho nondimeno mai fatto voti nè li farò, perchè la mezzeria sia tolta, riducendo i mezzaioli in condizione di semplici lavoratori a giornata con deterioramento notabile delle loro sorti; ho invece fatto voti, perchè fosse modificato in meglio il sistema colonico dai proprietari *quando i tempi corresser felici per essi*, fidando che allora i contadini fatti più agiati e più vogliosi d'istruirsi si muoverebbero a tentare adagio adagio le utili novità, ed a contribuire coi propri risparmi alle necessarie anticipazioni dei capitali.

Modo lento, anzi lentissimo se vuolsi, di fare avanzare l'agricoltura in un paese in cui è da lunga età stazionaria; ma tuttavia nella sua lentezza sicuro e connaturale a siffatta specie d'industria, la quale per un arcano e benefico consiglio della Provvidenza resiste alle impazienti voglie di repentine e frequenti mutazioni, a cui le industrie manifatturiere e commerciali vanno nel giro di pochi lustri le più volte soggette.

[1] Vedi sopra pag. 35.

[2] Vedi *Cenni storici delle Leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, tom. II, pag. 426 e seg.

Che se il mutamento si riducesse a quello eseguito in alcune sue terre dal Ridolfi, e mirasse non ad abolire il sistema colonico, ma a sospenderlo momentaneamente senza rinvio degli agricoltori dai poderi, io non saprei censurarlo in sè stesso, ed unirei all'autorevole voce di chi lo ha con successo esperimentato anco la mia debolissima, affinchè se fosse possibile tentarlo da per tutto, vi si ponesse mano al più presto. Ma perchè dubito che non sia praticabile, io vengo oggi ad esporre innanzi a voi, o Signori, francamente e lealmente tutto il mio pensiero.

È proverbiale, suol dirsi, l'ignavia del paese; i mali si precipitano l'uno sull'altro, e si agglomerano in danno delle campagne; e possidenti e contadini se ne stanno da più anni neghittosi, nulla adoprando di quel molto che tentar potrebbero.

In quella vece io penso che la sola causa della ignavia non spieghi il fatto pur troppo vero della generale inazione, perchè se a praticare un'opera che si annunzia come evidentemente utile bastasse il solo volerla, non esito ad affermare che al seguito di molti aggravj e delle molte calamità che da più anni ne opprimono, sarebbonsi gl'interessati già riscossi da una colpevole inerzia, entrando in una via, nella quale si addita loro come certo un miglioramento di fortuna.

No: come nelle cose morali e nelle politiche, così nell'economiche, una causa sola non spiega i fatti costanti, universali e persistenti a dispetto degl'interessi contrari a mantenerli; voglionsi cercare altre cause principali e concomitanti che li perpetuano.

Le quali cause io credo di ravvisarle negli ostacoli di più maniere, che la maggior parte dei possidenti sarebbe per incontrare, qualor si appigliasse al rimedio proposto dal Presidente nostro, come probabilmente ad ogni altro di qualche importanza.

Ricordiamoci che il rimedio è indicato qual modo di alleviare le angustie in cui versano ora i proprietari, ponendo loro innanzi la prospettiva non lontana di un notabile incremento delle rendite.

Or bene, io dubito che per attuare in questa veduta le riforme agrarie, convertendo provvisoriamente i mezzaioli in giornalieri stipendiati dello stesso padrone, vi sia difetto di tre cose: difetto in primo luogo di tornaconto immediato nel nuovo modo di provvedere alla sussistenza della famiglia colonica; difetto in secondo luogo di capitali necessari ad anticiparsi per la impresa dei miglioramenti; difetto per ultimo di una numerosa classe di dotti e pratici agronomi la quale assuma la esecuzione dei lavori.

Difetto in primo luogo di tornaconto immediato. Può egli essere che un proprietario di più poderi, il quale si determini di mettere a salario i suoi contadini per varj anni, trovi un compenso adeguato a ciò che darà loro giornalmente in denaro, nel valore delle raccolte che costituiscono la parte colonica, e nella cessazione di quelle anticipazioni che per lo innanzi soleva fare ai suoi soci d'industria? Io non pretendo per approvare il cambiamento che vi guadagni; mi basterebbe che non crescesse per questo titolo la spesa odierna del proprietario: della qual cosa non vado tanto persuaso, ponendo mente al copioso numero dei figli che per lo più si riscontrano nelle famiglie coloniche, alla presenza delle donne, e di qualche vecchio impotente, i quali tutti dovrebbero ricevere un qualche salario. Che se si volessero assottigliar di troppo le retribuzioni giornaliere per non spender con gli operai più di quello non costavano i mezzaioli, non si correrebbe forse il rischio che i contadini, incalliti nei vecchi abusi, facendosi furtivamente la parte delle raccolte, si pro-

curassero oltre il salario in contanti anco le derrate in natura?

. Nè mi si dica che di un aumento di salari per pochi anni troverebbe il proprietario largo compenso nei lucri futuri, e che sarebbe questa in certo modo un'anticipazione da riprendersi più tardi con grossa usura; perchè non si tratta ora di consigliare un'utile e lucrosa operazione, ma di minorare gli esorbitanti annui dispendi a cui ogni proprietario o grande o piccolo va soggetto.

Temo *in secondo luogo* vi sia difetto di capitali, che oltre i consueti suppongo necessari per metter mano alle innovazioni agricole. Imperocchè l'acquisto di nuovi istrumenti ed arnesi rustici e di una maggior quantità di bestiame richiederebbe dal lato dei proprietari maggiori anticipazioni. E quanti sieno coloro che nelle presenti circostanze fossero in grado di farlo, lo lascio ad ognuno di voi giudicare; tenendo io che dei grandi possidenti non tutti il potrebbero; dei piccoli, che sono i più, quasi nessuno. E neppure avrebber modo, come altra volta notava, di prendere ad imprestito i capitali a quelle discrete condizioni che il loro stato economico potrebbe tollerare.[1]

Ma quella che *in terzo luogo* apparisce agli occhi miei la massima delle difficoltà a praticare un mutamento nel sistema di cultura, si è la scarsità di bravi agronomi.

Questa classe non si riscontra, è inutile dissimularlo, tra i possidenti, non tra i fattori, non tra gli affittuari, molto meno tra i contadini. Dei possidenti pochi se ne noverano che abbiano atteso agli studi teorici dell'agronomia, pochissimi che abbiano congiunto alla teorica la pratica, molti degli empirici versati soltanto nelle

[1] Vedi il precedente discorso a pag. 23.

vecchie pratiche tradizionali, digiuni d'ogni dottrina che esca dai limiti dell'usuale; gli altri nè teorici nè pratici, ma dilettanti, come io tra i primi, di andare e star nelle campagne solo per goder nel riposo gli ozi autunnali.

Dei fattori, se ne eccettui gli allievi di Meleto e dell'Istituto pisano, morto troppo presto e fuori di tempo, quanti altri potrebbero contarsi dotti in agronomia, e capaci di eseguire quelle riforme, che si dicono consigliate dai moderni progressi della scienza?

Non discorro degli affittuari, cioè di coloro che conducono grandi tenute per una mercede determinata, dirigendo i lavori dei coloni, perchè questa classe fra noi non esiste, nè vi sono ancora nella nostra economia rurale condizioni tali da formarla. Nulla pur dirò dei contadini, i quali appunto perchè non sanno, nè si prestano ad imparare e praticar cose nuove, sono reputati come il principale ostacolo ad ogni utile innovazione.

Ora nella mancanza quasi assoluta di agronomi capaci ed esperimentati, come sperare che le riforme si potessero in questi anni calamitosi eseguire dalla più parte dei proprietari? Con qual coraggio sospenderebbesi il sistema di mezzeria per entrare in una via che i più non conoscono nè sanno percorrere? Chi potrebbe loro dire quali novità convengono in una data regione e quali no, avuto riguardo alla natura del terreno, alla condizione topografica dei luoghi, alle industrie e ai commerci particolari più in uso? Chi insomma si farebbe innanzi alla moltitudine dei possidenti bisognosi di soccorso, ispirando fiducia di sapere e potere con l'applicazione di un disegno preconcetto e ben maturato, accrescere in breve spazio le rendite dei poderi migliorandone la cultura?

Certo se i Ridolfi, se i Lambruschini, se i Cuppari,

ed altri pochi distinti agronomi potessero moltiplicarsi per lo meno quanto il numero delle parrocchie rurali, tal difficoltà sarebbe rimossa. Imperocchè basterebbe allora l'associazione dei possidenti d'ogni parrocchia per utilizzare l'opera del dotto agronomo, e per affidargli la direzione dei miglioramenti che ognuno dei proprietari si disponesse ad eseguire nelle sue terre.

Ma fintantochè non sarà educata e formata una numerosa classe di periti di cose agrarie, i quali portino sulle terre quel capitale del sapere che manca egualmente ai proprietari, ai fattori ed ai coloni, io penso che non si possano intraprendere le riforme predicate come utilissime, comunque la più parte dei possidenti senta vivamente il bisogno di far qualche cosa per non cadere in rovina.

E perchè sono su questo argomento, dirò che lo stesso difetto di uomini esperti in agronomia può apprendersi come la principal causa della inazione di quasi tutti i proprietari a tentare ed applicare i rimedi consigliati da tre anni, come efficaci ad impedire i danni arrecati alle viti ed all'uve dalla *crittogama*. A me è sempre apparso che quand'anco si fosse dai dotti trovato un rimedio preventivo contro sì funesto male, rimanesse a superarsi la difficoltà di persuaderne la efficacia agli interessati, e di farlo opportunamente applicare. Imperocchè la fiducia in simili rimedi non esperimentati altra volta non s'ingenera se non mediante il convincimento degli intelletti, i quali, se nulla sanno delle cose in cui versa la verità che si vuol persuadere, resistono a credere frettolosamente, e come direbbesi per urgenza, rimangono perplessi e domandano tempo a studiare, ad osservare e riflettere, prima di approvare. Ma intanto il male non dà tregua, e arreca guasti irreparabili.

D'altra parte si proclama come essenziale pel buon

effetto dei rimedi indicati il saper discernere qual sia, secondo i luoghi e le campagne, il momento opportuno per adoperarli, altrimenti l'efficacia per questa sola causa vien meno.

Ora siffatta cognizione i contadini non hanno, e i proprietari, quando anche l'avessero, non sarebbero in grado il più delle volte di spenderla per la loro assenza dalle campagne. Ecco perchè nonostante i ripetuti consigli ed eccitamenti ad esperimentare alcuni preservativi creduti utili, la maggiorità dei campagnuoli nulla ha fatto, o non ha saputo fare negli anni decorsi, ma è rimasta impassibile ad osservare il nascimento, i progressi, gli eccidi, della fatal *crittogama* che pure distruggeva una parte copiosissima dei prodotti agrari e la più gradita all' universale.

Fate invece che si fosse rinvenuta una quantità di persone particolarmente istruite di questa pratica, le quali si prestassero a recarsi ai tempi debiti nei poderi per medicare la vite o le uve, ricevendo in compenso un tenue salario, e siate pur certi, o Signori, che ben pochi avrebbero ricusato di fare un tentativo, che se non era per riuscire efficace, non arrecava nè alla pianta nè al frutto nocumento veruno.

Ritornando ora sul primo discorso, io ne concliiudo, che per mancanza di capitali, di tornaconto immediato, e di abili intraprenditori di lavori, non è dato ai proprietari cercare un sollievo ai mali che presentemente li affliggono nella riforma del sistema agrario. E mentre mi persuado che l' espediente adoperato dal marchese Ridolfi possa lentamente eseguirsi dai pochi che si trovano in condizioni fortunate, altrettanto diffido della possibile effettuazione di quello, per parte dei molti che più soffrono e più si travagliano in mezzo a gravi angustie economiche.

Potrebb'essere intervenuto, che non esperto di cose agrarie avessi esagerato alquanto le difficoltà di praticare ciò che un distintissimo Agronomo ed Economista consiglia in sì tristi frangenti ai proprietari toscani; e potrebbe pur esser occorso ch'io non avessi tenuto conto di alcuni vantaggi e di alcuni compensi immediati, di alcuni modi di agevolare l'operazione da farsi, i quali solo chi ha con successo compiuta l' impresa è in grado di opportunamente rilevare. E se così fosse, mi stimerei lieto di avere con queste brevi e disadorne parole pôrta all'illustre Presidente dell'Accademia nostra, la occasione a viemeglio svolgere il suo sistema dileguando i miei dubbj. Nè mi dorrebbe di esser colto in errore, quando col mio errore venisse altresì lucidamente chiarito che anco di presente è fatta ai volenterosi abilità di seguire il consiglio e l'esempio dato; ma intanto mi si conceda, anco a conforto dell'animo, di rimanere nella manifestata opinione, che non la ignavia ma la impotenza sia la principal causa per cui la maggior parte dei possidenti nulla abbia finora innovato nell' impresa agraria, e nulla sia per innovare in futuro, finchè non mutino o si modifichino in meglio le presenti infelici condizioni della proprietà rurale.

DEL

CREDITO AGRARIO E DEI MODI DI FAVORIRLO

SPECIALMENTE IN TOSCANA.

Estratto dal Giornale agrario toscano del 1855. Nuova serie, Vol. II.

« Le crédit est une machine avec
» laquelle on ne joue pas impuné-
» ment: c'est une arme dont on peut
» se servir pour défendre son pays
» et pour en augmenter le bien-être;
» mais avec laquelle on peut aussi
» se blesser facilement, et amener
» la ruine générale. »

(Rossi, *Cours d'Economie politique: du Crédit*, Vol. IV. Paris, 1854.)

È opinione di molti, i quali ai nostri dì favoreggiano e promuovono l'istituzione germanica delle banche fondiarie, ch'esse abbiano il principal merito di procurare a discreti patti all'agricoltura un'abbondante copia di capitali ripugnanti d'ordinario a volgersi all'incremento di quell'arte; onde non se ne stanno dal raccomandarne ai governi ed ai privati lo stabilimento, dicendo che le banche fondiarie son destinate a porgere alle industrie rurali, lo stesso aiuto che a pro delle industrie manifatturiere e commerciali, porgono le banche di sconto nelle città.

La quale opinione parendomi derivata dal presupposto non vero, che il credito agrario sia la stessa cosa del credito fondiario, mi ha fatto risolvere ad esporre su tale argomento alcuni miei pensieri, a ciò eccitato

dall' egregio Direttore del Giornale agrario Gio. Pietro Vieusseux tanto benemerito confortatore d'ogni maniera d' utili studi.

Io mi propongo pertanto di mostrare ciò che sia il credito agrario generalmente considerato, e quali i modi di favorirlo, per poi scendere a discorrere del credito stesso in relazione all' economia rurale toscana.

Non presumo dir cose nuove, nè svolgere l' argomento in tutta quell'ampiezza di cui sarebbe meritevole, non consentendolo nè le mie forze nè i limiti conceduti ad un discorso destinato per siffatta pubblicazione. Mi studierò d'esser chiaro quanto il consente l'aridità del soggetto, cui esaminerò principalmente sotto il punto di vista della pratica utilità; perchè se è sempre savio consiglio spogliar d'ogni prestigio e d'ogni illusoria e mendace apparenza qualunque proposta di nuovi istituti, affinchè se ne conosca la vera indole, e se ne apprezzi in tempo il giusto valore, è poi opera di somma prudenza e circospezione il farlo rispetto agl' istituti economici, i quali non intesi nè usati a dovere potrebbero disturbare i più vitali interessi di un paese.

ARTICOLO PRIMO.

Del credito agrario in generale e dei modi di favorirlo.

Volendo innanzi tutto chiarire ciò che sia il credito agrario, io non saprei meglio definirlo, se non la fiducia che i capitalisti hanno nelle imprese agricole, mercè della quale si offrono di somministrare agli attendenti ad esse i capitali di cui abbisognano. L' oggetto precipuo ed esclusivo di questa specie di credito è di servire alla

utilità dell' agricoltura, mettendo a sua disposizione una quantità più o meno grande di capitali.

Il credito fondiario all' incontro non ha scopo economico determinato, perchè lo accordano i capitalisti a chiunque dà in ipoteca beni immobili di qualsivoglia natura urbani o rustici, senza curare se l' oggetto a cui debbono servire i capitali sia produttivo o dannoso, utile o inutile, se interessante le industrie cittadine o le campestri, se i traffici o i commercii.

Conosciuto l' obietto del credito agrario, giova vederne le applicazioni in particolare; le quali avuto riguardo ai diversi bisogni dell' agricoltura parmi si possano convenientemente ridurre a tre. O si vogliono eseguire miglioramenti grandiosi sopra terreni incolti o mal coltivati, i quali richiedono necessariamente l' aiuto di grandi capitali; o s' intende provvedere alle ordinarie imprese della cultura, somministrando i capitali circolanti necessari all' annua produzione, ovvero si vuol prestar soccorso agli agricoltori, in quanto non traggano la lor sussistenza dai lavori campestri. Ognuno di questi tre oggetti interessa specialmente l' agricoltura, e sebben l' ultimo la risguardi più indirettamente, non è però meno utile alla di lei prosperità.

Ogni altro modo d' impiego dei capitali, diverso da questi tre, non sarebbe materia del credito agrario, ma apparterrebbe, secondo il suo obietto più o meno conosciuto, o al credito commerciale o al fondiario indeterminato.

E quali saranno le persone a cui per conseguire alcuno degli oggetti testè notati deesi far fido dei capitali? È facile rispondere che nel primo caso il credito dee volgersi a tutti coloro che assumono l' ufficio d' impresari dei lavori di miglioramento, siano padroni dei terreni, ovvero affittuari a vita o a lungo tempo. Chiunque altro

non rivesta la doppia qualità d'impresario padrone o quasi padrone dei fondi; non ha motivo nè tornaconto a far miglioramenti, nè occasione per conseguenza di valersi del credito per il primo oggetto. Tal verità è così intuitiva che non occorre dimostrarla.

Nel secondo caso il credito può esser richiesto e giovare a chiunque ha l'onere di anticipare o tutti o la più parte dei capitali occorrenti per l'annua produzione dei fondi, sia esso il proprietario, sia l'affittuario a breve tempo, sia anche il colono parziario. Quando dico il colono parziario non intendo discorrere del mezzaiolo, il quale non è mai l'intraprenditore nè esclusivo nè principale dell'ordinaria cultura, ma è un mero socio d'industria che poco o nulla anticipa del capitale necessario all'annua produzione; onde non può per questo titolo aver fido di capitali. Il colono parziario all'incontro, quale era negli antichi tempi di Roma, non che nei primi del medio evo,[1] e quale di presente si trova in alcune regioni d'Italia, è colui che nella impresa agraria ponendo del proprio tutto o quasi tutto il capitale circolante, riceve comunemente nella divisione dei prodotti una parte maggiore di quella assegnata al proprietario, ed è perciò che anco ad esso può venire l'occorrenza del credito per questo secondo oggetto.

Il terzo modo di esercizio del credito è tutto a profitto dei lavoratori, mezzaioli o fittuari che siano, ma di essi soli, non degli operai a giornata, molto meno dei proletari dimoranti nei villaggi e nei borghi, essendochè il credito fatto a costoro non potrebbe interessare l'agricoltura.

Accennata brevemente l'indole e l'oggetto del credito agrario; e visto quali siano le persone a cui do-

[1] *Cenni storici delle Leggi sull' agricoltura*, **tom. I, pag. 41, e tom. II, pag. 172.**

vrebbe servire, resta ora a discorrere delle condizioni generali, e degli istituti che, astrattamente parlando, appariscono i più atti a favorirne l'incremento e la prosperità.

Le condizioni generali che meglio giovano a svolgere il credito agrario sono le leggi economiche buone, cioè non ostative alla libertà della produzione nè al libero commercio dei prodotti, non protettrici delle industrie manifatturiere e commerciali in danno dell' agricoltura: vuolsi un sistema d'imposte ben combinato e non soverchiamente gravoso per la proprietà terriera, vuolsi che siano aboliti i privilegi conferiti alle banche dirette a far credito alle industrie urbane; poichè i privilegi per indole loro attraggono verso le industrie più protette i capitali che per la loro natural tendenza non vi anderebbero, ed allontanano dalle campagne quelli che vi cercherebbero un più utile impiego.

Tra le istituzioni che più si vantano atte a promovere il credito agrario s' indicano, siccome accennai in principio, le banche del credito fondiario, e di cui è d' uopo ora discorrere.

Il credito fondiario, come lo denota la parola, non è altro che il credito ipotecario, cioè quel fido di capitali che vien fatto ai proprietarii d' immobili, mediante la garanzia di una ipoteca consentita a favore dei sovventori. La qual maniera di credito non è invenzione moderna, ma greco-romana antichissima. Oggidì peraltro due modi di esercizio del credito fondiario si conoscono; il primo dei quali consiste negli imprestiti che fanno i particolari ai singoli possidenti, il secondo nei mutui che si fanno ad un collegio di proprietarii a bella posta associati fra loro per aver capitali. Non usò presso i romani che la prima maniera di credito, e tutto il complesso delle leggi ipotecarie contenute nel corpo ci-

vile non regola che quella. Ma l' ordinamento del sistema ipotecario stabilito dalle leggi romane era poco atto a svolgere il credito per difetto di pubblicità e di specialità nella costituzione delle ipoteche; e se altre cause indipendenti da questa non ne avessero per più secoli renduto di poca importanza l' uso nelle transazioni civili, certo è che sarebbe essa sola bastata ad inceppàrlo. Sopravvenne in Francia alla fine del secolo scorso la rivoluzione, per la quale, mutata la condizione giuridica delle proprietà fondiarie, fu posto mano alla riforma del sistema ipotecario nell' interesse del credito immobiliare. La riforma sancì il principio della pubblicità e della specialità delle ipoteche, comunque non lo applicasse in tutta la sua pienezza; e la legge che ordinò in sì nuova e miglior foggia il sistema ipotecario passò in tutti gli stati, a cui fu largito ai tempi napoleonici il codice civile, e vi rimase anco dopo il 1814. Così avvenne che presso tutte le nazioni occidentali prese a svolgersi il credito fondiario a norma del diritto ipotecario romano-francese.

Ma nella Germania il credito fondiario ebbe altre fasi e vicende. La pubblicità e la specialità delle ipoteche s' introdussero colà prima della rivoluzione francese:[1] ma essendo le terre quasi tutte feudali e vincolate in più guise, onde ipotecarle, occorrevano troppe formalità non sempre bastevoli a tutelare i creditori; quindi l' uso del credito per via d' imprestiti e di obbligazioni ai singoli proprietari non fu frequente nè fortunato. Successa la gran guerra dei sette anni, che fu causa dell' impoverimento dei possessori di lati fondi, e della devastazione totale delle campagne della Slesia, si fe' sentire in un momento il bisogno di volgere una quantità immensa di capitali al ristoramento dell' agricoltura. Vincolate com' erano, le proprietà dei singoli non offrivano ai capitalisti garanzie

[1] Odier, *Des systèmes hypothécaires*, pag. 26.

sufficienti a rassicurarli dai molti rischi. Per rimediare a sì gravi inconvenienti fu proposto a Federigo secondo re di Prussia, e da lui approvato, che i grandi proprietarii di quella provincia si associassero fra loro per procurarsi dei capitali a discrete condizioni, sostituendo alla garanzia insufficente dei beni di ciascuno, la garanzia collettiva e solidale di tutti i beni dei socj. Il consorzio dei proprietari per aver danari emetteva una quantità di lettere di pegno o carte di credito, aventi ipoteca su tutte le terre dei socj e fruttifere ad un determinato saggio, negoziando le quali era fatta loro abilità di procacciarsi il denaro di cui abbisognavano. Ogni proprietario dovea pagare alla banca sociale il frutto annuo delle cartelle che avea preso per conto suo; potea restituire a piacere il capitale, ed esserne richiesto ad arbitrio dei creditori delle lettere di pegno. Il governo però, alle preghiere dei proprietarii, obbligava sovente i capitalisti a conceder dilazioni al pagamento. Rassomigliavano siffatti ordini ad una maniera di debito pubblico redimibile dei proprietari associati, nel quale le lettere di pegno esercitavano lo stesso ufficio degli antichi luoghi di monte e delle moderne cartelle del pubblico tesoro. Trasse la Slesia non pochi vantaggi da questa nuova foggia di utilizzare *sotto la protezione governativa* il credito fondiario, e l'agricoltura ne fu alquanto ristorata. Di là il sistema si diffuse per altre provincie della Germania, e si ebbero in breve più stabilimenti di credito fondiario costituiti per via d'associazioni. I più comuni oggidì sono ordinati ed agiscono nel seguente modo. Chiunque vuol denari dalla banca diviene perciò solo membro della società. Presenta alla direzione il certificato degli oneri che posano sul fondo offerto in garanzia; del quale è fatta una stima, e al proprietario è aperto un fido fino alla metà del prezzo di stima. Se

debiti anteriori gravano il fondo occorre purgarli, perchè la società non presta che sopra una prima ipoteca, e se i debiti eccedono la metà del valore, la società non accetta la garanzia di quel fondo. Neppure accetta gli immobili di piccol valore. Al richiedente l'imprestito la banca o somministra cedole ipotecarie negoziabili perchè trovi danaro, oppure cambia essa coi capitalisti le cedole per dar denaro al nuovo socio. Il quale è tenuto a pagare ogni anno alla banca una somma comprensiva del frutto del capitale, di una piccola prestazione fissa per estinguere in un lungo corso di anni il debito del capitale, e di un emolumento correspettivo alle spese di amministrazione. Tali istituti sono posti sotto la vigilanza di un commissario governativo, e favoriti di più privilegi; alcuni ve ne hanno i quali essendo una creazione assoluta del governo, vengono da esso direttamente amministrati.

È agevole lo intendere come per l'esistenza di questi stabilimenti anteriori di molto allo svincolamento delle proprietà ed alle riforme del sistema ipotecario romano, la Germania dovesse e avanti e dopo il 1814 far maggiore uso del credito fondiario collettivo, e poco curare il credito non privilegiato per via d'obbligazioni individuali; come s'intende all'incontro che nei paesi occidentali ove fu mantenuto il sistema ipotecario francese, essendosi con l'aiuto di questo potuto provvedere alle occorrenze dei proprietarii, non si pensò mai ad introdurvi le istituzioni germaniche del credito collettivo, le quali solamente nel 1850 furono in Francia attuate, ed or si cerca d'introdurle in Olanda, nel Belgio e nel Piemonte.

L'oggetto di tale novità in questi luoghi non è più quello di procurare i capitali ai possidenti che non avesser potuto in passato ottenerli ad imprestito, ma si

pretende invece e si spera di alleviare con essa il peso dei debiti che grava le proprietà oberate, e render per l'avvenire più facile, e meno dispendioso il fido dei capitali in vantaggio della produzione agraria.

Ora io penso che tali istituzioni praticate, quali sono in Germania, senza precedenti riforme legislative, non gioverebbero gran fatto ai proprietarii e molto meno all'agricoltura, e che di per sè non sarebbero atte ad offrire migliori condizioni di credito, senza il favore di molti privilegi pericolosi a chi ne profittasse e pregiudicevoli all'universale.

Incominciando dall'agricoltura si può ammettere che le banche fondiarie le somministreranno dei capitali tutte le volte che i lavori di cultura, o straordinari o consueti che siano, vengano intrapresi dai proprietarii delle terre o da altri per loro conto, ma non già quando siano assunti dagli affittuari a lungo tempo, a menochè non possiedano altri beni immobili capaci di garantire le sovvenzioni delle banche. Se si tratterà poi del credito di cui abbiano bisogno gli affittuarii a breve tempo, i coloni parziari, i mezzaioli, i quali non hanno garanzie fondiarie da offrire, non può da siffatti stabilimenti ricevere nè aiuti nè favori. È così tolta una prima illusione circa i vantati benefizi degli istituti del credito fondiario a pro dell'arte agraria; conciossiachè la più parte delle persone che in questa si esercitano non è ammessa a goderli.

Vediamo almeno se i nuovi istituti avvantaggiano la sorte dei proprietarii che si trovano in bisogno di prendere denari ad imprestito. Ma essi per questa via non ottengono copia di capitali maggiore di quella che dal 1815 in poi seppero procacciarsi col semplice aiuto delle garanzie ipotecarie comuni. Si riconosce anzi che del credito ipotecario è stato fatto uso ed abuso, chè

ad una somma enorme ascendono i capitali mutuati ai possidenti con questo mezzo;[1] i quali se non gli hanno impiegati in benefizio dell' agricoltura ciò è dipeso non da un vizio inerente a quel modo d' imprestito, ma dalla volontà dei possessori, o dal difetto d' interesse a volgerli a quell' uso. Che anzi le banche fondiarie non fanno sperare d' essere più corrive nei mutui di quello nol fossero i particolari, perchè esigono in garanzia una prima ipoteca sopra un fondo avente per lo meno un valore doppio della somma che imprestano; e se i proprietarii dopo un primo mutuo con le banche, fosser costretti a ricercarne un secondo o un terzo, non avrebbero altro mezzo da tentare che quello consueto del cambio ipotecario coi privati. Ai piccoli possidenti neppure una volta è dato fido di capitali. Sicchè da questo lato le istituzioni nuove non promettono maggiori sodisfazioni alle necessità economiche dei possedimenti rurali.

Ma sarebbero almeno al caso di purgare i fondi dalle molte ipoteche che gli gravano, e di succedere nel luogo degli antichi creditori? No; più ostacoli si presentano affinchè piglino sopra di sè, e compiano con successo tale impresa. Mancano in primo luogo di capitali proporzionati, perchè il debito ipotecario in ogni paese è così ingente che non vi potrebbe esser società bancaria, comunque ricchissima, la quale fosse in grado d'incominciar la sua vita economica con simile assunto.

Nè si speri di potersela intendere coi creditori ipo-

[1] Il debito ipotecario francese del 1851 ascendeva a circa tredici miliardi di franchi: in Piemonte nel 1854 ad un miliardo e duecento milioni di lire, nella sola Lombardia a seicentocinquanta milioni di lire. — Vedi Carpi, *Del credito agrario e fondiario*, pag. 9 e 15. — Jacini, *La proprietà fondiaria e la popolazione agricola in Lombardia*, pag. 294.

tecarj, offerendo di pagarli con cedole fruttifere anzichè coi denari contanti; poichè le cedole sul nascere del credito fondiario non posson ispirar fiducia ai capitalisti; e chi ha dato denaro non saprà mai adattarsi a ricever carta in pagamento, a meno che non fosse certo della esistenza di una o più casse pubbliche, pronte a convertire in moneta e senza alcun sacrifizio le cedole ipotecarie.

Tutto quel più che potrebbero compiere le società del credito fondiario rispetto agli immobili già gravati d'ipoteche, sarebbe di sottentrar nelle ragioni dei creditori che sono i primi in grado e in tempo, non mai di pagarli tutti. E qual vantaggio ai proprietarii fosse per derivare da tal mutazione, io non saprei per verità raggiungerlo, perchè il frutto annuo del loro debito non viene con ciò a diminuire, ma probabilmente cresce per causa della rata da pagarsi annualmente in estinzione del capitale; e nemmeno sono francati dal rischio di dover vendere o lasciar vendere i fondi, qualora manchino di mezzi di sodisfare il capitale o gli interessi ai creditori posteriori alle banche.

Per la qual cosa egli è lecito con tutta sicurezza concludere che le istituzioni del credito fondiario collettivo sono inette a recare un sollievo di qualche momento ai proprietarii già oppressi da una grande mole di debiti, cioè al maggior numero. Si va però dicendo che possono offrire a chi possiede fondi liberi migliori condizioni d' impresliti di quelle non otterrebbero dai privati, poichè sono in grado di dare a cambio molti capitali con poca spesa, a un frutto discretissimo, e con patti di rimborso pochissimo onerosi.

Se tale veramente fosse la loro indole benefica, ogni indugio ad ordinarli sarebbe poco men che follia.

Ma la verità è che alcuni dei vantati benefizi sono

immaginari, o se sussistono, derivano principalmente da cause estrinseche ad essi.

Si suole affermare che il frutto dei cambi ipotecari comuni è per ordinario al saggio del sei, del sette, dell'otto per cento all'anno, superiore così a quello che corre per gli altri impieghi del denaro; si va esclamando che l'usura è la piaga cancrenosa delle campagne, e la rovina principale di tutti coloro che ivi esercitano industrie; e ciò affermato, si annunzia e si promette che le banche fondiarie impresteranno ad un frutto sempre inferiore al corrente. Ma come si prova e si dimostra che il frutto dei mutui ordinarii è così alto? Certo non con asserire che in realtà i possidenti paghino ai loro creditori il sei, il sette e l'otto per cento all'anno, cioè più dell'interesse corrente, mentre ciò sarebbe un'aperta menzogna, ma col porre in calcolo le gravi spese di contratto, di registro e d'inscrizione che occorrono al debitore per procurarsi un imprestito ipotecario, e col tener conto altresì delle spese di rinnuovamento del mutuo pel caso che il creditore dopo un breve lasso di tempo, richiedendo il capitale, obblighi il debitore a fare un nuovo cambio; le quali spese sommate e repartite in un dato numero di anni, quanti sono quelli della durata media dei mutui ipotecarii, ragguaglierebbero certamente il frutto al più alto saggio di sopra notato.

Intorno a questo calcolo mi contenterò di notare solamente, che la spesa della rinnovazione del cambio non può a tutto rigore valutarsi. Imperocchè sebbene i mutui ipotecari si stipulino per un termine di tre o cinque anni, è però raro assai che alla scadenza i creditori li ripetano, solendo invece accadere che se il cambio è garantito con buona ipoteca, e il frutto è puntualmente pagato, i creditori avvezzi a siffatta maniera di rinvestimento dei capitali, non curano di ritirarli, ma si con-

tentano di prorogarne la durata d'anno in anno; onde avviene di frequente che un mutuo stipulato per tre anni dura anche otto, dieci e dodici, come se fosse a tempo lungo. Si esagera dunque l'aumento del frutto, quando si pone come frequente un rinnuovamento di spesa, che per ordinario segue a lunghi intervalli.

Si grida poi e si ripete a torto per crescere il merito degli istituti in discorso, che in alcune contrade le usure ascendono al dieci e al dodici per cento all'anno. Imperocchè se il fatto è vero, certo non risguarda la classe dei possidenti, ai quali è agevole il procurarsi mediante ipoteca il denaro ad un interesse ben più discreto, ma risguarda gl'industriali che non hanno proprietà immobili, o tutto al più quei possidenti che per avere ormai esaurito con precedenti imprestiti il valore dei loro beni, non trovano più sovventori se non a condizioni rovinose. Ed a favor di quelli e di questi nulla possono le banche elargire, perchè aliene per legge di fondazione dal sovvenire i proletari, e dal ricevere la garanzia degli immobili già ipotecati ad altri.

Or domanderemo qual sia la virtù propria delle banche per risparmiare ai possidenti le spese di sopra discorse, o per diminuirle notevolmente? Nessuna. Esse contano unicamente nella concessione dei privilegii che nell'atto di costituirsi chiedono all'autorità sovrana; contano cioè di poter prestare ai proprietarii senza bisogno d'istrumento notariale per costituir l'ipoteca, di pagare al registro per ogni mutuo che fanno una tassa tenuissima, e di gran lunga inferiore a quella che si esige pei cambi ipotecari comuni, di potere stabilire un modo di cessione e negoziazione delle cedole senz'onere di alcun dazio indiretto. E mediante questi privilegi che implorano, e che dovunque han conseguito, riescono,

come ognuno intende, ad offrire ai proprietarii dei capitali a patti assai più discreti dei consueti. Ecco dunque chiarito che non per propria virtù, ma per benigna fortuna che le assiste giungono ad operare siffatto benefizio. Che se per mezzo di queste istituzioni fosse possibile in ogni stato ed ai tempi che corrono di ottener dai Governi quelle diminuzioni d'imposte e di balzelli che inceppano di troppo l'uso del credito ipotecario comune, noi dovremmo in verità benedirle, e far voti di vederle presto attuate, se altri inconvenienti non traessero seco; ma non dovremmo perciò imputare a difetto del sistema ipotecario la grave spesa imposta dalle leggi soverchiamente fiscali.

Si pigli pure e si accetti di buon animo il favore e l'esenzione che per una nuova via è offerta al credito, mentre gli era pertinacemente negata per la vecchia; ma non si ascriva, per non illudersi, a merito dei nuovi istituti, quel che deriva da una grazia particolare ad essi volontariamente compartita.

Nè qui si arrestano i privilegi che alle banche del credito fondiario comunemente si elargiscono. Altri ve ne sono che giovano a render migliore e più sicura la sorte dei cambi fatti da esse, in preferenza a quelli che rimangono sotto l'influenza delle leggi ipotecarie comuni. Imperocchè la esazione degli annui frutti delle cedole ipotecarie è raccomandata al privilegio del braccio regio, alla pari delle contribuzioni regie e municipali; nè è da credere che le banche si astengano dall'usarlo, riposando il meccanismo e la vita di quelle nel sicuro e puntuale incasso degli annui interessi.

Il procedimento esecutivo per esiger ciò che è dovuto viene stabilito con una legge eccezionale in modo più sommario, più celere, di quello che è in uso pei cambi ipotecari del diritto comune. Alle banche è inol-

tre conceduta l'esenzione dal bollo e dalle tasse giudiziali.[1]

Col presidio di questi favori è facile l'indurre che le banche riescono ad allettare i capitalisti a rinvestire in cedole i loro risparmi, siccome quelli che oltre il sicuro rimborso dei capitali principalmente desiderano il puntual pagamento degli annui frutti.

Ma il massimo dei privilegi conceduto a simili istituti si è il sussidio di un cospicuo capitale dal lato del governo, che li pone in grado di intraprender subito grandiose operazioni, le quali in altro modo non potrebbero eseguire; e rimanendo per questa causa sotto la vigilanza e tutela del governo, possono in ogni occorrenza imprevista esser sostenute da esso con nuove concessioni di privilegi.[2]

L'introduzione adunque delle banche del credito fondiario, fatta nella veduta di offrire a più buon mercato i capitali ai proprietari è tutta fattizia, raccomandata cioè alle esenzioni, ai privilegi e alle leggi eccezionali, e pertino coadiuvata con le somministrazioni della pubblica pecunia; e in questo modo e non altrimenti le banche si avvantaggiano sul credito privato e in concorrenza con esso riportano la palma. Se di questa verità si volesse una prova luminosa basterebbe che una società di particolari si risolvesse ad ordinare uno stabilimento di credito fondiario con i soli suoi mezzi, senza

[1] Vedi la legge francese del 22 gennaio 1852 inserita nel Monitore universale di quel giorno. Jacini, op. cit., pag. 300.

[2] Nella Prussia Federigo II, per aiutare lo stabilimento delle banche, versò nel tesoro della società trecentomila scudi prussiani, ossia un milione e centoventicinquemila franchi. Vedi Boccardo, *Trattato teorico-pratico di economia politica*, vol. II, pag. 137. In Francia fu elargito dallo stato un sussidio gratuito di dieci milioni di franchi a capitale perduto. Vedi Carpi, op, cit., pag. 14.

privilegi di sorta e sotto l'influenza delle leggi ipotecarie non riformate, e non tarderebbe a manifestarsi la sua impotenza a vivere e prosperare per mancanza di capitali e di tornaconto.

Ma l'ordinamento del credito fondiario con tutti i privilegi di sopra discorsi potrebbe almeno procacciare così importanti vantaggi ai favoriti da compensare la ingiustizia che si commetterebbe in danno dei più? No; anco in questo caso il principio della libertà economica trionfa sul principio della protezione applicato al credito.

Gl' istituti in discorso hanno, a parer mio, minori pregi intrinseci di quelli che comunemente si vantano, ed affinchè giovino senza mistura di alcun danno vogliono esser modificati e praticati senza il favore di privilegi.

Il principale vantaggio che una società bene ordinata e prosperante è in grado di arrecare ai proprietarii di terre, si è di prestare a condizioni un poco meno onerose dei privati, se non in ragione del frutto certamente in ragione delle spese necessarie pel mutuo; e di agevolare poi ai bisognosi di denaro il modo di esser sovvenuti, per così dire, da giorno a giorno, da momento a momento senza l'inutile dispendio di tempo e di senserie. Questo è agli occhi miei il massimo dei pregi che è proprio di simili istituti, e che non ha in sè alcun contrapposto pregiudicevole. Non è lo stesso degli altri.

Una seconda caratteristica di essi consiste nell'abilitare i debitori a restituire il capitale a piccole rate annue, la quale comodità non vuol esser più di quello si merita pregiata. Imperocchè se n'eccettui i grandi e facoltosi possidenti, e coloro che piglian denaro per impiegarlo in lavori o traffici eminentemente e prontamente lucrosi, per ogni altra persona l'obbligo di rimborsare a rate annue, benchè piccole, il capitale, è da reputarsi piuttosto un aggravio che un vantaggio. So che così parlando vado

contro alla comune opinione, la quale reputa questo siccome il massimo dei pregii di siffatti istituti, e perciò solo vorrebbe vederli attuati in ogni paese; ma sia con buona pace di tutti quelli che così la pensano, io sono invece d'avviso che se si fa astrazione dal concetto ideale, e si scende nel campo della pratica, l'utilità della restituzione coattiva in rate annue dei mutui rispetto alla maggior parte dei possidenti, è piuttosto chimerica che problematica.[1] Quest'obbligo cresce di troppo il debito annuo di chi piglia a mutuo, il quale appunto perchè non è ricco di tante rendite da fare avanzi, e da provvedere ai bisogni della cultura, si è trovato costretto a contrarre un imprestito. Ond'è che avvenuto un disequilibrio nel suo patrimonio, egli dovrà ingegnarsi molto per sodisfare puntualmente al nuovo peso dei frutti, ed ogni di più che gli sia aggiunto oltre ai frutti può essere più presto cagione di rovina che non di riordinamento della sua domestica economia. Quaranta anni circa sono per durar le privazioni a cui il preteso benefizio assoggetta il debitore, le quali dai mediocremente provvisti, dicasi ciò che vuolsi, non possono essere sostenute. Buono e pregevole potrebbe dirsi quell'istituto che desse capitali a censo, cioè senz'obbligo di restituirli, meno certi casi tassativamente previsti, e buono del pari ed

[1] Il dottor Napoleone Pini, che nel 1842 prese pel primo a trattare l'argomento delle banche di credito fondiario all'Accademia dei Georgofili, non s'illuse circa l'utilità del rimborso coattivo; poichè nel progetto da lui presentato agli studi dell'Accademia era lasciata ai debitori piena facoltà di dimettere il capitale in più volte o in una volta sola, anco prima del tempo determinato, previa soltanto una disdetta di due mesi. Chi volesse conoscere minutamente quel progetto, non che la lunga e sapiente discussione che su di esso ebbe luogo, può consultare gli Atti della R. Accademia dei Georgofili del 1842 e il *Corso di legislazione rurale* del Pini, pag. 397 e seg.

utilissimo sarebbe il patto del rimborso entro un determinato tempo, non maggiore per esempio di venti anni, ma con facoltà al debitore di effettuarlo in più rate non necessariamente annue nè eguali, ma di maggiore o minor somma, ed anco tutto in una volta secondo le occorrenze; ma il modo che è peculiare alle istituzioni germaniche, mantenuto anco dalla legge francese, ha una utilità sommamente controvertibile rispetto ad alcune classi di debitori, e rispetto a tutti quei paesi in cui le piccole proprietà e le piccole fortune prevalgono alle grandi.

Non mi fermerò a dir parola sulla negoziabilità delle lettere di pegno o cedole ipotecarie, la quale se può esser necessaria ed utile alla vita economica delle banche che imprestano, è per riuscire, a mio avviso, più spesso dannosa che proficua ai possidenti da quelle sovvenuti; non essendo concepibile che si facciano imprestiti a discrete condizioni tutte le volte che le lettere di pegno abbiano in commercio un prezzo inferiore al loro nominale valore, e seguano l'oscillazione dei tanti fogli del credito pubblico. Il qual caso non tarderebbe a verificarsi nei luoghi o nei paesi ove ora s'introducessero. Imperocchè essendo quasi tutti gli stati d'Europa inondati da una moltitudine di cartelle di debito pubblico o semi-pubblico di più maniere, con patti svariatissimi di frutti, di rimborsi, e di premii, con credito diverso e non molto prospero, la emissione che si andasse a fare in un dato momento di una gran quantità di cedole ipotecarie, accrescerebbe le difficoltà del commercio di tante carte di credito, e deprezzerebbe notevolmente le vecchie non meno che le nuove. Guai poi se le banche fossero ordinate in guisa che non denaro, ma lettere di pegno dessero ai proprietarii che si presentano per esser soccorsi; conciossiachè trovandosi questi nella necessità di

metterle in circolo e di scontarle per raccogliere in breve tempo il denaro di cui abbisognano, dovrebbero inevitabilmente cederle ad un prezzo inferiore a quello nominale, e così svanirebbero fino di principio i decantati benefizi del basso frutto e della modica spesa largiti dagl' istituti di credito fondiario.

Non è finalmente una qualità pregevole di essi la obbligazione solidale, imposta ad ogni mutuatario per i debiti di tutti gli altri soci.[1] Imperocchè se potrà esser raro il caso che la obbligazione eventuale divenga effettiva, certo non sarà nè metafisico, nè impossibile, chè altrimenti non sarebbe contemplato; e questo solo rischio di mallevare con la propria pecunia, e coi propri beni il fatto di persone a cui non ci lega nessun interesse, attenua d' assai il pregio delle banche fondiarie.

Tuttociò risguarda gli effetti derivanti dall' intrinseca natura degli istituti in discorso; quanto agli effetti non buoni che dall' estrinseco favore delle leggi eccezionali deriverebbero, ne noterò uno solo. I proprietarii che ricorrono alle banche non ottengono da esse tanto fido di capitali che corrisponda o si approssimi al valore totale dei fondi ipotecati, perchè, come dicemmo, le banche prestano sopra una prima ipoteca, e dentro la metà del valore venale degl' immobili e non più oltre. Laonde i secondi o i terzi imprestiti che i proprietari intendessero di assicurare sopra i medesimi fondi, saran costretti a procurarseli dai privati, i quali necessariamente li faranno a condizioni più dure delle banche, perchè non favoriti dai privilegi a quelle concessi. Avrebbesi allora la singolare e non giovevole anomalia di molte proprietà gravate da due sorta di debiti differenti per la ragione del frutto annuo e pel modo di esigerlo. Avremmo, checchè si stu-

[1] Boccardo, *Tratt. teorico-pratico di economia politica*, vol. II, lib. III, pag. 137.

diassero i legislatori, gravi complicanze per l'applicazione mista di due diversi sistemi di leggi, dispute di prelazioni, dispute di procedimento; nascerebbe insomma tale un caos degli interessi in conflitto dei creditori singoli con le società creditrici, che ogni vantaggio sperato dalle nuove istituzioni in questa foggia ordinate anderebbe in fumo, e non rimarrebbe altro che la odiosità di una eccezione privilegiata più atta a deteriorare che a migliorare la condizione economica delle proprietà.

Dirò ora che volendo con qualche successo far partecipare le proprietà ai vantaggi veri del credito collettivo occorrerebbe in quasi tutti gli stati d'Italia una preventiva revisione e riforma delle leggi che regolano i diritti di parziale dominio, come sono i diritti d'enfiteusi, di censo, di servitù, privilegio ed ipoteca, non che delle leggi che statuiscono il modo per conseguire il pagamento dei frutti e dei capitali dei cambii.[1]

Nella riforma del sistema ipotecario vorrei, a cagion d'esempio, si distinguessero i crediti dei privati da quelli delle società e delle banche, regolando il modo di costituzione degli uni e delle altre, si restringessero al più possibile i titoli di privilegio e d'ipoteca legale, la pubblicità e la specialità delle ipoteche fosse portata fino all'estremo limite. Vorrei si circoscrivesse con precisione la somma per la quale può accendersi un'iscrizione al di là del capitale mutuato, vorrei che il periodo delle prescrizioni delle ipoteche eventuali fosse assai più breve di trent'anni.

Le leggi esecutive dovrebbero ricevere più sostan-

[1] L'illustre Pellegrino Rossi, discorrendo della istituzione delle casse ipotecarie senza privilegi, toglie ogni illusione circa alla possibile utilità delle medesime, prima della revisione e riforma delle leggi di sopra discorse. Vedi *Cours d'Economie Politique*, lib. IV, pag. 421 e 422.

ziali cangiamenti, distinguendo opportunamente il processo per l'esazione dei frutti dei capitali da quello dei capitali stessi. Speditissimo il modo di esigere i semestri e le annualità dei debiti ipotecarii da equivalere a quello delle contribuzioni regie; meno precipitoso, ma pur rapido, e poco dispendioso il procedimento necessario per convertire la proprietà in moneta, e per rimborsare i creditori dei loro capitali.

Compiute siffatte riforme, verrebbe allora il tempo opportuno per ordinare le società del credito fondiario; le quali non dovrebbero esser eccitate dai Governi, ma liberamente istituite per cura dei privati che sperassero di trovarvi il loro tornaconto. Dovrebbero esse per patto fondamentale dar denari non fogli negoziabili ai proprietarii; pattuire il rimborso a rate non necessariamente annue nè eguali e in uno spazio di tempo in prevenzione determinato, non esigere la obbligazione solidale dei debitori.

Ma la vita di questi istituti, convien confessarlo, non sarebbe per molto tempo feconda di grandi vantaggi, avuto riguardo alla difficoltà di riunire una gran copia di capitali necessaria a dar una larga estensione alle imprese di simil genere, cui mal provvedono poche migliaia di scudi, ed avuto riguardo altresì alle difficoltà di stabilirli prontamente in più luoghi a profitto dei diversi territorii.

A render più solleciti, più pieni e universali i benefizi del credito collettivo, pare a me che, seguita la revisione e la riforma delle leggi civili, potessero assumerne l'esercizio le società delle casse di risparmio, senza pericolo proprio e con grande probabilità d'immediato successo. Imperocchè queste essendo attuate in quasi tutti gli stati d'Italia da un tempo più o meno lungo, trovansi al possesso di moltissimi capitali, ed hanno stabilimenti non solo nelle città primarie, ma anco nelle grosse terre che son centro dei principali contadi; condizione fortu-

natissima per ravvicinare i capitali ad ogni qualità di possidenti, e per distribuirne l'uso con equa misura nelle varie regioni. È cosa di gran momento a questi dì il trar partito dagli istituti di credito già fiorenti, e cercare di volgerli a nuove e non azzardose imprese, piuttostochè dar mano ad impiantarne dei nuovi cui difetterebbe per molto tempo un'abbondante copia di capitali e la pubblica fiducia. Le casse di risparmio hanno anco il vantaggio di essere ordinate all'ufficio di casse di depositi, il che contribuisce ad accrescere l'affluenza dei capitali, ed a porle in grado di allargare il cerchio delle loro operazioni: dove non fossero ancora abilitate a ricever depositi, dovrebbero esserlo immantinente.

Gli imprestiti dalle Casse ai proprietari potrebbero farsi a questi patti:

1° A un frutto inferiore al corrente nel luogo, o al più, eguale;

2° Con obbligo di rimborso dopo un lungo corso d'anni sia in più rate a piacere del debitore, sia anco in una sola volta;

3° Con garanzia speciale sopra un fondo libero da qualunque altra ipoteca, sia convenzionale sia legale, avente un prezzo almeno maggiore di un terzo della somma imprestata, da desumersi dalla rendita catastale capitalizzata alla ragione che più si approssima alla rendita vera.

4° Nel caso di vendita volontaria del fondo, il compratore fosse tenuto a restituire alla cassa tutto il capitale mutuato al venditore, o ad accollarselo secondochè alla creditrice meglio piacesse. Nel caso poi di vendita coatta il liberatario del fondo dovesse pagare tutto il credito in capitale e frutti qualunque fosse il tempo decorso dal dì dell'imprestito.

5° La Cassa sovventrice dovrebbe aver facoltà di

trasmettere altrui i suoi titoli di credito mediante una semplice gira.

Per attenuare le spese degli imprestiti, ogni cassa di risparmio dovrebbe tenere a' suoi stipendii un notaro, l' ufficio del quale si restringesse ad autenticare i patti speciali che s' inserissero in ciascun contratto (non i generali e propri delle Casse perchè immutabili) insieme con le firme del debitore e dei testimoni presenti all' atto. Ogni privato che volesse aver fido di capitali dalle Casse dovrebbe la prima volta pagare una piccola tassa. Le comunità e i corpi morali che vi ricorressero dovrebbero pagarla ogni anno.

In cotal modo provvederebbesi meglio e più presto, affinchè i proprietarj mancanti dei capitali necessarii alla miglior cultura delle terre, li trovassero prontamente e a quei patti che meglio convenissero allo stato economico di ciascuno di loro.

Ma le casse di risparmio potrebbero impegnarsi a far credito anco alle altre classi di persone ch' esercitano l' agricoltura senza aver dominio di beni immobili? Qui sta la difficoltà massima per avvivare nella sua pienezza il credito agrario, qui è dove la insufficenza di tutti gli istituti del credito fondiario finora noti si fa manifesta ed incontrovertibile.

Le casse di risparmio a vero dire hanno una prerogativa che manca agli altri istituti. Ricevendo il versamento settimanale dei piccoli avanzi fatti da ogni sorta di gente anco la meno agiata, possono a preferenza di ogni altro stabilimento di credito prestarsi a far sovvenzioni anco a coloro che di piccole somme abbisognano. E questa è una difficoltà superata, ma non è la sola nè la maggiore; conciossiachè per indurre le Casse a simili imprestiti occorra assicurarle del puntuale pagamento dei frutti e del rimborso del capitale.

Su tale proposito giova riprendere la distinzione già fatta di sopra tra gli affittuali che pigliano sopra di sè la impresa della cultura, e vi pongono del proprio tutti i capitali circolanti, e quelli che non conferiscono fuorchè l'industria personale, o poc'altro. Ai primi le casse potrebbero far credito, semprechè i padroni dei fondi si prestassero a costituire un'ipoteca eventuale a favor loro entro la concorrenza di una somma determinata, e non più oltre. Le sovvenzioni fatte con questa garanzia dovrebbero restituirsi dai fittuari a rate annue, o in una sola volta entro l'ultimo anno dell'affitto al più tardi. Nel caso che allo sciogliersi di questo il debitore non pagasse, la ipoteca eventuale costituita dal proprietario si convertirebbe in effettiva, ed egli da quel giorno, divenuto debitore della cassa, potrebbe comporre il pagamento in rate annue, come se il debito fosse per la prima volta contratto da lui.

I proprietarii poi avrebber modo di prender la rivalsa sopra i debitori delle casse in più maniere:

1° Per via di un mallevadore o di un pegno preso al principio, come praticano tutto dì coloro che locando poderi consegnano ai fittuarii molti capitali mobili;

2° Esigendo annualmente insiem colla mercede dell'affitto gli interessi del capitale che il conduttore abbia mutuato dalla cassa, ed anco le rate che per patto dovesse restituire per pagar gli uni e le altre alla creditrice;

3° Per via dei privilegi che in virtù della legge ipotecaria competono ai padroni sulle raccolte e sulle cose mobili istruenti il fondo; i quali privilegii dovrebbero assicurare non solo il credito delle mercedi, ma anco l'altro dei frutti e del capitale dovuto alle casse di risparmio.

Riguardo ai contadini mezzaioli son di parere che

le casse di risparmio (e molto meno gl' instituti di credito fondiario) non siano ancora in grado di fare imprestiti a quelle condizioni ch' essi per non rovinarsi potrebbero desiderare. Il bisogno del credito in tal classe di agricoltori si verifica ogni qual volta la porzione dei frutti che ritraggono dalle loro fatiche non provvede pienamente alla sussistenza annua della famiglia; per altre cause dipendenti dalla cultura non saprebbesi ammettere in loro la necessità di prender denari a mutuo. Imperocchè è uso quasi universale nel sistema di mezzeria che il proprietario anticipi le spese necessarie all' annua produzione delle terre, e che conferisca nella società tutto il capitale del bestiame; quindi nulla per tal titolo può occorrere ai lavoratori. E se questi non han giusto motivo d' invocare il credito se non per supplire alla insufficenza delle mezze raccolte, è facile lo intendere che mal potrebbero esser soccorsi dagli instituti che mutuano danaro ad un frutto più o meno alto, sieno essi le casse di risparmio ovvero le banche fondiarie. I soli che possano far fido a costoro, e che glielo fanno tutto dì per una ragione d' interesse e di carità insieme sono i proprietarii, i quali sovvenendoli gratuitamente e senza limitazione di tempo per il rimborso, non accrescono il loro dissesto economico, ma li mettono in grado, se è possibile, di risorgere.

Nondimeno le casse di risparmio, a differenza dei veri e proprii istituti di credito, hanno in sè l' attitudine a divenire in progresso di tempo ausiliatrici dei contadini nei loro bisogni economici. Imperocchè se le moltiplici operazioni con successo eseguite per un lungo corso di anni permettessero alle casse di accumulare un capitale grandioso di loro esclusiva proprietà, esse allora volendo servire allo scopo eminentemente benefico del loro istituto, che vieta il reparto degli utili fra i soci,

avrebbero agio di destinarlo o tutto o parte ad imprestiti da farsi ai mezzaioli.

Le condizioni dei quali potrebbero esser le seguenti:

1° Non ecceder mai quel limite massimo indicato dal proprietario come misura del credito da aprirsi alle diverse famiglie coloniche;

2° Al semplice frutto dell' uno, o dell' uno e mezzo al più per cento;

3° Con facoltà del rimborso anco a piccole rate pagabili a piacere dei debitori, ma con obbligo di restituire l'intiero capitale dopo la disdetta trasmessa ai mezzaioli debitori dai padroni del fondo;

4° Non reiterarsi al capoccia della medesima famiglia se prima non avesse restituito nella totalità o in parte il primo imprestito;

5° Da garantirsi col privilegio stesso che compete ai padroni sulla parte colonica delle raccolte pendenti o recise; privilegio che dovrebbe esercitarsi dai proprietarii per conto delle casse, e in preferenza dei crediti a loro competenti contro gli stessi contadini.

Nessuna sovvenzione dovrebbe farsi senza il precedente consenso dei padroni.

In questo modo sarebbe a sufficienza provveduto alla sicurezza delle casse mutuanti, e i coloni non troverebbero un gran divario nel soccorso che da quelle, in luogo dei proprietari fossero per ricevere, poichè l'aggravio di un tenuissimo frutto che ai padroni per ordinario non pagano, sarebbe quasi compensato dal vantaggio di restituire anco in piccolissime rate il capitale. D'altra parte i padroni verrebbero con questo mezzo liberati dagli imprestiti ai contadini, che sono le più volte cagione di dissesto nella loro economia domestica, e un impedimento frequente a versar sulle terre maggiori capitali.

Fuori delle casse di risparmio ed ai patti fin qui discorsi non saprei qual'altra istituzione potesse far credito ai lavoratori dei terreni.

. Sperare che le banche di sconto già istituite nelle città principali a pro delle industrie manifatturiere e commerciali, potessero sopra le stesse basi introdursi anco nelle grosse terre a pro degli agricoltori che non possiedono beni immobili, nè mobili di molto valore, è lo stesso che creder possibile un'associazione di capitalisti non ad oggetto di ottenere un onesto e discreto profitto dalla loro negoziazione, ma a quello di giovare altrui senza alcun lucro personale, e col rischio quasi certo di perdere i capitali. E questi beneficj non che dalla economia politica e dagl'istituti che da essa dipendono vogliono essere impetrati, ma neppure dalla carità e beneficenza pubblica, la quale nelle sue elargizioni non può oltrepassare certi limiti per non distrugger le sorgenti che assicurano la periodica e costante rinnuovazione delle opere di pietà.

Le istituzioni le quali riposano sulla semplice garanzia personale non saranno applicabili all'industria agricola, finchè non si sarà formata una numerosa classe di coltivatori istruiti, agiati e padroni della principal parte del prodotto agrario.[1] Ma finchè avremo dei coloni sprovvisti d'ogni capitale, e mal retribuiti, niuna fiducia sapranno ispirare alle banche di sconto, e la garanzia dell'arresto personale che contro di essi volesse esten-

[1] Nelle provincie napoletane esiste da molto tempo una benefica istituzione di grande utilità per i lavoratori di terre. Essa è la istituzione dei *monti frumentarj*, che impresta grano ai coloni tutte le volte che ne hanno bisogno per riaverlo nella occasione delle nuove raccolte. Io non ne conosco particolarmente il congegno, ma non posso che lodarne il fine e raccomandarla come uno dei mezzi atti a migliorare la condizione degli agricoltori. (N. N.)

dersi, si risolverebbe in una mera vessazione nocevole più a chi la usasse che non ai debitori impotenti.

Nè con questo escludo che del credito personale possano con successo valersi i grandi proprietari e i pochi negoziatori, che pigliando in affitto grandi tenute sono per lo meno provvisti di capitali mobili in quantità; ma dico che per siffatto ristretto numero di attendenti alle imprese agrarie non occorrono istituti nuovi e speciali di credito, potendo essi provvedersi di ciò che abbisognano presso le banche di sconto già esistenti nelle città primarie; e tutto al più dovrebbero i governi facilitarne la istituzione anco nelle città secondarie appena se ne facesse sentire il bisogno; ma fuori delle città, e per l'utile solo dell'agricoltura ritengo che codeste banche non potrebbero aver vita nè prospera, nè durevole.

E torno perciò a concludere che le casse di risparmio, istituzioni già vive e più o meno fiorenti nelle diverse contrade d'Italia, sono le più atte a dar nuovi svolgimenti al credito fondiario in benefizio dell'agricoltura e degli esercenti quest'arte nobilissima. Basta che si rivedano in prevenzione le leggi civili regolatrici di tutti i diritti reali per coordinarle sapientemente all'uso proficuo del credito agrario, affinchè le casse possano cominciare un nuovo periodo di vita, senza rischio di chi fida loro i risparmi, e senza danno di quelli a cui impresterebbero.

Nel dar credito procederebbero in sulle prime lentamente, e questo è ciò che in particolare giova e si addice all'arte agraria, la quale per natura sua ripugna dalle azzardose imprese. Poi finirebbero con estendere per ogni luogo le loro operazioni; dimodochè i proprietari, dal credito aperto loro dalle casse trovandosi molto avvantaggiati, smetterebbero l'uso degli imprestiti

coi privati. I quali non sdegnando allora di affidare alle casse in forma di depositi o di risparmi, i denari che solevano direttamente mutuare ai possidenti, aumenterebbero sempre più la potenza economica di quelle, e con ciò la comodità di giovare alla agricoltura.

Negli stati romani e nel lombardo-veneto, per quanto attesta il signor Carpi nel suo discorso intorno al credito agrario e fondiario, le casse usano già di prestare ai proprietari con ipoteca, e questo modo d'impiego dei capitali lo preferiscono al rinvestimento nel pubblico debito.[1] Nelle Legazioni pontificie è invalso eziandio il sistema dei prestiti agli agricoltori facoltosi sopra cambiali a tre mesi, rinnuovabili per parecchi trimestri a seconda dei casi;[2] il quale uso come assai rischioso per le casse di risparmio, non saprei a vero dire approvare salvo che non fosse circoscritto entro i limiti del capitale che appartiene in proprio alle società istitutrici, e non investisse nemmeno per la più piccola parte i risparmi in quelle versati dai concorrenti.[3]

Non dissimulo che più difficoltà potrebbero affacciarsi contro la opinione da me prediletta di utilizzare dovunque le casse di risparmio a vantaggio dell'agri-

[1] Del credito agrario e fondiario, e delle casse di risparmio, pag. 93.

[2] Ivi, pag. 94.

[3] Or che l'Italia è unita, sempre più è mestieri curare l'ordinamento del credito agrario, affinchè venga in aiuto ai nuovi bisogni ed ai nuovi svolgimenti a cui anderà certamente soggetta l'industria agraria in ogni provincia per effetto inevitabile delle mutazioni seguite, e degli ordini nuovi in parte introdotti e in parte da introdursi nell'avvenire. Nessun cambiamento sostanziale saprei apportare alle idee qui esposte, perchè oltre ad esser conformi ai veri principii economici, mi sembra che abiliterebbero gl'Italiani a far da sè in una materia in cui la diretta ingerenza governativa non riesce che a scapito della libertà, o della eguaglianza civile. (N. N.)

coltura; ma di esse mi farò carico nel successivo articolo. Solo noterò che per adoperarle a tale ufficio, debbono esser costituite senza vincoli o restrizioni moventi da una malintesa tutela governativa; dove già si praticasse il contrario occorrerebbe che fosse renduta loro la necessaria libertà d'azione.

ARTICOLO SECONDO.

Condizioni particolari del Credito agrario in Toscana.

Per discorrere convenientemente del credito agrario in relazione alla Toscana, convien fare innanzi tutto una distinzione tra il territorio delle maremme e le altre campagne dello Stato; poichè ciò che si addice alla Maremma non si confà per più motivi a tutti gli altri territorj grandemente diversi da quella per condizioni economico-agricole.

La Maremma è una regione quasi vergine alla cultura con lati fondi resi produttivi non per via del sistema colonico, ma per mezzo di operai diretti dagli stessi possidenti ovvero da grandi affittuari: poche ipoteche li vincolano, pochi i livelli o le rendite perpetue che non siano facilmente affrancabili. Sussistono ancora in quelle contrade molte servitù di pascolo e macchiatico, di cui godono gli abitanti di varie comunità da tempo antichissimo, e che occorrerebbe con buono accorgimento abolire; ma in ogni rimanente l'agricoltura maremmana ha principal bisogno di uomini e di capitali.[1] La po-

[1] Quanto ai miglioramenti agrarj che potrebbero introdursi nella maremma, merita d'esser consultata la *Memoria* del dott. Antonio Salvagnoli inserita nella dispensa sesta del *Giornale Agrario*, nuova serie.

polazione potrebbe in parte accrescersi concedendo a titolo di enfiteusi vere e proprie delle porzioni più o meno grandi di terreno per un tenuissimo canone a famiglie che pigliasser colà dimora; e riducendo pure alla condizione di proprietari agricoltori quei comunisti che han diritto al pascolo ed al macchiatico, mediante l'assegna da farsi ad ognun di loro di una quantità di terreni. Al difetto di capitali dovrebbesi provvedere con le istituzioni di credito, utilizzando le vecchie ed ordinandone eziandio delle nuove. Le casse di risparmio nelle maremme sono poche, e scarse di capitali; ma i possidenti di quelle contrade sono usi da più secoli a ricever credito dal Monte dei Paschi di Siena, che impresta loro sopra ipoteca.

Ove le casse e il Monte non si reputassero bastanti, potrebbesi colà fare l'esperimento dell'istituzione delle banche fondiarie, ordinate nel modo espresso di sopra ed attuate senza l'aiuto di leggi eccezionali.

L'Associazione agraria che da più anni è costituita nelle maremme, e che promuove con senno e con zelo ogni utile novità, potrebbe dar mano anco a questa, appena ne riconoscesse il bisogno.

Rispetto alle altre campagne toscane, in cui il contratto di mezzerla è in uso e la proprietà è molto divisa, la questione del credito agrario è più grave e più complessa di quello che a prima vista non sembri, perchè è questione intimamente connessa con tutto il sistema della economia rurale.

Prima che incominciasse il disastro della malattia delle viti, disastro preceduto da notabile aumento di tasse fondiarie e personali, non può dirsi che l'agricoltura si travagliasse specialmente per la difficoltà di trovar capitali da versar sulle terre, e sentisse perciò il bisogno delle istituzioni del credito collettivo per provvedere al difetto di quelli.

I possidenti cui occorsero i capitali furono in grado dal 1815 in poi di procurarseli mediante le garanzie ipotecarie in quella quantità che più accomodava a ciascuno. E il debito ipotecario della Toscana giunge ormai all'enorme cifra di quattrocento novanta milioni di lire,[1] da potere con sicurezza asserire che di tutt'altro abbiano avuto i proprietari penuria. Vero è che dei capitali presi ad imprestito una minima parte sono stati impiegati nella produzione agricola; ma è pur vero che sulle terre sono stati versati moltissimi risparmi accumulati dai possidenti più facoltosi. Di un tal fatto in apparenza singolare è facile spiegar la ragione ponendo mente alla qualità dei lavori eseguiti nelle campagne. Consisterono la più parte di questi in opere di abbellimento non produttive di frutto, in nuovi e dispendiosi scassi di terreni eseguiti nei poderi già allogati ai mezzaioli, per coltivarvi le biade, le viti e gli ulivi, dimodochè non avendo i possidenti da contar molto sui larghi profitti dei capitali in cotal guisa impiegati, si avvisavano di intraprendere i lavori a misura dei risparmi che facevano nella loro azienda domestica; e raramente li eseguivano, quando si trovavano in condizione di contrar debiti ipotecari.

Che se in alcune località i poderi mancavano del corredo del bestiame necessario o per la cultura delle terre o per gl'ingrassi di quelle, provvedevano al difetto i padroni o i contadini per mezzo delle soccide, dei collatici o di altri simili contratti; senza che si facesse per questo desiderare la istituzione del credito collettivo. Ma errerebbe a partito chi ne inferisse che l'agricoltura

[1] Traggo questa notizia dalla *Memoria* del sig Avvocato Marco Tabarrini intitolata: *Relazione sopra due scritture riguardanti le istituzioni di credito fondiario*, ed inserita negli Atti della R. Accademia dei Georgofili, Nuova serie, vol. II, Dispensa prima, pag. 120.

nostra fosse allora giunta a tal grado di perfezione da non abbisognare nè di maggiori capitali nè di ulteriori progressi. Essa era rimasta da più tempo stazionaria e restia a praticare le innovazioni consigliate dalla scienza; e tutto l'esercizio dell'arte si concentrava in quelle usanze tradizionali che non richiedevano nè apparecchio di studi nè progressivo aumento di capitali.

Basta gettare anche oggidì l'occhio sulle campagne e guardare al modo più o meno imperfetto con cui sono tenute le viti, gli olivi e le piante da frutto, basta notare la scarsezza e la cattiva qualità dei concimi che si distendono sulle terre, il genere dei foraggi che a preferenza si coltiva, la rozzezza e l'imperfezione di tutti gli istrumenti ed utensili rustici, per concluderne che l'esercizio dell'agricoltura richiedeva e richiede ancora molti miglioramenti. Ma che l'oscitanza ad eseguirli da più tempo verificatasi, e l'apatia per ogni ulteriore innovazione dipenda principalmente da difetto di capitali, e che perciò promovendo le istituzioni del credito collettivo si debba sperare il pronto ravvivamento del progresso agrario, questo è quello che non posso ammettere.

Ben altre sono le cause per cui l'arte agraria da più anni non avanza quanto potrebbe e dovrebbe. V'è difetto in primo luogo di sapere dal lato di coloro che dirigono od eseguiscono i lavori campestri, ed una parte delle cose da farsi anzichè di capitali ha mestieri di artefici addottrinati. Di ciò tenni parola in altro discorso [1] e qui mi limito a ripetere che in generale i proprietari, i contadini, ed i fattori sono pochissimo versati nella scienza agraria.

Dirò in secondo luogo, che quella parte dei miglioramenti la quale oltre il sapere richiede l'ajuto di nuovi capitali non si è compiuta sin qui, e non potrebbe com-

[1] Vedi il discorso precedente, pag. 45.

piersi in avvenire se non lentamente, col favore di prospere condizioni economiche. E la cagione di questo è, che per far molte innovazioni in breve tempo, e per farle quando le stagioni non corrono felici nè pei possidenti nè pei contadini, a chi non abbia in proprio i capitali necessari, manca per la natura del nostro ordinamento agrario il tornaconto. Imperocchè codesti miglioramenti non sono tali che possano fruttare un grande aumento di rendita a chi li eseguisse coi capitali presi a cambio, non trattandosi oggimai di coltivar terreni sodivi ed incolti, ma di perfezionare la cultura di quelli già da lungo tempo dissodati, e quindi i profitti che ne trarrebbero i proprietari non compenserebbero in molti luoghi il debito degli interessi che dovrebbero pagare ai creditori.

La rendita delle terre fra noi è distribuita in tante parti, che ai padroni ne perviene in definitivo ben poca. Ed essi son pure gl' impresari veri della produzione agraria, cioè quelli che per ordinario anticipano quasi tutti i capitali necessari all' annua cultura, come semi, ingrassi, bestiami e piante nuove. Vero è che alla fine dell'anno fanno i conti coi mezzaioli, a debito dei quali pongono la metà di alcuni non di tutti i mentovati capitali; ma è vero altresì che se i contadini rimangono debitori non pagano il debito, atteso la frequente insufficienza delle mezze raccolte a procurar loro il campamento per tutto l' anno; e i proprietari non altro di meglio le più volte san fare che rassegnarsi a scriverli debitori nel quadernuccio colonico.[1] Ecco i rimborsi che

[1] Il fatto del debito colonico è coevo alla istituzione della mezzeria nelle campagne toscane, come lo mostrano i ricordi di Oderico di Credi pubblicati nell' Archivio storico italiano (vol. IV, pag. 76 e seg.) ed annotati per cura del Lambruschini. E la mezzeria considerata come istituzione applicata *indistintamente a tutte le nostre terre* non risale (a differenza della colonia parziaria antica

nel sistema di mezzeria si procurano dei capitali che per conto dei loro soci metton fuori. Nè queste sono le sole detrazioni che soffre la parte della rendita domenicale, conciossiachè ai proprietari esclusivamente fan carico le contribuzioni regie e comunitative, ordinarie o straordinarie che siano, a loro le spese di agenzia necessarie per vigilare i contadini, e per la divisione delle raccolte, a loro il restauro e la conservazione delle case coloniche e delle stalle. E se le terre sono livellari, come se ne contano oggidì moltissime, spetta ad essi il pagamento annuo di un canone invariabile, di poco inferiore in molti casi alla rendita netta del fondo. Di guisa che si può dire che nel sistema della nostra economia campestre i proprietari, comunque conferiscano nella impresa agraria le forze produttive del terreno e i capi-

quanto la civiltà) più innanzi dei tempi, in cui i municipj toscani abolirono il servaggio della gleba. Essa fu una novità economicamente infelice, perchè togliendo alla colonia parziaria il massimo pregio del reparto dei prodotti graduabile a proporzione della fecondità delle terre e delle fatiche dei contadini non diede a questi in molti luoghi il necessario per vivere nel corso dell'anno; ond'ebbero fin d'allora origine gl'imprestiti dei padroni e le anticipazioni ai lavoratori di quei capitali che essi doveano per metà conferire, due titoli perenni del debito colonico, non mai in alcun tempo scontato, ma frequenti volte condonato o rimesso per essere di nuovo restaurato. Fu questo il rimedio morale al difetto economico inerente al sistema di mezzeria, e il fido del padrone al lavoratore si ridusse in sostanza a un supplemento di salario nei tempi e nei luoghi in cui il salario pattuito non bastava a sostentarlo. La qual condizione di cose benchè mantenitrice di una perpetua concordia civile tra proprietari e contadini (siccome dimostrava con eloquenti parole l'amico mio Vincenzo Salvagnoli nel discorso sulla proprietà fondiaria e la mezzería in Toscana, detto alla R. Accademia dei Georgofili nel 2 maggio 1847), non cessa peraltro di essere un ostacolo al miglioramento progressivo della cultura. Vedi *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*, vol. II, pag. 186 e seg., e pag. 426 e seg.

tali mobili necessari alla produzione, non ritraggono per questo dei profitti molto maggiori degli altri; che anzi, date certe proporzioni, i padroni diretti coi canoni, lo stato e le comuni con le imposte, i contadini con la percezione delle mezze raccolte, sono in condizioni quasi più fortunate di quelli, prelevando dal prodotto delle terre una parte meno variabile e meno incerta della rendita domenicale. Ma v'è di più. A carico di chi vanno i disastri pur troppo frequenti dei geli, delle inondazioni, delle brine che diminuiscono all'improvviso le pendenti raccolte? Forse dei padroni diretti o dell'erario pubblico? No; perchè l'uno e gli altri continuano a ricevere lo stesso canone e le stesse contribuzioni. Forse dei contadini? Egli è vero che questi pure partecipano al danno derivato dalle intemperie, e immiseriscono di più; ma è pur vero che i proprietari sono costretti a moltiplicare i soccorsi imprestando loro quel che è necessario per vivere e lavorare con vigoria, altrimenti la terra mal coltivata darebbe un frutto sempre più scarso. Ed ecco un'altra causa di assottigliamento della rendita padronale che fa sempre più trista la condizione dei possidenti.

Com'è dunque possibile che in mezzo a questo andamento di cose essi si risolvano a contrar debiti per tentar di accrescere di poco la rendita delle terre? Non pagherebbero più di frutti ai sovventori dei capitali qualunque si fossero, o società o privati, di quello non fossero per guadagnare coi miglioramenti?

E se così è, chiaro appare che non il difetto di credito è cagione dell'attuale immobilità dell'agricoltura, ma sibbene il difetto d'interesse proporzionato ad usarlo per ostacoli nascenti dal nostro sistema di economia rurale. I quali se non impediscono in tempi prosperi ogni progresso, perchè allora i possidenti per un par-

ticolare affetto alla terra inclinano a versare su quella i loro risparmi, lo arrestano assolutamente appena le calamità o naturali o civili turbando il corso della produzione, od alterando il consueto modo di distribuzione dei frutti li impoveriscono. E da più tempo per un insieme di cause i proprietari trovansi in grandi strettezze, le quali mi fecero fin dall'anno passato dire, e mi fanno ora con più fondamento ripetere che essi non potrebbero nè vorrebbero pigliar denari a mutuo per intraprendere nuove e più costose esperienze agrarie.

Però mi parve e mi torna a parer vano il rimedio delle istituzioni del credito fondiario al modo germanico, perchè quand'anco fossero praticabili senza privilegi di più generi (lo che non mi sembra possibile) non riuscirebbero a far risorgere l'agricoltura. [1]

Ma se il tornaconto per le innovazioni agrarie non si presenta nel sistema finqui usato di far valere le terre, potrebbe credersi che si verificasse, tostochè i possi-

[1] Le ingegnose repliche date dall'avv. Antonio Viti ai dubbi che nell'anno scorso affacciai intorno all'utilità pratica degl'istituti del credito fondiario in Toscana non parmi che risolvano le principali difficoltà. Egli conviene che lo stato della nostra legislazione civile qui, come altrove, sarebbe d'inciampo al buon effetto di essi, ma replica che ciò torna in censura delle leggi. Ma non trattavasi di stabilire, se la colpa della non riuscita dovesse ascriversi piuttosto alle leggi che agl'istituti in discorso; si trattava in vece di chiarire se con queste leggi potrebbero ordinarsi con successo; e quando non si nega che sarebbero un ostacolo, finchè l'ostacolo non è remosso, è vano parlare della utilità di attuarle. Se in Francia e in Alemagna, nonostante i difetti dei sistemi ipotecari, gl'instituti di credito fondiario hanno superato ogni difficoltà, è dipeso, come dissi sopra, dal favore di leggi eccezionali che gli hanno convertiti in istituzioni governative, favore che quanto a me non desidero per la Toscana, e spero non sarà nemmeno desiderato dall'egregio signor Viti tanto zelante del bene del nostro paese.

denti si disponessero a sospendere il sistema di mezzeria per riformar sull' esempio dato dal Ridolfi i vecchi metodi di cultura?

Di questa ipotesi tenni parola nella memoria altra volta rammentata, nella quale sconsigliai come pericolosa pei proprietari tal sospensione. A questa tenner dietro due repliche dell' illustre Agronomo, le quali contengono una lucida esposizione del già fatto da lui, e la dimostrazione non equivoca delle utilità che egli dall' esperimentate migliorie ha tratto.

E certo se la più parte dei proprietari sapesse e potesse fare quel che il Ridolfi eseguiva, non esiterei a raccomandare la imitazione di un sì bello ed onorevolissimo esempio; ma poichè questo non è il caso nostro, e le innovazioni da esso praticate sono riuscite fortunate principalmente per l' abilità singolarissima, e per l' instancabile operosità ch' egli seppe spiegare nel dirigere i nuovi e grandiosi lavori, così non saprei ritrarmi dalla espressa opinione, e dal conchiudere sempre che la maggioranza dei proprietari non è in grado di tentare con egual profitto le stesse riforme.

Infatti le innovazioni operate dal Ridolfi nelle sue possessioni apportano un mutamento sostanziale nello stato dei poderi; si cambiano cioè alcune culture in altre, si accrescono i foraggi, si scemano alcune semente, si diradano le piante arboree per dilatar lo spazio dei campi destinati alla coltivazione dei cereali, si moltiplica il capitale del bestiame, che in questo sistema diviene la base della nuova cultura; gl' istrumenti ed utensili rustici sono affatto mutati; alle stalle ed alle fabbriche di fattoria è data una nuova disposizione. In breve si tratta, lo dirò quasi con le parole del chiarissimo agronomo, di sostituire in pochissimo tempo, alla piccola la gran cultura, ma sapiente e sussidiata da moltissimi capitali, ed eser-

citata sopra una vasta tenuta non più divisa in piccoli poderi indipendenti fra loro.

La sospensione della mezzeria fu pel Ridolfi una necessità quasi assoluta, onde remuovere gli ostacoli che al compimento dei suoi disegni avrebbero opposto i contadini, ai quali nell'intervallo retribuisce un salario quotidiano generoso adoprandoli nella esecuzione dei nuovi lavori. Protesta che compiuti questi egli è per ristabilir la mezzeria, come ha già fatto in alcuni poderi; ma nella lealtà e franchezza che gli è propria, lascia sfuggire dalla sua penna alcune parole, che rivelano, come altri impegnandosi nelle stesse riforme potrebbe non curare il ripristinamento del contratto colonico, continuando la cultura per mezzo d'operai.

Ciò inteso, si affaccia da prima alla mia mente il dubbio che molte campagne nostre non abbiano bisogno nè siano atte a ricevere tutti i mutamenti che il Ridolfi ha nelle sue tenute, lontane dai grandi centri di popolazione, praticati. Nei luoghi, già tanto e forse troppo coltivati temo che manchi il tornaconto a distruggere il già fatto con assai spesa comunque senza adequati profitti, per riordinare sopra nuove basi, e con l'impiego di grandi capitali, la coltivazione delle terre: la natura del nostro suolo è poi così variata da credere ragionevolmente che non possa tollerare un sistema di produzione tanto diverso da quello che è in uso; ma non essendo punto esperto di cose agrarie lascio alla considerazione dei sapienti la risoluzione di questo per me gravissimo dubbio.[1]

[1] Lo stesso marchese Ridolfi nella prima sua memoria sopra la mezzeria testè pubblicata per gli Atti della R. Accademia riconosce che l'espediente da lui proposto non può convenire a tutti i luoghi indistintamente. Interesserebbe peraltro determinare quali siano le campagne che più specialmente ne abbisognano, e quali no.

Dico poi che i piccoli proprietari, e sono i più in Toscana, non possono neppur volendo appigliarsi alla gran cultura, a meno che non si associassero fra loro; la qual cosa è per ora almeno, se non per sempre, impraticabile. Rimangono i grandi proprietari, e questi affinchè trovino nelle proposte riforme il tornaconto che vi ha trovato il Ridolfi occorrerebbe a mio avviso che possedessero alla pari di lui quel capitale del sapere che in simili imprese è più necessario del capitale *denaro*; occorrerebbe del pari che fossero in grado di costituirsi come esso direttori operosi e zelanti dei nuovi lavori. In caso diverso ed ove fosser costretti a condur l'opera di un abile agronomo standosene essi in città, il tornaconto svanirebbe per due ragioni; prima perchè un agronomo della capacità e dottrina che la importanza delle nuove imprese richiede non potrebbe contentarsi dello stipendio che si usa assegnare ai fattori comuni, ma vorrebb'essere più largamente retribuito; poi perchè non è nell'andamento naturale delle cose umane che un intraprenditore di lavori che non rivesta almeno la qualità di affittuario delle terre, possa con successo pari a quello del padrone-impresario render profittevoli ed utili siffatte innovazioni.

Per la qual cosa io son d'avviso che la piena imitazione dell'esempio dato dal Ridolfi debba consigliarsi ai pochissimi che si trovino in condizioni simili alle sue; agli altri no, per non pascerli di vane illusioni, e per non invogliarli ad una improvida sostituzione di un nuovo metodo di far valere le terre in luogo dell'antico. Egli è questo il pericolo che agli occhi miei presenta il consiglio di sospendere la mezzerìa per eseguire gli accennati miglioramenti. Imperocchè potrebbe avvenire che i grandi proprietari non versati nelle agrarie discipline, appigliandosi al proposto espediente, non ad

altro riuscissero che a stabilire nelle loro tenute la gran cultura, ma non sapiente nè sostenuta da proporzionata quantità di capitali; e che allora trovandosi male di tal prova, invece di ritornare indietro si restringessero a fare le maggiori economie di spese nel mantenimento dei contadini divenuti operai a giornata. Il che non riuscirebbe per avventura difficile, ove si pensi alla fatal concorrenza che le turbe dei così detti pigionali dei villaggi farebbero in breve ai coloni ridotti alla condizione dei giornalieri.

Noi avremmo allora nelle campagne nostre un proletariato più tristo di quello d'Irlanda, a benefizio del quale mancherebbe il rimedio della emigrazione che là è in uso, e l'abbondanza di un frutto che per più mesi dell'anno colà sostenta la vita della popolazione rurale. Avremmo in breve nella parte più numerosa del nostro popolo un cangiamento sostanziale di fortuna, il quale non tarderebbe a divenir pregiudicevole a quelli stessi che lo avessero operato.

So bene che si va dicendo non potere i proprietari sostenere più a lungo il mantenimento dei contadini, i quali rimasti privi della raccolta del vino non hanno di che provvedere alla sussistenza delle famiglie per tutto l'anno; e poichè la calamità della crittogama colpisce non meno dei contadini i padroni, così egli è impossibile che questi per più anni consecutivi soggiacciano al duro aggravio di far le spese ai lavoratori, nonostante la diminuzione sempre crescente delle loro rendite.

Di siffatto argomento pur troppo stringente sento tutta la forza; ma penso che male avviserebbero i proprietari se sperassero di provvedere al loro interesse sostituendo alla cultura per mezzaioli, la cultura per conto proprio, in quanto che per cessare un male si esporrebbero certamente a mali peggiori e d'indole ben

diversa. Fidiamo che il flagello della crittogama non perseveri a lungo, ma se perseverasse si consiglino piuttosto i piccoli possidenti che non sono in grado di far le spese ai contadini, a vendere in tempo prima di rovinarsi. Questo se è un male è il meno grave e che meglio di ogni altro si presta ai rimedi opportuni; perchè il concentramento di molte proprietà nelle mani dei facoltosi, porge ad essi la comodità di far con più successo le utili innovazioni, e di farle in quel modo che si addice ai più, mantenendo cioè e perfezionando gradatamente il sistema colonico, [1] e procedendo con quella lentezza e circospezione che ai poco periti di cose agrarie meglio conviene.

Del resto affrettiamoci a dire che nemmeno il Ridolfi vuole l'abolizione del sistema di mezzeria come fine supremo delle sue riforme; egli ne consiglia la sospensione per migliorare in grandi proporzioni e con gran prontezza le terre e la stessa sorte dei contadini; ma poichè non si pasce d'illusioni circa alla possibilità che molti facciano quel che egli ha fatto, contento dell'esempio dato (e dal quale ogni possidente può raccogliere qualche ammaestramento utile al bisogno delle sue terre) conchiude l'ultima sua memoria confortando i proprietari « a cercare nell' istruzione ed a promuovere coll' energia dei buoni consigli il *potere*, *il sapere, il volere* migliorare l'agricoltura in modo efficace. » [2]

Intanto ai difetti prevalenti nel nostro sistema agrario, che sono principalmente due, cioè il difetto di sa-

[1] Come il sistema colonico potrebbe e dovrebb'essere migliorato, lo esposi sommariamente nei *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*, vol. II, pag. 426 e seg.

[2] Vedi *Rendiconti delle adunanze della R. Accademia dei Georgofili*, anno II, 1855, dispensa 5ª, pag. 295.

pere in coloro che esercitano, o presiedono all'esercizio dell'agricoltura, e il difetto di tornaconto nei proprietari ad intraprendere grandiosi miglioramenti, potrebbesi in qualche guisa provvedere con nuove istituzioni e con le riforme e correzioni di alcune leggi.

L'ordinamento delle scuole comunali d'agraria parrebbemi un modo utilissimo di ovviare al primo inconveniente. Imperocchè le scuole si frequenterebbero da tutti i possidenti che dimoran nei borghi e nei villaggi; vi si recherebbero i fattori, e vi potrebbero e dovrebbero accorrere eziandio i contadini nei giorni e nelle ore in che vacano dai lavori campestri. L'insegnamento dovrebbe essere elementare ma esteso a tutte le parti dello scibile che si richiede alla pratica sapiente dell'arte; ed essere insieme accomodato ai bisogni particolari d'ogni territorio e d'ogni contado; dovrebbe poi avvalorarsi mercè degli esperimenti da farsi sopra qualche campicello di proprietà del Comune.

Un'altra maniera d'interessare i possidenti all'impiego di nuovi capitali sarebbe quella di facilitare il consolidamento della piena proprietà nelle mani dei padroni utili riformando il contratto enfiteutico.

Il sistema livellare, qual è dalle nostre leggi ordinato, non serve più allo scopo che Pietro Leopoldo ebbe in mira di raggiungere. Allora si volle adoperarlo al doppio oggetto di sciogliere le grandi masse di proprietà concentrate nei corpi morali e riporle in commercio, ed a formare eziandio una classe di coltivatori quasi proprietari. Il primo scopo fu raggiunto, non il secondo, per non essersi provveduto, come in altro lavoro narrai,[1] a correggere e perfezionare il sistema colonico. Ed oggimai se è sempre desiderabile pel miglior vantaggio

[1] Vedi *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani sino ai nostri*, vol. II, pag. 372, 373, 386.

della nostra economia campestre che ogni riforma agraria vada congiunta al maggior benessere dei contadini, di guisa che siano abilitati a divenire per gradi quasi padroni dei fondi,[1] non è però necessario di conservare la legislazione enfiteutica nello stato in cui si trova, la quale è più presto cagione di gravi imbarazzi che di notabili vantaggi non tanto ai padroni utili, come ai diretti. Quelli per ordinario sono gravati della prestazione di annui canoni, che in tempi calamitosi assorbiscono quasi tutta la rendita netta; sono più di frequente esposti all' onere delle prestazioni eventuali, alle riconduzioni o per linea finita o per passaggio dei fondi in estranei: vanno più facilmente incontro alle caducità. Vi è difficoltà grande per gli enfiteuti a dare i fondi livellari in garanzia dei mutui di cui abbisognino, atteso la soggezione di quelli all' ipoteca dei padroni diretti, onde tutto contribuisce a disanimare i possessori enfiteutici dal migliorarne quanto potrebbero la cultura.

D' altra parte l'alienazione dei livelli non segue senza rischio di danni per gli stessi padroni diretti. Accade sovente che i livelli si dividano e si sminuzzino fra più successori e chiamati, si confondano e si mescolino incautamente con beni liberi; accade pure che si accolli il canone a chi non ha il fondo livellare, o che si venda questo come libero alla insaputa dei padroni diretti, onde il pericolo per essi di perdere i laudemi di passaggio, e talvolta anco più annate di canoni, perchè colpite dalla prescrizione quinquennale, e il pericolo eziandio di esser ravvolti in una serie di dispute inestricabili, che occupando a lungo i tribunali riescono in ultimo pregiudicevoli ad ambe le parti. Aggiungi la difficoltà che presenta la giurisprudenza complicatissima e vasta del-

[1] Vedi op. cit., vol. II, pag. 427 e seg. Atti della R. Accademia dei Georgofili, Nuova serie, vol. II, pag. 65.

l'enfiteusi ad essere studiata e compresa a dovere dai forensi, per arguire la molliplicità e i dispendi delle liti a cui la proprietà enfiteutica può esporre chiunque ha da fare con essa. [1]

Occorrerebbe perciò nell'interesse se non altro dell'agricoltura una riforma legislativa la quale, rendendo più semplice il contratto di enfiteusi, lo equiparasse a tutti gli effetti ad una compra e vendita col prezzo in mano, e ne facilitasse l'affrancazione, ovvero lo riducesse simile all'affitto a lungo tempo, o a vita.

L'ordinamento seguito del debito pubblico offre ormai ai corpi morali un modo di rinvestimento dei prezzi dei domini diretti, che assicura loro una rendita annua corrispondente al frutto di quelli, immune, meno casi inopinati, da ogni rischio di perdita o diminuzione; per lo che è venuto anco da questo lato a dileguarsi l'interesse di tener vincolata la terra per dare ad alcune corporazioni una rendita certa. [2]

[1] Se la perdita del vino fosse irreparabile, (lo che spero che non sarà) si anderà incontro anco alle dispute di riduzione del canone sul fondamento o della parziale perenzione del fondo, o della sopravvenuta lesione nel contratto. Nè io voglio emettere alcun giudizio intorno all'esito possibile di queste liti, ma dico che saranno inevitabili, a menochè le parti interessate non stimino cosa prudente di procedere ad un'equa transazione, se non altro per impedire che molti e gravosi livelli non siano abbandonati da chi non può più sostenerne i pesi.

[2] Le idee da me esposte intorno al modo di affrancazione dei livelli in questo discorso pubblicato nel 1855 ed accennate anco nel precedente del 1854 (vedi pag. 34) sono un'anticipata risposta al rimprovero che mi vien fatto nel libro di recente pubblicazione intitolato, *Storia intima della Toscana dal 1° gennaio 1859 al 30 aprile 1860*, per non aver voluto come ministro di giustizia e grazia del Governo Toscano approvare la legge portante la data del quindici marzo 1860 e pubblicata nel 27 detto, quasi che fossi stato avverso all'affrancamento dei livelli.

Una legge dovea farsi, ed io l'aveva, come qui si vede, invo-

Dovrebbesi pure agevolare lo scioglimento degli altri vincoli che disturbano più o meno il libero commercio della proprietà terriera, la quale essendo a sè stessa sufficiente privilegio, non dovrebbe in nessun modo, neanche indiretto, come diceva l'illustre marchese Capponi fino dal 1835, essere privilegiata.[1]

Nello stesso tempo interesserebbe migliorare le condizioni del credito fondiario, le quali vorrebbero innanzi tutto una revisione della legge ipotecaria e della esecutiva. Poco da correggere e modificare vi sarebbe nella legge ipotecaria, la quale è una delle migliori d'Italia; assai più nella legge esecutiva perchè assoggetta a soverchie spese ed a soverchie lungaggini i creditori che intendono a procurare il rimborso dei loro crediti, e li espone sovente al rischio di soffrir gravi perdite nonostante le previsioni più prudenti.

Senza tali riforme è vano lusingarsi che le istituzioni del credito fondiario collettivo possano nascere e prosperare. La vita di privilegio se giova a pochi nuoce ai più, ed è troppo dissenziente dai savissimi principii

cata da molti anni, consigliando il rinvestimento dei prezzi dei dominj diretti nel debito pubblico; ma la legge nell'atto che doveva render facile l'affrancazione, doveva e poteva esser utile e giusta per ambedue le parti che figurano nei contratto enfiteutico; mentre quella a cui rifiutai la mia sanzione avvantaggiava ben oltre il giusto le sorti dei livellari con lesione manifesta dei diritti dei padroni diretti, ed io in materia di giustizia distributiva non poteva transigere con la mia coscienza.

Del resto, quando verrà il tempo della storia (che ora è ben lontano perchè manca la piena notizia dei fatti e bollono ancora negli animi i risentimenti e le passioni personali, come ne offre un evidente esempio la prenominata storia) saranno chiariti i particolari di questa per me spiacevole vicenda, ed anco le ragioni di quel che feci e di quel che non feci come membro del Governo che avviò l'Italia alla sua unificazione. (N. N.)

[1] *Cinque letture di economia toscana*, pag. 95.

economici che ci governano, e che anco in questi tempi calamitosi han fatto buona prova. [1]

[1] Nel 1854 la libertà del commercio ha procurato ai Toscani il vantaggio di non mancare del grano, e di avere il pane a un prezzo inferiore a quello che è costato nei luoghi egualmente oppressi dalla carestia ma governati dai regolamenti. A Parigi, per esempio, il pane fu più caro che fra noi; sebbene il Governo imperiale francese decretasse che fosse venduto a un prezzo molto inferiore a quello che avrebbe dovuto avere pel prezzo corrente dei cereali. E per indennizzare la corporazione dei fornai delle perdite che faceva, lu ordinato che il Municipio le imprestasse più milioni di franchi, dichiarando che si rimborserebbe dell'imprestito negli anni di abbondanza, in cui si sarebbe mantenuto lo stesso prezzo del pane comunque superiore al giusto. Il tempo mostrerà se il decreto in questa seconda parte sarà eseguibile; ma intanto è da notare che il debito contratto dal Comune parigino per questo titolo non tanto nel 1854 quanto nel 1847 ascende già ad una somma enorme; e che la carità imposta coattivamente al municipio nell'interesse del popolo non è stata più generosa nè più benefica di quello riuscì fra noi la libertà annonaria. Noterò eziandio che tre secoli indietro, cioè nel 1554, fuvvi nello Stato fiorentino, per quello narra Bernardo Segni contemporaneo nel libro XI delle sue *Storie*, una gran carestia. Pretese il Duca Cosimo di tassare il prezzo del grano molto al di sotto del giusto, e ne seguì tosto che per qualche tempo non si trovò grano per alcun prezzo. « Onde fu forzato (son parole del Segni), » ridotto a miglior consiglio, lasciare ire il prezzo del grano libera» mente. Il quale quanto più alzò, che si condusse insino a lire otto » lo staio, *tanto più fece abbondanza per tutto*: calandone da tutti i » confini della Chiesa, e dal mare apportandone i mercanti *in su* » *quella ingorda valuta*, per isperanza di gran guadagno. » Ma una parte del popolo aveva ormai patito troppo in quell'anno e negli antecedenti; perchè la libertà annonaria essendo allora una eccezione rarissima e di breve durata, le carestie si ripetevano, e non solo di grano, ma anco dell'olio, del vino e della carne, come appunto era accaduto nel 1554. Tantochè non bastarono neppure le gratuite distribuzioni di pane, divenuto per la libertà abbondante, a salvare dalla morte migliaja di poveri rifiniti per sì lunghi patimenti. E lo stesso Segni continua a narrare che raddottisi in Firenze diciottomila poveri, morirono quasi tutti pubblicamente per le strade, sui muricciuoli e nelle buche delle volte, nonostante le giornaliere e

Le casse di risparmio son nate e cresciute fra noi senza l'aiuto di privilegi tranne una piccola esenzione dal pagamento del bollo pei libretti; e la loro prosperità è oggidì incontrastabile. Quel che nel precedente articolo dissi rispetto al nuovo svolgimento da darsi alle medesime, io lo ripeto più specialmente per quelle della nostra Toscana.

Le casse di risparmio abbondano talmente di capitali da incontrar difficoltà nel modo di impiegarli convenientemente.

La cassa centrale di Firenze, che nel 1845 possedeva più di un milione di scudi, ora ne possiede più di due.[1] Dei quali una piccola parte, cioè circa quarantaquattromila scudi compongono il patrimonio particolare della cassa formato con gli utili accumulati nei moltissimi anni da che è in esercizio, e destinati a far fronte alle perdite che potessero accidentalmente seguire nell'amministrazione. Esauriti i consueti modi d'impiego dei capitali, la cassa ha dovuto rinvestirne una parte anco nei diversi fondi pubblici dello stato, cioè un quattrocento mila scudi circa.[2] E per trattenere la soverchia affluenza dei capitali che a lei con gran fiducia accorrono, è stata costretta ad abbassare il frutto dei depositi riducendolo, sono già due anni, dal quattro al tre per

gratuite distribuzioni di pane. E in tutto l'anno perirono di fame e di stento fra la città e il dominio sessantamila persone; e vi si aggiunse ancora un altro numero di morti a causa di una malattia chiamata le petecchie e simile in parte alla peste.

[1] Capponi *Cinque letture di economia toscana*, pag. 99. Vedi anche il *Rapporto dei Sindaci sulla gestione della Cassa centrale dei risparmi e depositi di Firenze per l'anno 1853.*

Lo scudo fiorentino equivale a cinque lire italiane e ottantotto centesimi.

[2] Cit. *Rapp. dei Sindaci*, del 1853.

cento. Nè per questo gl'imbarazzi sono cessati, onde sembra che tutto cospiri a spingere le casse a fare imprestiti con ipoteca anco ai privati. Il quale impiego, riformate che fossero le leggi enfiteutiche e le ipotecarie, non sarebbe rischioso per quelle, o lo sarebbe assai meno del rinvestimento in fondi pubblici. Dovrebbero esse primieramente fare prestanze ai livellari che si risolvessero ad affrancare i dominj diretti; bastando a quest'uopo che la legge obbligasse i corpi morali a cedere ad ogni richiesta degli enfiteuti i loro diritti alle casse, le quali poi pattuirebbero con essi l'affrancazione del dominio diretto a rate annue in un tempo determinato. Il prezzo d'acquisto dei dominj diretti dovrebbe rinvestirsi a benefizio dei corpi morali nel debito pubblico, e le casse succedute nei loro diritti non correrebbero nell'intervallo tra l'acquisto e l'affrancazione verun pericolo, riscuotendo annualmente i canoni, e conservando a garanzia del capitale pagato non una semplice ipoteca ma il dominio diretto dei fondi, che nei congrui casi può trarre a sè l'acquisto gratuito del dominio utile. A quali patti potessero accingersi agli imprestiti ipotecari lo annunziai di sopra, nè intendo ora ripeterlo.

So che i regolamenti delle casse di risparmio nostre ostano a questa maniera d'impieghi, ma so altresì che più d'uno dei componenti la benemerita società che le governa ha espresso il desiderio che si apra questa nuova via al credito delle medesime. E i sindaci i quali compilarono il rapporto dell'amministrazione del 1853, tornarono con calore sopra siffatto argomento, allegando ad esempio le pratiche della Lombardia, a cui potevano aggiungere anco quelle degli stati pontificii.

Prèvedo gli obietti che debbono porsi innanzi contro questa innovazione; il primo dei quali si è la im-

perfezione delle leggi civili che regolano la materia dei mutui ipotecari, l'altro la complicanza amministrativa che crescerebbe di troppo per le casse di risparmio quando fossero assimilate alle banche di credito fondiario.

Al primo non replico, perchè suppongo una precedente revisione e riforma delle leggi in discorso, senza di cui ben poco potrebber tentare non solo le casse ma eziandio i privati.

Quanto al secondo obietto per ben chiarirne tutta la importanza, giova svolgerlo un po' più estesamente. Coloro che presiedono all'amministrazione delle casse, e ne conoscono al minuto tutto il movimento, potrebbero per avventura osservare; esser assai complicate le operazioni di quelle e per la moltiplicità dei capitali, che vi affluiscono in forma di risparmi e di depositi, e per le infinite cure richieste all'uopo d'impiegarli con le comunità, con i pubblici stabilimenti, e col R. Governo eziandio, da non stimar prudente lo accrescere maggiormente le ingerenze delle casse, e volgerle per così dire ad un scopo diverso dal consueto. Aggiungi che la varietà troppo grande dei negozi contiene in sè stessa il germe generatore della rovina, o almeno di crisi più estese, e più gravi: meglio conferire alla prosperità delle istituzioni di credito la unità dello scopo e la semplicità dei mezzi, anzichè la pluralità di quelli e la complicanza di questi; doversi perciò attendere ad ordinare tanti istituti quanti sono i diversi oggetti che si prendono di mira, e solo ammettersi che tutti si prestino un vicendevole aiuto.

Molta verità e giustezza è in questi obietti che probabilmente farebbero gli abili amministratori delle casse di risparmio; ma se fossero questi soli (nè altri maggiori ne saprei concepire) possono ricevere alcune

repliche plausibili, e dar luogo a proporre alcuni temperamenti conciliativi.

Con eccitare le casse di risparmio a fare imprestiti ai privati sopra fondi liberi da ogni ipoteca, rimborsabili a rate nello spazio di dieci, quindici o venti anni al più, non si mira a denaturare lo scopo di simili istituti, ed a convertirle in banche di credito fondiario, poichè il congegnamento di queste è assai diverso e le operazioni più complicate. Si vuole soltanto aprire alle casse nostre una nuova via per l'impiego dei capitali che sovrabbondano, e comunicare i benefizi di esse non solo ai municipii ed alle amministrazioni regie, che già ne godono da molto tempo, ma anco alla proprietà terriera ed all'agricoltura, che ha tanta parte nel nostro benessere, e che non merita d'esser trattata con maggior diffidenza del debito pubblico.

Dipoi la complicanza si potrebbe evitare ordinando un'amministrazione affatto separata dei negozii relativi agl'imprestiti ai privati. Potrebbesi eziandio istituire una società distinta sulle stesse basi di quella della Cassa di risparmio, dalla quale ricevesse i capitali per darli a cambio ai proprietarii, purchè dipendesse e fosse vigilata dal Consiglio amministrativo della società principale.

In questo modo i rischi temuti per le casse di risparmio dall'accrescimento di tante e sì disparate faccende si eviterebbero; e le istituzioni del credito fondiario collettivo, inaugurate sotto il loro patrocinio, e spogliate di tutto ciò che è più atto a peggiorare anzichè a render migliori le condizioni delle proprietà rurali, avrebbero una vita consentanea al nostro ordinamento economico, e si attuerebbero con quella maggior sollecitudine che può esser desiderata dai bisogni della nostra agricoltura.

Sperare che altri istituti di credito possano sorgere e prosperare senza l'immediato soccorso delle casse di risparmio, parmi sia lo stesso che pascersi di utopie circa alle vere condizioni della Toscana. È stato detto più volte, e ripetuto anco di recente da un distinto nostro economista, che i grandi capitali scarseggiano fra noi, e che dei piccoli vi è copia, ma non strabocchevole come altri potrebbe supporre.[1] Ora i grandi capitali sono attratti verso il debito pubblico e verso le grandi imprese industriali, i piccoli affluiscono da più anni alle casse di risparmio in tanta quantità, che queste trovandosi imbarazzate nel modo di rinvestimento, tengono da più tempo basso il frutto dei depositi per moderarne il concorso. Quando esse si risolvessero ad aumentarlo anco d'un mezzo per cento, vedremmo i particolari d'ogni classe affrettarsi a portarvi un'assai maggior quantità di capitali: tanta è la fiducia che hanno saputo acquistarsi nell'universale.

Or con quali assegnamenti potrebbe stabilirsi una società di credito fondiario per intraprendere operazioni di qualche conto capaci di arrecare un benefizio al paese, e di ritrarre per sè proporzionati profitti? Cento ed anco dugentomila lire di capitale sarebber un nulla per tal genere di imprese, e per molti anni o non si avrebbero guadagni, o si avrebbero effimeri.

Dipoi una società con sì ristretti mezzi non estenderebbe che a pochissimi luoghi le sue operazioni, nè potrebbe comodamente prestare aiuto ai possidenti lontani. In quella vece le casse di risparmio, che hanno sede in ogni grossa terra dello stato, ed in tutte le cit-

[1] Busacca, *Prima memoria sull'esposizione dei prodotti dell'industria, e sulle condizioni economiche della Toscana specialmente in riguardo all'agricoltura*, inserita negli Atti della R. Accademia dei Georgofili, nº 5, vol. II, pag. 123.

tà, sono al caso di partecipare ad ogni contado e ad ogni territorio il benefizio degli imprestiti.

Hanno esse digià un impianto capace a dar vita, per così dire in poche ore, al credito agrario; laddove se dovessimo procurarlo con nuovi istituti, più e più anni scorrerebbero senza fabbricar nulla di solido e di consistente, e senza venire in soccorso ai bisogni che da ogni parte ci premono.

A siffatta attitudine delle casse di risparmio aveva probabilmente rivolto la sua attenzione il Lambruschini, allorchè nell' eloquente lettera indiritta al Professor Betti nel dicembre scorso si faceva a consigliare alle comunità di pigliare a mutuo dalle casse di risparmio delle somme per darle ai possidenti, affinchè questi potessero eseguire proficui lavori di campagna, obbligandosi a restituirle a comode rate.[1]

Intendeva egli con siffatto consiglio di volgere anco a benefizio dell' agricoltura i capitali delle casse; ma zelante com' è del benessere di sì provide e disinteressate istituzioni, di cui fu uno dei benemeriti fondatori, sentiva il desiderio di liberarle da ogni più remoto pericolo, lasciando alle comunità la cura e l'obbligo di mallevare a quelle gl' imprestiti. Ma gl' interessi delle comunità non paionmi meno gelosi e rispettabili di quelli delle casse, e se un pericolo in simili operazioni vi fosse, non saprei consentire che le une in luogo delle altre dovessero correrlo.

Si osi piuttosto di fare con le debite cautele un passo più innanzi; aprasi una nuova via alla benefica operosità delle casse; e se per l'esperienze che si facessero, si venisse a conoscere che quelle non potessero alla lunga sostenere tanta mole di affari e di cu-

[1] *Della necessità di soccorrere i poveri, e dei modi.* Firenze, tipografia Galileiana di M. Cellini e C., 1854; 16°.

re, allora dopo di aver fatto nascere e prosperare per alcun tempo sotto la loro dipendenza gl'istituti del credito agrario collettivo, li abbandonino a sè stessi, e li emancipino, siccome usano le grandi metropoli inverso le colonie.

Certo è che il credito fondiario, diretto e governato nei suoi primi passi dalla prudenza e dal senno delle casse di risparmio che per istituto loro non mirano a far guadagni, ma tutti gli avanzi destinano, anco nel caso di scioglimento, ad opere di beneficenza, non esporrà i possidenti a quei pericoli che sono inevitabili col sistema delle banche germaniche: e in luogo di riuscire un arme capace di recar nocumento alla nostra agricoltura, potrebbe contribuire a sollevarla dalle presenti miserie, e ad accrescerne a suo tempo la prosperità.

[1] Nel 1856, la Cassa centrale di risparmio di Firenze procedendo alla revisione dei suoi regolamenti stabilì che d'allora in poi potessero farsi imprestiti anco ai privati con ipoteca e con pegno de' valori. A questa risoluzione credo d'aver contribuito col presente discorso, e se gl' imprestiti ipotecari, perfino a che non sarà compiuta la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e la riforma delle leggi relative a tal materia, non potranno farsi in gran quantità, gioverà sempre l'averne stabilito il principio. (N. N.)

BREVI NOTIZIE

INTORNO ALLA SOCIETÀ MUTUA ESTENSE

DI ASSICURAZIONE

CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE.

Discorso letto nell' Adunanza della R. Accademia dei Georgofili
del 4 Marzo 1856.

Nove anni sono due nostri egregi Colleghi presero a ragionare nei loro discorsi accademici, più d'una volta applauditi, delle compagnie francesi dette di mutua assicurazione sulla vita dell'uomo, stabilite allora in Toscana; e posto in luce il vizio inerente al principio che serviva loro di base, non che lo spirito di guadagno da cui erano informate a detrimento degli assicurati, ne vaticinarono un esito infelice. Io non dirò se i tristi presagj dei valenti Colleghi si avverassero, perchè vi suppongo consapevoli delle sinistre voci che dopo non molto si diffusero; rammenterò solo che fuvvi un tempo in cui quelli che vollero credere alle pompose promesse e avventurare i loro capitali, temettero di averli perduti; nè so se abbian oggi riacquistata la sicurezza di potere a suo tempo riavere i loro capitali accresciuti dei benefizj e dei lucri che la morte di molti consocj, principale agente di produzione in simili compagnie, abbia a favore dei superstiti accumulato.[1] Ma fu in quella occa-

[1] Per notizie avute di recente, alcuna di quelle compagnie fallì dopo non molto, ed una che finora si è sostenuta, ha dato ai soci dopo nove anni il solo frutto del quattro e mezzo per cento da riscuotersi insieme col capitale a Parigi. I vaticini dei valorosi accademici Gasbarri e Lambruschini non furon dunque avventurati a caso!

sione avvertito come le società di assicurazioni sulla vita a premj fissi fossero per gli assicurati di gran lunga meno vantaggiose di quelle basate sul principio della mutualità, le quali essendo prevalse in Inghilterra avevano ivi ricevuto un prodigioso svolgimento. Di che è bene agevole comprendere il motivo se si pensi che gl'Inglesi, popolo positivo per eccellenza, mirando negl'istituti assicurativi sulla vita dell'uomo come in ogni altro istituto sociale a raggiungere lo scopo per cui si annunziano creati, non a fini secondari ed occulti, che più o meno avversano il fine principale ed espresso, poco stettero in forse nel dar preferenza a quella maniera di associazioni, che più delle altre tenendo lontano lo spirito di avidità mercantile, erano più proprie a recare ad effetto le promesse solennemente fatte agli assicurati.

Dopo il quarantasette si costituirono in Toscana varie compagnie, le quali se non appartengono precisamente alla specie delle inglesi, muovono però dallo stesso principio della mutualità, ed han per iscopo lo scambievole aiuto degli associati. Si chiaman esse società di mutuo soccorso degli esercenti un'arte od una professione, i quali intendono ad assicurarsi per così dire l'un l'altro dal rischio della indigenza e della miseria nel caso che per malattie o per altri fortuiti alcuno si riduca impotente al lavoro; e per soddisfare al patto della sicurtà ciascuno versa annualmente una piccola contribuzione nella cassa sociale.

Tema non inutile per un discorso accademico sarebbe quello riguardante la particolare indole e il successo di sì lodevoli istituti, i quali senza presentare gli inconvenienti delle antiche corporazioni d'arti e mestieri mirano a procacciare agl'industriali ed agli artisti i benefizi di quelle.

Ma oggi io vengo a parlarvi di un'altra congenere società istituita per opera di private persone in uno stato al nostro contermine, la quale se non tutela dai casi fortuiti le persone dei socj, tutela e rimedia ai danni che per quelli possono derivare alle loro proprietà; ed è tale che può servire di modello e d'esempio a quel che si volesse tentar di consimile nel nostro paese.

Questa è la società di mutuo soccorso contro i danni della grandine, stabilita in Modena nel 1854 e che conta già l'esperienza di un anno.

Vanno le campagne di quel ducato di frequente soggette al flagello della grandine, che distrugge non poca parte dei frutti delle terre e delle piante. Il perchè alcuni dei più notabili possidenti, a proposta del Sig. Gio. Batista Marani, che è pure un distinto agronomo, deliberarono di costituire, con l'approvazione del governo, una società, mediante la quale i proprietarj si porgessero scambievolmente un soccorso che rendesse meno sensibili gl'inopinati disastri. E il Governo ducale diè sollecitamente la sua approvazione alla proposta, consentendo che non solo in Modena, ma anco in Massa fosse stabilita una società di mutuo soccorso contro i danni della grandine. Io parlerò di quella che risiede in Modena, come eguale in tutto all'altra.

Essa ha per iscopo l'assicurazione dei quattro principali prodotti dell'estensi campagne, cioè grano, formentone, riso, uva: non ha numero limitato di membri, potendo ogni possidente di beni rurali esservi ammesso. Nel seno della medesima, e tra quelli che han denunziato maggiori valori da assicurarsi, si scelgono sedici rappresentanti, i quali sotto la presidenza di *un delegato ministeriale* procedono alla nomina di un consiglio di amministrazione composto di sette socj. Gli amministratori rimangon in ufficio per tre anni, ma possono

esser riconfermati dal collegio dei rappresentanti; le funzioni degli uni e degli altri sono essenzialmente gratuite.

Ogni socio è ad un tempo assicuratore ed assicurato.

Tante sono le classi in cui si distribuiscono i socj, quanti i prodotti che forman subietto delle assicurazioni; perchè il danno risentito da un proprietario in uno dei prodotti assicurati è riparato mediante il contributo di quelli che hanno assicurato lo stesso prodotto. Così se la grandine ha danneggiato l' uva, il danno è riparato col denaro dei socj assicuratori dell' uva, non da quelli che hanno assicurato il grano, il riso o il formentone. Però tutte e quattro le classi concorrono in comune alle spese amministrative della società.

Ogni proprietario che vuol divenir socio denunzia all' uffizio dell' amministrazione il prodotto o prodotti che vuol assicurare dalla calamità della grandine, e il valore che assegna ai medesimi. L' atto di denunzia dev' esser munito del visto del potestà o sindaco locale. Il valore attribuito al genere serve di misura per determinare l' importanza del danno che sia per risentire il denunziante, come anco rappresenta il carato in ragione del quale il socio dee concorrere al rifacimento dei danni da altri patiti.

Così non è temibile che alcuno attribuisca al frutto da assicurarsi un valore eccessivo per mercanteggiare sul fortuito evento, perchè quel valore serve di norma al *dividendo passivo;* e nullameno come se ciò non bastasse previstosi il caso di una denunzia esagerata, si è stabilito che il consiglio amministrativo possa far ridurre il valore entro i limiti di giustizia, tenendo però ferma la somma denunziata pel contributo del socio come assicuratore.

È questo, o Signori, il pregio ed il carattere precipuo della istituzione in discorso, mercè del quale vien eliminato dalla impresa ogni obietto di lucro e di guadagno personale per concentrare tutte le mire della società all'unico e benefico scopo dell'alleviamento delle altrui disgrazie mediante la volontaria partecipazione ad esse di tutti gli associati.

Al proprietario denunziante è rilasciata una cartella di assicurazione per cui paga una tassa del tre per mille sopra il valor denunziato, destinata a servire alle spese dell'amministrazione. Dal momento che ha ricevuto la cartella il proprietario entra nella categoria dei socj.

Le denunzie si fanno dal mese di gennaio a tutto giugno. La società dura un anno.

Le regole per la verificazione ed estimazione del danno son queste. Avvenuto il disastro l'assicurato ne dà avviso al consiglio amministrativo entro quarantotto ore, scorso il qual termine decade da ogni diritto a compenso, perchè vuolsi accertar prontamente e senza dubbiezza la verità del caso denunziato.

Gli amministratori fissano immantinente il giorno della verificazione, e invian sul luogo un perito agrario, scelto tra quelli approvati dalla società ed il più prossimo alla campagna devastata. L'assicurato ne è prevenuto, perchè possa, volendo, esser presente alla visita, e condurre altro perito eletto tra gli ascritti alle ispezioni sociali, purchè ne paghi le spese e si assoggetti anco al pagamento del periziore, che in caso di discordia dei due si nomina dalla amministrazione.

Il perito agrario stabilisce il prezzo che avrebbe meritato il frutto ove fosse venuto a perfetta maturità; indi determina il valore del prodotto residuo, e la differenza tra i due valori rappresenta il saggio in ragion del quale è dovuta la indennità per ogni cento degli scudi o lire

del valor denunziato dal socio. Così, per esempio, se il prezzo anteriore del frutto a senso del perito era di cento scudi e quello residuo di sessanta, egli non dice che la indennità dovuta consista in quaranta scudi, ma ne deduce invece che la grandine ha distrutto il quaranta per cento del prodotto. Dimodochè se il socio gli avea assegnato non il valor di cento ritenuto dal perito, ma quello maggiore per esempio di centotrenta o di centoquaranta, la indennità gli è dovuta al saggio del quaranta per cento su questo maggior valore, non su quello opinativo del perito. Ed è ragionevole questa disposizione ove si rifletta che il perito dee fare la stima di un prodotto che tutto o parte è scomparso, e quindi il suo giudizio può andar soggetto ad errore più di quello del socio che in tempo debito e con maggiori dati seppe assegnargli un valore diverso. D'altra parte se questi, mirando a vantaggiarsi indebitamente, ne avesse esagerata in modo evidente la quantità o il prezzo, vi provvedono, come si è detto, i regolamenti, autorizzando la società a ridur la denunzia nei suoi giusti limiti.

Può il perito dare una valutazione al deterioramento che ha sofferto il frutto rimasto, ed all'incontro se giudica che il terreno colpito dalla grandine sia suscettivo di nuova cultura determina le spese necessarie per farla, e pone il valore del prodotto netto ottenibile in diminuzione della indennità da assegnarsi all'assicurato.

La seconda e la terza grandine che colpisca il prodotto residuo non può mai dar titolo ad ulteriori indennità, le quali cumulate con le precedenti eccedano il valore totale e reale assegnato all'intiero prodotto. Non si rifonde dall'Amministrazione il danno, che non oltrepassa il tre per cento, e le spese di visita stanno in tal caso a carico del reclamante. Il rischio per la società comincia dal mezzodì del giorno susseguente al rilascio della

cartella, e quanto al frumento ed al riso si protrae a due giorni dopo il taglio dei prodotti.

Prima che si faccia luogo al pagamento delle indennità liquidate, l'amministrazione sociale determina e pubblica il *dividendo passivo* di ciascun socio assicuratore, e ne rimette la esazione delle quote respettive ai podestà o sindaci delle comunità, i quali procedono ad esigerle dai morosi, col privilegio che noi chiamiamo del braccio regio. Un mese dopo si effettua il pagamento dei socj danneggiati, previa deduzione dal loro avere dalla quota che dovrebbero prestare nella qualità di assicuratori. In ogni vertenza concernente l'interpretazione ed applicazione del regolamento sociale il consiglio amministrativo giudica inappellabilmente.

Nel primo anno in cui ebbe vita la società vi si ascrissero quattrocentosessantacinque possidenti, i quali assicurarono prodotti per quattro milioni di lire italiane. Danneggiati furono cinquantadue socj, e i frutti più principalmente colpiti dalla grandine furono le uve, e i grani, poco il riso, meno il formentone. Vi meraviglierete, o Signori, in udire che nel modenese la grandine abbia potuto danneggiar l'uve, poichè tra noi questo rischio da più anni è remosso pel flagello della crittogama, che sembra essersi usurpata la invidiosa prerogativa di voler distruggere tutto il benefizio di questo frutto salutare. Cesserà però la vostra meraviglia quando saprete che oltre l'appennino nelle campagne del ducato pochissimo ha infierito questa malattia, e il piccol danno ha piuttosto contribuito insieme con altre cause a crescere il caro prezzo dell'uva e del vino, che non a scemarne sensibilmente la quantità. Tanto è vero che mentre quà si tentano e si promuovono questioni di riduzione di canoni livellari e di affitto dal lato degli enfiteuti e degli affittuarj danneggiati dalla perdita di una delle principali

rendite campestri, là mi si dice che si minacciano cause dai proprietarj per ottenere un aumento di canone dagli affittajuoli, perchè credono cessata la correspettività del contratto a pregiudizio loro.

Il rimborso dei danneggiati si è fatto puntualmente senza primordio di controversia nei debiti tempi, e il contributo di ciascun socio alla prestazione della indennità è asceso in conguaglio, per la classe assicuratrice dell'uva ad una lira e quarantanove centesimi per ogni cento lire del valore denunziato; per la classe assicuratrice del riso ad una lira e venti centesimi, per quella del grano a cinquanta due centesimi, per quella del formentone a quindici centesimi. Le quali quote, paragonate con le tasse delle assicurazioni a prezzo fisso, ne resultano immensamente inferiori, ed offrono anco per questo lato un vantaggio che di per sè basterebbe a render migliore delle altre tal sorta di assicurazioni.

Ma ciò che le raccomanda in particolar modo ai possidenti si è la rimozione dalla impresa di ogni veduta di guadagno, non dividendosi fra i soci altro che il danno; si è lo scopo nobilissimo e filantropico cui mirano di riparare ad un disastro che apporta inopinatamente un dissesto più o meno grande nelle famiglie dei proprietarj di terre, mediante il contributo vicendevole di tutti quelli che trovandosi esposti allo stesso rischio amano di alleviare oggi con un piccolo sacrifizio l'infortunio toccato al loro confratello, ond'essere domani o posdomani contraccambiati con eguale soccorso.

Un principio salutare e caritatevole informa questa maniera d'assicurazione, principio che dovrebb'esser l'anima di tutte le società che si costituiscono per la riparazione dei danni fortuiti, non per far lucro. Lode perciò si meritano i promotori di sì nobile istituto, fra i quali emerge il Presidente di esso signor Marani, e lode

pure il governo che l'ha prontamente sancito, dando mano con idonei provvedimenti a facilitarne l'esercizio. Ogni disposizione dello statuto sociale è minutamente studiata, ed il congegnamento di tutte le parti apparisce ben combinato. Sol che perseveri, com'è da credere, la buona volontà degli amministratori, trarranno i possidenti modenesi da sì fatta associazione un sollievo alle gravi perdite cui il flagello della grandine frequentemente assoggetta le lore terre.

Volendo pur dire qualche cosa in senso critico, affinchè le lodi da me date alla istituzione abbiano il più chiaro segno della sincerità, noterò come non reputi giusto il riflesso che nel *Messaggiero di Modena* del 22 dicembre 1855 vien fatto, circa ad una generale utilità che si dice derivata allo stato per la formazione di questa compagnia di sicurtà, e che si fa consistere nell'aver impedito che le compagnie estere opportunamente proibite non traesser fuori del ducato la somma non indifferente di trecentomila franchi.

Non tanta pecunia a parer mio sarebbe andata fuori, conciossiachè le società forestiere assicurando mediante tassa annua fissa, e non ispirando per ordinario generale fiducia, è da credere che non avrebber raccolto un gran numero d'associati, e in luogo dei quattrocento, forse neppur la metà ne conterebbero tra gli assicurati. E se gli è vero che la pecunia annualmente pagata da questi sarebbe uscita dallo stato, egli è ancor vero che ve ne dovea rimanere una porzioncella pel dispendio necessario all'amministrazione residente in Modena, ed una maggior somma dovea poi rimandarsi per sodisfare ai danneggiati, la quale, avuto riguardo al numero ristretto degli assicurati, poteva talvolta superare la quantità delle tasse incassate in un anno.

Intanto è stato sì grande il numero dei concorrenti ad assicurare i prodotti con la compagnia modenese, ancorchè nuova, in quanto era di tal natura da meritarsi la universale fiducia, e la tassa annua dei soci appariva assai minore di quella richiesta per le assicurazioni in forma di contratto aleatorio. Oltredichè la comodità della vicinanza e la cognizione particolare degli amministratori dovea adescare ad associarsi anche coloro che si sarebbero astenuti dal prendere la sicurtà in una compagnia forestiera e lontana.

Bastavano questi soli motivi per dar la preferenza alla società cittadina sulle venete e le lombarde, e la legge della libera concorrenza avrebbe a vantaggio della prima prodotto lo stesso effetto, senza emettere un generale divieto a carico delle seconde.

Il qual divieto emanato in forma di regolamento economico-politico appariva anco inutile, ove si ponga mente al disposto delle leggi commerciali vigenti in tutta Italia, le quali non permettono ad alcuna società anonima di lecitamente e legalmente costituirsi in uno stato senza l'approvazione del governo. Cotale disposizione d'ordine puramente civile ingiunge all'autorità pubblica di sindacare con scrupolo l'organamento, i modi d'esercizio, lo scopo cui miran le società anonime, onde accertarsi che non contengano precetti insidiosi all'interesse dei terzi, patti sovversivi della fede pubblica, allettamenti bugiardi a partecipare ad operazioni nelle quali gli astuti trafficano sull'altrui balordaggine. Quindi è che i governi, richiesti di approvare lo stabilimento di simili società, ove le riscontrino ordinate sopra basi erronee, contrarie ai principj della eguaglianza civile e della buona fede; possono e debbono opporvisi pienamente, oppure decretarne l'approvazione modificando nelle parti viziose gli statuti. Ciò facendo rimangono

sempre nei limiti segnati dalla legge commerciale senza entrare nel campo della legge politica, i cui regolamenti riescono sempre alla libertà economica infesti.

Nè mi si dica che se l'approvazione sovrana si richiede per l'istituzione di società anonime che piglian vita nello stato, non è lo stesso delle compagnie estere, le quali per essere state autorizzate nel paese in cui furono costituite, non abbisognano per trafficare negli stati alieni di nuova approvazione da parte dell'autorità sovrana di quei luoghi. Imperocchè la legge non fa distinzione tra le anonime cittadine e l'estere, nè v'è ragione di esser più corrivi per queste che per quelle.

Ed oggi è il tempo in cui i governi verso le estere società più che verso le nostre debbono esser rigidi e scrupolosi osservatori del disposto salutare della legge commerciale, perchè alcune di quelle si presentano ordinate in guisa da potere esercitare una grande, e le più volte sinistra azione a danno della prosperità pubblica degli stati nei quali s'introducono.

Voi comprendete, o Signori, come io intenda discorrere delle istituzioni del credito mobiliare; imprese colossali e gigantesche nate in straniere contrade, le quali si predicano un balsamo ristorativo delle piaghe economiche dei governi e dei particolari, ed operatrici ad un tempo di favolosi incrementi nella pubblica ricchezza.

Nè io le condanno per modo assoluto e in massima generale, ma dico che non bisogna esagerarne la importanza, ed attribuir loro virtù e pregj che non hanno.[1]

[1] Qual sia l'indole e la complicanza degli istituti di credito mobiliare francese, quali i vantaggi e quanti i pericoli a cui possono andar esposte per opera dei medesimi le fortune di coloro che vi piglian parte, può rilevarsi dai gravi e dotti discorsi del signor Forcade inseriti nella *Rivista dei due mondi* del maggio 1856.

Dico che il credito, qualunque sia l'obietto suo particolare, qualunque la istituzione cui dà vita, non dee spacciarsi (userò le parole del celebre Rossi) come un fatto reale di produzione, ma solo per un incoraggimento e un mezzo indiretto di facilitarla; dico che la estensione di esso non porta aumento di capitali, ma ne agevola soltanto l'uso, e che in una parola non si crea nè si moltiplica la ricchezza di una società al solo gettare in mezzo a quella una gran quantità di carta e metterla alla portata d'ogni classe di persone.

A prevenire gli abusi del credito e delle istituzioni che ne derivano occorre a mio avviso evitare due scogli. Il primo è di non favorirne l'introduzione e l'esercizio con privilegj che offendano la eguaglianza civile, per non dar mano alle ciurmerie ed ai men retti disegni d'illeciti guadagni, che le più volte sono la molla segreta di chi promuove siffatte innovazioni.

L'altro scoglio da fuggire è quello di non far degli istituti di credito tanti ufficj governativi e tante appendici della finanza, e di non accettarli da luoghi ove siano in tal guisa ordinati. Conciossiachè nel maneggio di essi è allora sostituita all'azione dei privati quella dell'autorità pubblica, impotente a far bene troppe cose, ed a far bene soprattutto quelle cui l'interesse particolare dei singoli è solo al caso di convenientemente condurre. Per questa via s'infeudano a poco a poco le proprietà fondiarie, i capitali, e per indiretto le industrie nella finanza dello stato; si accomunano i destini della fortuna pubblica con quelli della privata; si pongono i più potenti nel caso d'ingojare le sostanze dei più deboli, e gli stati piccoli si mettono a rimorchio dei grandi, dei quali seguono inevitabilmente le sorti.

Però anco nei casi occorrenti di associazioni anonime di credito mobiliare, che vogliano costituirsi in

un paese, è d'uopo che l'autorità governativa limiti l'ufficio suo a scrutare minutamente i patti della impresa, la indole dei mezzi di cui intendono valersi in riguardo allo scopo a cui mirano; soprattutto è d'uopo che si assicuri che non siano lunghe mani di straniere finanze destinate a trarre a sè dei capitali per dare in cambio fogli e carte d'incertissimo spaccio. Poi approvate che le abbia, *ove siano approvabili*, curi che si attuino e si mettano in esercizio con le sole loro forze, contentandosi di vigilarle per mezzo di abili commissarj, onde non deviino dai limiti che impongono gli statuti approvati; ma non le protegga, e non diffonda ad esse favori pregiudicevoli al bene altrui. Allora non passerà lunga stagione senza che si conosca la naturale virtù ed efficacia di simili istituti, perchè là dove saranno bene ordinati, o prima o poi daranno quel frutto di cui son capaci; dove, all'incontro, saranno costituiti con privilegj esorbitanti e nella veduta di favorire l'avidità di giuocatori mascherati sotto la veste d'industriali, o in quella di servire ad occulti disegni di finanzieri che si travagliano nel cercare con essi i rimedj a mali irrimediabili, non tarderanno a produrre malefici effetti ed a cadere in rovina, traendo nel precipizio le fortune di tutti gl'illusi.

INTORNO ALLA PROPOSTA DI UNA SOCIETÀ TOSCANA

di mutua assicurazione contro i danni della grandine

FATTA DALLA SOCIETÀ

DEI CURIOSI DELLA NATURA DI COLLE.

Rapporto letto nell' Adunanza della R. Accademia dei Georgofili
del 5 Aprile 1857.

La Società dei curiosi della Natura, di Colle, avuta notizia, per gli atti dell' Accademia nostra, della società di mutua assicurazione contro i danni della grandine formatasi in Modena, e dei prosperi resultamenti da quella nel primo anno ottenuti, ha esternato il desiderio di vederne costituita una simile in Toscana, a ciò stimolata anco dal recente disastro di una terribile grandine che nello scorso settembre danneggiò in varj contadi più o meno gravemente le olive. E per riuscir meglio nel suo intento, stimò conveniente di rivolgersi con parole lusinghiere a quest'Accademia, affinchè si facesse promotrice di siffatta istituzione, non senza comunicarle alcuni pensieri che l'egregio signor avvocato Galganetti, nostro socio corrispondente, avea manifestato per servir di base ad un regolamento della desiderata società.

Commise il Presidente nostro ai colleghi Busacca, Bartolommei, ed a me, di riferire intorno a siffatta inchiesta; ed io come relatore della deputazione, vengo oggi a dirvi quel che, dopo tenuti alcuni colloquj, essa ne pensa.

Il desiderio di costituire una società di mutua assicurazione per riparare i danni, che alle proprietà rurali arreca il flagello della grandine, è di per sè lodevolis-

simo, caritatevole, e fecondo di molti vantaggi; nè intorno a ciò vi sarà alcuno che muova dubbio o faccia contrasto. E se questo solo riflesso fosse bastato, avremmo ben poco indugiato a dare la piena approvazione alla proposta dell'accademia di Colle. Ma per meglio esaminare la cosa, ed aggiungere al nostro voto un maggior peso, noi abbiam voluto penetrarci alcun poco della diversa condizione climatologica ed economica in cui le campagne toscane in rispetto alle modenesi trovavansi, onde fatta ragione delle differenze potessimo viemeglio persuaderci se un istituto, che nello stato estense riuscì di tanta utilità, anco fra noi fosse per apportare tale e tanto profitto da consigliarne l'ordinamento. In questa ricerca ne giunse mirabilmente opportuna l'interessante memoria del socio corrispondente signor Giovan Battista Marani, preside della società mutua estense, della quale memoria noi confidiamo che la Deputazione accademica vorrà ordinare la stampa, ritenendola come un documento quasi integrale del nostro rapporto, e che ci permette di passar sotto silenzio molte cose che diversamente avremmo dovuto dire. In essa, oltre il rendiconto di una seconda annata di vita sociale, si descrivono assai al minuto e con molta esattezza i sistemi e gli usi della cultura nelle campagne estensi, la forza produttiva dei terreni, la qualità dei contratti colonici, i fortuiti a cui quelle vanno di frequente soggette, la quantità dei capitali circolanti che nei traffici agrarj sogliono d'ordinario impiegarsi.

Noi notammo, per tacere d'altre, due differenze per l'oggetto in discorso notabilissime infra le campagne modenesi e le nostre. In quelle il flagello della grandine è assai frequente, nè passa, per così dire, anno senzachè una estensione più o meno vasta di territorio ne vada soggetta, con perdita irreparabile di una rile-

vante quantità di ricchi prodotti. Ed aggiungerò inoltre che la cultura del riso, colà usata comunemente, va esposta a correre per un tempo ben lungo, e con probabilità di gravissimi guasti, il rischio della grandine; ond' è naturale che sorga maggiore nei possidenti il desiderio di remuoverlo mediante l'assicurazione. Avverte infatti il signor Marani, che primi « di tutti, e più di » tutti (sono sue parole) accorrevano a farsi socj i pos» sessori di risaie e di uve, gli uni per le ingenti spese » di anticipazione di cultura e di raccolta, o pel peri» colo continuo di guasti grandissimi, anche con poca » grandine, per la facilità della spiga del riso a disgra» nellarsi, e per lo stare quel genere lungamente in » terra esposto a maggiore offesa di qualunque altro, » niun ramo, nessuna foglia proteggendola; gli altri » pel valore straordinario del vino ne'correnti anni.... »

Nelle campagne toscane all' incontro il fortuito della grandine non è quello che più le disastra, non è quello che più ne minaccia i prodotti. Rarissimamente, e a lunghi intervalli vanno soggette a questa calamità molte regioni nostre; altre men di rado, ma non tanto spesso come le modenesi. In quella vece avvien più sovente che i geli, le brine di una notte distruggano i frutti delle piante arboree, e talvolta disturbino la vegetazione e la vita delle piante stesse; onde a pareggio di questi fortuiti, quel della grandine è il meno grave e il meno terribile per le sue conseguenze.

Non pratichiamo noi la cultura del riso, che là abbonda; e tra i cereali il grano, che pur si coltiva dappertutto, non è dalla grandine per ordinario danneggiato. Coltiviamo, è vero, le viti in assai più vasta estensione di quello non usano i modenesi, i quali, al dire del signor Marani, sogliono reputare il prodotto della vite un soprappiù; che peraltro non cessa d'es-

sere abbondante nella sua quantità, e lucrosissimo per l'alto pregio delle uve. Ma che vale a noi il sovrabbondar delle viti in questi anni calamitosi in cui la crittogama non che essere un rischio e un pericolo per alcuni proprietarj, è un eccidio più o meno completo, e fino ad oggi fatalmente certo per tutti? Che potrebbe fare per l'uve, finchè duri questo malore, la società di mutua assicurazione contro la grandine?

L'altra differenza che tra le nostre campagne e le modenesi intercede, voi da quel che ho accennato l'avrete forse presentita, ed ora piglierò a spiegarla più minutamente. La rendita della terra, i profitti che dai capitali impiegati nell'agricoltura ritraggono i nostri vicini sono sì grandi, e si ragguagliano ad una ragione così superiore alla nostra da restarne maravigliati. Colà imprese, anzi negoziazioni agrarie fatte sopra larghe basi; colà grandissima copia di bestiami da ingrasso nutriti sui terreni delle vaste fattorie; molti e ricchi possidenti, che o dirigono da sè stessi i lavori campestri, ovvero affittano le tenute e i vasti poderi ad abili direttori; colà i coloni, massime nelle pianure, i quali essendo provvisti di un capitale più o meno rilevante di bestiame e di rustici utensili, sono in grado di prendere in affitto i piccoli fondi delle grandi tenute, e quando pattuiscono la divisione dei prodotti in natura, non sempre dividono a perfetta metà, poichè la rendita dei terreni essendo assai copiosa si reputa conveniente che il padrone in vista della maggior quantità dei capitali conferiti nell'impresa consegua una parte maggiore dell'uva e del grano. Nè il colono per questo si indebita, nè ha di mestieri che il padrone d'anno in anno lo soccorra con anticipazioni che poi divengono debiti inesigibili.

Per darvi un'adequata idea dell'ordinamento dei possessi agrarj e del sistema di cultura praticato nei

piani di Modena, permettetemi che io vi riferisca testualmente alcuni brani della memoria del nostro socio Marani: « È generale uso (egli dice) che vero tenimento » non siavi se non composto di fondi grossi, detti *pos-» sessioni*, di fondi mediocri, *e di poderetti*. Di questi » la estensione è varia, ma sempre piccola, nè inco-» minciando da un ettaro, e meno, giammai sorpassa » i sei o sette. Vive poi sopra di essi una popola-» zione molto industre; in proporzione maggiore che » non su gli altri fondi, con molto bestiame, con col-» tivazione identica, guardando ai generi, ma più » produttiva di gran lunga perchè più accurata e pre-» cisa. Alle arature si sostituiscono le vangature, o » fannovisi con bovi de' fondi più grossi vicini, retri-» buendo con denaro, o con opera, nè con molto di-» spendio per la piccolezza loro, e per le praterie ar-» tificiali che vi si trovano sempre in buona parte, e » che importano sempre poca lavorazione. Così i coloni » de' piccoli, e quelli de' grandi fondi dànnosi amiche-» volmente la mano, e si ricambiano opportunamente » i servigi e le fatiche. Ai fondi piccoli occorre l'opera » del grosso bestiame e dei grossi utensili; ai grandi » l'opera dell'uomo; e nel sistema nostro colonico nulla » è meglio ordinato d'un tenimento composto di grandi, » di mediocri e di piccoli poderi, perchè non mai al-» lora si difetta di braccia nei momenti di maggiore ur-» genza. Un tenimento così composto non abbisogna » quasi mai di uscire da sè stesso per ciò che riguarda » il lavoro, e forma un vero centro indipendente di » coltivazione, quasi fosse, in campagna, un piccolo » villaggio. Non è credibile per chi non appartenga al » nostro paese quanto sia l'industria di alcuni viventi » su questi poderetti, e quanta produzione ne cavino, » a talchè se la media del canone d'affitto pei fondi

» grossi aggiugne da 80 a 100 franchi per ettaro, in
» quelli si vede salire dai 180 a 250 e perfino in certe
» felicissime località a 300. Il sistema d'affittazione ai
» coloni stessi domina esclusivamente nei piccoli fondi,
» è abbastanza frequente nei mediocri, raro nei grossi.
» I vasti tenimenti invece o si fan lavorare dai posses-
» sori intelligenti di cose rustiche, o si danno a uomini
» di speculazione di ceto mediocre, o più, e forniti di
» modi di garantire. Quelle loro speculazioni versano
» sull'utile impiego de' capitali che posseggono, e del-
» l'industria direttiva, promovendo coltivazioni lucrose,
» estese, e di molto profitto come il riso, il prato, e
» le canape, ovvero sulla bonificazione de' campi me-
» diante lavoro grosso e pronto, abbondanti concimi,
» riduzioni a prati artificiali per migliorare il terreno,
» ed aver frutto immediato e pingue dall'alimento del
» bestiame da cui traggono forti somme, e successiva-
» mente dalla maggior quantità di cereali. Le quali spe-
» ranze non potrebbonsi concepire sui prodotti in cui
» il reddito dipende quasi tutto dalle molte e minutis-
» sime cure.

» Il sistema di mezzeria nel nostro paese, dove non
» siano i casi or ora detti, di affittanza ai coltivatori,
» è in complesso il più adottato. Mite e temperato com'è,
» esso è fonte perenne tanto di popolazione quanto di
» moralità. I vizi non possono allignare in grosse fami-
» glie sia pel frequente contatto loro col parroco, e coi
» maggiorenti delle ville e de' borghi, sia per la loro
» dipendenza dal padrone di cui sono socj, e da cui
» ricevono mezzi e sprone, cognizioni e lumi a miglio-
» rare la coltivazione, e modi men rozzi. Il nostro co-
» lono di fronte al bracciante ha posizione più elevata
» e più rispettata, perchè è possessore della metà del
» capitale bovino e delle semente, di tutti gli attrezzi

» rurali, di sufficienti masserizie domestiche, di molti
» e grossi vasi di cantina, valori che presto ascendono
» a qualche migliaio di franchi. Entrando egli in certo
» modo nella classe dei possidenti, ai quali lo avvicina
» anche il molto affetto al terreno che da molti anni
» coltiva, trovasi ben lontano da tutti i pensieri disor-
» dinati, dai quali, dove pur volesse, lo allontanereb-
» bero i pochi bisogni, i mezzi di che è provvisto,
» l'abitudine al possesso esclusivo, l'autonomia, il
» molto lavoro, la vigilanza che debbe alle proprie cose,
» e i legami affettuosi e riverenti col padrone, col par-
» roco e col comune. Per chi è estraneo allo stato no-
» stro non è superfluo sapere che la nostra mezzeria
» non è mai *pura mezzeria,* ma quasi sempre colonia
» parziaria, avendo il padrone qualche prelevazione o
» parte maggiore nei due generi principali di uva e di
» frumento. Questo accade pel molto reddito de' fondi,
» e per la sproporzione de' capitali e dell'opera del
» mezzaiolo col capitale fondiario, e colle anticipazioni
» del proprietario: che se la rendita in metà occorra
» per mantenere una famiglia colonica conveniente,
» economica ed operosa, oppure se il capitale del co-
» lono sia di qualche rilievo, avviene allora che il patto
» diventi semprepiù accosto alla metà istessa, ed anche
» vi arrivi.

» La boaria che è coltivazione per braccianti, ma
» con famiglia fissa, ma grossa, la quale attenda al be-
» stiame ed alle arature, e sia pagata parte in generi
» e parte in danaro, ebbe in questi ultimi anni un ac-
» crescimento, per la ragione che alcuni fittaioli, ed
» anche alcuni proprietarj, con mala intesa avidità la
» adottarono a danno della mezzeria. In qualche parte
» dello stato però, ossia nella bassa provincia mode-
» nese essa è molto antica, e perciò vi si veggono

» fondi, sebbene in grossissime località, o troppo estesi
» o men produttivi di quanto potrebbero essere, nè con
» tenuta così bella e sì pulita, nè con popolazione così
» fitta e grossa come altrove. E sarebbe a desiderarsi
» che questo sistema venisse abbandonato, anche per-
» chè quelle famiglie coloniche potessero riuscire a mag-
» gior coltura e moralità di quello che ora tra loro ri-
» scontrasi. »

Tale è la condizione agraria delle pianure modenesi, l'ubertosità delle quali, congiunta alle molte cure dei possessori, fa sì che le rendite siano grandissime, e l'aumento dei frutti come della popolazione progressivo.

Ciò serve a spiegare il perchè sia stata accolta con tanto favore la società d'assicurazione contro i danni della grandine. Molto avevano da perdere e da rischiare i possessori ed i coloni per causa di questo infortunio, il quale si può dire il maggiore di quelli che minacciano di assottigliare o distruggere colà il ricco prodotto delle terre, e piccola d'altra parte compariva la spesa per francarsi da sì gran danno: tanto più piccola quanto più si estendesse e crescesse il numero dei socj. Non dee perciò recar meraviglia se fin dal primo anno accorsero molti proprietarj ad inscriversi nel ruolo degli assicurati, e se più crebbe nel second'anno il numero. Dal rendiconto pubblicato alla fine del 1856 rilevasi che i socj in quest'anno da 465 ascesero a 1067; i valori assicurati a lire italiane 5,377,042; e che i danni arrecati dalla grandine si liquidarono in lire 30,057, le quali repartite insiem con le spese amministrative tra le diverse classi dei socj, si ebbe in ragguaglio un contributo per gli assicuratori del grano di 16 centesimi di lira per ogni cento lire del valore denunziato, di 10 centesimi di lira per gli assicuratori del formentone, di 66 centesimi di lira per quelli dell'uva, di due lire e

55 centesimi per gli assicuratori del riso, essendo stato questo prodotto il più flagellato dalla grandine.

Ora le condizioni delle nostre campagne son ben diverse. Scarsa è la rendita della terra, non molti i capitali che oggidì si versano nell'agricoltura, misera nella più parte dei luoghi la sorte dei mezzaioli, ben pochi dei quali, dacchè la crittogama distrugge le uve, si conteranno che non abbiano verso il padrone debito di annue somministrazioni. D'altra parte i proprietari, aggravati da contribuzioni di più maniere, sopportano malvolentieri qualunque nuovo peso, eziandio tenue, che si aggiunga ai molti inevitabili. Onde sarebbe a temersi tra per la rarità del pericolo, tra per l'aumento del dispendio, che i toscani possidenti non facessero alla società in discorso quel buon viso e quella festevole accoglienza che fecer loro i modenesi.

Queste ci parvero le principali difficoltà, che avuto riguardo alla differenza dei luoghi e dei paesi, si presentavano per ordinare in Toscana l'istituto di mutuo soccorso contro i danni della grandine.

Ma le difficoltà nel fare e nel riuscire non sono impossibilità; molto meno son ragioni valutabili per astenersi dal tentare, quando tentando un'impresa buona e lodevole in sè stessa si può nutrir fiducia che un qualche utile, anco indiretto, alla economia agraria sia per derivarne.

E la utilità di tentare noi la ravvisiamo in questo: che ove si giungesse a istituire fra i proprietari toscani la società in discorso, oltre al bene immediato del ristoro di un danno, in altra guisa irreparabile, si avrebbe un primo saggio di quel che può e sa fare l'unione sociale di più possidenti, attuata non per mercanteggiare, nè far guadagno gli uni sugli altri, ma nella veduta di prestarsi un vicendevole aiuto. Un consorzio ben ordi-

nato al conseguimento di un utile fine, può dare eccitamento ad ordinarne altri in pro dell'agricoltura, la quale ai tempi che corrono poco a lei propizj, vuol esser con tutti i buoni mezzi e per ogni miglior via favorita ed avvantaggiata.

Chi non vede, per esempio, come sarebbe utile che più possidenti di una vallata, di un colle, o di una vasta pianura tra loro vicini e confinanti, si unissero insieme per stipendiare a spese comuni un abile direttore di lavori campestri, versato nelle agrarie discipline, ed atto a rendere, secondo che le presenti necessità richiedono, più produttiva la terra? Non sarebbe con questo supplito al difetto dei molti abili, e tolto via l'ostacolo che la domanda di un grosso stipendio frappone alla più parte dei possidenti di ricercare il consiglio e la vigilanza di un fattore istruito? Nè meno vantaggioso sarebbe il divisamento di molti proprietarj che si associassero per dar lavoro ai loro contadini, ai quali se manca alcun poco del necessario per vivere, avanza in certi mesi dell'anno il tempo per impiegarsi in altri esercizi agrarj; cosicchè i soci avrebbero modo di ripigliare con le mercedi dei lavori straordinarj, una parte delle anticipazioni che fanno ai coloni. Similmente quando i proprietarj si risolvessero ad istituire, non potendolo o non volendolo i municipj, i poderi sperimentali in alcuni luoghi per l'utile comune, farebbero opera prudente ad unirsi per codesto fine.

Un buon esempio adunque, perchè confortatore della pratica di altre congeneri società, vuol essere applaudito ed encomiato; e noi per queste ragioni siamo d'avviso che la proposta della società di Colle, debba essere dall'Accademia nostra pienamente approvata e favorita.

Ci resta ora a dire alcune cose intorno alle basi ed ai principali caratteri della società da ordinarsi.

L'Istituto modenese ha avuto il merito d'invogliare i possidenti dei limitrofi stati, a costituire compagnie di mutuo soccorso contro i danni della grandine, per contrapporle a quelle a premio fisso, che costano molto agli assicurati, e fruttano assai agli assicuratori. A Mantova, a Verona, a Brescia, ed a Bologna sonosi affrettati i proprietari di terre a pubblicare inviti e indirizzi per associarsi, e i diari di quei paesi ci riferirono, non è molto, il tenore delle varie proposizioni, e il testo degli statuti sociali. Accostansi questi più o meno alla forma della compagnia estense: solo vi si allontanano in una parte, che a nostro avviso è di molto rilievo. I socj, per essi, dovrebbero pagare ogni anno una contribuzione certa e proporzionata ai prezzi dei generi che assicurano; prezzi che si determinano a norma di alcune tariffe appropriate alle diverse località. Col retratto di queste contribuzioni si risarciscono i danni arrecati dalla grandine alle proprietà dei socj; e se le somme raccolte non bastano, intimansi tutti a versare una seconda contribuzione eguale alla prima; quando neppur questa sia sufficiente, i danneggiati si repartiscono in proporzioni eguali il contributo, e ogni di più del danno che non trova sodisfacimento nella pecunia dei contribuenti, deve da loro sopportarsi in pace: se invece siavi un avanzo, si serbano i resti per gli anni futuri. Questo mutamento non è apparso a noi molto pregevole, conciossiachè espone gli assicurati a non ricevere la piena indennità alla quale aspirano, e rende così l'istituto poco idoneo al conseguimento del fine per cui è ordinato: dipoi obbliga i socj ad anticipare un pagamento che a norma degli statuti estensi non vien fatto se non dopo la verificazione del fortuito e nella misura dei guasti da esso arrecati.

Noi perciò siamo di sentimento, che qualora si vo-

glia istituire in Toscana una società di mutua assicurazione, debba, quanto più è possibile, conformarsi al regolamento della modenese, la quale ci sembra il miglior modello che in tal genere possa concepirsi. Solo è da eliminare il privilegio del braccio regio per la esazione delle quote dei socj assicuratori, non essendo conforme ai nostri principj economici il dar vita col privilegio alle istituzioni, che essendo buone ed utili in sè stesse non abbisognano, per cominciare a vivere e prosperare, di particolari favori.

Le idee fondamentali espresse dall' avvocato Galganetti, e che noi non staremo a referire, ci sono sembrate pienamente concordi con quelle della società estense. Solo in un punto egli discorderebbe, cioè nella durata della società che vorrebbe estendere almeno a dieci anni, anzichè farla annua e rinnovabile a piacere di ciascuno degli assicurati. Questa modificazione può aver alcune buone ragioni, fra le altre quella di dare agio a tentare una prova più efficace e più rassicurante intorno all' esito finale dell' esperimento.

Ma noi saremmo d'avviso che nemmeno in questa parte fosse opportuno discostarsi da ciò che han fatto i modenesi, ai quali l'esperienza ha mostrato che la breve durata, anzichè nuocere, ha vantaggiato notabilmente le condizioni della società nel secondo anno. Più libertà si lascia ai proprietari di ascriversi o di ritirarsi a grado loro dalla società, e minor rischio si corre di veder alterato in più o in meno il giusto valore dei prodotti che anno per anno vogliansi assicurare; minori ostacoli eziandio si incontrano nel riscuotere il contributo da chi volentieroso entra in una compagnia, dalla quale sa di potere l' anno dipoi a suo piacere uscire.

Ad evitare, tutto al più, che non si faccia un inutile tentativo per lo scarso numero dei concorrenti nel

primo anno, ed anco a prevenire il caso che non riesca troppo grave la mutua assicurazione se restasse ristretta in pochi, potrebbesi dichiarare che la società non s' intenda costituita se non quando il numero dei socj arrivi ad una quantità determinata.

Opinerebbe pure il signor Galganetti che una compagnia unica fosse istituita per tutta la Toscana, la quale avesse la sua residenza in Firenze. Rispetto a ciò noi riflettiamo che molta essendo la differenza tra le diverse campagne dello stato per ragione delle culture, non che per gl' influssi meteorologici a cui soggiacciono, apparirebbe forse più util consiglio che si procurasse la formazione di più compagnie separate, aventi residenza nei capiluoghi dei territorj più esposti a tali disastri.

Ma non intendiamo con questo di emettere positive opinioni, e molto meno di vincolare la libertà di coloro che destinati fossero in seguito a por mano all' impresa.

L' oggetto della commissione affidataci dal presidente nostro quello si era di esaminare e riferire all'Accademia, se fosse utile per la Toscana d' istituire una società di mutua assicurazione contro la grandine. E noi riassumendo in poche parole il nostro discorso, opiniamo per l' affermativa; *primieramente* pel principio caritativo che informa siffatta maniera d' istituti, pregevole sempre, pregevolissimo in tempi nei quali un malinteso spirito di guadagno s' intrude anco nei negozj dai quali dovrebb' essere eliminato e sbandito: *secondariamente*, perchè può essere scala ed avviamento a costituire altri più utili consorzj dei proprietarj di terre i quali soli sono impotenti a far nulla di nuovo; laddove accomunando le forze, i consigli e gli aiuti potrebbero riuscire ad attenuare i mali della presente situazione, finchè migliori aiuti o alleviamenti maggiori non vengano da altre parti.

Si faccia dunque con questo instituto un primo esperimento di ciò che possa l'unione dei possidenti di campagna, per trarne argomento a tentar cose maggiori.

Noi perciò, concludendo, siamo di parere, che il Presidente nostro proceda alla nomina di una deputazione più numerosa, la quale operando al di fuori di quest'Accademia, e con piena libertà e indipendenza di voti, consulti intorno a ciò che sia da fare in Toscana per l'ordinamento di una società di mutua assicurazione contro ai danni della grandine, e compili, se lo creda, uno statuto per metterla in atto.

RAPPORTO SULL'AMMINISTRAZIONE

DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMJ E DEPOSITI DI FIRENZE

PER L'ANNO 1856,

A CUI FAN SEGUITO ALCUNE RIFLESSIONI
SULLA INDOLE PRIMITIVA E SUGLI SVOLGIMENTI SUCCESSIVI
DI QUESTA ISTITUZIONE.

(Agosto 1857.)

Signori:

Deputati dalla vostra fiducia [1] a prendere in esame l'amministrazione della Cassa centrale di risparmi e depositi per l'anno 1856, noi assumemmo volentieri l'onorevole ufficio, il quale ci porgeva la occasione di prestare in qualche modo la nostra tenue opera a vantaggio di una istituzione cotanto provvida e benefica. Ed oggi che le nostre indagini sono compiute, veniamo a dirvi brevemente quali sono le risultanze dell'amministrazione, quali le osservazioni che sovr'essa abbiamo fatto.

Le operazioni della cassa centrale si possono ridurre a due categorie. Appartengono alla prima categoria quelle che ella fa sia coi privati che le consegnano denari per averne un frutto sotto forma di depositi ovvero di risparmj, sia con le casse affiliate di provincia che le trasmettono i denari raccolti dai versamenti fatti presso di loro dai particolari. Agli uni ed alle altre restituisce nei modi e tempi debiti i capitali e i frutti. La seconda categoria abbraccia gl'impieghi che la cassa fa dei de-

[1] Ebbi per compagno nell'operazione del sindacato affidataci dalla società della cassa centrale il cav. Carlo Fenzi ora deputato al parlamento italiano.

nari a lei affidati, e le riscossioni dei capitali e dei frutti nei debiti tempi. Due specie d'impieghi per ordinario ella pratica; gl'imprestiti diretti, e gli acquisti dei crediti dei privati contro le pubbliche amministrazioni mediante sconto. Perlochè la cassa, come ogni altro amministratore della pecunia altrui, ha creditori e debitori; creditori tutti quelli che versano denari, debitori quelli che li ricevono da lei.

Premesse queste semplicissime nozioni, facile riesce l'esporvi quali siano state le operazioni di essa nel 1856.

Le somme versate nell'anno a titolo di risparmi dai privati ascendono a fiorini 1,618,493. 47:[1] quelle restituite a f. 1,305,541. 54. Vi è quindi una differenza in più nei versamenti e negli incassi di f. 312,951. 93, ed un aumento di risparmi rispetto all'anno antecedente di f. 94,604. 78.

I depositi fruttiferi al 3 per cento presentano pure notabile aumento, poichè le somme versate col cumulo dei frutti annui ascendono a f. 694,499. 43, mentre i pagamenti in conto di capitali e frutti furono di fiorini 581,961. 68, e così gl'incassi superano i ritiri di f. 112,537. 75, somma che è quasi il doppio di quella per cui diminuirono nel 1855 i depositi, e che fu di f. 64,710. 81.

I conti dei depositi pupillari e dei condizionati, che sono di poca importanza, presentano una diminuzione, i primi di f. 473. 86, poichè si restituirono tra capitale e frutti f. 3,940. 08, e i nuovi versamenti insieme coi frutti ascendono a f. 3,466. 22; i secondi una diminuzione di f. 3,731. 93, poichè si pagarono tra capitale e frutti f. 5,484. 86, e i nuovi versamenti insiem coi frutti sommano a f. 1,752. 93.

[1] Il fiorino equivale ad una lira italiana e quaranta centesimi.

Le casse affiliate hanno versato nella centrale f. 884,256. 49, e i frutti ad esse dovuti ascendono a f. 90,502. 73; hanno ritirato tra capitale e frutti fiorini 511,157. 38. Paragonati i versamenti di quest'anno con quelli dell'antecedente in f. 621,215. 86 si ha un aumento di f. 263,040. 63. Cosicchè il credito delle casse filiali, che alla fine del 1855 consisteva in f. 2,072,473. 42, alla fine del 1856 si è elevato alla maggior somma di f. 2,536,075. 26 con un aumento effettivo di fiorini 463,601. 84.

Gl'impieghi in imprestiti diretti che la cassa centrale ha fatto nell'anno sommano a f. 1,816,521. 20; le somme riscosse dai debitori per detto titolo sono di f. 1,176,121. 08; gl'impieghi in acquisti di crediti mediante sconto sommano a f. 1,438,323. 79; i ritiri dai debitori per detti titoli ascendono alla somma di fiorini 1,413,199. 16.

Il totale delle somme incassate è di f. 5,496,157. 95, a cui se si aggiunga il resto di cassa dell'anno antecedente in f. 69,527. 37, si ha l'entrata della cassa in f. 5,565,685. 32.

Il totale delle somme pagate è di f. 5,491,536. 47, cosicchè restarono in cassa al 31 dicembre 1856 fiorini 74,148. 85, che noi nelle solite forme riscontrammo.

Le somme riscosse nel particolare interesse dello Stabilimento ascendono a . . . . F. 461,423. 83
le spese a . . . . » 412,254. 75

Vi fu così un avanzo netto di . . . F. 49,169. 08
che cumulato cogli avanzi antecedenti porta il capitale libero di pertinenza della società a f. 329,304. 37.[1]

Vi presentiamo un ultimo prospetto che non è senza interesse. I capitali amministrati dalle diverse casse tanto

[1] Ridotti i fiorini a lire italiane si ha un totale di lire 461, 025.

dalla centrale quanto dalle affiliate di prima classe ascendono alla somma di . . . . F. 14,616,578. 64
dei quali si amministrano dalla Cassa
centrale. . . . . F. 10,861,721. 94
ogni rimanente dalle altre nelle seguenti proporzioni.

Cassa di Livorno.	»	1,580,663. 34
— di Pistoja	»	644,173. 91
— di Arezzo	»	589,302. 61
— di Prato	»	540,975. 34
— di Pescia.	»	143,683. 99
— di S. Miniato	»	114,729. 12
— di Figline	»	88,899. 89
— di Modigliana	»	52,428. 50
	Totale F.	14,616,578. 64

Voi vedete, o Signori, come la vita di questo benefico istituto sia stata più prospera dell' anno antecedente. Cresciuti sono i risparmj, cresciuti del pari e per somme non indifferenti i depositi; ragguardevole pure l' incremento delle somme versate dalle casse filiali, cosicchè la istituzione ebbe prove di fiducia anco maggiori del consueto. Varie cagioni del fatto potrebbero assegnarsi, più o meno verosimili, più o meno soggette a controversia. E noi non sapremmo davvero accertare quale delle molte escogitabili sia la più plausibile; ma volendo pur dire la nostra opinione sull' esempio di chi ci ha preceduto nel sindacato, saremmo inclinati a credere che l' accrescimento dei risparmi, verificatosi in quantità molto maggiore dell' anno antecedente, sia indizio di un miglioramento nella condizione economica di alcune classi di persone, le quali tendono a risalire a quello stato di maggior benessere in cui erano vari

anni addietro, e che non hanno ancora raggiunto. Difatti rileviamo dalle tavole retrospettive unite al bilancio che nel 1853 i risparmi si elevarono fino alla somma di f. 1,748,351. 46; che nel 1854, anno di gran carestia e del caro prezzo dei generi più necessarj alla vita, ridiscesero alla minor somma di f. 1,485,216. 41; nel 1855 in cui infierì il cholera, risalirono fino alla cifra di f. 1,536,130. 79, e così ebbesi un aumento di circa f. 50,000. In quest'anno in cui nessuna calamità afflisse la popolazione, sono i risparmi cresciuti più di fiorini 94,604. 78, ma non si è ancora toccato quel punto cui ascesero nel 1853.

Rispetto ai depositi fruttiferi al 3 per cento, che andarono diminuendo dal 1853 in poi, e che nel 1856 si alzarono, come vedemmo, ad una cifra superiore più d'un terzo di quella del 1855, il fatto dell'inaspettato aumento può aver più spiegazioni. Può trovarsene una nella renitenza che i Toscani hanno ad impiegare tutti i loro capitali nell'acquisto delle cedole del pubblico debito, benchè fruttifere ad una ragione assai maggiore di quella offerta dalla cassa di risparmio, o di altre carte di credito emesse da alcune società anonime. Vi è forse stata un tempo la tendenza verso questo genere d'impieghi, massime quando le condizioni offerte per alcune accidentalità erano più larghe e più generose; ma dopo un certo sfogo subentrano le riflessioni e i timori, e prevale di nuovo il desiderio, troppo vivo nel nostro paese e non dispregevole certamente, di potere ad ogni bisogno recuperare i proprj capitali senza rischio di perdita alcuna. Un'altra cagione può anche ravvisarsi nelle difficoltà che sempre più presentano gl'impieghi ipotecarj coi privati; difficoltà che se non trattengono assolutamente dal farli, ne ritardano la conclusione e ne diminuiscono per conseguenza il numero.

Venendo ai particolari dell'amministrazione, noi sull' esempio dei predecessori ci siamo astenuti dall' esplorar tutte quelle minuzie che eccedevano le nostre attitudini, restringendoci ad osservarne l'andamento generale, ed a rivolger più specialmente l' attenzione sopra quelle parti più essenziali che risguardavano l'osservanza delle norme direttive dell' amministrazione stessa, e ne interessavano il buon esito e i prosperi effetti. Abbiamo chiesto ed ottenuto i più precisi schiarimenti, abbiamo spinto la nostra curiosità fino al punto di voler raccogliere alcuni dati che ci sembrano influenti per emettere un giudizio sulla vita della istituzione nostra; e la somma cortesia dell' onorevole Direttore, e la buona volontà e lo zelo degl'impiegati hanno largamente sodisfatto anche a questa parte delle nostre inchieste.

Il modo con cui è montata la scrittura è parso anco a noi meritevole delle lodi che gli sono state altre volte tributate, e tale da offrire quelle maggiori garanzie che in questo genere possono desiderarsi.

Gl' impieghi dei capitali sono stati fatti, secondo il consueto, alle amministrazioni regie, alle comunità, agli spedali, alle deputazioni dei fiumi e dei fossi, alle società anonime di strade ferrate che offrivano solide garanzie, alle accademie dei teatri. Si è schivato di fidare altre somme a quegli uffizi dei benefizi vacanti che non si mostrarono per lo passato molto puntuali nel sodisfare alle loro obbligazioni. Non si son fatti nuovi acquisti di cartelle del debito pubblico, tranne alcune del debito lucchese che va estinguendosi. In generale si è guardato di non concentrare gl'impieghi in pochi nomi di debitori, resultando anzi che ogni specie di corpi morali, di collegi e di società regolarmente costituite hanno ottenuto dalla cassa sovvenzioni in danaro. Peraltro la prevalenza è toccata in quest'anno agli spedali, che tutti insieme ricevettero

una somma di fiorini 731,835. 44.[1] Ciò è derivato dallo sbilancio seguito nelle loro amministrazioni per non avere in alcuni anni decorsi ottenuta quella partecipazione assegnata loro sopra le rendite dello stato.

La stessa prudenza amministrativa è stata osservata nello sconto dei crediti dei privati contro le pubbliche aziende. Questo modo d'impiego presenta il vantaggio del rimborso del denaro in un tempo assai breve, a differenza degli imprestiti diretti che non si ritirano se non dopo un corso di anni ben lungo, e quindi permettono alla cassa di fare assegnamento sopra le rate annualmente scadenti per corrispondere ai suoi impegni.

Osservammo che in generale i debitori della cassa sono puntuali nel pagar le rate dei capitali scadute, e gli annui frutti. Circa a quelli che erano in ritardo abbiamo fatto le opportune investigazioni, e gli schiarimenti ottenuti ci hanno per la massima parte appagato. Solo invitammo ed invitiamo di nuovo il consiglio amministrativo e la Direzione a rivolger l'attenzione verso alcuni nomi di debitori morosi ad adempire ai loro obblighi senza avere addotto alcuna plausibile scusa; come sareb-

[1] *Imprestiti fatti a diversi spedali dello Stato, dalla Cassa centrale di risparmi e depositi nell'anno 1856.*

Spedale di S. Maria Nuova di Firenze.	F.	401,736. 25
Spedale degli Innocenti	»	42,000. 00
Spedali di Pisa	»	51,021. 82
Spedale di Campiglia	»	1,043. 55
Spedale di Grosseto	»	49,643. 02
Spedale di Orbetello	»	9,080. 32
Spedale di Massa Marittima	»	16,923. 32
Spedale di Prato	»	4,200. 00
Spedali di Livorno	»	130,087. 16
Spedale di Volterra	»	1,620. 00
Spedali di Lucca	»	21,300. 00
Spedale di Pistoia	»	3,180. 00
Totale	F.	731,835. 44

bero alcune deputazioni di fiumi e fossi, e la deputazione degli acquedotti della città di Livorno, che da due anni ritarda il pagamento di due rate del suo debito, sebbene rispetto a questa ci venga supposto che l'affare vada sistemandosi.

Vorremmo che fosse meglio regolato il debito contratto da più e più anni dal cav. Marco Borrini in nome della società del monte altissimo con la mallevadoria solidale del governo, cioè a dire vorremmo che fosse determinato un discreto tempo entro il quale il debito si pagasse almeno in rate annue.

Vorremmo che fossero rinnuovate le premure per mezzo del superiore governo, onde si risolvessero a pagare i loro debiti già vecchi la deputazione del fiume Magra, ed alcune corporazioni ecclesiastiche della città di Pontremoli che non fan più parte dello stato toscano. Ed in questo proposito noi rammentiamo che l'ultimo imprestito contratto dall' uffizio dell' economie di Pontremoli ed autorizzato con sovrano rescritto del 20 ottobre 1843, portò a carico della reale depositeria il pagamento dei frutti annui, alla quale perciò debbono chiederli gli amministratori della cassa, senza rivolgersi all'autorità ecclesiastica del pontremolese, che direttamente non è obbligata con la cassa medesima.

Le spese dell'amministrazione sono cresciute alcun poco nell'anno, principalmente perchè è stata consumata una maggior somma in gratificazioni e in sussidj agli impiegati; ma l'aumento delle gratificazioni in parte dipende dalla risoluzione presa dal consiglio amministrativo di dividerne il pagamento per semestri, dimodochè oltre la spesa delle gratificazioni dell' anno 1855, figura nel presente bilancio anco quella del primo semestre del 1856. E per ogni di più l'aumento è stato decretato per ricompensare il maggior lavoro fatto dagl' impiegati

e la molta diligenza usata nell'esercizio delle loro incombenze; la qual cosa noi troviamo giusta e ragionevole.

La vita delle casse filiali va in generale prosperando, siccome ce lo mostrano le notizie intorno ad esse attinte.

Le casse affiliate di prima classe fanno molti impieghi e molte operazioni da sè stesse; e i capitali direttamente amministrati da non poche di esse sono in numero maggiore di quelli versati nella cassa centrale.[1] E quando le operazioni loro si uniformino esattamente agli statuti che le governano (il che è da raccomandarsi con particolar cura a coloro che vengono destinati a rivederne l'amministrazione) gran vantaggio ne deriva alla cassa centrale, le cure della quale diminuiscono. Interviene inoltre che le casse provinciali servano più comodamente ai bisogni dei luoghi, e facciano gli impieghi con minore dispendio di tempo e di danaro, e che si formi per questo

[1] *Prospetto dimostrativo per ogni cassa affiliata di prima classe del respettivo credito in conto corrente sulla cassa centrale a tutto l'anno 1856, e dei capitali impiegati direttamente da ciascuna di dette casse a tutto l'anno suddetto.*

CASSE AFFILIATE DI PRIMA CLASSE.	LORO CREDITO SULLA CASSA CENTRALE.	CAPITALI IMPIEGATI DIRETTAMENTE DALLE CASSE AFFILIATE.
Figline.............. F.	68,688. 51	17,671. 79
San Miniato.............	55,197. 59	54,208. 48
Modigliana.............	50,686. 98	1,257. 55
Prato..................	457,540. 86	80,957. 46
Pistoia................	292,979. 06	343,450. 51
Livorno................	269,393. 30	1,291,453. 94
Pescia.................	12,663. 81	116,937. 49
Arezzo.................	218,621. 33	346,093. 41
F.	1,425,771. 44	2,252,030. 63

modo una classe di abili amministratori interessati a render prospera una pia istituzione, dalla quale in ultima analisi tutti sono per risentirne un vantaggio. Conciossiachè ella fa capo alle comunità, alle amministrazioni pubbliche, agli stabilimenti di beneficenza dei paesi i più popolati dello Stato, e d' ora innanzi è da sperare che possa profittare eziandio alle proprietà private.

Le casse di prima classe hanno quasi tutte un avanzo di qualche importanza che costituisce un assegnamento di assoluta pertinenza di esse,[1] ma non tutte sono in grado ancora di poter sopperire alle spese amministrative senza un soccorso più o meno rilevante della centrale; e gli sforzi delle amministrazioni locali debbono mirare a procurarsi il più sollecitamente che possano un cumulo di avanzi annui bastevole a cuoprire le spese necessarie.

Nelle casse filiali di prima come di seconda classe, eccettuate tre sole, si è verificato nel 1856 un aumento

[1] *Prospetto indicativo gli avanzi e disavanzi delle casse affiliate di prima classe a tutto il 1856.*

CASSE AFFILIATE.	AVANZI.	DISAVANZI.
Figline.................. *F.*	....	143. 60
San Miniato................	2,603. 39	— —
Modigliana.................	894. 40	— —
Prato......................	12,582. 75	— —
Pistoia....................	8,790. 89	— —
Livorno....................	73,081. 05	— —
Pescia.....................	5,571. 59	— —
Arezzo.....................	14,765. 16	— —
F.	118,289. 23	143. 60

vistoso negli incassi per risparmi, il quale nella sua totalità ascende a f. 531,718. 75. [1]

Ora abbiamo noi ragione di concepir timori o di prevedere gravi imbarazzi nell'avvenire di sì nobile e filantropica istituzione a cui tutti oggimai hanno fatto buon viso, e in pro della quale non si è mai smentita

[1] *Stato dei creditori per risparmi delle casse affiliate di prima e di seconda classe al 31 dicembre 1856 confrontati con quelli esistenti al 31 dicembre 1855.*

CASSE AFFILIATE.	CREDITORI PER RISPARMJ		AUMENTI.	DIMINUZ.
	al 31 dicembre 1855.	al 31 dicembre 1856.		
Figline...... F.	70,640.37	84,759.14	14,118.77	— —
S. Miniato	104,450.89	108,245.07	3,791.18	— —
Modigliana......	36,328.84	50,631.85	14,303.01	— —
Prato..........	418,213.42	492,089.72	73,876.30	— —
Pistoia..........	486,338.12	545,530.74	59,192.62	— —
Livorno.........	1,288,675.57	1,433,484.72	144,809.15	— —
Pescia..........	120,889.68	129,230.44	8,340.76	— —
Arezzo..........	465,868.84	528,280.57	62,411.73	— —
Grosseto........	62,609.22	85,545.51	22,936.29	— —
Seravezza........	14,082.97	15,024.27	941.30	— —
Portoferraio.....	57,482.31	60,163.23	2,686.92	— —
Stia............	15,373.11	23,961.34	8,588.23	— —
S. Marcello......	8,929.83	14,923.67	5,993.84	— —
Empoli..........	109,046.41	111,789.76	2,743.35	— —
Rocca S. Casciano.	25,280.80	38,997.90	13,717.10	— —
Poggibonsi......	74,462.75	97,867.77	23,405.02	— —
Colle...........	125,713.93	113,078.61	— —	12,635.32
Castelfiorentino..	117,466.55	110,441.84	— —	7,024.71
Lastra a Signa...	39,881.94	38,609.75	— —	1,272.19
Volterra........	182,358.53	260,595.87	78,237.34	— —
Pietrasanta......	13,417.54	14,686.61	1,269.07	— —
Massa Marittima..	16,590.71	27,876.70	11,285.99	— —
F.	3,854,102.33	4,385,821.08	552,650.97	20,932.22
		3,854,102.33	20,932.22	
Aumenti verificati nel 1856.. F.		531,718.75	531,718.75	

l' operosità gratuita e sovramodo intelligente di coloro che da più tempo ne dirigono e ne sopravvegliano il movimento? Dobbiamo affannarci per la uniformità degli impieghi a cui è costretta a volgersi la cassa come foriera di futuri pericoli? Dobbiamo deplorare che la istituzione siasi allontanata, e vada sempre più allontanandosi dallo scopo a cui era in principio destinata? Permetteteci, o Signori, che noi prima di chiudere questo già prolisso rapporto invochiamo ancora per un poco la vostra indulgenza, onde esprimervi schiettamente e senz' ambagi la nostra qualunque siasi opinione sopra un argomento di tanta importanza.

Il collocamento dei capitali presso le pubbliche aziende e presso i corpi morali dello stato esclusivamente, oltrechè fino ad oggi era una necessità, non presenta di per sè stesso alcun pericolo, ma è per ordinario un modo d' impiego preferibile ad ogni altro. Pericoloso potrebbe divenire, quando non si cercasse di mantenere un certo equilibrio tra la quantità degli impieghi e la quantità delle riscossioni annue; quando si rinvestisse un soverchio numero di capitali in cartelle di rendite non redimibili, o si cumulassero grandi somme sopra pochi nomi di debitori, il dissesto probabile dei quali porterebbe alla conseguenza non di perdere il credito, ma di ritardarne indefinitamente il rimborso. Ma di questi pericoli alcuni si remuovono facilmente dal senno pratico degli amministratori, l' ultimo può schivarsi in tempo, ove prestisi attenzione alla maggiore o minore puntualità nel sodisfare ai proprj impegni che abbia mostrata quell' amministrazione, quel corpo morale, o quella società, che dopo aver ricevuto dalla cassa di risparmio un primo ed un secondo imprestito ne richiede un terzo od un quarto; ed ove soprattutto si guardi a questo, che la domanda di una nuova sovvenzione nasca da bisogni

nuovi, e non dalla sola necessità di estinguere con tal mezzo i vecchi titoli di debito. Diremo di più che buon numero dei corpi morali è in grado di offrire particolari garanzie alla cassa centrale, tutte le volte che le sovvenzioni da essi richieste eccedessero quel massimo limite che la prudenza degli amministratori stimasse di non poter sorpassare senza pericolo del regolare andamento della istituzione. Imperocchè le comunità, e massime gli spedali dello stato possiedono molte partite di dominj diretti, i quali costituiscono una proprietà immobile fruttifera ad una ragione certa, capace per le leggi che ci governano ad esser soggettata all' ipoteca, e non per anco gravata di alcun peso. Questo ricco patrimonio è una riserva da poter essere a tempo e luogo usufruttata, e che deve fin d' ora rassicurare i peritosi.

Hanno poi le savie riforme degli statuti sancite nel 1856 aperto una nuova via agli impieghi dei capitali coi privati mediante la garanzia dell' ipoteca e del pegno. E sebbene non sia da sperarsi che molti affari nei primi anni si concluderanno, attesa la difficoltà di trovar fondi che presentino le sicurezze prudentemente richieste dal regolamento interno, nondimeno dee ritenersi che mano a mano andranno purgandosi dalle ipoteche le proprietà per effetto delle alienazioni volontarie o forzate solite ad avvenire in un dato periodo di tempo, i possessori che avranno beni liberi dai vincoli si volgeranno in caso di bisogno a trattare gl' imprestiti con le casse di risparmio, le quali offrono migliori condizioni e per il frutto e pel modo della restituzione. Se fosse eziandio facilitato dal governo il pegno delle cartelle di credito con ridurre ad una piccola somma il diritto di registro per ogni contratto di tal genere che si andasse facendo, i pegnoramenti si renderebbero frequenti senza pericolo di perdita per la cassa. Noi non siamo di quelli che in-

vocano privilegi a favore della nostra istituzione, la quale pure essendo un'opera pia dispensatrice dei suoi benefizi non solo ai particolari, ma anco a tutte le pubbliche amministrazioni ed alla finanza dello stato, potrebbe anco pretenderne qualcuno; diciamo solamente che la riduzione del diritto potrebbe esser sancita come provvedimento comune a tutti, o se vuolsi, ristretto alle istituzioni di credito.

In ogni modo ci sembra che la uniformità degli impieghi, e perchè ben regolata nella sua pratica, e perchè temperata d'ora innanzi per mezzo delle nuove riforme, non esponga a quei pericoli che altra volta si temevano.

Ma dovremo studiarci a ricondurre la istituzione in quella stretta via da cui di buon'ora si discostò? Signori, è destino talvolta delle istituzioni umane (come lo è anco degli uomini) d'essere avviate verso uno scopo, e riuscire a conseguirne un altro alquanto diverso da quello percui gl'inventori leaveano ordinate. E quando ciò avvenga, non per occulto ed antecedente consiglio di chi ne dirige e ne promuove l'azione, ma per la forza quotidiana delle cose e degli eventi, che non permette di avvertire e misurare l'importanza del deviamento se non dopo che è divenuto irreparabile, allora conviene rassegnarsi, e riguardare il fatto compiuto in modo diverso dalle previsioni umane, come uno di quei fatti provvidenziali che confermano di tanto in tanto la verità della famosa sentenza: « *l'uomo propone e Dio dispone.* » Quante e quante volte non è accaduto nel corso dei secoli che alcuno si è proposto una meta ed è giunto ad un'altra, e che una semplice invenzione diretta ad un umile scopo ha preso in progresso di tempo proporzioni gigantesche! Cristoforo Colombo si proponeva di giungere alle Indie per la via diretta dell'oceano atlan-

tico, e gli avvenne di scoprire un nuovo mondo. I mercanti fiorentini che negoziavano coi francesi al tempo delle fazioni, vuolsi che fossero gli autori della lettera di cambio, mediante la quale pagavano i lori debiti in Francia senza l'invio del denaro, cedendo i crediti che colà avevano; e la lettera di cambio in breve divenne il principale istrumento degli umani commerci, ed ha poi dato origine alle moltiplici specie delle carte di credito che oggidì riempiono i mercati europei.

Lo stesso accadde delle casse di risparmio. Istituite per ricevere le piccole e settimanali economie della gente operaia, degli artigiani e dei proletarj, si aprirono ben presto ad ogni genere di persone; e mentre parevano destinate ad amministrare pochi denari dei poveri e metterli a frutto per restituirglieli accresciuti al sopravvenire dei più imperiosi bisogni, si trovano invece ad amministrare dopo soli ventisette anni di vita una moltitudine immensa di capitali, e sono così divenute una delle più importanti istituzioni di credito dello stato.

Siffatto mutamento, siffatta estensione di un istituto procreato per più umili destini, è pur seguito nelle altre parti d'Italia, là dove eziandio è più antico che fra noi, ed è seguito all'insaputa e contro le previsioni dei savi direttori. Ma è egli questo un mutamento che ne ha trasformata l'indole, oppure l'ha soltanto modificata conservandone la primitiva natura? Noi pensiamo che l'istituto delle casse di risparmio non sia mai denaturato, quantunque alcuni opinino il contrario, e vadano dicendo che sono ora divenute un banco avente per unico oggetto di procurare un impiego ai capitali cui i privati non curano di ricercar da sè stessi. Non vi ha dubbio che la divergenza dell'istituzione dal primo suo fine cominciasse appena si ricevettero i risparmi non dei soli braccianti, non dei soli operai, ma anco delle classi me-

die. Ma come giungere a scuoprire la condizione dei ricorrenti alla cassa così facile a nascondersi, e scopertala, come tracciare il limite che separa un ordine di persone dall' altro? Come dire a un piccolo proprietario, all' esercente un'arte od una professione liberale benchè lucrosa, voi non avete diritto a depositare i vostri piccoli risparmj nella cassa per convertirli in capitali, perchè siete di una condizione civile migliore di quella del manuale, dell'artigiano, del domestico? Ma un subitaneo disastro, la perdita della salute non può forse ridurlo in breve tempo in uno stato più misero del bracciante? A che denegare adunque a costoro la prestazione d'un'opera pia? E una volta varcato il limite, sovente impercettibile, che separa la classe infima dalla media, non era più possibile arrestarsi, perchè non era possibile tracciare una linea di confine tra un ordine di professioni ed un altro, tra i mediocremente provvisti ed i facoltosi, tra gli agiati e i meno agiati, a meno che non si fosse voluto istituire volta per volta un odioso giudizio intorno alla condizione economica d' ogni uomo che venisse a depositare i suoi risparmj. Ecco come avvenne che la cassa pia e benefica si aprisse ad ogni qualità di persone, e fosse larga dei suoi servigj a chiunque portava a lei i proprj denari. Ed allora si comprese che la virtù e lo spirito dell'istituto veramente non stavano nell' arrecare ad una sola classe, benchè la più infima del popolo, i suoi benefizi; ma sì bene nell' eccitare e favorire la tendenza generale al risparmio in ogni ordine di persone, e nel dar modo di convertire le minute economie in capitali, i capitali piccoli in capitali grandi a vantaggio non solo dei privati depositanti, ma eziandio della prosperità universale. E questo scopo non si è mai perduto di vista; ad esso hanno principalmente mirato i concorrenti alla cassa di qualunque condizione fossero; questo è quello

che ha dato all'istituzione la vita, il moto e la grandezza a cui è giunta.

In Toscana ove i grandi facoltosi sono sì pochi da poterli quasi senza fatica contare, ed ove all'incontro prevalgono le piccole fortune, giovava un istituto, il quale ricevesse dai privati i piccoli avanzi per trasformarli dopo un certo tempo in capitali; e che si adattasse eziandio a prendere in deposito fruttifero alcune somme da ritirarsi entro un breve spazio di tempo per sopperire a straordinarie e talvolta non previste occorrenze della vita domestica o della civile. Or questi servigj utilissimi alla economia dei particolari sono renduti dalle casse di risparmio, e prima di esse fino al giorno d'oggi non v'era altra istituzione che fosse in grado di prestarli. Nè possiamo ammettere che nella più parte dei casi sotto forma di risparmj si depositino nella cassa i capitali per evitare la cura e la fatica d' impiegarli. Imperocchè non ci sembra verosimile che i possessori di capitali grandi si adattino a sminuzzarli in tante frazioni, quante corrispondano al numero dei libretti occorrenti ad eseguire in un sol giorno e sotto nomi distinti il versamento di una grossa somma, mentre è loro aperta la via del deposito fino a ventimila fiorini anco in una sola volta: pel qual deposito si retribuisce un frutto alquanto minore di quello offerto ai risparmj, ma pur sufficiente per il tempo necessario a dare al capitale un più stabile e più lucroso rinvestimento.

Che se volesse dirsi che nei libretti più specialmente si nascondono i piccoli capitali tanto comuni fra noi, nemmeno questo sarebbe a nostro avviso indizio del pervertimento della istituzione. Conciossiachè l'impiego cauto dei piccoli capitali è troppo raro e difficile; e quelli che rifuggono dalle imprese ardite e dalle negoziazioni azzardose ove mancassero della comodità offerta dal no-

stro istituto, più presto si piegherebbero a tenere infruttuosi i loro denari nei ripostigli domestici. Una volta versati tra i risparmj, i piccoli capitali non tardano a crescere di proporzioni, mediante i successivi avanzi che a quelli vengono uniti; e convertiti dopo non molto in capitali grandi, vengono allora per ordinario tolti dalla cassa e destinati ad altri usi. Queste nostre opinioni ci sembrano avvalorate dai riscontri cavati dalle tavole consuete del bilancio, e da altri prospetti che la gentilezza del direttore e degl' impiegati della cassa centrale ha saputo alle nostre richieste somministrare. Nei depositi si scorge una grande incostanza da un anno all'altro; crescono o scemano non per ragioni generali dipendenti da una data condizione economica del paese, ma per ragioni transitorie e accidentali, e le più volte mal definibili. Sopra centocinquantuno depositanti nell'anno 1856, un solo ha versato duecento dieci fiorini, un altro ha toccato il massimo limite dei ventimila fiorini, mentre la media del credito degli altri depositanti è di f. 3,540;[1] lo che ci induce a pensare che questi siano veri e propri capitali depositati provvisoriamente per un comodo particolare dei singoli ricorrenti.

Le vicende dei risparmi all'incontro studiate in un dato periodo di tempo ci sono apparse più regolari e più conformi a quelle di chi è solito accumulare e depositare avanzi e non capitali; poichè negli anni in cui le diminuzioni sono avvenute fuori delle consuete proporzioni, riscontriamo al di fuori un qualche avvenimento, o qualche pubblica calamità perturbatrice della ricchezza generale del paese. Ed abbiamo notato inoltre che negli ultimi quattordici anni la vita media dei libretti emessi dalla

[1] Il numero dei depositanti nel 1856 è asceso a 151, i quali hanno fatto 200 versamenti per la complessiva somma di *f.* 534,677. 41, dal che si ottiene la media di *f.* 3,540. 91.

cassa è rispetto al 1843 di anni 3 mesi 11 e giorni 24; e rispetto al 1844 di anni 3 mesi 8 e giorni 5; il che a nostro credere è un nuovo indizio che nei libretti si versano ordinariamente gli avanzi, non quei capitali a cui si voglia sotto tal forma procurare uno stabile impiego; altrimenti essi vi dovrebbero rimanere per un tempo assai più lungo. Nè l'acquisto di molti libretti che si faccia al di fuori della cassa da un solo capitalista è per provare il contrario. Imperocchè questo evento esteriore non altera l'andamento dell'istituzione e non ne muta l'obietto finale. Già i piccoli risparmj di dieci, venti o trenta persone coacervati per un dato tempo in più libretti si sono insensibilmente convertiti in capitali, e chi li compra al di fuori non viene con ciò a versare tutti in un tratto grandi capitali nella cassa, ma incetta quelli divenuti tali per effetto del benefico istituto. Che se pel trapasso di molti libretti nelle mani di un solo possessore la cassa può andare esposta a doverli pagare come se fossero un solo deposito; è da considerare che un tal rischio raramente contingibile rimane abbastanza compensato dal vantaggio più frequente che le arrecano le operazioni di tal genere, venendo essa così liberata da una moltitudine soverchia di versamenti e di ritiri, e da una maggiore complicanza delle sue scritture.

Le provide riforme che dal principio del corrente anno si praticano, sveleranno sempre più se noi ci siamo apposti al vero, e contribuiranno in ogni modo a diminuire gli abusi della trasformazione fittizia dei capitali in risparmj, quand'essi siano maggiori e più intollerabili di quello che non crediamo. Imperocchè il decretato abbassamento del frutto dei risparmj e il ravvicinamento ad esso di quello dei depositi dovrebbero produr l'effetto di allontanare i veri capitali dalla cassa dei risparmi per richiamarli verso quella dei depositi, ovvero spingerli

a cercare altrove un più fruttuoso collocamento. Se accadesse invece che i risparmj non scemassero molto, o scemassero in proporzione minore dell' aumento dei depositi, si avrebbe allora un nuovo riscontro che l'inconveniente deplorato è assai men grave di quello supposto, e tale da non dovere sgomentare gli zelanti amministratori del nostro stabilimento. I quali, intendiamo bene, che debbano sentir tutto il peso e tutta la gravità degli uffizj assunti per la mole sempre crescente degli affari; e non ci maravigliamo se studiansi di porre un freno alle voglie intemperanti di quelli, o molti o pochi che siano, i quali vorrebbero convertire in un banco d'impieghi e di rinvestimenti gl'istituti da loro amministrati.

Si confortino peraltro riflettendo che la predilezione e la singolar fiducia mostrata da ogni qualità di persone verso le casse di risparmio è un pubblico bene nei tempi presenti, poichè fa sì che non corrano pazzamente a gettare i loro capitali in quelle arrischiate imprese che sono la moda del giorno; e dimostra che il buon senno dei privati, quantunque non rifugga dall' acquisto delle carte di credito, reso agevole pel modo del pagamento a rate, sa però esser circospetto in tali operazioni, nè si risolve a dismettere le vecchie abitudini di versare le minute economie nelle casse di risparmio. Imperocchè l'universale dei cittadini comprende che la istituzione nostra può andar soggetta a qualche crise, ma che le sue crisi sono ben diverse da quelle delle altre istituzioni di credito. Le quali possono fallire, e falliscono tutto giorno; laddove la nostra, finchè duri un'amministrazione onesta ed abile, può esser costretta a sospendere, ed a ritardare i pagamenti per un tempo non lungo, come è accaduto altra volta, può far qualche perdita negoziando le cartelle di credito se all' improvviso fosse obbligata

a convertirle in contanti, (perdita probabilmente reparabile col capitale già grande degli avanzi costituenti una sua proprietà) ma non può fallire. Perchè fallisca la cassa di risparmio occorre che prima di lei falliscano tutti i suoi debitori, vale a dire le comunità, gli spedali, le amministrazioni regie, lo stato; e se un tal fallimento non è da annoverarsi fra le cose metafisicamente impossibili, dee concedersi che possa tutto al più avvenire in tempi ed in casi di generali catastrofi delle società, o di universali cataclismi, quando cioè non vi è speranza per alcuno di salvarsi.[1]

Perseverino adunque con coraggio e con lo zelo consueto nell'esercizio dei loro uffícj gli onorevoli amministratori, poichè essi governano un istituto di singolare natura, che congiunge insieme nella più giusta misura la carità con l'utilità, la morale con l'interesse, e che per aver fomentato nei privati l'esercizio di alcune virtù, è salito a tale grandezza da riscuotere oggimai la universale fiducia, e da fargli occupare un primo posto fra le istituzioni di credito del nostro paese; di-

[1] Nel secondo trimestre del 1859 la cassa di risparmio, a cagione degli avvenimenti politici, soffrì una perturbazione assai maggiore di quella del 1847. Grandi furono le disdette e le richieste dei capitali principalmente per parte delle casse affiliate, ma non vennero però mai meno i versamenti dei denari nella cassa centrale: ed essa potè far fronte alla crise pagando senz'alcun ritardo ed alle debite scadenze circa quattro milioni di lire toscane, e chiuse la sua amministrazione annua con un utile non inferiore a quello degli anni antecedenti. La direzione della cassa pubblicò per le stampe il rendiconto delle operazioni eseguite per sostenere con tanto successo la grave perturbazione; ed oggi ne piace render noto che l'amministrazione dell'anno 1860 si è chiusa con un avanzo che fa ascendere il capitale libero di pertinenza della cassa alla somma di lire italiane 807,424. 08; quasi doppia di quella che si aveva nel 1856. (N. N.)

modochè possiamo andar sicuri che qualunque istituto congenere sia per sorgere fra noi sopra le più solide basi immaginabili, dovrà ossequiosamente inchinarsi innanzi al nostro già vecchio, già esperimentato, ed amministratore di una fortuna di quattordici milioni di fiorini.

PARTE SECONDA.

DISCORSI CRITICI, STORICO-GIURIDICI E STORICO-POLITICI.

OSSERVAZIONI

SULLA PROPOSTA DI LEGGE COMUNALE

PRESENTATA AL CONSIGLIO DEI DEPUTATI
DAL MINISTERO CAPPONI NEL 1848.

Discorso letto nell' adunanza della R. Accademia dei Georgofili
del 4 gennaio 1849.

Questo discorso fu per deliberazione dell' Accademia stampato e distribuito a tutti i membri del parlamento toscano, e venne poi preso in esame dal Consiglio di Stato che compilò il regolamento comunale del 20 novembre, 1849.

Codesto regolamento tenne ferme alcune disposizioni difettive del primo progetto, ne sancì altre di nuovo. Perlochè preparai un secondo discorso sul medesimo soggetto per leggerlo all' Accademia nel febbraio 1851; ma essendo allora già incominciato a spirare il vento della reazione, e temendo che le critiche al regolamento del 49, il quale era sempre un miglioramento degli antichi sistemi municipali, non portassero alla conseguenza di vederlo revocare, tanto più ch' era stato pubblicato in via d' esperimento, mi astenni dal leggerlo a ciò consigliato anco da alcuni amici.

Ora ripubblico il primo, e pubblico anco il secondo rimasto inedito, parendomi che l' uno e l' altro contengano sempre qualche osservazione non dispregevole nell' occasione che vanno a studiarsi e discutersi innanzi al Parlamento italiano le leggi dell' ordinamento municipale e del contenzioso amministrativo. (N. N.)

Non consentendo i presenti tempi neppure nel seno delle accademie discorsi scientifici ed astratti, ma tutte attirando le forze degli intelletti verso argomenti di pratica utilità, a me cui spetta oggi compiere il debito di una lettura è sembrato opportuno il ragionare alcun poco intorno al progetto di legge comunale presentato, non ha guari, al Consiglio dei deputati dal Ministero Capponi. Io non so se il nuovo Ministero lo farà suo, se lo modificherà, ovvero se lo cambierà con un altro; ma qual che si possa essere la sorte del medesimo estimo utile d'esaminarlo, potendo per lo meno servire di norma alla compilazione di un nuovo. Dichiaro bensì che non intendo sottoporlo ad una minuta analisi, ma soltanto fermarmi sopra alcuni punti che più degli altri suscitarono nel mio animo gravi dubbi, ovvero mi parvero meritevoli di correzioni.

La proposta legge contiene due specie di disposizioni risguardanti o la costituzione organica delle comunità, o le loro attribuzioni: partitamente farò parola di quelle e di queste.

Rispetto alla costituzione organica, incomincerò dal notare come vengano in ogni comune istituiti due distinti collegj deliberanti: l'uno per statuire intorno alle cose da farsi, che è il consiglio generale; l'altro per am-

ministrare ed eseguire il deliberato, che è il collegio dei priori.

Questo sistema, abbenchè possa andar soggetto a censure, e fors'anco cagionare alcuni inconvenienti, parmi preferibile all'altro di una sola magistratura che è adottato dalla legge municipale francese.

Esso giova ad impedire il concentramento, sempre pericoloso, dell'autorità esecutiva in un solo individuo, e d'altra parte scema le lentezze delle risoluzioni, che sarebbero inevitabili, ove il gonfaloniere per ogni più piccolo affare fosse necessitato a conferire col consiglio generale del comune.

Egli è anco a dirsi che la istituzione di due collegi, uno più numeroso l'altro più ristretto, è conforme agli antichi ordini del paese, i quali ogni volta non appariscano viziosi e funesti al buon andamento della pubblica cosa, vogliono essere rispettati.

È pure lodevole la proposta di legge pel largo numero dei membri di cui vuole composti i collegi deliberanti, non che per la larga base su cui stabilisce e fissa il diritto elettorale.

Non meno di dodici, nè più di quaranta, sono i consiglieri in ragione della popolazione; non meno di tre nè più di dieci i priori.

Ogni individuo che paghi una tassa diretta alla comunità, sia piccola o grande, sia personale o fondiaria, è elettore ed eligibile insieme.

Fin qui non avrei gravi dubbi da affacciare, nè correzioni o riforme da proporre.

Ma un primo dubbio in me sorge dal silenzio quasi assoluto che tiene la proposta intorno alla condizione d'esercizio dei diritti elettorali. Essa non esprime se per esser elettore in un comune richiedasi, o no, il domicilio nel medesimo.

Nell'art. 14 soltanto è detto che possono esercitare il diritto elettorale per mezzo di rappresentanti i non toscani, le donne, i minori, i pienamente interdetti, le amministrazioni pubbliche, i corpi morali. Il che escluderebbe la necessità del domicilio nel comune, perchè i forestieri certamente ne mancano. E quando ciò siasi inteso stabilire, la disposizione consonerebbe coi principj che servono di base alla competenza dei diritti municipali. Imperciocchè la precipua ragione per cui si conferisce l'esercizio dei diritti elettorali, si è l'interesse alla retta amministrazione dei beni e delle rendite del comune non che alla tutela delle proprietà private, interesse che si riscontra non solo in quelli che vi dimorano, ma eziandio in coloro che abitando altrove vi possiedono beni, e soddisfanno agli oneri comunali. Quindi appare giusto il dare anche ad essi voce nelle elezioni. Ma la conseguenza che da questo principio dovrebbe trarsi, quella sarebbe che ogni individuo ed ogni corpo morale potesse votare per mezzo di rappresentanti in ogni comune in cui pagasse una imposta.

Or la legge tace intorno a questo, nè si rileva da nessun articolo qual sia il suo pensiero. Essa pecca perciò d'incompletezza.

È pure a mio avviso incompleta nello stabilire le diverse cause d'esclusione dagli uffizi di consigliere, di priore, e gonfaloniere.

Non è impedito ad uno stesso cittadino l'esser membro di più consigli municipali nel tempo medesimo, il che pareva utile a proibirsi per non render frustranee o meno numerose le adunanze dei collegi deliberanti.

Non è neppur vietato l'esser priori o gonfalonieri ai magistrati dell'ordine giudiziario che siano in servizio effettivo. Ma questo dovrebbe esser caso di divieto

affinchè non si distraggano soverchiamente dall'esercizio del loro grave ministero. Bensì vorrei che non fosse ai magistrati interdetto l'ufficio di consiglieri, sì perchè le adunanze del consiglio sono rare, sì perchè sarebbe ingiusto il privare una classe intera di pubblici uffiziali, del diritto che ha ogni cittadino a tutelare col proprio suffragio gl'interessi del comune in cui dimora o possiede.

Vorrei egualmente che fossero esclusi dall'uffizio di gonfaloniere i parrocchi e tutti gli eclesiastici che hanno cura d'anime, non essendo prudente il cumulare in una sola persona due ministeri destinati a porgersi, massime nelle campagne, un vicendevole ajuto.

Nulla è pure statuito circa alla residenza del gonfaloniere nel territorio comunitativo, la quale parmi necessaria a renderlo autorevole. L'assenza abituale dei gonfalonieri dal comune, facile ad accadere per le leggi che ora ci governano, toglie alle magistrature municipali ogni prestigio ed ogni forza in un con la possibilità di ben conoscere le condizioni economiche e morali delle popolazioni. Vorrei pertanto che nella legge fosse detto doversi il gonfaloniere scegliere fra le persone domiciliate nella comunità, o almeno dovere l'eletto fissarvi la dimora per tutto il tempo dell'esercizio della carica.

Rispetto alla nomina di esso non disapprovo che si faccia dal Principe, capo del potere esecutivo, siccome è praticato in Francia e nel Belgio; ma reputo inopportuna la condizione impostagli di sceglierlo fra i due terzi dei consiglieri comunali che hanno avuto più voti. Dovrebbesi all'incontro statuire che il Principe lo scegliesse fra tutti i consiglieri eletti dai comunisti, oppure fra quelli che il consiglio generale nomina all'ufficio di priori. Ecco la ragione di questa mia sentenza.

La proposta di legge intanto ha ristretto le facoltà del

Principe a scegliere il gonfaloniere fra i due terzi dei consiglieri che hanno avuto più voti, in quanto ha supposto che gli onorati di maggiori suffragj siano verosimilmente quelli tra cui gli elettori avrebbero scelto il capo del comune, ove ne avessero avuta potestà. Or questo concetto parmi basato sul falso. Imperocchè deve frequentemente intervenire che gli elettori richiamati ad eleggere i membri del consiglio, e non il gonfaloniere, si contentino di ricercare nei candidati alcune attitudini e capacità che sono comuni a più individui; e quindi onorino di un maggior numero di voti un cittadino che può essere un ottimo consigliere, ma poco idoneo all' ufficio di capo della magistratura. Può del pari seguire che i maggiori suffragi cadano sopra persone escluse dalle leggi ad assumere l' ufficio di gonfaloniere, per cui la circostanza di riunire alcuno più voti non è argomento sufficiente della di lui ideonità ad occupare il supremo grado nel comune a giudizio degli elettori. Vuolsi perciò lasciare al Principe la maggior possibile latitudine nella scelta, affinchè s'egli estima utile di nominare anco l' ultimo consigliere, non glielo vieti la minorità comparativa dei suffragi da quello ottenuta nelle elezioni. Che se si vuole dal corpo municipale un autorevole giudizio sui consiglieri i più atti a cuoprir quella carica, in questo caso dovrebbe imporsi al potere esecutivo l' obbligo di sceglierlo nel collegio dei priori, i quali sono nominati dal consiglio generale.

Non parmi ragionevole il disposto dell' art. 40 il quale ordina che, decretata dal Principe la remozione del gonfaloniere per aver mancato volontariamente ai propri doveri, egli rientri a far parte del collegio dei priori. Quest' articolo mantiene il germe di quella funesta debolezza che ha tanto nei passati tempi contribuito a tôrre alle autorità costituite ogni forza morale. Qua-

lunque ufficiale commetta un reato in ufficio che lo renda meritevole d'esser remosso dalla sua carica, non deve solamente discendere per gradi nella gerarchia governativa, ma occorre che cessi dall'esercizio d'ogni pubblica funzione; molto più poi chi è, come il gonfaloniere, pervenuto a quel magistrato per causa indiretta della fiducia mostrata dai comunisti nello eleggerlo membro del consiglio. Che se si tien fermo il sistema della semplice degradazione, si offende per spirito di malintesa pietà il decoro del corpo municipale.

Forse potrebbe osservarsi in contrario, come non debba mettersi in arbitrio del potere esecutivo di remuovere anco dall' uffizio di consigliere un individuo che vi è stato chiamato per la libera elezione dei comunisti. Ma è facile chiarire in proposito ogni dubbio. La remozione del gonfaloniere non può avvenir se non per veri e propri reati in ufficio; nè dev' esser concesso l' usarla per semplici mancanze involontarie, e nemmeno per la poca capacità da esso mostrata nell'esercitare il suo ministero. Or posto ch' egli debba perdere la carica soltanto a cagione di reato, gli elettori del comune non solo non possono adirarsi per questo accidente, ma sono interessati a volere ch' egli non faccia più parte d' alcuno dei due collegi rappresentanti il comune. E se per avventura il delitto fosse stato troppo severamente giudicato, o avesse tale indole da non toglierli la pubblica fiducia, gli elettori reintegrandolo nella carica di consigliere possono riparare all'errore o all' arbitrio, che fosse stato commesso dal Governo.

Il sistema d' elezione del consiglio municipale ordinato dal progetto di legge parmi peccare dello stesso difetto di cui peccano i metodi sanciti per la nomina dei deputati, e degli ufficiali della guardia civica. Ecco ciò che dispongono gli articoli 17, 18. 19, La elezione dei

consiglieri comunali nel primo scrutinio richiede il concorso di due condizioni:

1ª Che siano intervenuti un terzo almeno degli elettori.

2ª Che gli individui onorati del suffragio continu ciascuno la decima parte almeno dei voti dati.

Ove non abbia preso parte alla votazione il terzo degli elettori, oppure non siano rimasti eletti tanti individui quanti sono i consiglieri da nominare, in questo caso si procede ad un secondo scrutinio. Il quale non s'intima pel successivo giorno, ma per altro più lontano da determinarsi in seguito a piacere del municipio con dichiarazione che la seconda volta l'elezioni si avranno per valide qualunque sia il numero degl'intervenienti, e si terranno per eletti coloro i quali raccorranno maggiori voti. In caso di parità la preferenza è data al più imposto: quando vi sia parità d'imposta, al seniore, e se sia pari anco l'età decide la sorte.

Primamente è a notarsi come, tranne i discorsi articoli, manchi ogni altro disposto necessario a svolgere tutto il processo elettorale. Resta quindi a sapersi come si farà la prima convocazione degli elettori, se per invito generale affisso in diversi luoghi pubblici, ovvero per invito a domicilio. Nulla è detto intorno al modo di comporre il seggio dell'adunanza, nè circa alla disciplina ed alla polizia dell'assemblea, nulla nemmeno del procedimento da tenersi per raccogliere il voto d'ogni elettore, e spogliarne le schede. A ciò neppure provvede la proposta col rinvio alle disposizioni d'altra legge elettorale; rinvio per altro che giudicherei insufficiente all'uopo, essendo omai tempo di comporre una legge organica in tutte le sue parti compiuta.

Ma il vizio principale ch'io lamento nelle prescrizioni testè esposte, si è quello di esigere la presenza di

un terzo almeno degli elettori nel primo scrutinio, e di rimandare il secondo ad altro giorno più lontano invece di farlo succedere immediatamente al primo. Con questo sistema, che è pure tenuto in tutte le leggi elettorali toscane, non saprei dire ciò che siasi avuto in animo di conseguire. Non la scelta dei consiglieri pel voto della maggiorità degli elettori; perchè nel secondo scrutinio essa vien fatta senza riguardo alcuno al numero dei votanti; non l'agevolamento agli elettori impediti nel primo giorno d'intervenire nel secondo, perchè l'opera dell'elezione quanto più resta spezzata nel tempo, e più difficoltà incontra per l'intervento di un copioso numero di votanti. Invece mi è parso chiaro, come di qui sia sorta la principal causa della trascuranza dei cittadini a pigliar parte all'elezione degli ufficiali della guardia civica, e dei deputati, perocchè il sistema tracciato favorisce altamente la neghittosità, l'apatia, l'inerzia, quei vizj insomma che allo svolgimento dignitoso ed efficace della vita pubblica fra noi hanno recato finora grave nocumento.

Qual'è, o signori, la molla che deesi mettere in azione affinchè una moltitudine d'uomini diversi per condizione, indole e pensieri convenga volenterosa da più siti in un sol luogo a scegliere i suoi rappresentanti sia al consiglio dei deputati, sia a quello più ristretto del comune? Se noi interroghiamo l'intelletto, ne abbiamo in risposta, come occorra risvegliare nel petto dei cittadini il sentimento dell'amor patrio, facendo loro presente il fine e la importanza della elezione. Ma se interroghiamo invece il cuore e la volontà, ci rispondono che a spingere gl'individui a simili atti non sempre basta porre innanzi l'idea del pubblico bene, ma richiedersi per di più la cooperazione dell'interesse privato. La quale a due condizioni si ottiene, con risvegliare un sen-

timento personale nell'animo d'ogni elettore, e con ordinare nel modo il più semplice e il più spedito l'affare dell'elezione onde le abitudini della vita privata d'ogni uomo non rechino inciampo al compimento di questo dovere. Non molto lusinghevole apparirà questo giudizio intorno ai motori delle azioni umane, ma qual ch'egli sia dal lato morale, è certamente conforme alla esperienza di tutti i tempi; di cui gli statisti, a meno che non vogliano promulgar leggi di corta vita, e far prova di poco senno politico, debbono tener conto.

Ad ottenere pertanto l'unione degli affetti personali coi sociali giova eccitar vivamente l'amor proprio di ogni elettore a procurare il trionfo del candidato di sua fiducia, e di più suscitare in ciascuno quella inquieta curiosità di tener dietro all'andamento dell'elezione per conoscere al più presto se il resultamento è conforme al proprio desiderio. Ma la forza di questi sentimenti nel core della più parte degli uomini distratti dalle private faccende, non può essere che di breve durata. Se il legislatore con opportunità risvegliandoli sa pienamente soddisfarli, egli può star sicuro che all'elezione converranno pressochè tutti i cittadini, e ch'essa si compierà in un modo solenne e veramente degno di un popolo libero. Se invece ne trascura o ne contrasta il nascimento, accaderà il contrario.

E questo è ciò che per somma sventura han prodotto le nostre leggi elettorali. L'elezione del deputato richiede per ordinario tre o quattro giorni; quella degli ufficiali della guardia civica due o tre; e un egual numero di giorni vorrebbesi con la proposta in esame statuire per la nomina dei consiglieri municipali. Ora domando io, qual sentimento personale può risvegliarsi e sostenersi nell'animo dell'elettore per un sì lungo spazio di tempo? Come può lusingarsi di far

trionfare il suo candidato se ignora se in tutti i giorni assegnati per la elezione interverranno quelli che parteggiano per il medesimo, e se non è sicuro di potervi ritornare egli stesso le quante volte si rinnoverà lo scrutinio? Nè alcuna gara elettorale può sorgere, tostochè non è comandata la comparsa simultanea di tutti gli elettori a dare il voto, nè è prescritto lo spoglio dei suffragi immediatamente dopo averli dati. Tutto invece contribuendo a rendere freddi e indifferenti i cittadini in sì grave negozio, non è a maravigliarsi se sopraffatti dalle domestiche cure ne dimenticano l'importanza, e trascurano per ogni più piccolo impedimento di recarsi a rendere il voto. Ecco come una legge poco provida pone ostacolo a quei sentimenti che per natura loro rafforzerebbero gli affetti sociali, e fa parere immeritevole dell'esercizio dei diritti politici un popolo che disgustato di tante lungaggini e di tante noie, non sa adattarsi a consumar molti giorni in una operazione la quale potrebbe compiersi in un solo. Lo spirito d'innovare ha indotto in mal punto i nostri legislatori a sostituire al metodo sancito dalle leggi oltramontane, pure seguitate in altre parti, un metodo difettivo, il quale porse non ha guari occasione a luttuosi eventi. Le deplorabili violenze, che con grave danno della nostra vanagloria di popolo per eccellenza civile turbarono le recenti elezioni dei deputati, non sarebbero potute seguire, ove lo spazio di molti giorni richiesto a compierle, non avesse dato ai perturbatori agio di conoscerne l'avviamento, e il comodo ad impedirne con un delitto la consumazione. Pertanto confido che dalla nuova assemblea saranno in questa parte riviste e corrette le leggi elettorali finor promulgate, e verrà eziandio riformata la proposta in esame.

Uopo è statuire, come nel Belgio, che per la no-

mina dei consiglieri comunali si trasmetta al domicilio di ciascuno elettore un invito a intervenire ad una adunanza del collegio in un determinato giorno. In questo si proceda alla nomina dei componenti il seggio appena comparso un discreto numero di elettori. Formato il seggio, il presidente proceda all' appello nominale degli elettori per ordine alfabetico. Ogni elettore scriva nella scheda che gli verrà consegnata tanti nomi quanti sono i consiglieri da nominarsi, e la depositi nell' urna. Finito l' appello, il presidente senza frappor dimora proceda a richiamare quelli che al momento del primo appello non erano presenti. Ciò fatto, domandi se vi sono elettori che non abbiano votato; quelli che si presenteranno immediatamente saranno ammessi a votare, dipoi dichiarato chiuso lo scrutinio, passerà allo spoglio dei voti alla presenza degli elettori. Tutti quelli che avranno ottenuto più della metà dei suffragi sul numero totale dei votanti saranno proclamati consiglieri. Se in questo modo non resulteranno eletti tanti consiglieri quanti sono i posti si procederà subito ad un secondo scrutinio, nel quale i voti saranno dati ad alcuni di coloro che ne abbiano avuti più nel primo, scegliendoli da una lista di nomi in numero doppio di quello dei consiglieri che resteranno a eleggersi. Nel secondo scrutinio si dichiareranno vinti quelli che avranno avuto una maggiorità relativa di voti. In questo modo può ben ottenersi che in un sol giorno il processo elettorale sia compiuto a soddisfazione dell' universale. E nel caso in cui si reputi utile dividere in sezioni il collegio, non per questo crescerebbero le difficoltà di terminar tutto in un giorno. Dalle sezioni secondarie appena chiuso lo scrutinio dovrebbesi inviare alla sezione principale la cassetta contenente le schede, e quivi si procederebbe allo spoglio dei voti. Se il resultato generale portasse la elezione di tutti membri del

consiglio, dovrebbesene dar tosto avviso alle sezioni secondarie affinchè si sciogliessero; se restassero sempre alcuni membri da nominarsi, in questo caso il seggio della sezione principale dovrebbe inviar subito a ciascuna delle altre sezioni la lista dei nomi su cui debbe cadere il suffragio, intimando subito il secondo scrutinio. Che se in qualche raro caso, l'ora fosse troppo avanzata potrebbesi dare al presidente della sezione principale la facoltà di rimetterlo al giorno immediatamente successivo.

La semplicità di questo metodo pone gli elettori nel caso di sodisfar con zelo e con interesse al loro dovere; perchè un sacrifizio di poche ore nel corso di un anno non riesce gravoso ad alcuno.

L'art. 129 della proposta contiene una disposizione che pur mi sembra meritar riforma. Ivi è detto che il consiglio comunale e il collegio dei priori procedono per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi. In caso di parità, il voto dell' ultimo consigliere per ordine di ruolo si conta solamente per *consultivo*. Questo disposto singolare e specioso stabilisce una novità che non intendo. Nelle tante leggi finora emanate non si è ammesso altro modo di vincere la parità se non col rendere preponderante il voto del presidente. E nel Belgio, ove si è voluto applicare nella sua pienezza il principio della maggiorità per lo stanziamento dei partiti, si è alcuna volta prescritto che in caso di parità il partito proposto si abbia per non vinto. Se non che a me parrebbe savio consiglio di non allontanarsi dal sistema comune, il quale non presenta alcun pericolo. Vero è che si è temuto potere il presidente col suo doppio voto esercitare un ascendente su quello dei consiglieri, ma questo rischio si dilegua statuendo che il primo a votare sia l' ultimo consigliere, e l' ultimo il presidente.

Del resto se si tenesse fermo il mentovato articolo della proposta vedrebbesi sanzionata una disposizione ridicola che produrrebbe il solo effetto di diminuire il numero dei membri del consiglio. Infatti la voce deliberativa dell' ultimo consigliere non potrebbe trasformarsi in consultiva al principio dell' adunanza, ma sol quando stretto il partito, sugli affari sottoposti all' esame del collegio, ne fosse resultata la divisione dei votanti in due parti eguali. Allora togliendo il voto dell' ultimo consigliere resterebbe la maggiorità per la opinione opposta a quella da lui tenuta, che vincerebbe. Ma in questo caso, come può sul serio attribuirsi alla voce remossa la qualità di consultiva? A chi porgerà essa consiglio se al momento stesso in cui assume tal qualità l' affare è già finito e risoluto? E posto che l' ultimo consigliere fosse in tempo a dare il parere consultivo, come avrà virtù di persuadere i contrari opinanti quando non l' ebbe nell' atto che deliberava insieme con loro? L' assurdità di questa metamorfosi è patente. E a renderla più strana si aggiunge, come potendo il collegio dei priori essere spesso composto di un numero pari di membri, compreso il gonfaloniere, il caso di tôrre all' ultimo di essi la voce deliberativa si verificherebbe con frequenza. E allora meglio varrebbe costituirlo sempre di un numero impari di soggetti, di quello che porre l' ultimo nominato in una condizione incerta d' avere o no l' autorità di magistrato.

La proposta non conferisce la facoltà di chiedere la convocazione del consiglio comunale a veruna parte dei membri che lo compongono; il che parrebbemi utile a stabilirsi, affinchè la inerzia o la mala voglia del gonfaloniere non chiudesse talvolta ai membri più zelanti del collegio ogni adito a provvedere agli urgenti interessi del comune.

Un' ultima osservazione, sempre risguardante la parte organica della legge, verserebbe sulla convenienza di riunire più comunità di un ristretto territorio in una sola. Vedo che la proposta le conserva tutte, nonostantechè avuto riguardo alla scarsa popolazione d' alcune sembrasse concorrere la utilità di unirle insieme e fonderle in una sola. Intendo che questa operazione venendo ad alterare tanti interessi costituiti da antico tempo, richiede molta maturità di consiglio, nè può essere attuata senza il voto delle stesse comunità che dovrebbero esser fuse insieme; ma non stimerei mal fatto che in una disposizione transitoria della legge fosse espressa l' idea di richiamare al più presto i piccoli comuni a deliberare sulla convenienza o no di riunirsi con altri.

Molte avvertenze vorrei fare intorno alla seconda parte del disegno di legge che determina le attribuzioni del consiglio comunale e del collegio dei priori. Ma poichè questa si ricongiunge intimamente con la legge compartimentale, di cui non intendo discorrere, così restringerò il mio esame a pochi articoli che con codesta legge non sono connessi.

La proposta nell'art. 81 dichiara che gl' ingegneri e gli assistenti ai lavori sono impiegati comunali. E nell'art. 83 statuisce, doversi un ingegnere chiamare alla direzione dei lavori comunali quando sono di molta importanza e difficoltà; spettare al consiglio comunale il decidere se debba esservene uno fissamente addetto al servizio del comune, o se basti cercarlo quando vi sòn lavori da fare: in ogni caso la scelta dover cadere sopra qualcuno degli approvati dal consiglio degl' ingegneri.

Queste disposizioni lasciano in dubbio se siasi voluto restituire ai comuni la piena libertà di avere un ingegnere indipendente da ogni altra autorità amministrativa, ovvero se sia mantenuta l' antica condizione.

Imperocchè gli approvati dal corpo degl' ingegneri sono di due categorie, o impiegati in quel dicastero, e però da esso dipendenti, ovvero aspiranti agli impieghi d' ingegnería e quindi privi d' ogni esperienza d'affari. Verrebbe così negato ai comuni il diritto di giovarsi dei lumi e del sapere di quei molti periti che, sebbene non approvati dal corpo degl' ingegneri, riscuotono alcune volte una reputazione di capacità superiore a quella degli ascritti al corpo stesso. Occorre perciò o dare alle comunità pieno potere di eleggere chiunque esercita quell' arte, ovvero pigliare di qui l' occasione per sottoporre ad un esame ogni individuo che intenda consacrarsi all' ufficio d' ingegnere.

Nel determinare le diverse autorità, a cui deve farsi ricorso per l' approvazione o revisione dei più importanti decreti dei consigli municipali, la legge procede con poca uniformità; perchè ad ogni autorità amministrativa dello stato, attribuisce qualche competenza nelle materie comunali. Alcuni affari aspettano la sanzione del ministro dell' interno, altri del consiglio di stato; alcuni reclamano decreti del consiglio di prefettura, e del consiglio di stato, altri del consiglio di prefettura, e della corte dei conti. Quest' ordinamento così complicato dee senza dubbio rallentare l' azione dei corpi municipali e recare imbarazzo alla loro amministrazione. Ora io vorrei che una sola per ordinario fosse l' autorità amministrativa soprastante alle comuni, e vorrei del pari che alcuni affari si dichiarassero di competenza dei tribunali giudiziari d' appello, i quali procedessero a risolverli senza solennità di forme ed in brevissimo tempo. Così le comunità sarebbero sottratte al pericolo d' ogni servile dipendenza dal ministero e ad un tempo contenute nei limiti della legalità senza ragione di lamento per parte d' alcuno. Noterò pure che

gli art. 111 e 113 concedono al gonfaloniere ed al camarlingo il diritto di ricorrere dalle deliberazioni del consiglio comunale risguardanti i loro rendimenti di conti in primo grado al consiglio di prefettura, e poi al consiglio di stato. Ma non dicono se l'apertura della via amministrativa chiuda alle parti interessate le vie ordinarie di giustizia. E in ciò la legge dovrebbe spiegarsi con chiarezza, perchè se le precludesse, occorrerebbe nel secondo grado di revisione sostituire al consiglio di stato l'autorità più competente della corte dei conti; se no, dovrebbe abbreviarsi il corso della via amministrativa per rimandare al più presto le parti ai tribunali.

L'art. 115 dà facoltà ad una piccola porzione di membri componenti il comune d'insorgere contro le deliberazioni prese dal consiglio per ottenere che ne sia sospesa l'esecuzione. Siffatto disposto offende il principio su cui riposano le istituzioni rappresentative, che cioè la volontà del maggior numero degli associati prevalga su quella dei meno. Il consiglio comunale è scelto dalla maggiorità dei comunisti; quindi i di lui decreti debbono tenersi conformi al volere di essi. Non si può pertanto ammettere che una piccola minorità turbi l'azione libera nei magistrati municipali, e ne imponga alla maggioranza. E se con tale disposizione si fosse inteso tutelare l'interesse dei grandi possidenti contro qualche ingiusto aggravio imposto loro dalla moltitudine soverchiante dei piccoli, osserverei come a tal danno possano sottrarsi, invocando innanzi ai tribunali l'applicazione delle leggi che impediscono la diseguaglianza degli oneri tra i comunisti; e quando queste manchino, dovrebbesi allora provvedere con leggi speciali atte ad impedire siffatti inconvenienti.

Difettivo pure ed incompleto è il disposto del-

l'art. 131, il quale statuisce che le deliberazioni del consiglio comunale contrarie alle leggi veglianti son nulle. Imperocchè non dice chi debba provocare la dichiarazione di nullità, nè indica l'autorità competente ad emetterla. Lasciato perciò quell'articolo com'è ora concepito o rimane affatto inutile, o espone i decreti del consiglio comunale al rischio d'esser annullati dall'autorità governativa per ogni più piccolo pretesto d'inosservanza di legge. La correzione dovrebbe a senso mio farsi con la seguente aggiunta. « Il consiglio di prefettura appena avuta notizia delle deliberazioni che gli sembrassero contrarie al disposto delle leggi, dovrebbe inviarle al procurator generale della suprema corte di cassazione, la quale sentito il di lui parere pronunzierebbe sopra di esse il suo giudizio irretrattabile. »

Non posso dar fine a queste brevi avvertenze senza esternare un desiderio che attiene alle parti accessorie non alle sostanziali della proposta. In molti articoli son rammentate per modo generico alcune leggi risguardanti materie di competenza comunitativa, e n'è confermata l'osservanza. Indicherò fra le altre quelle relative all'amministrazione dei beni comunali, alle vie pubbliche, al corso delle acque e dei fiumi, ai pesi e misure; quelle che regolano le fiere e i mercati, l'occupazione del suolo pubblico, la pubblica igiene, gl'istituti e i luoghi pii dependenti dai comuni. Ora io farei voto, affinchè queste leggi fossero unite al regolamento organico delle comunità previe alcune diligenze. Dovrebbe il consiglio di stato pigliarsi la cura di raccorle, ed esaminare se veramente provvedano a tutto; e in quel che non provvedessero proporre la riforma o il complemento. Terminata questa operazione, le assemblee legislative dovrebbero portarvi sopra la loro considerazione e decretar poi che tutte insieme unite alla legge

organica costituissero il codice municipale. Comprendo bene che l'impresa non è sì facile come a prima vista appare, ma se una volta non si pone mano ad eseguirla, il caos delle leggi che da tanto tempo nuoce al buon andamento delle pubbliche amministrazioni non si rischiarerà; nè i collegj municipali avranno agio di conoscere quali e quante leggi regolino le materie di loro competenza, quali e quante debbano farsi osservare dai comunisti. Lasciarli su ciò nell'incertezza, ora che vengono tolti di mezzo i cancellieri comunitativi, i quali sapevano per lo passato somministrare le opportune indicazioni, sarebbe un grave pericolo, e un imperdonabile errore. L'azione dei nuovi magistrati municipali si arresterebbe e svierebbe fin di principio, ed ancor questa delle politiche novità per non essere stata sapientemente ordinata, e provveduta di quelli aiuti che all'inesperienza dei cittadini soccorrano, porgerebbe per nostra sventura un altro maligno pretesto a chi ci predica inetti a usare il benefizio delle pubbliche libertà.

OSSERVAZIONI

SUL REGOLAMENTO MUNICIPALE

DEL 29 NOVEMBRE 1849.

Discorso inedito che doveva esser letto
nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili del 2 febbraio 1851.[1]

[1] Vedi pag. 165.

Due anni sono, chiarissimi colleghi, ebbi l'onore di sottoporre all'attenzione vostra alcune considerazioni sul disegno di legge comunale presentato nel settembre del 1848 al Consiglio generale dei deputati. Codesto disegno abbandonato per le vicende che ognuno di voi conosce, fu poi ripreso in esame dal governo costituzionale restaurato, il quale, modificatolo e variatolo in diverse parti, lo pubblicò nel 20 novembre 1849, affinchè fosse attuato in forma di esperimento, per poi sottoporlo all'approvazione delle assemblee legislative.

L'attuazione seguì; e i municipii per ogni dove ordinati a norma del nuovo regolamento, già contano un'anno di vita prudente e operosa, la quale anco più prospera sarebbe riuscita se i tempi fossero corsi migliori, e se non pochi difetti esistenti nel regolamento non l'angustiassero.

Soffrite pertanto, o signori, che io, tornata la mia volta del dire innanzi a voi, riprenda a discorrere di quest'argomento, la cui importanza per la pubblica prosperità niuno può disconoscere.

La pienezza della vita municipale è una condizione necessaria a render interamente profittevole la libertà economica. Ciò intese Pietro Leopoldo, e dopo di avere spezzato i vincoli che inceppavano le proprietà,

le industrie, i commerci, pose mano anco a restituire al popolo toscano le franchigie municipali. Le leggi che pubblicò in tal materia non erano le migliori, ma per quei tempi valsero assai.

Ma la restaurazione cieca del 1814 tolse alle riforme economiche questo necessario appoggio della libertà municipale, e i danni gravissimi delle comunità tornate schiave non tardarono a manifestarsi; perchè, come diceva nel 1833, in questa medesima aula un Collega da voi molto stimato e da me teneramente amato e lungamente compianto, le comunità non furono d'allora in poi che trombe aspiranti per attingere le pubbliche imposte.[1]

Per buona ventura la restaurazione costituzionale del 1849, ha saputo finqui guardarsi da questo errore, riconoscendo il dover suo di emancipare i municipj. Ma il regolamento pubblicato è sempre difettivo, e poichè non riveste ancora il carattere di legge, giova sottoporlo ad una tranquilla critica.

Io mi fermerò sopra alcuni punti a parer mio fondamentali, e che attengono all'organamento delle istituzioni in discorso, lasciando ai pratici il segnalare quelle particolari disposizioni, cui l'esperienza può aver dimostrato meritevoli di riforma.

Il sistema dell'elezione dei consiglieri, non è guari mutato da quello stabilito nel disegno del 1848. Si richiedono tre scrutinj da farsi a lunghi intervalli l'uno dall'altro, e in tutti vuolsi per necessaria condizione della validità dell'elezioni il concorso di due terzi almeno degli elettori, e nei primi due non si ha per eletto alcun

[1] Ved. Discorso sul sistema municipale di Girolamo Poggi detto nell'adunanza della R. Accademia dei Georgofili del 4 agosto 1833, pubblicato la prima volta da me nel 1847 coi tipi della Bonducciana.

consigliere se non riunisce due terzi almeno dei voti dati. Come questo sistema complichi le difficoltà dell'elezioni, lo notai nella prima memoria, nè io intendo d'aggiungere nulla al già detto.

Ma il regolamento nuovo ha una disposizione che non si conteneva nel primo, perchè dichiara che non riuscita l'elezione nei tre scrutinj, il diritto di eleggere si devolve al governo.

È questa una disposizione singolare, la quale non credo abbia precedenti in altre leggi municipali, e che non sembra molto conforme ai principj che governano siffatte materie.

Potrà reputarsi savio partito che una legge elettorale nel primo scrutinio richieda il concorso di un numero di votanti, bastevole a far presumere che rappresentino la opinione prevalente nel collegio; ma non è ragionevole nè logico il volere codesta condizione anco negli scrutinj successivi. Imperocchè dopo il primo riuscito vano, deve credersi che la persistenza di molti a non dare il voto muova dal proposito di starsene a quel che fanno gli elettori diligenti, e di accettare i loro candidati che già conoscono; altrimenti vi si opporrebbero, accorrendo a deporre nell'urna altri nomi. Senza ammettere codesta presunzione niun sistema elettorale produrrebbe il suo effetto, e le istituzioni politiche le quali han per base la elezione dei rappresentanti per parte dei cittadini sarebbero una parola morta.

Qual sia il motivo giuridico della devoluzione dell'elezioni al governo dopo tre volte, non è riuscito alla mia tenuità di raggiungerlo.

Non vuolsi credere che ciò sia statuito in pena degli elettori negligenti, perchè la pena invece di colpire questi si riverserebbe unicamente sui diligenti, i quali nonostante il loro concorso per tre volte a dare il voto, si

vedrebbero per colpa altrui privi di un diritto prezioso.

Nè è da allegare, come leggesi nella relazione che precede il regolamento, lo scandalo di veder nominata la rappresentanza comunale da un numero troppo scarso di voti; perchè lo scandalo non lo commettono quelli che andando a dare il voto riescono ad eleggere qualcuno, ma quelli che se ne stanno neghittosi alle proprie case trascurando di pigliar parte all'elezioni. E allora non par giusto che si punisca codesto preteso scandalo nelle persone dei diligenti, piuttostochè in quelle dei trascurati, e che rimangano privi del diritto di eleggere coloro che lo hanno esercitato, anzichè quelli che sono rimasti nell' inerzia.

Certo è che il regolamento con questa disposizione favorisce senza accorgersene i disegni degli avversi alle pubbliche libertà; ai quali basta il rimanere nella inazione per render vana la funzione elettorale esercitata dai comunisti operosi e zelanti. La condizione degli elettori non è dunque pari rimpetto alle leggi; i pigri, gl' idioti, i maliziosi, non facendo, ottengono che nulla sia fatto nemmeno dagli altri; gli operosi ed assennati, gli ossequenti alla legge, per quanto facciano, possono spesse volte non riuscir nell' intento.

Ma si dice, non sarà una decezione gravissima che l'elezioni comunali si compiano mediante l' opera di pochi?

È facile rispondere che tale inconveniente si può verificare nella elezione anco più importante dei deputati al Consiglio generale, eppure nella legge elettorale non fu stabilito che dopo il terzo squittinio il governo li eleggerebbe. Un tale inconveniente dee verosimilmente essere stato previsto anco negli altri paesi, ove le istituzioni rappresentative hanno antiche e solide fondamenta; eppure nelle leggi elettorali di codesti stati non si

trova una disposizione che investa in alcuni casi il governo dei diritti spettanti alla nazione.

Nè ciò poteva farsi senza distruggere quell' antagonismo che pur vuolsi stabilire e mantenere tra le diverse autorità, e che lungi dal cagionare un contrasto irragionevole serve di freno salutare a contenere le passioni degli uomini investiti del potere.

Ma vediamo un momento quali pregiudizi potrebbero derivare alle comunità dalla elezione fatta da pochi.

L' elezione può forse cadere in persone che nulla o poco possiedono? No; il regolamento esclude dalla classe degli elettori e degli eligibili i non possidenti. E vuole che la metà almeno dei consiglieri sia scelta tra i maggiori possidenti. Adunque anco i pochi concorsi a dare il voto sono nella impossibilità di scegliere persone del tutto inidonee all'ufficio, o non aventi interesse a ben amministrare le cose comuni.

Le facoltà degli eletti sono forse tali e tante da render estremamente pericolosa una elezione di consiglieri fatta da pochi? Neppure: conciossiachè la legge vuole che siano approvate dalle autorità superiori le deliberazioni più gravi interessanti le alienazioni, gl' imprestiti, gli acquisti.

Qual sarà dunque il massimo danno che dalla elezione fatta col voto di pochi potrà derivarne?

Ammettendo che la maggiorità degli elettori concorsi a dare il voto si componga d' inetti, la scelta loro potrà cadere sopra persone le meno capaci ad amministrare le faccende municipali. In questa ipotesi gl' interessi del comune potrebbero esser lesi alcun poco; dico *alcun poco*, perchè le deliberazioni di maggior momento debbono essere approvate.

Ma voi intendete bene, o signori, quanti inverosi-

mili e quanti possibili bisogna menar buoni per venire a cotale risultamento. Non è verosimile nè probabile che i soli inetti corrano a dare il voto, e che i più assennati se ne stiano inoperosi; non è verosimile nè probabile che siano scelti i più incapaci amministratori, e gl' idonei siano messi da parte.

E nondimeno, ammesso che ciò avvenga, il riparo a codesto danno non tarderà a trovarsi. Spirato che sia un anno, i neghittosi e gl' inerti, avendo esperimentato quali danni siano dalla loro negligenza derivati, appena verrà il tempo della parziale rinnovazione dei membri del municipio, faranno senno correndo ad eleggere migliori consiglieri.

Or vediamo se il governo sostituendosi agli elettori sia in grado d' impedire codesto ipotetico inconveniente.

Ha egli mezzi di ben conoscere le persone più atte all' ufficio di consigliere comunale? Se fa suoi i nomi di quelli che hanno avuto più voti dagli elettori comparsi, fa opera inutile e commette un' odiosità senza scopo. Se poi pretende scegliere liberamente nell' intera classe degli eligibili, gli avverrà spesse volte d' ingannarsi più assai dei pochi elettori concorsi a dare il voto.

Il ministro del censo o il delegato da cui probabilmente il Governo attingerà le informazioni, difficilmente saranno in grado d' indicare le persone che riscuotono presso i comunisti maggior fama di capacità; poichè nè l' uno nè gli altri dimorano nei luoghi tanto da poter acquistare una minuta notizia della idoneità dei diversi eligibili, nè questi sono tutti domiciliati nel circondario del comune. Quindi la scelta del Governo può bene spesso seguire senza sufficiente cognizione di persone.

Parmi così evidente che la legge in questa parte sia viziosa e meriti d'esser corretta.

L'articolo 38 del regolamento vieta che siano eletti all'ufficio di priori, gli arcivescovi, i vescovi, i vicari generali, i parrochi, ed altri sacerdoti aventi cura d'anime, per non distrarli soverchiamente dall'esercizio del loro ministero. E per lo stesso motivo estende codesta proibizione anco agl' impiegati regj in servizio continuo.

A me sembra che la esclusione assoluta di ogni sorta d'impiegati dal collegio dei priori sia soverchia; perchè molti pubblici ufficiali anco in servizio continuo possono senza danno dei loro uffici consacrarsi all'amministrazione degl' interessi comunali.

Avrei creduto che bastasse escludere i magistrati dell'ordine giudiziario e gli impiegati delle segreterie di stato.

Ma ritenendo come giusta e prudente la disposizione contenuta in codesto articolo, non saprei raggiungere il motivo per cui non sia stata applicata anco all'ufficio di gonfaloniere. Il quale è ben più gravoso della carica di priore: siccome quello che impone a chi ne è investito molteplici cure e richiede sovente un'occupazione quotidiana. Laonde implica contradizione che s'inibisca al parroco e all'impiegato l'ufficio di priore e non gli s'interdica simultaneamente quello di gonfaloniere.

Credetti per un tempo che, nonostante il silenzio della legge, la disposizione dell'art. 38 per identità se non per maggioranza di ragione, si avesse come tacitamente estesa anco al titolo ove si parla dei gonfalonieri. Ma il fatto ha mostrato l'opposto, perchè più di un impiegato in servizio continuo ed anco qualche parroco è stato scelto dal Governo a cuoprire la carica di gonfaloniere.

Or quest'anomalia non può stare: e la legge è in aperta contradizione con sè stessa.

Ma la parte del regolamento municipale, che richie-

derebbe più serio esame, sarebbe quella in cui sono rinviati alla giurisdizione amministrativa molti affari contenziosi e molti conflitti tra le diverse autorità. Nella prima memoria accennai di volo che avrei rinviato alla competenza dell'autorità giudiziaria molte controversie cui la proposta del 1848 attribuiva alla cognizione dei Consigli di prefettura e del Consiglio di stato, ovvero a quella del Ministro dell'Interno.

Permettetemi ora ch'io svolga con maggiore ampiezza le ragioni di codesta opinione da me allora semplicemente annunziata.

A mio avviso tutte le materie del contenzioso amministrativo dovrebbero appartenere alla competenza dell'autorità giudiziaria.

So bene che una tale idea ha molto dello specioso e del singolare, essendochè la tentazione di copiar ciecamente ogni istituto francese, è divenuta irresistibile oggimai non solo in Italia, ma altrove.

Pure io penso che non ultima causa delle sventure politiche della Francia sia stata l'ordinamento delle giurisdizioni amministrative in luogo delle politiche, le quali hanno mantenuto l'onnipotenza del potere esecutivo, tenendo aperta all'arbitrio la via che le istituzioni rappresentative e le giudiziarie erano destinate a chiudere.

Molta parte del contenzioso amministrativo rientra anco secondo le più strette norme del pubblico diritto nelle ordinarie attribuzioni dell'autorità giudiziaria civile, e quindi male a proposito i francesi ne hanno spogliato i tribunali civili. L'altra parte poi del contenzioso, la quale si compone dei conflitti che insorgono tra i corpi deliberanti dello stato se non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario civile, appartiene, a mio credere, a quelle più alte del poter giudiziario politico, che in Francia non è stato ordinato.

I Tribunali amministrativi sono colà istituiti in modo da doversi uniformare alla volontà del ministero che volta per volta si succede nel governo dello stato. Ricevono da esso le norme direttive per la risoluzione dei casi più gravi, e talvolta son tenuti a consultarlo prima di decidere. Quando facessero atti d'indipendenza, riesce facile al ministero di abbatterli, remuovendo dall'ufficio i giudici, i quali sono per legge amovibili a piacer suo.

Ora ognuno intende che questo sistema costituisce l'autorità esecutiva, giudice e parte ad un tempo in questioni gravissime, le quali possono suscitare serj conflitti, e turbare eziandio la pubblica quiete.

Quindi le usurpazioni vere o credute, che sono state imputate in Francia al potere governativo, perchè avea modo di fare interpetrare le leggi politiche secondo le sue vedute. Quindi le sorgenti di lacrimevoli dissidi tra il ministero e i cittadini; quindi i germi di nuove rivoluzioni le quali nonostante l'attuazione degli istituti rappresentativi, si sono viste nascere e scoppiare colà.

Ognuno conserva memoria delle cause prossime della rivoluzione del 1830.

Le fatali ordinanze che scioglievano il parlamento prima che fosse adunato, e ristabilivano la censura all'appoggio di un articolo dello statuto del 1814 falsamente interpetrato rovesciarono il trono di Carlo X. Il ministero sosteneva d'aver ciò fatto entro i limiti della legalità, i deputati e il paese lo negavano. La contesa fu sciolta dalla forza.

Ma se invece per la costituzione dello stato fosse esistito un supremo tribunale politico indipendente, oppure la corte stessa di cassazione fosse stata rivestita di giurisdizione politica, innanzi a cui i cittadini, i mu-

nicipii, i deputati avessero potuto provocare il giudizio della legalità o illegalità delle ordinanze, verosimilmente la rivoluzione non seguiva, il sangue non spargevasi, e invece di cadere il re, sarebbe per quella volta almeno caduto il ministero solo. Del qual evento la probabilità resta avvalorata da ciò che pochi anni dopo seguì sotto il regno di Luigi Filippo: poichè avendo il ministero posto in stato d'assedio Parigi e istituito commissioni militari in luogo dei tribunali ordinari, avvenne che un privato cittadino condannato a morte da un tribunale militare denunciò come nulla per difetto di potere nei giudici la sentenza alla corte di cassazione, la quale riconosciuta la illegalità del provvedimento ministeriale cassò la sentenza e restituì ai suoi giudici naturali l'accusato. Poco dopo fu tolto l'assedio a Parigi.

S'ella avesse potuto emettere il suo giudizio anco nel 1848, avrebbe probabilmente salvato la Francia dai pericoli di una repubblica improvvisata, e mancante delle virtù civili supremamente necessarie a tal forma di reggimento. Tutti voi sapete che la causa prossima della rivoluzione del febbraio fu la discordia delle opinioni intorno ai banchetti per la riforma.

Li proibiva il ministro Guizot dicendoli contrari alle leggi, li volevano i deputati dell'opposizione e i cittadini più notabili sostenendo l'opposto parere.

Chi avea ragione? Niun'autorità lo giudicò, nè poteva giudicarlo con successo, perchè la giudiziaria non aveva competenze, e l'amministrativa essendo umile serva dei voleri del Ministero non poteva esser invocata con fiducia da alcuno.

Questo gravissimo danno di veder terminate con l'arbitrio o con la forza le giuridiche controversie che sorgono tra i ministeri ed i corpi costituiti dello stato

può verificarsi eziandio negli affari di minore importanza che interessano i municipii, non potendo questi rimanere soddisfatti delle decisioni che si pronunziano dai tribunali amministrativi.

La istituzione adunque dei medesimi non è una delle più belle opere della legislazione francese, ed a confermarci in questo concetto basterà l'avvertire che non nacque insieme con gli ordini rappresentativi, ma risale ai tempi del dispotismo illuminato di Napoleone, di quel dispotismo che doveva poi generare la moltiplice e svariata famiglia dei dispotismi paterni. I governi costituzionali che successero al napoleonico, non si avvidero del peccato d'origine di codesta istituzione, ond'è che la innestarono agli ordini rappresentativi invece di svolgere in tutta la loro ampiezza le competenze dell'autorità giudiziaria. E l'errore francese passò, come ogni cosa o buona o cattiva che nasce in Francia, nelle costituzioni italiane del 1848.

Questo difetto non poteva sfuggire all'altissimo ingegno del Romagnosi, il quale nell'opera postuma della scienza delle costituzioni raccomanda ad ogni governo civile la istituzione di un senato conservatore, come una salvaguardia necessaria a frenar le intemperanze dei diversi poteri dello stato. E il Rosmini nel suo dottissimo opuscolo intorno alle costituzioni secondo la giustizia sociale chiaramente rileva il vizio delle costituzioni foggiate alla francese, di non offrir riparo contro le infrazioni e false interpetrazioni delle leggi costituzionali. « Non » sono civili (egli dice) se non quelle nazioni, che alle » *vie di fatto* sostituiscono le decisioni giuridiche dei tri» bunali. Laonde non può dirsi, che il governo costitu» zionale sia entrato a pieno nell'ordine della civiltà, in » fino a tanto che non sia istituito un potere, il quale

» pronunci sulle infrazioni che possono commettersi
» della costituzione stessa, e può aggiungersi, di tutte
» le leggi fondamentali dello stato.

In un piccolo paese, come il nostro, un'altra precipua ragione consiglierebbe a trasfondere nei tribunali civili le competenze del contenzioso amministrativo, voglio dire una ragione d'economia.

Quando si attribuisse alle corti regie ed alla corte di cassazione costituita con maggiori garanzie la giurisdizione nel contenzioso che oggi hanno i consigli di prefettura ed il consiglio di stato, quando si conferisse alla corte di cassazione il potere di dirimere i conflitti tra i corpi municipali e le infime autorità dell' ordine amministrativo, i consigli di prefettura con gl' impiegati da essi dipendenti potrebbero abolirsi con sensibile risparmio per la pubblica finanza.

E le attribuzioni in materia contenziosa che la legge comunale dà ai consigli di prefettura potrebbero trasferirsi senza alcun pregiudizio nel Consiglio di stato.

Nè il lavoro delle corti regie verrebbe a crescer di troppo, essendo piuttosto discreto il numero degli affari civili che ora risolvono. Di più l' ufficio del Ministero Pubblico nelle materie civili avanti le medesime, che ora non arreca alcuna utilità, acquisterebbe una giusta importanza. In questo modo otterrebbesi di stabilire una giurisprudenza uniforme nelle materie municipali non ispirata da preconcetti nè da timori, non sospetta di connivenza con le opinioni politiche dominanti alla giornata.

Nel chiudere la mia prima memoria io faceva voti perchè fossero raccolte insieme tutte le antiche leggi interessanti i municipii non derogate dal nuovo regolamento, e che fossero inviate insieme con esso ai collegi municipali in forma di codice, affinchè avessero agio di

conoscere quali norme doveano seguire nel costituirsi, e quali facoltà e competenze a loro spettassero. Ciò non fu fatto, attesa forse la ristrettezza del tempo concesso al consiglio di stato per riformare la primitiva proposta di legge.

Ora egli intervenne che fino dai primi giorni i municipj rimasero nella grave incertezza se dovessero o no ricorrere alle leggi antiche in tutti i casi, in cui non erano richiamate dal regolamento. Si affacciarono dubbj nella formazione delle liste elettorali, nacquero dispareri e conflitti intorno alle facoltà dei consigli, ed ebbero luogo gravi risoluzioni, le quali si sarebbero evitate ove nell'atto di pubblicare la nuova legge, si fossero indicati ad uno ad uno gli ordini antichi mantenuti in osservanza.

Nonostante le mende fin qui notate, il regolamento del 22 novembre 1849 ha recato un gran benefizio al paese, ponendo in grado i cittadini di provveder da sè stessi al migliore andamento delle amministrazioni comunali, e di render palese come essi fossero da lungo tempo preparati e maturi per le istituzioni rappresentative.

A render completo il benefizio che da tal riforma può derivarne, gioverebbe assai la pronta attuazione dei consigli compartimentali, da cui deriverebbero due grandi vantaggi.

In primo luogo si provvederebbe agl'interessi di tutta la provincia, a cui i municipj non provvedono che in parte e senza sufficiente cognizione di causa. Così, a cagion d'esempio, si agevolerebbe il giusto reparto delle spese di mantenimento e restauro delle strade provinciali fra le diverse comunità interessate: e si potrebbe nello stesso tempo stabilire quali meritino d'esser soppresse, o quali aperte di nuovo dietro le mutazioni

sostanziali indotte nel sistema stradale dalla costruzione delle vie ferrate.

Un bene poi ne verrebbe allo stato in quanto si porrebbero sotto la dipendenza e vigilanza dei consigli compartimentali gli spedali, gli ospizj e i luoghi pii del compartimento. Tale era il concetto della proposta presentata al consiglio dei deputati nel 1848; concetto lodevolissimo, perchè torrebbe ai ministeri una moltitudine di minuti affari che gli distraggono da più gravi cose e darebbe agio ai cittadini di riassumer l'amministrazione d'istituti fondati quasi tutti dalla carità privata.

DISCORSO CRITICO

INTORNO ALLA STORIA E COLLEZIONE DELLE LEGGI

RIFERIBILI ALL' AGRICOLTURA DEL PADOVANO

compilata secondo la proposta della Società d'incoraggiamento di Padova

DA ANDREA GLORIA.

Estratto dall' Archivio Storico Italiano. Nuova serie.
T. IV, P^a I, 1856.
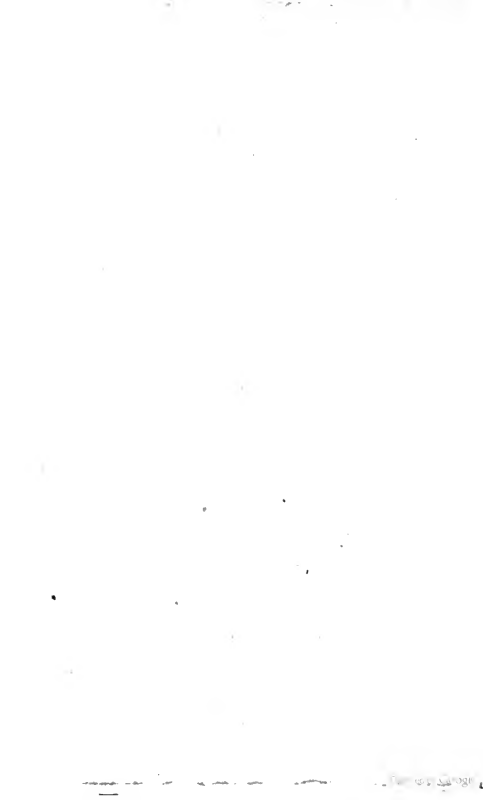
La Società d'incoraggiamento di Padova nell'anno 1853 pubblicò un programma, col quale prometteva un premio di lire mille « *a chi avesse offerta la più » completa e copiosa collezione delle leggi municipali » del Padovano*, e di quelle che furono in seguito pro» mulgate dai *varii governi per questa provincia, rife» ribili all'agricoltura.* » Il signor Andrea Gloria, Direttore dell'antico archivio civico di Padova, tenne l'invito della benemerita Società, e con l'opera testè divulgata per le stampe conseguì il premio promesso.[1] Discorrer brevemente di essa, e rilevarne l'importanza, i pregi e le mende è nostro divisamento.

Il lavoro del signor Gloria appartiene alla classe dei lavori storici *economico-giuridici*, i quali nel secolo passato, atteso il poco conto che allor facevasi delle dottrine economiche, erano appena conosciuti. Ma progrediti mirabilmente gli studj della economia pubblica, anco le discipline storiche sono state per questa scienza aiutate ed ampliate; conciossiachè i fatti risguardanti la

[1] L'opera del Gloria è compresa in una raccolta di scritti pubblicati per cura della Società d'incoraggiamento per la provincia di Padova, ed ha per titolo: *Dell'agricoltura nel Padovano, leggi e cenni storici*; Padova, dalla tipografia Sicca, 1855. Due grossi volumi.

ricchezza sociale, che eran rimasti confusi ed avviluppati con altri di specie diversa, furono sceverati da quelli, e sottoposti ad una minuta analisi. Apparvero allora in tutta la naturale semplicità i fatti economici, e se ne comprese di subito la intima connessione coi giuridici: di guisa che niuna storia civile di popoli potè più dirsi completa, se non discorresse della influenza reciproca degli uni sugli altri. Apparve eziandio, che bene studiando e intendendo le vicende economiche di una nazione, massime nei primi periodi del suo incivilimento, molta parte della sua storia politica veniva a ricever nuova e inaspettata luce, e si giungeva a scuoprire per tal modo l'origine e la vera indole di molti usi ed istituti primitivi.

Nè è da maravigliarsene, tostochè si consideri che i fatti economici emanano dalle arti, dalle industrie e da ogni maniera di lavoro, o singolare o collettivo, o intellettuale o materiale, o privato o pubblico, il quale provveda alla sodisfazione dei bisogni e dei desiderj della umanità largamente intesi: e le arti e le industrie d'ogni specie danno le più volte forma caratteristica al primo stato delle società civili, e ne fecondano gli ordinamenti politici, dei quali poi inevitabilmente seguono le sorti.

Niun'arte umana più dell'agricoltura storicamente studiata presenta un intimo legame con le vicende della civiltà dei popoli; niuna più di essa ha imposto, per così dire, le condizioni e le basi delle prime costituzioni sociali; di guisa che si è con ragione proclamato qual principio di filosofia storica, non esservi civile consorzio senza esercizio vero e proprio dell'arte agraria, rassomigliar l'uno e l'altra a due gemelli nati ad un parto, o meglio e piùveramente questa aver dato origine e vita alla civiltà. Dall'agricoltura infatti deriva la divisione e l'appropriamento del suolo; con essa

cominciano a nascere i primi elementi del diritto civile, e va formandosi una classe di artefici liberali e indipendenti; per essa il culto religioso pagano si purifica alquanto, e s'inalza al di sopra dei sensi; l'ordinamento della famiglia prende una forma più regolare; le virtù pubbliche e le private vengono alacremente promosse; la pratica infine dell'agricoltura si presenta nel primo stadio della civiltà siccome la condizione essenziale all'esercizio degli uffici politici, non che al sodisfacimento dei doveri e degli oneri pubblici. Costumi, leggi ed istituti, prosperità o miseria, paci o guerre, tutto nella prima infanzia delle società si ricollega con le vicende dell'arte agraria, per modo che volendo di essa narrare la storia è d'uopo discorrere eziandio degli ordini civili, e toccare alcun poco le più importanti gesta della vita politica di un popolo.

Non è dubbio che il signor Gloria abbia compreso l'ampiezza del subietto che pigliava a trattare; poichè mentre il programma della Società letteralmente inteso pareva richiedere una semplice collezione di leggi riferibili all'agricoltura padovana dai tempi degli statuti in poi. egli ha stimato suo debito di far precedere alla collezione un compendio storico delle vicende di quell' arte in relazione alle leggi politiche e civili.

Ed in ciò ben si appose, essendo agevole lo intendere che la Società d'incoraggiamento, più che possedere una nuda e insignificante raccolta di documenti e di statuti disposti in ordine cronologico, amava fosse tratto fuori da quelli l'insegnamento dell'esperienza; amava che il passato rivelasse al presente e all'avvenire quali leggi fossero riuscite buone per l'agricoltura, quali malefiche, quali sistemi e consuetudini l'avessero fatta prosperare, e quali no; voleva, in una parola, che col presidio dei documenti storici si chiarisse la necessità

di riformare la legislazione economica in quelle parti che contrariassero sempre la libertà della produzione e del commercio. Per lo che un discorso storico anteposto alla serie dei documenti, se non appariva esplicitamente richiesto, era, a chi bene interpretasse lo spirito del programma, una condizione essenziale pel conseguimento del premio.

Come il signor Gloria abbia sodisfatto al suo compito, andiamo adesso a vederlo.

Prende egli le mosse dalle origini della città di Padova, che crede fondata da Antenore venuto dopo l'eccidio di Troja con gli Eneti da lui capitanati in Italia. La quale opinione, benchè conforme a certe antiche tradizioni, non è a dir vero approvata dal Micali nè dal Mazzoldi, che reputano false tali origini. Ritiene con Tito Livio, che, dopo la seconda guerra punica, gli Eneti o Veneti spontaneamente si dessero alla repubblica romana, la quale della Venezia e della Gallia fece una sola provincia, detta la Gallia cisalpina o traspadana. Nel territorio padovano non fu condotta alcuna colonia militare, e la città, rettasi sempre con le proprie leggi e coi propri magistrati, ebbe il gius dei Latini dopo la guerra sociale, il gius dei Quiriti e il grado di municipio romano da Giulio Cesare, che volle cattivarsela.

Dopo queste generali notizie della condizione politica di Padova prima della sua soggezione a Roma, passa l'autore a svolgere l'argomento delle vicende dell'agricoltura in relazione alle leggi ed alle istituzioni dei diversi tempi. È il suo lavoro diviso in due parti: nella prima espone sommariamente la storia generale delle leggi agrarie dai tempi romani fino all'emancipazione dei comuni; nella seconda discorre più latamente delle vicende dell'agricoltura nel padovano: e questa parte della sua storia distribuita in diverse epoche, egli la

prosegue oltre il medio evo, fino alla caduta della repubblica veneta.

Dirò di subito, che non ben distinte, nè con molto ordine classate mi son parse le materie, massime nei periodi in cui la narrazione generale va di pari passo con la particolare. Trascurando l'autore di ben determinare a principio i limiti e le partizioni del subietto trattato, e di assegnare ai fatti l'ordine il più conforme al nesso logico, gli è accaduto ora di allargare ora di ristringere oltre il dovere il soggetto del suo discorso, ed ora d'intrattenersi sopra argomenti che, sebbene interessanti, pure non sono strettamente connessi col proposto tema. Perlochè il racconto storico non cammina così spedito come dovrebbe; il difetto di unità nell'insieme si fa di frequente sentire, e le stesse cose s'incontrano alcuna volta or qua or là ripetute. Ma di questo mancamento, che a mio avviso è il maggiore di tutti, non vogliamo far grave debito all' Autore, probabilmente stretto dalla brevità del termine assegnato al concorso. Le opere storiche del genere di queste per esser condotte a perfezione vorrebbero lunghi studj, minute ricerche, analisi accurate dei fatti raccolti, sènza le quali la indole e l'attinenza di essi col proprio soggetto non si raggiunge, nè si determina con esattezza: e il tempo di un anno, o poco più, è troppo breve spazio a compier con pieno successo sì laboriosa impresa.

Per la storia generale delle leggi sull'agricoltura il signor Gloria si è compiaciuto di consultare, e valersi della mia opera pubblicata più anni fa, ed alla quale egli, lo dirò con franchezza, si è completamente rimesso; poichè tutto ciò che narra intorno alle istituzioni politico-agrarie dei Romani ed alle loro vicende prima dell'impero, tutto ciò che dice delle cause che fecero decadere e rovinare l'agricoltura, delle oppressioni fiscali,

del servaggio della gleba e dei contratti colonici sotto l'impero, non è che un compendio fedele, conciso e adeguato delle cose da me esposte. Onde su questa parte del lavoro reputo inutile il trattenermi. Noterò solo, che non senza cognizione di causa nè alla cieca ha il Gloria seguitato quelle opinioni, poichè le notizie e i documenti da lui raccolti per la storia particolare dell'agricoltura padovana, gli hanno somministrato la riprova della verità dell'andamento storico da me tracciato; e se alcuna volta la storia padovana si è alquanto allontanata da quella comune alle altre campagne italiche, i documenti stessi gli hanno pôrto il mezzo di rilevare che puramente accidentali erano le cagioni della differenza. Così per esempio egli è d'avviso, che nelle terre della Venezia fino allo stabilimento dello impero la prosperità economico-agraria non mai declinasse come nell'agro romano, a ciò indotto dal riscontrare che la popolazione vi fu numerosa, molti i proprietarj opulenti, copiosi e svariati i frutti del suolo e delle piante, per la diligente e varia cultura che vi si praticava. E ciò è ben credibile, ove si consideri che la decadenza dell'arte agraria incominciata nei luoghi prossimi a Roma, si diffuse a grado a grado per le circostanti campagne, ed alle più lontane dalla città dominatrice non si estese se non negli ultimi tempi del governo repubblicano. Non pertanto le cause mediate della sua rovina quà pure si manifestarono sollecitamente, conciossiachè il fatto notato dall'autore, che nessun altro municipio, tolto Roma, aveva ai tempi d'Augusto tanti cittadini dell'ordine equestre, quanto il gaditano e il padovano, di per sè dimostra come il concentramento di molte terre in poche mani s'era da lunga pezza verificato, richiedendosi per essere ascritti cavalieri almeno l'estimo di quattrocentomila sesterzi. Sotto

l' impero, l' agricoltura padovana ebbe le stesse vicende delle altre regioni d' Italia, poichè i proprietarj, popolati i fondi di schiavi, corsero a scialacquar le loro fortune in mezzo alle vane pompe, agli spettacoli ed al lusso della città imperiale, nè più curarono la cultura delle terre. Peggiorò di condizione ai tempi di Diocleziano per le sopravvenute esorbitanti imposte; e in ultimo, quando per la Venezia aprironsi i barbari una via a invader l' Italia, devastando e facendo strage dei miseri abitanti, rovinò del tutto, senza che valessero a ristorarla l' esenzione dalle gravezze che più volte l' imperatore Onorio ai Padovani concesse, nè le aggiunzioni forzate delle terre deserte a quei pochi possessori o coloni che tuttor si contavano per le spopolate contrade.

Nel medio evo le vicende dell' agricoltura padovana sono, a giudizio del Gloria, conformi a quelle generali della penisola, cui egli ha preliminarmente esposto, seguendo qui pure fedelmente le mie opinioni. È questo il periodo più interessante del lavoro storico, non tanto per il largo svolgimento che l' autore ha dato alle diverse parti del soggetto, quanto per la copia dei documenti di cui si è valso. Io mi vi fermerò volentieri alcun poco, perchè non vi è epoca nella storia dell' agricoltura che più di quella del medio evo sia strettamente congiunta con la storia civile d' Italia, e giovi a diradarne le tenebre. Il sistema delle signorie, che poi fu detto feudale, ebbe principalmente origine dall' isolamento e dallo stato che chiamerò *estra-sociale*, in cui si trovavano gli abitatori delle campagne e i proprietarj di terre al momento della caduta dell' impero; e questo sistema è l' istituzione la più caratteristica dell' età di mezzo, che a tutte le altre sovrasta. Quindi a misura che più si chiariscono e si completano le notizie della condizione giuridica della proprietà terriera, e dello stato

personale dei coltivatori e dei possidenti, a misura che più si illustrano gli usi rurali d'ogni genere, gli oneri gravanti i fondi, la indole e le vicende dei contratti colonici, e più s'intende e si completa la storia di questa singolar forma di convivenza, di cui l'industria e la possidenza agraria sono la causa efficiente, ed insieme la base fondamentale.

Attinge il Gloria le notizie di questi tempi dalle dissertazioni di monsignor Orologio, dagli annali di Padova del Gennari, opere già divulgate con le stampe, ma più specialmente dal codice diplomatico del sacerdote Giovanni Brunacci, e dalla storia della diocesi padovana dello stesso; due scritture inedite esistenti nella biblioteca Piazza.

La storia giunge fino all'anno 1095, e il Brunacci per scriverla si valse di circa 2000 documenti, dei quali i più ragguardevoli ha poi inserito nel codice diplomatico che va sino all'anno 1148. Fa voti il Gloria affinchè il Municipio di Padova si risolva a stampar ambedue queste opere; e noi ci uniamo ad esso perchè senza conoscer l'intiero contesto dei documenti, gli studiosi delle discipline storiche sono inabilitati a trarne fuori tutti quei fatti e quelle congetture atte ad illustrare nelle varie e moltiplici sue parti la storia d'Italia; ed eziandio perchè la paleografia e la critica storica possano imprimere sulle carte padovane il suggello di autenticità circa alla loro origine, del quale il desiderio si fa vivamente sentire per essere stati più volte distrutti gli archivj della città.

Dell'epoca longobardica niuna carta ha l'autore allegata, o perchè nel codice del Brunacci non ve n'erano, o più ragionevolmente perchè quelle che v'erano non gli sono parse interessanti l'argomento in discorso. Ma egli nota, che Padova e il suo territorio rimasero sotto

la dominazione greca, finchè Agilulfo per vendetta contro l'Esarca Callinico, che gli avea imprigionato la figlia, moglie del duca di Parma Godescalco, la strinse d'assedio, e presa che l'ebbe la incendiò, e i dispersi abitanti costrinse a rifugiarsi nelle venete lagune. Altri disastri scemarono la popolazione di quelle contrade, le quali furono ripopolate da famiglie di razza longobarda.

Che vi rimanesse però un nucleo di gente romana, massime nelle campagne, si argomenta da questo, che nelle carte dal Brunacci raccolte si notano centoquaranta individui professanti la legge longobarda, centoquindici la romana, ed altri pochi la franca e la bavarese; e si argomenta altresì dal fatto che molti coloni, divenuti più tardi vassalli, si qualificarono dell'antica gente italica.

A codesti romani è facile il credere che non fosse imposto il tributo del terzo dei frutti, com'era seguito nei primi tempi della invasione longobarda, nè tolta alcuna porzione delle terre, come accadde sotto il re Autari a quelli della Lombardia; poichè molti fondi deserti debbono aver trovato pel loro bisogno i longobardi venuti nel territorio padovano. E ciò serve a spiegare la ragione per cui le carte di questi luoghi non rammentano *le sorti del barbaro*, nè le terre allodiali, ma in quella vece *le arimannie*, cioè le proprietà libere degli arimanni o esercitali longobardi.

I Romani del territorio padovano doveano sentire il bisogno del patrocinio di qualche potente, non ricevendoli lo stato longobardo nel suo seno, nè tutelandoli dai pericoli e dalle oppressioni della gente nuova. Aggiungi che le venete contrade, essendo spesso minacciate da nuove irruzioni barbariche, lasciavano esposte a frequenti pericoli le persone e i beni delle famiglie non armigere.

Or poichè non vi è traccia che i Longobardi riducessero in schiavitù, nè condannassero i possessori romani al servaggio della gleba, vuol ragione che piuttosto li crediamo protetti dal patrocinio dei vescovi e degli abati dei monasteri; tanto più che Agilulfo conquistatore di Padova si era convertito alla fede cattolica, e il popolo longobardo si mostrava già pieno di reverenza e d'ossequio verso ogni ordine di ecclesiastici.

Ecco dunque i romani *raccomandati* ai vescovi ed agli abati, a cui prometton fede e servigi *angariali* in cambio dell'efficace tutela che ne ricevono. Ed ecco i dignitarj della Chiesa più potenti e più ricchi in queste contrade che non nelle altre della Lombardia, conciossiachè dai Longobardi già cattolici ricevettero molte donazioni di beni, ed a loro si congiunsero col vincolo della fedeltà gli antichi possessori romani, più volentieri che ai nuovi ospiti.

Venne il tempo della dominazione dei Franchi, la quale non mutò sostanzialmente il processo delle cose già iniziato sotto il regno dei Longobardi, ma porse occasione a nuovi incrementi nel patronato signorile, i quali avviarono grado a grado tutti i maggiorenti che lo esercitavano, fossero laici o ecclesiastici, a divenir tanti capi di particolari stati e società, aventi per principal sede le campagne e le ville.

Crebbe ancor nel veneto, al dire del Gloria, il numero dei rettori e magistrati sotto nome di conti, di messi regj e di marchesi, i quali ultimi avevano per di più giurisdizione militare sugli uomini d'arme di varj contadi. Carlo Magno costituì la Marca Veronese di più territorj e città, fra cui anco Padova. Tra l'ottocento e il mille s'andò svolgendo e si compiè la trasformazione del patronato spettante ai magnati sui fedeli in signoria

feudale, e il Gloria lo mostra, particolarmente occupandosi dei vescovi di Padova, i più potenti signori di quella contrada. Ottennero essi dapprima le carte d' immunità; mediante le quali tenevan lontani dai loro territorj i conti secolari e gli ufficiali da essi dipendenti, assumendo di eseguire i loro ordini verso gli abitanti dei distretti ecclesiastici, fossero romani, o longobardi. Ricordansi i diplomi di Lodovico imperatore degli 8 febbraio 855, e dei re Ugo e Lottario del 25 maggio 942, i quali non sono che conferme di precedenti privilegi conceduti da Carlo Magno. Nel 5 maggio 897, ebbero i vescovi in dono dal re Berengario la contea di Sacco, e con essa la giurisdizione di conti, che poi estesero a tutti i territorj in cui possedevano beni. Cominciarono nello stesso tempo le accomandigie dei beni da parte dei possessori di terre, interessati a stringer con più forte vincolo il legame di dipendenza che gli univa ai loro protettori; e da parte dei vescovi, le concessioni di molti fondi a livello o in enfiteusi, onde aumentare il numero dei fedeli, e la quantità dei tributi o in derrate o in servigj. In appresso riscontrasi che i conti vescovi volgonsi a far quello che in altri luoghi facevano i conti secolari; a ridurre cioè gli arimanni abitanti nei loro contadi alla condizione di vassalli. Si compie finalmente l' ultima fase del sistema feudale, che ne costituisce la essenza, cioè la usurpazione da parte dei vescovi dei diversi diritti e poteri regali; usurpazione poi confermata mediante nuovi diplomi degli imperatori. Così vediamo Ottone primo confermare nel 9 luglio 964 la giurisdizione del vescovo su tutte le pievi, le abbazzie, gli spedali, le corti di sua spettanza, e su la contea di Sacco; rinnuovargli i privilegi di eriger fortezze e propugnacoli, istituir mercati, valersi dei fiumi per costruirvi mulini, pescarvi, esiger tributi

e simili diritti regali. Nel 1049 vuolsi che avessero da Enrico terzo il privilegio di batter monete; e nel 1090, da Enrico quarto il dominio signorile sopra tutta la città e il distretto. Ma circa alla verità di queste ultime concessioni debbonsi fare le convenienti riserve, sì perchè il Muratori pone in dubbio l'autenticità del diploma di Enrico terzo, sì perchè la verità del secondo dovrebb'esser comprovata da fatti ripetuti della resistenza che i vescovi avrebbero dovuto opporre in appresso contro chi si intitolava conte di Padova, e ne adempì gli uffici.

A lato dei vescovi sorgevano altri signori secolari ed ecclesiastici, sebben meno potenti di essi. Il Gloria fa il novero dei conti di Padova fino alla metà del secolo duodecimo, e chiarisce come in vari siti del contado padovano avessero giurisdizione ed esercitassero signoria, oltre i vescovi ed i conti suddetti, i canonici del capitolo di Padova, il monastero di Santa Giustina, l'abbazia di Sant'Ilario, congregazioni religiose ricchissime di beni rustici e di rendite signorili.

La voce *feudo*, nelle carte padovane pervenute fino a noi, non si vede usata prima dell'anno 1064, mentre l'ordinamento del sistema, che poi fu detto feudale, era avvenuto prima del mille.[1]

Tra le consuetudini caratteristiche della feudalità nel territorio padovano noteremo in primo luogo questa: che i signori usavano di costituirsi vassalli l'uno dell'altro, mediante l'oblazione di un fondo che poi ripigliavano a titolo di feudo; dimodochè le accoman-

[1] Non pare che nemmeno in Francia vi siano documenti i quali attestino l'uso della parola *feudo* anteriormente al mille. Nel libro intitolato: *Polyptyque de l'Abbé Irminon*, illustrato da Guerard, non se ne trova menzione. Solo documenti posteriori al secolo undecimo e stampati da Guerard in appendice al *Polittico*, ne danno esempi Vedi anche Capefigue, *Charlemagne*, vol. I. (N. N.)

digie delle persone e dei beni non solo si adoperavano per stringere un legame di subordinazione tra genti di condizione ineguale, cioè tra vinti e vincitori, tra ricchi e poveri, tra potenti e deboli, ma eziandio tra uguali; e talvolta il vassallo era più ricco e potente del signore a cui giurava fedeltà. Narra il Gloria, a cagion d'esempio, che i signori da Peraga furon vassalli dei conti Maltraversi, i conti di Padova dei Sicherj, i da Baone degli Estensi, i signori di Carrara e i principi d'Este, vassalli essi pure dei vescovi di Padova. Del qual fatto possiamo, senza rischio di avventurarsi in vane congetture, indovinar le ragioni. Quei signori che si costituivano vassalli del vescovo, esercitavano presso di lui onorevoli uffizi, e lo soccorrevano d'armi e d'armati nelle guerre, ed in cambio ricevevan molti beni e decime in feudo, che poi cedevano ad altri loro vassalli; sicchè questa specie di vassallaggio riusciva di gran profitto ai magnati che lo prestavano. Altra ragione della vicendevole signoria e dipendenza di più signori tra loro può desumersi dalla scarsità della gente romana rimasta nel territorio padovano, la quale paragonata a quella delle nobili famiglie longobarde, non era tanta da largamente soddisfare alle voglie ambiziose che ciascun magnate nutriva, all'opposto di quello che era avvenuto nelle campagne toscane ed in altre eziandio del Piemonte. Onde i territorj ove signoreggiavano costoro erano assai ristretti, e di frequente accadeva che i vassalli di un signore dimorassero in luoghi diversi da quello ov'esso imperava, e in mezzo ai vassalli altrui. La qual condizione delle signorie dovea consigliare i magnati a rendersi vassalli dei conti del territorio in cui dimoravano alcuni dei loro fedeli, sia perchè elargissero a questi, come a vassalli mediati, la protezione e difesa che essi lontani mal potevano compartire, sia per impedire che non rompessero i vincoli

del vassallaggio per mettersi sotto il patrocinio d'altri signori più vicini. Un'ultima cagione del legarsi insieme i magnati per mezzo del vincolo feudale doveva pur nascere dal bisogno di costituire delle alleanze per opporsi ai nemici comuni, o per aver ajuti contro gli emuli i più potenti e i più pericolosi.

Un'altra particolare usanza feudale, frequente nel padovano, consisteva in questo: che la cosa solita darsi onde stabilire la relazione feudale tra due persone poteva esser di grande, come di piccol valore, mobile o immobile, come un fondo, un canone enfiteutico, una decima, o qualunque altra rendita civile o signorile; e questa cosa data in cambio della fede giurata si trova chiamata spesso col nome di feudo.

Prima di chiuder queste riflessioni generali sopra la storia della feudalità nel padovano, mi si permetta di rilevare, come in forma di breve digressione, che i nuovi fatti e documenti posti in luce dal Gloria stanno sempre più a screditare la opinione di coloro che reputano di origine germanica il sistema signorile, e ad avvalorare ciò che io tentai pel primo di sostenere e dimostrare nella mia storia delle leggi sull'agricoltura.[1]

Non intendo con ciò negare, che alcuni usi e costumi dell'età di mezzo si trovino tra i popoli nomadi del settentrione, e ad essi debbano riferirsi; nè che alcune classi di persone di condizione simile (non eguale) a quelle dei *commendati* e dei gasindi del medio evo, si rinvenga presso altre nazioni civili della più remota antichità, od anco presso alcune delle meno antiche: mal però si appone chiunque da questi fatti trae argomento per credere che la feudalità fosse un portato delle barbare nazioni che si fermarono nelle province

[1] Tomo II, pag. 18-124.

dell' impero, o una ripristinazione dello stato di cose esistito in altri tempi ed in altri luoghi.

No; la feudalità fu una forma nuova di società politica, che andò costituendosi a poco a poco nell' età successiva alla dominazione romana, in virtù di una riunione di cause e di circostanze tutte proprie di quel tempo, e di cui le storie antiche non presentano esempi conformi.

Si leggono frequenti memorie di una gente conquistatrice e di una conquistata, quella sovrapposta a questa, l' una padrona o signora, l' altra schiava o semischiava; ma vincitori e vinti, dominatori e dominati costituiscono un solo stato, son retti da una medesima autorità sovrana, nè gl' individui della classe dominatrice hanno signoria politica sopra gl' individui della classe tributaria. Nemmeno si ha l' esempio di un grande stato nuovo, costituito per opera di una gente forestiera, che abbia preso stabile dimora in luoghi da altre genti abitati: il quale stato dia segno di sciogliersi non appena ordinato, a cagione del nascere e del lento fermarsi nel suo seno di tanti stati piccoli, dei quali la consistenza e la vigoria cresce in ragione opposta allo scemar delle forze dello stato grande. Pure fu questa la sorte del regno longobardo in Italia; cominciato a declinare dopo la morte di Clefi, si sciolse affatto al comparir dei Franchi, i quali non furono in grado di stabilirne un nuovo; e nell' intervallo s' andarono fabbricando gli edifizi signorili, aventi per base le accomandigie personali, mediante la dazione della fede e la prestazione dei servigj *angariali*.

A tre principalmente possono sommarsi le cause che diedero origine a questo stato di cose caratteristico del medio evo. La prima si fu lo stato di oppressione e di estremo abbandono in cui le invasioni barbariche trovarono le campagne dell' impero, per le quali la pro-

tezione del governo era da più tempo cessata, e gli abitatori di esse, se volevano in qualche modo sostenersi in vita eran costretti ad invocare il patrocinio dei privati potenti. Vi contribuì in secondo luogo l'elemento nuovo del cristianesimo, che potè farsi strada tra la corruzione di una civiltà cadente e moribonda e la barbarie sovrastante, e porsi di mezzo alle due per trasfondere una nuova virtù all'incivilimento romano, e volgerlo così ravvivato al pacifico conquisto della barbarie che minacciava di spegnerlo. Mirabile fu l'autorità morale di cui godettero in questi tempi tutti i vescovi, gli abati dei monasteri, e le corporazioni ecclesiastiche in generale, anco prima della conversione dei barbari alla fede. Ond'è che intorno ad essi formaronsi le prime radunanze dei deboli, ed essi furono i primi capi a cui i derelitti possessori di beni rustici raccomandaronsi per aver salva la vita, la libertà, le sostanze. Finalmente l'ultimo e il più forte impulso al nascimento degli ordini signorili in mezzo alle società barbariche, fu la esclusione dei Romani dallo stato nuovo per modo quasi assoluto, tantochè gl'individui della nazione vinta, costretti in ogni luogo a ricercare il patrocinio di un potente, non tardarono a invogliare anco i magnati del nuovo popolo a seguire gli esempj degli ecclesiastici. E strettosi allora un legame politico tra gli uomini delle due razze, ne avvenne pure la commistione degli usi e degl'istituti; ogni maggiorente, ed ogni rettore del popolo nordico divenne capo di un piccolo consorzio rurale, distinto e separato dal consorzio grande, e si andarono svolgendo le diverse fasi del sistema signorile, che al tempo dei Franchi ebbe il suo complemento, e dopo di essi quel nome col quale è omai conosciuto nelle storie.[1]

[1] Lo stabilimento della feudalità nelle altre province dell'antico

Alle cose generali esposte dal Gloria, tengon dietro particolari notizie intorno agli abitatori delle campagne, ed alle condizioni delle terre e dei contratti colonici.

Egli fa menzione di un diploma di Berengario del 20 aprile 918 ai canonici di Padova, in cui gli abitanti delle loro terre sono qualificati coi diversi nomi di *libellarii, cartulati. commendatitii*. I livellarj o *cartulati* erano i fedeli e dipendenti dai canonici, i quali avevano da loro ottenuto vaste estensioni di terre a coltivare per un lungo corso di anni ed ai patti registrati in una carta che si chiamava *libello*. *I commendatizj* o i raccomandati rappresentavano probabilmente la classe dei possessori che avevano offerto ai canonici le proprie terre per riceverle a titolo di benefizio o di donazione signorile. Si rammentano nelle carte molti coltivatori col nome di servi della gleba, ed altri pochi della stessa condizione, ma chiamati aldj o aldioni. Gli arimanni, che sono gli agricoltori proprietarj della nazione conquistatrice, pienamente liberi un tempo da ogni prestazione signorile, divengono essi pure vassalli, e talvolta servi *della gleba*, ove tentino sottrarsi alla condizione del vassallaggio.

impero d' Occidente avvenne per le stesse cause che in Italia: ma i modi più o menó rapidi, più o meno singolari, con cui si svolse e si costituì, variarono a seconda dell'indole dei popoli, dimoranti nella provincia conquistata, ed a seconda altresì della diversa natura della gente conquistatrice. Nella *Storia delle leggi sull'agricoltura* diedi un cenno del modo differente in cui ebbe vita in Francia il sistema signorile (tom. II, pag. 94-98). Il chiarissimo Cibrario, nella sua dotta ed interessante opera intorno all'*Origine e Progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoja*, ha compendiosamente esposto il processo della feudalità negli stati che poi formarono codesta monarchia. Chi pigliasse a studiare la storia della Spagna e della Gran-Brettagna nel medio evo sotto questo punto di vista, non tarderebbe a rinvenire le medesime cause produttive degli ordini feudali, operanti però in modo assai diverso da quello di Francia e d' Italia.

Sono significanti le lagnanze che mossero nell'anno 1055 gli abitanti della contea di Sacco all'imperatore Enrico IV, contro il vescovo di Padova Bernardo, che gli aveva ridotti in servitù e vessati con indebite angherie. L'Imperatore tocco dai loro lamenti, li restituì all'antica libertà, comandando che riavessero il dominio delle perdute terre, e fossero in avvenire trattati a modo degli *arimanni* del Trevigiano: ma rammentò loro il debito di retribuire al vescovo le consuete prestazioni signorili, *e di non vendere le arimannie* ad altri signori laici o ecclesiastici, duchi, conti, visconti, arcivescovi, vescovi e patriarchi; lo che nel linguaggio di quei tempi significava il divieto di offrire in oblazione ad altri potenti le proprie terre per riaverle in feudo, in odio e a danno dei vescovi di Padova di cui eran vassalli.

Dopo il mille non s' ode quasi più parlare delle *arimannie*, ma in vece si vede usata nelle carte la voce *massarizia*, poi quella di *manso*, e gli arimanni son detti massari, il che è segno non dubbio che dopo quel tempo disparvero le proprietà libere e piene, e sottentrarono ad esse le feudali ed enfiteutiche, il dominio delle quali era diviso tra i concedenti e i concessionarj. Si hanno pure memorie di servi della gleba convertiti in vassalli, che si qualificavano itali di nazione e professanti la legge romana.

I servigi e le prestazioni che pagavano i fedeli e i vassalli al signore, erano anco nel padovano le stesse di quelle che pagavansi dai possessori e dai coloni romani al governo imperiale, oppure derivazioni ed imitazioni di quelle; *come le angarie, le perangarie, le albergarie, i distretti, le arimannie e simili, il ripatico, o teloneo, il fodro,* ed alcune qualità di prodotti in misura determinata.

Intorno ai contratti colonici, stringendo in poche le

molte cose sparsamente dette dal Gloria all' appoggio di una gran copia di documenti, si può stabilire che nelle campagne padovane si praticassero gli affitti e le colonie parziarie a lungo ed a lunghissimo tempo, con patti simili a quelli usati nelle altre contrade d'Italia, e non di rado l'enfiteusi; ma di vera e propria mezzeria non evvi neppure un esempio. Ed anco in questo ricevon nuove conferme le cose da me esposte nel discorrere la storia dei modi contrattuali con cui fu resa produttiva la terra nel medio evo.

La divisione dei frutti si faceva in parti ineguali, e si aveva riguardo allo stato di cultura, ed al grado di fertilità delle terre che davansi a colonia. Così se nel fondo non v'erano vigne e che dovessero piantarsi, si contentava il padrone di aver del vino una piccola parte, e solo cinque anni dopo la piantazione; e se il terreno era poco fertile, invece del terzo delle biade (che era il caso più comune), egli prendeva il decimo; la durata del contratto d'ordinario era di 29 anni. Allegherò ad esempio la carta del 12 settembre 895, che è la più antica di quelle risguardanti i contratti colonici, compendiata dal Gloria. Austreberto abate di san Zenone dà a Leudiberto, figlio di Leone, la terza parte di un podere situato in Campolungo nei confini del Trevigiano, con casa, orto, terre arate, vigne, prati, pascoli, a questi patti: terrebbe Leudiberto il fondo ventinove anni per coltivarlo, migliorarlo, e piantarvi nuove viti; partirebbe a metà col monastero il vino; darebbe il terzo moggio dei prodotti delle terre poste entro la villa, il quarto di quelle al di fuori, e la terza parte del lino; pagherebbe ogni anno in dicembre (probabilmente per Natale) una piccola somma di danaro, otto polli, dieci uova, trasporterebbe la parte padronale delle raccolte alla chiesa di San Tommaso in Sacco; somministrerebbe

gli alimenti ai messi del monastero nel tempo della vendemmia; e finito il tempo del contratto lascerebbe sul fondo la terza parte degli strumenti rurali e del bestiame.

È singolare che questo contratto vien chiamato dal Gloria *mezzadria;* ma egli non dice se così è qualificato nella carta, oppure se tal nome gli è dato da lui. E ciò interesserebbe molto a chiarirsi, perchè sebbene quella denominazione stia a significare, nel senso letterale, la divisione di tutti i frutti a perfetta metà, si trova però usata in alcune regioni d'Italia nel senso più generico della divisione per parti anco ineguali. Se la parola si leggesse nella carta dell'895, niun dubbio che essa stesse ad indicare quel sommo genere del contratto colonico che ha per caratteristica la divisione dei frutti per parti, e che alcuni documenti da me riscontrati in altri tempi chiamavano (se la memoria non mi tradisce) con barbaro latino *partionaria colonia.*[1] Ma in tal caso, male avrebbero argomentato dall'antichità della parola *mezzadria* coloro che reputano usata prima della emancipazione dei Comuni la divisione a perfetta metà di tutti i prodotti dei fondi. Se poi la voce non vi si leggesse (come credo più verosimile), avremmo allora una nuova conferma che s'introdusse più tardi; quando cioè per le mutate condizioni politiche delle campagne, al seguito dell'affrancamento delle città, invalse in molti luoghi d'Italia, come anco nel padovano, il sistema della divisione a perfetta metà.

I fitti si pagavano in derrate, i canoni enfiteutici

[1] Da questa locuzione è forse derivata la volgare di *colonia parziaria,* ch'è la vera denominazione di questo antichissimo modo contrattuale di far valere le terre; la quale denominazione, benchè sia nell'uso comune, non è registrata nel dizionario dell'Accademia della Crusca, ove si trova soltanto la parola *mezzadria.*

parte in denaro parte in derrate; più spesso in denaro se l'enfiteuta non era il lavoratore delle terre. Il più antico esempio di un' enfiteusi è del febbrajo 1038, in cui la badessa di San Zaccaria impose agli enfiteuti il canone di soldi 15 veneziani all'anno; esempio che mostra come avesse già credito in quei luoghi la moneta di una città che cresceva inosservata, ponendo a base della futura sua potenza l' industria e il commercio marittimo.

Non poco si è intrattenuto il Gloria nel descriver lo stato delle campagne in questi tempi, e nel discorrere di alcune pratiche agrarie. Noi noteremo soltanto che vi erano nel padovano molte boscaglie, molti pascoli di dominio signorile, e molte paludi; che la cultura delle vigne e degli alberi fruttiferi si teneva separata da quella dei cereali, e che le abitazioni dei coloni erano per lo più di legname e di paglia; e però malsane. Delle misure agrarie e delle monete allora in corso ha pur tenuto parola.

Ed eccoci ai tempi della repubblica di Padova. Incendiata la città da Agilulfo, poi restaurata, ebbe a patire nuove devastazioni e rovine circa il novecento, quando i terribili Ungheri disfecero presso la Brenta le milizie raccolte da Berengario. In Padova fu distrutto il monastero di santa Giustina, la cattedrale e gli archivj; la popolazione ridotta a nulla. Della gente romana in città, o non rimase alcuno o pochissimi; conciossiachè non vi è traccia che i collegi degli artefici, ivi riordinati negli ultimi tempi dell' impero, sopravvivessero a sì grandi disastri. Vi presero stanza di nuovo molti longobardi, massime della classe degli arimanni, schivi probabilmente di sottostare al vassallaggio che i signori del contado volevano imporre anco a loro. Ma la popolazione scarseggiò fino al principio del secolo duodecimo, sapendosi che il circuito della città era piccolissimo, e

che dentro le mura si contavano vaste possessioni rustiche chiamate masse o corti, e che fuori restavano i maggiori conventi or chiusi in città.

Quelle cagioni che altrove avevano favorito il lento ma progressivo svolgimento della potestà dei Comuni, qui pure operarono dal mille in poi; chè la gelosia dei tanti signorotti tra loro, e l'astuzia dei re e imperatori lontani nel favorire le pretensioni dei Padovani, valsero a poco a poco a procurar loro una libertà di reggimento più o meno larga secondo i tempi.

Sull'esempio di Padova si maneggiarono anco le grosse terre popolate di coltivatori e di possidenti; ed ivi la formazione del Comune fu anco più sollecita e facile che non in Padova stessa, attesa la maggior frequenza dei Romani. In Padova e nelle ville si ha memoria di *concione e assembramenti di popolo* verso la metà del secolo undecimo, di consoli ed altri ufficiali eletti dal Comune; con questa differenza, che gli ufficiali della città non portano nomi identici a quelli dei tempi romani, laddove nei Comuni del contado si rammentano tra gli ufficiali i *pubblicani*, antichissimi esattori dei dazj, e i *decani* meno antichi.

I più fieri contrasti per emanciparsi ebbero i Padovani a sostenere contro i vescovi della città, i quali tra i signori di quei luoghi erano, come dicemmo, i più potenti. Intimoriti i vescovi per la crescente potenza del Comune, si strinsero con più forti legami agl'imperatori di Germania, loro superiori immediati nella gerarchia feudale, a patto eziandio di far divorzio da Roma. L'amore della temporale potestà acciecò anche allora una parte del clero, e ai tempi di Enrico quarto (1096-1097), acerrimo nemico del papa, e propagatore di uno scisma in Italia, la diocesi di Padova ebbe due vescovi scismatici eletti da lui, non confermati dal papa,

e un arciprete della cattedrale pure scismatico. Molti ecclesiastici in quegli anni, rotto ogni freno, conduceano vita licenziosa, tenendo concubine a guisa di mogli. Si difendevano i Padovani dalle vessazioni del vescovo e dei prelati con fare alleanza coi Comuni più vicini; ma l'appoggio più forte lo trassero insieme con gli altri popoli della Lombardia e della Venezia dal parteggiare apertamente pel papa. L'autorità del quale era riverita e potente nella pubblica opinione, perchè rappresentava il principio cristiano ravvivatore di una nuova civiltà, cui male contrastava la sola forza brutale degli eserciti e la prepotenza dispotica di uno straniero signore; peggio poi la superbia di cherici per godimenti mondani corrotti. Ne porge un testimonio luminoso la famigerata lega veronese e lombarda, di cui fece parte anco la città di Padova, contro Federigo Barbarossa; lega favoreggiata apertamente da Alessandro terzo senese, al quale l'imperatore tedesco contrapponeva l'antipapa Vittore terzo. Fu disfatta a Legnano l'oste tedesca nella famosa battaglia del 29 maggio 1176, la più bella di nostra storia al dire di Cesare Balbo, dove Federigo poco mancò che non lasciasse la vita. Per conchiuder la pace dovette il vinto sire recarsi a Venezia, ove stava attendendolo il papa, negoziatore per le città italiane. Vogliono le tradizioni che prostratosi ai piedi d'Alessandro, questi glieli ponesse sul capo a significazione di aver domato e conquiso l'ingiusto oppressore dei popoli aspiranti alla politica libertà. Se il fatto non è vero, certo è che la invenzione di quello risalendo, a testimonianza del Muratori, quasi a quei tempi, dimostra quali spiriti abbian sempre gl'Italiani nutrito verso gli stranieri. La pace fu conchiusa; e se i Comuni liberati non si prevalsero di sì bella occasione per acquistare la nazionale indipendenza (di che sono più scusabili di quel che oggi

non paia), ottennero per altro le conferme dei privilegi e delle franchigie godute da Enrico quarto in poi, e molti diritti regali entro le mura della città e nel distretto, salve le consuete prestazioni all'imperatore nel suo venire in Italia. Padova, come le altre città della lega, ebbe da questa pace la sanzione e il riconoscimento solenne della sua autonomia, abbenchè incominciata molto tempo avanti.

Ne usò per far leggi che si chiamarono statuti, non poca parte dei quali mirarono a infrangere i vincoli feudali che teneano inceppata l'agricoltura. Uguali bisogni richiedono dovunque uguale soddisfazione, e i Comuni emancipati del secolo duodecimo e terzodecimo, onde vivere sicuri, avean mestieri che le campagne circonstanti cessassero di esser soggette ai magnati per accrescerne la cultura, e trar da quelle le vettovaglie e i prodotti necessari al sostentamento del popolo ed all'alimento dei loro traffici.

Ma non tutti i Comuni d'Italia furono in condizione di domar per sempre l'orgoglio dei magnati, e di spodestarli in guisa che niun pericolo venisse minacciato per essi alle nascenti repubbliche, e nessun grave imbarazzo recato alla nuova vita industriale. E Padova appunto trovossi nel caso delle repubbliche le meno sicure della propria indipendenza, le meno atte ad ingrandirsi. Pei frequenti disastri patiti le tradizioni latine nella città erano debolissime, o al più, vive presso il clero, avverso, come vedemmo, al governo democratico. Non v'era una classe di cittadini di origine romana che avesse conservati intatti, nel corso di tanti secoli e di tante vicende, alcuni usi ed istituti della prisca civiltà. Sparite le corporazioni d'arti e mestieri dopo la vittoria d'Agilulfo, non si ha memoria che fossero ripristinate se non sul declinare del secolo duodecimo sotto il nome di *Fra-*

glie, e con ordini e forme dalle antiche diverse. Però le antipatie tra i borghesi e i signori castellani erano men vive che altrove, essendo gli uni e gli altri di una medesima nazione e stanziati in quei luoghi da poco tempo.

Aggiungi che Padova per acquistar la piena signoria di sè stessa non avea dovuto sostener molte e gloriose guerre contro i conti rurali che la osteggiassero di continuo, com'era intervenuto alle principali città della Toscana, mentre ella fu emancipata per la vittoria riportata dalla lega contro il Barbarossa. Quindi i signori, non debellati nè vinti, volentieri si prestavano a convenire nella città, non per esservi umiliati e scritti, come in Firenze, in quel libro dei magnati, che importava interdizione da ogni pubblico magistrato, ma per partecipare agli uffici onorevoli, e per conseguire i principali gradi politici, con l'occulto disegno di pervenire a signoreggiarla. Laonde la vita libera e indipendente del comune di Padova fu di breve durata, essendo dopo 54 anni caduta sotto il giogo di Eccelino da Romano, che la tiranneggiò diciannove anni (1237-1256): indi recuperata l'autonomia per altri 64 anni (1256-1318), cadde sotto la signoria di Iacopo da Carrara, e nel 1405 sotto quella della Repubblica Veneta di cui seguitò le sorti fino al 1797: sicchè poco più d'un secolo di libero reggimento ebbe Padova, e questo secolo non corse nemmeno tranquillo, nè andò esente da moti faziosi, da guerre e da ire di parte.

Le prime leggi di Padova risguardanti le campagne che il Gloria rinvenne, risalgono al 1212, a cui se ne aggiungono altre nelle successive riforme degli statuti. Sono esse leggi restrittive della feudalità, leggi annonarie, e protettrici delle arti urbane, leggi regolatrici della cultura e dei contratti colonici.

Molta materia aveva fra mano il Gloria in tutte que-

ste provvidenze statutarie, e in altri documenti da lui consultati, per tessere una storia adequata e interessante dello stato dell'agricoltura in relazione agli ordini politici e civili della città. Qui davvero noi avremmo desiderato che fosser meglio classate e disposte dietro un principio scientifico le tante notizie e i tanti fatti da esso raccolti; chè allora più chiara, più spedita e più breve ne sarebbe riuscità la narrazione; e, quel che più era utile, avrebbe il lettore giudicato quasi da sè stesso il pregio o il vizio dei vari provvedimenti municipali, e i loro effetti sulle campagne. In quella vece troviam mescolate e confuse notizie di diritto agrario civile con altre di diritto politico; leggi criminali con leggi economiche; e il punto di contatto e di passaggio da una serie di fatti ad un'altra non ben rilevato, dimodochè il nesso filosofico che li stringe insieme, e la di cui rivelazione è un debito di chiunque imprende siffatta maniera di lavori storici, rimane spesse volte oscuro od ignoto al lettore. Ma interessando questo e i successivi periodi dell'Opera principalmente la regione padovana, noi li percorreremo rapidamente.

Il servaggio della gleba va estinguendosi ben presto; di schiavi non vi è più memoria nelle campagne, ma solo nelle domestiche mura. Più dura il vassallaggio, ma temperato assai; e i vassalli soverchiamente angariati ed oppressi dai signori, recano innanzi ai giudici della città le loro querele, per ottener giustizia. La repubblica si dà ogni pensiero per sciogliere i vincoli della feudale subiezione, nonostante la gran resistenza del clero: infine vi riesce. Molte carte mostrano come nelle investiture dei beni non si parla più del vassallaggio, o se n'esprime lo scioglimento; e le feudali concessioni sono per lo più convertite in concessioni enfiteutiche; il territorio circonvicino in breve cade sotto la giurisdizione della città. La

quale fece allora divieti di esportare bestiami d'ogni sorta, le legna, il concime, l'uva, la cacciagione: l'estrazione dei cereali proibì non assolutamente, ma quando il prezzo sorpassasse una certa misura. Tassò i prezzi del pane, della carne, del vino, dei materiali da costruzione, e degli oggetti tutti di vestiario: tassò le mercedi degli operai, degli artigiani: proibì l'esercizio della mercatura nelle ville concentrando tutti i mercanti in città. Aspre contese ebbe a sostenere col clero per volerlo soggetto alle imposte, a cui si rifiutava ostinatamente, nonostantechè fosse zelante e inesorabile nell'esigere a proprio favore le decime. Vietò la repubblica a chi si faceva monaco (1260) di posseder più che 200 lire de' propri beni, ed avocò innanzi ai tribunali secolari le cause criminali degli ecclesiastici contro i laici. I contrasti tra le due parti durarono lunga pezza; finalmente venute ad un accordo, fu stabilito che i cherici contribuissero ad alcuni oneri comunali, e che avendo liti coi secolari si presentassero al giudizio innanzi al podestà.

Dei contratti colonici, molte regole fissarono gli statuti, più che altro relative al modo e al tempo di eseguir certe culture, di trasmetter le disdette, di fare certi lavori dopo la disdetta. Nessuna regola intorno alla divisione dei prodotti, nessuna per la durata del contratto di colonia parziaria, il quale anco in questa età si praticava per un tempo lungo, rade volte d'anno in anno. Nessun riscontro v'è che il padrone consegnasse a stima il bestiame, gli strami, le paglie del podere; che anzi prescrivevano gli statuti, che ove la disdetta fosse intimata da lui al colono, questi avesse diritto alla metà della paglia e del fieno, non però al letame. Il padrone aveva il privilegio sui frutti appartenenti al colono a tutela dei propri diritti. Del resto, la divisione di tutti i prodotti a perfetta metà rarissimamente si praticò anco ai tempi

della repubblica, non avendo il Gloria tra le molte carte da lui osservate potuto rinvenire che uno o due esempi. Molti contratti di colonia parziaria erano conclusi alle condizioni stesse dell'enfiteusi, e tal volta il colono per dare al padrone una minor quota di prodotti, soleva nell'atto della concessione del fondo pagare una somma in denaro. I fitti per lo più stipulavansi per anni cinque, raramente per venti; e la mercede consisteva in una quantità di derrate, o di lire venete. Cominciò a divenir frequente la cultura per mezzo di giornalieri a conto del proprietario. che ebbe poi il nome di boaria.

Le vere e proprie enfiteusi per un canone fisso più specialmente si praticavano per le concessioni dei fondi urbani, ovvero dei fondi rustici con casa posti in città. Varj incrementi notiamo aver questo contratto ricevuto in tale età, nella quale la conversione di molti feudi in enfiteusi contribuì ad insinuare in esse varj patti ed usi feudali.

In generale, la sorte dell'agricoltura migliorò non poco ai tempi della repubblica; furon dissodate molte terre incolte, distrutte folte boscaglie: ma le guerre municipali, le fazioni interne e i nuovi impacci recati al commercio rurale col sistema annonario e protettore, arrestarono i maggiori progressi. Tra le arti più connesse con l'agricoltura, favorite a scapito di essa, vi fu l'arte della lana, che procacciò lustro e ricchezza a molte famiglie.

Padova fu l'ultima delle città settentrionali d'Italia a perdere la signoria di sè stessa; ma toccata a lei pure la sua volta, vide trasformato il reggimento popolare nel monarchico per opera dell'antica ed illustre casata dei signori da Carrara. Della costoro dominazione una bella e pregevole storia ha intessuto il signor Cittadella di Padova, come vorremmo che fosse dettata d'ogni città

d'Italia per quei tempi in cui ciascuna ebbe vita distinta e separata dalle altre; e fu capo e centro d' una associazione politica più o meno importante.[1] Alle cose narrate dal Cittadella circa alla condizione dell' agricoltura sotto i Carraresi, ha saputo il Gloria aggiungere con molto acume nuovi rilievi, e chiarir meglio la indole economica di varie provvidenze legislative. La signoria d' un solo che succede al governo popolare abbisogna per sostenersi dell'appoggio di molte forze e di molti satelliti; e queste e quelli richiedono un aumento d' imposte, le quali, checchè ne pensino alcuni economisti, non sono eccitamento giovevole ad accrescere la produzione, ancor quando son necessarie e giuste, e la disturbano invece e le nocciono ove sorpassino i limiti della giustizia e della necessità.

Per le soverchie esigenze della finanza principesca l'agricoltura fu disastrata; e il solo provvedimento utile cui diedero occasione le nuove gravezze, si fu il divieto fatto con legge del 1339, di trasmetter fondi e diritti reali per vendita, testamento o altro modo, in persone o collegj privilegiati che fossero esenti dal pagamento delle contribuzioni. Onde si arrestò il concentramento delle proprietà rustiche nei corpi morali, sempre infesto alla produzione agraria; e d' allora in poi il clero per acquistar beni, ebbe mestieri della grazia sovrana; e se gli pervenivano per donazione o testamento era tenuto ad alienarli, o a darli in enfiteusi entro un brevissimo spazio di tempo. Del principato non avvi altra legge riferibile all'agricoltura che meriti attenzione.

Notabilissima per quei tempi ne appare la legge del 1352, regolatrice dell' ordine dei giudizj e del procedimento sommario nei negozj mercantili che è così

[1] *Storia della dominazione carrarese in Padova.* Padova, 1842, 2 vol. in-8.

compendiata dal Gloria. « Fu conferita al vicario del podestà, giurisdizione in ogni litigio mercantile, e gli fu
» imposto di decidere sommariamente e tosto, senza mestieri di libelli e lunghezze forensi, tanto se fra mercanti e artigiani, quanto se fra essi ed altri. Per legge
» siffatta chi avea tocco diciotto anni non potea scusarsi
» di minore età, nè il padre era tenuto per lui ove non
» avessero comune il negozio, o il figlio non agisse per
» conto del padre; nè la donna potea più vantare la dipendenza dal padre o dal marito, ma solo difendere
» all'uopo la dote; nè il forestiere dannato per litigio di
» commercio poteva esimersi dalla sentenza col cedere
» i beni, a meno che non avesse provato un tal uso nel
» proprio paese; nè il giudice poteva ammettere in tali
» controversie avvocati e procuratori, ma solo consultare nei casi intricati due, tre o più esperti dell'oggetto contestato; e finalmente, proferita la sentenza,
» dovea subito metterla ad effetto. »

Niente di meglio hanno saputo fare molti legislatori moderni, i quali anzi costituendo giudici in prima istanza i negozianti, invece di farli consultori dei magistrati giudici, sonosi mostrati in questo meno avveduti degli antichi.

Si estinse la dominazione carrarese, parte per malcontento del popolo contro Francesco Novello, che lo aveva stancato ed afflitto per il continuo suo guerreggiare, parte per l'ambizione della repubblica veneta, a cui divenuti inutili i signori di Padova come antemurali verso gli altri principi italiani, premeva di aggiungere alla signoria dei mari un largo dominio in terraferma. Ma il conquisto di sì vasto territorio fu suggellato col sangue del Novello e dei figli suoi, crudelmente strangolati nelle carceri per sentenza del Consiglio dei Dieci, che gli dannò non per delitti, ma per liberarsi da ogni mo-

lesta cura nel custodirli. Cotali assassinii politici usavano in quei secoli ogni sorta di principi e reggitori di stati, per quel sentimento ancor barbaro e indegno del nome cristiano, che facea reputar onesto e savio espediente il tôrre la vita al nemico spodestato, e a tutta la sua stirpe.

Ne fu aspramente vituperata la repubblica, la quale godeva meritata fama di civile sapienza; e le brutture di un atroce misfatto tanto più la svergognarono, quanto più inutile al consolidamento della propria potenza appariva.

Favori e privilegi furono le prime carezze del governo veneto verso il Comune di Padova, con cui riuscì ad amicarselo. Dei più notabili, la riforma e l'ampliazione dello studio, l'assegna di un grosso stipendio pel mantenimento dei lettori, l'istituzione di un orto botanico, la protezione dell'arte della seta e della lana. Raffermò il codice statutario, che poi seguito l'incendio del palazzo pubblico e dello archivio, permise fosse dai Padovani stessi riformato.

Dei quattro secoli della dominazione veneta ha esposto con diligenza il Gloria i varj provvedimenti, giudicandoli singolarmente e con senno, ma non complessivamente ed all'appoggio di quelle generali vedute che informavano gli atti della repubblica veneta. Egli è ben da credersi che un pensiero ed un consiglio debba aver diretto il maneggio delle cose economiche presso un governo, la cui politica interna ed esterna disegnandosi con caratteri costanti ed uniformi, presupponeva la precisione degli intendimenti. Da quel che il Gloria ha narrato noi possiamo in parte indovinarli, ma non chiarirli interamente.

Vediamo per esempio la Signoria riconfermare le leggi sopra le mani morte, ed aggiungere il divieto alle

corporazioni religiose di stipulare diritti di prelazione e di consolidamento del dominio diretto con l'utile per estinzione di linee, o per altri titoli. La vediamo mantenere con rigore le leggi abolitive del vassallaggio e della feudalità, all'incontro di ciò che fu praticato in Toscana dai principi medicei, i quali ristabilirono ogni vincolo signorile ed ogni privilegio di casta, cotanto pregiudicevoli all'agricoltura. Ma Venezia, posta in luogo appartato, s'era sottratta alle vicende comuni alle altre terre italiche, tutta volgendo l'attività delle sue genti al conquisto della signoria dei mari. Bastando a sè stessa se ne vivea indipendente, fin da quando gli abitatori delle regioni continentali servivano divisi a mille padroni, essi pur servi o nemici l'uno dell'altro, ed impotenti a sostenersi senza soccorsi esteriori. Grandeggiò la città delle lagune e signoreggiò per virtù propria, non per aiuti o privilegj o immunità strappate agl' imperatori od ai pontefici. Nè per emanciparsi dall' altrui signoria ebbe mestieri di combattere conti rurali o signori castellani. I dominj mediterranei acquistò a misura che i popoli vicini, indeboliti od impotenti a sostenersi, più volentieri a lei si davano. Laonde non entrava nella sua politica di favorire interessi di casta; molto meno di comprarsi l'appoggio del clero, o delle classi magnatizie appartenenti alle città soggiogate, col rinnuovamento di privilegi ambiziosi apportatori di danni alle campagne. Un sol vincolo signorile leggiamo stabilito di nuovo a favore dei veneti patrizi, con cui si ristrinse la libertà della caccia a pochi tempi dell'anno, affinchè quelli avessero nelle stagioni autunnali tutto l'agio di ricrearsi.

Rileviamo all'incontro, che la repubblica pertinacemente proibì il taglio di ogni bosco nei terreni pubblici e nei privati, e la divisione e lo svincolamento dei beni

comunali. I quali ordini avevano per iscopo di favorire e proteggere, per le false idee di quei tempi, la marina mercantile e militare.

Al grande arsenale era dato il privilegio di scegliere i roveri da lavoro, ai particolari vietato il tagliar legna nei boschi senza la permissione del pubblico magistrato. Dettaronsi regolamenti per la loro conservazione, pei tagli, per le fittanze. A tòrre il pericolo d' incendj e di furti si proibirono le fornaci, le fabbriche ad essi contigue, e si comandò la distruzione delle vie che vi conducevano. Si volle perfino imporre l' obbligo ai privati di convertire in bosco un campo per ogni cento; ma conosciuta troppo vessatoria la legge, contentossi la signoria d' obbligarvi tutti quelli che quarant' anni avanti avessero atterrato i boschi. Con la stessa veduta eccitò e favorì la coltivazione della canapa non solo nel padovano, ma eziandio nel vicentino, nel veronese e nel polesine, onde provvederne largamente l'arsenale che ne faceva ogni anno grandissimo consumo. Ne proibì l' incetta e l' esportazione all'estero prima che l' arsenale si fosse provvisto, ne regolò la macerazione, e tassò i prezzi, sebbene con equità. Tali privilegi e tali vincoli ne trassero seco molti altri conseguenziali, sebbene di minor importanza, che pur disturbarono il naturale andamento della campestre economia. Del resto, non fu cupida la repubblica nell' imporre sui fondi gravose contribuzioni, e nello inceppare con molti balzelli la circolazione e lo spaccio dei prodotti; nemmen si avvisò di porre in conflitto gl' interessi di un ordine di persone con quelli di un altro. delle industrie manifatturiere con le agricole. I vincoli annonarj mantenne perchè li trovò conformi ai pregiudizj dei tempi, ma non li ampliò nè gli accrebbe per una bassa avidità d' impinguar l' erario fiscale, com'era intervenuto in Toscana per opera dei

primi sovrani medicei, e nel regno di Napoli ai tempi della dominazione spagnuola.

In generale, ov' era in questione il supremo bene della potenza e del commercio marittimo, la signoria veneta non risparmiava leggi, non regolamenti, non vincoli per favorirlo e sodisfarlo, a costo ancora di sacrificare la prosperità delle campagne, e d' ogni altra industria urbana; ma dove quell' interesse taceva, si guardò dal favorir con privilegi e monopoli le avare speculazioni, e le vane e meschine ambizioni di pochi.

Nondimeno i vincoli nuovi aggiunti ai vecchi bastarono a render peggiore la condizione dell' agricoltura anco nel padovano, e forse contribuirono a far prevalere un sistema colonico che il Gloria reputa con ragione una delle principali cause dello impoverimento degli agricoltori. Rara divenne in questa età l' usanza della cultura per coloni parziarj, stipulata a tempo lunghissimo; mentre invece si fe' più frequente la divisione dei prodotti a perfetta metà, pattuita per tre o cinque anni. Più comune si rese la cultura per conto del padrone, e l' affitto da uno a cinque anni per una mercede in derrate. Ne seguì da questo, che i coltivatori, ritraendo una più scarsa parte dei frutti, nè essendo aiutati dalle anticipazioni e dagli imprestiti dei proprietarj, languirono nella miseria, e menarono una vita stentata in mezzo ai più gran disagi ed alle più crudeli privazioni. La stessa repubblica veneta ebbe a compiangere lo stato infelice dei villici, la più parte de' quali (ducale 3 giugno 1477) dormivano sulla nuda paglia, pasciuti di soli erbaggi e non di pane. E venne più volte ai loro soccorsi, sollevandoli dal debito che tenevano verso l' erario, ed ordinando che ai più poveri fosse nelle estreme indigenze distribuito del miglio. Consigliò anco ai proprietarj l' equità verso i coloni debitori, ed a favor degli enfiteuti mo-

rosi al pagamento dei canoni, sancì, non so con quanto profitto per l'agricoltura, che non potessero per questa causa andar soggetti a perdere il dominio utile.

Venuto il secolo decimottavo, secolo maturo per ogni maniera di riforme economiche e civili, la condizione dell'agricoltura risvegliò le cure di molti governi d'Europa. Già la scuola dei *fisiocratici* in opposizione alla scuola dei *colbertisti*, avea non solo riabilitato l'industria agricola, ma era ita predicando esser quella la sola arte produttiva; le manifatture e il commercio non accrescer d'un obolo la massa della ricchezza venuta dalla terra. Un'altra scuola più temperata e più giusta, che chiamerò toscana ed inglese ad un tempo, perchè capitanata in Toscana dal Bandini, ed in Inghilterra da Smith, s'era ristretta a mettere in chiaro la vera importanza dell'agricoltura, dicendola madre e nutrice delle altre industrie manifatturiere e commerciali, nelle quali pure riconosceva la virtù produttiva di nuove ricchezze. I fisiocratici, conseguenti ai loro principj, invocavano a pro della produzione agraria quei privilegi che per tanti secoli eransi arrogati i traffici e i commerci urbani. Gli economisti della scuola temperata non volevano privilegj per nessuna specie d'industrie, ma chiedevano uguale libertà per tutte. Gli uni e gli altri eran concordi ed ardenti nel reclamare con ogni maggior forza l'abolizione dei tanti vincoli che da più e più secoli avevano inceppato la terra coi suoi prodotti, e rendutala schiava delle altre industrie e d'ogni più falso interesse politico.

Gli stati italiani, massime quelli in cui naturali eventi avevano dato luogo a mutazione di dinastia, non si trattennero dal far riforme, le quali senza diminuire la pienezza dell'autorità monarchica, appagarono molti legittimi desiderj, ed operarono un incremento nel pubblico benessere.

In Toscana, cangiato radicalmente il sistema economico, il paese mutò faccia; nel regno di Napoli, nel ducato di Milano, nell'estense, si fecero pur riforme di qualche conto, che aprirono ai popoli di quelle contrade nuove sorgenti di prosperità.

Per soddisfare alle necessità ed ai desiderj dei suoi sudditi, era la repubblica veneta pressata a seguire il generale impulso, tanto che pareva giunto il momento di una tremenda crise: ed ov' ella avesse compreso l' opportunità che le si parava innanzi di una sostanziale trasformazione, sarebbesi aperta la via ad un novello avvenire, forse meno glorioso dell'antico, ma più utile alla sua conservazione e più giovevole al bene d' Italia. Bisognava saper rinunziare al vecchio sistema economico, il quale era divenuto inetto a mantenere la grandezza politica dello stato: poichè la industria marittima e la potenza del naviglio, per le mutate condizioni degli altri stati d' Europa, non valevano omai di per sè sole a farla ricca all' interno, nè rispettata al difuori; ond'era fatuo consiglio il perpetuare il vassallaggio dell'agricoltura per sostenere un ordinamento che più non manteneva la pubblica prosperità. Fatta con senno la trasformazione economica, l' era più agevole cambiar politica al sopraggiunger dei tempi procellosi che sconvolsero sullo scorcio del secolo quasi tutta l'Europa. Ma il governo veneto essendo un governo oligarchico, respingeva dal suo seno il nuovo elemento aristocratico che s' andava formando nello stato, e che solo avrebbe potuto abilitarlo, alla pari del governo inglese, a modificare e mutare opportunamente gli ordini suoi. Quindi era per avverarsi, rispetto ad esso, quella giusta sentenza che il Machiavelli ammaestrato dallo studio delle istorie aveva a documento dei futuri statisti, registrato nelle sue scritture: che sono felici e durano i governi finchè il loro modo

di procedere si riscontra coi tempi; sono infelici e precipitosamente rovinano quando, mutati i tempi, stanno nei loro modi ostinati.

Mostra con molta avvedutezza il Gloria che ben poco la signoria si adoperò a sollevare con radicali rimedi l' agricoltura dalla trista condizione in cui giaceva. Largheggiò nei provvedimenti diretti a infervorare gli animi dei proprietarj allo studio delle discipline agrologiche; istituì accademie agrarie per ogni città, e cattedre d' agronomia nelle università. Promise e conferì onorificenze e premj agli scrittori d' opere agrarie reputate, non che ai possidenti i quali si fossero distinti nella introduzione di nuove culture o nel miglioramento delle antiche. Ma i vincoli economici che erano il principale ostacolo al risorgimento dell' arte, lasciò intatti; se ne escludi l' abolizione delle feste popolari votive, che distoglievano troppo di frequente i contadini dai lavori campestri, e la restituzione al libero commercio di una parte non piccola di terreni concentrati da più secoli nelle mani morte, per aver soppresso venti dei cento monasteri e cenobj esistenti nella provincia di Padova.

Forse è da dubitare che nemmeno gli economisti del veneto annettessero alle riforme legislative molta importanza, poichè richiesto Pietro Arduino, professore d' agronomia in Padova, de' suoi consigli pel miglioramento dell' agricoltura, e per l' incremento del bestiame bovino, di cui eravi penuria da gran tempo, seppe egli con dottrina da maestro annoverare ad una ad una le riforme necessarie nelle pratiche agrarie, siccome venivano fin d' allora suggerite dai progressi della scienza, e siccome ripetonsi anche oggidì nelli stessi termini dai più distinti agronomi d' ogni paese: ma dell' affrancazione della terra da ogni vincolo, del libero commer-

cio delle vettovaglie e dei bestiami si tacque, o propose alcuna volta l'abolizione di un vincolo per sostituirne altri. Vero è che condannò come pregiudicevoli le servitù di pascolo sui beni dei privati e dei Comuni, e fece schiettamente intendere esser codesta una delle cause più influenti nella diminuzione del bestiame. Or mentre gli era comparso da questo lato il lume della verità, deplorava poco appresso il diboscamento dei monti come cagione precipua della sterilità dei pascoli, e ne raccomandava il divieto, scordandosi che una farragine innumerevole di leggi aveva da più secoli regolato la conservazione e il taglio dei boschi pubblici e dei privati, e che nessuna materia di amministrazione rurale aveva risvegliato più di questa le sollecitudini dell'autorità pubblica, e recato al governo gravi imbarazzi.

Chiude il Gloria la narrazione storica, discorrendo con molta perizia le origini, lo svolgimento e gli incomparabili danni che arreca alla proprietà fondiaria il *pensionatico*, cioè il complesso delle servitù di pascolo che esistono *ab antiquo* nelle venete province, e che egli giustamente appunta come un flagello di quelle campagne. Ai tempi del regno italico era stato preparato il decreto che dichiarava lo scoglimento del *pensionatico*, ma difficoltà sopravvenute ne sospesero la pubblicazione; e da quel tempo in poi non è stata più posta mano ad un'opera così importante e così salutare pel ravvivamento dell'agricoltura, la quale nel padovano è anco al dì d'oggi in condizione inferiore a quella delle confinanti provincie. Nè di ciò è da far meraviglia, tostochè il Gloria confessa che la più parte dei vincoli legislativi rispettati dalla signoria veneta, sono tuttora in vigore; e fa voti perchè il governo austriaco, a cui dovrebbe stare a cuore il progresso dell'arte agraria, si risolva oggimai ad abolirli. Noi confidiamo che i giusti desiderj dell'illustre au-

tore, corroborati dall' approvazione della Società d' incoraggiamento che lo ha premiato, non anderanno delusi; ma intanto ne duole d' avvertire, come per il recente concordato dell' Impero austriaco con la Santa Sede, la provincia di Padova sia esposta a perdere il beneficio delle leggi ostative al soverchio concentramento dei beni rurali nelle corporazioni religiose, cotanto dannoso all' agricoltura : beneficio cui non le riforme giuseppine avevano largito a quelle campagne, ma sì bene gli statuti del 1260 del comune di Padova, ampliati nel 1339 da' signori da Carrara, e solennemente confermati nel 1420, nel 1536, 1605, 1644 dalla repubblica veneta. Mentre non si è ancor dato opera a distruggere vecchi vincoli che da più secoli disturbano la economia agraria, è aperta la via al risorgimento di uno abolito da più di quattrocento anni; se pure la sapienza dei reggitori del veneto non studi di conciliare l' osservanza del concordato col mantenimento del libero commercio dei beni rustici.

Al discorso storico tien dietro la collezione delle leggi costituenti il principale oggetto del programma della Società, e che il Gloria ha distribuito in tre serie: la prima comprende gli statuti; la seconda, le leggi venete; la terza, una quantità di documenti risguardanti le consulte sopra l' agricoltura emanate la più parte dal magistrato dei beni inculti o dalle deputazioni istituite dal governo per riferire intorno alla stessa materia. Innanzi d' entrare nei particolari di queste serie, occorronmi varie riflessioni generali intorno alla materia della collezione, ed al modo in cui è compilata ed ordinata.

Si è ristretto il Gloria a raccogliere e pubblicare le sole leggi che contengono disposizioni di diritto civile colonico, varj regolamenti delle foreste, gli ordini interessanti la nettatura e il restauro delle vie pubbliche

rurali, la custodia dei bestiami nelle campagne, ed altre simili di minor conto. Ma le leggi di argomento politico ed agrario, delle quali ha pur parlato nel discorso, non ha creduto di pubblicarle, se n' eccettui alcune poche dei tempi della dominazione veneta. La ragione di questa parsimonia nella raccolta noi non sappiamo intenderla, postochè la importanza delle leggi economico-politiche riferibili all'agricoltura, se si considera dal lato storico, è grandissima e necessaria a bene spiegare lo spirito di quelle puramente civili.

Che se la pubblicazione di tante leggi gli fosse apparsa soverchiamente voluminosa, meglio era resecare alcuni documenti che ci son sembrati inutili, o anco gli statuti di qualche Comune secondario, anzichè presentare incompleto il quadro delle provvidenze legislative interessanti l' agricoltura. Potevansi tutto al più compendiare le meno importanti, e resecare quelle parti di ciascuna legge che non si riferissero alla materia discorsa, ma non trascurare l' edizione di tutte, parendomi di molto momento che gli attendenti a simili studj trovassero nella collezione di che appagare la loro curiosità nelle diverse epoche storiche, intorno ai vari subietti della legislazione agraria.

Avremmo pur desiderato che, invece dell' ordine cronologico, fosser le leggi d' ogni epoca disposte per materie, e secondo il nesso scientifico; o se volevansi distribuire per tempi, venisse premesso ad ogni disposizione statutaria e ad ogni particolar legge l' argomento, che si riscontra ben poche volte. Così come giacciono e sono disposte, è assai difficile che lo studioso sappia trarne profitto, seppur non si sobbarca all'amara fatica di leggerle ad una ad una nell' ordine in cui si succedono. Vero è che al principio dell' opera ha posto l' autore un indice generale alfabetico delle materie con-

tenute nei due volumi; ma questo, se riesce di molta utilità pel discorso storico, non lo è certamente per lo studio dei documenti, pei quali il sommario o la rubrica sono la cosa più essenziale. Avremmo pur desiderato che in fine di ciascun volume vi fosse un indice generale dei capitoli e delle materie trattate in quelli.

La serie delle leggi statutarie offre dal lato storico maggior interesse delle altre. Vi sono statuti della città di Padova, il più antico dei quali risale al 1212, ve ne sono dei Comuni d'Este, di Montagnana, di Cittadella, di Pernumia.

Molte disposizioni in essi contenute si rassomigliano a quelle degli statuti toscani, e vertono a un dipresso sopra gli stessi subietti. Vedonsi anco nel padovano le sollecitudini dei municipj nel fissare regole di diritto colonico che invano avresti cercato nel corpo delle leggi romane: vedesi la stessa cura di sostituire un sistema di tutela a favore dei coltivatori divenuti liberi, ed a favore dei proprietarj di terre, in luogo di quella che prestavano agli uni ed agli altri i disciolti consorzi feudali; simile il frasario e la latinità di molti provvedimenti; dimodochè ti apparisce una certa uniformità nella legislazione dei varj statuti. L'Italia benchè divisa allora e spezzata in parti piccolissime, incomparabilmente maggiori delle presenti, avea nondimeno tante necessità comuni di vita civile ed economica, avea per di più vivissime le tradizioni del giure romano e degl'istituti municipali, che a malgrado delle infinite divisioni si presentava sotto alcuni aspetti unita; e il simbolo della comune nazione, se non altro, appariva dalla conformità dei principali ordinamenti.

Alla quale conformità non vuolsi dissimulare che influisse eziandio il sistema che ogni municipio avea di eleggere all'ufficio di podestà un forestiero per gover-

nar la repubblica od amministrare la giustizia per breve spazio di tempo, al quale teneva dietro un altro eletto da un paese diverso. Ogni potestà solea condur seco qualche giureconsulto reputato, perchè lo soccorresse de' suoi consigli, e lo aiutasse nell' esercizio dell' ufficio di magistrato e di giudice: quello di Padova ne conduceva quattro. Ora è facile a intendere come il podestà e i suoi consiglieri, venendo nel luogo pienamente instrutti degli ordini esistenti nel proprio paese, dovessero propagare le notizie degli usi e delle leggi del municipio *nativo*, e le facessero nei casi occorrenti adottare.

Noi troviamo, per esempio, rammentati tre podestà fiorentini; un Vieri de' Cerchi nel 1283, un Lambertuccio de' Frescobaldi nel 1292, un Ranieri de' Bardi nobile milite nel 1299. E al tempo del Cerchi viene emanato un provvedimento consimile a quello dello statuto fiorentino, con cui il Comune della terra o del castello ov' è accaduto un incendio a pregiudizio delle proprietà d' un cittadino di Padova, si dichiara tenuto verso di quello alla refezione dei danni. Chi si appigliasse a comporre una cronologia dei podestà esteri chiamati ad amministrare la giustizia in ogni Comune, porgerebbe materia di curiose riflessioni ai cultori delle storie giuridiche, e rinverrebbe agevolmente il modo di spiegare le rassomiglianze che s' incontrano in varj ordini e provvedimenti contenuti nelle molte centinaia degli statuti promulgati nella seconda epoca del medio evo.

Da alcune note apposte dal Gloria nel lavoro storico apprendiamo che egli ha già composto la cronologia dei podestà di Padova. Vorremmo che altri facesse lo stesso per i Comuni più principali d' Italia, e soprattutto vorremmo che appena riordinati gli archivj delle città in quel modo sapiente che è praticato da varj anni in Toscana per cura dell' illustre professor Bonaini, sor-

gessero uomini di forti studj e di paziente volontà, i quali ponessero mano ai lavori della legislazione statutaria comparata, e sapessero trar fuori ciò che costituisce l' indole propria e caratteristica dei primarj statuti italiani; sapessero eziandio distinguere ciò che si riscontra di origine romana da ciò che è di nuova creazione, non che le disposizioni appartenenti al primo svolgersi della vita municipale da quelle dovute alle vicende progressive. Fatica grave sàrebbe questa, e che richiederebbe il concorso di molti ingegni valenti ed esperti in simili ricerche; ma fatica possibile e della massima utilità per la storia del diritto. Già molte pubblicazioni che agevolano a siffatto lavoro la via sono state fatte, e molte se ne vanno facendo. Citeremo fra le prime la storia della legislazione italiana di Federigo Sclopis uno dei più distinti pubblicisti e cultori delle scienze storico-giuridiche dei nostri tempi, il quale in codesta sua opera ha discorso a lungo delle leggi statutarie; citeremo fra le seconde la edizione degli statuti pisani, tra i più antichi di tutta l' Italia, per la prima volta fatta con ricche note dal Bonaini, dai quali gli studiosi attingeranno probabilmente nuove notizie per confermar l' opinione che il diritto romano non cessò mai d' esser in uso in Italia, e per conoscere insieme i più antichi provvedimenti di gius marittimo e commerciale.

I punti in cui più differiscono gli statuti padovani dai toscani vertono sopra i contratti colonici, i quali per non essere stata distrutta tanto presto la feudalità in Padova, non andaron soggetti a quelle sostanziali modificazioni che ricevettero in Toscana. Della mezzadria, per esempio, non v' è traccia nello statuto di Padova prima del 1276, e in questi termini ne è fatta menzione: « *Hoc autem dicimus de rusticis laborantibus et li-*

» *bellariis qui reddunt medietatem, vel tercium, vel* » *quartum, vel aliam partem domino;* » negli statuti degli altri Comuni non ve n'è memoria. Varie disposizioni vi si riscontrano relative al contratto d'enfiteusi, le quali accennano come invalsa da molto tempo la distinzione giuridica del dominio in utile e diretto.

Fra gli ordini notevoli di singolar menzione ne noteremo uno del comune di Padova (1284), con cui è prescritta la elezione di quattro buoni uomini legali e più, secondo la popolazione delle ville, perchè veglino sovra la vendita delle uve, e impediscano, per quanto è possibile, i furti campestri; un altro del comune di Montagnana in cui si rammentano *i giurati* del Comune, specie di magistratura popolare, ai quali spettava il definire se fossero ben lavorate le terre, se avessero o no patito danni da parte dei lavoratori. I regolamenti penali contro i danneggiatori delle campagne sono pure meritevoli d'attenzione, perchè rinvengonsi in essi non poche disposizioni conformi o simili a quelle che oggi fan parte dei moderni codici penali, e più specialmente dei regolamenti di *polizia punitiva.*

Nella raccolta delle leggi venete e nella serie dei documenti non si contengono cose meritevoli di speciali rilievi, oltre quelli fatti dal Gloria nel discorso storico. Ci piace però di trar fuori due documenti che mostrano a quali aberrazioni ridicole ed assurde conduca la *mania* di voler tutto regolare per mezzo di atti governativi; mania che per sventura non è neppur oggi in molti stati guarita.

Avvenuta nel 1795 una grande epidemia negli animali bovini, e propagatasi per le campagne, si volle attribuirne la rapida diffusione a quella che chiamossi *indisciplinata affluenza* di essi sulle fiere e sui mercati. E per rimediare all'inconveniente, si prescrisse una

cautela, della quale non sapremmo dire se sia maggiore la ridicolezza o la irriverenza che contiene verso i ministri della religione. Statuiva il capitano vice-podestà di Padova, d'accordo coi provveditori della sanità « ivi » « che tutti li bovini che si vogliono condurre sulle fiere » e mercati debbano essere accompagnati *da giurate* » *fedi* DELLI RESPETTIVI E REVERENDI PARROCHI, *che as-* » *sicurino della loro provenienza da stalla e villa sana,* » cosicchè cadaun animale *abbia il suo separato attesta-* » *to*, il quale poi dovrà per maggior precauzione del » venditore esser consegnato nelle mani del compra- » tore. » I parrochi, metaforicamente chiamati nel linguaggio biblico pastori di greggi, erano pel podestà di Padova tenuti alla lettera siccome veri pastori di bestie.

Un' altra rimarchevole osservazione ci è pôrta dal consulto di Pietro Arduino che abbiamo altrove rammentato. Raccomandando egli l' istruzione pel bene dell' agricoltura, gli accade di confessare quanto falsa, erronea e superficiale fosse la dottrina che una mano di ciarlatani divulgava a nome della scienza agronomica; e preso da un sentimento di generosa ira, viene a declamare contro i mali della stampa, uscendo in queste parole: « Il mondo è ingombro di lumi fatui, di falsi » insegnamenti; è *inondato da una farraggine di libri* » *dannosissimi anzichè utili*, i quali ingannando i loro » leggitori con insegnamenti di cose false, di pratiche » non riuscibili, discreditano e rendono ridicoli anco i » buoni ed utili trattati.... Questi sono veri falsarj della » scienza naturale e delle arti economiche: invece di » promuovere le scienze e le arti, gravemente le oscu- » rano e degradano; fanno nascere un disprezzo uni- » versale per li scrittori e pei loro scritti, ed una forte » repugnanza nelle persone di valore e di merito a pub-

» blicare le utili produzioni di loro fatiche, per non ar-
» rischiare le loro opere *a confondersi colla folla di*
» *tante inezie tutto dì mandate fuori colle stampe.* »

Allorchè l'Arduino scriveva queste parole (agosto 1768), correvano sempre i tempi della censura preventiva delle opere destinate alla stampa, non solo in Italia ma per tutta Europa, e la censura era organizzata con le più studiate cautele: nondimeno egli ingenuamente attesta che il mondo era pieno di libri dannosissimi anco in materia di scienze, cui non avevano i censori potuto o voluto interdire; e le false dottrine, gli errori e le inezie erano, a testimonianza sua, divenute la materia prevalente delle pubblicazioni che alla giornata facevansi. D'altra parte, ciò che valesse la censura nell'interdire le opere contrarie ai buoni costumi, e propagatrici di dottrine sovversive e perniciose, la storia letteraria della Francia prima della rivoluzione dell'ottantanove, e quella eziandio d'alcuni stati d'Italia potrebber dircelo, sol che ne venisse fatto di raccogliere in un sol quadro i titoli delle opere pubblicate in quei tempi; tantochè sarebbe agevole scendere in questa generale conclusione, che la censura al crescere dei bisogni della vita intellettuale, non fu mai argine potente contro l'irrompere delle perniciose dottrine, e riuscì a far guerra piuttosto alla buona che alla cattiva stampa. Questo sel sappiano coloro che rimpiangono un'istituzione invidiosa degl'ingegni, degli studj e del sapere, ed istrumento di governo accomodato solo ai tempi in cui le forze intellettive della società sono poche e poco gagliarde.

Ma l'Arduino, dopo sì nobile risentimento contro la falsa scienza e la ciarlataneria dottrinale, invece di fare appello all'opinione pubblica, la quale ove sia libera di esprimere il suo giudizio, o prima o poi coglie nel segno, e dà alle scritture il valor che si meritano; in-

vece di confortare il governo a rompere le pastoje che avviluppavano la libera manifestazione del pensiero, consiglia un rimedio, il quale ove fosse stato praticabile, sarebbe riuscito più atto ad impedire ogni diffusione d' idee che ad arrestare le cattive. Egli vuole al solito un aumento di vincoli e di proibizioni, oltre la consueta censura: propone che si interdica lo stampar libri in ogni scienza ed arte a chiunque non sia veramente perito nelle discipline di cui vuol discorrere; e propone altresì che l'esame di codeste opere sia innanzi la stampa rimesso ad un consiglio di dotti. Come e per quali segni poi intenda distinguere e separare i veri dai falsi dotti, e comporre i due collegi, degli abilitati all' ufficio di scrittori e dei giudici delle scritture, l'Arduino nè il disse nè lo pensò. E non pensò nemmeno al possibile, che i veri dotti una volta trovati dal governo, posto chè volesse e potesse cercarli senza la guida dell' opinione pubblica dannata ad un assoluto silenzio, occorreva preservarli dal contagio delle passioni, le quali offuscando il giudizio e corrompendo la sana dottrina, rendono inutile la separazione dei sapienti dagl' insipienti.

A tali assurdità si giunge quando si vuole da ogni parte conquidere la libertà umana, e le cure dei pensatori e degli statisti versano nello studio continuo di sostituire all' azione individuale l' azione governativa. Si fabbricano per questa via edifizi sociali che non riposano sui fondamenti posti da natura, che mal si reggono in piedi, e ad ogni piè sospinto vacillano e minacciano di cadere; e, quel che è peggio, i governi che per mania di tutto regolare non rispettano la proprietà personale nè quella dei beni, divengono senza accorgersene i nutricatori di quelle sètte che mirano ad immolare l'una e l'altra.

Un' ultima parola prima di chiudere il mio discorso ne resta a dire intorno ad un vuoto riscontrato nell' opera del Gloria.

Egli nella parte storica del suo libro non ha mai fatto cenno delle leggi o consuetudini che regolarono nel padovano le contrattazioni del bestiame, nè ha detto se ivi siano state e sian tuttora in osservanza le dottrine del gius romano sopra le azioni redibitoria ed estimatoria. Nemmen fra i documenti abbiam rinvenuto alcuna legge di simil genere, se n' eccettui uno statuto della dominazione carrarese proibente la vendita del bestiame a colui che lo avesse ricevuto a *soccida* senza il consenso del padrone. Del silenzio dell' autore sopra questa parte importante della legislazione agraria noi non abbiam saputo renderci conto, e confidiamo che ov' egli proceda ad una seconda edizione del suo libro, saprà o riparare all' omissione, o spiegar le ragioni del silenzio.

Crediamo di aver così liberamente espresso il nostro giudizio sopra l' opera pubblicata dal Gloria, la quale per più titoli si meritava la palma ed il premio conferitogli dalla Società d' incoraggiamento di Padova. L' Archivio storico ch' ora è vôlto a rilevare la importanza dei moderni studj storici, a qualunque disciplina si riferiscano, ed a render noti i lavori più rimarchevoli che si vanno mano mano pubblicando, non poteva dimenticare questo del signor Gloria frutto di un forte ingegno, ricco di erudizione e di svariata dottrina, dal quale la storia del diritto italico nel medio evo può attinger non pochi lumi, e la storia economica nuove conferme per sempre più deplorare i mali inferiti all' agricoltura, alle industrie ed ai commercj dai così detti regolamenti proibitivi e protettori, e dall' ingerenza dei governi in ogni faccenda attenente all' economico.

Otto anni sono, noi conchiudevamo la nostra storia

della legislazione agraria con avvertire, che sebbene dal tempo dell' affrancazione dei Comuni in poi la narrazione nostra versasse soltanto sulle leggi toscane, ciò che dicevamo di esse fino al secolo di Pietro Leopoldo lo credevamo applicabile eziandio ad altri stati d'Italia governati probabilmente con lo stesso sistema di leggi. Una luminosa riprova di questa verità ci è pórta dal libro del Gloria, il quale ne mostra come il sistema protettore, non mai abolito dalla repubblica veneta, fu cagion principale della oppressione dell' arte agraria in quelle contrade, e contribuì non poco all' ultima rovina delle industrie e delle arti con ingiusti privilegi favorite. Mi si permetta adunque di esternare la compiacenza d' aver potuto col mio esempio dare un eccitamento a siffatto lavoro, e di essere stato scelto dal Direttore dell' *Archivio storico* a rendere all' autore quella giustizia che si meritava; persuaso, che ov' egli abbia occasione di ritornare sull' opera sua, saprà completarla e correggerla in quelle parti che ci sono sembrate alquanto difettose; e vorrà eziandio fare sparire dalla locuzione alcune frasi e parole, le quali o sono evidentemente di origine forestiera, od appartengono al dialetto del suo paese.
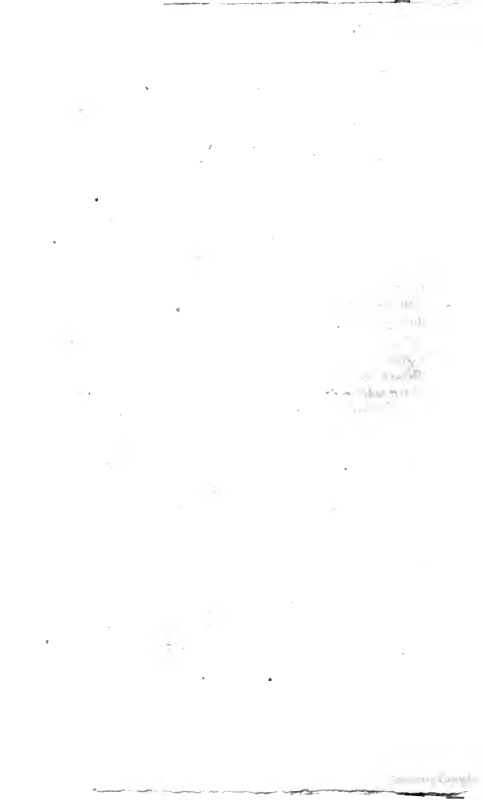
CONSIDERAZIONI INTORNO ALLE PRIME ORIGINI

ED ALLE PRINCIPALI VICENDE

DEGL' ISTITUTI FEUDALI IN ITALIA

PER OCCASIONE DEL LIBRO

DEL SIG. G. B. SARTORI

intitolato

STORIA, LEGISLAZIONE E STATO ATTUALE DEI FEUDI EC.

Estratto dall'Archivio Storico Italiano. Nuova Serie.
T. VI. P.e I. 1857.

Nel leggere il titolo del libro del signor Gio. Battista Sartori, noi non abbiamo potuto difenderci da un senso di meraviglia, venendo ad intendere che oltre la metà del secolo decimonono in alcune regioni settentrionali d'Italia esistevano sempre i feudi, e le leggi ed usanze ad essi relative, le quali per la retta intelligenza ed applicazione abbisognavano di tanto in tanto d'essere illustrate dalle opere dei giureconsulti, interpetrate dalle sentenze dei tribunali, meditate e studiate dalla gioventù che nel tirocinio forense si va ammaestrando.

Noi credevamo che ricostituiti nel milleottocentoquindici gli stati civili d'Europa sopra un principio politico, esclusivo d'ogni dipendenza feudale della persona del suddito da quella del sovrano, dovesse eliminarsi come conseguenza del nuovo gius pubblico ogni elemento signorile dalle leggi regolatrici del diritto di proprietà privata. E se c'immaginavamo che un periòdo transitorio fosse stato necessario per la completa abolizione d'ogni vestigio di feudalità in rispetto agl'interessi e diritti dei particolari, non avremmo mai pensato che quarant'anni non fossero spazio bastevole; molto meno avremmo sospettato che oggidì la proprietà feudale esistesse al modo dei secoli passati, e il gius privato dei

feudi governasse alcune specie di contrattazioni dei beni di suolo come nei più bei tempi del medio evo.

Il libro del Sartori ci ha tolto questa illusione, e da lui abbiamo saputo che nel lombardo-veneto, e particolarmente nel Friuli, vi sono feudi di più specie, i quali se non dan più giurisdizione ed impero ai feudatarj, perchè i sovrani nol consentono, dan però loro molti diritti signorili utili ed onorifici, mantengono qualche grado di soggezione del concessionario delle terre verso il concedente che repugna agli odierni costumi, e, quel che è peggio, vincolano per tal modo la libera cultura dei fondi, da nuocere grandemente alla pubblica prosperità.

Il lavoro che abbiamo sott' occhio è diviso in dieci parti, tre delle quali versano intorno alle origini ed ai progressi delle istituzioni feudali, le altre sei discorrono della natura peculiare delle diverse specie di feudi, della loro differenza dai fidecommissi, del modo che potrebbe tenersi per abolirli ed affrancarli ; l' ultima presenta un compendio della dottrina feudale, in cui è schierata tutta la terminologia propria di siffatta materia, e sono accennate le principali questioni che nei passati secoli formarono la delizia dei giuristi, e che ora debbono, a nostro avviso, esserne il tormento. Preposto al lavoro, a guisa di prefazione, è l' elogio di Carlo Dumoulin, giureconsulto francese distintissimo e di chiara fama, vissuto nel secolo decimosettimo, del quale, come benemerito del diritto e della giurisprudenza feudale, ha voluto il Sartori narrare la vita.

Non è ufficio di questo periodico, tutto rivolto agli studj storici, il discorrere di quelle parti del libro che trattano l' argomento dei feudi dal lato giuridico ed economico. Solo noteremo che la materia è svolta con molta diligenza e perizia, e che di molto rilievo ci par-

vero i ragionamenti dell' Autore per dimostrare che i feudi così detti *semplici*, *censuari*, *o livellari* fossero stati dalla repubblica veneta già affrancati e renduti liberi nei proprietari. Ne resterebbe però ad intendere la ragione per cui, posta per vera quest' affrancazione, il governo non sia stato mai eccitato a dichiararla per via di una interpretazione autentica; e il perchè i tribunali non abbiano avuto occasione di deciderla. Savie ed adequate allo scopo ci sono apparse le norme che il Sartori propone per operare lo svincolamento degli oneri feudali, sul quale più particolarmente insiste, mostrandola impresa di grande utilità economica. Nel che, a dir vero, noi crediamo che egli siasi fatto interpetre dell'universale desiderio, poichè le lodi che il suo libro si è meritato da molti giornali della Lombardia e della Venezia, e da alcuni dell'Impero austriaco, muovono precipuamente dall'aver egli perorata con calore la causa dell' abolizione dei feudi.

Noi che viviamo in Toscana, ove fino dal 1808 e per opera delle leggi francesi, la feudalità cessò di vivere, noi che facemmo testè le maraviglie per averne conosciuta la esistenza in codeste provincie italiane, non sapremmo davvero appuntare come immaturo o pericoloso il pubblico voto che nel 1857 con tanto unanime consenso si manifesta onde vederli ancor là aboliti. Hanno i feudi vissuto abbastanza, e compiuto, non certamente innanzi sera, il loro cammino; e quei vantaggi morali e politici che in addietro poterono arrecare, da molto tempo hanno cessato di produrli; dimodochè la loro esistenza rispettata dalle leggi è a puro scapito della buona agricoltura. È ormai tempo che siano sradicati come piante insterilite dai terreni che infettano e aduggiano; è tempo che rientrino da per tutto nel dominio della storia, e che i resti e le memorie di essi siano de-

positate nei pubblici archivi, in questi nobili sepolcreti delle istituzioni umane defunte, i quali oggigiorno vengono con tanto amore custoditi ed onorati, a documento degli studiosi del passato. E noi nutriamo fiducia che i rettori di queste belle provincie italiane siano per porgere orecchio al comune e non precoce desiderio, vedendoli da più tempo rivolti a sollevare e migliorare con la diminuzione dei vincoli la sorte dell' agricoltura. Nell' anno decorso fu sancito, se non andiamo errati, lo scioglimento del *pensionatico*, una delle più insopportabili servitù che inceppassero la produzione delle terre nel veneto; nutriamo ora lusinga che i feudi siano per incontrare sollecitamente la stessa sorte.

Venendo alla parte storica del libro, che è quella a cui si volgono le ricerche dell' Archivio Storico, dobbiamo confessare che essa lascia molto a desiderare. Forse il Sartori non tanto si preoccupò della storia, perchè la reputò un accessorio ed un semplice ornamento del suo lavoro; ma s' egli amava di assicurargli una vita più lunga di quella non saranno per avere nel suo paese (così vogliamo sperare, e lo spererà egli pure con noi) i contratti, e gl' istituti feudali, questa era la parte che doveva precipuamente curare, nella fiducia che sarebbe allora sopravvissuta all' abolizione totale dei feudi. Direm di più; questa era la parte in cui poteva rendere un vero servigio alle discipline storiche, contribuendo a rischiarare con la esplorazione dei documenti e delle carte friulane, ed all' appoggio dei molti studj fatti negli ultimi tempi fra noi, l' età ancor molto oscura del medio evo. Nè l' ingegno nè la perizia gli poteano far difetto, apparendo molto versato nella materia da lui discorsa, e dando prova di coglier nel segno le poche volte che gli è venuta occasione di fermarsi su qualche fatto attenente alla storia particolare del suo paese.

Ed oggimai la storia della feudalità, vuol esser avvantaggiata, col torla dal campo delle nozioni generiche ed astratte, in parte vere e in parte false, per esser portata in quello delle nozioni positive desunte dai fatti particolari della storia di ciascuna provincia occupata dai barbari. Oggimai il concetto ideale, la sostanza del sistema feudale si conosce abbastanza, nè può dar più luogo a dubbj, od a controversie. Quel che rimane sempre a studiarsi ed a chiarirsi è la genesi di esso, cioè la determinazione dei vari elementi che contribuirono a costituirlo, e che il Romagnosi chiamerebbe *i fattori* di quello; si è la distinzione dei periodi caratteristici in cui ne seguì lo svolgimento, perfino a che non raggiunse la pienezza della vita nel completo organamento delle signorie feudali.

Tali indagini non assunsero gli scrittori del secolo passato perchè gli studj storici sopra siffatti argomenti non erano allora così avanzati. Da trent' anni in poi molto si è raccolto ed illustrato dei documenti del medio evo, molto e dottamente si è scritto; ma la indagine storica non fu mai bene risoluta perchè non bene assunta. Si studiò e si discusse lungamente la questione intorno alla condizione dei Romani vinti dai Longobardi, e varie furono le opinioni, varie le conclusioni, e noi pure, abbenchè gli ultimi, dicemmo la nostra. Ma più opportuna, a nostro credere, sarebbe stata la ricerca del quando e del come nascessero in Italia gli ordini *signorili* che poi ebber nome di *feudali*; poichè questa, bene studiata, avrebbe agevolato la risoluzione della prima che v' era racchiusa.

Tenendosi invece alle opinioni antiche, il Sartori non ha fatto avanzare di un sol passo la storia della feudalità, ed è caduto negli stessi errori di quelli che lo aveano preceduto. Noi segnaleremo i principali, paren-

doci opera di gran momento, or che ferve ardente la passione di trar fuori dagli archivi delle chiese, dei Comuni e degli stati, documenti e carte rimaste per tanti secoli sconosciute, il mettere in guardia gli studiosi perchè non ricalchino le vecchie vie per le quali, se male non ci apponiamo, la storia del medio evo viepiù s' inviluppererebbe.

Noi segnaleremo tra i primi errori il preconcetto che ha servito per troppo tempo di base fondamentale alla ricerca storica, che cioè il problema delle origini degl' istituti feudali si possa risolvere coi soli dati degli usi e dei costumi dei popoli barbari. Eppure le storie antiche ci mostrano moltiplici esempj di popoli nomadi con usi e costumi non dissimili dai Germani, i quali dopo emigrazioni più o meno lunghe avean preso stabile dimora sopra nuovi territorj ; nè per questo s' era visto nascere il sistema signorile. Aggiungi che si conoscevano eziandio conquiste e dominazioni di popoli sopra altri popoli ; e la feudalità, quale la vediamo nascere in Italia e in altre regioni occidentali dopo la caduta del romano impero, non sorse. Onde non vale allegare, siccome fa il Sartori all' appoggio dell' Hallam e del Robertson, benchè valentissimi nelle storiche discipline, che alcune relazioni personali, ed alcuni usi simili a quelli dei tempi di mezzo rammentano le storie antiche dei popoli voltati di fresco alla vita civile ; perchè la esistenza di codesti usi e di quelle relazioni, essendo stati allora insufficienti a dar vita alle istituzioni signorili, non l' avrebber data di per sè soli neppure nel medio evo.

Nè la classe dei clienti in Roma, nè quella degli *oberati* nelle Gallie, di cui parla Giulio Cesare nei suoi commentarj, sono da pareggiarsi ai fedeli ed ai vassalli dell' età posteriori. Vi si notano somiglianze ed analogie tra quelli e questi, ma non identità di condizioni ; nè lo

stato sociale di Roma antica, nè quello della Gallia potrebbe compararsi allo stato feudale. Peggio poi se nei compagni dei Duchi longobardi (*comites*) tu cerchi la prima generazione dei fedeli, e se nei doni che i compagni ricevevano dal capo, tu intendi ravvisare il modello primo del feudo. Imperocchè se fede giuravan quelli al duce, egli pure la giurava a loro; ond' era fede e giuramento d' eguale a eguale, che bastava a stringerli insieme per le comuni imprese guerresche, non a procurare ai compagni una tutela o protezione personale della quale non abbisognavano, e che avrebbero superbamente sdegnato. E i doni di spade, o di altre insegne militari, che il supremo duce soleva fare ai nobili giovanetti in segno di stima e di onore, non han nulla che fare coi feudi; come non sono concessioni di terre feudali quelle distribuzioni di beni che dopo le conquiste si facevano tra i vincitori d' ogni classe, in virtù del diritto che avevano a partecipare alle cose acquistate in comune.[1]

All' incontro, i primi fedeli ed i primi raccomandati del medio evo ci appariscono umili ed avviliti, inesperti al maneggio delle armi, minacciati d' ogni più grave pericolo nell' esercizio delle industrie, e nel godimento delle proprietà che alcuni avevano. Nè di terre concesse dal signore al fedele, o da questo incommendate, abbiamo esempj nel primo secolo della conquista dei Longobardi. Più tardi, i compagni si prestarono a farsi vassalli dei duchi e del re; ma allora la soggezione era per essi scala a maggior potenza, ed a maggior ricchezza; gl' inalzava, non gli deprimeva, avviandoli ad usurpare il grado di rettori di stato. E tutto quello che dei costumi guerreschi, della fierezza dei modi, dell' amore per la caccia e per le giostre si narra rispetto ai nobili

[1] Vedi Capefigue, *Charlemagne*, vol. I, loc. cit.

longobardi ed altri popoli nordici, basta a spiegar la disposizione che in essi v' era ad accettare la lenta formazione degli ordini signorili che seguiva nei primi tempi senza che ne avesser coscienza, basta del pari a farci intendere come si svolgessero le passioni cavalleresche, non appena fu costituita per intiero la gerarchia feudale, ma non basta a darci la spiegazione del nascimento di simili istituti.

Descrive il Sartori con molta vivacità di stile, e con molta perspicacia siffatte costumanze dei barbari ingentiliti dopo una residenza lunghissima nei paesi conquistati, ma non si accorge che queste non furono il fondamento dell' edifizio feudale; sì bene materia atta ad agevolarne l'incremento, e ad ornarne con qualche eleganza la estremità superiore.

Un altro e più grave mancamento che al Sartori ed agli storici da lui seguitati rimproveriamo, egli è quello di avere omesso lo studio della condizione economica e giuridica della proprietà fondiaria negli ultimi secoli dell'Impero, non che l'esame dello stato in cui si trovavano le popolazioni rustiche, gl' industriosi, l' agricoltura, le finanze imperiali; onde non han saputo tener conto dell'addentellato che gli avrebber pôrto i resti delle istituzioni e degli usi romani, per intendere le primarie ragioni del nascere, e del lento e per lunga pezza inavvertito svolgimento degli ordini signorili. Cotale inchiesta non si compieva col semplice indagare se in qualche periodo delle storie romane fossevi un modello, una prima forma della proprietà feudale, perchè esser non vi poteva, nè v' era; ma occorreva partirsi dagli ultimi tempi dell' Impero per conoscere lo stato economico, politico e civile delle soggette province al momento delle invasioni barbariche. Imperocchè gli usi e gl' istituti sorti nelle ultime età imperiali prepararono, vogliasi

o no, il maggiore e miglior cemento alla creazione del sistema feudale, onde la storia di esso male può intessere chiunque non risalga ai tempi romani. Questa verità fu tanto sentita da Giovan Battista Garzetti, autore della dotta opera intitolata *Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degl' Imperatori romani*, ch'egli ci narra essersi risoluto a scriverla, siccome necessaria introduzione a ben trattare la storia italiana del medio evo, alla quale principalmente intendeva. Ecco le precise parole con cui dà principio alla sua opera, e che ne piace riferire. « L' autore di questi libri, » messosi a far qualche studio della storia d' Italia nel » medio evo con animo di condurla dalla caduta del- » l' impero d' Occidente fino al passaggio del re Carlo VIII » di Francia, s'ebbe più d' una volta ad accorgere che » per illustrare i tempi di cui aveva preso a trattare, » gli era necessario *ricorrere ai secoli precedenti nei* » *quali essi avevano le loro radici*. Per la qual cosa, » conoscendo come queste molte e necessarie digressioni » non si potevano altrimenti evitare, che premettendo » a quella storia un quadro della condizione d' Italia nel » tempo in cui ancora era romana, e d' essere romana » cessò, egli a tal lavoro si accinse; e ne resultarono » questi suoi libri, che si possono risguardare *o come* » *un' introduzione alla storia d' Italia ne' secoli di mez-* » *zo, o anche come un' opera a parte* ».

Ma quel che intese il Garzetti, ben pochi prima di lui il compresero; e l'errore ch' egli seppe saggiamente sfuggire, valse a fuorviare altri scrittori anco dei tempi più moderni. I quali tirato un velo sul passato come se ogni reliquia dell' età romana fosse dalla conquista dei barbari estinta, e non sospettando perciò che alcuni fatti economici, alcuni istituti giuridici, alcune condizioni di persone più appariscenti nel medio evo traessero dai pre-

cedenti tempi le loro origini, queste andarono vanamente cercando presso i popoli settentrionali: e le cercarono non nelle memorie della loro vita vagante e nomade, ripugnante ad ogni atto di vita civile, perchè qui non ci potevano essere; ma nelle storie di essi già stabiliti da qualche secolo sui territorj conquistati, ed alcun poco inciviliti, argomentando viziosamente dai documenti di un tempo agli usi ed alle istituzioni di un altro molto anteriore.

Ed invero, i Longobardi e i Franchi del secolo ottavo male si agguaglierebbero agli antenati che due secoli innanzi fermaronsi gli uni in Italia, gli altri nelle Gallie. A modificare i costumi e le usanze di questi sarebbe bastato, per così dire, il solo passaggio dalla vita nomade all'agricola; ma dugento anni trascorsi dal nuovo stabilimento in poi dovevano aver prodotto l'effetto che una ben lontana rassomiglianza con gli antichi progenitori, descritti da Tacito e da Giulio Cesare, conservassero i loro discendenti. Non più stranieri all'Italia erano i Longobardi del secolo ottavo, ma cittadini affezionati alle terre che gli avevano veduti nascere: ed una commistione d'usi, d'istituti, e di razze eziandio era seguita fra essi e la gente romana. Quindi errano coloro che vogliono giudicare dello stato dei Longobardi non anco discesi in Italia, studiandoli nelle generazioni di quelli che due secoli dopo erano divenuti italiani, e che per effetto dei contatti e delle relazioni stabilite col vecchio popolo erano molto mutati e diversi dagli antichi.

Di un altro elemento influente nella genesi e nelle vicende del sistema feudale non ha tenuto conto il Sartori, nè i dotti da lui seguitati, voglio dire della potenza morale esercitata dalla Chiesa cattolica. La quale per mezzo della istituzione delle pievi e delle parrocchie, per mezzo della fondazione dei monasteri nelle campagne più ap-

partate, per mezzo dei pontefici e dei vescovi, dei prelati e sacerdoti d'ogni grado, intendeva non solo alla cura dell'anime ed alla conversione degl'infedeli, ma a dirozzare i costumi, a proteggere i deboli, a conservare i resti del sapere e degl'istituti romani, ad onta dell'irrompente barbarie. Mediatrice tra i vinti e i vincitori, fu la Chiesa che insegnò il modo di congiunzione fra i due popoli, fu dessa che diede coi canoni le prime norme dei nuovi ordini, e si spinse poi fino al punto di volere padroneggiare e reggere gli stati civili.

Un quarto errore, chè è quasi sequela dei precedenti, sta nell'aver opinato che in Francia abbia avuto la principal sede e il principal svolgimento la feudalità, e che di lì fosse portata da Carlomagno in Italia; mentre la verità è, a nostro credere, che qua e là contemporaneamente e per cause congeneri nascesse, e solamente avesse in Francia un corso forse più rapido, e per alcune accidentalità un po' diverso. Onde il Sartori si è mal consigliato, quando si è posto a far la storia della proprietà, e del gius feudale italico, referendosi alle narrazioni di scrittori e storici francesi; ed amalgamando così la storia di un'altra nazione con la nostra, la quale per più titoli e ragioni da quella si differenziava. Non vuolsi con questo negare che la dominazione dei Franchi non accelerasse indirettamente il corso della feudalità, ma non la importò nè la creò, e nemmeno ne alterò l'andamento.

Finalmente, un ultimo errore che il Sartori ha comune con la più parte degli indagatori delle origini feudali, egli è quello di non aver distinto due periodi ben marcati e diversi nella storia dei feudi sì in Francia come in Italia, e più specialmente qui che altrove.

Ricordiamoci che l'essenza caratteristica e primitiva del sistema feudale, la pietra angolare di questo edifi-

zio, si riduce in ultima analisi ad un vincolo che legava insieme due private persone, non nel modo di un vincolo *civile-contrattuale*, ma alla foggia di un vincolo *civile-politico*, mediante il quale una delle persone posta in alto grado sociale dava fede di proteggere l'altra vivente in umile stato, e questa dal canto suo le prometteva osservanza ed ossequio, e la responsione di alcuni servigj del genere di quelli che il suddito soleva negli ultimi tempi romani pagare al sovrano a titolo di tributo. Tutti gli altri fatti della feudalità si raggruppano intorno a questo primo, sono emanazioni ed esplicamenti di esso, e vi si ricongiungono come i ramoscelli i più minuti di un albero si riattaccano, mediante più o meno numerose diramazioni, al ceppo della pianta.

Ora, il primo periodo abbraccia il tempo della creazione, dell'infanzia e giovinezza di questo sistema, il quale non esce per allora dalla sfera delle relazioni puramente private, non ha nome suo proprio, nè vale a turbare sensibilmente l'ordine politico dello stato nuovo fondato dai barbari. È lento in questa età il crescere e il dilatarsi degl'istituti signorili, e passa quasi inavvertito agli occhi degli osservatori superficiali; ma quanto più è latente la vita di essi, più si fa palese, a chi vi fissa sopra l'acuto sguardo, la gagliardia delle forze che tendono a procacciarsi col gettare da per tutto profonde radici.

In questo periodo i popoli nuovi, ci si permetta tal frase, sono più passivi che attivi, ricevendo senz'accorgersene gli influssi delle cose e delle genti romane, ed appropriandosi perfino nelle faccende di gran momento la loro lingua: segno certo che invece di annichilare la libertà, e con essa le consuetudini civili dei vinti, erano i vincitori in qualche guisa dominati e sopraffatti da quelli, poichè il miracolo d'imporre la pro-

pria lingua ai padroni non ha mai fatto al mondo alcuna razza di schiavi.

Chi vuol ben tessere la storia del primo periodo degli ordinamenti signorili dee tener conto di molte usanze giuridiche ed economiche invalse in Italia e nelle altre province dell'Impero occidentale prima della sua caduta; le quali usanze mantenutesi in questa età, e modificatesi a norma degli eventi, valsero appunto a dar vita, alimento e sostegno alla nuova pianticella che dovea poi distruggere lo stato politico stabilito dai barbari.

Noi citeremo fra esse il servaggio dei coloni alla gleba, che non è istituto longobardo, nè francese, non gotico o germanico, ma risale fino ai tempi dell'imperatore Costantino, e gli aldj, che a più d'uno sono apparsi siccome una condizione di persone *sui generis* nello stato longobardo, tutta propria di questi popoli, altro non erano che una classe di servi della gleba. Noteremo la prestazione dei tributi fiscali non più in denaro, ma in prodotti d'ogni specie e in servigi di coltivatori e di animali, coi carri e gli arnesi istruenti i fondi rustici, non che la prestazione in natura di tutte le rendite delle terre che i coloni parziari, i conduttori, gli enfiteuti facevano ai padroni; i quali usi cotanto immedesimati con la primitiva indole e forma degl'istituti signorili non sono novità introdotte dai barbari, ma rimontano agli ultimi secoli dell'Impero.[1]

[1] La storia del colonato presso i Romani è stata di fresco trattata e svolta in tutta la sua ampiezza dal signor Carlo Revillíout, professore della Facoltà di Grenoble, in tre lunghi e dotti articoli inseriti nella *Rivista storica di diritto francese e straniero.* Sono ivi esposte le vere cause che sottoposero i coloni al servaggio della gleba in tutte le province dell'impero, e sono pure combattute e corrette nel modo e nel senso stesso da noi spiegato nel primo volume dei *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura*, pubblicato nel 1845, alcune opinioni, le quali facevano del colonato una istituzione nuova e di ori-

Deesi pure tener conto dello stato in cui erano molte terre e vasti fondi, sotto l'impero, appartenenti pel dominio al fisco, al principe, ai municipj; i quali fondi, popolati di servi della gleba di più condizioni, o erano amministrati da alcuni capi che dicevansi attori (*actores*), o dati in enfiteusi per un canone piuttosto tenue, e con l'onere delle solite prestazioni in natura allo stato. Della esistenza di fondi in egual modo amministrati e coltivati nel medio evo tutte le carte e documenti pubblicati da molto tempo, e quei nuovi che alla giornata vanno pubblicandosi, ci danno non dubbie prove; e basti rammentare a questo proposito le terre chiamate *tributarie*, e quelle poste sotto la dipendenza dei *gastaldi*. Di carte contenenti concessioni enfiteutiche evvi pure dovizia; e il contratto di enfiteusi già dalle leggi romane regolato, non è a muover dubbio che non servisse più tardi di modello al nuovo contratto di feudo, il quale poi dal canto suo contribuì ad insinuare nelle enfiteusi alcuni elementi eterogenei.

Finalmente segnaleremo l'usanza dei patrocinj privati invalsa negli ultimi tempi dell'impero a favore degli oppressi d'ogni maniera, cui pigliavano a proteggere i laici potenti e i dignitari ecclesiastici, continuata più o meno sotto la dominazione dei Goti e dei Greci, esercitata poi con più frequenza sotto i Longobardi. Da questo costume alle raccomandazioni signorili cementate con

gine barbarica. Per verità, saremmo inclinati a credere che il nostro lavoro non sia stato ignoto al dotto professor francese, comunque non lo rammenti mai, perchè la conformità delle vedute nelle parti più caratteristiche e più essenziali dell'argomento è molta ed appariscente; ma se ciò non fosse, avremo sempre ragione di consolarci che altri, pigliando dopo di noi a studiare profondamente uno dei più importanti subietti della storia della legislazione agraria sotto i Romani, sia venuto nelle nostre medesime conclusioni.

la prestazione dei tributi in natura da parte dei romani a favor dei protettori, e suggellate con la mutua fede, non v' è che un passo di poco momento, quel passo che appunto separa un periodo storico da un altro, e che è consentaneo alle leggi che regolano il corso della umanità.

Se con l' aiuto dei fatti fin qui esposti e di pochi altri di minor conto sia possibile rintracciare nel medio evo le vere e prime origini della feudalità in un modo alquanto più positivo, più credibile, e meglio approvato dai canoni della scienza storica, di quello non si è tentato in addietro, ne rilascio agli imparziali il giudizio. Certo è che io mi accinsi in altro lavoro a farne la dimostrazione, valendomi delle molte opere e collezioni di documenti pubblicate anco nei moderni tempi, ma non rivolte a studiare sotto tal punto di vista le istituzioni in esame. E dopo me v' è chi ha calcato con successo la stessa via, cioè il signor Andrea Gloria di Padova, dell' opera del quale tenni parola nel precedente volume dell'archivio storico. E se l' opinioni già manifestate non fan velo al mio intelletto, parmi che le pubblicazioni storiche avvenute in questi ultimi anni porgano nuovi argomenti a confermarle.

Questa via avrebbe dovuto battere anco il Sartori, chè allora gli sarebbe stato agevole di cogliere nel segno, indagando la origine di alcune specie di feudi esistenti nel Friuli, i quali risalgono verosimilmente a questi tempi.

Altri progressi degli istituti signorili nel primo periodo storico consistono nell' incominciamento delle accomandigie reali dei beni ai signori per mezzo di finte vendite o donazioni, nei primi esempj di concessioni di terre a vita fatte dai prelati ai fedeli sotto nome di *benefizj*, nelle immunità dalle giurisdizioni dei duchi e dei

conti, che i dignitari ecclesiastici si procurarono dai re sopra i beni e le persone dei fedeli, immunità che consistevano nell' eseguire essi, in nome dei rettori e dei magistrati longobardi, gli ordini che li chiamavano ai placiti ed alle corti ove si amministrava giustizia.

Termina il primo periodo al momento in cui le novelle istituzioni sono per uscire dalla sfera dell' ordine civile privato per andare ad invadere l' ordine politico; ed in Italia questo periodo comprende tutto il regno dei Longobardi.

Coi franchi incominciò il secondo, in cui gl' istituti signorili pigliano a sovvertir l' unità e la forza politica dello stato sminuzzandolo e dividendolo in parti moltiplici, e mirano a sostituire da per tutto la loro azione a quella derivante dalle leggi e dai comandi dell' autorità sovrana. Due diverse serie d' avvenimenti occorre, per la chiarezza del discorso più che pel rigore dell' ordine storico, distinguere; vale a dire, quelli risguardanti le relazioni tra i signori e i loro sottoposti, fedeli o giurisdizionali che fossero, e quelli attinenti alle relazioni dei signori col capo titolare dello stato.

Rispetto agli eventi della prima specie è notevole, pei documenti dei tempi, come ogni capo di fedeli, sia ecclesiatico sia secolare, pigliasse ad esercitare con più o meno larghezza i poteri sovrani non solo sopra costoro, ma anche sulle terre da essi possedute e sugli uomini ivi residenti. E questo facevano non per mera ambizione di signoria, ma per impulso eziandio degli stessi fedeli e raccomandati, per la difficoltà di stare in comunicazione coi monarchi lontani, non che per l' antipatia di sottostare a chi non aveva forze proprie per farsi obbedire. Cotale esercizio di poteri sovrani si dilatò in breve e si estese alle persone dei liberi arimanni discendenti dai Longobardi, ed anco le terre libere (*le ari-*

mannie, gli allodj, le sorti) furono offerte al signore per riaverle a livello o in enfiteusi sotto il vincolo della fedeltà. Venner quindi in uso gli omaggi ed altre usanze signorili; nè vi fu più d'allora in poi alcun vincolo sociale se non lo cementava la fede, e se non era suggellato con la guarentigia morale del giuramento, materiale e civile della dazione di una cosa da parte del signore al fedele. Allora il sistema ebbe nome suo proprio, traendolo da quella voce stessa che n'esprimeva l'anima e la vita cioè *la fede*, siccome acutamente notava il Pizzetti nelle sue antichità toscane.

Le vicende storiche della feudalità in ciò che attiene alle relazioni dei feudatarj coi monarchi che portarono il titolo di sovrani d'Italia sotto nome di re, o d'imperatori, offrono un interesse ben più importante delle precedenti, perchè si ricongiungono coi più grandi avvenimenti del medio evo. Se la storia italiana dalla dominazione dei Franchi fino all'emancipazione dei Comuni apparisce sotto molti aspetti sparpagliata e sconnessa, e quasi un accozzo fortuito di storie delle molte regioni in che allora tenevano i feudatarj divisa l'Italia; se appena è visibile un legame che dimostri la unità nazionale dei popoli sparsi sul territorio della penisola, noi pensiamo che studiata la storia nostra sotto il punto di vista di queste relazioni, presenterebbe un andamento conforme in tutti i luoghi, e che i fatti seguiti dal nono secolo in poi tra i grandi d'Italia e il primo capo del regno troverebbero un nesso e quasi una scaturigine comune nelle vicende del sistema feudale. Noi pensiamo, in una parola, che questa parte di storia si riconnetta strettamente con quella delle relazioni della potestà civile con la ecclesiastica, delle controversie dell'Impero col papato, e che non possa intendersi e spiegarsi a dovere, se non si studiano gli scambievoli influssi e le at-

tinenze del gius canonico col gius feudale, dell'uno e dell'altro col gius civile romano. Quivi risalgono, a nostro avviso, le cause che dieder vita alle parti ed alle fazioni, di qui muovono le tremende contese che agitarono e divisero per tanti secoli tutta l'Italia; di qui trassero motivo, occasione, e stimoli ad emanciparsi i municipj. Non è questo il luogo di colorire il disegno di un quadro che tutta abbraccia un'epoca di storia italiana non ancora ben tratteggiata ed intesa; e d'altra parte, a noi mancherebbe l'ingegno e il sapere per tentar con successo sì ardua impresa. Ci piace soltanto di accennare poche idee luminose, le quali rivelano, a parer nostro, come il progresso della feudalità desse vita a moltiplici questioni religiose, politiche e civili, ed informasse i principali eventi dei tempi di mezzo.

Tutti i signori che si avevano arrogato l'esercizio dei poteri sovrani, non però osavano di chiamarsi e spacciarsi autonomi. Il nome del monarca e del capo supremo dello stato lo avevano sovente sulle labbra, e lo segnalavano ai vassalli; sebbene in fatto governassero nell'interesse proprio. Onde ai monarchi che non presumevano di riparare al male, per sè irrimediabile, premeva soltanto di legittimare le usurpazioni, e d'impedire soprattutto che nessuno dei signori osasse dichiararsi indipendente dal re, e sottrarre per sempre le terre e gli uomini dei feudi da ogni e qualunque soggezione al sovrano.

Ed ecco venire in uso le carte e i diplomi contenenti donazione di potere quasi regio sopra una porzione più o meno grande di territorj, e duratura prima per la sola vita del concessionario, poi anco a pro dei successori; carte e diplomi che si mandavano ai conti, ai duchi, ai marchesi, ai dignitarj ecclesiastici, e ad ogni eccelso personaggio che in fatto esercitasse sopra qual-

che terra un'autorità sovrana. Ecco venire in uso le investiture dei feudi e delle signorie, le quali obbligavano i grandi vassalli alla prestazione della fede e del giuramento, e alla sodisfazione di quegli alti ufficj verso il sovrano, che bastavano a mantenere la loro apparente soggezione al medesimo. Per cotal guisa andavasi ordinando la superiore gerarchia feudale, mediante la quale i capi titolari dello stato, per lo più residenti in paese straniero, studiavansi di conservare sopra tutte le terre il diritto della suprema signoria che immediatamente esercitavasi da una moltitudine di regoli.

Da ciò ne seguì che i vescovi, gli abati, i prelati delle chiese collegiate, i quali nello spirituale riconoscevano per capo il romano pontefice, venissero come grandi vassalli della corona a dipendere eziandio dall'imperatore o dal re, e che perciò le due gerarchie spirituale e temporale s' intralciassero ed inviluppassero insieme in qualche punto. Nè questo è tutto.

Anco i pontefici romani, che avevano *ab antiquo* ricevuto sotto la loro protezione molti fedeli e raccomandati di Roma, e di altre terre poste fuori del reame longobardo, ed esercitato in progresso di tempo su quelle la stessa autorità politica degli altri vescovi, e, con più efficacia eziandio in vista del primo grado che tenevano nella gerarchia della chiesa, ebbero essi pure conferme e donazioni di signorie sopra molti contadi e territorj da Carlomagno, e dai successori di lui. Ma la signoria civile e temporale dei papi non poteva essere uguale a quella degli altri ecclesiastici, conciossiachè i successori di san Pietro non sarebbonsi mai adattati a dipendere come vassalli o feudatarj da un principe secolare, per non mettere alla mercè di esso la suprema autorità ecclesiastica, della quale erano per divina istituzione i depositarj. D'altra parte, è da immaginarsi che i sovrani

non potessero veder di buon occhio la pretesa dei papi ad un principato civile indipendente, non tanto per la perdita che avrebbero fatta della loro sovranità sopra una parte del territorio italiano (chè questa era poca cosa), ma più pel pericolo che una prima pretesa traeva seco di vederli aspirare alla suprema signoria di tutte le terre feudali governate dai prelati non solo in Italia ma anche fuori; per questo, perchè come capi spirituali della chiesa cattolica sovrastavano a tutti i feudatarj ecclesiastici. Quindi ci si para innanzi una serie di avvenimenti e di conflitti, che dopo la riunione delle due autorità sopra le stesse persone, causata dagli ordini feudali, dovevano agevolmente sorgere per le mutue gelosie dei capi supremi di ciascuna di esse. Conflitti per le investiture dei benefizj; conflitti per l'elezione degl'Imperatori e dei Pontefici; pretese e industrie continue di questi a porre sotto la signoria della chiesa romana nuove terre feudali in Italia, onde allontanar sempre più il pericolo che un principe straniero, facendosi sovrano di tutta o della più parte della penisola, costituisse vassallo o suddito suo il vicario di Cristo; pretese, all'opposto, degli imperatori ad intromettersi nelle faccende ecclesiastiche, ed a crearsi ad ogni patto tra i dignitarj della chiesa dei potenti fautori, anco per mezzo degli scismi, onde combattere le romane esigenze.

Le discordie e le contese tra i capi delle due potestà prorompevano talvolta in guerre, ma in guerre con armi diseguali combattute, e nelle quali la vittoria più spesso arrideva a chi lanciava gli anatemi, che non al condottiero di eserciti e di squadre numerose.

Nè si creda che queste lotte fossero informate da spiriti puramente ambiziosi, e da triste passioni, e che nulla di grande vi fosse per entro; poichè così pensando

noi giudicheremmo i fatti di quei tempi con idee molto ristrette e di tempi di gran lunga diversi, e ci toglieremmo il modo d' intendere un' epoca storica, la quale in mezzo alle bruttèzze che la deturpano, ha pure la sua parte bella e generosa, ed è in molte azioni inspirata dal concetto nobile e sublime di favorire e sostenere ad ogni patto la causa dell' incivilimento cristiano. Gli ecclesiastici che per un impulso di carità religiosa avevano potentemente contribuito alla nascita degli ordini feudali, e che mercè di questi trovavansi rivestiti di un potere civile, non si dissimulavano come per codesta via fosse data loro abilità a meglio giovare al risorgimento della civiltà, e ad infondere in essa lo spirito della cristiana religione. I pontefici romani soprattutto erano da questa idea guidati; nè si può dire che tal pensiero fosse errato, ove si consideri che in quei tempi di fierezza e d' ignoranza universale la scienza delle cose, non solo divine ma anco umane e civili, era quasi esclusivamente presso il clero. Dee dunque apparire ragionevole, scusabile, e talvolta lodevole la tendenza dei papi e dell' alto clero a concentrare nelle proprie mani anco l' autorità politica. Ma è pure facile ad intendere come i principi temporali mal tollerassero le sacerdotali pretensioni, sì perchè vedevano che in cotal modo l' autorità politica diveniva totalmente soggetta e dipendente dall' ecclesiastica, quasi fosse una diretta emanazione di essa; sì perchè notavano in fatto che gli ecclesiastici non rade volte esercitavano peggio assai dei secolari i ministeri civili, e degradavano il loro carattere di sacerdoti per tener dietro ad interessi e vantaggi meramente temporali. Questionavasi pertanto e gareggiavasi dall' un lato e dall' altro per ottenere il primato; e quell' intreccio delle due gerarchie ecclesiastica e civile cagionato dagli istituti feudali, faceva sì che, per costituirsi indipendenti, niuna

delle due parti sapesse trovare altro modo, che quello di sottoporre l' una all' altra.

In mezzo a tali lotte papali e imperiali, in mezzo a questo duplice movimento sorgeva in Italia una terza potenza coadiuvata in principio non meno dagl' Imperatori che dai Papi, ed in progresso più da questi che da quelli, voglio dire la potenza dei municipj. I quali emancipati che furono, iniziarono un terzo movimento di libertà politica nell' interno delle città, d' indipendenza al di fuori, movimento che (sia detto qui di passaggio), non è più cessato interamente in nessun tempo, ma che ha preso in seguito forme e proporzioni diverse ed un più largo svolgimento. Protessero i pontefici il nuovo indirizzo civile dei municipj non tanto perchè vantaggiava le condizioni del principato temporale della chiesa, quanto perchè il reggimento politico da essi attuato appariva più conforme allo spirito dell' evangelio, siccome quello che restaurava il principio della dignità e della libertà dell' uomo, soverchiamente manomesso e conculcato dagli abusi che il potere feudale, già dimentico della sua origine, andava allora senza misura commettendo.

Qui ci fermiamo, parendo a noi di avere trattenuto anco più del dovere l' attenzione dei lettori sopra una serie di fatti storici più vasta di quella che era il soggetto del presente discorso. Ma ci sembrò propizia la occasione che dal libro del signor Sartori ci era pôrta per mostrar la importanza storica degli ordini feudali, e la erroneità e insufficienza degli studj che, massime intorno alle loro origini, erano fin qui stati fatti.

Chiunque si accingesse a scrivere completamente la storia del sistema feudale rischiarerebbe di nuova luce i tempi del medio evo, e rannoderebbe il corso degli avvenimenti di quella età, da un lato con gli antichi

dell' impero romano, dall' altro coi nuovi dell' età moderna; corso che, vogliasi o no, è sempre ed in più luoghi interrotto. Alla compilazione di siffatta storia possono giovare e giovano assai le monografie, le pubblicazioni, e le illustrazioni delle carte e documenti appartenenti ai più antichi monasteri, alle chiese collegiate, agli episcopj, non che le storie parziali della feudalità nelle diverse regioni della penisola. Noi credemmo che il lavoro del Sartori fosse di quest' ultima specie, ma c' ingannammo; e mentre lo trovammo meritevole d' encomio dal lato giuridico, torniamo a ripetere ch' egli è manchevole e difettivo nella parte storica: però ci mostreremmo scortesi verso il dotto autore se non lo ringraziassimo di averci messo nel caso di sottoporre al giudizio dei cultori delle storiche discipline queste nostre, qualunque siensi, opinioni intorno alle principali vicende della feudalità in Italia.

BREVI NOTE

INTORNO AL LIBRO

I FEUDI E I COMUNI IN LOMBARDIA

DI GABBRIELE ROSA,

seconda edizione. Bergamo 1857.

Archivio Storico Italiano. Tomo VI.

L'Archivio storico italiano diede conto del lavoro del signor Gabriele Rosa, allorchè fu la prima volta pubblicato nel 1854. Ora l'autore ha messo in luce la seconda edizione, che segna « il progresso della sua mente (son » parole della nuova prefazione) nel concepire e giudi» care la serie ed il complesso e lo svolgimento di fasi » storiche, ricchissime di germi di vita pubblica, ed uti» lissime a meditare per l'illustrazione che ne viene a » tutta la nostra scienza sociale. » Noi non torneremo sulle cose già dette intorno a questo libro da un valentissimo collaboratore dell'Archivio, il quale rese all'autore quella giustizia che si meritava. Aggiungeremo soltanto, che il signor Rosa si mostra molto versato e perito nelle materie da lui discorse, e ben conosce i lavori più moderni pubblicati in Italia e fuori sopra l'argomento dei feudi e dei Comuni. Ma la genesi e le vicende della feudalità non ci sembrano da esso intese e chiarite a dovere, e quantunque abbia avvertito più distintamente di molti altri l'influenza dell'elemento latino nell'ordinamento del sistema feudale; pur tuttavia, dandosi a rintracciare i particolari usi ed istituti romani che possono aver contribuito a farlo nascere, non pare a noi che colga nel segno. Procede per paragoni e per

analogie, vede or qua or là delle rassomiglianze tra certe cose romane e le feudali, e ne inferisce che quelle possano aver dato causa e vita a queste; ma non si accinge poi a spiegarne l'andamento storico in conformità dell' emesse opinioni.

La classe dei fedeli, che mal si appellano *vassalli* in Italia prima della dominazione dei Franchi, ora la raffigura negli aldj, ora nei compagni dei duchi, or negli antichi liberti dei barbari; nè si dà cura di stabilire quali e quanti ordini di persone veramente esistessero tra i longobardi prima della conquista, e quali necessarie mutazioni dovessero per occasione di essa seguire.

Crede che le concessioni di terre fatte dagli imperatori romani ai militi veterani, in ricompensa dei servigj prestati, abbiano offerto una prima idea, e quasi un primo modello delle *proprietà feudali*, per questo perchè i veterani avevano l'obbligo del servizio militare per la difesa dei confini. Ma un tale obbligo era imposto loro in luogo e vece della prestazione dei tributi, e degli oneri fiscali, da cui si dichiaravano immuni, nè importava risoluzione, o perdita del dominio qualora non fosse prestato. Laddove le concessioni di terre in feudo cominciarono e durarono molto tempo in Italia, senza che il fedele avesse l' obbligo del militar servizio, e storicamente parlando non fu questa la causa generatrice e primordiale dell' istituzione dei feudi, ma ne fu invece l'atto terminativo. Dipoi, i veterani doveano impugnare le armi per uno scopo tutto politico e statuale, qual era la repulsione dei barbari dai confini dell' impero; i fedeli, all' incontro, per un interesse tutto personale del feudatario. I primi possedevano le terre in pieno e libero dominio, gli altri ne avevano un dominio semipieno. Sicchè le rassomiglianze tra le terre *limitanee* e i feudi, versando soltanto sopra cose estrinseche ed accidentali,

sono inette a porgere argomenti di filiazione e derivazione di questi da quelle.

Pende alcun poco incerto il Rosa nel dichiarare il senso primitivo di alcune parole più o meno caratteristiche nella storia di questi tempi, come gastaldj, gasindj, aldj, feudi; ed ora inclina a credere che esprimessero idee di cose nuove formatesi nel medio evo, ora idee di antiche cose germaniche: e mentre dà la preferenza a quest' ultima opinione, non adduce prove che quelle voci fossero in uso tra i longobardi prima del loro stanziamento in Italia. Permodochè leggendo il suo libro non è dato formarsi un concetto chiaro ed esatto intorno alle origini della feudalità, nè intorno al modo del suo svolgersi ed ordinarsi completamente.

Le poche aggiunte a questa seconda edizione crescono piuttosto che scemino le fluttuanze dell' autore; il quale mentre sembra sempre più disposto, pei nuovi studi fatti, a dar preferenza all' elemento romano sul germanico nella genesi degli ordini feudali, sente dall'altra parte d'esser legato con le opinioni già emesse in contrario. Ciò viepiù ci conferma nella idea esternata altrove, che la storia della feudalità non può ben farsi per via di considerazioni sconnesse sopra i varj subietti di essa, ma occorre invece che sia trattata nel suo insieme, siccome parte precipua della storia italiana dei tempi di mezzo. In cotal guisa si giungerebbe ad avere la miglior riprova della verità storica delle opinioni professate, perchè se ciò che si dice non bene armonizza coi fatti precedenti, coi concomitanti, coi successivi, segno è che le congetture sono erronee e fallaci, e che il vero non è ancora scoperto.

Nel discorso che riguarda i Comuni, le correzioni e le aggiunte sono in assai maggior numero. E in questa parte le vedute del Rosa sono molto giuste e con-

formi alle idee le più accreditate sopra siffatto argomento. È notabile per altro, che nello svolgere il tema dei municipj, egli s' intrattiene assai sopra alcuni subietti che più veramente appartengono alla storia dei feudi, o che almeno avrebber dovuto chiarir prima questa, che nell' ordine dei tempi precede l' altra del risorgimento dei Comuni. Allegheremo a cagion d' esempio il capitolo ove discorre della decadenza del romano impero, e quello della origine del potere temporale dei vescovi, e dell'alleanza fra la monarchia ed i vescovi contro i feudi; nei quali luoghi molte cose relative ai progressi della feudalità ci paiono più esatte e più vicine al vero di quello non sono le altre esposte nel precedente discorso. Ma checchè sia di ciò, dobbiamo riconoscere che questo secondo lavoro è di un merito di gran lunga maggiore del precedente, e che le molte addizioni lo hanno sempre più migliorato ed arricchito. Vasta è l' erudizione, retto il criterio con cui l' autore valuta i fatti, lodevolissimo il modo che tiene per porre in chiaro, sotto diverse forme, e con vario genere di prove e di argomenti, la vita sempre perseverante degli istituti municipali in Italia, senza mostrare in questa parte nè esitanze nè dubbiezze, senza cadere in contradizioni.

Giusto e vero ci sembra quel che egli ha aggiunto alla fine del capitolo decimonono, vale a dire che per mezzo delle corporazioni delle arti riordinate negli ultimi tempi dell' impero si conservarono fedelmente le tradizioni municipali, perfino a che i Comuni non rialzarono il capo. Giustissimo pure è il concetto da lui espresso in questi termini « che per molti rispetti la questione delle razze italiche o germaniche nella formazione del Comune è oziosa, giacchè i Germani puri non avevano nulla da apprendere alla società italica, e la vantata loro coltura germanica non sarebbesi sviluppata senza il con-

tatto con la romana. » Ed è ancor vero quel che soggiunge in fine, essere state le *clientele* (e meglio avrebbe detto le *accomandigie* personali) il mezzo con cui si fusero politicamente i vari elementi sociali e le razze.

Se col presidio di queste, e poche altre nozioni storiche fondamentali (che noi pure avevamo esposto fino del 1848,[1] desumendole dallo studio delle questioni risguardanti le origini e il progresso delle società feudali e delle municipali) fosse il Rosa ritornato sul primo suo lavoro, come è tornato sul secondo, probabilmente egli l'avrebbe arricchito di una quantità molto maggiore di addizioni e varianti, e forse si sarebbe indotto a fondere in un solo i due discorsi, ed a disporre le materie nell'ordine successivo dei tempi, rischiarandole con quelle savie considerazioni filosofiche, le quali di tanto in tanto risplendono nel suo libro.

Concludiamo non pertanto con augurare alle scienze storiche molte scritture simili a quelle del signor Rosa, nelle quali è sempre dovizia di fatti nuovi e di critica erudizione, ed eccitiamo vivamente il dotto e valente autore a volere illustrare con nuovi studi e nuove pubblicazioni un'epoca tanto importante della storia italiana.

[1] Nei *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura*, tomo II, pag. 41 e seg., e pag. 141–159.

DISCORSO

SOPRA LA STORIA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

DI FEDERIGO SCLOPIS,

vol. III, 1857.

Archivio Storico Italiano. Tomo VIII, 1858.

La storia delle leggi di un popolo, è intieramente congiunta con la storia della sua civiltà, perchè e quelle e questa intrecciandosi insieme si aiutano, o nuocciono a vicenda, secondochè concordi o discordi procedono. Ma nel conflitto, le forze della civiltà prevalgono, non potendo le leggi umane ad essa avverse a lungo sostenersi senza incontrare la sorte o d' esser corrette dall' uso, o di cadere nell' oblio; e quando vogliansi da chi impera, mantenere a tutto costo in vigore, gli umori del corpo sociale si disturbano e guastano, e presto cagionano quei terribili rivolgimenti in cui la civiltà posta in pericolo ripudia e distrugge per sopravvivere ogni vecchia cosa, e piglia precipitosamente forme nuove.

Chiunque pertanto prende a scrivere la storia delle leggi e degli ordinamenti di una nazione in un dato tempo, è mestieri che ne mostri i legami con la storia civile di quella, e ponga in luce la influenza vicendevole delle idee e dei costumi sulle leggi, e di queste sui fatti sociali; ed è mestieri eziandio che dimostri come la contemperanza o l'armonia degli ordini legislativi col progresso dell' incivilimento, sia condizione essenziale di pubblica prosperità.

Mancava all' Italia una storia generale della legi-

slazione posteriore alla caduta dell'Impero d'occidente, la quale ne presentasse le diverse parti insieme concatenate; storia assai difficile per esser l'Italia divisa e sminuzzata in moltissimi stati, ma nello stesso tempo più utile di quella delle altre nazioni, perchè quì si ritrovano le prime sorgenti del nuovo diritto, che poi si è chiamato *comune*, formato del gius romano, del gius civile canonico, e delle poche consuetudini dei barbari. A riempir questo vuoto, si accinse il conte Federigo Sclopis, distinto ingegno venuto da gran tempo in alta fama pei molti suoi lavori storico-giuridici, ed appartenente a quel paese ove gli studi d'ogni maniera da quasi un mezzo secolo fervono col massimo ardore. Fino del 1840 pose egli mano alla storia della legislazione italiana, con la quale intendeva narrare, secondo le parole della sua prefazione, quali fossero gli ordini costituenti i governi civili, e quali gli atti esposti in forma di precetto comune, ed intenti a regolare le relazioni reciproche negli umani consorzi.[1]

Egli l'ha divisa in tre parti. Discorre la prima delle origini della legislazione italiana, cioè delle fonti principali da cui derivarono le leggi che ressero le varie contrade della penisola dal secolo XIII in poi. Tratta la seconda i progressi della legislazione, cioè il procedimento naturale dei fatti, e lo svolgersi delle istituzioni, così in bene come in male, e questa giunge verso la fine del secolo XVIII. La terza parte poi esporrà lo stato presente della legislazione italiana. Nel dettare la sua opera l'illustre Autore, ebbe più principalmente in mira di ammaestrare la gioventù indirizzata allo studio delle discipline legali, e d'istruire eziandio coloro che senza attendere di proposito allo studio delle leggi, bramano tuttavia di aver contezza di quelle del proprio paese e

[1] Tomo I, pag. II.

della propria nazione. Questo duplice obietto vuolsi aver presente, perchè rende ragione dei ristretti limiti che l'autore s'impose nel suo lavoro. Pubblicò nel 1840 il primo volume sopra le origini, quattro anni dopo il secondo sui progressi della legislazione italiana dal secolo XIII al XVI. Verso il declinare del 1857, venne in luce il terzo volume, che abbracciando il periodo di tre secoli, compie la storia dei progressi. Lungo intervallo separa la pubblicazione di questo volume, del quale intendiamo far parola, dai primi due, ma non si creda che un ingegno operoso ed una mente nutrita di forti studi, qual'è quella dello Sclopis, se ne stesse per tanti anni in riposo. In questo tempo egli scrisse un saggio storico degli stati generali ed altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoja, opera di molta importanza per la storia civile italiana, e che dimostra la verità di quella sentenza con la quale l'illustre autore esordisce il suo discorso, che cioè: « negli ordini politici d'Europa, la libertà si può chiamare antica, il dispotismo moderno. » Diè mano poco appresso alla pubblicazione di una pregevolissima operetta storica risguardante le relazioni politiche tra la dinastia di Savoia, ed il governo britannico dal 1240 al 1815, corredata di preziosi documenti inediti, ed utile a chiunque attenda a studiare la moderna storia d'Italia. Prese poi una fruttuosa e degna parte alla compilazione della celebre raccolta degli antichi monumenti di storia patria, affidata dal re Carlo Alberto alle cure d'una scelta deputazione di valentuomini, la quale per la importanza e grandezza delle fatte pubblicazioni, argomenta la necessità di siffatto istituto dovunque vogliasi attendere con successo a divulgare per le stampe i documenti inediti delle nostre istorie.[1] Frat-

[1] Una istituzione di tal sorta anco in Toscana parrebbe a noi

tanto le vicende politiche intermedie hanno posto l'autore in una condizione alquanto diversa da quella in cui si trovava nel 1840 e nel 1844. Molte speranze allor vagamente nutrite, sono divenute una realtà, molti timori e pericoli che prima l'immaginazione non vedeva, ora la esperienza ha rivelato. Di poi essendo stata nell'intervallo modificata la forma del governo in Piemonte, e mutato l'indirizzo politico, ha dovuto lo scrittore, nel riprendere il suo lavoro, tener conto di tali novità, maneggiandosi da un lato con quella prudenza e circospezione che è buon freno alle illusioni ed agli arditi giudizi, e dall'altro con quella libertà e franchezza che gli era consentita dal cambiato ordine di cose nel suo paese.[1]

In sette capitoli è divisa la materia della narrazione, la quale percorre, come si è detto, lo spazio di tre secoli; ogni capitolo ha per subietto un argomento dei più notevoli nella storia della legislazione, permodochè il lettore portandovi sopra la sua attenzione, intende di

un complemento necessario del riordinamento degli Archivi; altrimenti le grandi pubblicazioni dei documenti, con impazienza attese dai cultori delle scienze storiche, si faranno desiderare a lungo.

[1] Un altro lavoro dettato in lingua francese ha pubblicato posteriormente a questo il senatore Sclopis, ed avente per titolo: *Recherches historiques et critiques sur l'Esprit des Lois de Montesquieu.* In esso dopo aver riportato alcune osservazioni finora inedite del signor Monclar sullo *Spirito delle Leggi* passa a far varii ravvicinamenti istorici tra Montesquieu e Machiavelli, tra questi e Vico ed altri distinti pubblicisti. Poi discorre dell'impressione e degli effetti che produsse quell'opera in Italia e del modo in cui fu giudicata. Molto acume critico, molta giustezza nei giudizi ed una svariata erudizione ha spiegato lo Sclopis in tal lavoro, che noi raccomandiamo volentieri ai cultori delle scienze sociali e politiche, i quali troveranno di che appagare la loro curiosità con apprendere alcuni particolari di un libro che levò gran rumore di sè, e segnò un'epoca nei progressi degli studii della legislazione.

subito quali sono i fatti più rilevanti e di maggiore interesse per tutti gli stati d'Italia.

Dal secolo XVI fino al XIX, seguirono tre grandi avvenimenti meritevoli di essere studiati dallo storico delle leggi italiche: e sono la dominazione straniera, il Concilio di Trento, le riforme civili e giurisdizionali operate dai Principi. Ad ognuno di questi fatti destina l'autore un capitolo. Discorre in un quarto delle istituzioni giudiziarie e delle vicende della giurisprudenza italiana nei tre secoli; in un quinto delle leggi ed istituzioni venete, le quali per la singolarità del governo, e per la vita peculiare menata sempre da quel popolo, volevano una separata trattazione. Soggetto degli ultimi due sono i cambiamenti politici seguiti in alcuni stati, le questioni più celebri di pubblico diritto agitatesi in quei tempi, non che la storia letteraria delle scienze legislative ed economiche. Noi intendiamo fermarci alcun poco sopra i diversi argomenti dottamente svolti dall'illustre autore.

Abbenchè una parte più o meno grande d'Italia nel medio-evo riconoscesse per sovrano un monarca d'estraneo paese, non poteva a rigore di termine dirsi soggetta a dominazione straniera, perchè in effetto era governata a modo dei signori italiani, ecclesiastici o secolari che fossero, e dei municipj, ed in conformità degli usi e delle leggi sue proprie.

Allora soltanto può dirsi che incominciasse la soggezione di essa allo straniero, quando furono segregate alcune province dal resto della penisola, e poste in balìa di governi e di reggitori forestieri; essendochè dal di fuori vennero usanze, ordini e leggi non connaturali all'indole ed ai costumi dei popoli italici; venne la servitù politica, e con essa una serie di danni e di sciagure inestricabili; e se qualcosa di buono pur venne, ciò ebbe

sì poca importanza, da attenuare appena il male che gl' Italiani per tanti secoli ebbero a soffrire.

Il reggimento forestiero incominciò sul declinare del secolo XV, e nel successivo si costituì stabilmente in quattro nobilissime regioni, Sicilia, Napoli, Lombardia e Sardegna; introducendo per tutto il governo assoluto. Non discorre l'autore delle cause che produssero tanta sciagura, per non allontanarsi di troppo dal proprio assunto; si limita ad accennarne alcune, le quali si possono chiamare le cause generali predisponenti, ma non necessariamente operatrici della servitù d' Italia, come sarebbero il difetto di virtù pubbliche nei cittadini, la prevalenza ne' grandi dell' interesse individuale all' amor di patria, l' inerzia e l' avvilimento nelle moltitudini, e simili. Se delle cagioni speciali e prossime fosse occorso tener parola allo Sclopis, noi siam d' avviso che avrebbe dovuto diffondersi in un lungo ragionamento, nel quale sarebbe stato mestieri assumere la ricerca senza passione, rettificar molti giudizj, e soprattutto considerare che i pontefici romani dopo esser divenuti per gl' impulsi dello spirito feudale sovrani di una parte della penisola, non poterono o non seppero adempire al duplice ufficio, ormai mal separabile, di capi della Chiesa universale e di principi, senza nuocere molte volte agli interessi nazionali del popolo italiano. Il che vuol essere avvertito, per dare il suo giusto peso all' influenza che il papato può avere esercitato in questo fatale avvenimento.

Non manca lo Sclopis di notare con molta avvedutezza che a salvare l' Italia dalla soggezione politica, sarebbero forse bastati i divisamenti di Lorenzo il Magnifico, statista veramente italiano, e che riuscì finchè visse, *a tener l' ago della bilancia in fra i principi d' Italia*, ed a remuovere ogni pretesto d' invocare l' ajuto stra-

niero. Ma la vita venne meno troppo presto al più gran politico della casa Medici, che spaziava con l'ingegno al di là dei confini della sua terra natale, come si troncò in un tempo ancor più breve quella del più gran capitano della stirpe medicea, Giovanni delle Bande Nere, il quale se fosse più a lungo vissuto, avrebbe con la audacia e col gran valore procurato alla patria, e fors'anco all'Italia, destini ben diversi.

Poco durò la signoria francese, moltissimo l'austro-spagnuola, della quale si videro ben presto i luttuosi effetti. Nel milanese s'imposero gravezze e balzelli esorbitanti, che costrinsero in più luoghi i proprietarj ad abbandonar la cultura delle terre. Mancava ogni presidio alla sicurezza personale degli abitatori, massime nei contadi; e benchè le soldatesche abbondassero e costassero assai, si costringevan non di rado i campagnuoli a far di giorno e di notte guardia sopra i campanili, onde dare avviso della comparsa degli assassini. Ed è doloroso il sapere che alla testa dei briganti e dei ribaldi non di rado ponevansi alcuni signori, voltatisi a sì vergognose e scellerate imprese, dopochè il governo straniero non li voleva più partecipi della pubblica amministrazione, e li sequestrava da ogni politica ingerenza.

La legislazione economica era argomento alle fiscalità di ogni genere, viziosa nei suoi principj, inceppatrice d'ogni libertà. Ferocissime le leggi penali, ed applicate con ogni maniera di crudeltà, comunque senza successo alcuno. Delle leggi civili meritevoli d'encomio, se togli quelle dirette a regolare il corso delle acque scorrenti pel territorio lombardo, non altre ha saputo l'illustre autore segnalarne.

Nel regno napoletano quasi gli stessi effetti, quasi gli stessi danni. Se non che la feudalità avendo ivi dopo la conquista dei Normanni gettato radici più profonde,

aveva dato agio ai baroni di farsi prepotenti e spregiatori dell' autorità sovrana; onde i popoli delle campagne si travagliavano di continuo sotto il peso di due diverse oppressioni. Men trista sorte toccava alla città di Napoli, perchè la minuta plebe sovente tumultuando minacciava d' insorgere or contro i feudatarj, ed or contro i governatori secondochè quelli o questi pigliavan la volta di oppressarla: ed in mezzo alle lotte ed alle gare che tra costoro seguivano, sapeva a sufficienza farsi temere, e procacciarsi favori da ognuna delle parti. Una carestia in Napoli dava da pensare, come oggi lo darebbe a Parigi, e noi sappiamo che il municipio napoletano, sollecitato dal governo, era obbligato a provvedere alla sussistenza del popolo, con espedienti simili a quelli che negli anni scorsi dovè prendere il municipio parigino, per mantenere a vil prezzo il pane quando il grano era più caro del consueto.[1]

A differenza della Lombardia ove ogni segno di vita pubblica era scomparso, e tutto dipendeva dai cenni del governatore, Napoli serbava vestigia delle antiche forme di una rappresentanza più libera; conciossiachè durò la istituzione delle corti generali e parlamenti del regno composti di nobiltà e di popolo, i quali sebbene convocati per lo più al triste ufficio d' imporre tributi sotto nome di donativi, non cessavano di avere un' apparente importanza.

Nelle due regioni, nota accuratamente lo Sclopis, fu impedito lo stabilimento del tribunale della inquisizione spagnuola che voleva introdurvi Filippo II. Grande allarme si era destato dovunque a tal nuova, e i vescovi stessi del ducato di Milano riuniti a Trento ne furono gravemente preoccupati, siccome narra nella storia del concilio il cardinal Pallavicino, che si contenta con gran

[1] *Archivio Storico Italiano*, tomo IX.

moderazione di chiamare spaventoso il tribunale di Spagna. E avevano i popoli ragione di temerlo, perchè la fama degli orribili supplizj che nel mistero infliggeva ai rei non meno che agl' innocenti, era corsa dappertutto. Milano fu rassicurata per gli ufficj del duca di Sessa, e più specialmente per le dichiarazioni di Pio IV e del nipote cardinal Carlo Borromeo, suoi concittadini. A Napoli il popolo seppe più volte dileguare il pericolo coi tumulti, nè si diè pace finchè l' imperator Carlo VI, con un suo diploma da Barcellona del 15 settembre 1709, non dileguò per sempre i timori.

Della Sicilia uguali i casi a quelli di Napoli: anco nell' essersi lì pure il parlamento del regno rispettato. L' isola di Sardegna che da più tempo era nel possesso degli Spagnuoli, venne maltrattata coi privilegi municipali concessi a dismisura, fomite perpetuo di rivalità e discordie civili, e coi vincoli fondiarj e feudali che moltiplicarono gl' impedimenti alla cultura delle terre.

A tre, conchiudendo, riduce l' Autore i principali capi di danno che la dominazione straniera arrecò in quelle regioni d' Italia: cioè l' impedito svolgimento delle forze proprie di quei paesi subordinati sempre all' utile ed agl' interessi della corte di Spagna; l' ostacolo frapposto alla formazione di una potente ed illuminata aristocrazia; il senso morale falsato e guasto non solo nelle cose civili, ma nelle domestiche eziandio, perchè s' insinuarono fra le classi più distinte principj di un falso onore e di un falso decoro, corruttori nell' interno delle famiglie dei sentimenti di paternità e di eguaglianza fraterna, e al difuori propagatori d' uno spirito cortigianesco, e di un fasto borioso e superbo, nemico ad ogni civile virtù.

Ma l' arte di governare i popoli a quei dì, piuttostochè consistere nell' arte di felicitarli con la equità, la

giustizia, e con i sapienti ordini, era sempre l'arte pagana di avvilirli e sfruttarli a guisa di mandre, divenuta peggiore dacchè Carlo V aveva inaugurato il sistema del governo assoluto. Tenevansi le province italiche in conto di grandi fattorie, le quali dovevano arricchire il re ch'era il padrone lontano, e più assai i governatori ch'erano i padroni vicini; tantochè correva per l'Italia un proverbio, il quale concisamente esprimeva tutte le vergogne del reggimento spagnuolo, con queste parole « i ministri regi in Sicilia rodono, in Napoli mangiano, in Milano divorano. » Questa sentenza ci fu trasmessa da Gaspero Kloch scrittore tedesco di molto credito, nella sua opera *De Ærario*, stampata a Norimberga nel 1671, e resterà documento non perituro di quel che valgano in ogni tempo e sotto qualunque foggia le dominazioni straniere. Non meno grave testimonianza del tristo governo di quelle contrade anco da un secolo innanzi (1550) ci vien pôrta da Bernardo Segni scrittore contemporaneo, il quale nelle sue storie fiorentine, pregevolissime soprattutto per la imparzialità e moderazione dei giudizj, così si esprime: « Questo principe (Carlo V) con mostra di gran religione e di giustizia, in quei tempi più che mai tribolava gli stati suoi di infinite gravezze. Perchè la Fiandra, lo stato di Milano, il regno di Napoli, la Sicilia, erano talmente *assassinate dai governatori suoi, che colle gravezze cavavano il cuore a' popoli: che non mai forse fu inteso in altri tempi alcun altro signore avere in quel modo danneggiate le sue provincie.* La fede osservava egli sempre *colla misura dell'utile suo:* ed in ogni suo affare adoperando *speditamente l'inganno quanto la forza, ottenne in gran parte i suoi desiderj.* »[1]

[1] Lib. IX, vol. II, pag. 583. Ediz. del Masi di Livorno, 1830.

Noi sappiamo bene che i popoli pei loro vizj e pel mal uso delle pubbliche libertà divenuti incorreggibili, soggiacciono o prima o poi al gastigo di un reggimento ferreo e dittatorio, e questo ci mostrano le storie essere più volte nel giro dei secoli avvenuto; ma non crediamo che vi sia infelicità di tempi o nequizia d'uomini la quale dispensi i governi dall'osservanza della giustizia e dal rispetto di quegli alti principj morali che sono la base fondamentale d'ogni consorzio civile. E guai alla storia se in riguardo alla condizione de' tempi si piegasse a giustificare ed assolvere siffatte brutture, poichè essa contribuirebbe a distruggere il senso morale, e ad ammettere il fato del male come necessario guidatore delle cose di questo mondo. Le colpe son colpe, ancorchè si facciano scudo di una pretesa necessità, e le immoralità adoperate quali regole di governo, flagellando i popoli oltre il giusto, e ad utilità esclusiva dei loro reggitori, turbano l'ordine stabilito dalla Provvidenza al corso delle cose umane, e son seme di futuri disordini.

Il Concilio di Trento segna un'epoca famosa negli annali della legislazione ecclesiastica del mondo cattolico; segna, a giudizio dello Sclopis, « se non il fine delle agita» zioni che nell'ordine delle idee religiose travagliavano » la società, una fermata almeno nel corso delle fasi di » quel movimento. » Ed egli vi si trattiene alcun poco in riguardo all'essere i decreti del Concilio stati ricevuti senza contrasto in Italia, quantunque l'argomento appartenga alla storia non tanto della legislazione italiana, quanto a quella degli altri paesi. Fu mirabile l'ordine dato alle discussioni ed'ai voti in quella celebre assemblea, dove si trovavano riuniti i più preclari ingegni nelle scienze teologiche e canoniche, mirabili le forme che si osservarono nel preparare i lavori, nel trattarli, nel risolverli. Nè i parlamenti moderni delle società civili, ebbero mestieri di

lunghi studi per trovare i modi di regolare i loro esercizj: avendo da imitare gli esempj dati dai concilj ecclesiastici, ed in particolare da questo più celebre di tutti. In Trento si disputò della facoltà di proporre i decreti, che oggi si direbbe *iniziativa*, la quale fu creduto di riservare ai soli presidenti del concilio. Si costituirono le congregazioni, cioè le adunanze private di una parte dei teologi e dei padri (e qualche volta di tutti), in cui si preparavano e studiavano le materie prima di presentarle alle adunanze pubbliche; il quale ordinamento ha dato origine alla divisione dei consigli legislativi in sezioni per lo stesso scopo dello studio. Chiamavansi *sessioni* le adunanze dell'assemblea generale in cui si discutevano le cose preparate, e si risolvevano col voto dei padri. Non è a dire come le passioni si agitassero nelle radunate solenni, e come gli amor propri personali, di casta e di nazione, ad ogni più piccola ombra insospettissero, e quanta industria si ponesse da molti nel disputare frequenti volte sopra una parola, sopra una precedenza, sopra un posto. Non rari gli eccessi degli oratori nel dire, spesso poco misurate l'espressioni, non infrequenti da parte dei legati le riprensioni.

Ma tali inconvenienti non ha mai temuto la Chiesa, la quale dei concilj si è valsa sempre per riparare ai mali che per altra via le apparivano irrimediabili.

Doppio e gravissimo era il cômpito imposto all'assemblea tridentina: mantenere la purità e integrità della fede cattolica, corregger gli abusi invalsi nella Chiesa, quanto agli ordini pubblici e quanto ai costumi degl'individui. Diciotto anni stette legalmente convocato il Concilio, dal 1545 al 1563, ma non sedè effettivamente che quattro anni e mezzo circa.

Durante la guerra di Smalkalda si dichiararono coraggiosamente i dommi a fronte delle eresie dei prote-

stanti. Più tardi si definirono i principj della gerarchia ecclesiastica e le leggi sui matrimonj. Intorno alle quali si trattiene alcun poco lo Sclopis, reputandole, con ragione, materia importantissima per il progresso della vita civile. Ed in vero il matrimonio è la base fondamentale e la fonte legittima della famiglia e della società domestica, la quale ove sia cristianamente e sapientemente ordinata, offre i migliori elementi e le maggiori garanzie per la retta composizione della società civile. E postochè il matrimonio fu inalzato da Cristo al grado di sacramento, interessa che si contragga nei modi ed a norma delle prescrizioni ecclesiastiche, onde goda dei benefici effetti compartiti all'unione sacramentale. Nè con ciò è tolto all'autorità secolare il diritto di occuparsene anch'essa, a maggior tutela dell'ordine delle famiglie e dello stato civile delle persone, purchè nella veduta di far primeggiare e trionfare il contratto, ella non elimini nè trascuri il sacramento.

Dispose il Concilio, dopo i più maturi studi e dopo lunghe discettazioni, che i matrimoni clandestini, contratti fuori della presenza del parroco e di due testimoni, fossero nulli; e per togliere l'abuso delle occulte nozze, le quali per lo più erano impeti di sconsigliate passioni, ordinò le pubbliche denunzie per tre volte in tre giorni festivi prima che il matrimonio si contraesse.

Difficoltà più grandi presentavano quelle deliberazioni che risguardavano *le riforme dei principi*, cioè la rivendicazione di prerogative utili già perdute dall'autorità ecclesiastica, o ad essa contrastate. Opposizioni e proteste vivissime si fecero in seno del concilio dall'ambasciator francese, grandi rimostranze eziandio dall'imperator Ferdinando, dalla repubblica di Venezia, dallo stesso re di Spagna; non tollerando i principi che si ritogliesse all'autorità civile alcuna parte del potere

che realmente le apparteneva. Spinosa era la materia, ed ove si fosse voluto disputare minutamente dei limiti tra le due autorità, una spaventevole tempesta si suscitava, la quale avrebbe posto in pericolo i frutti delle precedenti fatiche rispetto all' eresie. I sovrani cattolici, che sostenendo la Chiesa contro i protestanti miravano ad impedire ch' essa non fosse assorbita dallo stato, e quasi immedesimata con quello, non erano d' altra parte proclivi a porre la loro autorità nella dipendenza dall' ecclesiastica, od a renunziarne a favor di questa, e per sempre, alcuna porzione. Piuttostochè restituire al clero le prerogative perdute, avrebber tentato, ove la disputa fosse incominciata, di recuperare nuove facoltà che mal si addicevano al potere spirituale; e tali contrasti in quei tempi apparivano inopportuni e dannosi. Il nembo che ingrossava, e pareva divenire ogni dì più minaccioso, fu dileguato per la prudenza dei legati pontificj, i quali pigliando tempo a riflettere sospesero la trattativa di tali riforme. Poi venutisi al fine del concilio ne uscirono presentando un decreto generico, in cui dopo avere in un primo capo fulminata la scomunica contro quei principi che concedesser campo al duello nei loro stati, in un secondo esortarono l' imperatore e tutti i sovrani a mantenere le ragioni e l' immunità della Chiesa, ed a farle mantenere dai loro sudditi e dai loro ministri, dichiarando in genere di rinnuovare tutti i canoni e le costituzioni fatte in pro della libertà e della immunità ecclesiastica, e confortando i principi ad operare in guisa che i vescovi risiedessero con dignità e con quiete. Cotal linguaggio moderato e circospetto, e non pregiudicante alcuna questione per l' avvenire, spuntò le armi ai dissidenti, e il decreto fu tranquillamente approvato con sole due voci d' opposizione.

Riconosce l' autore la grande importanza delle de-

liberazioni del Concilio e la loro utilità, e nota che quantunque altri avesse desiderato frutti più copiosi, ed altri ne facesse oggetto di maligne interpretazioni, non per questo verrà meno il merito di quanto operò quella religiosa assemblea, della quale il Botta con ragione scrisse, « che bene assai più fece per l'emendazione degli » abusi e la correzione dei costumi che gli altri concili » non fecero. Puossi a giusto titolo affermare, che se non » potè fare che i protestanti diventassero cattolici, im» pedì almeno che i cattolici diventassero protestanti. »

Per connessione dell'argomento passa lo Sclopis a dar cenno di alcune leggi e provvidenze pontificie, le quali risguardando alcune materie che aveano dato occasione a molte dispute da parte dei moralisti, ebbero autorità anco in altri stati d'Italia, abbenchè non obbligatorie per essi. Queste furono la legge sui censi di Pio V, e l'altra sulle usure di Benedetto XIV, con le quali si tentò dar norma perpetua ad alcuni negozi civili senza porre in calcolo la estrema variabilità dell'elemento economico, che non tollera limiti certi e fissi adattabili ad ogni età; motivo per cui poteva apparir lecito e onesto in un tempo, siccome accadde dipoi, quel che sarebbe stato immorale e sconveniente in un altro.

L'Autore chiude il discorso sopra gli atti legislativi dello stato romano, col notare il grande avvenimento della soppressione della Compagnia di Gesù decretata da Clemente XIV col breve *Dominus ac Redemptor*, del 21 luglio 1773. Fatto ed avvenimento che la storia imparzialmente interrogata dimostra compiuto dopo indagini lunghissime, sopra prove raccolte e ponderate scrupolosamente per lo spazio di quattro anni, e con l'aiuto di quei lumi superiori che la preghiera fervorosa e indefessa potè infondere nella mente e nel cuore di quel piissimo pontefice: fatto che riscosse il plauso e

l'approvazione della cristianità, ed ebbe il migliore e più chiaro testimonio della sua giustizia nel modo anticristiano con cui l'attesero dapprima e l'accolsero dipoi i religiosi che ne furon percossi, e i sedicenti devoti loro partigiani.[1]

Di molta importanza è il capitolo relativo alle riforme legislative che in vari stati si operarono nel secolo decimottavo, ed alle questioni giurisdizionali che ne sorsero. Vero è che l'Autore compendia in poche pagine il molto che fu fatto da varj principi italiani, ma non è da dimenticare che la parte risguardante le riforme meramente civili era stata omai largamente svolta da altri precedenti scrittori. Intorno alle questioni giurisdizionali pare a noi che lo Sclopis sia sobrio anco più di quello non si è mostrato nei capitoli precedenti, e lasci a desiderare una più minuta esposizione degli atti dei principi che suscitaron molte controversie con l'autorità ecclesiastica, non che qualche parola delle condizioni dei tempi in mezzo alle quali essi intrapresero codeste riforme. Argomento nuovo era questo, e non per anco degnamente svolto da ingegni versati negli studj della legislazione civile e canonica, argomento spinoso e delicato se vuolsi, e da doversi trattare con ogni maniera di riguardi, senza passioni o preoccupazioni di sorta; ma niuno meglio dell'illustre Autore aveva qualità di animo e d'ingegno contemperate in guisa da riuscirvi, ed è perciò che ne deploriamo specialmente il vuoto.

Noi ci limiteremo a notare che grande era il bisogno e il desiderio di sempre più secolareggiare gli stati civili verso il millesettecentocinquanta, e se duecento anni pri-

[1] Vedi la *Storia del Pontificato di Clemente XIV*, del padre Theiner per tot., e specialmente nel vol. III, pag. 166 e seg., e pag. 411, 418 e seg.

ma, come abbiamo avvertito pocanzi, i principi aveano già ritolto all'autorità ecclesiastica alcuni poteri, ch' essa sotto nome di privilegi esercitava dall'età feudale in poi, ora intendevano a recuperare tutte quelle attribuzioni che reputavano di competenza dell' autorità civile, intendevano a provvedere sopra materie e cose temporali, comunque godute dalla Chiesa, per quello risguardavano l' interesse dello stato e la tutela e protezione che dallo stato ne ricevevano. Se i principi si fossero potuti rivolger con successo ai pontefici per agir d' accordo, forse molti mali sarebbonsi evitati, conciossiachè la deferenza leale e ferma ad un tempo dei primi verso il capo della cristianità, avrebbe opposto un obice salutare alle tendenze irreligiose dei tempi, e lo spirito conciliante dei papi avrebbe sopito nel suo nascere molte discordie, e tolto soprattutto ogni ombra di pretesto ai governi secolari d' immischiarsi anco in materie strettamente attenenti alla disciplina ecclesiastica. Ma i principi non furon concordi ed uniti nel fare intendere a Roma la necessità delle riforme giurisdizionali, come lo erano stati nel chiedere la soppressione della Compagnia di Gesù, anzi ognuno agì di proprio moto senza nulla concertare nè rappresentare, e Roma non ebbe dopo Clemente XIV, un pontefice che per intelletto e dottrina teologica fosse pari nè ad esso nè a Benedetto XIV.

Si ferma alcun poco lo Sclopis sopra le leggi di manomorta che si pubblicarono a brevi intervalli di tempo in Toscana, Lucca, Parma, Modena, Napoli e Lombardia, e nota come non moderni ma antichissimi fossero questi provvedimenti dell' autorità civile; i quali si rinnovavano tutte le volte che il concentramento dei beni nelle corporazioni ecclesiastiche per esser divenuto grandissimo arrecava gravi danni alla prosperità economica degli stati, e porgeva eziandio materia di dolorosi con-

fronti a quella numerosa classe del popolo che giaceva nella miseria. Una risoluzione conforme di tanti sovrani nell'emanar leggi della stessa natura, è prova non dubbia della necessità nella quale versavano gli stati italiani per far risorgere dovunque l'agricoltura e il commercio. Da queste leggi si passò ad altre abolitive dei tribunali ecclesiastici esercenti giurisdizione civile e dei tribunali del Sant'Ufficio. In Toscana Pietro Leopoldo non contento di tali innovazioni trascorse i limiti, come ben nota lo Sclopis, dell'autorità civile, entrando in materie di polizia e disciplina ecclesiastica.

Nei civili negozj il primo dei sovrani riformatori fu Vittorio Amadeo II di Savoia, le riforme del quale, perchè operate nella prima metà del secolo decimottavo, non furono sì larghe nè sì vaste come quelle dei principi della seconda metà. Nelle nuove leggi pubblicate l'anno 1729 col nome di costituzioni, fu serbato ai magistrati supremi l'antico diritto di esaminare le provvisioni provenienti dall'estero, e di registrare nei loro atti le leggi dello stato con facoltà di sospendere la esecuzione di quelle sospette *d'orrezione e surrezione*, per contener cose contrarie al servizio del re, al pubblico bene o pregiudicevoli altrui. Avrebbe voluto il re togliersi questo freno, ma le riflessioni di savi magistrati, non adulatori delle ambizioni principesche, lo persuasero della convenienza di mantenerlo.

Delle riforme fatte con molta sapienza ed opportunità da Carlo Borbone di Napoli tocca più a lungo l'autore, incominciando dal segnalare l'ordine che dette il re di ridurre in un sol corpo le antiche leggi dello stato, che si componevano, cosa mirabile a dirsi, di undici specie diverse, cioè la romana, la longobarda, la normanna, la sveva, l'aragonese, l'austriaca spagnuola, l'austriaca tedesca, la feudale, l'ecclesiastica, la greca nelle

consuetudini di Napoli e di Amalfi, e le consuetudini di Bari. Ma l'opera bene ideata non potè compiersi, per colpa di chi n'ebbe l'incarico, e fino al tempo della dominazione murattiana non potè il regno godere il benefizio di un codice civile.

Cercò Carlo III di rimediare agli abusi della feudalità e in parte vi riuscì, corresse alcun poco il procedimento giudiziario tenendo fermo il sistema della doppia sentenza conforme, nella definizione delle liti. Altre novità in questa materia furono introdotte dal figlio suo Ferdinando, il quale con una legge del 1774, divenuta celebre per le riflessioni che vi fece il Filangeri, prescrisse che l'autorità de' dottori, interpreti e commentatori delle leggi fosse bandita dal fòro, e che le sentenze, contenendo il testo della legge da applicarsi, fossero motivate in fatto e in diritto. Ma l'uso di motivare le sentenze era stato da più di due secoli introdotto in Toscana per una legge medicea, e di quì era passato ai tribunali di altri stati d'Italia. Nè anderebbe forse lungi dal vero chi sospettasse consigliatore di tal riforma il celebre Bernardo Tanucci toscano, che lungamente e sotto Carlo III e sotto Ferdinando diresse la somma delle cose del regno, e s'acquistò fama d'esperto statista.

Non ci tratterremo a discorrere delle riforme economiche, civili e criminali eseguite in Toscana ai tempi di Francesco II e di Pietro Leopoldo, le quali furono più compiute, più eccellenti e meglio ordinate di quelle degli altri stati d'Italia, perchè le nuove leggi economico-civili ebbero, siccome nota il chiarissimo autore, una esposizione storica certo non inferiore alla loro importanza, dalla penna di Girolamo Poggi, e le riforme criminali acquistaron di subito tal celebrità, che non sdegnarono di lodarle e commentarle vari distinti ingegni italiani e stranieri di quel tempo.

Ci piace soltanto ricordare con lo Sclopis come fosse voto di Francesco, primo dei granduchi lorenesi, che la Toscana avesse un codice di leggi simile a quello già pubblicato dal duca di Savoia, e come nel 1745 ne commettesse la compilazione a Pompeo Neri. Dopo di lui, Pietro Leopoldo diè lo stesso incarico all'auditor Vernaccini, poi al consiglier Michele Ciani; successivamente fu dato, ma sempre invano, all'avvocato Giuliano Tosi e al celebre professor Lampredi. Dopo la restaurazione del 1815, abolitosi il codice francese, si commise di comporre il codice civile toscano all'avvocato Lorenzo Collini, più tardi al consiglier Matteucci, e finalmente, nel 1847, ad una scelta schiera di giureconsulti. Ma niuna di queste commissioni riuscì a verun effetto positivo; e la promessa di Francesco, diremo con le parole stesse dello Sclopis, rimane ancora dopo più d'un secolo nello stato di un desiderio non *estinto* ma inadempito. Nè potrebbe il desiderio venir meno oggi che quasi tutti gli stati, non solo d'Italia ma di fuori, hanno soddisfatto a questo bisogno, o meglio necessità dei tempi, talchè se n'eccettui il finitimo stato romano, mal saprebbero i Toscani, se non forse in lontanissime regioni, trovare altro paese che difettasse come il nostro di un compiuto e bene ordinato sistema di leggi civili.

Alcune riforme si operarono eziandio da Francesco III duca di Modena, il quale se rimase al disotto degli altri principi nella parte economica, li superò in quella che attiene all'ordinamento degli studi universitari, avendo per di più scelto a maestri, ingegni distintissimi che prepararono una splendida generazione di dotti d'ogni classe, i quali più tardi pervennero ad occupare i primi gradi e ad esercitare i più importanti uffici nel regno italico.

Rapidamente correremo sugli altri capitoli che ne ri-

mangono, non perchè abbiano minor merito, ma perchè la materia in essi trattata è di una importanza alquanto minore della precedente.

Nel capitolo sopra l'amministrazione della giustizia si discorre della origine e dell'ordinamento dei più celebri tribunali della penisola, dei magistrati che più si distinsero, degli avvocati che più levarono grido nel fôro.

Lo svolgimento della giurisprudenza civile procedè in modo assai lodevole; non così quello della criminale, riuscendone assai aspra e dura l'applicazione. Alcuni giuristi italiani divennero, siccome avverte con rincrescimento lo Sclopis, maestri alle nazioni straniere negli artifizi della tortura, e la fama suonò trista per noi, fino a che non comparvero a riscattarla il portentoso libro del Beccaria che schiuse il varco ad un'èra nuova nella compilazione delle leggi penali e nelle pratiche dei giudizi, e poco appresso la riforma criminale toscana.

L'amministrazione della giustizia era in più modi trascurata e manomessa in ogni paese d'Italia, e quel che è peggio non procedeva nemmeno libera e indipendente, conciossiachè era vezzo dei principi d'intromettervisi quando le passioni o gli interessi ve li consigliavano. Massimo errore, che toglieva ai sudditi l'unica garanzia contro le sfrenatezze del potere assoluto, ed ai reggitori l'unica remora per arrestarsi sul pendio degli arbitrj dispotici, e il modo di rischiarare al lume dei liberi giudizi la coscienza ottenebrata dalla superbia, facile a persuadere al cuore dei grandi la ragionevolezza e la giustizia d'ogni cosa da loro desiderata e voluta.

Nel capitolo sopra le leggi e istituzioni venete, lo Sclopis dà conto degli ordinamenti civili e politici più interessanti di questa repubblica, che visse una vita più lunga della romana e parve ereditarne il senno. Chiarisce

la vera importanza di alcuni istituti giudiziari propri di quel paese, e parlando della insigne celebrità del fôro veneto, ne rende intesi di una singolar prescrizione, che è ben segnalare a documento dell'età nostra, che cioè non si permetteva agli avvocati d'impiegare nell'arringa tempo maggiore di un'ora e mezza, e l'oriolo a polvere posto sul banco dei giudici ne misurava inesorabilmente il corso. Le leggi marittime che tanta parte ebbero nella fortuna di Venezia, sono particolarmente esaminate dall'autore; il quale giunto col discorso alla seconda metà del secolo decimottavo, non può a meno di rimarcare come si movesse da alcuni celebri e chiaroveggenti patrizi la proposta di salutari riforme, necessarie a ristorare le forze di un corpo politico che dava manifesti segni di decadenza. Imperocchè i costumi erano corrotti, le virtù pubbliche ogni di più s'illanguidivano, e le vecchie e rigide istituzioni, perduta l'efficacia antica, rimanevano siccome avanzi d'un'età ferrea, a fare un tristo e insieme vano contrasto all'esigenze della civiltà nuova. Ma la voce dei chiedenti le riforme non fu udita; nulla innovare si volle, nulla apparecchiare per le difese contro una esterna aggressione, cui i tempi grossi faceano prevedere, fidando ciecamente nella massima della *neutralità disarmata*. Onde a Venezia accadde di morire ingloriosa in modo non degno della sua lunga e gloriosissima vita, contrariamente a quello che due secoli innanzi era avvenuto alla repubblica di Firenze, ed a ciò che pochi anni dopo intervenne alla genovese. E noi aderiamo volentieri alla opinione dello Sclopis, che non considera gli effetti possibilmente inutili di una resistenza armata per giudicare della convenienza di tentarla, ma guarda al rispetto che quell'antica signora dei mari, riverita e temuta in passato dai più grandi potentati d'Europa, antemurale insuperabile contro gli Ottomani mi-

nacciani in più tempi all'Italia una nuova barbarie, doveva a sè stessa, per non rassegnarsi a morire stoltamente senza gli eroici sforzi di una virile difesa. Le azioni dei governi, come quelle dei privati, non dalla sola veduta del tornaconto debbono prender norma, ma da quella principalmente della propria dignità, e del proprio dovere. Chi volesse giudicar meno severamente il fallo di Venezia avrebbe piuttosto a por mente, che mancando a sè stessa in quegli istanti solenni non si bruttò d'alcuna vergogna: fu credula e si lasciò raggirare, sperando nella giustizia e nella lealtà dei due guerreggiatori in mezzo ai quali se ne stava neutrale; laddove chi dispose di lei nel convegno di Campoformio senza averla vinta, e chi la ricevè nella sua dizione senz'averla nè conquistata nè meritata, di ben più grave colpa si macchiarono. E la storia, che non guarda ai fatti compiuti solamente, ma ne ricerca la moralità e per essa li giudica, può dire che Venezia stolteggiando si pose da sè stessa in balìa del fato che le sovrastava, laddove coloro che senza il buon diritto la oppressero, non possono allegare scusa che attenui la ingiustizia del loro operato. Quella cadendo espiò subito con le colpe vecchie la nuovissima, benchè più lieve; degli altri l'età successive narreranno qual frutto raccolsero e quali pene e sciagure si tirarono addosso.

Negli ultimi due capitoli lo Sclopis tratta delle mutazioni seguite nella forma di governo di alcuni stati d'Italia, e delle più celebri questioni di diritto pubblico e internazionale agitate nello spazio di tre secoli, e discorre degnamente la storia letteraria della scienza della legislazione, niun fatto d'importanza lasciando inavvertito, niuno dei preclari ingegni che al progresso degli studi e delle scienze sociali contribuirono, dimenticando.

Noi vogliamo fermarci alcun poco sul lamento che muove contro le dottrine politiche invalse in questi se-

coli, facendosi a notare che i soli scrittori, i quali ebbero seguito come maestri di governo e di politica, furono il Machiavelli, il Guicciardini, fra Paolo Sarpi. « La » scuola di questi tre ingegni (son sue parole) grandi » così che pochi li pareggiano presso qualunque altra na» zione, non servì a fondare nè a promuovere i veri in» teressi italiani: *mancò in essa la fede nella morale* » *pubblica; mancò l'intelligenza di quei mezzi di reci*» *proca fiducia, di scambievole assistenza, che avreb*» *bero condotto i vari stati italiani a farsi capaci di una* » *comunanza di vantaggi e di una solidarietà di peri*» *coli.* »

Ammetteremo facilmente che la scuola di questi grandi politici non servì a fondare ed a promuovere i veri interessi italiani nel senso in cui oggi s'intendono, sebbene Machiavello abbia nel suo libro del *Principe* dettato un eloquente capitolo in cui dimostra di ben conoscere le cause delle miserie d'Italia, ed i rimedi necessari; nè i politici moderni saprebbero in poche pagine dar migliori consigli dei suoi.

Noi siamo pure disposti a convenire con l'illustre autore, che quei tre grandi ingegni, massime i primi due, mostrarono di tener poco conto del principio morale, quando era scompagnato dall'utile, nè si curarono di raccomandarlo come principal norma di condotta nei negozi di stato, e nel reggimento civile. Ma che perciò? dovremo forse dire che non avesser fede nella morale pubblica; dovremo forse imputarli d'aver traviato gl'intelletti, e posto sopra una falsa strada i rettori dei popoli insegnando e propagando una dottrina meramente utilitaria, indegna d'uomini cristiani? No, questo non crediamo sia il pensiero dello Sclopis, nè le sue parole suonano siffatto rimprovero. Nè il Machiavelli, nè il Guicciardini crearono una scienza politica pagana, nè consigliarono pei primi le

immoralità quando recasser profitto, ovvero le frodi e le violazioni di fede per spogliare altrui ed acquistar signoria. Essi studiando la politica nei pochi libri dell'antichità e nelle storie dei tempi più vicini a loro, qualificarono come arti e modi di governo tutte le pratiche, cui la osservazione e la esperienza dimostrava coronate da pieno successo, astrazione fatta dalla loro intrinseca onestà. In ciò solo meritano rimprovero, che invece di proscrivere le dottrine politiche spogliate d'ogni elemento di moralità, le esposero con indifferenza, ma la rea usanza di seguirle come regole di governo era più antica dei loro scritti. Forse la chiara spiegazione che ne fecero, diede poco dopo motivo ai teologi, ai moralisti, e ad altri più scrupolosi cultori del pubblico diritto, di censurarle, dimostrando che l'elemento morale dovea penetrare in tutti gli atti della vita civile, e rilevando eziandio la necessità che il principio politico fosse subordinato al cristiano. Eppure non valsero nemmeno questi insegnamenti più retti a correggere le usanze, le tradizioni, le pratiche contrarie alla giustizia che si osservavano dai governi, dai diplomatici, dai principi, nelle corti, negli stati e nei convegni internazionali; e passarono ancora altri due secoli senza che avvenisse alcun notabile cambiamento nelle norme direttive della politica interna ed esterna dei vari stati d'Europa.

Ma le dottrine insegnate nei libri e professate dalle cattedre prima che si trasformino in forze capaci di dirigere le umane azioni, debbono soggiacere a molte vicende ed a lunghe prove, e le più volte se sono in conflitto con grandi interessi a cui minacciano la rovina, stentano a farsi comprendere, a farsi credere, a farsi obbedire per il corso di più generazioni; nè la vittoria può essere loro interamente assicurata se non quando giungano a

penetrare nella coscienza universale, ed a imporsi come forze morali insuperabili ed invincibili.

Or non è molto, che nel congresso delle grandi potenze tenuto a Parigi nel 1856, furono sanciti alcuni principii di diritto marittimo abolitivi dell'uso dei corsali, che in tempo di guerra manomettevano il commercio dei neutri senz'alcun fondamento di giustizia. Tal riconoscimento di principii internazionali interessanti i soli privati, è costato ai giuristi ed ai moralisti lunghe ed incalcolabili fatiche durate per più secoli. E nondimeno avverte lo Sclopis, che appena sottoscritto il trattato, uscirono dalla bocca di un distinto statista inglese parole disapprovanti l'operato del congresso, sol perchè calcolava con rammarico la perdita del guadagno che il vincitore avrebbe potuto fare distruggendo il commercio del nemico. Argomentisi da questo solo esempio la difficoltà che dee incontrare la rinnovazione degli alti principii di diritto pubblico che servon di base all'ordinamento dei poteri sovrani negli stati ed alle scambievoli relazioni dei principi e dei popoli, e quanta perseveranza sia necessaria per mettere completamente in armonia le dottrine pratiche del diritto politico coi precetti della giustizia e dell'equità cristiana.

Noi diamo fine ai nostri ragguagli, concludendo che il libro del senatore Sclopis, benchè piccolo di mole, contiene una esposizione adeguata delle vicende della legislazione italiana nelle moltiplici sue parti, ne mostra i nessi principali, e porge un criterio generale per ben giudicare la intrinseca bontà dei mutamenti seguiti negli ordini civili e negli istituti politici; è un libro ricco d'erudizione opportuna e sempre consentanea al soggetto discorso, pregio non di rado trascurato anco da cultissimi scrittori; la locuzione è lucida, lo stile semplice e conciso. Le copiosissime note apposte in piè di pagina pongono

in grado gli studiosi di ricercare nelle scritture ivi indicate quel più che manca al testo, e che l'autore, volendo rimanere entro i limiti impostisi da principio, non ha svolto.

Se un qualche desiderio dovessimo esternare, sarebbe stato quello di vedere marcate viemeglio le grandi cagioni che diedero vita alle leggi ed agli ordinamenti di cui ha tessuto la storia, e che cooperarono alle vicende successive di essi. Intendiamo bene che egli avrebbe dovuto entrare alcun poco nella storia politica di ciascuno stato italiano con cui la storia delle leggi è intimamente connessa; e ciò poteva guastare il disegno e tutta l'economia del suo libro. E noi non diremo, che omettendo di farlo abbia rigorosamente mancato alle sue promesse, ma ci contenteremo di notare che apprezzatori sinceri come siamo del distinto ingegno e della vasta dottrina dell'autore, gli avremmo volentieri condonato la licenza che si fosse presa di allargarsi oltre il suo debito per avere da lui alcune considerazioni filosofico-storiche intorno alle cause efficienti della legislazione italiana ne' secoli percorsi, ed alcune riflessioni che viemeglio ponessero in luce le intime relazioni e le analogie esistenti tra le leggi dei diversi stati.

Ad ogni amatore di siffatti studi, e più particolarmente alla gioventù, è da raccomandarsi quest'opera, la quale ha anco il pregio di abilitare i desiderosi di più minuti particolari e di più profonde investigazioni ad intraprenderle con successo.

Intanto stiamo attendendo con ansietà la pubblicazione del quarto volume che ci promette la trattativa di un argomento importantissimo, qual è quello della influenza che la rivoluzione francese del 1789 ha esercitato sulla legislazione nostra, e delle conseguenze che di là vennero pei vari stati d'Italia.

OSSERVAZIONI CRITICHE

INTORNO ALLA BIBLIOTECA TRENTINA

OSSIA

RACCOLTA DEI DOCUMENTI INEDITI O RARI RELATIVI ALLA STORIA DI TRENTO,

REDATTA DA TOMMASO GAR

Trento 1858-1859.

[Settembre 1860.]

Estratto dall' Archivio Storico Italiano. T. XII, Disp. II.

Il signor Tommaso Gar, noto nella repubblica delle lettere per molti eruditi lavori, soprintendente alla biblioteca civica di Trento sua patria, ha posto mano da più anni ad una raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento. Ora che molte dispense di questa raccolta sono state pubblicate, giova portarvi sopra l'attenzione, potendo di queste pubblicazioni vantaggiarsi non poco le storiche discipline, che sono l'argomento favorito di questo periodico.

La prima dispensa contiene la biografia dello scultore Alessandro Vittoria di Trento: la seconda le ricerche storiche riguardanti l'autorità e giurisdizione del magistrato consolare di Trento: la terza e le seguenti fino alla duodecima gli statuti delle città di Trento e di Rovereto: la duodecima e le seguenti fino alla quindicesima gli annali del Principato ecclesiastico dal 1022 al 1540. Ricca mèsse di documenti che aiutano a conoscere nelle varie sue parti la storia di una città italiana quasi sempre collegata con quella della Lombardia.

Il signor Gar ha illustrato tutta questa suppellettile con prefazioni, discorsi e note; ha curato ed emendato le lezioni dei manoscritti e dei codici statutari, ha riordinato e compiuto i lavori lasciati incompleti da altri

benemeriti cittadini. Nè studio, nè pazienza, nè sapere è venuto meno a sì lunga fatica, la quale ha ancora altre difficoltà da superare per giungere al suo termine.

Nel discorso che serve d'introduzione agli statuti della città di Trento, il Gar ci dà contezza delle origini del Comune trentino, che a senso suo è anteriore all'epoca romana. I Tridentini (o fossero Celto-galli, o Rezio-etruschi), quando si diedero spontaneamente ai Romani, vivevano concentrati in paeselli, la cui antichità è in parte anteriore ad ogni notizia storica. Villaggi e castelli in gran numero, ed a poca distanza fra loro trovò San Vigilio nel Trentino, allorchè sulla fine del quarto secolo venne da Roma a predicarvi il vangelo; onde è a credere che la convivenza di quelle numerose famiglie fosse rafforzata da un ordinamento comune, perchè questo era il genio dei popoli di quelle stirpi, e lo era molto più dei Romani a cui s'erano dati.

Che dopo la caduta dell'impero il Comune rimanesse in vita e fosse rispettato anco dai Longobardi, più cose secondo il Gar concorrono a persuaderlo. Primieramente la *istituzione antichissima* delle parrocchie e dei benefizi a quelle inerenti, che quasi tutti si conservarono, fino allo sciogliersi del principato ecclesiastico, di patronato comunale o episcopale: in secondo luogo, la dedica delle antiche basiliche e chiese parrocchiali alla Vergine, agli Apostoli, ai Santi greci e latini, non a quelli dei tempi longobardi, o dei posteriori; il che non sarebbe accaduto se la fondazione o dotazione veniva dai barbari anzichè dal Comune: in terzo luogo, la proprietà fondiaria molto suddivisa nella popolazione, e non infeudata che tardi e poca: finalmente, la libera proprietà *comunale* di una gran parte delle selve, dei pascoli e dei terreni incolti conservata attraverso a tanti secoli. Argomenti son questi di molto valore per l'assunto del signor

Gar, e che acquistano maggior forza per le successive fasi ch'ebbe la vita civile in Trento.

Qual forma ivi prese la feudalità? come potè istituirsi il principato temporale del vescovo, che durò fino ai primi anni di questo secolo?

Nel chiarir queste due indagini storiche si raccolgono nuovi riscontri, che il consorzio comunale non venne mai meno nel Trentino, e che non ebbe gravi lotte da sostenere contro i feudatari.

Al tempo dei Longobardi il paese di Trento fu governato da duchi, o da conti. Poche famiglie longobarde si fermarono nella città e nel contado, le quali non pare che fossero molto ricche e potenti, conciossiachè la mancanza di latifondi e lo sminuzzamento delle proprietà lasciavano poco da assegnare ai Longobardi d'alta condizione. Verosimilmente quelli che vi presero stanza appartenevano alla classe degli arimanni, che non erano in grado di primeggiare molto sulle altre famiglie. Onde poca l'oppressione esercitata dai barbari contro gli antichi abitatori e più libera l'azione del Comune, scarse e rare per conseguenza le accomandigie personali per bisogno di difesa.

I primi esempi di vincoli signorili si rintracciano sui fondi lavorati dai servi della gleba toccati in sorte ai Longobardi, poichè ne vien detto che questi esercitassero sulle famiglie dei coloni non solo i diritti di privati proprietari, ma quelli eziandio che spettano ai sovrani. Ciò a parer nostro significa che i Longobardi esigevano dai coloni tutti quei moltiplici servizi *angariali* che questi eran soliti prestare antecedentemente al fisco romano per titolo di tributo: e significa altresì che i coloni, mediante una specie di affrancazione sollecitamente ottenuta, divennero i primi fedeli dei padroni, e porsero loro un modo di signoreggiare più ristretto di

quello goduto dai loro connazionali nelle altre province d'Italia, ma della stessa natura.

Il principal centro della feudalità si formò intorno al vescovo della diocesi, il quale non tanto per l'alto suo grado, quanto perchè ministro di una religione benefica ed incivilitrice, era dopo il duca o conte il personaggio più distinto del luogo. A lui pare che si volgessero i primi uomini liberi del contado che ebbero bisogno di protezione e difesa; a lui quelli che speravano di aver terre a titolo di benefizio, o privilegi d'ogni sorta per migliorar di condizione; tantochè si videro andargli attorno, e porsi sotto il suo patrocinio gli stessi Longobardi. Codesti fedeli del vescovo, se tutti o i più distinti non sapremmo dire, si chiamarono *ministeriali*, o anche nobili di masnada, o macinata della casa di Dio e di San Vigilio; e della loro esistenza vi sono già non dubbie tracce nel secolo undecimo. Per cotal modo il vescovo venne ad esercitare un'autorità morale, ed una signoria di fatto sopra molti uomini e famiglie del contado trentino, la quale doveva imbarazzare d'assai e modificar l'esercizio della giurisdizione che competeva al conte o al marchese nominato volta per volta dal re o dall'imperatore. Ma in breve l'inconveniente fu remosso, perchè qui come altrove sopravvenne al fatto la ricognizione del diritto per parte dell'autorità sovrana.

Nel 1027 l'imperator Corrado il salico donava alla chiesa di San Vigilio, cioè ad Udalrico vescovo di essa, ed ai suoi successori in perpetuo il comitato e contea di Trento con tutte le appartenenze, e con quelle ragioni e utilità che ne avevano avuto fino allora a titolo di benefizio i duchi, i marchesi ed i conti, eccettuate quelle cose entro il confine del comitato ch'erano state concedute alla chiesa di Feltre.

Ecco il titolo giuridico che sanziona il potere tem-

porale cui il vescovo già esercitava e lo annovera nella classe dei feudatari dell'Impero.

Ma il diploma parla del contado non della città di Trento, e il silenzio che osserva ha fatto nascere la questione tra gli storici se la dominazione dei vescovi sulla città emani da quel titolo, e risalga a quel tempo. Il barone Giangiacomo Cresseri, nelle ricerche storiche risguardanti l'autorità e giurisdizione del magistrato consolare di Trento, ha sostenuto, sull'appoggio di molti documenti, che la città non vi fu compresa; ma che essa si diede al vescovo volontariamente e con certe condizioni circa due secoli dopo, cioè tra il 1208 e 1210.

E, a dir vero, le ragioni da lui addotte appagano assai. Basti segnalare il fatto che i vescovi di Trento prima del secolo tredicesimo vera signoria sulla città non esercitarono. E nei tempi che corsero dal secolo nono al duodecimo, la concessione dei diplomi regi o imperiali sopravveniva per ordinario a sanzionare e riconoscer l'esercizio di fatto della signoria più o meno antico da parte del concessionario, non a dare a questo autorità di assumerlo in futuro sopra una popolazione che non gli fosse già devota. Se qualche rara volta si concedeva la signoria sopra una città o sopra un contado a chi non ne era già in possesso, la carta rimaneva lettera morta, perchè gli uomini del contado o della città non volevano accettare altro signore fuori di quello che si erano scelto, nè l'investito aveva in quei secoli forze sufficienti per conquistare un potere che gli era negato dai popoli.

Se perciò vediamo che i vescovi, dopo il diploma del 1027, non fecero atto di dominazione sul Comune, d'uopo è inferirne che il governo della città non fu loro concesso.

E qual ragione avrebbe avuto il Comune trentino per sottomettersi tanto per tempo al vescovo? chi l'op-

primeva? da chi era minacciata la sua indipendenza? La posizione topografica del territorio non presentava a breve distanza nessun municipio così potente che gli desse soggezione. Consta anzi che in Trento si ricoveravano allora molti nobili del contado, e che la città dispiegava la sua maggior forza e il suo maggiore influsso all'intorno.

Ma due secoli dopo, le cose avean cambiato aspetto. Cresciuto era il potere dei vescovi per nuovo aumento di vassalli, e pel patrocinio singolare di cui gl'imperatori erano larghi verso di loro. Le contese e leghe tra le città d'Italia già incominciate, e le fazioni intestine formatesi anche in Trento, potevano consigliare al Comune di assoggettarsi al vescovo già signore del contado, per aver da lui valida protezione e difesa e fuori e dentro. E la dedizione, appunto perchè fu volontaria, potè esser condizionata alla riserva di non poche facoltà nel Comune.

Le più importanti riserve consisterono nel diritto di riformare le patrie leggi con la sanzione del vescovo, e nella facoltà lasciata ai consoli rappresentanti il municipio, di eleggersi i successori cui il principe doveva accettare, meno giuste e legittime cagioni da manifestarsi innanzi al magistrato.

Di tal potere si mostrarono sempre gelosi i Trentini; e quantunque i vescovi tentassero più volte, secondo lo stile dei principi, di arrogarselo, trovarono sempre valida opposizione, non solo nel municipio, ma eziandio nei canonici della cattedrale, che erano gli elettori legittimi del vescovo principe.

Nella seconda metà del secolo passato fu messa in dubbio la origine della potestà del magistrato trentino, e si disputò acremente se fosse *nativa*, o *dativa*, cioè a dire, se fosse riservata nell'atto di darsi volontariamente

ai vescovi, ovvero ottenuta per concessione graziosa di essi.

E la disputa nacque da questo. Il vescovo Cristoforo Sizzi, che si dice uno dei migliori che abbia avuto il Trentino nel secolo passato, ma che non rifuggiva, a quanto pare, dalle voglie del potere assoluto, credette potersi attribuire in buona coscienza alcuni diritti che il magistrato di Trento giudicava per lo contrario spettare alla città da tempi antichissimi. La disputa fu portata innanzi al supremo Tribunale dell'Impero, il quale, com'era a prevedersi, sentenziò a favore del vescovo.

Ma questi, che non aveva avuto scrupolo nel pretendere più del consueto, si mostrò scrupoloso nel porre ad atto l'autorità denegatagli dall'opinione pubblica, ed amò di venire per quella volta ad una transazione col municipio.

Non pertanto il malo esempio portò il suo frutto; perchè il conte Pietro Thun, successore del Sizzi, rincarò le pretese; ed arrogandosi una facoltà stata sempre di esclusiva pertinenza municipale, si accinse a dare di proprio moto alla città un intero codice giudiziario.

Si commosse il Capitolo, si commosse il magistrato consolare per tale innovazione. Si scrissero voti per commissione dell'uno e dell'altro a difesa dei diritti del Comune, e per frenare la tendenza del principe vescovo a trasmutare il governo monarchico temperato in un governo assoluto.

Primo a venire in luce fu il discorso del canonico Gentilotti, uomo culto e versato nelle antichità trentine, il quale prese a dimostrare che il governo del principe di Trento era moderato *ab origine*, e si accostava al misto, secondo la classazione fatta in quei tempi dal Montesquieu.

A lui rispose il consiglier Barbacovi ministro del

vescovo, con alcune osservazioni pubblicate per le stampe, e come giureconsulto sostenne il malo assunto della potestà *dativa*, cui il principe per ragione di *pubblico bene* poteva *a grado suo* revocare.

In ogni età i sovrani inchinevoli alla signoria assoluta trovano consiglieri adulatori, che li confortano a toglier via franchigie e privilegi; ma è singolare che li trovano più spesso quando è tempo di dar le libertà ai sudditi che non le godono, o di mantenerle fedelmente se le godano da lunga pezza. Sono tentazioni a cui di tanto in tanto vanno esposti i supremi reggitori dei popoli, perchè mostrino se veramente comprendono che il potere non è un bene dato loro a sfruttarsi, ma un carico grave e spinoso che non ricusa anzi richiede consigli ed aiuti.

Se vi resistono, e disprezzano i falsi amici e gli adulatori, si salvano: se no, precipitano.

Correva l'anno 1782 quando il consiglier Barbacovi metteva in dileggio il voto del canonico Gentilotti, e derideva quasi tutte le aspirazioni del buon uomo verso i reggimenti liberi e le lodi da lui prodigate ai governi moderati.

A difesa del Comune il barone Giangiacomo Cresseri compose il discorso storico del quale si è finora parlato. Ma mentre i consoli che glielo avevano commesso si disponevano a pubblicarlo anteponendovi una prefazione molto risentita per combattere le sofistiche distinzioni, poste innanzi dal ministro del principe onde giustificare l'usurpazione dell'autorità consolare, cessarono dall'ufcio; nè i successori curarono altrimenti di pubblicarlo.

S'ostinò il vescovo a promulgare, nel 1788, il nuovo codice giudiciario per le cause civili, ma non ottenne che venisse attuato nella valle e nella città di Trento. Fosse pur migliore dell'antico, bisognava non

imporlo ma persuaderlo, e soprattutto non atteggiarsi da signore assoluto quando già incominciava a udirsi il lontano rumore della rivoluzione francese; la quale, discesa più tardi vincitrice in Italia, disfece in breve tutti i governi della penisola. Cadde con la dominazione austriaca anco l'autorità temporale del vescovo; questa per non più risorgere nemmeno nel 1815, come un'anomalia che la civiltà non tollerava altrimenti nei sacerdoti sotto nessuna forma. Cosicchè quella disputa rimase un testimonio di più delle molte aberrazioni dei principi, i quali presentono a rovescio l'avvicinarsi di tempi nuovi.

Degli annali che riempiono le ultime tre dispense diremo poche cose. Essi sono opera del canonico Felice Alberti poi vescovo di Trento, il quale aveva intitolato l'opera sua: — *Cronaca dei Vescovi e Principi di Trento.* — Al signor Gar è parso che gli si addicesse meglio il titolo di Annali, comecchè egli convenga che manca in essi la menzione di molti fatti interessanti le relazioni del principato coll'estero, e vi sovrabbondi la materia relativa agli atti della Chiesa. Noi non vorremo appuntarlo di questa mutazione di nome, limitandoci ad avvertire che le più volte gli autori sono i migliori giudici del titolo che all'opera loro conviene.

Certo è che l'interesse del lavoro dell'Alberti è circoscritto al municipio, pochi essendo i fatti da lui narrati che abbiano il carattere di generali ed importanti per la storia d'Italia. Quando si giunge all'epoca della riunione del celebre Concilio, la narrazione cessa, e così manca il periodo che sarebbe stato di maggiore interesse per la storia di quel paese.

Percorrendo gli annali or quà or là si rimane addolorati per la gran confusione delle cose ecclesiastiche con le civili, cagionata dalla qualità del principato. Le indulgenze concedute per ricompense o premj, le sco-

muniche lanciate in pena di delitti comuni; le rendite dello stato confuse con quelle dei benefizi e della mensa episcopale, e adoperate promiscuamente in usi profani, come in usi sacri. Odonsi i vescovi alla testa delle milizie assalire città e castelli, contendere con i conti del Tirolo e con altri signori pel ricuperamento di feudi che dicono usurpati; odonsi accettare legazioni dall'imperator di Germania come dal Papa, trattar di faccende di stato, ed insieme di faccende ecclesiastiche con li stessi modi, e promiscuando sempre le regole canoniche con le civili. Solo vantaggio proveniente da tanta confusione delle due potestà, è la soggezione dei beni dei chierici agli stessi pesi di quelli dei laici.

Volendo notare qualche cosa di speciale, mi fermerò sopra una risoluzione presa nel 1484, dal vescovo Giovanni Hinderback, nativo d'Assia, in proposito delle cassature e freghi scoperti in alcune parti dello statuto di Trento, e che ne rendevano controversa la validità. Egli dichiarò che nel giudicare si osservasse tal massima, che ove le cassature e raschiature portassero qualche pregiudizio alla vescovile superiorità e giurisdizione avessero a riputarsi come nulle e invalide tanto nel civile quanto nel criminale; e che ove all'incontro riguardassero la punizione dei delitti, le condanne, e l'*aumento di sua potestà* fossero di pieno valore e osservanza. Singolare principio d'ermeneutica legale, e che muove da spirito di cieca devozione verso l'autorità episcopale; buono forse pel giudizio di cose ascetiche, intollerabile nelle faccende civili.

Accadde a questo vescovo di avere a stentar molto per entrare in possesso del principato, conciossiachè il duca Sigismondo d'Austria conte del Tirolo, che nel tempo della sede vacante amministrò lo stato, non si mostrava disposto a rimettergli il potere. Vi vollero sup-

pliche e rimostranze umilissime, e per transazione dovette il vescovo cedere a lui come conte del Tirolo il diritto di nomina del capitano della città. Il qual diritto, per quanto ne accerta l'annalista, si risolvette e allora e poi in una specie d'intervento militare e civile del duca nel principato; poichè il capitano da lui nominato diveniva subito nemico giurato del vescovo. E questi doveva stipendiarlo e provvederlo di vitto assieme alla famiglia, ai servitori, ai cavalli, ed ammetterlo a tutti i trattati di affari temporali come se fosse suo consigliere.

Un'altra onta fu riservata allo stesso vescovo; perchè nel 1474 papa Sisto IV cedendo alle istanze di Federigo III imperatore, e del suddetto Sigismondo duca d'Austria, per provvedere, si disse, alla tranquillità del vescovo, *ed alla sicurezza delle provincie di casa d'Austria*, determinò che in avvenire la metà dei canonici della cattedrale, elettori del principe, dovessero essere oriundi di Germania, ovvero *delle provincie di casa d'Austria*, o famigliari di essa o de' vescovi di Trento, e ciò all'effetto *di mettere un limite all'eccessivo numero di canonici italiani*, che dava, per quanto sembra, molestia e paura. Antiche piaghe son queste che rodono i dominii temporali dei prelati durati oltre le cagioni che li produssero, poichè o si disfanno per la debolezza o sono umiliati dalla loro soggezione a qualche vicino prepotente che si spaccia protettore. Antiche pure le arti di casa d'Austria di ammantare le sue ambizioni di signoria in Italia sotto le apparenze della propria difesa e sicurtà. Storia vecchia di mali che ancor durano, ma, se Dio vuole, per poco!

Gettando uno sguardo sullo statuto di Trento pubblicato per intero, diremo che la prima redazione di esso risale al 1210. Varie riforme ed aggiunte furono fatte

nei secoli successivi; nel 1504 la prima edizione a stampa, altra nel 1528; più e diverse in appresso. Il signor Gar ha creduto opportuno di riprodurre lo statuto del 1528, che offre uno specchio fedele delle intiere condizioni del popolo trentino in quel secòlo e nei precedenti.

Lo Statuto ha grande rassomiglianza nel civile e nel criminale con quello di Verona e d'altre città dell'alta e media Italia; si fonda sul diritto romano con qualche mistura del longobardico, dei capitolari di Carlomagno e de'suoi successori. I magistrati conservano qui più che altrove il nome e la forma introdotta nei municipi lombardi dopo la emancipazione; cioè di consoli pel reggimento della città, e di podestà nell'amministrazione della giustizia. Il podestà si sceglieva dal di fuori, durava in carica un anno, non era rieleggibile che dopo sette. Giudicava a solo tanto nel civile come nel criminale, poteva soltanto valersi dell'opera di qualche giureconsulto.

Disposizioni singolari che si discostino gran fatto da quelle degli altri statuti, non è parso a noi di rinvenirne. Lo spirito d'agnazione prevalente anche in Trento, le donne escluse dalle eredità; la famiglia regolata secondo il sistema romano. I provvedimenti economici ed annonari simili a quelli delle altre città, e spinti talvolta fino al ridicolo; varie disposizioni di polizia per la pubblica igiene, per la mondezza ed il libero transito dalle vie e dalle piazze della città, identiche a quelle che si contengono oggi nei più moderni regolamenti di polizia municipale.

I pochi ordinamenti relativi ai contratti colonici sono simili a quelli degli altri statuti, ed in particolare ai toscani. Nessuna legge si rinviene che provveda allo scioglimento della servitù colonica, mentre dagli annali si rileva che nel 1531 esisteva sempre.

Il processo civile per la trattativa e decisione delle cause molto semplice e spedito. Le liti fra stretti congiunti dichiarate di competenza d' arbitri e amici comuni. La prescrizione dei diritti e delle azioni non poteva eccedere la durata di venti anni.

Le leggi criminali si risentivano della fierezza dei tempi, ma non eran peggiori nè più atroci di quelle sancite da altri statuti. A temperare il soverchio rigore concorreva il sistema adottato pure da altri stati italiani del fare la pace. Se l'offeso, o, lui morto, la sua famiglia perdonavano all' offensore e facevano con esso la pace, tanto la pena di morte, quanto la pena afflittiva di corpo si commutava in una multa, e la pena pecuniaria era diminuita di un terzo. Anco per l'omicidio era ammessa la pace, eccetto che fosse premiditato. La confisca dei beni era in massima vietata, meno i casi contemplati dal gius comune, a cui nel difetto di particolari disposizioni statutarie si ricorreva.

Lo statuto di Rovereto è nella sostanza conforme a quello di Trento; vi differisce in alcune parti a motivo della diversa condizione politica in cui si trovò la città.

Il comune di Rovereto sorto e costituito assai tardi, fu per molto tempo soggetto ad alcuni signori feudatari del vescovo di Trento; indi passò sotto il dominio veneto: e nel 1509, dopo la famosa lega di Cambrai contro la impavida repubblica di Venezia, si diede spontaneamente all'arciduca d'Austria conte del Tirolo. Più tardi (nel 1532) fu stipulata in Ratisbona una convenzione con cui si stabilì, che la città e distretto di Rovereto rimarrebbero in potere di Casa d'Austria, ma a titolo di feudo, e coll'obbligo di riceverne la investitura dai principi-vescovi di Trento.

Il nuovo signore rispettò i costumi e le consuetudini del paese provenienti dall' indole italica degli abitanti, non

alterò le leggi che tutte s'informavano dai principii della nazione. Statuì per altro che il pretore del Comune non fosse altrimenti scelto tra gl'Italiani come in passato, sì bene tra i sudditi austriaci periti nell'italiana favella; il Comune dovea presentargli una terna di tre austriaci dottori in legge, tra cui avrebbe scelto.

Questa innovazione bastava per tutte; conciossiachè il pretore oltr'esser giudice nel civile e nel criminale aveva molte attribuzioni politiche, presiedeva a tutti i consigli comunali che dovevano radunarsi nel suo palazzo, formulava assieme ai provveditori le proposte da discutersi, ed interponeva il suo *veto* a tutte le deliberazioni lesive dell'onore e dei diritti del principe, e contrarie alla forma degli statuti. Come giudice criminale aveva dalla legge l'arbitrio d'infliggere ai rei di certi delitti quelle pene che gli fossero sembrate opportune ed anche la pena di morte. E poichè lo statuto con una esorbitanza singolarissima disponeva che i delitti di lesa maestà, di ribellione, tumulto e sedizione contro il principe e la contea del Tirolo, si punissero caso per caso *ad arbitrio del sovrano;* ognuno intende facilmente che dal parere del pretore doveva dipendere la risoluzione del principe.

Così la mutata nazionalità del Giusdicente equivaleva ad un cangiamento di sistema politico. Un pretore italiano, invece di un austriaco avrebbe le più volte dato agli affari un aspetto ed un esito diverso.

Delle leggi civili meritevoli di considerazione noteremo il divieto della vendita dei beni dal marito alla moglie, tranne il caso di mala amministrazione provata, o del diritto verificatosi nella moglie a ripeter la dote. Ma anche allora, onde il contratto non riuscisse nullo, richiedevansi varie solennità; cioè l'indicazione giurata di tutti i creditori, ed una intimazione per via d'editto a tutti gl'interessati a produrre le loro eccezioni, o a pre-

valersi della facoltà di farsi cedere le ragioni della moglie pagando ad essa quanto doveva avere dal marito.

Noteremo altresì una disposizione molto giusta in materia d'enfiteusi, avuto riguardo ai tempi in cui fu emanata. Nel caso di caducità legale del livello, il padron diretto dovea pagare all'enfiteuta due terzi dell'aumentato valore del fondo, purchè l'aumento non derivasse dal benefizio del tempo ma dall'industria del livellare.

Le leggi di Rovereto, sebben soggetto ad un principe più potente del vescovo di Trento, non osavano sottoporre alle pubbliche imposte i beni ecclesiastici, ma limitavansi ad ingiungere a chi vendeva beni ad una chiesa o causa pia, di curare il pagamento delle gravezze anco per l'avvenire, altrimenti essi ne rimanevano mallevadori.

Anco nello statuto di Rovereto troviamo una disposizione consimile a quella dello statuto di Padova, che dava competenza ai giurati delle ville per conoscer dei danni arrecati alle possessioni. Ma in Rovereto i giurati erano anche costituiti giudici di prima istanza insieme coi massari e coi provveditori della città, nelle controversie relative a strade, termini, muri, acque, canali e stillicidi, e che per ordinario potevano decidersi con la sola ispezione oculare.

La legislazione criminale era più barbara di quella di Trento.

Oltre gli arbitrii di cui abbiam parlato, la pena di morte era frequentemente comminata ed in più modi, cioè con la forca, la mannaia, il rogo e lo squarto. Veniva pur minacciata di frequente la pena della mutilazione del colpevole, mediante l'amputazione di un braccio, il taglio di una mano, di un orecchio, della lingua, e perfino con l'estrazione di un occhio.

Per buona ventura il sistema delle paci temperava anco qui gli inauditi rigori, altrimenti il genere dei sup-

plizi e delle pene avrebbe non meno dei delitti inselvatichito il paese.

Chi volesse più minuta notizia degli ordini contenuti in questi statuti e in quelli di Trento, consulti i discorsi del Barone Simone Cresseri degno nipote del Barone Gian Giàcomo, anteposti ai medesimi, e pregevoli sotto ogni rapporto. Come alla fine degli annali trovammo un copioso indice alfabetico delle materie, così avremmo desiderato trovarne altri simili per gli statuti; sussidio necessario a chi abbia mestieri di valersi di questi libri non destinati ad esser letti di seguito, ma consultati secondo il bisogno.

Noi torniamo a raccomandare a quelli che curano la pubblicazione degli antichi statuti, o la bibliografia di essi, le ricerche cronologiche dei medesimi, e l'annotazione accurata di tutte le riforme e cambiamenti sostanziali. Raccomandiamo pure che si cerchi di stabilire, per quanto è possibile, l'ordine di nascita, e di scoprire la parentela e l'affinità esistente tra i vari statuti; ed a ciò dovrebbe giungersi non solo col confronto delle disposizioni legislative, ma eziandio con le notizie da raccogliersi circa alle persone dei compilatori e circa a quelle dei pretori, o dei potestà esteri che risiedevano nel luogo al tempo della prima compilazione, o delle successive riforme di ciascuno statuto.[1] Per cotal modo verrebbe fatto di accertare come in mezzo a mille stati autonomi che allora dividevan l'Italia, in mezzo ad infinite ed apparenti divergenze, vi erano più somiglianze, più conformità, più identità nel diritto, nelle leggi civili e criminali, negli ordini economici e nei governativi, di quello comunemente non si crede. E riuscirebbe allora assai

[1] Dell'utilità di queste ricerche io feci parola anco nel precedente *Discorso critico intorno all'Opera del sig. Andrea Gloria di Padova.*

facile il compilare una storia generale della legislazione statutaria, dalla quale resulterebbe per ultima conclusione, che il diritto italico non ha mai degenerato dall'antico romano nei molti suoi svolgimenti, e che gli statuti mantennero sempre vivi ed incorrotti più strati di civiltà nazionale sotto i moltiplici edifizi politici che hanno tenuta divisa e spezzata per tanti secoli la terra italiana. L'abolizione loro nel quindici per dar luogo a varie leggi di origine forestiera, lasciò un vuoto di più negli ordini della vita nazionale, che contribuì forse ad accrescere il desiderio della indipendenza radicalmente manomessa dai malaugurati capitoli di Vienna.

Sentiamo che il signor Gar si accinge a pubblicare il codice diplomatico trentino, e ci promette eziandio un discorso nel quale tratterà delle relazioni tra i gran feudatari e i Comuni soggetti alla loro giurisdizione, e tra questi e il signore diretto del feudo; discorso che porrà innanzi all'edizione degli statuti dei quattro Vicariati della Valle Lagarina.

Noi faremo plauso ad ambedue queste pubblicazioni, le quali gioveranno a sempre più rischiarare l'oscurità della storia del medio evo; e soprattutto dei tempi in cui cominciò a nascere e ad ordinarsi il sistema delle signorie. A proporzione che crescerà il numero dei codici diplomatici dei diversi paesi d'Italia che hanno memorie antiche, più facile si renderà il comporre sopra dati positivi una storia del diritto signorile che precede quella del vero e proprio diritto feudale, e si dilegueranno molti errori che si ripetono come verità storiche, delle quali non sarà mai fornita la prova.

Ha detto il signor Gar ch'egli è ben lungi dall'acconsentire all'opinione di chiarissimi storici e pubblicisti tedeschi, i quali pretesero d'aver dimostrato esser tutta germanica l'origine delle libertà municipali in Italia;

mentre egli invece pensa che sia romana anche per le maggiori città della Germania. Ed io consentendo pienamente con lui, pongo innanzi un'altra opinione, la quale sembrerà un paradosso al pari della sua; ma non lo è: che cioè d'Italia e di Francia, ove primamente nacquero gli ordini signorili, *passarono in Germania*, portativi più specialmente dagli ecclesiastici, allorchè propagandovi la religione cristiana vi crearono grandi centri di riunione, che divennero ben presto centri di patrocinio e di protezione. In Germania quegli ordini ebbero svolgimenti un poco diversi dai nostri per la mancanza di due popoli di razze diverse sugli stessi territorj; ma gl'incrementi e le modificazioni che colà riceverono, pervennero ad esercitare un qualche influsso sulle vicende successive della feudalità in Italia, dal giorno in cui la corona imperiale passò stabilmente sul capo dei principi tedeschi.[1]

[1] Un fatto luminoso sta a confermare questa congettura, ed è che la vita nomade di molti se non di tutti i popoli rimasti nella Germania, cessò molto tempo dopo lo stabilimento dei Longobardi in Italia e dei Franchi nelle Gallie. Così, per esempio, i Sassoni, divisi in tante tribù vaganti ed ordinate alla foggia di repubbliche militari, furono dopo lunghe e ripetute guerre vinti e soggiogati da Carlomagno verso la fine del secolo ottavo; e la loro mutazione di vita procedè simultaneamente con la conversione al cristianesimo, permodochè i vescovi e gli altri ecclesiastici acquistarono di subito un grande ascendente sopra essi. (Capefigue, *Charlemagne*, vol. I, chap. 10.) Nè si può aver molta difficoltà ad ammettere che i vescovi contribuissero a propagare colà gli ordini signorili già radicati in Francia e in Italia, ed eminentemente protettivi per la loro indole primitiva dei deboli e degli oppressi, ove si consideri che in Germania più che in altre parti d'Europa i vescovi acquistarono sollecitamente la civile signoria non solo nelle campagne, ma nelle città più principali, e quivi la mantennero salda ed intera quasi sino ai nostri giorni. (Capefigue, ibid., vol. II, chap. 10, pag. 261 263.) (N. N.)

DEL DOMINIO TEMPORALE DEI PAPI

A PROPOSITO

DELLA LEGGE SULLE ANNESSIONI

LETTERA AL SENATOR SILVESTRO CENTOFANTI.

[25 ottobre 1860.]

Mio egregio amico.

Voi sapete com' io era inscritto l'ultimo tra i senatori che doveano prender la parola nella discussione sopra la legge delle annessioni, che ebbe luogo al Senato martedì sedici del mese corrente,[1] e come fosse convenuto che voi pure avreste parlato se la discussione si fosse protratta fino al mercoledì; ma il ragionevole desiderio ch' ebbe il Senato di votare al più presto una legge della massima importanza che non incontrava seria opposizione da nessun lato, non permise a me di svolgere le ragioni del voto.

Vi ricorderete pure che, avendovi detto di voler trattar la quistione sotto il punto di vista storico, voi lo giudicaste opportuno, e di qui anzi avreste preso motivo a discorrere l' argomento nel giorno appresso sotto un aspetto filosofico, che avrebbe avvalorato le mie riflessioni.

Vi hanno uomini rispettabili e di buona volontà che amano l' Italia, ma che si allarmano non poco per le conseguenze che il riordinamento di essa trae seco di por fine al dominio temporale del Papa. Rassicurare

[1] Ottobre 1860.

questi, dimostrando loro come gli eventi per una ragionevole necessità conducessero a tale resultamento, il quale d'altra parte non era per riuscire dannoso all'autorità spirituale del Pontefice, sarebbe stato il doppio fine a cui avrei col mio discorso mirato; e poichè, mancata quella occasione, non è venuta meno l'utilità di dar tali spiegazioni, permettetemi, egregio e caro amico, nel quale la bontà dell'animo è pari all'altezza dell'ingegno, che mi trattenga alcun poco con voi per esporre con qualche maggiore ampiezza quello che in compendio avrei detto al Senato.

La legge proposta (ed ora approvata dal Parlamento) ci avvia a compier l'opera dell'unificazione italiana incominciata dopo la pace di Villafranca.

Questa pace che accennava alla federazione, siccome al modo creduto il più opportuno e il più facile a ricostituire la nazionalità e l'indipendenza d'Italia solennemente proclamata, creava essa stessa la necessità imperiosa ed irresistibile di fare il contrario, di sostituire cioè alla federazione l'unità.

Imperocchè la federazione avrebbe dato opera a costituire un'Italia centrale senza base stabile di milizia, di disciplina, d'istituzioni comuni, senza tradizioni storiche, senza Re possibile, perchè da scegliersi necessariamente o tra le dinastie fedifraghe all'Italia, o tra le straniere.

Napoli e Roma, avverse alla libertà ed all'indipendenza nazionale, non potevano accordarsi che con Austria; quindi o non entravano nella federazione, o v'entravano per metterla sotto la dipendenza dell'Austria che dominava sempre nel Veneto.

Era chiaro che volendo creare qualche cosa che rispondesse allo scopo della guerra, ed al principio fondamentale della pace, qualche cosa che desse quiete all'Italia ed all'Europa, bisognava disfarsi per rifarsi,

bisognava fondersi col Piemonte e con la Lombardia, sacrificando le autonomie omai troppo magnificate e lodate, che riuscivano d'impaccio a divenir forti, ordinati e liberi, prima condizione essenziale per emanciparsi da ogni soggezione straniera.

Gli uomini ch'erano alla testa del governo in Toscana, l'assemblea ed il popolo compresero, quasi per istinto, la posizione nuova, e si miserò concordi all'opera con un'abnegazione più riflessiva e con un accorgimento più grande di quello comunemente non si pensi. Costò più di sei mesi alla Toscana il conseguimento del suo intento, vi vollero sforzi grandi, perseveranza indefessa, fermezza incrollabile per convincere altrui che si voleva sul serio l'annessione, non per velleità di consiglio nè per vezzo di fantasie utopistiche.

Ho sentito dire da un onorevole senatore, il solo che abbia fatto opposizione esplicita alla legge nel Senato, che il Piemonte coi suoi commissari preparò nell'Italia centrale il voto dell'annessione.

Posso rispondergli con tutta coscienza che subito dopo l'annunzio della pace venne intimata ai commissarj regi la partenza, e che ai tanti dolori di quei giorni si dovè aggiungere lo sconforto di essere abbandonati da un Protettore quando più v'era da temere d'averne bisogno; posso rispondergli che in quei dì il governo del Re per essere avvolto in gravissimi imbarazzi si sentiva spinto a dare ai Toscani eccitamenti di ben altro genere.

Posso infine rispondere che tante difficoltà ci vennero fatte dalla diplomazia officiosa, tante arti furono adoperate dai retrivi, tanti imbarazzi suscitati per stancar la pazienza del popolo e diffidarlo della riuscita, che se veramente la sua volontà era incerta e vacillante, avrebbe avuto tutto il tempo di manifestarsi. Ma quando fu chiamato a ratificarla negli undici di marzo, egli

diede da sè stesso la più solenne mentita a chi lo predicava sedotto o illuso.

La Francia, che dopo la guerra ci sosteneva col principio del non intervento, aveva avversata l'annessione, sia perchè l'Imperator Napoleone si credeva legato dai patti di Villafranca, sia ancora perchè egli doveva ben comprendere che senza la Toscana non si poteva più fare un'Italia centrale, e che senza un'Italia centrale divenendo impossibile la federazione, bisognava rassegnarsi o prima o poi all'unità. Ma noi finalmente riuscimmo, perché l'Imperatore per uno di quei tratti caratteristici dell'uomo di genio che non sacrifica mai il fine al mezzo, piuttosto chè disertare il magnanimo proposito di veder riordinata l'Italia, lasciò che gl'Italiani prendessero la via che giudicavano migliore; riuscimmo eziandio perchè l'Inghilterra approvò sempre e favoreggiò l'impresa dell'annessione, reputandola il modo più sicuro di sottrarre l'Italia centrale agli influssi e d'Austria e di Francia.

La cessione di Nizza e Savoia fu una conseguenza della via presa della unificazione. Imperocchè la Francia potè credere che l'Italia costituendosi in nazione una, mal pretenderebbe a conservar territorj al di là delle Alpi, quasi a minaccia sua. Ciò che appariva necessario ed utile al Piemonte anche ingrandito finchè era nel mezzo tra Francia ed Austria, due potenze di prim'ordine, si pensò che più nol fosse per l'Italia avviata a recuperare o prima o poi i suoi limiti naturali.

Nel tempo stesso quella cessione, staccando il Piemonte dalle Alpi a cui sembrava adeso, e capovolgendolo per così dire verso il mezzogiorno, dava l'ultima ragione al compimento della unità, siccome il solo modo di far trovare all'Italia un'altra legge di equilibrio politico che dopo la cessione veniva totalmente a mancarle.

Si poteva soprassedere alcun poco per meglio consolidarsi, se la rivoluzione siciliana non fosse scoppiata, e se Garibaldi, tanto per affetto a quei popoli, quanto per disacerbare il dolore di aver perduto la terra nativa, non fosse volato co' suoi volontari in aiuto degl' insorti.

Ancor questa è in parte conseguenza delle cose finquì discorse. Garibaldi sdegnato per la perdita di Nizza, non udì più i consigli di pazienza e di moderazione che gli furon dati dal suo Re, ma volle largamente ricompensarsi del sacrifizio fatto, rendendo all' Italia e con usura provincie più geograficamente italiane di Nizza, sebbene rimaste segregate più di questa dal consorzio e dal commercio della vita italiana.

Che potea fare il Governo del Re in sì duro cimento? Come acquietare ad un tempo la diplomazia insospettita, e non disgustare la nazione?

Egli impedì i soccorsi diretti, si oppose ai reclutamenti officiali per la Sicilia; e mentre da molti mesi innanzi avea fatto vane offerte di accomodamento al governo pontificio per sottrarlo a nuovi pericoli, si restrinse ora a vietare che dal territorio del regno irrompessero bande di volontarj in quello stato; indi se ne rimase passivo, non potendo far guerra al sentimento nazionale senza suicidarsi.

Ma quando, sottratta la Sicilia e Napoli al Borbone, apparve il pericolo che il moto monarchico unitario degenerasse in un moto settario e demagogico; che si commettessero eccessi (dei quali pur troppo s'ebbero tristi saggi) non per dato e fatto di Garibaldi nè dei valorosi suoi compagni, ma degli utopisti che lo circondavano: quando si affacciò la probabilità che l' Umbria e le Marche fossero invase da altre parti con divisamento diverso da quello che avea sinallora condotto la impresa di Napoli,

e col rischio di maggiori guai; quando infine si presentò al Governo del Re l'alternativa o di vedersi alle porte una rivoluzione simile a quella del quarantanove che ricondusse in Italia la reazione con l'intervento straniero, o di riprender esso la direzione del moto unitario per mantenerlo in quell'ordine ed in quella compostezza con cui era proceduto nelle province già annesse al regno, allora la scelta non poteva esser dubbia.

Un passo ardito decideva della nostra salvezza, e il passo ardito fu fatto con intimazione al governo pontificio di sciogliere quell'accozzaglia di truppe straniere ch'era un insulto alla causa nazionale, e con l'entrata delle truppe regie in quelle province, seguita da entusiastiche accoglienze delle popolazioni e da rapidissime e splendide vittorie.

A chi dice esser questa condotta contraria alle regole ordinarie del diritto delle genti, si può rispondere che in tal caso il diritto delle genti è il diritto della nazione intera, ben diverso e sovreminente al diritto dei singoli stati nei quali si trovi suddivisa per volontà non sua una stessa nazione.

Si può anco rispondere allegando un'altra regola che si diparte dal diritto naturale, cui ogni pubblicista insegna come canone primo ed elementare d'ogni convivenza politica, ed all'appoggio della quale il Governo del Re potrà sempre difendere il proprio operato: *salus populi suprema lex est.* E che la salute della nazione italiana consigliasse speditamente e precipitosamente quel partito, nessun uomo spassionato vorrà contenderlo.[1]

Ma si viene così a togliere al Sovrano Pontefice il

[1] Quel che avrebbe potuto a danno nostro la *Reazione* congregata in Roma, ove non fosse stato preso cotesto partito, è apertamente dimostrato dai reiterati tentativi fatti in quest'anno per disseminar dappertutto il brigantaggio e la guerra civile. (N N.)

suo stato ed a privarlo del dominio temporale. È vero; ed è su tal proposito appunto ch'io intendeva spiegarmi chiaramente al senato, come ora mi spiegherò con voi.

Io amo la costituzione piena e indipendente della nazionalità italiana, non solo perchè grande e bella impresa in sè stessa, ma perchè preordinata, a mio avviso, a dar vita a nuovi progressi dell' incivilimento cristiano.

Io ho amata ed amo col più puro affetto l'Italia, e quando Iddio mi diede modo di cooperare con le mie deboli forze al risorgimento di questa non meno grande, quanto infelice nazione, mi vi prestai misurando tutta la grandezza delle difficoltà e dei pericoli, anco nella fiducia di potere, rifacendo l'Italia, contribuire indirettamente a rendere la vera libertà d'azione alla suprema autorità religiosa, la quale da più tempo si raggira entro un cerchio di ferro ed è inceppata ne' suoi movimenti da un edifizio più che caduco, morto.

Non sapeva allora nè poteva prevedere come si sarebbe giunti a tal resultamento, ma gli eventi che si compierono durante il tempo in cui fui a parte del Governo della Toscana, e quelli che si sono verificati dopo, hanno indotto nel mio animo la persuasione che i destini della nazione italiana siano vicini a compiersi, appunto perchè debbono servire di mezzo a distruggere il dominio temporale dei Papi a benefizio della religione e della civiltà.

Il principato temporale dei Pontefici fu nelle sue origini un principato signorile, come tutti i principati ecclesiastici o secolari sorti nel medio evo; legittimo non nel senso che oggi dà a tale parola la vecchia diplomazia, ma in quello ch'essa chiamerebbe rivoluzionario, e che pure esprime la più vera e la più giusta sorgente della potestà sovrana. Ogni signoria feudale fu nel suo primo nascere una signoria di fatto esercitata mediante il con-

senso e volontà espressa dei popoli o degl'individui che si sottomettevano ad un protettore potente, ma non rivestito d'autorità principesca, susseguita dalla recognizione che il sovrano così detto *di diritto* era obbligato a fare dopo un tempo più o meno lungo.

Non dirò se fosse bene o male che i Papi acquistassero una signoria civile, dirò che l'acquistarono primitivamente così, ricevendo sotto la loro tutela e patrocinio popoli e province, lasciati senza governo ovvero tiranneggiati dai rappresentanti degli antichi e lontani principi.

Le carte di donazione sopravvennero ai Papi, come sopravvennero ad altri signori, conti, marchesi e baroni, come sopravvennero ad altre Chiese episcopali d'Italia, di Germania e di Francia. Di questa verità storica abbastanza nota, è inutile far qui lungo ragionamento.

Tralasciando di percorrere la storia del principato pontificio troppo acerbamente giudicato da alcuni che non han ben distinto tempi da tempi, mi limiterò a veder qual era nel passato secolo, quando presentava sempre condizioni di vita.

Lo stato del Papa veramente godeva della indipendenza di cui godevano gli altri stati italiani; si sosteneva con le sole sue forze, non era minacciato dalle sollevazioni dei propri sudditi, una gran parte dei quali si governavano poco meno che da sè stessi; e contro i potentati che cercassero di soverchiarlo si difendeva prontamente con le alleanze combinate in Italia e al di fuori.

Ma v'era di più. Il principato del Pontefice si presentava come un grande apparato di forze, d'ordini, d'istituzioni necessarie ad esercitare per modo diretto o indiretto il governo politico-religioso che la Corte di Roma aveva esteso a tutti gli stati cattolici, non possedendo ancora i sovrani di questi la pienezza della podestà civile, che rivendicarono in appresso.

Dipendevano dalla giurisdizione di Roma e corrispondevano direttamente con essa tutti i vescovi, gl' inquisitori e gli ordini religiosi, nè erano soggetti all' autorità dello Stato in mezzo al quale vivevano. V' erano tribunali ecclesiastici di più specie non solo per il clero e per le cause civili e criminali di esso, ma eziandio per quelle dei laici, in cui fossero mescolati chierici, e per le cause matrimoniali, beneficiarie e miste; e dai tribunali ecclesiastici si giudicavano e si punivano anche i rei di delitti di religione. V'erano le immunità e gli asili, luoghi affatto esenti dall' autorità civile dello stato. La stampa dipendeva dai chierici e dagl'inquisitori, la pubblica istruzione dai vescovi; delle opinioni sospette e divulgate in qualunque modo doveano i laici render conto alla potestà ecclesiastica. La causa pia ecclesiastica e laicale era soggetta al clero, il quale ne amministrava i beni, e non poteva alienarli senza il beneplacito di Roma. Gli ecclesiastici non pagavano imposte fondiarie, ed esigevano le decime.

A Roma faceano capo o prima o poi, o direttamente o indirettamente tutti i negozj del genere finora discorso; Roma come arbitra suprema dirigeva, regolava, definiva ogni controversia insorta per cagion d'essi; e faceva intendere la sua voce imperiosa alle potestà secolari ed ai principi, tutte le volte ch' essi governassero in guisa da avversare alcuno dei tanti interessi ch' erano sotto la sua custodia, abbenchè non religiosi nè spirituali.

Or bene si poteva allora comprendere la convenienza che il Papa avesse uno *stato sui generis*, sia come mezzo idoneo a trattare con gli stati cattolici tutta questa congerie di affari che componevano la così detta *politica religiosa*, sia per non rimanere inferiore nè in grado nè in potenza ai Principi secolari, dei quali vigilava il governo, ed esercitava in molte parti l' autorità.

Ma questa condizione di cose venne a poco a poco a cessare in tutta l'Europa civile dalla seconda metà del secolo scorso fino ai primi anni del presente.

In Italia dapprima mercè delle riforme dei principi, poi in Francia, in Germania e nel Belgio per effetto della rivoluzione e delle guerre, l'autorità civile ricuperò tutti i suoi poteri. Non più tribunali della nunziatura, non più tribunali ecclesiastici nè per i chierici, nè per i laici, tranne le materie matrimoniali, non più privilegio di fòro nè inquisizioni, non asili nè immunità; la causa pia di qualunque genere fu sottoposta per l'amministrazione, godimento e disponibilità dei beni alle leggi dello stato; la stampa e il pubblico insegnamento non rimasero più sotto la dipendenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica; l'esenzione dalle imposte fu abolita. Molti conventi, congregazioni e compagnie religiose di carattere anfibio soppresse; molte proprietà delle manimorte incorporate nel pubblico demanio: secolarizzati insomma pienamente gli stati, ristretti i vescovi ai loro ufficj puramente religiosi e spirituali, obbligati i regolari a sottostare interamente alle leggi civili: perlochè ogni ingerenza di Roma nei negozi che non fossero meramente spirituali venne a cessare.

Dirò di più che in questo intervallo di tempo sparirono eziandio tutti i principati ecclesiastici che pur rimanevano in Italia ed altrove.

Il congresso di Vienna nel quindici fu ben lungi dal ristabilire un ordine di cose omai abolito dovunque, non perchè lo riconoscesse contrario allo spirito dei tempi (che a questo i sovrani vincitori di Napoleone avrebbero fatto poca attenzione), ma più specialmente perchè menomava la indipendenza e la pienezza del loro potere.

Non pertanto si commise il grand' errore di restituire al Papa tutti gli antichi dominj con maggiori poteri

sulle Legazioni di quelli non avesse goduto in passato, con assetto dato all'Italia ben diverso da quello del secolo XVIII.

Apparve in breve che il dominio temporale dei Pontefici non avea più riscontro negli ordini degli altri stati, nè poteva esser più mezzo idoneo a trattare gl'interessi politico-religiosi omai distrutti, mentre anco il governo romano, alla pari dei governi laici, dovea per ogni faccenda corrispondere direttamente ed esclusivamente con le superiori autorità civili degli altri paesi.

Il possesso di un principato avea dunque cessato d'essere un istrumento atto ad esercitare attribuzioni e poteri oggimai scomparsi, e divenuto un mezzo senza fine, rimaneva una dannosa cura del Pontefice romano.

Nè era da dire che lo stato servisse a dargli la indipendenza di cui egli deve necessariamente godere, conciossiachè a renderlo indipendente e libero nè tre, nè due milioni, neppur centomila sudditi occorrevano, potendo bene combinarsi la indipendenza di esso da ogni umana autorità senza il possesso di un principato temporale.

Che anzi rischiava di perderla con uno stato sì grande, postochè avesse inteso, come in fatti avvenne, a riordinarlo alla foggia antica, ed a mettere il governo delle pubbliche cose del tutto in mano dei chierici, condannando per conseguenza i laici a vivere una vita civile eguale a quella del secolo decimottavo, ostile a tutti i progressi moderni e riprovata dalle più cólte nazioni.

Ben tosto chiarirono i fatti, qual lurido peso imponessero a Roma gli zelatori incauti dell'autorità pontificale, allorchè si affannarono a recuperare i perduti dominj.

Nè pace interna, nè amore dei sudditi, nè stabilità di governo seppero mai procurarsi i pontefici dopo il

malaugurato riacquisto; ma si trovarono invece costretti a farsi non dirò alleati, ma dipendenti dall'Austria, ad osteggiare per conseguenza nell'interesse comune il sentimento di nazionalità e d'indipendenza italiana che ad ambedue nuoceva.

Ognuno conosce la storia dolorosa dei rivolgimenti italici dal 1820 in poi, e sa in quali strettezze e miserie fosse ridotto il Papato per conservare il suo dominio, ed a quali luttuosi atti dovesse scendere in opposizione allo spirito di quella religione che si diceva bisognosa di tale appoggio.

Congiure, moti sediziosi e rivolte susseguite da interventi stranieri, da carcerazioni, esilj e patiboli, scomuniche lanciate dal Pontefice contro i proprii sudditi non solo, ma contro gl'Italiani tutti.

Certo io non lodo nè apprezzo le congiure, e le sètte, le condanno anzi e le vitupero altamente, ma s'io guardo al fine a cui miravano ed alle cause che le aveano in qualche modo provocate, non so spiegare nè intendere, come nel riprovarle vi si dovesse mischiare l'autorità spirituale del Pontefice.

Nè i settari nè i congiurati inalzarono giammai la bandiera dell'eresia o dello scisma per operare rivolgimenti sociali, com'era accaduto nei secoli scorsi in Germania, in Francia e nel Belgio; giammai gl'Italiani attaccarono la religione degli avi per farsi strada all'acquisto della indipendenza.

La sola setta che avesse una bandiera un po' mistica e tenebrosa era quella della giovane Italia, alla quale però gl'Italiani non fecero mai gran buon viso, massime quando si chiarì che l'Austria contava fra i settari alcuni amici prezzolati ed agenti provocatori.

Pure tutti gli amatori della libertà e indipendenza della patria, quelli che si sollevavano contro il mal go-

verno dei chierici, furono segnalati al cospetto del mondo, siccome nemici dell'altare, siccome gente perduta e meritevole d'ogni vitupero.

E in questo tempo che fuvvi di veramente grande e di straordinario compito dai Papi, come Pontefici, cui senza il dominio temporale non avessero potuto egualmente o meglio ancora adempire?

Nulla, veramente nulla. È memorabile soltanto il colloquio che nell'ultimo anno del suo pontificato tenne Gregorio decimosesto con Niccolò di Russia, al quale con grave parola rimproverò le offese fatte ai ministri della religione cattolica nella Lituania, e rammentò che il giudizio di Dio gli aspettava ambedue a render conto del proprio operato. Oh! quale autorità, qual forza avrebbe avuto questo linguaggio, se si dipartiva dalla bocca di un Papa non principe!

Ma contro Gregorio stavano sedici anni di mal governo a danno de' propri sudditi, stavano le allocuzioni contro i Polacchi insorti non tanto per amore della propria indipendenza, quanto per tutela della religione cattolica manomessa dall'autocrate russo. Ecco perchè quello che fu uno dei migliori atti del pontificato di Gregorio, passò quasi inosservato, e non produsse quell'effetto morale ch'era da attendersene.

Tornò il Papato ad esser grande dal 46 al 48, quando si alzò sopra gl'interessi mondani e temporali, e si pose a capo del risorgimento della nazione italiana per tanti secoli malmenata da tutte le potestà della terra.

Ricorderà la storia quel celebre perdono che solo un Vicario di Cristo poteva dettare, e di cui non v'era stato più memorabile esempio. La storia ricorderà come apparisse in tutta la sua grandezza la forza morale di questa divina istituzione, appena seppe agire sprezzando i miseri rispetti del principato terreno.

Tutto il mondo si commosse; cattolici non solo, ma protestanti e scismatici parvero presi da un insolito stupore, e per un momento si credette vicino il tempo della loro riconciliazione con la cattedra di San Pietro. Si scossero dal loro letargo perfino i maomettani, e il gran Signore mandò ambasciatori con larghi doni al Pontefice, che innanzi a lui si umiliarono.

Da regioni le più lontane dell' orbe furono inviati messi a tributare i loro omaggi a Pio IX, a questo che allor fu chiamato miracolo di Pontefice, il quale aveva saputo in brevi giorni stornare la più terribile tempesta che minacciasse l'Italia e l' Europa civile, e ricondurre la pace, la confidenza e l' amore in mezzo ad un popolo diffamato in addietro come insofferente d' ogni giogo, come privo d' ogni virtù, e quasi come indegno della luce del sole.

Rimarrà codesto tempo uno dei più memorabili nella storia del papato, più glorioso benchè più breve di quello di Gregorio VII, di Alessandro III e di Giulio II.

Ma ben tosto si fe' chiaro come il Pontefice, volendo proseguire l' opera grande di carità incominciata verso l'Italia, ed aiutarla nella sua emancipazione politica, non con le armi terrene che mal si convenivano al Padre di tutti i fedeli, ma con gli autorevoli consigli, con l' esortazioni e con i severi ammonimenti a chi la teneva oppressa, trovavasi nella necessità di separare interamente la sua qualità di principe da quella di capo della Chiesa cattolica, e di prepararsi volontariamente ad una nobile abdicazione del potere civile in pro del primato spirituale, al sacrifizio cioè della sovranità temporale divenuta oggimai incompatibile col risorgimento della nazione italiana, e chiarita per l' indole sua incapace ad accogliere i portati della civiltà moderna.

Se Roma ciò non voleva fare, bisognava rimetter in

ceppi il Pontefice, e chiudendogli il cuore alla carità, ritornarlo ostile alla nazione, per ravvolgerlo in una serie di deplorabili vicende nelle quali niun principe può conservare illesa la sua fama, molto meno un principe ecclesiastico.

Esitò lungamente Pio IX, che aveva il cuore di pontefice; ma finalmente ravvolto d'ambagi in ambagi, mal consigliato dai più astuti nemici della causa italiana, fuorviato dagli stessi nostri errori che lo doveano invece illuminare, retrocedè; cercò di salvare il principato a costo di oscurare e macchiare le glorie del papato, a costo di ridurre la divina e grande missione del Pontefice alle misere e grette proporzioni di quella di un piccolo sovrano di pochi ettari di territorio, e di poche migliaia di sudditi.

Sulle vie della reazione papale s'incontrarono i mali comuni a tutte le reazioni politiche; e se ne incontrarono alcuni speciali derivanti dalla natura di quel principato, che resero la reazione più deforme e più lacrimevole.

Dovè il principe retrivo disfare ad uno ad uno i grandi atti del Pontefice, maledire ciò che questi avea benedetto, condannare come colpevole, ciò che l'altro avea reputato innocente e lodevole, dovè proscrivere come detestabili quelle libertà che il Papa avea proclamate degne dell' uomo e d'Italia, e conculcare quel sentimento nazionale che il sommo Padre dei fedeli avea rialzato; dovè infine invocare gli aiuti di quella potenza sempre ostile all'Italia, e che prima offendendo a Ferrara la maestà del Pontefice, avea gettato i primi semi della zizzania di cui ora con perfida gioia veniva a raccogliere i frutti.

Alla pietà, alla mansuetudine, alla carità del pontefice, successero le ire del principe, la condotta cru-

dele degli esecutori de' suoi ordini, non buoni, nè pii, e gli eccessi gratuiti che all' insaputa di quello commisero.

Il rimescolamento delle cose spirituali con le temporali fu portato ai più estremi limiti. Si fecero adoperare al principe tutte le armi, tutte le forze, tutti gli aiuti di cui poteva disporre il gran sacerdote e dentro e fuori dello stato per valersene non contro l' eresia, non contro dottrine empie e sovversive dell' ordine sociale, nemmeno contro sacrileghe conculcazioni delle cose sacre, ma in rinforzo dei cannoni e delle baionette che doveano sostenere il suo trono vacillante, ed in appoggio dell' alleato straniero, il quale, prestandosi a rendere al clero una parte delle attribuzioni di cui godeva nel secolo decimottavo, sperava crescer di forze per uccidere la nazionalità italiana.

Si fecero concordati, si recitarono allocuzioni sopra cose di temporale governo, si pubblicò un periodico diretto da un ordine religioso, che tutto e tutti malmenava e straziava sotto l' approvazione della censura romana, a menochè non si repudiassero le idee, le dottrine e gl' istituti civili posteriori alla metà del secolo scorso.[1]

[1] La *Civiltà Cattolica* questa volta è andata per le furie contro l' Autore della lettera. Ferita al vivo e offesa dalla luce funesta di tanti fatti che verso lei convergono tutti i loro raggi, non si è saputa più contenere. Ha risposto con impeto cieco, e nel suo furore, non solo ha vituperato e calunniato lo scrittore (che questo è il suo stile e costume anco nei discorsi tranquilli) ma ha detto cose che ritornando in sè stessa vorrebbe non aver detto.

Là dove l' Autore afferma non avere dal quindici in poi il dominio temporale dato modo ai Papi di compiere alcun gran fatto che non avesser potuto anche meglio compiere senza di quello, vuolsi intendere ciò che la *Civiltà Cattolica* risponde? Risponde che Leone XII potè celebrare il giubbileo, e Pio IX fare il concordato

Oh! bisogna pur confessarlo con l'animo straziato dal dolore, ma riboccante di convinzione! Le maggiori ingiurie ed offese al papato in quest'ultimo decennio gliel'ha recate senza volerlo il Principe di Roma, il quale per non essere esautorato, è giunto all'eccesso, usiamo la vera parola, di crocifiggere il Pontefice.

Sono stati dieci anni di tormenti quelli testè decorsi non solo pei sudditi, ma anco pei governanti di Roma, i quali si sono ostinati ad ogni costo a mantenere uno stato di cose che non ha più condizioni di vita. Tutte le cure del pontificato son rimaste assorbite dai mondani negozi: i grandi interessi cattolici lasciati in disparte e poco meno che obliati per provvedere a quest'uno che si dice necessario per il bene della religione, mentre le fa più danno oggimai di quel che non le farebbe un'eresia, siccome quello che genera la miscredenza.

Nè con tutto ciò Roma è pervenuta ad avere uno

con l'Austria. Se la rabbiosa ira non l'avesse accecata, veramente si sarebbe guardata dall'allegare due esempi che manifestamente confermano quel ch'ella nega.

Il giubbileo è atto di pontefice o di principe? Se è atto di pontefice, il mischiarsi in esso del principe, non giova a crescere solennità alla festa religiosa, ma le dà un aspetto di festa profana.

Certamente il concordato con l'Austria non sarebbe stato fatto se il Papa non fosse stato principe, per il semplice motivo che niuna delle due parti avrebbe avuto ragione o interessi a farlo. Lo scopo di quello era evidentemente contrario alle tendenze nazionali d'Italia; tanto è vero che cambiate le cose nostre e costretta l'Austria a mutar politica, va disfacendo tutto dì il concordato senza intendere nè creder con ciò di nuocere alla religione, e senza provocar le ire di Roma.

Del resto la virulenza del linguaggio adoperato dalla *Civiltà Cattolica* contro chi parla con la massima moderazione e per semplice zelo del bene religioso, che è intimamente congiunto col bene d'Italia, è un'implicita confessione di non aver più buone ragioni da difendere un potere temporale omai condannato dalla pubblica opinione. (Ved. Fascicolo del 5 gennaio 1861. (N. N.)

stato *indipendente* neppur di nome, conciossiachè lo mantennero, lo ressero, lo dominarono le armate straniere, i capi delle quali in alcune province governarono perfino in nome proprio, non del Papa.

A che dunque vivere in tanta guerra, a che mantenere tanta materia di discordia e di scandalo in Italia, se oggimai il principato di Roma è finito, e non rimane di esso che un putrido cadavere atto soltanto ad ammorbare la vita e gli atti del Pontefice?

Nè sono queste condizioni transitorie da porgere speranza, che cessate, ritornerassi all' antica pace e tranquillità. No! quarant' anni di cospirazioni, di lotte, di rivolgimenti sempre crescenti d' ardire e di forze, han fatto chiaro che le cause del male son permanenti. Le generazioni sonosi succedute alle generazioni, e i nuovi nati sonosi dimostrati più intolleranti del reggimento chiericale, di quello nol furono gli antecessori. Aggiungi che la questione romana è ora divenuta parte della questione italiana, la quale non sopporta più indugi e deve essere risoluta.

Egli è proprio il caso di ricordare il precetto dell' Evangelio, là dove consiglia a tagliare la mano, il piede e l' occhio, se la mano, il piede e l' occhio ci scandalizza per salvare il resto del corpo.

Il dominio temporale dei Papi restaurato nel quindici non produsse neppur nei primi di alcun degno frutto; da molti anni poi è divenuto cagione di scandalo, causa di afflizione pei buoni cattolici, pomo di discordia tra le nazioni cristiane, arme satanica in mano degli eretici e dei protestanti per vilipendere sempre più il papato, e raddoppiare le forze onde abbattere il fondamento della Chiesa cattolica.

Che più s' indugia a gettar via lo scettro e la isterilita corona? Non bestemmierebbe chi osasse asserire

che il Vicario di Cristo ha bisogno d'un trono *anco a questi patti* per esercitare la sua spirituale autorità?

Dovesse anco ascriversi a intera colpa dei Romani e degl'Italiani tutti il doloroso stato in cui versa da lungo tempo il principato dei papi, essi dovrebbero rassegnarsi con pazienza a perderlo, chiarito com'è incompatibile con la pace e la prosperità della nazione, perchè non si dicesse, nè si predicasse che senza la schiavitù politica di un gran popolo cristiano i successori di san Pietro sono impotenti a compiere gli uffici del loro divino ministero.

Ma che dico a colpa degl'Italiani? E non continuarono essi coraggiosamente l'opera iniziata da Pio Nono, e da lui solennemente benedetta al sorgere di un anno che dovea divenir famoso nella storia d'Italia? E la benedizione del Pontefice non ha portato, e non porta tutto dì i suoi frutti?

Commisero gl'Italiani nel 48 e nel 49 molti errori e molte colpe, ma non tali nè tante, che non avessero il contrapposto di grandi atti e di grandi virtù, non tali nè tante che non fossero superate da quelle dei nemici della causa nazionale, trascesi persino a manomettere la propria dignità. E Iddio ebbe pietà di noi, come la ebbe degl'Isdraeliti schiavi in Egitto. I segni sono evidenti.

Carlo Alberto, rimasto solo a lottare contro l'Austria, a Novara fu vinto, perchè tradito anco dai suoi. Ma la vittoria non importò il sacrifizio della causa italiana. Il Re vinto si discinse il diadema e, postolo sul capo al figlio, legò a lui il riscatto d'Italia; indi si ritirò dal campo di battaglia nella terra d'esilio, offerendosi vittima espiatoria degli ultimi falli della nazione, affinchè essa non perisse. Magnanima figura di Re, e più magnanima impresa, che niun core schiettamente ita-

liano ricorderà mai senza spargere lacrime di riconoscenza.

Giurò Vittorio Emanuele di vendicare le onte recate alla nazione e di condurla al trionfo, e solo di tanti principi, che non disertassero la bandiera nazionale, camminò impavido in mezzo ai perigli, rendendo vane con la lealtà le insidie della diplomazia, e dei retrivi d'ogni colore. Fu tentato in momenti supremi, e quando la sventura che prova la fede apre facilmente l'adito alle cadute nel cuore dei più forti e dei più magnanimi. Ma non si lasciò nè conquidere, nè vincere, ed ogni artifizio adoperato per distaccarlo dalla causa italiana s'infranse e riuscì vano incontro alla fermezza incrollabile del proposito, ed all'ardente carità della patria. Ne raccolse il frutto dell'amore non solo dei proprì sudditi, ma degl'Italiani tutti; il suo governo si meritò la stima e la simpatia delle grandi Potenze occidentali, alle quali si unì per combattere la Russia in Crimea. Partecipò alle gloriose vittorie, e ne ottenne in premio di sedere nel consesso delle grandi nazioni per dettar i patti della pace, ed esporre le querele di tutta Italia contro l'Austria. Il diplomatico nostro, il grande uomo di stato che ha saputo incarnare negli atti politici il pensiero di Vittorio Emanuele fece fremere di rabbia il diplomatico austriaco, e preparò la pubblica opinione a meglio giudicare dell'Italia all'avvicinarsi di nuove procelle. Sorse l'aurora dell'anno 1859, e con essa apparvero i presagi di non lontani conflitti; e la fortuna ci si mostrò propizia in più modi ed in tempi opportuni.

Il Re di Napoli, il nemico più implacabile d'Italia dopo l'Austria, colto all'improvviso da nuovissimo morbo nel recarsi festevolmente incontro alla sposa del figlio, non potè più riaversi; ma vide tra gli spasimi della crudele malattia risorgere più brillante di prima

l'astro d'Italia, e calò nel sepolcro all'annunzio della prima vittoria dei Francesi e dei nostri contro l'Austria.

Gli arciduchi austriaci, sordi ai consigli dei loro amici, ed alle longanimi esibizioni di quelli che avean sempre fede in loro, posposero l'amore e l'interesse dei popoli a quelli della loro casa, e confidando nella potenza invincibile dell'Austria si ritirarono nel campo nemico, per assistere a quella che speravano immancabile vittoria, e che si convertì in una umiliante sconfitta.

Vide il Principe di Roma staccarsi in un tratto le più belle e più grandi delle sue provincie, e vacillar di nuovo il suo trono, nonostante ch'ei si fosse per tanti anni e in tanti modi affannato a puntellarlo e difenderlo.

Esposti subitamente i popoli a duri cimenti, per la inaspettata pace di Villafranca, spiegarono tale una saviezza che sconcertò i loro più ardenti avversari.

I nemici interni o paurosi, o convertiti, o screditati in guisa nella pubblica opinione da esser divenuti innocui.

Garibaldi, l'eroe valoroso dei repubblicani utopisti del 49, divenuto ad un tratto monarchico per affetto al gran Re nel quale sentì personificata l'Italia. Ed egli fattosi condottiero non di soldati di ventura, ma di arditi e generosi patriotti si spinse prima contro gli Austriaci a sgomentarli e disperderli per l'insolito modo di guerra, poscia contro i borbonici in Sicilia ed in Napoli, e volò di successo in successo, che ottenne tanto pel valore suo e de'suoi, quanto pel prestigio della gran causa italiana, e del nome del Re che stava in cima ad essa.

Gli stessi arditi atti che il governo fu costretto a compiere nell'Umbria e nelle Marche, furono secondati dalla più prospera fortuna, alla quale sembra ormai soverchio ogni indugio perchè l'Italia si costituisca in nazione

e chiuda per sempre l'èra delle rivoluzioni nel suo seno.

Noi possiamo contrapporre tutti questi atti di virtù, di sacrifizi, di eroico valore, tanti nobili esempi di cittadini d'ogni classe, coronati da tanti successi, agli atti crudeli della reazione decennale, al conculcamento della fede data, alla rinnegazione de'principii una volta confessati, agli abusi della religione, agl'infelici resultamenti di siffatte riprovevoli opere, per lasciar poi che gli uomini spassionati giudichino, se la emancipazione d'Italia sia o no nei disegni della Provvidenza.

S'io avessi per un momento la fortuna di avvicinare Pio Nono, e d'indirizzarmi al suo cuore, vorrei potergli dire.

« Ricordatevi, santo Padre, di quel che faceste nel 46 e 47; voi siete quel desso che riempì di sè il mondo, allorquando per spirito di carità rialzaste l'Italia dalla oppressione per rifarla nazione. Mutaste via, allorchè vi si fe' credere che il principato terreno, minacciato al seguito dell'opera vostra di carità, fosse una stessa cosa della Chiesa di Cristo, o un'appendice necessaria, inseparabile dalla medesima. Da quel dì il Principe di Roma pretese di sopraffare il Pontefice della cristianità, ma ciò che accade da molto tempo sotto i vostri occhi dee mostrarvi la vanità di quei tentativi. Imperocchè le armi spirituali adoperate dal principe contro i popoli d'Italia si sono spuntate, perchè difesi e protetti dalla benedizione del Pontefice; il quale è chiaro che ne ha potuto e dovea poterne più del principe, a cui è caduto di mano lo scettro.

Non vi dolete, santo Padre, della perdita del dominio temporale; ma doletevi solo del modo con cui i vostri consiglieri, più amici del mondo che di Cristo, ve lo hanno fatto perdere.

Piuttosto finite di sciogliervi dai rimasugli di que-

sto putridume che si chiama principato, per scongiurare nuove lotte e nuovi eccidi in Italia, e ridonare la pace ad una nazione che voi, voi il primo riconosceste meritevole degli alti destini, che ora così acerbamente le contrastate.

Riconciliatevi con lo spirito delle società moderne, tutt'altro disposte che a indietreggiare; esauditele in quelle riforme disciplinari richieste dall'odierna civiltà, affinchè non siano costrette a fare di propria autorità quello che meglio si eseguirebbe d'accordo ove la pace fosse ristabilita.

Ben altre battaglie da combattere, ben altre imprese da assumere si presentano oggi alla Chiesa, che non quelle meschine del ricuperamento o della conservazione di un stato.

Vi è il razionalismo che fa gran progressi, appunto perchè il chiericato, occupato in negozi profani, non è all'altezza dei tempi.

Vi sono le cattive passioni, le quali profittando delle lotte avvenute si volgono a far guerra ai più grandi principii d'ordine e di moralità.

Avvi la riconciliazione della Chiesa d'Oriente con la romana, la quale per compiersi non aspetta fors'altro se non che il papato disciolto da ogni mondana cura ripigli senza interruzione e con calma la condotta di sì nobili negoziati.

Vi è infine più della metà del genere umano da conquistare alla religione cristiana, la quale è pur destinata a far il giro del mondo.

Troppo tempo è stato perduto per ritener ciò che il divino Redentore sdegnò persino d'acquistare. Preme che più non si pianga sopra un cadavere che ammorba la Chiesa per tornare ad operar virilmente ed in modo degno delle più belle età del cristianesimo.

Tutte le forze del chiericato non saranno mai troppe per sì grandi imprese.

E gl' Italiani che non furono infidi alla religione dei padri loro, nemmeno quando la videro adoperata come istrumento di guerra per combattere legittimi desiderii, aiuteranno il capo dei fedeli con tutte le loro forze perchè la civiltà cristiana si diffonda nelle più lontane regioni. »

Sì, mio egregio amico, queste cose io direi al Santo Padre, per l'affetto sincero e profondo che nutro per la religione cattolica; e per l'intima persuasione in cui sono che lo scioglimento della questione italiana produrrà insieme lo scioglimento della questione romana, il quale darà al papato nuovi arringhi, nuove e gloriose fatiche, e gli restituirà in tutta la pienezza quell'autorità morale sovreminente ad ogni altra, della quale tutti oggi sentiamo estremo bisogno.

So bene che parlo, come se fossimo quasi in porto, e che non rimanessero altri grandi pericoli da correre. So bene che una nuvola nera è comparsa nell'orizzonte dalla parte del Nord, la quale fa battere di speranza i cuori dei retrivi e degli adoratori di un passato morto e morto per sempre. Ma questo pericolo sarà l'ultimo, come sarà l'ultimo il barlume di speranza che loro si presenta, poichè ho fiducia che il convegno di Varsavia preparato ad uno scopo, riescirà ad un altro perfettamente opposto.

Quando si sente, si vede e si crede che il progresso dell'incivilimento cristiano esige per esser ripreso e continuato che l'Italia ritorni nazione, non è più tempo di scorarsi e diffidare. La Provvidenza è là per soccorrere gli uomini di buona volontà, essa veglia per conquidere e proteggere tutte le macchinazioni che attraversano i suoi voleri; dispone dei principi e delle nazioni a grado suo;

muta i propositi e i cuori degli uomini, e gli fa essere, senza che se ne accorgano, istrumenti idonei a cooperare al compimento di quegli eventi ch'essi vorrebbero osteggiare. Oh! no! no! Varsavia non ci nuocerà, come non ci nocque Toeplitz.

I due grandi Sovrani del Nord avranno certamente tanto senno da considerare che da secoli e secoli è questa, dopo la pace di Villafranca, la prima volta che sia toccato in sorte agl'Italiani, mercè di Napoleone III e della generosa Francia, di rimanere liberi da ogni straniera ingerenza, ed essi han mostrato con la temperanza, con la concordia, e col valore delle armi, di saper comporre l'antica scissura, e sanar le piaghe che da tanto tempo disertano questa nobile contrada.

Dovranno oggimai andare persuasi che la rivoluzione in Italia ve l'ha portata l'Austria dopo il quindici, e che a scacciarla, com'essi desiderano, e noi fermamente vogliamo, bisogna di necessità liberare le province tutte dai satelliti dell'Austria, per poi radunare tutte insieme le forze, e accingersi all'ultima impresa di ricacciarla per sempre al di là dell'Alpi.

Guai se intendessero ad attraversarci la via, ed a voler disfare quel che abbiamo fatto e andiamo facendo da più di un anno con l'ammirazione dell'universale, e in mezzo alle lodi prodigateci da loro stessi insino a questi giorni.

Una coalizione sarebbe contrapposta ad un'altra, e la rivoluzione che essi temono, terminerebbe di fare il giro del mondo; e non saremmo certamente noi che piangeremmo.

Ma no! la Russia e la Prussia sono potenze serie e prudenti, da non arrischiarsi per amor dell'Austria a folli imprese, nè da accendere una guerra europea per sostener nel loro interesse un principio che in effetto si

riduce ad un abuso di parole. Essi saranno principi legittimi, finchè governeranno, come oggi governano pei popoli e coi popoli, non in danno loro, nè in opposizione ai bisogni, ai destini, al genio loro. Dal momento che mutassero via, il principio della legittimità, com'essi lo intendono, diventerebbe un nome vano, cui la difesa odierna non salverebbe neppure in casa loro dal naufragio.

Il miglior modo, col quale potrebbero provvedere al consolidamento della pace sarebbe quello di consigliare l'Austria a cedere la Venezia, che è sempre sua, com'un prigione è del suo carceriere, finchè non è costretto a rilasciarlo o non gli fugge.

Essa vi guadagnerebbe in più modi; otterrebbe di restaurare l'esausto erario e forse di toglier via la carta monetata che la conduce a lenta ed inevitabil morte, acquisterebbe un'amica nell'Italia, pronta a dimenticare con magnanimità le offese ricevute da tanti lustri, e salverebbe l'Impero da quella catastrofe, da cui non lo salveranno le troppo tarde concessioni di riforme.

Così avrei parlato, mio caro amico, al Senato per sfogare i pensieri che da gran tempo mi tormentavano la mente, e per levar alta la voce contro questa ipocrisia ignorante che mette la religione dove non entra, e spaccia per sacro ciò che è essenzialmente ed anche troppo profano.

Così avrei parlato per protestare contro chi ci accusa di rivoluzionari e di conculcatori del diritto delle genti, quando appunto facciamo di tutto per spegnere la rivoluzione ristabilendo quel diritto che in onta alle più solenni recognizioni fu impudentemente violato a danno nostro nel quindici.

Io ho sciolto il mio debito dicendo pubblicamente a voi quel che non potei dire nel parlamento. Sarei ben

contento se il mio invito valesse a confortarvi a pubblicare i vostri pensamenti filosofici sopra un argomento si grave.

Intanto ricevete i ringraziamenti per la cortese e benevola attenzione che avete prestato alle mie parole.

DELLA LEGISLAZIONE MINERARIA

DISCORSO

STORICO-GIURIDICO ED ECONOMICO.

[28 febbraio 1861.]

Questo discorso fu dall'Autore scritto di commissione del Com. Tommaso Corsi Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nei primi mesi del corrente anno I professori Savi e Meneghini compilarono sullo stesso argomento un discorso scientifico-tecnico, che unito al mio fu stampato per ordine del Ministro e distribuito ai membri del parlamento. Il Senator Marzucchi aveva scritto sino dal 1847 un pregevolissimo rapporto sui libri dei Sigg. Pilla ed Haugit relativi alla materia delle miniere, che lesse in quel tempo alla R. Accademia dei Georgofili. Il perchè fu aggiunto dal Ministro Corsi alla Commissione da lui incaricata di redigere i suddetti discorsi, ma non prese parte ai lavori.

A chi si facesse a domandare se la proprietà di un fondo appartenente ad alcuno si estenda non tanto a ciò che esiste al di sopra, quanto ancora a ciò che esiste inferiormente e nelle viscere del fondo stesso; niuno il meno versato nei principii del diritto civile, tarderebbe a rispondere che la proprietà comprende egualmente e ciò che è sopra, e ciò che è sotto; che non può farsi distinzione alcuna tra la superficie e il sottosuolo, e che la nozione del dominio non ammette restrizioni di sorta.

Ma è vero che alcune moderne legislazioni stabiliscono una eccezione a tal principio, dichiarando che i metalli di ogni specie nascosti nelle viscere della terra appartengono al principe che regge lo stato, non ai padroni dei fondi entro i quali giacciono. E poichè i fautori di tali leggi vanno dicendo, che in questa forma è stata sempre regolata la condizione delle miniere incominciando dai Romani, ai quali si deve la creazione e lo svolgimento di tutto il diritto civile privato, monumento solenne ed eterno della sapienza e della civiltà di quel popolo, così è prezzo dell'opera, lo indagare quanta verità siavi in questa asserzione, e porre in luce l'età e le cagioni che dieder vita a cotal restrizione del diritto di proprietà.

Noi potremo con questa imparziale ed accurata indagine giungere a dimostrare qual sia il sistema di leggi più atto a far prosperare l'industria mineralogica, e così ci verrà fatto di adempire all'onorevole commissione dataci dall'egregio Ministro d'agricoltura, industria e commercio, lasciando agli onorevoli professori che ne sono colleghi in tale incarico l'assunto di provare come le nostre conclusioni si conformino all'esigenze scientifiche e tecniche della mineralogia.

Il nostro lavoro sarà diviso in cinque capitoli. — Tratteremo nei primi quattro della condizione del diritto minerario:

1° Sotto la Repubblica romana e sotto l'Impero sino alla sua divisione operata da Diocleziano;

2° Dalla divisione dell'Impero fino alla sua caduta in Occidente;

3° Nel medio evo fino al declinare del secolo decimottavo:

4° Dalla metà del secolo decimottavo fino ai nostri giorni.

Nel quinto capitolo per modo di riassunto e di raffronto dei diversi sistemi di legislazione con i veri principii giuridici ed economici, verremo a dimostrare e concludere quale di essi sia da preferirsi nell'interesse della industria mineraria, e della pubblica prosperità.

CAPITOLO I.

Del diritto che regolava le miniere in Roma ai tempi della Repubblica e dell'Impero fino a Diocleziano.

Nessuna legge nè regolamento speciale sopra le miniere, e i metalli che si nascondevano nei terreni ema-

narono giammai i Romani. Per essi la proprietà di un fondo si estendeva non solo alla superficie, ma a tutto ciò che nell' interno del fondo stesso vi si contenesse di pietre, metalli e minerali d' ogni genere. Aveva diritto il proprietario di escavarli a tutto suo vantaggio e profitto, e niuno impedimento veniva frapposto dalla pubblica autorità all' esercizio del medesimo.

Nelle regole e nei principii del gius civile non si rinviene neppure il germe di una distinzione che si facesse tra la superficie e il sottosuolo, e di un ordine di proprietà sotterranea diverso e staccato da quello della superficie.

I Romani eminentemente positivi ed aborrenti per genio naturale da ogni idea sofistica, si formarono le nozioni del diritto privato le più rette, le più convenienti ad ogni stato di civiltà, le più utili. Le formule, ***usque ad cœlum, usque ad profundum*** stanno ad esprimere il concetto che si eran fatti della proprietà. Il qual concetto non si applicava esclusivamente al dominio quiritario, ma anco al provinciale che in questa parte non differiva dall' altro. Soltanto furono le terre provinciali soggette al tributo fondiario, mentre le italiche ne rimasero esenti fino a che l' Impero non fu diviso.

Noi anderemo annoverando le varie leggi ed i frammenti dei giureconsulti inseriti nelle pandette, i quali per modo generale o speciale stabiliscono che i minerali fan parte dei frutti del fondo, ed appartengono al padrone di esso o a chi n' esercita i diritti.

Ogni frutto del fondo si percipe *jure soli*, non *jure seminis:* così insegna il giureconsulto Giuliano nella l. 25 ff. *de usuris.*[1] Fra i frutti Ulpiano espressamente

[1] « Omnis fructus non iure seminis, sed iure soli percipitur. » L. 25, ff. *De usuris.*

annovera le cave d'argento, d'oro, d'arena, di creta, e pietra e di qualunque altra materia siano.[1]

Due leggi inserite nel titolo dell'*usufrutto* discorrono del legato dell'usufrutto sopra un fondo; e propongono la soluzione di due quesiti interessanti in tal materia; il primo a chi spettino le pietre, l'arena, la creta, i metalli che si estraggono o possono estrarsi dalle viscere del fondo, se cioè al proprietario o all'usufruttuario; l'altro se sia permesso all'usufruttuario di aprir cave e miniere di pietre, d'oro, d'argento, rame, ferro e zolfo, d'ogni genere insomma, quando nel fondo per l'avanti non fossero state aperte. Nel primo caso il giureconsulto Ulpiano stabilisce che quei prodotti appartengono all'usufruttuario non al padrone, quando anche i metalli fossero stati scoperti dopo il lascito dell'usufrutto.[2] Nel secondo riconosce il diritto dell'usufruttuario a scavar minerali, semprechè non rechi nocumento alla cultura del fondo. Ed aggiunge poi che qualora dopo l'apertura delle cave, egli ne traesse tali rendite che superassero d'assai quelle della coltivazione ordinaria, potrebbe dubitarsi che se a lui fosse permesso di migliorare la proprietà, gli fosse lecito anco di abbattere le vigne e gli olivi per dar maggiore incremento all'industria delle miniere.[3]

[1] « Sed si cretifodinæ, argentifodinæ, vel auri vel cuius alterius materiæ sint, vel arenæ, utique in fructu habebuntur. » L. 7, par. 14, ff. *Solut. matrimon.*

[2] L. 9, item ff. *De usufructu* : « Item si fundi ususfructus sit legatus *quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest*, ipsius fructuarii est, sic tamen, ut boni viri arbitratu fruatur.... — § 2: Sed et *si lapidicinas habeat, vel* arenas, omnibus his usurum, Sabinus ait, quasi bonum patremfamillas. Quam sententiam puto veram. § 3: *Sed et si metalla post usumfructum legatum sint inventa, quum totius* agri relinquatur ususfructus, non partium, continentur legato »

[3] L. 16, par 5, ff. *De usufructu:* « Inde est quæsitum: *an la-*

In altre leggi si fa menzione di pietre o marmi che il marito ha scavato dal fondo dotale della moglie. E si ritiene che quando le cave erano già in esercizio possa il marito far suoi questi prodotti, e non lo possa nel caso contrario; che abbia poi diritto ad appropriarsi i marmi già scavati e tagliati nel caso di scioglimento di matrimonio.[1] Sono pure del marito i frutti delle miniere

pidicinas, vel cretifodinas, vel arenifodinas ipse instituere possit? Et ego puto, etiam ipsum instituere posse si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est. Proinde *venas quoque lapidicinarum et huiusmodi metallorum inquirere poterit:* ergo et *auri, et argenti, et sulphuris, et æris, et ferri* et cæterorum fodinas, vel quas paterfamilias instituit, exercere *poterit, vel ipse instituere,* si nihil agriculturæ *nocebit.* Et si *forte in hoc, quod instituit, plus reditus sit, quam in vineis, vel arbustis, vel olivetis, quæ fuerunt, forsitan etiam hæc deiicere poterit*, siquidem *ei permittitur meliorare proprietatem.* »

[1] L. 32 (Pomponius), ff. *De iure dotium:* « *Si ex lapidicinis* dotalis fundi lapidem, vel arbores *quæ fructus non essent*, sive superficiem ædificii dotalis, voluntate mulieris vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. »

L. 18 (Javolenus), ff. *De fundo dotali:* « Vir in fundo dotali *lapidicinas marmoreas* aperuerat: divortio facto, quæritur marmor, *quod cæsum, neque exportatum esset,* cuius esset, et impensam in lapidicinas factam mulier, an vir præstare deberet. Labeo, *marmor viri esse ait:* cæterum viro negat, quidquam præstandum esse a muliere: quia nec necessaria ea impensa esset, et fundus deterior esset factus. Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas præstandas a muliere existimo: nec puto fundum deteriorem esse, *si tales sunt lapidicinæ* in quibus lapis crescere possit. »

L. 7, par. 13 (Ulpianus), ff. *Solut. matrim.:* « Si vir in fundo mulieris dotali *lapidicinas marmoreas invenerit,* et fundum fructuosiorem fecerit, marmor, quod cæsum, neque exportatum, est mariti: et impensa non est ei præstanda: quia nec in fructu est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, quales sunt in Gallia, sunt et in Asia. »

L. 8 (Paulus), ff. eod., *Si fundus in dotem datus sit, in quo lapis cæditur,* lapidicinarum commodum ad maritum pertinere constat: quia *palam sit eo animo dedisse mulierem fundum,* ut iste fructus ad maritum pertineat nisi contrariam voluntatem in dote danda declaraverit mulier. »

d'oro, d'argento e di qualunque altra materia che esistano nel fondo dotale.[1]

Una legge pure d'Ulpiano inserita nel titolo delle cose comuni alle servitù rustiche ed urbane, pone come incontroverso che non è lecito ad alcuno lo scavar pietre nel fondo altrui senza il consenso del padrone nè per conto proprio, nè per quello del pubblico; ma fa intendere che se vi fossero delle consuetudini di lasciare cavar pietre in quel luogo pagando un emolumento al proprietario, si può continuare in quell'uso dopo aver soddisfatto a codesta prestazione, e purchè i tagli si eseguiscano in modo da non togliere al proprietario la comodità di servirsi della cosa sua.[2]

Un'altra legge singolarissima risolve il dubbio nato intorno alla vendita di un fondo fatta col patto che s'intendessero escluse da quella le miniere di pietra in qualunque luogo si rinvenissero. Dopo molti anni il compratore trovò nel fondo le pietre, e si fe'allora la questione se a lui, o non piuttosto al venditore appartenessero ai termini del patto. Pare che il giureconsulto Tuberone rispondesse a favore del venditore, ma non così Labeone, il quale osservò che non poteva nè vendersi, nè eccettuarsi dalla vendita ciò che non è; e che le mine di pietra non apparenti e non poste in esercizio, si doveano

[1] Ved. L. 7, par. 14 (Ulpianus), ff. *Solut. matrim.*, riportata nella pag. 372, nota 1.

[2] L. 14, par 1, ff *Communia prædiorum tam urbanorum, quam rusticorum* (lib. 8, tit. 4): « ivi » « Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te, NEC PRIVATO, NEC PUBLICO NOMINE, quisquam lapidem cædere potest, cui ius faciendi id non est: nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his cædere, non aliter hoc faciat, *nisi prius solitum pro hoc salarium domino præstet:* ita tamen lapides cædere debet, postquam satisfaciat domino, ut neque usus necessarii lapidis intercludatur, neque commoditas rei, iure domino adimatur. »

reputare come non esistenti, e quindi non potevano formar subietto di contrattazione. Una diversa interpetrazione conduceva ad una conseguenza assurda e però inammissibile, che tutto il fondo rimanesse escluso dalla vendita, se per caso in tutta l'estensione del medesimo vi fossero filoni di pietra: *aliter interpetrantibus totum fundum lapidicinarum fore si forte toto eo sub terra esset lapis.* All' opinione di Labeone fa pieno plauso il giureconsulto Giavoleno.[1] Quest' ultimo argomento fornisce, a parer nostro, una delle prove più luminose, che giammai i giureconsulti romani nella nozione della proprietà pensarono a separare quel che era inseparabile, ma riguardarono sempre come un solo corpo indistinto e come una sola cosa tanto ciò ch' esisteva nelle parti esteriori ed apparenti di un fondo quanto ciò che giaceva nelle inferiori ed occulte.

Finalmente essendo stato proibito dall' imperatore Severo ai tutori ed ai curatori di vendere i fondi rustici o suburbani dei pupilli senza il decreto del magistrato, i Giureconsulti per via d' interpretazione cominciarono a stabilire quali alienazioni s' intendessero comprese in tal divieto. E venne l'occasione di dichiarare che non potessero vendersi senza decreto le cave di pietra, d'allume, d' argento e di qualunque altro metallo, che appartenessero al pupillo; nemmeno le saline di sua proprietà.[2]

[1] L. 77 (Javolenus), ff. *De contrahenda emptione:* « In lege fundi vendendi *lapidicinæ in eo fundo, ubique essent, exceptæ erant:* et post multum temporis in eo fundo *repertæ erant lapidicinæ;* eas quoque venditoris esse Tubero respondit. Labeo, referre quid actum sit. Si non appareat, non videri eas lapidicinas esse exceptas. Neminem enim nec vendere, nec excipere *quod non sit:* et lapidicinas nullas esse, nisi quæ appareant *et cædantur: aliter interpetrantibus, totum fundum lapidicinarum fore, si forte in toto eo sub terra esset lapis. Hoc probo.* »

[2] L. 3 (Ulpianus), *Sed si pecunia,* par. 6, ff.: « De rebus eorum

Tutte queste leggi non permettono di dubitare un momento che nell' età classica del diritto, ed anco avanti, le cave e le miniere di pietra, e metalli d' ogni genere cominciando dal ferro e terminando con l' oro, il più prezioso di tutti, le saline pure fossero e potessero essere nel pieno e libero dominio dei privati, i quali le possedevano liberamente insieme coi fondi, e se ne appropriavano i frutti con quella pienezza di diritti con cui godevano degli altri prodotti del suolo.

Che se in quei tempi o negli anteriori fossero esistite leggi, le quali avessero vincolato o ristretto il diritto di scavare metalli nei propri terreni, se lo stato avesse per avventura sanzionato il principio che il sottosuolo appartenesse al pubblico, non ai privati padroni; i giureconsulti avrebber tenuto un diverso linguaggio nei loro responsi, e in più luoghi e modi troveremmo per bocca loro dichiarato, che i principii regolatori del diritto privato non si applicano alle miniere, ovvero si applicano con qualche limitazione. Ma vedendosi tenuto da essi un opposto contegno, e regolati i prodotti degli strati inferiori del suolo nello stesso modo di quelli degli strati superiori, bisogna concludere che niuna differenza giuridica è mai esistita tra questi vari oggetti, e che la proprietà territoriale abbracciava in tutta la sua ampiezza e nella sua più larga estensione non tanto la superficie e le cose esistenti sopra essa quanto quelle nascoste nelle viscere del terreno.

qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. » — « Si lapidicinas, vel quæ *alia metalla* pupillus *habuit stypteriæ, vel cuius alterius materiæ, vel si cretifodinas, argentifodinas, vel quid aliud,* huic simile, »

L. 5 (Ulpianus), pr. e par. 1, ff. eod.

« Magis puto ex *sententia orationis impediri alienationem.* Par. 1. Sed *et si salinas habeat pupillus idem erit dicendum.* »

Ma ecco donde muove, a senso di alcuni, un primo dubbio che i privati non avessero libera facoltà di scavare o possedere miniere nei proprii terreni.

La legge che parla delle miniere dei pupilli fa parte del lungo commento d'Ulpiano all'editto emanato dall'imperatore Severo sopra le alienazioni dei beni pupillari. Ed essa nel paragrafo sesto contiene un periodo monco e senza senso, se non si ricongiunge col principio della legge quinta, che ne forma evidentemente il complemento. Giova riportare ambedue i testi per convincersene a colpo d'occhio.

« L. 3, par. 6.—Si lapidicinas, vel quæ alia metalla pupillus habuit stypteriæ (allume), vel cuius alterius materiæ, vel si cretifodinas, argentifodinas, vel quid aliud huic simile, » L. 5. « — magis puto ex sententia orationis impediri alienationem. »

Or bene Triboniano ordinatore delle pandette con una di quelle infelicissime interpolazioni che di tanto in tanto si dilettava commettere, ha spezzato il periodo relegandone la prima parte in fine della legge terza, e la seconda in principio della legge quinta, e ha messo in mezzo, tra le due parti così spezzate, un piccolo frammento del giureconsulto Paolo che forma la legge quarta, ed è così concepito: « Quod tamen privatis licet o liceat possidere. » Indi è nata la confusione, e il dubbio affacciato da qualche dottore che le miniere non si potessero possedere dai privati, se non previa licenza del governo e degl'imperatori.[1]

Per buona sorte tutte le leggi che abbiamo riferite e che per la massima parte appartengono ad Ulpiano, bastano a far dichiarar privo d'ogni fondamento il dubbio. Nè Ulpiano si sarebbe occupato a ragionare di miniere come di materia soggetta al diritto comune, qualora i citta-

[1] Montano, *De regalib.*, cap. *argentariæ*, nº 1, e seg.

dini non avesser avuto libera facoltà di possederle e scavarle. Diremo di più che nè in questi, nè nei successivi tempi consta aver mai gl' imperatori romani tolto ai privati il dominio delle miniere.

Ma questo singolar frammento di Paolo non ha relazione esplicita alle medesime; esprime un concetto indeterminato e generico, e se non fosse stato messo accanto al testo d'Ulpiano, noi non sapremmo attribuirgli alcun senso preciso.

È controversa eziandio la vera dizione del testo. V'ha chi legge: *quod tamen privatis liceat possidere*, e fa forza appunto sul tempo congiuntivo del verbo *liceat* per indurne che la parola *quod* sia posta in modo d'avverbio, e che tutto il discorso stia a denotare, se e come sia lecito ai privati possedere le cose enumerate nella parte finale della precedente legge, cioè le cave di pietre e di metalli. Ma le pandette fiorentine, e dietro esse il Gotofredo con molti altri leggono *quod tamen privatis* LICET *possidere*. E allora il senso è ben diverso. Quel che sarebbe dubitativo e condizionale, diviene affermativo e assoluto: la parola *quod* non è più usata avverbialmente, ma come nome sostantivo; e abbiamo dal giureconsulto Paolo la dichiarazione esplicita (benchè non necessaria) che anco i privati potevano possedere e scavare liberamente le miniere.

Noi non esitiamo a dar la preferenza al testo delle pandette fiorentine; tanto più che tutti gl' interpetri antichi e moderni non credono che quel frammento comunque inteso possa mai intorbidare la prova che piena resulta da altre parti, essere cioè le miniere state regolate dai principj comuni alle proprietà private.[1]

[1] Cujac., *Op.*, vol III, col. 74, C. col. 409 e 410, E — Richeri, *Jurisprud. Univ.*, vol. III, par. 531, not. 1, p. 141. — Bossio, *De metallis*, n° 4. — Molina, *De justitia et jure*, tract. 2, disp. 54. — Ar-

Altra ragione di dubbio si trae dal sentire che gli storici romani, ed altri antichi scrittori, parlano di miniere che lo stato aveva nei paesi conquistati, e di quelle che si esercitavano per conto suo anco in Italia. Onde se ne inferisce che tutte indistintamente spettassero al pubblico, e che i particolari non potessero nei terreni propri scavarle e goderle se non per concessione governativa.

Facile è il dileguare questa seconda difficoltà e chiarire l'equivoco in cui son caduti gli adoratori di una regalia cui vorrebbero far risalire quasi alle origini del mondo, mentre è di una data assai meno antica.

Già i culti interpetri del diritto romano, e gli eruditi nelle cose storiche di quel popolo, sono stati concordi nel riconoscere che due specie di miniere esistevano, le private, e le pubbliche; quelle poste nel pieno e libero dominio dei particolari, perchè giacenti nei terreni di loro proprietà; queste di pubblico dominio perchè aperte nelle terre appartenenti allo stato, od alle città.[1]

È noto che i Romani toglievano ai popoli vinti una parte delle loro terre private e pubbliche, sia per distribuirle ed assegnarle ai plebei, sia per rilasciarle nel do-

nisæl, *De jure majest.*, lib. III, cap. V, n° 4. — Strykio, vol. V, disp. 21, cap. II, n° 6. — Merlin, *Questions de droit*, tom. X. — V. *Mines*, n° 1.

[1] Richeri, *Jurisprud. Univ.*, vol. III, loc. cit. — Merlin, op. cit., loc. cit. — Burman, *De vectig. pop. rom.*, cap. VI, de vect. ex met. — Guarini, *Della finanza del popolo romano*, p. 43. — Dureau de la Malle, *Economie politique des Romains*, vol. II, p. 441.

Lo stesso deve dirsi rispetto all'antica Grecia dove pure erano miniere del pubblico, ed altre dei privati. Vedi Galiani, *Della Moneta*, lib. I, cap. I. — Meurtius, *De fortuna Athenarum*, cap. VIII. — Vitruv., *De Architectura*, lib. VII, cap. VII.

minio del pubblico, e ricavarne col mezzo delle allogagioni tante rendite a benefizio dello stato. Fra le terre occupate che si lasciavano nel dominio della repubblica si contavano i pascoli, le boscaglie, e tutti gli spazi di terreno in cui erano già aperte miniere di rame, ferro, argento ed oro, oggetti tutti dei quali lo stato aveva necessità per coniare le monete, e per fabbricare le armi, e gli istrumenti di guerra.

Le miniere pubbliche si allogavano ai pubblicani che si obbligavano a pagare allo stato un annua retribuzione; ed essi costituendosi in corporazioni (che le leggi permettevano) assumevano l' onere di esercitarle ed amministrarle.[1]

Così fece Marco Porcio Catone in Ispagna, dopo le vittorie riportate; narrandoci Tito Livio, e confermandolo le sacre carte, che la repubblica si appropriò le miniere d' argento, d' oro e di ferro colà esistenti, e le affittò nel modo anzidetto.[2] Lo stesso fu praticato rispetto ad altri paesi ricchi di miniere.[3]

Quanto all'Italia voglionsi distinguere tempi da tempi. Nei primi secoli della repubblica, e prima forse che si coniasse in gran quantità la moneta d' argento, non fu creduto opportuno di ordinare gli scavi delle miniere in quella parte delle terre pubbliche, nelle cui viscere verosimilmente si nascondevano metalli preziosi. E ciò viene

[1] « L. 1, Gaio ff. quod cuiscumque universitatis nomine vel contra eam agatur. Neque societas, neque collegium, neque huiusmodi corpus passim omnibus haberi conceditur.... Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: *ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel auri fodinarum vel argenti fodinarum et salinarum.* »

[2] Tit. Liv., *Hist.*, lib. XXXII, cap. XXI, 1. — *Maccabei*, lib. I, cap. I.

[3] Dureau de la Malle, op. cit, vol. II, p. 440.

attestato da Plinio nella storia naturale, là dove narra che un antico senatoconsulto *risparmiò* all' Italia,[1] non proibì (si noti bene) la cultura delle miniere, perchè volle che tutte le terre pubbliche fossero coltivate da coloni parziari, non guastate e rendute sterili mediante gli scavi dei metalli, di cui allora non si sentiva grande necessità.[2]

Più tardi, e quando fu compiuta la conquista delle province italiche le più lontane da Roma, e poste a poca distanza dalle alpi, il Governo credè utile di conservar le miniere che là trovò, e di allogarle ai pubblicani. Plinio fa menzione di una legge emanata dai censori, cioè da quei magistrati che presiedevano all' appalto delle pubbliche rendite, la quale prescriveva non dovere i pubblicani impiegare nelle miniere d' oro dell' agro vercellese più di cinquemila operai, che si traevano verosimilmente dagli schiavi.[3] Altre pure ne acquistarono i Romani nella valle d' Aosta, e nelle Alpi noriche, che pur continuarono a fare scavare.

Di queste pubbliche miniere, cioè aperte ed esercitate nei terreni del pubblico fan menzione anco varie leggi contenute nelle pandette, e segnatamente la L. *sacrilegii 6, ff. ad leg. Iul. peculat* (lib. 48, tit. 13), la L. *si quis aliquid. 38, de pœnis.* (lib. 48, tit. 19), la L. *Cæsar, cum insulæ 15, ff. de publican. et vectigal.* (lib. 39,

[1] Plinio, *Histor. natur.*, lib. III, cap. XXIV: « Metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris: *sed interdictum id veteri consulto Patrum Italiæ* PARCI *jubentium.* » E nel lib. XXXIII, cap. IV: « Italiæ PARCI *veteri interdicto Patrum diximus:* alioquin nulla fæcundior metallorum quoque erat tellus. »

[2] Poggi, *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura dai tempi romani fino ai nostri.* Firenze, 1845-48, Felice Le Monnier, vol. I, p. 75, par. 58.

[3] Plinio, op. cit , lib. XXXIII, cap. IV.

tit. 4.)[1] Che anzi dalle prime due di queste leggi si trae una nuova e luminosa conferma della esistenza simultanea delle due specie di miniere, cioè di quelle di dominio del principe, e delle altre di privato dominio. Imperocchè si vede stabilito che la sottrazione dei metalli dalle miniere di Cesare è punita come un peculato; laddove la sottrazione dei metalli dalle miniere private è punita semplicemente come furto.[2]

Noi siamo d'avviso che molte fossero nei primi secoli dell'Impero queste miniere,[3] poichè una delle regole finanziarie di quel governo portava a far gran conto dell'oro e dell'argento monetato. Tutti i tributi dalle provincie si esigevano in danaro, le stesse rendite dei fondi pubblici non più in prodotti, ma in denaro contante si convertivano. Era invalsa l'opinione che quanta più moneta si raccogliesse nell'erario regio e più facilmente si trarrebbe dai paesi conquistati in Roma la più gran quantità di merci d'ogni genere che ivi sotto mille forme si volevano consumare senza nulla, o ben poco riprodurre.[4] Errore funesto che non fu mai compreso

[1] Strabon, *Geogr.*, lib. IV, p. 205. — Richeri, op. cit., vol. cit., par. 531, not. 1.

[2] L. *Sacrilegii*, par. 2, ff. *Ad legem Juliam peculatus* etc.: « ivi » « Si quis ex metallis Cæsarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii, exilio vel metallo, prout dignitas personæ, punitur. Is autem qui furanti sinum præbuit, perinde habetur, atque si manifesto furti condemnatus esset, et famosus efficitur. »

L. *Si quis aliquid*, 38, ff. *De pœnis*: « ivi » « Si quis aliquid ex *metallo principis*, vel ex moneta sacra furatus sit, pœna metalli, et exilii punitur. »

Ved. *Comment.* d'Anton Matteo, al lib. XLVIII ff. *De criminibus*, tit. 10, leg. *Julia peculatus* etc., cap. I, n. 2, 3.

[3] Dureau de la Malle, op. cit., vol. II, p. 444.

[4] Una riprova che i Romani reputavano il denaro la massima delle ricchezze, e perciò ne curavano l'abbondanza, ce la fornisce la legge Gabinia emanata negli ultimi tempi della Repubblica, la

dai reggitori dell'Impero per la ignoranza universale delle dottrine economiche; errore che ne partorì molti altri, i quali poi sconvolsero da cima a fondo il sistema finanziero, e contribuirono potentemente alla caduta del gran colosso imperiale.

La gravezza eccessiva dei tributi cagionò il rincaro dei prodotti; al rincaro si credè di rimediare col continuo aumento del numerario, poi con l'alterazione del valore intrinseco della moneta, o con l'accrescimento del valore nominale, per ultimo con la preferenza data alla moneta d'oro; perchè meno accessibile alla falsificazione da parte dei privati, di quello nol fosse la moneta d'argento.[1]

Si argomenti da tutto ciò quale e quanto interesse avesse il Governo ad estrarre dalle pubbliche miniere la maggior copia dei metalli per convertirli in moneta, e quale e quanta cura dovesse darsi per utilizzarle da per tutto.

Niuno anzi era in condizione migliore di esso per provvedere di operai siffatte lavorazioni, conciossiachè l'escavazione dei metalli in quei tempi in cui l'arte degli scavi non era aiutata dalle macchine modernamente inventate, poneva a frequenti e gravi pericoli la vita e la salute degli operai.[2] Ora il Governo potè disporre per un tempo di una moltitudine immensa di schiavi fatti nelle guerre, e quando questi furono consumati con-

quale vietava agli alleati di prendere ad imprestito somme di denaro in Roma per impedire che l'oro e l'argento uscisse dalla capitale. Ved. *Cicer. ad Attic.*, lib. V, 21, e pro Flac, c. 28.

[1] Plinio, *Hist. natur.*, lib. XXXIII, 3. Dureau de la Malle, op. cit, tom. I, p. 43, 450, 451.

Garzetti, *Della storia e della condizione d' Italia sotto il Governo degli Imperatori romani*, tom. II, p. 330.

Poggi, op. cit., tom. I, p. 138, par. 102.

[2] Plinio, op. cit., lib. XXXIII, cap. IV.

verti il lavoro delle pubbliche miniere in una specie di pena, che i magistrati dovevano infliggere ai colpevoli di quei gravissimi delitti a cui non era minacciata la pena capitale. Di qui ebbe origine la classe dei così detti servi della pena.

Ma la esistenza di miniere pubbliche non impediva ai privati l'esercizio della industria mineraria sulle proprie terre, la quale si mantenne per tutto l'Impero.

Oltre le prove tratte dai frammenti dei giureconsulti di sopra riportati, e che si referiscono ai tempi degli imperatori Severo e Antonino, ve ne sono altre ancora.

Strabone nel suo libro della geografia ci fa sapere che nelle Spagne oltre le miniere pubbliche, ve n'erano molte e massime d'argento che appartenevano ai privati.[1] Lo stesso ci attestano Plinio e Diodoro Siculo.[2]

Sappiamo poi da Tacito che ai tempi dell'imperator Tiberio un Sesto Mario, ricchissimo spagnuolo, possedeva molte miniere d'oro, le quali faceva scavare per proprio conto. E poichè fu condannato, come reo d'incesto sulla persona della figlia, tutte quelle miniere, come ogni altra di lui sostanza furono confiscate; ma l'avidissimo Imperatore invece di rilasciarle a pro del pubblico se le appropriò.[3]

Del resto il Governo non avea ragion di temere la concorrenza dei privati, poichè quanto più cresceva la massa dell'argento e dell'oro, e più gli era facile l'accrescere la quantità del denaro.

Solo è da credersi che in questa età in cui furono sottoposte al tributo tutte le proprietà provinciali, ve-

[1] Strab., *Geographia*, lib. III.

[2] Plin., op. cit., lib. XXXIV, cap. II, par. 2. — Diod. Siculi, *Bibliot. histor.*, lib. V, 37, 38.

[3] Tacito, *Annali*, lib. VI, cap. XIX.

nissero gravate d'imposta anco le miniere esistenti nel patrimonio dei cittadini, come qualunque altro fondo produttivo. E una prova di questo può trarsi da un frammento del giureconsulto Ulpiano, in cui è detto che nelle tavole censuarie devono descriversi anco le saline possedute dai privati.[1]

Tale era la condizione giuridica dei minerali ai tempi della repubblica e nei primi secoli dell'impero: soggetti a tutte le regole del diritto civile di proprietà, in nulla si differenziavano dai prodotti agrari, nè dagli altri prodotti del suolo, e una legge comune si applicava egualmente a tutti senza distinzione.

CAPITOLO II.

Della condizione giuridica dei minerali e delle miniere dopo la divisione dell' Impero fatta da Diocleziano.

Di ben poca importanza furono le variazioni a cui andò soggetto il diritto minerario in questa seconda epoca dell'Impero. Ma sospettandosi da alcuni rispettabili scrittori, che in questa età incominciasse a formarsi una legislazione eccezionale sulle miniere, così ci proponiamo di fare un'accurata analisi delle leggi e dei documenti referibili a questi ultimi secoli, prendendo le mosse da alcune considerazioni generali sopra le vicende

[1] L. 4, par. 7, ff. *De censib.*: « Salinæ si quæ sunt in prædiis et ipsæ in censum deferendæ sunt.

Probabilmente si parla di questa imposta nella L. 17, par. 1 dello stesso Ulpiano, ff. *De verbor. signific.* ove si fa il novero dei vettigali, cioè dei tributi o dazi che si esigevano dal fisco. « ivi » « Publica vectigalia intelligere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus, vel venalium rerum: item *salinarum et metallorum*, et picariarum. »

economiche a cui andò soggetto l'Impero dopo il regno di Diocleziano.

La divisione che questi ne operò prima in due, poi in quattro parti, diè l'ultimo crollo al sistema finanziario fin allora vigente, ed al corso delle monete esistenti in commercio. Conciossiachè, essendo cresciuto immensamente il numero dei cortigiani, e degli stipendiati regi, e volendosi fare le distribuzioni gratuite alle plebi delle diverse città capitali per dar quiete agl'Imperatori ed ai Cesari, convenne ricorrere ad un aumento straordinario di tributi per supplire ai bisogni delle molte popolazioni destinate a viver nell'ozio; convenne altresì abolire le immunità che per questo titolo godevano l'Italia ed alcune città o colonie di diritto italico.[1]

Ma l'espediente non fruttò quel che se ne sperava; ed il suo immediato effetto fu di cagionare un rilevante rincaro nei prodotti, massime in quelli i più necessari al sostentamento della vita.

Credè Diocleziano di porvi un riparo pubblicando un editto con cui tassava i prezzi d'ogni prodotto agrario e manifatturiero, come ancora le mercedi ed i salari di qualunque servizio produttivo.[2] Del qual rimedio l'efficacia fu di breve durata. Imperocchè la tassazione dei prezzi, se poneva un ostacolo al soverchio rincaro, diminuiva la quantità dei prodotti che si portavano al mercato, perchè gl'industriosi ricorrevano al partito di tener nascosto quel che avrebbero dovuto vendere ad un prezzo inferiore al giusto. E d'altra parte il Governo, in mezzo a tanti imbarazzi dei prezzi, in mezzo al discredito del denaro, mal riusciva a calcolare in pre-

[1] Lactant., *De mortib. persecut.*, 7. — Aurel. Victor., *De Cæsarib.*, c. 39. — Poggi, op. cit., vol. I, par. 101, p. 137.

[2] Giraud, *Recherches sur le droit de propriété chez les Romains.* Aix, 1838. — *Pièces justificatives*, p. 32.

venzione quel che gli abbisognava di esigere dai contribuenti per provvedere alle infinite sue consumazioni. Nè alla deficenza dell'entrate sapevasi allora provvedere con i pubblici imprestiti, o con gl'istituti di credito, nemmeno con la emissione della carta-moneta. Non rimaneva in conseguenza altro partito da prendere per non essere più ingannati, ed avere a forza dai produttori tutto quello e quanto occorreva al governo, se non di abolire l'uso della moneta nelle relazioni tra sudditi e principe, tra l'erario imperiale e i privati, convertendo l'imposta pecuniaria in tante contribuzioni di specie, quante corrispondessero ai prodotti del suolo, dei pascoli, e delle selve, a quelli delle industrie e delle arti, a tutto che insomma si produceva in ogni parte dell'Impero. Ciò fu stabilito durante il regno di Costantino;[1] e questo sistema non più dismesso, passò per eredità al medio evo. Dietro tal mutamento, ne venne per conseguenza necessaria l'altro del lavoro imposto a tutte le classi dei produttori, meno agli esercenti le professioni ed arti liberali, onde si organizzò il servaggio perpetuo dei coloni alla gleba, e quello di tutti gli artigiani alle arti loro.

D'allora in poi l'uso del denaro nella circolazione e nei cambi scemò grandemente. Non lo riceveva per massima il Governo dai contribuenti, non ne abbisognavano gran fatto gli stipendiati da esso, perchè pagati quasi tutti in prodotti.[2] Continuò a coniarsi la moneta di ra-

[1] Tentarono talvolta i cittadini di ragguagliare e pagare in denaro il debito delle specie tributarie; ma gl'Imperatori lo proibirono ripetutamente. Ved. le LL. 4 e 5, *Tributa in ipsis speciebus inferri*. Cod. Theod., lib. II, tit. 2.

[2] Vedesi in questi tempi divenuto frequente l'uso di contrattar la pecunia come merce, non di spenderla come prezzo delle cose. Contro tal commercio insorsero più volte gl'Imperatori, minacciando severe pene ai contravventori per la ragione, crediamo noi, che si alterava il valore assegnato dalla legge alla moneta, e ne succedeva

me pel bisogno dei minuti traffici; non si pensò a coniare alcuna nuova moneta d'argento, ma rimase verosimilmente la vecchia. All'aureo, antica moneta d'oro, pare che fosse sostituita una nuova pur d'oro, cioè il solido, di un prezzo assai rilevante; destinato più a far l'ufficio di misuratore dei grandi valori, che non a servire all'uso dei quotidiani ed ordinari traffici.

Dopo tali premesse, è facile dar conto delle vicende del diritto minerario in questa età. Nessuna innovazione in primo luogo fu apportata ai diritti competenti ai privati sopra i metalli di ferro, rame, argento, che esistessero nei loro terreni. Non v'è legge nel codice giustinianeo nè in quello teodosiano che si occupi specialmente di tali metalli scavati e posseduti dai privati, e modifichi i diritti di dominio. Un titolo che si contiene in ambedue i codici, e che ha dato argomento a dispute su tal proposito, prende di mira soltanto l'oro e il marmo.

Si rileva peraltro che i possessori del ferro, del rame e dell'argento vennero assoggettati alla prestazione in natura di una data quantità di questi metalli, a titolo di tributo, come vi erano obbligati i possessori di armenti, di boschi, di vigne, d'olivi, di cereali. Più spesso si fa parola della collazione del ferro e del rame, anzichè di quella dell'argento che doveva esigersi in ben poca quantità.[1] E ciò è naturale. Il rame si adoperava dal governo per la bassa moneta, e per le macchine da guerra; il ferro per la fabbricazione delle armi; ambedue poi questi metalli, come più necessari degli altri

una continua oscillazione che le toglieva il precipuo carattere di misuratrice dei valori. Le monete d'argento, a quanto sembra, erano le più soggette ad esser negoziate come mercanzia.

[1] Ved. per l'argento la L. 32, *De annona et tributis*, Cod. Theod., lib. XI, tit. 1, e per il rame il titolo dello stesso codice. *De conlatione æris*, lib. XI, tit. 21.

agli usi domestici ed ai bisogni delle arti, dovevano essere scavati e ricercati con premura. L'argento invece poco adoperato ad uso di moneta,[1] s'impiegava soltanto per le decorazioni delle vesti e delle armi, o per abbellire le chiese, sicchè la escavazione del medesimo, non doveva allettar molto nè i particolari, nè il pubblico.

Basti notare la proporzione esistente tra il rame, l'argento, e l'oro per comprender quanto fosse ristretto il valor d'uso dell'argento. Una libbra d'oro ai tempi degl'Imperatori Arcadio ed Onorio valeva milleottocento libbre di rame, quella d'argento ne valeva sole cento.[2] E il poco valore che aveva allora l'argento, faceva sì che se ne trovassero in possesso anche le persone d'infimo grado, come ce lo dimostra una legge degl'imperatori Onorio e Teodosio; la quale prescriveva le multe da pagarsi dagli eretici donatisti in proporzione del loro stato, e della loro civil condizione. Gl'illustrissimi erano multati in cinquanta libbre d'oro a peso, i rispettabili in quaranta; i senatori in trenta, i chiarissimi in venti; i decurioni, i negozianti, i plebei in cinque; finalmente i *circoncellioni* uomini poveri e vaganti in dieci libbre d'argento.[3]

Se noi dunque non troviamo che sia stata emanata alcuna disposizione relativa alle miniere d'argento appartenenti allo stato, nè agli scavatori di quelle non dobbiamo meravigliarcene. È probabile che il governo con-

[1] La moneta detta *maggiorina* mista d'argento e di rame fu levata di circolazione al tempo dell'imperator Costanzo. Vedi Gotofredo Com in L. 6, cod. Theod., lib. V, tit. 21. (Tom. III, p. 85, 89). Una sola legge del codice teodosiano parla del denaro d'argento, ed è quella inserita nel titolo *De expensis ludorum*, tom. V, p. 347.

[2] Dureau de la Malle, op. cit., tom. I, p. 96. — Gotofred. in cod. Theod., lib. XIII, tit. 1, lib. II. — Poggi, op. cit., vol, I, p. 145 in nota.

[3] L. 52, lib. V, tit. 13, cod. Theod.

tentandosi delle specie argentarie che gli venivano dalle miniere dei privati, non curasse le proprie lasciandole in abbandono.

Miniere pubbliche di rame e di ferro scavate per conto dell'erario imperiale pare ve ne fossero sempre; e queste pagavano non l'imposta, ma il canone metallico rappresentante la rendita dovuta al proprietario.

Veniamo all'oro, metallo assai più prezioso, e rispetto al quale sembrerebbe che il diritto imperiale avesse indotto qualche variazione. Dell'oro molto si occuparono gl'imperatori perchè ne abbisognavano per le corone, per le vesti, e per l'ornamento dei regi palazzi, non che per la fabbricazione del solido. E in quattro modi, e per quattro titoli diversi si raccoglieva l'oro non monetato nell'erario imperiale.

Vi era in primo luogo la contribuzione dell'oro *coronario*, la quale si pagava a guisa di donativo in alcune straordinarie occasioni da certe città e classi di persone agl'imperatori.[1]

Si conosceva inoltre la collazione *lustrale dell'oro e dell'argento*, cioè una contribuzione quinquennale imposta a tutti i negozianti. Questa classe di persone non aveva prodotti materiali suoi propri che potessero formar soggetto di una prestazione in natura, come l'aveano i possessori di suolo, i coloni, e i fabbricanti di manifatture. I mercanti faceano lucri e profitti, ravvicinando ai consumatori le cose di cui abbisognavano, permutando le inutili con le utili, vendendo per ricomprare, e comprando per rivendere. Volendo assoggettarli al tributo, come tutti gli altri sudditi, fu creduto di obbligarli a pagare una quota di quella merce che più verosimilmente abbondava presso di loro, cioè la pecunia

[1] Cod. Theodos, *De auro coronario*, lib. XII, tit. 13, ed il com. del Gotofredo.

d'oro e d'argento, o le specie metalliche.[1] Ma si preferiva in generale l'oro all'argento, e mentre a chi dovea dare argento si concedeva di pagare oro, ragguagliandolo ad un prezzo favorevole a tal cambio, non si permetteva all'incontro di dare argento a chi doveva oro.[2]

Veniva in terzo luogo la prestazione del canone metallico dovuto dai conduttori delle pubbliche miniere d'oro, o dai collettori dell'oro nei luoghi pubblici. Di questi ultimi si parla in vari luoghi dei due codici; ma più specialmente nel titolo dei metalli e dei metallari. I lavoratori addetti alle miniere si chiamavano metallari; e costituivano una corporazione che non poteva più abbandonar quell'arte per darsi ad un'altra. Di padre in figlio, d'avo in nipote, doveano alla pari dei coloni e degli artigiani, servire in perpetuo alla escavazione dell'oro. Se fuggivano, erano ricercati dovunque per essere ricondotti alle miniere; gravi pene si minacciavano a chi gli nascondesse. Neppure gli ufficiali che presiedevano al lavoro dei metallari potevano disertare dall'ufficio, ma doveano rimanervi in perpetuo.[3] Del canone imposto ai pubblici metallari si parla in alcune leggi di quel titolo.[4]

Vi era finalmente la prestazione dell'oro che si do-

[1] Ved. *per totum* il titolo del codice Teodosiano, *De lustrali conlatione*, lib. XII, tit. 1, col com. del Gotofredo. Questo titolo merita d'esser studiato, anco perchè fornisce alcuni criterii per stabilire chi sia o non sia negoziante, criterii che si vedono seguitati dalla moderna giurisprudenza commerciale.

[2] Gotofred. com., in L. 1, *De argenti pretio*, Cod. Theod., lib. XIII, tit. 2.

[3] Cod. Theod., *De metallis et metallariis*, LL. 1, 5, 6, 7, 9, 15. — Cod. Iustin., *De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum*, LL. 4, 7.

[4] Cod. Theod., *De metallis et metallariis*, LL. 3, 12. — Cod. Iustin., *De metallariis et metallis*, etc., LL. 1, 2, 5.

veva come specie tributaria dai privati possessori delle miniere, e che abbondavano specialmente nell'Affrica. Di costoro, come tenuti alla contribuzione dell'oro (*auraria præstatio*) è fatta menzione in più leggi; le quali non recano alterazione alcuna ai loro diritti d'escavazione, e non gli assoggettano a verun onere maggiore di quello a cui erano astretti gli altri possessori di terre.[1]

Ma v'è una legge riportata tanto nel codice teodosiano, quanto nel giustinianeo, la quale ha dato luogo a dubitare, che con essa l'imperator Valentiniano seniore concedesse a chiunque la facoltà di raccogliere o scavare oro anco dai fondi dei privati, a condizione che si pagasse al fisco un tenue annuo canone, e si vendesse ogni rimanente del metallo al fisco stesso pel conveniente prezzo.

Sarebbe questa, se il dubbio sussistesse, la prima legge romana che offendesse i diritti di proprietà sulle miniere; ma fortunatamente non sussiste, e l'equivoco è manifesto.

Essa è così concepita: « Perpensa deliberatione duximus sanciendum, ut quicumque exercitium metallorum vellet adfluere, is labore proprio et sibi et reipublicæ comoda compararet. Itaque, si qui *sponte confluxerint*, eos Laudabilitas Tua octonos scripulos in *balluca* cogat exolvere. Quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum distrahant, a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipient. »

Nel codice giustinianeo invece di sponte *confluxerint* si legge sponte *conduxerint.* Non si controverte che la legge, si referisca tassativamente all'escavazione ed

[1] Cod. Theod., L. 14, *De jure fisci*, LL. 19, 32 e 34, *De annona et tributis*.

alla ricerca dell'oro, sì perchè ciò è confermato da una legge successiva, sì perchè la parola *balluca* significa rena mista d'oro.[1] Il Gotofredo nel commentarla vi soprappone persino il seguente argomento. « De *auri eruendi ex metallis potestate Valentiniana lex.* »

Questa legge attentamente ponderata dà facoltà ad ogni privato di scavare o raccogliere oro nei luoghi pubblici, purchè paghino al fisco un tenue canone. Che si riferisca soltanto ai luoghi di pubblico dominio, come sarebbe alle strade e ai letti arenosi dei grandi fiumi, lo persuadono più ragioni: 1° il silenzio assoluto circa alle proprietà private, lo che non sarebbe accaduto, se anco ad esse si estendeva la facoltà di scavare; 2° la niuna retribuzione accordata ai padroni del terreno dalle cui viscere si fosse estratto l'oro, perchè questa sarebbe stata la più manifesta violazione del diritto di proprietà senza precedente alcuno nella storia giuridica, e contradetta da ciò che fu stabilito pei marmi; 3° la dizione che trovasi nel codice giustinianeo, la quale parla di privati che avessero condotto (*conduxerint* invece di *confluxerint*) l'escavazione dell'oro, e ciò non può referirsi che alle proprietà pubbliche. Sarebbe infatti un non senso che l'Imperatore avesse dato ai particolari la facoltà di prendere in affitto da altri privati lo scavo delle loro miniere; mentre niuna legge lo proibiva per lo innanzi.

Il Gotofredo che commenta a lungo la legge fa chiaramente intendere che con essa si volle dare ai privati *collettori d'oro* la facoltà di scavarlo, e più che scavarlo, raccorlo in qualunque luogo di pubblico dominio, facoltà che prima non avevano per non far concorrenza ai metallari fiscali. Prende anzi di qui l'occasione di annoverare fra i privilegi del fisco nella materia metalli-

[1] Ved. L. 12, Cod. Theod. det. tit. e L. 5, Cod. Iustin., det. tit.

ca, 1° quello di esigere un piccolo canone da coloro che raccolgono con la propria industria cose che sarebbero di pubblica ragione: 2° l'altro di dovere vendere ad esso quel che estratto e ricavato da luogo pubblico dovrebbe appartenere in piena e libera disponibilità a chi se ne impadronisce.[1]

Forse l'oro in quei giorni scarseggiava; scarseggiavano anche le famiglie dei metallari fiscali, e non volendosi soffrir penuria di tal metallo, fu data a tutti facoltà di raccoglierlo nei luoghi di pubblico dominio, purchè lo vendessero al fisco.

Rimane così accertato e chiarito che nemmeno rispetto all'oro fu fatta alcuna alterazione al diritto comune sulle miniere.

Ma una mutazione, e mutazione importante, venne introdotta risguardo al marmo, che è pure annoverato nella classe dei metalli. Ordinarono gl'imperatori Costantino, Giuliano, Graziano e Teodosio, con diverse leggi, che fosse ad ognuno permesso di scavare e tagliar marmi anco nei fondi dei privati, purchè dessero al fisco la decima parte del metallo estratto, ed un'altra decima la rilasciassero al proprietario del fondo.[2]

Queste leggi non furono motivate da alcuna veduta di stabilire un nuovo diritto rispetto alla proprietà dei minerali, e molto meno di attribuire allo stato un dominio *sui generis* sugli strati inferiori alla superficie del suolo.

Lo persuade il vedere che contemplano tassativamente i marmi, i quali non servono agli usi ordinari della vita civile, nè a pubbliche necessità, ma solamente

[1] Ved. Gotofred., *Comment.* in d. L. 3, *De metallis et metallariis*, Cod. Theod.

[2] LL. 1, 2, 10, 11, *De metallis et metallariis*. Cod. Theodos., L. 3, *De metallariis et metallis*, etc. Cod. Iustin.

al decoro. Ci piace d'insistere su tal verità storico-giuridica, perchè alcuni giureconsulti del medio evo e dell'età successive la impugnarono e credettero che la più famigerata delle leggi risguardanti i marmi, cioè la legge *Cuncti*, si referisse a tutti i metalli senza distinzione. Codesta legge emanata dagl' imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio nell'anno 382, è così concepita. « *Cuncti, qui per privatorum loca, saxorum venam laboriosis effosionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repræsentent: cætero modo suis desideriis vindicando.* » Non è dubbio che qui si parla soltanto di marmi, *saxorum venam*; ma se dubbio vi fosse, rimarrebbe schiarito da una legge emanata due anni dopo dall'imperator Teodosio, che confermando la precedente spiega con parole più esplicite il concetto insito nella medesima.

Ecco il tenore della seconda legge: « *Hi quibus ad exercenda metalla privata dives marmorum vena consistit, excidendi exsecandique* JUXTA LEGEM DUDUM LATAM, *habeant facultatem, ita ut decima pars fisci nostri utilitatibus, decima ei cujus locus est, deputetur. Quidquid vero reliquum fuerit,* ID JUSTA EJUSDEM LEGIS TENOREM *exercentibus cedat: habituris licentiam vendendi, donandi, et quo voluntas suaserit transferendo.* »[1]

La volontà poi degl' imperatori di nulla innovare nei principii fondamentali del diritto minerario, nemmeno rispetto ai marmi, si raccoglie dall'avere imposto agli scavatori l' obbligo di pagar la decima del prodotto ai padroni dei fondi; il che importa ricognizione completa della proprietà spettante ad essi.

Meramente eccezionale e quasi diremmo transitoria fu la causa motrice del vincolo imposto ai proprietari di

[1] Ved. Gotofr. — In Cod. Theod., *De metallis et metallariis.* — Com. alle LL. 10 e 11.

vene o cave marmoree. Si volle favorire e promuovere l'abbellimento delle città principali dell'Impero con la ricchezza e con l'ornato esteriore degli edifizi pubblici e privati, e delle chiese. Primo fu Costantino a dare a tutti la facoltà di scavare marmi anco nei terreni altrui, per abbellire la nuova città di Costantinopoli. Poi si pensò a Roma e ad Antiochia.[1] Nonostante la infelice condizione dei tempi gl'Imperatori ed i magnati gareggiavano in un prodigo lusso, e si affannavano ad inalzar fabbriche e palazzi sontuosi. Tant'è vero che l'imperator Graziano ai senatori di Roma concesse per privilegio di fare estrar marmi dalle cave dei particolari, esentandoli dal dazio dei trasporti e dal tributo della decima fiscale, non però dalla decima ai padroni.[2]

Non dobbiamo finalmente passar sotto silenzio che un'ultima legge dell' imperator Teodosio tolse ai privati questa licenza in tutte le province dell'Impero d'Oriente, lasciandola in vigore soltanto in quelle d'Occidente.[3]

Un'ultima, benchè indiretta conferma della niuna alterazione arrecata in questa età agli antichi principj direttivi della proprietà privata, ci verrà pòrta da una breve notizia intorno alle leggi regolatrici dei tesori nascosti nelle viscere della terra. Per l'antico *gius* il tesoro apparteneva interamente al padrone che lo trovava nel suo fondo. Ma alcuni imperatori per spirito di cupidigia e d'avarizia insaziabile, cominciando da Nerone, dichiararono proprietà intera del fisco ogni tesoro, dovunque fosse rinvenuto. Succedendo a costoro principi più equi e più giusti, la vecchia legge pienamente si ri-

[1] Gotofred. Com. alle LL. 1, 2, 8. — Cod. Theod., *De metallis et metallariis.*

[2] L. 8, Cod. Theod. d. tit.

[3] Vedi Gotofred. in L. 13 e 14. Cod. Theod., *De metallis et metallariis.*

stabiliva, e il diritto di proprietà si rispettava. Da Nerone a Costantino vi fu oscillazione continua in sì fatta materia, quantunque sembri che prevalesse il principio di giustizia. [1]

Costantino trovò in vigore la disposizione che aggiudicava interamente al fisco i tesori; ond'egli si contentò di stabilire che metà spettasse all' inventore, l'altra all' erario regio. [2]

Ma Teodosio il grande si fece un dovere di ritornare alle vecchie leggi le sole giuste, le sole conformi alle buone regole del *gius* privato; e statuì che chiunque nello scavare i propri terreni trovasse tesori, o di danaro o d' altre cose preziose, ne rimanesse libero padrone senza obbligo di dar nulla al fisco. Che se il tesoro fosse scoperto nel suolo altrui da un estraneo e per caso, la quarta parte di esso doveva cedere a vantaggio del padrone del fondo, il resto all' inventore. Proibì a chiunque di recarsi a fare scavi nelle terre altrui, senza il consenso del padrone, con la veduta di rinvenire tesori. [3]

Un' altra legge dell' imperator Leone, e riportata nel codice giustinianeo è anco più esplicita e più severa di quella di Teodosio. In essa si dice esser vano ed inutile supplicare il principe per avere una facoltà che la legge riconosceva in ogni proprietario. Si vieta ad ogni estraneo di far ricerche nei fondi altrui non solo contro voglia, ma anco all' insaputa del padrone; e si prescrive che se alcuno dopo aver supplicato il principe, o in modi diversi da questa legge stabiliti si fosse arrogato il diritto di scavar tesori nei terreni altrui, nulla potesse appropriarsi, fosse punito come violator della legge, ed

[1] Gotofred. in L. 1, *De thesauris*. Cod. Theod., lib. 10, tit. 18.
[2] L. 1, d. tit.
[3] LL. 2, 13, d. tit.

ogni cosa trovata rilasciasse a benefizio del padrone del fondo. Solo nel caso di reperimento fortuito del tesoro, avesse diritto di applicarsene la metà rilasciando l'altra a benefizio del proprietario. [1]

Il lungo esame finquì fatto delle disposizioni del gius romano nelle diverse età della Repubblica come dell'Impero ci porta a concludere che mai e poi mai fu sancito alcun principio che attribuisse alla nazione, od al principe la proprietà dei minerali nascosti nei terreni di privato dominio.

Vi furono miniere appartenenti al pubblico, come ve ne furono delle private; le une nelle terre nazionali o fiscali, le altre nei fondi dei particolari.

I padroni di queste vennero assoggettati al pagamento dell'imposte e dei tributi, come i possessori di qualunque altro fondo produttivo; imposte che un tempo si pagarono in denaro, poi in specie metalliche. Fu pra-

[1] Cod. Iustin., *De thesauris*, Leg. unica: « Nemo in posterum requirendo in suo vel alieno loco thesauro, vel super invento ab alio vel a se, effusis precibus pietatis nostræ benignas aures audeat molestare. Nam in suis quidem locis unicuique dummodo sane sceleratis ac puniendis sacrificiis, aut alia qualibet arte legibus odiosa thesaurum (idest condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia) quærere, et invento uti, liberam tribuimus facultatem: ne ulterius Dei beneficium invidiosa calumnia persequatur, ut superfluum sit hoc precibus postulare quid iam legibus permissum est, et imperatoriæ maiestatis videatur prævenire liberalitas postulanda. *In alienis vero terrulis nemo audeat invitis, immo nec volentibus, vel ignorantibus dominis opes abditas suo nomine perscrutari. Quod si uobis super hoc aliquis crediderit esse supplicandum, aut præter huius legis tenorem in alieno loco thesaurum scrutatus invenerit, totum hoc locorum domino reddere compellatur, et velut temerator legis saluberrimæ puniatur. Quod si forte vel arando, vel alias terram alienam colendo, vel quocumque casu non studio perscrutandi, in alienis locis thesaurum invenerit, id quod repertum fuerit, dimidia retenta, altera dimidia data cum locorum domino partiatur: ita enim eveniet ut unusquisque suis fruatur, et non inhiet alienis.* »

ticata una sola deviazione dalle regole ordinarie in riguardo ai marmi destinati alla fabbricazione, ma questa cagionata da circostanze eccezionali non sovvertì nè disconobbe il principio comune che il dominio dei marmi spettava ai proprietarj dei fondi nei quali esistevano.

Or ci conviene passare ai tempi feudali.

CAPITOLO III.

Della condizione del diritto minerario nel medio evo e nell'età successiva sino al declinare del secolo decimottavo.

Dalla caduta dell'Impero d'Occidente sino al secolo duodecimo noi dobbiamo annunziare che mancano documenti, i quali ci mettano in grado di chiarire con certezza, come fosse regolata la proprietà delle miniere sotto i barbari.

Limitandoci ad emettere la nostra opinione dietro semplici indizj e congetture, pare a noi di poter credere e ritenere che nessuna innovazione fosse arrecata ai principj del gius romano, e che i privati conservassero il pieno diritto di proprietà sopra i metalli d'ogni genere esistenti nei loro fondi fino al secolo undecimo.

Del tempo dei Goti, abbiamo due passi di Cassiodoro, che discorrono di miniere, ma essi a parer nostro riferisconsi a miniere poste in luoghi pubblici, o appartenenti al patrimonio del re; perchè nel primo si parla delle ferriere della Dalmazia, ove anco i Romani aveano miniere dello stato; e nell'altro di una cava d'oro e d'argento esistente a *Massa rusticiana* negli Abruzzi, che Cassiodoro dice essere *juris nostri*, cioè di proprietà regia.[1] Dell'età dei Longobardi e dei Franchi non ab-

[1] Cassiod. Var., lib. III, ep. 28; lib. IX, epist. 3.

biam saputo trovare documenti di qualche conto che ci diano lume sopra sì fatta materia. V'erano le zecche in varie città, ove si coniava la moneta e vi lavoravano i Romani non meno che i Longobardi. [1] Donde si traessero i metalli, è facile il supporlo. Le cave dei minerali già di spettanza del fisco imperiale, probabilmente passarono nel dominio dei re, o dei duchi, e da esse raccoglievasi la materia sufficiente per la fabbricazione della moneta. Per ciò che attiene al ferro, è anche verosimile che le vene metalliche esistenti presso le montagne costituissero una proprietà comunale dei popoli ivi dimoranti, e fossero esercitate nell'interesse di tutti: ciò diciamo perchè di questo modo d'esercizio più tardi appariscono le prove. [2]

Ma che le terre private fossero immuni da ogni inquisizione per conto dei metalli, che niun diritto affacciassero nè il re, nè i magnati sopra le miniere che per avventura si scuoprissero nei fondi dei particolari, c'induce a pensarlo il rispetto che nei primi secoli dell'età barbariche si ebbe alla proprietà. Gli allodj, le arimannie, le *sorti* si godevano dai barbari nella pienezza del dominio. Non le gravava alcun tributo, non alcuna prestazione di omaggio. Gli arimanni, per la più parte agricoltori, eran tenuti al servizio militare in pro della patria, come lo erano gli antichi Romani padroni dei campi assegnati. [3] Ammettere che lo stato si arrogasse alcun diritto su queste terre, è un disconoscere affatto la storia

[1] Troya, *Della condizione dei Romani vinti dai Longobardi*, par. 171.

[2] Ved. Rosa, *I feudi e i Comuni in Lombardia*. Bergamo, 1854, p. 201. — *Notizie statistiche della provincia di Bergamo*. Bergamo, 1858, p. 125.

[3] Baudi di Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia*, p. 133, 163. — Poggi, op. cit., vol. II, par. 189 e 193.

di quell'età, e di quella gente così fiera, e così intollerante d'ogni indebito aggravio.

Ma quel che non fu fatto a danno delle proprietà barbariche, potrebbe dubitarsi che fosse operato a danno di quelle rimaste ai Romani, cioè agli antichi abitatori del territorio. Neppure di ciò v'è traccia nelle storie e nelle leggi di quei tempi; chè anzi tutto porta a credere, che tolta ad essi quella porzione di terreni che si volle distribuire e repartire fra i barbari, ogni rimanente si rilasciasse loro in libera proprietà, come la godevano per lo innanzi. Certo è che neppur su queste terre fu imposto alcun tributo, e se n'eccettui le rapine e gli spogli arbitrarj a cui i Romani poterono andar soggetti per dato e fatto delle nuove genti, e la niuna o poca protezione che almeno nei primi tempi ottennero dalle autorità longobardiche, la condizione giuridica dei loro dominj non si differenziava da quella degli altri.[1]

Noi giungiamo al milledugento, e già troviamo immutata sostanzialmente la legislazione sulle miniere, ed introdotto un diritto nuovo che ha durato in quasi tutta Europa sino al cadere del secolo decimottavo, e dura ancora in vari luoghi, nonostante che sia già oltrepassata la metà del secolo decimonono, secolo di libertà e di progressi d'ogni maniera.

Questo è il diritto signorile e feudale che incominciò verosimilmente a formarsi verso il mille, e che appare in tutta la sua luce e pienezza nei ducento anni successivi. Ne troviamo traccie non dubbie nelle carte e nei documenti storici di quei tempi, i quali ci mostrano i magnati laici e gli ecclesiastici già esercenti un diritto di signoria sulle miniere; ci mostrano ancora i Comuni divenuti indipendenti di fatto pretendere allo

[1] Brunetti, *Cod. diplom. tosc.*. tom. II, p. 465, 600. — Poggi, op. cit., t. II, par. 197.

stesso diritto; e nei diplomi di donazione e di conferma delle signorie rilasciati dagl'imperatori germanici è pur fatta menzione del medesimo. Consisteva codesto diritto nella privativa che i signori s'erano arrogata di scavare per conto proprio, o di concedere ad altri l'escavazione delle miniere tanto nei fondi pubblici, quanto in quelli dei privati. I concessionari doveano pagare al signore una quota annua di prodotti che si determinava nell'atto della concessione.

D'esempi notevoli che si riferiscano a questa età o poco appresso, citeremo quello del Comune di Trento, che verso la metà del secolo duodecimo esercitava il diritto d'escavazione dei minerali nel suo territorio, e coniava moneta di bassa lega.[1] Citeremo pure quello dei vescovi di Trento che furono i primi in tutta Europa a fare statuti e ordinamenti sopra le miniere poste nel territorio signorile, ed a regolare le tasse che gli scavatori doveano pagare alla camera episcopale. La qual regalìa dei vescovi fu poi confermata dalla donazione che nel 1189 l'imperator Federigo II fece ad uno di essi (Corrado II) d'ogni sorta di miniere d'argento, rame, ferro o d'altro metallo che si trovassero in tutta l'estensione del vescovato di Trento.[2]

Di miniere d'argento possedute per lo stesso titolo dai vescovi di Bergamo sino dal 1078, vi è pur menzione nelle storie; come vi è menzione di miniere di ferro concesse dai medesimi nel 1179.[3] Gli statuti di

[1] *Biblioteca Trentina*, ossia *Raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento*, raccolti per cura di Tommaso Gar, Dispensa 3ª, p. XX-XXI.

[2] *Biblioteca Trentina* ec., Dispensa 5ª, p. XXI, e Dispensa 12ª. *Annali*, p. 28, 31, 38. Vedi Appendice N° V dove riportiamo gli statuti delle miniere fatti dal Vescovo di Trento.

[3] Rosa, *Dei feudi e dei comuni in Lombardia*, p. 213. — *Notizie statistiche della provincia di Bergamo*, p. 125.

Pisa editi dal professor Bonaini, contengono alcune disposizioni sopra le miniere di ferro dell'Elba del 1162, basate sugli stessi principii.

V'è poi un diploma dell'imperatore Enrico VI del 1193 con cui si confermano alla Repubblica di Pisa i diritti signorili sulle miniere già da essa esercitati nell'Isola dell'Elba ed in altre terre.[1]

Gli statuti di Massa pubblicati dallo stesso Bonaini nell'archivio storico italiano, ci fanno pur fede di un egual diritto signorile esercitato dal Comune di quella città rispetto alle molte vene di metalli che in quel territorio esistevano.[2]

Di consimili disposizioni e consuetudini esistenti in Savoia e in Piemonte vi son notizie che risalgono fino al secolo tredicesimo. Nel concedersi ad alcuno la licenza di scavar miniere sempre se gl'imponeva l'obbligo di contribuire alla camera ducale una parte del minerale scavato, che per ordinario era del dieci per cento.[3]

Ma da questi e da altri documenti non rilevasi se i proprietari conservassero il diritto di essere preferiti ad ogni altro nell'escavazione dei loro fondi, nè di ottener compensi, oltre l'indennità pei guasti che gli estranei scavatori recassero alle loro terre.

Chiarito così il tempo entro il quale avvenne una innovazione cotanto significante nel diritto minerario e così lesiva dei diritti di proprietà privata, giova ora indagare le ragioni che le diedero vita.

[1] L'originale di codesto diploma esiste in una filza intitolata: « Diplomi e investiture imperiali relative al feudo di Piombino dal 1175 al 1644, che si conserva nel R. Archivio centrale di Firenze, sezione del Principato. »

[2] *Archivio Storico Italiano*, Append. 27, 1853.

[3] Cibrario, *Economia politica del medio evo*. Torino, 1839, p. 439.

Uno dei caratteri più singolari degli ordinamenti politici del medio evo fu quello di aver confuso insieme i diritti di privato dominio con i diritti di sovranità, e fatte subietto promiscuo di signoria le cose che sono materia di proprietà. Di qui derivarono le innovazioni che offesero a un tempo i principii giuridici del dominio civile, ed i principj economici regolatori della produzione delle ricchezze.

Gl' istituti signorili procederono per gradi; prima cominciarono le accomandigie personali accompagnate dalla prestazione dei servizi *angariali*, seguitarono di poi le accomandigie volontarie dei beni; indi l' autorità giurisdizionale si trasformò in autorità principesca, e i territorj delle giudicerie, dei contadi e delle marche in territorj di stati; seguì in ultimo luogo la conversione delle cose pubbliche in cose e beni signorili, e della più parte delle proprietà libere ed allodiali in proprietà feudali. [1]

Finchè gli ordinamenti delle signorie non giunsero a quest' ultimo stadio, il concetto della proprietà verosimilmente non rimase alterato; ma quando i magnati usurparono il dominio delle cose pubbliche ed acquistarono il dominio *diretto* di una gran parte delle terre private; allora tutte le idee giuridiche e politiche in materia di proprietà e di sovranità si guastarono e corruppero. Nell'una entrò l'elemento signorile, nell' altra l'elemento di padronanza; il signore si arrogò diritti regali sopra le cose altrui, e la signoria fu qualificata come una proprietà *sui generis* e regolata coi principj del diritto civile privato.

La prova di questa spaventevole confusione si ha nelle carte di quei tempi, le quali parlano di concessioni,

[1] Poggi, op. cit., vol. II, par. 177 e seg. 185-186, par. 209-210.

vendite e donazioni di fondi, corti, e villaggi insieme coi servi, coi fedeli e gli abitanti in essi con le loro possessioni, coi fiumi, le ripe, le strade, i ponti, come se tutti questi oggetti e persone fossero materia di proprietà privata, e il donatario, il compratore, il concessionario acquistasse su tutti indistintamente un dominio e un potere eguale a quello che alcuno ha sopra le cose sue.

Il linguaggio è uno solo e medesimo, ma pure inteso a dovere significa trasmissione di dominio vero e proprio rispetto ad alcune di dette cose, come sarebbe rispetto ai servi, alle terre servili, ed alle terre delle corti; significa trasmissione di potestà signorile sopra i fedeli ed i loro beni, e sopra le cose di pubblico uso, come i fiumi, i ponti, le vie, i mulini.

Nondimeno la confusione che si facea nel linguaggio proveniva da un' egual confusione ch' era nelle idee e nelle menti dei giuristi, e molto più dei non giuristi di quell' età.

Tutto si concepiva come argomento di dominio rispetto al signore, il quale padroneggiava le persone e le cose tutte poste nel circuito della signoria, sebben con modi e per effetti diversi. E l'idea della padronanza faceva sì che senza tòrre alla loro destinazione le cose pubbliche e comuni cercasse di utilizzarle a pro suo per completare i mezzi d'esercizio della sovranità. I così detti *telonei*, *i ripatici*, i dazi sulle vie e sui ponti, le prestazioni ch' esigevansi dai pascoli e dai boschi pubblici o comunali, non hanno altra origine che questa.

Una origine consimile congetturiamo che avesse la privativa arrogatasi dai signori di scavare o fare scavare nell' interesse lòro le terre, nelle quali si nascondevano le vene ed i filoni metallici, per estrarne i minerali i più necessari agli usi non solo della vita privata, ma eziandio della pubblica, come ferro, rame, argento e oro.

Imperocchè i marchesi, i conti e i baroni volendo sovraneggiare, avean bisogno di codesti metalli per la fabbrica delle armi e delle monete, e se nei territorj da loro dominati giacevano occulte codeste ricchezze, ben s' intende che ne volessero trar profitto per non ricorrere all' espediente mal sicuro in tempi di continue ostilità, di farne incetta altrove.

A fondamento di tali pretese allegavano l' alto dominio sul territorio.

Non è a far meraviglia se i Municipi divenuti liberi esercitarono verso i paesi e le terre assoggettate le stesse prerogative signorili; conciossiacchè allora essi non conquistavano per fondersi, ma per signoreggiare alla pari dei principi, e perciò aveano della sovranità gli stessi concetti.

Sopravvenne la costituzione dell' imperator Federigo dell' anno 1158, la quale facendo il novero dei diritti e delle cose regali, pose tra esse anco i tesori e le miniere. Codesta costituzione nel mentre offre una luminosa conferma che la nozione della sovranità si confondeva con la padronanza e col dominio,[1] fu per tutta

[1] Ci piace di qui riferire i due diversi pareri dati da Bulgaro e Martino all' imperatore Federigo probabilmente nell' occasione della dieta di Roncaglia, inquantochè mostrano quanto fosse radicato il concetto della *padronanza* nella mente di quel principe. Noi togliamo il racconto dal bel libro delle *Istituzioni civili* di Francesco Forti, vol. I, p. 286.

« Cavalcando un giorno l' imperatore sopra un suo destriero » in mezzo a Bulgaro e Martino, domandò a loro se per legge egli » fosse *il padron del mondo*. Al che Bulgaro rispose: CHE QUANTO » ALLA PROPRIETÀ NON ERA PADRONE. Martino al contrario lo affermò » padrone; ed allora l'imperatore scendendo da cavallo fece pre- » sentare il destriero a Martino: Bulgaro intendendo ciò, disse que- » ste eleganti parole: *Amisi equum qui dixi æquum quod non fuit* » *æquum.* »

l'età feudale il titolo cui i sovrani indipendenti invocavano come fondamento al loro diritto sulle miniere, e del quale si valevano per dare ai feudatari subalterni l'investitura di questa e d'altre regalie.

Risorto in Italia lo studio del gius romano, si diedero i giureconsulti a ricercare se e quanto tali novità stessero in armonia con le antiche regole delle pandette e dei codici, e quale e quanta forza derogatoria dovesse attribuirsi alla legge feudale sulla civile. Si presentò anco l'occasione di discutere se il diritto di regalia distruggesse pienamente in tutti i casi i diritti del padrone del suolo sulle miniere. E sovra tutte queste ricerche e dispute emanarono diversi pareri, che possono convenientemente classarsi in tre categorie.

La prima categoria comprende l'opinione di quelli che bene e attentamente studiato il diritto romano, riconobbero che le miniere poste nei terreni dei privati, appartenevano interamente e liberamente ad essi, e che nè il fisco, nè il principe potevano esercitar su quelle alcun diritto di dominio. Riconobbero pure che la eccezione stabilita dalla legge *Cuncti de metallis et metallariis*, riguardava esclusivamente le cave dei marmi, ed emanava da considerazioni speciali di favorire l'abbellimento delle primarie città. Laonde per questi scrittori il diritto di regalia sulle miniere appariva una infausta deroga al gius comune; e volendolo però restringere nei più angusti limiti non esitarono a dichiarare che sulla scorta della legge *Cuncti*, la quale assegnava al fisco la decima dei marmi estratti da qualunque fondo, potessero i principi e i feudatari esigere un'egual decima sopra ogni specie di metalli che si escavassero nei loro stati. Così la regalia riducevasi alla facoltà di conceder l'escavazione anche sui fondi altrui, ed all'esazione del tributo signorile. Ma i proprietari del suolo,

secondo quest' interpreti, conservavano piena libertà di scavare, nè potevano esser molestati dal fisco, semprechè pagassero la decima; e quando altri scavavano sui fondi loro, avean diritto di esigere una prestazione eguale a quella del principe, secondo che prescrivea la rammentata legge *Cuncti*. Questa opinione fu la più seguitata dai dottori, siccome la meno correttoria del diritto comune.[1]

I giureconsulti della seconda categoria procedendo più alla leggiera, ritennero che il diritto imperiale avesse innovato sul diritto delle pandette, e che la legge *Cuncti* parlasse dei marmi più per modo dimostrativo che tassativo, confortati in questa interpetrazione dall' erronea intelligenza data alle altre leggi, le quali benchè contemplassero gli scavatori dell' oro nei pubblici luoghi, furono da essi riferite anco ai fondi dei privati. E per trovare una ragione apparentemente plausibile di queste supposte innovazioni imperiali, allegarono la pubblica utilità di estrarre dalle viscere della terra i metalli che servivano ai molti usi della vita e cui i particolari avrebber potuto trascurare.[2]

Le conclusioni a cui scendevano questi scrittori, erano, a vero dire, le stesse dei precedenti; se non che mossi dal riflesso che anco gl' imperatori romani si fossero riservati il diritto di conceder gli scavi nelle terre dei privati per ogni sorta di metalli, e di esigere una

[1] Afflitto, *Dec. neapolit*, dec. 321. — Sixtino, *De regalibus*, lib. II, cap. XVI, n. 34. — Strykio, *Op.*, tom. V, disp. 21, cap. II, n. 4. — Lagunez, *De fructibus*, par. I, cap. X, n. 50. — Cœpolla, *De servit. rustic. præd.*, cap. XXII, n. 1. — Farinaccio, *Praxis crimin.*, part. III, quæst. 104, inspect. 2, num. 35.

[2] De Ripoll., *De regal.*, cap. XVI, n. 1 et seg. — Galganetti, *De jure publ.*, lib. IV, tit. 5, n. 7. — Peregrino, *De jure fisci*, lib. IV, tit. 2, n. 14.

parte del prodotto, furono più rigorosi verso i padroni dei fondi, dichiarando che neppur essi aveano facoltà di fare scavi, senza la previa licenza del principe,[1]

Finalmente la terza opinione, di cui è antesignano il cardinal De Luca, subordinando il disposto del gius romano a quello del gius feudale, a differenza delle due precedenti, le quali s'erano ingegnate di ricongiunger questo con quello e quasi di concluderne la derivazione, stabilì che dovessero distinguersi tre specie di metalli, i preziosi, come l'oro, l'argento, le gemme; gl'infimi, come la creta, l'arena, le pietre comuni; quelli di media qualità, come rame, ferro, piombo, allume, zolfo, marmo e simili. Dissero che i primi appartenevano pienamente ed interamente al dominio del principe in qualunque luogo si trovassero; che non potevasi da alcuno farne la ricerca, nè lo scavo senza la licenza di esso, e che nulla era dovuto ai padroni dei fondi tutte le volte che l'escavazione fosse stata per consenso del principe eseguita da altri: che i secondi erano nel pieno e libero dominio dei privati, quando fosser trovati nelle loro terre, ed al principe si doveva richiedere un mero permesso di scavare più per evitar le frodi che per altra ragione. Quanto ai terzi dissero che i proprietari erano preferiti nell'escavazione, pagando la decima al fisco; se non volevano scavare, erano ammessi gli estranei purchè osservassero le condizioni stabilite nella legge *Cuncti.*[2]

Quale delle tre opinioni prevalesse nelle leggi e

[1] Ripoll., *De regal.*, cap. XVI, n. 15, 16, 17. — Torre, *Varr. quæst.*, tom. II, tit. 10, n. 47. — Bossio, *De metallis*, n. 7. — Leiserio, *De prædiis*, cap XXIV. *De metallis*, n. 14 e 28.

[2] De Luca, *De regalibus ad mat. fodinarum et excavat.*, lib. II, disc. 147, n. 15 e seg. — Montan., *De regalibus*, cap. *argentariæ*, n. 1 e seg.

nelle consuetudini dei vari stati, specialmente italiani, dal secolo decimoquarto in poi; non intendiamo di esaminare minutamente, perchè ciò non interessa al nostro argomento. Vogliamo nonostante avvertire che la Repubblica veneziana, la fiorentina, i Principi medicei, quelli di Savoia e Piemonte, e molti altri fuori d'Italia emanarono leggi, o praticarono sistemi che più si avvicinano all'opinione del cardinal De Luca, che non alle altre due.[1] È pur degno di nota che le concessioni dei principi dispensavano talvolta gli scavatori dal pagamento della decima nei primi anni d'esercizio della miniera, ed al privilegio dell'escavazione

[1] Richeri, *Jurisprud. Civ.*, vol. III, par. 538 e seg. — De Luca, *Dottor volgare*, lib. II; *Dei regali*, cap. VI, n 6. — Antunez, *De donationibus reg.*, lib. III, cap. XII, n. 10 e seg.

Provvisioni della Repubblica fiorentina, relative alla città di Volterra e suo territorio del 15 e 29 luglio 1472, e provvisioni generali del 14 agosto 1481 e 13 genn. 1512.

Vedansi nell'appendice n° I, i prospetti dei privilegi per escavazione di miniere, concessi sotto la dinastia medicea, e sotto la lorenese. Questi documenti con altre notizie li abbiamo tolti da alcune consultazioni scritte con molta abilità e perizia e con gran copia di erudizione dal signor avvocato Leopoldo Puccioni, sostituto dell'avvocato dei RR. Dipartimenti, e dal Cav. avvocato Leopoldo Galeotti, per occasione di una causa vertente innanzi ai tribunali toscani, e di cui faremo parola in appresso.

Rosa, *Notizie statistiche della provincia di Bergamo*, 1858, p. 127. Questo benemerito scrittore parla degli statuti veneti, e delle miniere d'argento, non che di quelle del ferro esistenti nella provincia di Bergamo; e mostra quanto poco fruttassero i privilegi delle concessioni, e i dazi imposti sulle produzioni estere a favorire l'incremento della industria mineraria. Nessuna crise fu evitata, nessun danno impedito. Loda e con ragione il provvedimento preso dalla Repubblica cisalpina, la quale abolì le decime che ancora si solevano esigere dalle miniere del ferro, e fece libero a tutti, anche ai non originari delle montagne, lo scavo di quelle. Ved. op. cit., p. 124 e seg., e p. 136-37. (N. N.)

solevano aggiungerne altri nocevoli alle proprietà vicine, come sarebbe il diritto di comprare per il giusto prezzo i legnami e i carboni necessari al lavoro delle miniere.

La legislazione francese in questa materia ebbe vicende alquanto diverse, ma lo spirito della medesima fu informato dagli stessi principii. Sotto i re della prima stirpe, congettura Merlin, che lo stato ritraesse dalle miniere una contribuzione simile a quelle che gl' imperatori romani esigevano dalle cave dei marmi. Ma l' esempio che serve di base a tale argomentazione, non pare a noi tanto chiaro. Egli dice che Dagoberto primo donò ai monaci di San Dionigi per il mantenimento del tetto della loro chiesa ottomila libbre di piombo da prendersi *sul censo* che ritraeva in natura da questo metallo.[1] Ora ci sembra che questa fosse una rendita, la quale il re otteneva dai fondi di suo dominio, esercitati in quella produzione, fondi una volta appartenenti al patrimonio imperiale, ovvero al fisco, e passati dopo la conquista nel patrimonio regio. La parola *censo* si vede usata comunemente nelle carte e documenti di quell' età come significante la rendita, se vuolsi ancora signorile, ma non il tributo vero e proprio, che allora lo stato non esigeva dalle terre dei particolari.

Cominciarono più tardi anco in Francia le pretese de' signori feudali ad arrogarsi il diritto esclusivo di scavare o fare scavare le miniere esistenti nei fondi dei loro vassalli. E fu allora che i re di Francia, i quali esercitavano sui feudatari una maggiore potenza di quella non avevano i re o gl' imperatori, romani di titolo e germanici di sangue, sopra i signori e i municipj italiani, studiaronsi di apporvi un riparo con emanare provvedimenti speciali.

[1] Merlin, *Questions de droit.* — V. *Mines*, 129, 135.

La più antica ordinanza che si conosca in tal materia è quella del 1413 di Carlo VI, la quale intese a preservare gli scavatori dei metalli dalle vessazioni dei signori; ed autorizzò i proprietari dei fondi a scavarli, se il volessero, a preferenza degli altri, se no, a lasciarne la cura agli speculatori, a cui impose di concertare con essi la determinazione delle indennità. E agli uni e agli altri ingiunse l'obbligo di pagar la decima al governo del re.

Una seconda ordinanza di Luigi XI del 1471 istituì un grande officiale sulle miniere, a cui attribuì fra gli altri diritti quello di cercare da sè stesso o far cercare per mezzo d'incaricati ogni sorta di minerali che potessero esistere in Francia. Scoperti che fossero sul terreno dei particolari, a questi si assegnava un termine di sei mesi per intraprenderne l'esercizio, spirato il quale il diritto di scavo passava nel signore immediato del territorio, poi nel superiore, per ultimo nel grande uffiziale del re. Chiunque scavasse dovea pagar la decima del prodotto al regio fisco.

Enrico IV con l'editto del 1601 confermò le disposizioni precedenti, ordinando che la decima si pagasse non più agl' intendenti ma direttamente alla Corona. Esentò peraltro dal pagamento di essa i proprietari ch' estraessero dalle loro terre il ferro, il carbon fossile, ed altre sostanze consimili, purchè ne dimandassero la licenza al re.

Un' altra legge del 1680 si occupò delle miniere di ferro, in previsione del caso che i proprietarj non si curassero di scavarle. Intimati ad esercitarle, se ricusavano, il diritto si concedeva ad altri, a patto di pagare ai padroni un soldo per ogni pezzo di minerale pesante cinquecento libbre, estratto dai loro terreni.

Quanto alle cave del carbon fossile esentate dal pa-

gamento della decima fino dal 1601, è da notare che nel 1698 vennero svincolate da ogni impaccio. Imperocchè fu detto che i proprietarj potessero liberamente fare scavi per la formazione del carbone senza chiedere nessuna licenza; della quale pienissima libertà gli effetti furono che molti intrapresero siffatta industria, e gareggiarono fra loro nella produzione del minerale con vantaggio del pubblico. Ciò si rileva da un decreto governativo del 1744, il quale reputando come nociva, non ai consumatori, ma ai produttori la concorrenza stabilitasi, ripristinò con infausto consiglio il vincolo abolito nel 1698.[1]

Concludendo ci sembra che la legislazione francese anteriore al 1791 riconoscesse in massima i diritti dei proprietari sui minerali di qualunque genere nascosti nei loro terreni, ma che in effetto li assoggettasse alli stessi vincoli delle leggi italiche. La recognizione generica di quei diritti valeva forse a risparmiare ai vassalli quelle maggiori vessazioni, che avrebber loro imposto i signori immediati; poichè se il re primo signore confessava di non aver il pieno ed assoluto diritto di proprietà sui minerali esistenti nel territorio del regno, molto meno potevano pretenderlo i feudatarj subalterni. Ma il Merlin è costretto a confessare che in alcune province, le leggi regie non aveano pieno vigore contro i feudatarj; perchè questi conservarono sempre il diritto di impedire l'escavazione delle miniere ai vàssalli, quando anche avessero ottenuto la licenza dal re, per assumerla in vece loro, e di più pretesero dagli scavatori una prestazione signorile, oltre quella che costoro doveano pagare al regio fisco.[2]

[1] Merlin, *Questions de droit.* — V. *Mines*, 135, 136.

[2] Nel *dizionario d'economia politica* redatto dai signori Coque-

CAPITOLO IV.

Legislazioni moderne sulle miniere.

Dopo la metà del secolo decimottavo incominciò in Italia un'èra di pacifiche riforme, le quali abbracciarono molte parti dei pubblici ordinamenti, e mirarono allo scopo di abolire privilegi d'ogni maniera, e di sopprimere quei tanti vincoli feudali, mercantili e fiscali che manomettevano in più modi la proprietà fondiaria. Un nuovo ordine di cose basato sul principio della eguaglianza civile e della libertà economica venne inaugurato in varj stati della penisola, e se non fu compiuto nè attuato da tutti, ciò dipese dal sopravvenire della rivoluzione francese, la quale imperversando come una bufera schiantò e tolse via da per tutto i vecchi edifizj sociali, e ne instaurò altri a grado suo per infondervi i principj del nuovo diritto pubblico. Ma come accade a tutte le novità imposte con la forza e per impeto di passione, esse non allignarono così profondamente da impedire che ritornata la calma, qualche mala pianta rimasta insepolta sotto le antiche rovine più quà o più là non si riproducesse, e non poterono nemmeno andare scevre di quei vizj e di quei difetti che solo le spassionate e tranquille deliberazioni dan modo ai popoli ed ai governi di evitare.

In Toscana le pacifiche innovazioni del secolo decimottavo aveano avuto più lungo e più sapiente svolgimento che non in altra provincia italiana; ed oramai sono noti a tutti gli stupendi ordinamenti economici e

lin e Guillaumin. (V. *Mines*) sono dimostrati i cattivi effetti prodotti da questo sistema di legislazione sopra l'industria mineraria nei secoli di cui qui si discorre. (N. N.)

civili pubblicati nello spazio di venticinque anni da Pietro Leopoldo di Lorena, mercè dei consigli e dell'aiuto degl'illustri statisti che circondarono il suo trono, e ch' egli seppe così bene comprendere ed apprezzare.

Non ultima tra le riforme nè la meno importante fu quella riguardante la legislazione sulle miniere.

Prima di por mano ad essa fu pubblicata nel 5 agosto 1780 una legge, la quale restituiva ad ogni cittadino la piena e libera facoltà d' intraprendere scavi nelle sue terre per ritrovare, e ritrovati far propri i monumenti dei passati secoli, le monete o altre cose preziose antiche. Che se si trattava di scavi nel suolo altrui, o vi fosse il pericolo di danneggiare gli edifizj o i beni altrui, allora lo scavatore dovea prima procurarsi il consenso in iscritto del padrone del fondo, o del confinante, e adempire le condizioni stipulate circa al reparto della cosa trovata, ed all' indennità, e ogni altro patto, a cui fosse stato subordinato il consenso. Nel caso che alcuno eseguisse gli scavi nell' altrui suolo senza il consenso del padrone, o del confinante, la legge lo assoggettava non solo a risarcire il danno che avesse cagionato, ma anche all' azione delle ingiurie o del turbato possesso tanto in via civile che criminale; e tutto quel ch' egli avesse trovato doveva andare interamente a vantaggio del padrone del fondo senzachè l' inventore potesse pretendere neppure il risarcimento delle spese. Se poi tale invenzione fosse seguita a caso, la metà doveva essere dell' inventore, e l' altra del padrone del suolo.

Nel 1786 commise il Granduca all' Auditor delle Regalie ed all' Avvocato Regio di esaminare e proporre un modo d' abolizione della privativa sull' escavazione dei marmi, pietre dure, o altri prodotti di simil natura, tenuta ferma però la regalia sopra i metalli preziosi che allora si qualificava come *un diritto inalienabile della*

sovranità. Nel 25 febbraio 1788 i Commissarj presentarono al Principe la minuta di un editto, con cui era ordinato lo scioglimento di quella privativa. Ma il Principe invece di approvarlo trasmise nel 21 aprile nuove istruzioni agli stessi magistrati, affinchè l'abolizione fosse estesa a tutti quanti i minerali e metalli anco i più preziosi, reputando abusiva la regalia, poco tempo avanti qualificata come un diritto inalienabile della sovranità. E i Commissarj prontamente e fedelmente obbedendo sottoposero dopo pochi giorni un nuovo editto all'approvazione sovrana, che fu poi convertito nella legge del 13 maggio 1788 del seguente tenore:

« Volendo noi estendere in quanto è compatibile » con la pubblica amministrazione i diritti della proprietà sul suolo, ed insieme l'industria dei nostri » amatissimi sudditi sopra varii oggetti che sono stati » finora dalle leggi e consuetudini veglianti sottoposti » a regalia, ed a diritto privativo a favore della Corona » di Toscana, comandiamo:

» 1°. Che abolita ogni regalia e qualunque altro » diritto privativo della nostra Corona, sopra ogni e » qualunque specie di miniere e minerali, gemme, e » pietre preziose nessuna eccettuata, sia lecito e per» messo in avvenire senza alcuna preventiva nostra » licenza, o di alcun dipartimento regio, l'intrapren» dere scavi e ricerche per estrarre, ritrovare, e ritro» vati far proprii tutti i metalli, semimetalli, marmi, e » pietre di qualunque sorta, non escluse neppure le » gemme, pietre dure, o preziose:

» 2°. Quando tali escavazioni o ricerche vorranno » farsi nel suolo altrui, o sivvero in qualunque luogo » ove sia pericolo di danneggiare gli edifizi, o i beni » contigui, dovrà conseguirsi precedentemente il con» senso in scritto dal padrone del suolo, o dal confi-

» nante, o da ambedue nei respettivi casi, e dovranno
» esattamente adempirsi le condizioni con le quali sarà
» stato prestato il consenso predetto, dichiarando che
» quando si tratterà di escavazioni prossime alle strade
» regie e comunitative dovrà osservarsi quanto pre-
» scrive la notificazione dell'Auditore delle Regalie del
» dì 2 agosto 1787:

» 3°. Vogliamo che in conseguenza di ciò restino
» revocate e abolite tutte le grazie, privilegi e conces-
» sioni di simili regalie, che fossero state fatte fino al
» presente giorno a qualunque persona o corpo mora-
» le, eccettuate soltanto quelle che fossero attualmente
» godute a titolo veramente oneroso e correspettivo,
» mentre queste dovranno continovare a godersi tali
» quali per tutto il tempo prescritto nella concessione,
» spirato il quale avrà luogo quanto a queste ancora
» ciò che è stato come sopra disposto:

» Tale è la nostra volontà quale vogliamo che
» abbia effetto, e sia osservata per tutti i nostri stati,
» nessuno eccettuato, derogando conforme deroghiamo
» a qualunque legge, ordine, e consuetudine con-
» traria. »

Questa legge riconducendo la materia dei metalli e delle miniere sotto il principio del gius romano ebbe il doppio pregio di restituire ai possessori dei fondi, quei diritti di proprietà che gli erano stati tolti nei tempi successivi, e di rendere alla libera concorrenza dei privati l'esercizio di un' industria che i governi non aveano mai saputo far prosperare.[1] È questo un

[1] Cotali vedute furono espresse anco nel rendiconto del governo della Toscana fatto da Pietro Leopoldo nel 1790, e stampato in Firenze da Gaetano Cambiagi « ivi » p. 49. « La proibizione di escavar *tesori* e *miniere*, e di tentare il ritrovamento di gemme, marmi, pietre preziose ed antichi monumenti che formava ugual-

monumento di alta sapienza legislativa portentoso pei tempi in cui fu emanato, più portentoso perchè vinse i pregiudizj economici proprj di quell'età, e sradicó con coraggio uno dei più forti abusi introdotti dalla feudalità.

Il principio di libertà su cui la legge fu basata, ebbe anco il vantaggio di rendere inutili un'infinità di regolamenti, che nel sistema opposto son necessarj; cosicchè tutto il codice toscano sull'escavazioni e sulle miniere si riduce alle mentovate leggi, e ad alcuni brevi ordini emanati dopo il 1815, per estenderle ai paesi di nuovo acquisto, o per dar facoltà ai proprietarj di miniere di descriverle al catasto.[1]

La Francia, avvenuta che fu la rivoluzione, si affrettò ad abolire e distruggere tutto che sapeva di feudale e di signorile, e per conseguenza ogni regalia del principe e de' feudatarj sopra i metalli e le miniere.

Ma l'Assemblea Costituente, invece di appigliarsi al partito di rimettere in osservanza le antiche regole del diritto dettate dal genio latino, esitò lungamente e prese poi una risoluzione che offendeva sempre la proprietà privata, e non si basava sopra un principio nuovo, capace di governare tutta la materia.

Fu disputato acremente nel seno dell'Assemblea, se la proprietà minerale dovesse spettare al padrone della superficie, oppure alla nazione. Niuna delle due opinioni trionfò pienamente, e per modo conciliativo fu detto che le miniere *erano a disposizione della na-*

mente un separato articolo di regalía, fu totalmente soppressa all'oggetto di *render libera anche in questa parte l'industria dei sudditi e restituire ai possessori dei fondi quei diritti di proprietà che gli erano stati tolti in diversi tempi* dagli statuti e dalle leggi. »

[1] Nell'*Appendice* al n° II noi riportiamo tutte le leggi generali toscane relative a questa materia.

zione, nel senso che non potessero scavarsi ed esercitarsi senza il consenso e la vigilanza di essa; ma che i proprietarj del suolo dovessero esser preferiti nello scavo semprechè accettassero le condizioni imposte dal governo; che non volendo scavarle, ricevessero dagli estranei una larga indennità per i guasti arrecati ai loro fondi e per gl'impediti godimenti; che avessero poi facoltà piena di esercitare le miniere scavate a taglio aperto sino a cento piedi di profondità.

Riconosciuta imperfetta e piena di lacune codesta legge, l'imperator Napoleone ne pubblicò un'altra nel 21 aprile 1810 la quale era stata a lungo discussa nel seno del Consiglio di Stato presieduto da Napoleone stesso. Ma questa non è migliore della prima, poichè il principio che la informa, se pure uno ve ne ha, è eminentemente socialista. Lo stato crea la proprietà dei minerali e delle miniere, e appunto perchè la crea in violazione delle regole del gius naturale privato, che non consentono allo stato nessuna creazione di tal genere, ma soltanto una semplice recognizione e tutela delle proprietà, procede a darle norme diverse da quelle a cui tutte le altre proprietà sono soggette.

Ecco in sostanza l'economia della legge. Le miniere non possono scavarsi che in virtù di un atto di concessione deliberato dal Consiglio di stato.

Ricerche per scuoprirle sul terreno altrui non possono intraprendersi senza il consenso del proprietario, o senza la licenza dell'autorità governativa, la quale provvederà innanzi a tassare l'indennità a favore di quello.

I proprietarj nei loro terreni hanno facoltà di far ricerche senza licenza, ma non aprire l'esercizio di alcuna miniera senza avere riportato la concessione sovrana.

L'atto di concessione regola i diritti dei proprietari della superficie sopra i prodotti delle miniere, e questi diritti consistono in una prestazione annua dovuta loro dagli scavatori, la quale riunita al valore della superficie viene a formare con essa una identica e indivisibile proprietà.

Una volta ottenuta la concessione, le miniere costituiscono una proprietà nuova, distinta e separata da quella della superficie, e ciò quand'anche la concessione fosse stata fatta al padrone di essa. Questa proprietà è perpetua, liberamente disponibile e trasmissibile come tutte le altre, ma non può esser divisa nè venduta per parti senza l'autorizzazione del governo.

Ognuna delle due proprietà, cioè quella della superficie con la prestazione annessa, e quella della miniera, sono suscettive di privilegi e d'ipoteche separate a vantaggio dei creditori dei due proprietari.

I padroni delle miniere sono pur tenuti a pagare allo stato un canone annuo fisso di dieci franchi per ogni chilometro quadrato, occupato da esse, e una contribuzione pure annua proporzionata ai prodotti; la quale si regola ogni anno nel bilancio dello stato come ogni altra imposta pubblica, ma non deve ecceder mai il cinque per cento del prodotto netto.

È chiaro che a rigor di termini i diritti di proprietà delle miniere sono distribuiti in tre parti ed appartengono a tre diversi padroni; al padrone della superficie, allo stato concedente, ed allo scavatore della miniera.

Nessuna relazione, o comunanza giuridica esiste tra questi diversi padroni, e quegli che apparentemente ha la maggior somma dei diritti, non trova nella legge un modo di redimersi dalla duplice prestazione *fissa* che gli è imposta a favor degli altri, ma è costretto a tollerarla

in perpetuo ed a trasmetter la miniera ai suoi successori con quegli oneri.

Rispetto alle miniere di ferro così detto *d'alluvione*, e che per esser esercitate non esigono lavori regolari di pozzi o gallerie sotterranee, la legge ingiunge ai proprietari dei fondi di scavarne una quantità sufficiente ai bisogni dei fabbri stabiliti nelle vicinanze; e quando non credessero farlo, questi possono ottenere dal Prefetto la facoltà di estrar ferro in loro vece, a patto d' indennizzarli nei modi che la legge traccia.

Singolari disposizioni ancor queste che vincolano una parte delle proprietà fondiarie e le sottopongono agli arbitrj capricciosi di una classe d'artieri con danno della migliore e più utile cultura!

In conclusione, la nuova legge offende i diritti di dominio e la libertà d' industria senza riconoscere e proclamare un principio nuovo che giustifichi a nome del pubblico interesse tali violazioni; sostituisce agli antichi vincoli dei vincoli non meno nocivi, ed obbliga lo stato ad istituire un ufizio costoso di pubblica amministrazione sulle miniere, causa di imbarazzi e di impacci alla libertà dei cittadini senza una corrispondente utilità.

È singolare che l'Imperator Napoleone, nelle prime discussioni ch'ebber luogo al Consiglio di stato, guidato dal suo genio intravide ed intese non potervi essere altra legge utile e giusta in tal materia se non quella che rispettava la proprietà e la libertà. Sono mirabili in proposito le parole da lui proferite, e delle quali Locré ci ha conservato una fedele memoria.

« *Sur l'exploitation des mines il faut s'en rapporter à l'intérêt personnel, comme on le fait pour l'exploitation d'un champ: de légers inconvénients doivent céder à ce grand principe constitutif de la propriété, que*

le propriétaire a le droit d'user et d'abuser de sa chose. Il vaut mieux laisser agir l'intérêt personnel que d'établir la surveillance des ingénieurs: il serait absurde de souffrir que de petits ingénieurs vinssent maîtriser des gens expérimentés et qui exploitent leur propre chose. C'EST UN GRAND DÉFAUT DANS UN GOUVERNEMENT QUE DE VOULOIR ÊTRE TROP PÈRE: A FORCE DE SOLLICITUDE IL MINE ET LA LIBERTÉ ET LA PROPRIÉTÉ; A FORCE DE MULTIPLIER LES ENTRAVES ON FAIT MARCHER LA FRANCE A GRANDS PAS VERS LA TYRANNIE. »[1]

Ma i giureconsulti gli andaron dicendo che fino dai tempi romani lo scavo delle miniere era stato retto da leggi eccezionali, e che il governo se n'era sempre mescolato affine d'impedire che i particolari vietassero l'esercizio di tale industria, o ne abusassero; e allora Napoleone dovè cedere, studiandosi però di escludere qualunque sistema che riproducesse sotto altra forma il principio feudale della regalia, cioè della sovranità patrimoniale.

E male a proposito gli scrittori francesi di diritto amministrativo sonosi affaticati a dire che il fondamento di questa legge riposa sulla recognizione della proprietà nazionale delle miniere, prima che vengano scoperte, e concesse. Imperocchè non si può parlare di proprietà del pubblico sopra ciò che esso non può giungere a scuoprire nè possedere senza offendere la proprietà privata. Quel concetto era ammissibile, finchè si riconosceva nel sovrano un dominio signorile su tutto il territorio, perchè in virtù di questo si faceva strada ad appropriarsi ciò che si nascondeva nelle occulte latebre della terra. Ma dal momento in cui si è proclamato repugnare all'idea della sovranità quella della proprietà, nè poter più concepirsi che il territorio di un regno e

[1] Locré, *Législation civile*, tom. IV, p. 369, 371.

i cittadini in quello dimoranti, siano subietto di dominio comunque pubblico, ma semplicemente di giurisdizione, bisognava eliminare affatto ogni principio che implicasse affermazione di un diritto di proprietà pubblica, indeterminata sul territorio.

Nè vale il riflettere che tale inconveniente si evita con ritenere che la proprietà del sottosuolo non più ad una dinastia sovrana, ma alla nazione appartenga. Imperocchè noi risponderemo che neppur la nazione può affacciare tal pretesa. Essa può avere ed ha proprietà sue particolari, e che servono all' uso comune, ha ancora il diritto di togliere ai privati i loro beni nei casi legalmente constatati di pubblica utilità pagandone il giusto prezzo; ma i suoi diritti non si spingono più oltre: nè la scienza politica odierna sa riconoscere nemmeno in lei un dominio primitivo, e per così dire eminente sul territorio in cui dimora, e che produrrebbe di necessità la dipendenza dei singoli proprietari da un ente collettivo che si chiama stato, come prima la produceva dai principi e dalle loro dinastie.

No; l'idea feudale doveva esser eliminata interamente dalle leggi dopo una rivoluzione che proclamava i diritti dell' uomo, e la emanazione diretta dell' autorità sovrana dal civile consorzio.

E Napoleone che fu chiamato a regnare in virtù del suffragio universale, ebbe il buon senso di comprender tutto questo; e poichè gli fu impedito di tornare nella buona via, verso la quale lo spingeva il suo genio, piuttosto che ricadere nel fallo antico, si appigliò ad un sistema più offensivo del principio economico che non del concetto della sovranità.

Una legge così complicata non partorì buoni frutti: sorsero infinite contestazioni e liti per regolare i diritti delle diverse parti, e le opposte pretese degl' inventori

e dei concessionari delle miniere. In breve si formò una giurisprudenza amministrativa molto estesa che occupò magistrati, giureconsulti e scrittori, e crebbe le cure e le faccende dell' autorità governativa. Oggi si reclama dai più spassionati una riforma della legge, ma non sappiamo se tutti comprendano qual sia il vero rimedio per toglier tanti imbarazzi, e sollevare il governo da inutili brighe e il paese da vani dispendj.

Nel regno d'Italia fu pubblicata nel 9 agosto 1808 una legge simile a quella del 1791, contenente le seguenti disposizioni. Le miniere metalliche, le saline e le bituminose non si potevano scavare, nè usare in alcun modo senza l'autorizzazione e l'investitura data dal governo. Ognuno poteva far tentativi per la ricerca delle miniere; e se il proprietario del fondo vi si opponeva, dei motivi della opposizione ne conosceva il ministro dell'interno. Il cercatore era tenuto a dar garanzia al proprietario per il rimborso dei frutti che perdeva sul fondo, e dei danni che andava a risentire per conseguenza dei lavori. Niuna preferenza nella concessione della miniera si accordava al proprietario della superficie, a menochè non si fosse trattato di una miniera notoriamente conosciuta. La investitura non poteva concedersi per più di cinquant'anni. I concessionari potevano cedere ad altri i loro diritti salvo l'assenso del governo. I prodotti delle miniere d'oro e d'argento doveano vendersi alle zecche del regno.

Se si trattava d'arene, marmi, pietre di calce e gesso, terre e simili, la proprietà di esse rimaneva presso i padroni dei fondi. Ma se questi non ne facessero uso, ed occorressero tali oggetti per motivo di pubblica utilità, il governo poteva accordare ad altri che se ne valessero, salvo l'indennità ai proprietari, e il pagamento del prezzo delle materie scavate.

Nella Germania ed in Austria furono fatte nuove

leggi sulla fine del passato secolo, ma basate sempre sul principio feudale della regalia competente al sovrano. E il codice austriaco, esteso dopo il 1815 alla Lombardia ed alla Venezia, lo confermò nell'articolo ducentottantasette.

Noi abbiamo così tre sistemi di leggi odiernamente vigenti su tal materia che bisogna ben distinguere.

Il sistema del diritto romano che comprende nella proprietà dei terreni anco i minerali nascosti e li rilascia alla industria privata; il sistema del diritto francese che fa delle miniere e dei metalli una proprietà collettiva che lo stato concede, senza disconoscere il diritto originario e primitivo del padrone del fondo su di essi; il sistema del diritto feudale che attribuendo sempre al governo un alto dominio su tutto il territorio gli dà il titolo a disporre delle miniere dovunque ed in qualunque luogo si trovino.

Le leggi degli altri paesi che non abbiamo particolarmente rammentato appartengono all' una o all' altra di queste tre classi.

L' Inghilterra e l' America sono rette da leggi simili alla Toscana, cioè della prima classe; il Belgio, l'Olanda e la Spagna da leggi della seconda; la Svezia, la Norvegia, la Sassonia, la Prussia e la Polonia da quelle della terza.

Noi vogliamo trattenerci un momento sulle leggi emanate nei regni di Napoli e di Piemonte e su quelle del ducato di Modena, prima che questi Stati si sciogliessero e si fondessero con tutte le altre province d'Italia per far la nazione.

Il codice napoletano pubblicato nel 1819, benchè foggiato sul francese, si è in questa come in altre parti distaccato saviamente dal gius francese per ritornare ai principj del diritto romano. Infatti nell' art. 477 così dispone: « La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta. »

« Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito; salve l'eccezioni stabilite nel titolo delle servitù prediali. Può fare al di sotto *tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni resultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere*, e dalle leggi e dai regolamenti di polizia. »

E nell'art. 523 che fa parte del capitolo dell'usufrutto si dispone che l'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietra aperte ed in esercizio al tempo dell'usufrutto nel modo stesso che ne goderebbe il proprietario, ma che non ha verun diritto sulle miniere o cave di pietra non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto.

Cotali disposizioni riconducono evidentemente la materia delle miniere sotto l'impero del gius comune. Le modificazioni poi di tali diritti di proprietà di cui parla l'art. 477 furono stabilite con la successiva legge del 17 ottobre 1826.

Questa legge nell'articolo primo incomincia dal dichiarare, che le miniere metalliche, e semimetalliche, il carbon fossile, i bitumi, l'allume e gli zolfati a base metallica potranno essere scavati o fatti scavare liberamente senza bisogno di alcuna concessione sovrana, dai proprietari dei fondi nei quali si rinvengono.

Passa poi a prevedere il caso che nei terreni dei privati vi siano *patenti segni* indicanti, secondo i principj della mineralogia, la esistenza di una miniera, cui il padrone non voglia scavare, nè commettere o permettere ad altri lo scavo.

Allora stabilisce che se ne domandi la licenza al principe, il quale, dopo assegnato un termine al pro-

prietario, ne farà la concessione al richiedente, purchè:

1° Dia *un compenso* al padrone del fondo nel modo da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice:

2° Dimostri aver facoltà e mezzi sufficienti da condurre i lavori, come pure di potere adempire tutte le condizioni che saranno imposte nella concessione.

3° Si obblighi di pagare le indennità ai possessori de' fondi contigui quante volte venisse ad arrecar danno ai medesimi.

Cominciato lo scavo di una miniera, la legge dà facoltà di proseguirlo anco internandosi in altri fondi vicini, senza che i proprietarj di questi possano impedirlo; ma essi alla lor volta hanno diritto ad un *compenso* da stabilirsi d'accordo o da arbitrarsi dal giudice.

Sotto nome di compenso s'intende certamente qualche cosa più della indennità pei guasti recati alla proprietà, cioè anche il valore da darsi al prodotto che viene estratto da questa, e di cui forma parte.

La durata delle concessioni è fissata dal principe. La legge non crea la proprietà della miniera distinta da quella della superficie, come nel sistema francese; non dà neppur facoltà agli speculatori di esplorare i fondi dei privati senza il loro consenso. E poichè ad autorizzare una domanda di concessione vuolsi che vi siano segni evidenti dell'esistenza del minerale; perciò deve supporsi che chiunque ami procurarsi tali notizie, sia costretto a trattare e ad intendersela preventivamente coi proprietarj dei fondi. Non vi è nessun articolo che accenni all'obbligo dei concessionarj di pagare allo stato una parte del prodotto.

Codeste disposizioni sono estese anco alle miniere che si rinvengono nelle terre dei comuni, dei luoghi pii, dei pubblici stabilimenti.

Se le miniere si trovano nei fondi dello stato o

del demanio, la concessione si fa nelli stessi termini.

Due eccezioni ha la legge, una per le miniere di salgemma fossile poste nei dominj di quà dal Faro, l'altra per quelle di zolfo e di gesso, per gli scavamenti di pietre, marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapilli, e tutte le altre sostanze non comprese nell'articolo primo.

Non estende le sue disposizioni alle prime, perchè facendo parte dei reali possessi sono verosimilmente amministrate per conto del sovrano; e quanto alle seconde, volle tener ferme le pratiche sin allora vigenti, cioè la piena libertà nei proprietarii di scavare a loro piacere quei minerali a norma del diritto romano.[1] Ed è notevole che avendo il governo delle Due Sicilie stipulato nel 1838 un contratto con una compagnia francese, il quale offendeva la libertà della produzione e della vendita degli zolfi in Sicilia si trovò subito involto in una fiera vertenza con l'Inghilterra, alla quale dovè dar termine rescindendo due anni dopo quel malaugurato contratto.[2] Nè d'allora in poi il diritto dei proprietarii

[1] Riportiamo per intero la legge napoletana nell' *Appendice* n° III.

[2] Il tenore di questo contratto merita d'esser conosciuto come documento di una singolare aberrazione in materia economica. Riflettendo il governo che la produzione dello zolfo in Sicilia s'era aumentata da qualche anno al di là delle richieste che ne facevano i mercanti; e che l'eccessiva produzione aveva fatto ribassare i prezzi e indotto perciò alcuni proprietari di zolfiere a lasciarle inoperose (rimedio naturale al male deplorato), credè di riparare agl'inconvenienti con accettare le offerte di una compagnia francese. Questa pattuiva che non si dovrebbe produrre in Sicilia più di seicento mila cantaia l'anno di zolfo, cui si obbligava a comprare dai produttori e proprietari ai prezzi stabiliti nel contratto. Per ogni di più che le zolfiere dei particolari erano solite di produrre negli ultimi anni, e che si calcolava a circa trecentomila cantaia, la compagnia pagava a titolo d'indennità un premio di quattro carlini il cantaio

a scavare e produrre siffatta specie di minerali fu altrimente offeso.

Pertanto è fuori di dubbio che le leggi napoletane appartengono a quelle della seconda categoria, e se non rispettano intieramente il diritto dei proprietari in ogni sorta di metalli, ciò dipende da false vedute di pubblica utilità, e da pregiudizi economici, cui il governo napole-

ai proprietari che doveano cessare da tal produzione. Se nonostanto ciò, avessero continuato a produrre di più, erano condannati in una multa. La compagnia aveva il monopolio non solo dell'acquisto degli zolfi in Sicilia, ma anco della rivendita di essi ai legni mercantili che approdavano ai porti dell'isola; e sebbene il governo avesse fissato un prezzo massimo da non eccedersi nella rivendita, pure ognuno intende che non era inibito ad essa di spedirlo all'estero per conto proprio, e là rivenderlo anco a prezzo maggiore. Ma il limite massimo era tale, che dava di per sè grandissimi profitti alla compagnia, perchè raddoppiava quasi il prezzo d'acquisto. Per attenuare apparentemente un sì odioso monopolio si permetteva ai produttori di zolfo di venderlo anco ad altri, purchè pagassero alla compagnia un premio esorbitante di carlini venti per ogni cantaio.

La compagnia poi in correspettività di sì lucrose concessioni, che dovevano durare dieci anni, si era obbligata a costruire a sue spese venti miglia di strada rotabile in Sicilia in ciascun anno, e un premio al Reale albergo dei poveri. Dovea di più pagare al governo una somma annua di ducati quattrocentomila in luogo del dazio d'estrazione dello zolfo, e del frutto annuo di una parte del capitale somministrato dal governo alla società per il buon esito dell'impresa. L'Inghilterra che credè di leggere in questo contratto un occulto fine di allontanarla dal mercato degli zolfi nell'isola, ad esclusivo profitto del commercio francese, non sopportò l'onta, ed obbligò, come si è detto, il governo napoletano a rendere la piena libertà all'industria degli zolfi.

Ved. nella collezione delle leggi del Regno delle due Sicilie.

1° Decreto R. del 5 luglio 1838.

2° Contratto stipulato dal R. Governo con la compagnia Taix, Aycarde e Comp. del 10 luglio 1838.

3° Decreto R. di risoluzione del contratto del 21 luglio 1840.

(N. N.)

tano non ha avuto mai forza nè volontà di combattere, nè di vincere.

Le leggi piemontesi sono diverse assai e dalle toscane e dalle napoletane. Nel codice albertino pubblicato nel 1837 (all'art. 419) i diritti sulle miniere sono considerati come regalia. Fu emanato nel 30 giugno 1840 un editto sulle miniere informato dallo stesso spirito, ma noi non ne parleremo per esser a quello succeduta la legge del 20 novembre 1859, fatta al tempo dei pieni poteri.

Questa legge pure è modellata sulla francese, e contiene varie disposizioni identiche; vi si discosta in una parte di molto rilievo che attiene al principio fondamentale. Essa non ammette alcun diritto nel proprietario del suolo sui minerali nascosti nel suo terreno; per conseguenza non gli dà facoltà di far ricerche senza concessione governativa, non gli attribuisce alcuna parte del prodotto annuo, e nemmeno un *compenso*, come fa la legge di Napoli, per la proprietà che perde. Solamente gli dà titolo ad un' indennità ristretta ai guasti arrecati ai prodotti del suolo; e quando il fondo per effetto degli scavi sia divenuto inetto alla cultura, allora il proprietario può obbligare i concessionari della miniera a farne l'acquisto.[1]

Del resto la legge attribuisce allo stato il diritto di autorizzare l'esplorazioni dei terreni, di concedere e regolare a piacer suo l'esercizio delle miniere, lo mette a parte dei prodotti per una duplice prestazione annua, fissa l'una, proporzionata l'altra, cioè del cinque per cento del prodotto netto, ma non depurato dalle spese di amministrazione, costruzione e d'altro genere, nè dagli interessi dei capitali impiegati.[2]

Quando la miniera sia abbandonata, o il concessio-

[1] Art. 79, 80 della legge sarda.
[2] Art. 61.

nario rinunzi alla lavorazione, vien detto ch'essa *ricade* al demanio.[1]

È chiaro che il principio informativo della nuova legge è sempre l'antico, comunque non venga espresso, cioè il principio feudale dell'alto dominio e della padronanza spettante al sovrano sul territorio dello stato, che gli dà titolo a concedere come cosa sua ciò che giace sotto terra, e ad esigerne una prestazione annua recognitiva del dominio.

Nè si vada dicendo che non per questa ragione la legge ha attribuito allo stato il dominio del sottosuolo, ma per un'altra ben diversa e che non repugna alle odierne condizioni dei tempi, cioè l'utilità derivante all'universale dall'esercizio delle industrie minerarie. Imperocchè torneremo a replicare che la scienza non riconosce per questo titolo alcun diritto nemmeno nella nazione ad aggiudicarsi una parte indeterminata di proprietà sul territorio dello stato, ed aggiungeremo, che non lo consente nemmeno lo statuto; il quale permette che per *interesse pubblico legalmente accertato* si obblighino i particolari, caso per caso, a cedere le proprietà loro mediante una indennità, ma non dà diritto ad un'espropriazione generale a carico di tutti i possessori, prima che si verifichi un pubblico bisogno, e senza pagarne loro il prezzo.[2]

Noi dobbiamo dunque supporre che una legge ema-

[1] Art. 107, 110.

[2] L'Art. 29 dello Statuto largito nel 4 marzo 1848 da S. M. il magnanimo re Carlo Alberto al Piemonte, e che ora felicemente governa tutta l'Italia, è così concepito: « Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

nata nel 1859, mutuasse da quella allora vigente il principio feudale che aveva fin allora dato titolo al governo di appropriarsi il sotto suolo per l'escavazione delle miniere; ma non possiamo ammettere che questo si abolisse per sostituirvene un altro apertamente riprovato dalla legge fondamentale del regno. Ma la conservazione del titolo feudale che è implicita nella legge del 1859, non apparisce un'anomalia singolare? Sì certamente; e noi la deploriamo come un errore non solo funesto alla proprietà ed alla libera industria, ma contrario eziandio ai principii dell'odierno diritto pubblico, e ch'era tempo di eliminare e correggere; non possiamo però tacciare la legge che lo mantenne come incostituzionale, perchè lo statuto al momento della sua pubblicazione lo trovò in vigore, nè dopo fu mai pensato a torlo via.[1]

Il sistema piemontese esige, come il francese, un ordinamento amministrativo speciale, un consiglio di miniere, ispettori ed ingegneri di miniere, con vari ufficiali subalterni. Le ingerenze degl'Intendenti, dei Governatori, e del Ministero stesso sono moltiplici: la spesa della amministrazione è assai rilevante, e quanto frutti lo vedremo tra poco.

La legge del 1859, entra nella buona via, allorchè tratta della coltivazione delle sostanze minerali di seconda classe. Sono esse le torbiere, le cave, le sabbie o terre metallifere, le quali è detto che non possono coltivarsi se non dal proprietario del terreno o col di lui consenso.[2] I provvedimenti rispetto

[1] Ved. Art. 130 e seg.

[2] La legge sarda è stata estesa anche alle Marche, non però all'Umbria, nè alle provincie dell'Emilia, le quali, tranne Modena, son rette da leggi, o da consuetudini che attribuiscono allo stato il privilegio di conceder l'escavazione delle miniere per il solito titolo di regalia.

a queste si restringono a provvedimenti di polizia interessanti la sicurezza e la salute pubblica, che appartengono alla competenza dell'autorità governativa per ogni specie di miniere, e che niuno può sul serio disapprovare.

Nell'ex-ducato di Modena non v'era alcuna legge generale che regolasse la materia delle cave e delle miniere; peraltro ne furono emanate due speciali ai tempi di Francesco Quinto che ci sembrano meritevoli di speciale menzione. Nel 14 luglio 1846 fu pubblicato un regolamento per le cave di marmo di Massa e Carrara; col quale venne stabilito che nelle *terre comunali* ogni comunista potesse far ricerche per cave di marmi, e trovate che le avesse, la Comunità dovea concedere all'inventore il terreno a livello perpetuo, mediante condizioni e patti nel regolamento specificati. L'applicazione del contratto di enfiteusi all'escavazione dei marmi pare che fosse antica in quei territorii, e ci sembra adoperata con molta saviezza ed utilità. Nel regolamento si contengono anco delle disposizioni relative alla costruzione di edifizi da marmi, ed alla concessione di acque per animarli. È stabilito il principio della espropriazione dei terreni, tutte le volte che i proprietari si ricusino senza giuste ragioni di cederlo a coloro che vogliono costruire edifizi a quell'uso. La seconda legge che ha la data del 4 aprile 1851, prescrive che la costruzione di strade conducenti alle cave di marmi e miniere, non che l'apertura e conseguente lavorazione delle stesse cave e miniere, costituiscono materia di pubblica utilità, ed applica alla medesima la legge sopra l'espropriazioni forzate. Si dichiara peraltro che agli espropriati oltre la piena indennità pel danno risentito, si dovrà dagli espropianti un *ulteriore compenso* non minore del decimo del prezzo loro dovuto, e da estendersi talvolta anco al

al venti per cento.[1] Noi ammettiamo che anco per l'escavazione delle miniere possa invocarsi la legge sull'espropriazioni forzate, nei singoli casi in cui concorrano i requisiti caratteristici della pubblica necessità o utilità, da non confondersi però coi vantaggi e coi lucri sperati dagl'intraprenditori di tali escavazioni, ma non concorderemo mai che si possa *a priori* fare una legge, la quale dichiari di utilità pubblica tutte le imprese risguardanti le miniere, e dia per conseguenza libera facoltà agli speculatori di espropriare i terreni dei privati che si rifiutano a venderli. Nondimeno ci è d'uopo confessare che il concetto delle leggi modenesi si discosta dai veri principii di diritto, assai meno delle leggi foggiate alla francese.

Pervenuti a questo punto è tempo di raccogliere le sparse fila del discorso, e di emettere il nostro parere sulla scelta da farsi tra i diversi sistemi, appena venga il momento di applicare a tutta l'Italia una sola e medesima legislazione sulle miniere.

CAPITOLO V.

Del sistema di leggi da preferirsi in materia di miniere.

Il sistema della legge toscana è ben semplice, non costoso al pubblico, non gravoso per l'autorità gover-

[1] Nell'appendice, tra i documenti, noi riportiamo il testo di queste due leggi che non figurano nella collezione delle leggi e regolamenti relativi a sostanze minerali pubblicata recentemente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Esse ci sono state favorite manoscritte dalla squisita cortesia del dotto giureconsulto e professore Lodovico Bosellini, al quale rendiamo qui le debite grazie. V. Documenti di N. IV. (N. N.)

nativa; è il sistema della piena libertà restituita ai proprietari del suolo, restituita alle industrie dei cittadini. Niun vincolo, niun imbarazzo, nè pei privati, nè pel governo; la legge lascia fare a chi deve ed a cui spetta. Se vi fu tempo in cui un tale ordinamento deve trionfare, egli è questo, nel quale la libertà politica conseguita dagl'Italiani non può riuscire interamente proficua, se non è accompagnata da tutte le altre, e segnatamente dalla libertà civile e dalla economica, di cui dovrebb'essere il complemento e la garanzia.

E questo sistema ha egli appoggi autorevoli? Ha quello del diritto romano di cui non è che la riproduzione pura e semplice; ha in favor suo la sapienza del popolo ordinatore di quella civiltà sulla quale potè innestarsi il cristianesimo; ed è sostenuto dall'opinione dei giureconsulti e dei pubblicisti i più illuminati che nel rispetto alla proprietà privata riconoscono uno dei cardini fondamentali dell'ordine sociale.

E quando fu violato il principio romano? Forse in tempi che splendessero per maggiori lumi, per maggior sapere civile? No; in tempi di tenebre e di confusione quando le menti si offuscarono, e l'idiotismo prevalse; quando la sovranità diventò una padronanza e la soggezione all'autorità una specie di servaggio; onde fu inventato un diritto di dominio signorile sovrapposto al diritto di proprietà, del quale le vestigia non sono ancora interamente distrutte.

Ma gli oppositori a questo sistema son costretti a convenire che le regole del diritto positivo stanno per noi; non però a questa stregua vogliono se ne misuri la ragionevolezza e la utilità. Essi invocano i canoni del buon senso, i quali condannano a parer loro la pretesa di fare una sola proprietà della superficie e del sotto-

suolo.[1] È questa a vero dire la prima volta (e speriamo sia l'ultima) che udiamo affermare esser contrarie al buon senso le regole del diritto, perchè fino ad ora avevamo ritenuto che i principii elementari del gius fossero l'espressione del comune sentimento di un popolo, e però non avessero bisogno di dimostrazione.

Ma noi non ricusiamo di portare la questione in appello al tribunale del buon senso, supponendo che non abbia avuto nulla che vedere nelle dichiarazioni assiomatiche del diritto sopra tal materia. E il buon senso che ci dice? Forse che è concepibile una separazione del sottosuolo dalla superficie in modo da fare dell'una e dell'altra due proprietà indipendenti e distinte?

In astratto si concepiscono molte cose che non hanno nè possono avere esistenza reale. Tra le scienze esatte le matematiche, per esempio, separano quel che non è separabile in natura, e staccano dai corpi certe qualità che poi studiano come se fossero o potessero star sole: ma tutto finisce sulla carta tra lettere e numeri.

Dubiteremmo peraltro se neanco i matematici potessero essere in grado di concepire una formula algebrica capace di determinare il punto di separazione delle due proprietà.

Ma se dalla regione delle idee si scende a quella degli esseri animati, dei corpi organici e della materia, ogni uomo il più volgare ci risponde che il dividere il sottosuolo dal soprassuolo è una impresa chimerica resa impossibile dall'ordine naturale delle cose.

Come accedere al sottosuolo se non dalla superficie? e come valersi per conseguenza di quello senza disturbare e distruggere in parte l'azione produttiva di

[1] Dalgas, *Considerazioni sulla proprietà e la legislazione delle miniere*. Livorno, 1860, p. 5.

questa? Sfidiamo tutti gli adoratori della proprietà sotterranea a indicarci un'altra via per la quale si giunga là dove riposano in pace i filoni metallici senza manomettere più o meno la proprietà che sta di sopra.

Noi attendiamo dall' ingegno di coloro che si spasimano per arricchire la società di un nuovo diritto destinato a reggere il mondo sotterraneo, la scoperta essenziale del luogo da cui possa giungersi a popolare queste incognite terre, e a dar loro luce ed aria respirabile; ma finchè la scoperta non sarà fatta, il buon senso di tutti i popoli deriderà ogni pretesa di organizzare come libere e parallele due proprietà, una delle quali per la natura delle cose deve più o meno nuocere e tenere in perpetua servitù l'altra.

Rimarrebbe poi l'altra difficoltà non meno insuperabile dei limiti e dei confini da segnarsi fra le due proprietà. Napoleone stesso nel seno del Consiglio di stato lo diceva un problema insolubile; poichè richiamava i fautori della divisione del suolo dal sottosuolo a determinare a qual punto di profondità cessar dovesse la proprietà della superficie. « Dans ce système » egli diceva, « il faudrait du moins déterminer à quelle profondeur » cesse cette propriété de la superficie. »[1] E questa linea di demarcazione non sappiamo per ora che nessuno si sia assunto il carico di farla; certo non gli economisti nè i giuristi.

Nondimeno, si continua a dire, se le due proprietà non sono separabili, non ne viene la conseguenza che il sottosuolo debba appartenere al padrone della superficie. Egli non ha esercitato alcun'azione sui minerali sepolti nelle viscere della terra, non gli ha col lavoro fatti suoi; quindi gli manca il titolo per appropriarseli. A questo ragionamento rispondiamo che il titolo del domi-

[1] **Locré, op. cit., t. IV, p. 268.**

nio deriva dalla occupazione primitiva del suolo. Chi acquistò in tal modo la superficie, acquistò in pari tempo e trasmise ai suoi successori il diritto di coltivare il terreno, di esplorarlo nelle sue occulte latebre, quando il bisogno o lo interesse ve lo spingesse. Niuno certamente oserà dire che per essere un vasto fondo lasciato incolto dal suo padrone e trasmesso in questa forma ad altri, non sia posseduto legittimamente: eppure la mano dell'uomo non vi si è esercitata sopra, nè il lavoro lo ha reso produttivo. Or se è inoppugnabile il dominio di colui che lascia incolto il suo fondo, e se la società non può dirgli: poichè voi non lo coltivate, io ho diritto a coltivarlo in vostra vece e ad appropriarmelo; ragion vuole che lo stesso discorso proceda rispetto ai metalli ed ai minerali nascosti. [1]

[1] Il signor Grabau in un opuscolo stampato a Livorno in replica al nostro discorso, a costo di farsi bruciar vivo com'eretico, così egli dice, si fa propugnatore della teoria che la società in simili casi ha diritto di spogliare il proprietario dei fondi che non coltiva. Noi non lo denunzieremo all' inquisizione, come egli sembra temere; stia pur tranquillo. Sappiamo bene che i roghi dell'inquisizione e le carceri del sant'ufizio perpetuano gli errori sostenuti con convincimento invece di dissiparli, come noi desideriamo. Piuttosto noi risponderemo francamente al signor Grabau che non avendo mai posta in dubbio la molta dottrina e perizia sua nelle scienze metallurgiche, quali cultori delle scienze giuridiche ed economiche ci siamo dati a combattere con vivacità le opinioni da esso sostenute in materia non tecnica, ma legislativa, in quanto le giudicammo contrarie agl'interessi dell'arte mineraria da esso con tanto calore patrocinati, ed offensive d'altri diritti ed interessi sociali più assai rispettabili di quelli della metallurgia. Ma noi non reputiamo difficile il giungere a persuadere avversarj leali e dotti, solo che si propongano di stare nei propri confini. Molti mali di questo mondo provengono da quella benedetta mania, un po'più o un po'meno comune a tutti, d'invadere l'altrui giurisdizione; perchè la *scienza dei confini* pochi la studiano, e men che pochi la praticano.

La teoria che fa nascere il diritto di proprietà dal lavoro eser-

Il padrone della superficie è padrone egualmente di tutto ciò che sottostà ad essa, qualunque ne sia la profondità; lo è per la connessione naturale e inseparabile che esiste tra il suolo e il sottosuolo, lo è per l'occupazione potenziale di questo resultante dal possesso di quello, che diviene attuale tutte le volte che il voglia, lo è infine per la comodità di accedere agli strati sotterranei, spettante a lui solo. Donde possano scaturire titoli primitivi di proprietà per altri sopra i metalli senza offender quelli del padrone della superficie, nè il buon senso, nè la sana ragione possono configurarlo. Adunque anche in appello dal tribunale del diritto a quello del senso comune la questione è vinta, e la sentenza rimane la medesima.

Ma ecco schierarsi innanzi un altr'ordine d'idee per

citato sulla terra, conduce irremissibilmente al comunismo; non s'illuda il signor Grabau. E se in questo si appoggia al Bastiat economista distinto, ma non giurista, e per esso repudia la dottrina romana, fa un brutto baratto. L'esempio delle campagne romane incolte non prova come egli si dà a credere, contro i principii del gius romano; prova invece e luminosamente contro i vincoli frapposti al libero esercizio del diritto di proprietà. Si svincolino le proprietà fondiarie, si sciolgano i fedecommessi, e i grandi concentramenti dei possessi nelle manimorte che da secoli e secoli sussistono nelle province romane, in forza di privilegi abusivi e dannosi, e vedrà allora se restituite le terre al libero commercio dei privati rimarranno a lungo incolte. Si specchi il signor Grabau nella Toscana ove la proprietà territoriale è libera fino dai tempi di Pietro Leopoldo, e ci dica dove sono le lande inospite e deserte, i fertili terreni che languiscono per l'incuria dei proprietari a coltivarli. Qua se vi è difetto, vi è difetto di troppa cultura, la quale si è estesa forse inopportunamente anco sulle cime delle montagne. E i deserti delle maremme si popoleranno appena la salubrità dell'aria consentirà agli avidi di nuove culture (che non son pochi) di fermarvi sopra la propria dimora senza rischio di perderci la vita. (N. N.)

le quali si vuol far credere alla necessità di mettere a disposizione della nazione e per essa del governo, tutti i minerali metallici giacenti sotto terra; alla necessità per conseguenza di togliere altrui una parte della sua proprietà, e di porre in servitù il rimanente.

Le idee che si presentano sono tutte di ragione economica. Un interesse di pubblica utilità consiglia che siano remossi gli ostacoli derivanti dalle molteplici divisioni della proprietà superficiale, potendo accadere che per il capriccio di un solo sia impedita o ritardata l'escavazione di una miniera con grave danno della pubblica ricchezza. È anco spesse volte difficile se non impossibile che un solo proprietario abbia mezzi e capitali sufficienti per assumere un' impresa ordinariamente superiore alle forze di un solo o di pochi; le quali difficoltà si evitano quando il governo concede l'escavazione assicurandosi prima dei mezzi di cui può disporre il concessionario. Si remuove eziandio il pericolo che l'industria dei privati non guidata dal lume della scienza disperda gli ascosi tesori. Finalmente il governo ha modo di garantire con la sua vigilanza la salute e la sicurezza degli operai destinati al lavoro delle miniere.

Questi sono gli argomenti economici che si pongono innanzi per sostenere, o invocare un ordine di leggi protettrici della industria mineraria. Noi incominciamo dall'eliminare gli ultimi due rispetto ai quali è agevole l'andare d'accordo.

Una polizia sulle miniere, come ci è per le strade di ferro, rientra nei doveri *di tutela* che spettano al governo, e che si conciliano con ogni sistema di legislazione. Anco in Toscana questi uffici dall'autorità pubblica si esercitano, nè per essi rimane offeso in veruna guisa il diritto di proprietà, nè la libertà d' industria. I rischi di vedere dispersa o guastata la ricchezza mine-

raria non possono remuoversi se non per mezzo dell'insegnamento mineralogico, che pur rientra nei grandi doveri che incombono al governo. Del modo conveniente di amministrarlo si parla a lungo nel discorso che fu compilato dai valentissimi professori Savi e Meneghini colleghi nostri in quest' incarico, e perciò noi non ce ne occupiamo.[1]

Rimangono gli argomenti desunti dagli ostacoli che possono opporre i privati o per mala volontà, o per scarsezza di capitali, e dalla utilità pubblica che consiglia a favorire a dispetto di essi la produzione di tal ricchezza.

A tali argomenti fu luminosamente risposto fino dal 1847 da una commissione nominata nel seno dell'Accademia dei Georgofili per riferire intorno ai libri del professore Pilla e del signor Teodoro Haupt che invocavano i regolamenti in soccorso della industria mineraria toscana. Noi non ripeteremo ciò che fu detto allora, contentandoci di rinviare i lettori al rapporto compilato dalla deputazione accademica.[2] Ma mentre dichiariamo che i professori Savi e Meneghini si son dati cura di mostrare che non concorrono ragioni tratte dall'indole particolare di quest'industria per sottoporla alla protezione governativa, vogliamo dal canto nostro aggiungere nuove considerazioni economiche, nuovi fatti che riveleranno sempre più la debolezza degli argomenti riprodotti dopo un silenzio di tredici anni.

Il linguaggio che tengono i fautori della ingerenza

[1] Ved. la prima edizione di questo lavoro stampato nei primi mesi dell'anno corrente coi tipi di Le Monnier per conto ed ordine del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, a cui tien dietro codesto discorso.

[2] Ved. *Atti della R. Accademia dei Georgofili*, antica serie, vol. XXV, p. 132.

governativa e dei regolamenti, farebbe supporre che la ricchezza dei metalli fosse di prima necessità, da doversi ad ogni costo proteggere e favorire sotto pena di mancarne affatto e di esporre il civile consorzio alla miseria o alla barbarie. Non dubitano nemmeno un momento dell'utilità pubblica incessante ed illimitata che la società ritrae da siffatta produzione, ed è perciò che vogliono sia promossa artificialmente, non bastando gli eccitamenti naturali che spingono gli uomini alla produzione delle altre ricchezze.

Or l'errore di costoro non può esser più evidente nè più grossolano. Prima di tutto i metalli non sono una ricchezza di prima necessità;[1] lo fossero anche, non sarebbero mai da pareggiarsi a quel prodotto che si chiama *grano*, la cultura del quale segna il principio della vita civile. Eppure la produzione dei cereali se fu in tempi infelici e con infelice successo regolata dalle leggi, da molto e molto tempo è pienamente libera in ogni paese, e la penuria di essi non si è manifestata.

Nessuno contrasta l'utilità dell'oro, dell'argento, del ferro, del rame e d'altri simili metalli, ma questa utilità è proporzionata ai bisogni che le società ne hanno, ed alle condizioni in cui si trovano. Il più utile di tutti i metalli, quello che si ricongiunge coi primordi della civiltà è il ferro, ma per una singolare anomalia non è desso principalmente che risveglia le cure degli zelatori della ricchezza mineraria, e gli spinge a raccomandarla alla protezione dei governi. L'argento e l'oro, sono i metalli che a preferenza degli altri turbano i sonni degli adoratori dei privilegi, poichè vorrebbero

[1] Molti popoli antichi del vecchio mondo e taluni anco del nuovo poterono eseguire grandi opere pubbliche anco senza l'uso del ferro e del rame, molto più poi senza l'uso dell'argento e dell'oro. (N. N.)

non si lasciassero infruttuosi entro le viscere della terra.

Or noi domandiamo, d'onde si può trarre il vero criterio per conoscere quale e quanto sia il bisogno che un dato consorzio civile abbia della produzione metallifera, se non si desume dalla legge fondamentale che governa tutte le produzioni, cioè dalla proporzione esistente tra l'offerta e tra la domanda? Ogni eccitamento ed ogni favore che venga dato dal governo non giova che ad alterare questi due termini ed a favorire la produzione oltre il bisogno, in pregiudizio dell'industria agraria e della pastorizia o di altre più utili imprese. Dipoi non si riflette cha la ricchezza mineraria per indole sua non si riproduce, ed una volta che tutti i filoni metallici latenti sotto terra vengano fuori del bisogno esplorati ed esauriti, la ricchezza sparisce, e il mondo dovrebbe allora adattarsi a farne di meno. Sappiamo bene che le vene metalliche per consumarsi esigono il lavoro di secoli e secoli, ma sappiamo pure che non poche e in Europa e in America se ne contano delle già estinte per la concupiscenza ed il furore che ha spinto popoli e governi a devastarle in breve tempo.

Lasciamo fare all'interesse privato, il quale essendo il miglior consigliere dell'utilità dei singoli, riesce sempre il miglior promotore della utilità di tutti. Nè i piccoli proprietari ricuseranno la vendita dei terreni a prezzi convenienti a chi vorrà tentare lo scavo delle miniere, quando non vogliano assumere essi l'impresa; nè avranno difficoltà di unirsi con ricchi capitalisti, quando per le notizie che meglio d'ogni altro possono avere della probabile esistenza nei loro terreni della ricchezza metallurgica, siano persuasi della utilità della speculazione.

Intanto alle riflessioni vogliamo che tengano dietro i fatti, più eloquenti delle parole.

Se noi prestiamo fede agli avversi al sistema di li-

bertà, dovrebbe credersi che là dove questo è in osservanza, la industria mineraria non solo non prosperi, ma abbia appena vita, perchè i proprietari resistano all' esplorazione dei terreni, o perchè esigano un prezzo favoloso dei loro fondi, e così non tentino nè lascino tentare l' escavazione.

La miglior risposta che possa darsi a chi si spaventa della libertà applicata a tale industria si è quella d' informarli della condizione in cui si trova in Toscana.

Prima del 1788, incominciando dal principato mediceo e venendo fino al 1782, cioè nello spazio di 245 anni, si contano più di quarantasette concessioni di miniere fatte a diverse persone, di vari metalli, come rame, argento, ferro, marmo, allume, zolfo, in tutto il territorio dello stato, o in alcune parti soltanto; e per poco si dia un' occhiata al prospetto di queste concessioni, si rileva chiaramente come esse cadessero sovente sui medesimi metalli e negli stessi luoghi.[1] Il che è argomento non dubbio della infelice condizione di queste industrie nel tempo dei regolamenti, infelicità che resulta da altre prove, e che noi siamo ben lungi dall'attribuire a codesta sola causa.

Dopo il 1788, e segnatamente dopo il 1815, trascorsa che fu la dominazione francese, l'industria mineraria cominciò a svolgersi rapidamente, e da una trentina d' anni a questa parte si può dire che i progressi di essa vadano crescendo e si facciano manifesti agli occhi dei più increduli. Noi non diremo che abbia preso tutta l' estensione di cui è capace, non diremo nemmeno che tutti i tentativi fatti siano riusciti, nè che le imprese, assunte con leggerezza e quasi all' impazzata, siano state coronate dal buon esito; diremo però che chi lamenta gli ostacoli opposti dai proprietari a tali

[1] Vedi Appendice nº I.

speculazioni, vive in un mondo d'illusioni e di sogni. Diremo che quegli il quale dopo uno spettacolo così imponente degli effetti prodotti dal regime di libertà ne invoca un altro, rassomiglia a colui che vorrebbe amministrare un farmaco a un uomo che gode buona salute, senz'accorgersi che invece di renderlo più sano gli cagionerebbe un infermità e fors' anco la morte.

Noi abbiamo le cave degli alabastri che prosperano nel volterrano, si estraggono fuori dello stato e vanno nelle più lontane regioni non solo in forma greggia, ma convertiti ben anco in lavori d'arte. Vi sono le cave dei marmi in Seravezza e nel pietrasantino, esercitate con successo dall' industria privata.

Le miniere dell' acido borico nella maremma volterrana e nel massetano appartenenti ai signori Larderell, hanno ormai tal celebrità e per la immensa copia dei prodotti che danno, e per i grandissimi profitti che se ne ritraggono da bastare che vengano soltanto rammentate. D'appresso e a poca distanza dai lagoni dei Larderell, si è costituita da pochi anni un'altra impresa dello stesso genere per opera del signor Durval venuto espressamente di Francia, e che fra breve non avrà nulla da invidiare alla precedente. Se noi credessimo in parola ai censori della nostra legge, dovremmo supporre che il signor Durval incontrasse difficoltà poco meno che insuperabili da parte dei proprietari dei fondi, e che sprecasse inutilmente tempo e denaro per acquistare piccoli pezzi di terreno. Ma nulla di questo avvenne. Il signor Durval trattò e se la intese coi padroni dei fondi, come se la intendono sempre i privati nelle negoziazioni che intraprendono fra loro, quando il governo non se ne mescola. L'impresa non fu ritardata, e i profitti che il compratore oggi ritrae lo compensano con larghissima usura dei sacrifizi che può aver fatti per l'acquisto delle terre.

A Montecatini in Val di Cecina è sorta per fatto di una società di privati una grandiosa miniera di rame, i proventi annui della quale superano probabilmente quelli che si trarranno dalla più florida delle miniere esercitata altrove per concessione del governo, e vigilata di continuo dai rappresentanti di esso. La miniera di Montecatini è mirabile eziandio per l'abilità spiegata nella esecuzione dei lavori, e per le cure veramente assennate e filantropiche che si usano per provvedere alla sicurezza ed al benessere degli operai.

Nel territorio di Seravezza vi è pure una miniera argentifera in luogo detto il Bottino, che fiorisce da molti anni. Nondimeno il primo dei moderni oppositori alla legge toscana, il signor Grabau, per farne risultare la incongruenza e la improvidità, ci narra che i proprietarj della miniera non avendo potuto ottenere il passo sopra i terreni altrui per trasportare per la via più corta il minerale dalle cave alla fonderia, sono stati obbligati a fare un lungo giro con una strada ferrata aerea da loro inventata.[1] Se la legislazione, egli dice, avesse concesso agl' impresari di miniere *il diritto d' espropriazione*, la strada ferrata sarebbe stata risparmiata. E quale, aggiungiamo noi, ne sarebbe stata la conseguenza? Gl'intraprenditori valendosi del diritto di coazione concesso loro dalla legge, avrebbero con pochi danari acquistato il diritto di servitù di passo sui terreni altrui, ovvero anco i terreni stessi, e i loro lucri, atteso il risparmio di un gran capitale, sarebbero stati di gran lunga maggiori di quel che ora sono. Ecco il frutto della protezione, ecco i benefizi del sistema antiliberale e retrogrado dei privilegi! essi o arricchiscono pochi in danno dei più, o impoveriscono tutti.

[1] Grabau, *Cenni sulla proprietà e la legislazione delle miniere*, 1860, p. 26.

Noi poi non ci adattiamo a credere che se i proprietarj della miniera avessero fatto larghe e generose offerte ai padroni dei terreni intermedj, che doveano sopportare una servitù ben gravosa, non fossero giunti ad ottenere quel che bramavano, economizzando una parte del capitale impiegato nella costruzione della strada ferrata. In generale un guadagno di qualche rilievo che venga offerto altrui per la vendita della sua proprietà disarma ogni resistenza, e quando ciò non accada, si può ritenere che nella massima parte dei casi non la caparbietà nè l'avidità soverchia dei proprietarj sia cagione del rifiuto, ma sì bene i puntigli ed i cattivi modi praticati dagli speculatori nella trattativa degli affari.

Oltre queste miniere vi sono anco quelle dello zolfo e dell'allume, e ve ne sono altre del ferro appartenenti allo stato nell'isola dell'Elba, che lo stato non amministra da sè, ma per mezzo di una società. E già tentano alcuni privati di intraprendere l'escavazione del ferro nei propri terreni e di far concorrenza al governo.

Vogliamo qui notare un caso singolare che è la più eloquente risposta da darsi a coloro che accusano il sistema di libertà come impotente a far prosperare la industria e a dar vita a nuove imprese.

Una causa pende innanzi ai Tribunali toscani tra la R. Amministrazione delle miniere dell'Elba e la signora contessa Boissy, intorno al merito della quale non intendiamo proferire alcun giudizio, sì perchè non ne conosciamo i termini giuridici, sì perchè quando li conoscessimo ci guarderemmo bene dall'emettere una opinione qualunque. Diremo soltanto che il subietto della questione è il seguente. Pretende la R. Amministrazione che la signora Boissy non possa scavare il ferro in alcuni suoi fondi posti nell'Isola dell'Elba che fino al 1815 fecero parte del principato di Piombino, perchè quivi

erano in vigore le antiche leggi feudali attribuenti al principe la proprietà del sottosuolo: pretende la signora Boissy d'aver la proprietà anche del sottosuolo, appoggiandosi alla legge leopoldina del 1788. In altri paesi si possono trovare e si trovano esempj di controversie insorte tra i privati e i governi per concessioni privilegiate di scavi, pretese da quelli e negate da questi, ma controversie di privati che invocano contro il governo la libertà dell'industria mineralogica non si possono verificare che in Toscana. Qua è tanta l'abitudine alla libertà economica, che ognuno l'acclama come la miglior protettrice dei propri interessi e diritti, appunto perchè tiene la stessa misura con tutti; e sotto l'egida di essa nessuno ambisce favori contento di non temere indebite sopraffazioni.

Pure si fa innanzi un secondo dei recenti oppositori alla libertà toscana, (e qui terminano), cioè il signor Dalgas, il quale nel censurare il giudizio assoluto dell'Accademia dei Georgofili contro ogni ingerenza governativa, fa intendere che questa almeno dovrebbe ammettersi non già *a favorire*, ma (son sue parole) *a render possibile l'industria mineraria fra noi.*[1]

Dopo queste parole ognuno crederebbe che il discorso del signor Dalgas si raggirasse tutto nell'affermare e ripetere, più che nel dimostrare, che non esiste e non è mai esistita tale industria in Toscana, e che tutto si riduce a vani tentativi fatti in più tempi per attuarla.

Niente di tutto questo. Con un'ammirabile contradizione comincia il signor Dalgas dal confessare che ai tempi in cui il Professor Pilla e il signor Haupt scrivevano i loro libri sulle miniere toscane, libri presi in esame dalla deputazione accademica dei Georgofili, un fer-

[1] Dalgas, opusc. cit., p. 17.

vore insolito aveva avviato molte imprese minerarie, e vi erano molti segni da far credere che la Toscana fosse divenuta un *eldorado* in questo genere:[1] onde il momento di criticare la libertà era stato scelto male dai due scrittori, e la deputazione accademica avea avuto ragione di concludere che se l'interesse privato otteneva sì bei resultati, ciò dimostrava che di tutela e di favori non v'era bisogno.

Confessa ancora che dopo quel tempo sorsero e fioriscono sempre la miniera del rame in Val di Cecina, quell'argentifera del Bottino presso Seravezza, e noi aggiungeremo i lagoni del sal borace del signor Durval e le miniere di ferro. Il che non è poco per un piccolo paese e dentro un ristretto spazio di tempo. Non si è dunque illanguidito il fervore dopo il 1845, ma è continuato. È ciò tanto vero ch'egli medesimo scende a fare il novero di altre imprese assunte dai particolari e susseguite da cattivo esito; e quando ci aspettiamo che ci faccia toccar con mano la colpa esser tutta della legge e della legge sola, si pone in vece con una lealtà molto lodevole, ma nemica della logica, a determinare le vere e speciali cause di questi deplorabili risultamenti. E le fa consistere nella mancanza di capacità in chi ha diretto le imprese, nella insufficenza dei capitali, nella incostanza dei propositi, ed anco nelle singolari condizioni geologiche del nostro paese. Dice però che ricerche ulteriori e istituite con mezzi sotto tutti i rapporti meglio corrispondenti all'uopo, potrebbero condurre ad ottenere *una produzione rimuneratrice.* E l'argomento al suo odio contro la legge donde lo trae? Sentiamolo. Conchiude il signor Dalgas il suo ragionamento con dirci che non è escluso il possibile che alle cause positive, specialmente enumerate della cattiva riuscita, si aggiungano gli ostacoli

[1] Dalgas, opusc. cit., p. 11.

moltiformi, vessatorj, spesso insormontabili che abbiano opposto i proprietarj della superficie del suolo.

Noi vogliamo riportare nel suo intero contesto il frammento del discorso del signor Dalgas, perchè non si creda che ne abbiamo esagerata per vezzo la portata.

« Veggiamo invece lasciate in abbandono le miniere
» di Val di Castello inaugurate con tanto lusso di appa-
» recchi, e tanta fiducia di successo: tralasciate pure
» l' escavazioni di rame intraprese al Terriccio, alla Ca-
» stellina, a Riparbella, e in altre circonvicine località: in
» dissoluzione completa le tre società le quali scavavano
» il cinabro sul monte di Ripa nel pietrasantino, e ab-
» bandonata la scavazione dello stesso minerale a Levi-
» gliani; da lungo tempo interrotte le scavazioni del ferro
» a Val di Castello e a Stazzema; a deplorabile stretta
» d' insolubilità ridotta la società escavatrice del carbon
» fossile a Monte Bamboli; i filoni tanto *preconizzati* di
» Campiglia ora lavorati, ora tralasciati, e poi fiacca-
» mente ripresi, *passare di mano in mano senza arric-*
» *chire alcuno:* e nelle stesse condizioni, qual più, qual
» meno, di abbandono, o di stentata esistenza le mi-
» niere del massetano ove *i ruderi delle antiche lavora-*
» *zioni*, e la *bellezza dell' apparenze ispiravano tanto*
» *coraggio alle nuove imprese.* Se citiamo le imprese mi-
» nerarie del Monte Amiata, di Tano, e Torri dell' Impru-
» neta, di Capalbio, di Pereta, ec., non potremo con-
» statare altro che perdite di azionisti, sospensione o
» cessazione di lavori, sfiduciamento e abbandono. Ma
» non occorre proseguire il mesto quadro. Di questi
» deplorabili risultati a cui son venute la massima parte
» delle industrie minerarie tra noi *non intendiamo*
» *dare colpa esclusiva alla legislazione del paese.* COL-
» PA NE DIAMO ALLA LEGGEREZZA CON CUI TANTE IM-
» PRESE SONO STATE INIZIATE, SENZA CAPACITÀ DI DI-

» REZIONE, SENZA SUFFICIENZA DI CAPITALI, SENZA CO-
» STANZA DI PROPOSITI. COLPA NE DAREMO ALTRESÌ
» ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL NOSTRO PAESE, IL
» CUI SUOLO È STATO TORMENTATO DA PODEROSI E RI-
» PETUTI SCONVOLGIMENTI; ONDE AVVIENE CHE LE SO-
» STANZE MINERALI D'OGNI GENERE, MA SEGNATAMENTE
» I FILONI METALLIFERI PRESENTANO LE PIÙ STRANE
» ANOMALIE, DELUDONO LE DIAGNOSI CHE PAREVANO ME-
» GLIO BASATE, SMENTISCONO LE INDICAZIONI PIÙ PRO-
» MITTENTI, SICCHÈ LA SCIENZA E L'ARTE NE RIMAN-
» GONO SMAGATI. *Non deve però escludersi la possibi-
» lità che ricerche ulteriori, istituite con mezzi sotto
» tutti i rapporti meglio corrispondenti allo scopo, pos-
» sano condurre all'attivazione di miniere di produ-
» zione rimuneratrice.* Ma la meschinità de' resultati
» susseguiti a tanto fervor di speranze e forza di tenta-
» tivi, quali si manifestavano quando i signori Haupt e
» Pilla dettero alla luce i loro lavori, infermano l'argo-
» mento che la relazione volle dedurre appunto da quella
» attività di un istante, E NON ESCLUDONO CHE ALLE
» CAUSE VARIE LE QUALI HANNO COOPERATO AL MAL
» SUCCESSO DELLE IMPRESE DI MINIERE, NON SI AGGIUN-
» GANO GLI OSTACOLI MOLTISSIMI, VESSATORJ, SPESSO
» INSORMONTABILI OPPOSTI PER FATTO DI UNA LEGISLA-
» ZIONE, LA QUALE TUTTO CONDONA AL CAPRICCIO, AL-
» L'ESIGENZE DEI PROPRIETARJ DELLA SUPERFICIE DEL
» SUOLO. »[1]

Tutte le accuse contro la legge si riducono dunque ad un possibile *non escluso*, ch'essa pure abbia nociuto. Or che le lusinghiere apparenze di prosperità esistite al tempo in cui furono pubblicati i libri dei signori Pilla ed Haupt, sono svanite (e noi vedemmo che non è vero), sorge il signor Dalgas a ribadir le accuse ed a

[1] Dalgas, op. cit., p. 11, 12.

rivendicare da ingiusti attacchi l'opinione di codesti scrittori, appoggiandosi all'argomento che la legge con i suoi infiniti ostacoli (cioè con la libertà) abbia *potuto* anch' essa recar danno all' industria mineraria. Bisogna pur confessare che non mai tanto splendida quanto nel caso nostro apparisce la verità della sentenza, che alle cause buone e giuste le migliori difese vengono sovente dalla qualità delle armi adoperate dagli avversarj per combatterle. Una lotta ripresa da due nuovi campioni, dopo tanti anni di silenzio, non poteva esser con più deboli argomenti sostenuta. Noi dobbiamo non distruggere una prova, non un indizio, nè una congettura, ma dileguare *un mero possibile*, cioè un fantasma; nient' altro.

E lo faremo agevolmente valendoci degli stessi fatti narrati dal signor Dalgas. L'escavazioni incominciate ed interrotte sono state molte; ce lo attesta egli stesso; e noi tutt' altro che impugnarlo, ci limitiamo ad osservare che non avvennero in questi ultimi anni, ma alcune risalgono a tempi piuttosto remoti, e caddero in luoghi tentati e ritentati anco in passato. Non mancarono speculatori, nè azionisti e direttori delle imprese, alcune delle quali passarono dalle mani di uno intraprenditore in quelle di un altro; le società si succedettero alle società, vi fu abbandono e ripresa di lavori. Se tutto ciò è stato fatto, bisogna convenire che ostacoli serj e molto meno INSORMONTABILI non sono stati frapposti dai proprietarj della superficie, altrimenti o non si potevano incominciare le ricerche, o doveano mancare l'escavazioni. Quando ci si parla di miniere già in esercizio, gli antichi padroni del suolo sono già disinteressati, e non nuocono certamente alla cultura di esse. Il possibile degli ostacoli arrecati è dunque smentito da fatti positivi in contrario.

Ma poi le cause vere e positive del danno enumerate

dal signor Dalgas sono più che sufficienti a render ragione del cattivo esito delle imprese, senza bisogno di torturarsi il cervello per aggiungere a quelle, altre cause immaginarie e meramente ipotetiche. Nè col sistema regolamentare della legge sarda e della francese si evitano i disastri delle imprese fallite o languenti per cattiva direzione. Leggiamo nell' opuscolo del signor Grabau un grave lamento contro il mal governo che fanno i concessionarj delle ricche miniere di ferro poste nel Canavese presso Ivrea, le quali danno pochissimi proventi;[1] e chi sa quante altre da noi non conosciute sono colà pure abbandonate dai coltivatori.[2]

In Francia, per quanto ci attesta il signor Dunoyer nella sua stupenda opera della libertà del lavoro, due quinti delle miniere esplorate e concesse, si abbandonano dai concessionarj; e l' autorità amministrativa, nonostante le disposizioni severe della legge, non si cura di obbligarli alla escavazione.[3]

Il mal esito adunque di alcune imprese si verifica sotto ambedue i sistemi, non tanto per la leggerezza con

[1] Grabau, op. cit., p. 33.

[2] Nella *Gazzetta officiale del Regno* del 28 giugno 1861, nº 156, si leggono molte assegnazioni di termine fatte a diversi concessionari di miniere a riprendere i lavori abbandonati. Una di queste concessioni risale fino al 1817, e nonostante il lungo spazio di tempo il concessionario ha creduto di suo interesse piuttosto di abbandonare la miniera che continuare ad escavarla. Sappiamo poi che tali assegnazioni di termine da parte del Ministero sono frequentissime: il che prova che simili imprese sono più fallaci ed incerte di tutte le altre, e che la pretensione del governo a regolarle con sacrifizio dei diritti di proprietà privata non giova nè a scemare i pericoli di una scarsa o vana produzione, nè ad assicurare all' industria quelle condizioni di stabile e duratura prosperità, che sono i perpetui argomenti che si adducono a favore dell' intervento governativo. (N. N.)

[3] Dunoyer, *De la liberté du travail*, vol. II, p. 170.

cui sono assunte, quanto per la incertezza propria di questa industria, la quale va spesso delusa nelle sue espettative intorno all'esistenza ed abbondanza del minerale da scavarsi, o richiede tali e tanti dispendj da escludere dopo varie prove ogni tornaconto. Ma si può con sicurezza affermare che rischj di tal genere più si corrono là dove l'industria è favorita e quasi eccitata dal governo, che non nei paesi in cui i privati debbono pigliar consiglio da loro stessi, e non sono adescati dai privilegj a tentare una sorte frequentemente fallace.[1]

Un'ultima risposta vogliamo dare agl' incauti oppositori al sistema di libertà. Benchè riconoscano coi fatti che confessano non con le parole che pronunciano, aver progredito in Toscana la industria mineraria da diversi anni, e benchè non sappiano contro la legge nostra produrre nemmeno una falsa testimonianza che l'accagioni del cattivo successo di alcune imprese, essi in realtà acclamano ai regolamenti, perchè vorrebbero vedere in ogni angolo della Toscana aperta una miniera, esplorati da per tutto gli strati sotterranei, inalzati stabilimenti ed officine per fondere e lavorar metalli d'ogni genere. Finchè quest' industria non gareggerà con l'agricola, non si potrà dire, a senso loro, che prosperi, e poichè il sistema protettore è l'unico che può spingerla ad uscire da quei giusti limiti, in cui è contenuta dal privato interesse che si regola secondo la legge economica della offerta e della domanda, così essi invocano la protezione e la ingerenza governativa per vedere al più

[1] Il professore Rau nel suo *Trattato d'economia nazionale* cita l'esempio di una famosa miniera d'argento presso la città di Kinsberg in Norvegia, la quale era amministrata dal governo. Nel 1805 fu abbandonata, perchè dal 1750 in poi lo stato vi perdeva da settantamila tallari l'anno, e tutta la popolazione cadde allora nella più spaventevole miseria. (N. N.)

presto giungere quel beato giorno, in cui si conteranno a migliaja e migliaja i lavoratori delle miniere anco in Toscana.

Infausto desiderio, e più infausto consiglio che noi speriamo non veder mai seguitato da un governo italiano.

La Toscana non può esser convertita in un paese di minatori, non lo può nè lo dev' essere neppure l'Italia. La sapienza dei Romani nostri antenati, avea ben compreso il genio del popolo italico, i destini a cui era riserbato, e la ferace natura del suolo su cui dimorava; onde emanò quell'antico decreto che risparmiò ai coloni delle terre pubbliche la escavazione delle miniere, giudicando che fosse opera migliore e più degna di liberi cittadini e militari insieme la cultura dei campi; e finchè non si ebbe una moltitudine di schiavi tratti dall'estero non si tornarono a scavare le molte miniere appartenenti allo stato.

La natura indica da sè quali possono esser i luoghi in cui la industria mineraria, nella mancanza speciale d' ogni altra, può prosperare; ma eccitarla artificialmente sotto colore di pubblico bene è improvvido partito.

Quella vita abituale a cui son costretti i minatori per molte e molte ore del giorno sotto terra, in luoghi umidi e mai rischiarati dalla luce celeste, là dove i corpi umani separati dallo spirito, son destinati a giacere per secoli, finchè non si schiudano le porte dell' eternità; immiserisce di troppo la sorte degli operai, e li sequestra dai destini proprj dell' uman genere.

Noi abbiamo letto, sono pochi giorni, nel distinto periodico francese la *Rivista dei due mondi* (fascicolo del 1° gennaio 1861) un rimarchevole discorso del signor Augusto Laugel intitolato: *I minatori dell' Harz* (pro-

vincia dell'Annover), *Reminiscenze di un viaggio nella Germania del Nord.*

Colà evvi un'organizzazione completa del lavoro minerario fatta dal governo, che è padrone del suolo. Sterili e squallidi luoghi son quelli, chiusi tra montagne, che nulla producono, e dove è sparsa una popolazione che vive da secoli con l'industria delle miniere. Tanto si scava per anno, quanto basti a dar loro il lavoro e la sussistenza, non di più affinchè non accada che i filoni sfruttati con troppa precipitazione insteriliscano. Si educano gli uomini di generazione in generazione a quel travaglio, le donne compiono tutto il resto delle fatiche e cure domestiche. La pittura fedele che il signor Laugel fa di codesti minatori poco meno che ebeti o ammutiti, e del malinconico e tristo aspetto del paese, stringe il cuore, e ognuno dice a sè stesso che se tali condizioni di vita possono apparire inevitabili nelle regioni nordiche, ove null'altra industria sembra possibile, e dove la popolazione è fredda come il clima che vi domina, certo non sono da invidiarsi nè da promuoversi in luoghi più fortunati e per dolcezza di cielo, e per fertilità di terre. Ma l'acuto osservatore francese inclina a credere che ancor là qualche altra industria più favorevole al benessere morale e fisico del popolo, si sarebbe potuta sostituire alla mineraria; e poichè il tempo dell'esaurimento dei filoni metallici è già preveduto, invita gl'interessati a portarvi sopra la loro attenzione.

Se l'*eldorado* che si vagheggia per la Toscana, è simile a quello delle montagne dell'Harz, facciamo caldi voti, perchè Dio lo tenga lontano nè si costituisca giammai fra noi.

Ed in riguardo appunto a quest'esempio così solenne, di ciò che possa la previdenza governativa, non per accrescere una sorgente di pubblica ricchezza (chè

là i prodotti si consumano dall'Amministrazione quasi tutti nel luogo), ma per dar modo di vivere ad una piccola popolazione, noi benediciamo sempre più il sistema della libera industria, perchè risparmia al governo la cura fattizia e pericolosa di provvedere al lavoro continuo di una parte di popolo, e lascia che la cultura delle miniere si eserciti nei limiti richiesti dall'utile pubblico, non precipuamente come mezzo di dare la sussistenza ad una classe di operai.

Ci resta ora a dire quali effetti produca e come sia giudicato da distinti economisti il sistema opposto delle concessioni e delle ingerenze governative, ordinato dalla legge francese del 1810, e dalle altre che l'hanno imitata.

Vessazioni inevitabili imposte ai privati proprietarj, vessazioni agli stessi industriali nel tempo che esplorano, pensieri e spese per il governo senza un corrispondente profitto, ed impossibilità quasi assoluta di provvedere alla piena esecuzione non solo della legge ma dei moltiplici regolamenti che ad esse son venuti dietro; eccone gli effetti.

Sentiamo le preziose osservazioni che è andato facendo sui difetti e gl' inconvenienti di tal sistema il signor Dunoyer nell' opera di già citata, ivi: [1]

« La principale raison alléguée pour refuser la propriété aux propriétaires a été prise de l'intérêt même des mines, et de la nécessité de leur assurer un aménagement intelligent et régulier. Il n'eût pas été possible, dit-on, que chaque propriétaire exploitât au-dessous de lui: les propriétés sont infiniment trop morcelées et trop nombreuses. Je ne nie point que ce morcellement n'eût pu être en certains cas une circonstance défavorable; mais qu'est-ce qui eût exigé que l'exploitation du tréfonds se divisât comme celle de la superficie? Non

[1] Dunoyer, op. cit., tom. II, p 164.

seulement ce n'était pas obligé, mais ce n'eût pas été possible. Comment veut-on que les propriétaires de petites parcelles de terre eussent pu avoir l'idée de s'engager dans les énormes dépenses qu'exigent la recherche, la mise en rapport et l'exploitation d'une mine? N'auraient-ils pas senti bientôt que la première condition de la possibilité d'un tel travail, c'était que ceux qui l'entreprenaient disposassent de certains capitaux et pussent se mouvoir dans un certain espace? N'auraient-ils pas été en conséquence naturellement forcés à se réunir, à se concentrer? En cas d'insuffisance de leur industrie ou de leurs ressources, ne l'auraient-ils pas été à engager des gens de l'art et des capitalistes à s'unir à eux? Si plusieurs avaient craint de s'embarquer dans une opération dispendieuse pour courir après un profit douteux, eût-il été bien difficile de les désintéresser, et de prévenir au moins leur opposition? Les plus entreprenants et les plus capables auraient-ils eu beaucoup de peine à obtenir des autres, dans un périmètre suffisamment étendu, la permission de creuser et d'exploiter la mine? En supposant que, dans l'étendue de ce périmètre, aucun des propriétaires n'eût voulu ou pu exploiter, les individus ou les compagnies qui auraient voulu se mettre à leur place, auraient-ils eu plus de peine à s'entendre avec eux qu'on n'en a d'ordinaire à obtenir une concession de l'État? Eût-ce été finalement une circonstance moins favorable au bon aménagement des mines, d'être obligé de se mettre d'accord avec les propriétaires, que d'avoir à solliciter de l'État une concession? Il est certainement difficile de l'admettre. Observez que, dans ce système si naturel, on eût échappé aux nombreux inconvénients que celui des concessions entraîne: on eût prévenu les obsessions, les intrigues, l'agiotage, auxquels celui-ci peut si aisément donner

lieu; on eût épargné à l'autorité la tâche pénible et délicate de choisir entre les prétendants; on ne se fût pas mis dans la fâcheuse nécessité de porter à la propriété de nombreuses et graves atteintes, et, après s'être indûment emparé de celle du tréfonds, d'avoir à violer continuellement, pour l'aller chercher, celle de la superficie, ou à souffrir qu'on la violât, à permettre qu'on s'introduisît dans les propriétés particulières, qu'on y fît des fouilles, qu'on s'y établît à perpétuité contre le gré des propriétaires; on n'eût pas intéressé les propriétaires à résister à ces explorations et à ces travaux; on les eût au contraire intéressés à les permettre, puisqu'il aurait pu en résulter un sensible accroissement de valeur pour leurs propriétés: bien plus, on les eût intéressés à les pratiquer eux-mêmes, et en leur donnant cette utile excitation, on eût fait naître le désir des recherches dans l'esprit des hommes les mieux placés pour les opérer, c'est-à-dire dans l'esprit de ceux qui ont sans cesse le sol sous les yeux, qui le remuent en tout sens, qui l'observent sous tous ses aspects, et qui sont le plus intéressés à ne laisser perdre aucun de ses avantages.

Non seulement donc, en s'en tenant tout uniment aux principes du droit commun, on se fût épargné beaucoup de peine, on eût évité les contradictions choquantes où l'on est tombé, et les déplorables entreprises contre la propriété qu'il a fallu se permettre; mais on eût placé les richesses minérales dans la situation la plus vraiment favorable à leur exploitation. — Le meilleur moyen d'en provoquer la recherche, d'en faciliter la découverte, d'amener les arrangements, les combinaisons d'intérêts, de forces et de capitaux nécessaires à leur extraction, c'eût été sans contredit d'en laisser la propriété là où elle était naturellement, c'est-à-dire dans les mains des propriétaires.

Il faut d'ailleurs noter ici que ces principes étaient précisément ceux que soutenait l'empereur, l'homme, sans contredit, qui dans la longue et confuse discussion à laquelle donna lieu, dans le sein du Conseil-d'État, la loi du 21 avril 1810, montra le sens le plus droit, le plus libéral et le plus élevé.... » E più sotto:[1]

« Qu'arrive-t-il toutefois? c'est que ces dispositions, si excessives en principe, ne reçoivent en fait qu'une très faible et très incomplète application. On s'est fait donner d'immenses pouvoirs dont on ne peut faire usage. On a tracé, pour l'exploitation, des théories magnifiques qu'on ne saurait faire observer. Dans l'intérêt de la sûreté, on a multiplié à l'infini les prescriptions, et les faits les plus dignes d'être judiciairement réprimés échappent, faute de surveillance. On a fait de l'exploitation une obligation rigoureuse, et sur 736 mines concédées, 287 restent inexploitées. On s'est fait autoriser à déposséder ceux qui enfreindraient de certaines règles, et quoique bien des règles soient enfreintes, quoique les deux cinquièmes des concessionnaires n'exploitent pas, il n'est pas, que je sache, encore arrivé qu'on ait dépossédé personne.

Le moyen, du reste, qu'il en fût autrement! et comment admettre, par exemple, que l'administration puisse décider quand les concessionnaires devront exploiter, et dans quelle mesure ils devront le faire? Peut-elle être juge de cela? Se chargera-t-elle d'indemniser les exploitants des pertes où elle pourrait les entraîner par ses exigences? Et si elle ne peut se charger de les indemniser, peut-elle, en bonne conscience, les contraindre à exploiter? Voudrait-elle d'ailleurs, pour les déposséder, exposer ses propres ressources? Lorsqu'une mine reste inexploitée, il y a ordinairement lieu de supposer

[1] Op. cit, tom. II, p. 170.

qu'elle n'est pas utilement exploitable: et comment irait-elle s'engager dans des frais d'expropriation considérables pour un bien que personne peut-être ne voudrait acquérir? Aussi s'en donne-t-elle de garde. Non-seulement il n'est pas en son pouvoir de faire qu'on exploite, mais il ne dépend pas d'elle de régulariser l'exploitation, quand elle a lieu. Comment prétendre régler véritablement les travaux, quand on n'est pas chargé de pourvoir à la dépense? L'aménagement le plus régulier en apparence est-il toujours le plus profitable en réalité, et un ingénieur d'une médiocre expérience, sur qui ne pèse aucune responsabilité, et qui ne court pas le moindre risque, osera-t-il être bien exigeant dans ses prescriptions envers un concessionnaire qui exploite à ses frais, et dont la spéculation pourrait être ruinée par un conseil malhabile? D'ailleurs, pour diriger véritablement les travaux, il faudrait les suivre; et à quoi bon avoir multiplié les règles, si, aux termes des réglements, les ingénieurs peuvent ne visiter qu'une fois par an les mines soumises à leur inspection.[1]

L'État voudrait qu'on exploitât avec régularité, avec prudence, avec activité, et il a raison, sans nul doute; mais, outre que de tels résultats ne se peuvent obtenir que fort à la longue, qui ne voit que les moyens qu'il a choisis pour les réaliser sont loin d'être les plus propres à les produire? Les exploitants sont seuls juges, quant à l'activité, de celle qu'ils peuvent donner à leurs travaux, sans péril pour leur fortune; et quant à la prudence, le moyen de les intéresser à en acquérir serait de les surveiller attentivement et de les punir quand ils en manquent, beaucoup plutôt, à coup sûr, que de leur imposer une multitude de règles et de ne les surveiller ensuite qu'imparfaitement. Ce régime, soi-disant pré-

[1] Décret du 18 nov. 1810, art. 28.

ventif, ne prévient, je le crains fort, que les réflexions qu'ils auraient besoin de faire, et l'expérience qu'il leur importerait tant d'acquérir. A la fois excessif et inefficace, il les gêne sans les former, et amortit leur activité, sans la rendre plus avisée et plus régulière. Funeste partout, le régime préventif ne l'est pas moins ici qu'ailleurs. »[1]

Il Professor Boccardo nel suo trattato teorico-pratico della economia politica fa eco pienamente alle idee del signor Dunoyer, ne ripete gli stessi concetti, e termina il suo capitolo sopra le industrie estrattive con queste parole che ci piace di riportare. « Nonostante tutti gli argomenti che e giureconsulti ed economisti fecero valere contro la legislazione francese, i nostri reggitori (troppo spesso copisti degli oltramontani) emanarono, nel 1840, un decreto che, tolte alcune lievissime modificazioni, è esattamente una nuova edizione della legge del 1810. »[2]

Gli effetti economici di tal sistema per ciò che concerne lo stato, sono a pura perdita. Più costa al governo

[1] Da un confronto fatto tra la Francia e i principali stati d'Europa, resulta che la Francia non primeggia in nessun ramo dell'industria mineraria; è superiore ad alcuni paesi nella produzione del ferro, tiene poi l'ultimo posto nella produzione di tutti gli altri metalli. Ved. Coquelin et Guillaumin, Op. cit., 1854. V. *Mines*.

Questa è la prova provata del vizio inerente a quel sistema di legislazione e di amministrazione. La libertà, ce ne appelliamo anco ai nemici di essa, quando anche portasse gli stessi frutti (e non è possibile), sarebbe assai meno costosa, e restituendo ai proprietari del suolo ciò che loro appartiene, risparmierebbe a tutti un'infinità di molestie e di vessazioni. (N. N.)

[2] Ved. op. cit. edizione torinese del 1853, vol. III, p. 68. — La legge del 1859, per l'analisi che ne abbiamo fatta, si è allontanata da quella francese, non per dare maggior libertà all'industria, ma per crescerne gl'indebiti favori, negando ogni diritto ai proprietari della superficie.

l'amministrazione delle miniere, di quello non è l'utile che ritrae dalle due tasse imposte sulle medesime. Per notizie che ci sono pervenute, e che crediamo autentiche, le spese per le miniere del Piemonte e della Lombardia nell'anno ora decorso ascendono a L. 111,200:
e l'entrate per tasse a . . . . » 75,000.
Cosicchè vi è una perdita di . . . . » 36,200.

Se convenga a questi patti mantenere vincoli pregiudicevoli al pubblico erario e lesivi degli altrui diritti, lo rilasciamo volentieri al giudizio degli uomini spassionati.

Verrà certamente il giorno in cui si dovrà pensare alla unificazione anco di questa specie di leggi. E noi non dubitiamo un momento che la preferenza sarà data al sistema della legge toscana.[1]

Oltrechè nè ai proprietarj toscani, nè ai napoletani potrebbe togliersi il dominio del sottosuolo che a loro fu restituito con le leggi del 1788 e del 1826, vietandolo apertamente l'art. 29 dello statuto, ci sembra che mal si consiglierebbe chiunque propugnasse un diverso sistema basato sul principio feudale della padronanza dello stato sul territorio, ed ostile ad una delle molte libertà che i tempi richiedono e che l'Italia va tutto dì rivendicando. Ogni libertà è collegata con le altre, come i privilegi e i regolamenti sono stretti fra loro,

[1] Noi esprimiamo il voto che questo giorno non si faccia attender molto, ma intanto che si prepareranno i lavori per la riforma delle scuole delle miniere e delle leggi generali, ci sembra che il governo potrebbe *immediatamente* fare un primo passo nella via della unificazione, presentando al parlamento una legge identica alla toscana che restituisse la piena libertà ai proprietari di terra, e svincolasse affatto la industria mineraria in tutti i paesi ove la legge sarda non è in vigore, cioè nell'Umbria e nelle province dell'Emilia. — Così facendo, darebbe di subito un manifesto segno di voler rientrare nella buona via.

e si danno necessariamente la mano. Finchè l'Italia non fu nazione, i vincoli d'ogni maniera la dividevano, ed alimentavano le discordie e le gelosie, i falsi interessi e le gare municipali, con immenso suo danno morale, politico ed economico. Or che è unita, non può patrocinare altra causa che quella della libertà in tutti gli ordini delle cose civili. Imperocchè la libertà sola è equanime, distrugge le diseguaglianze, compone le scissure, concilia gl'interessi, e comprime sovranamente ogni malinteso spirito di prevalenza municipale, da qualunque parte si manifesti.

Nella materia dell'industria mineraria come in ogni altra, conviene aver presente il gran principio insegnatoci dall'illustre Romagnosi, che cioè l'ufficio dell'autorità governativa deve ridursi ad una gran tutela, e ad una grande educazione.

Tuteli pure lo stato le miniere e i minatori, perchè nè la sicurezza, nè la salute loro sia esposta a gravi rischi; è questo un ufficio, cui deve col massimo scrupolo adempire. Provveda all'insegnamento minerario, perchè questa industria è forse tra quelle che più ne ha bisogno, e gioverà così al suo migliore indirizzo.

Sottoponga, se il crede, le miniere già in esercizio e manifestamente produttive, ad una discreta contribuzione nel modo che vi soggiacciono tutte le altre proprietà.

Nel resto lasci fare, non s'ingerisca di regolare nè le concessioni, nè l'escavazioni a scapito delle altre industrie, e con nessun profitto per questa.

Vecchi pregiudizi sono le protezioni e i regolamenti che denotano la lunga schiavitù politica ed economica, per la quale sono passate le nazioni. Ogni vittoria che si riporti sovr'essi, segna un nuovo trionfo del vero, del giusto e del buono sull'errore, sull'ingiustizia, sulla cupidigia.

Noi confidiamo che il Parlamento italiano terrà alta la bandiera della libertà economica, e sradicando per sempre dal nostro suolo ogni vestigio di feudalità ed ogni residuo di vincoli, provvederà al benessere universale, nel modo degno di una nazione, la quale fu altre volte alla testa dell'incivilimento, e che ora facendo ammenda onorevole di tutti i passati errori, sembra destinata ad iniziare, in mezzo all'universale stupore, una nuova èra di civiltà.[1]

[1] Ci è stata inviata, crediamo dal signor Dottor Gustavo Dalgas, una sua breve risposta a questo discorso, venuta in luce in questi ultimi giorni. Noi vi abbiamo gettato sopra una rapida occhiata, e ci è parso di scorgere che le nostre parole non sieno andate affatto perdute. Quantunque il signor Dalgas non receda dal principio prediletto della separazione completa della proprietà sotterranea dalla superficiale, non insiste perchè il legislatore proclami dommaticamente questa separazione. È assai più discreto, e finisce col chiedere che si studi di conciliare « *quanto più si possa colle ragioni sacrosante della proprietà del suolo le necessità indeclinabili dell'industria delle miniere.* » Or bene, noi gli diremo schiettamente che se, come dotto e valente mineralogista, ama il progresso e la prosperità della industria mineraria, la vedrà meglio assicurata nel sistema da noi propugnato, che non in quello da lui vagheggiato e che si appoggia ad un'infinità di regolamenti. Avrà degli inconvenienti anco il sistema nostro, non lo nascondiamo, ma sempre e grandemente minori di quelli di tutti gli altri; e in questa materia, come in altre moltissime, giova di scegliere il meglio, non pretendere all'ottimo che è impossibile. Ai giorni che corrono, tutto nel mondo morale, nell'economico e nel politico ripiglia vita robusta e florida al solo spirare le aure di libertà. Faccia voti il signor Dalgas perchè anco alla industria mineraria sia resa quella libertà, di cui è priva dal secolo undecimo in poi, e vedrà che se ne troverà bene, e si ravviverà in modo da renderlo contento. Ma qui ci sentiamo susurrar alle orecchie alcune parole assai acerbe con cui il signor Dalgas ci rimprovera di spostare e svisare *poco lodevolmente* la questione, facendo noi credere che si tratti di libertà d'industria e di commercio, mentre invece è questione *della schiavitù del sottosuolo* al soprassuolo, è questione di *emancipar* lo schiavo dal suo tiranno, a cui noi ci opponiamo.

Contro sì grave accusa che ci affliggerebbe, se fossimo consa-

pevoli di aver mal patrocinato la causa di un sol tiranno, noi rispondiamo al signor Dalgas che se la prenda con *Madre Natura* che fu matrigna pel *sottosuolo* creandolo schiavo del soprassuolo, ma non con noi che non ci abbiamo colpa davvero, e ci siamo dovuti adattare a prender le cose come stavano, non essendo in nostro potere di variarle. E finchè *questo stato di cose durerà* (nè vi è segno per ora che voglia mutare), il miglior consiglio che possa darsi *allo schiavo* è di vivere in buona armonia col suo padrone, e d'intendersela con lui dal quale, voglia o non voglia, è inseparabile e indivisibile, perchè egli solo può fargli il miglior trattamento conciliabile con la vita e gl'interessi proprj, assai più importanti di quelli dello schiavo. Se pretenderà di ribellarsi e mettere in catene chi gli è sopra (non potendo l'uno e l'altro essere egualmente liberi), staranno male ambedue.

Del resto non chiami esagerazioni di *diritto e pedanterie accademiche* le nostre aspirazioni ed i voti perchè sieno reintegrati in tutta Italia i principj della libera e piena proprietà del suolo a norma della sapienza romana. Le pedanterie temibili, or che si tratta di unificare la nazione, non sono quelle dettate dallo spirito di libertà, che essendo umile, lascia fare a chi sa; ma quelle che partono dallo spirito superbo di sapere e *voler regger tutto* sol per chiamarsi *governo.*

La salute d'Italia dipenderà dall'aver poche leggi e *meno regolamenti,* imitando in ciò l'esempio dei nostri antichi.

Il culto nostro verso le idee romane sarà forse tacciato d'idolatria, ma non lo merita meno il culto di quelli che si chiamano *avversari nostri* per le idee feudali e regolamentari del medio evo. Solamente ci piace di rammentare che sotto l'influsso delle idee romane l'Italia potè costituirsi una volta; laddove sotto l'influsso di quelle del medio evo l'Italia si disfece in mille pezzi e frantumi che si astiarono e si contrariarono in tanti modi, e per riunirli e ricomporli insieme sono occorse erculee fatiche ed infinite lotte durate per tanti secoli. Per riordinarci ora durevolmente bisogna risalire un poco alle antiche sorgenti di vita, e far divorzio assoluto da tutto ciò che ci tenne separati e divisi. Che gl'Italiani sentano questo bisogno, me n'è indizio non dubbio il desiderio ardente che nutrono di tornare ad occupare quella città da cui furono bandite in tempi diversi le due grandi civiltà che han fatto il giro del mondo. (N. N.)

APPENDICE.

DOCUMENTI DI N° I.

(citati a pag. 410.)

PROSPETTO

dei privilegi per escavazione di miniere concessi sotto la Dinastia Medicea.

I. *6 giugno 1591.* — A Tullio Benassai concessione di miniere d' ogni specie, meno quelle di ferro, in certi luoghi dello stato di Siena per 20 anni, col solo onere della decima da pagarsi al Fisco, ec.

II. *14 ottobre 1601.* — A Carlo Boni e suoi discendenti fino al 3° grado inclusive, concessione di miniere d' ogni specie nello stato fiorentino, colla decima al Fisco, e l' indennità ai privati, ec.

III. *3 settembre 1605.* — A Luca Vanni e compagni concessione delle miniere stesse date al Boni decaduto dal privilegio, ec.

IV. *1 febbraio 1607.* — Al cavaliere Giugni, durante la sua vita naturale, concessione di miniere d' ogni specie nello stato di Siena, colla decima e l' indennità ai privati, ec.

V. *19 marzo 1607.* — A Lattis e Gredetto per 15 anni, facoltà di cavar margarite in ogni luogo dello stato per estrarne vetriolo e rame, colla decima, ec.

VI. *22 aprile 1617.* — Al Prior don Antonio Medici, durante la sua vita, ed altre tre vite, a sua disposizione, concessione di miniere d' ogni specie nel territorio di Prato, colla decima, e l' indennità ai privati, ec.

VII. *3 febbraio 1618.* — A Cammillo Profili per 15 anni, facoltà di cavar pietre d' una certa specie nelle Potesterie di Fiesole e del Galluzzo.

VIII. *17 febbraio 1618.* — A Simone Quaratesi e a Raffaello Cassiani, durante la loro vita, concessione delle miniere

già date al Giugni, colla decima, l'indennità ai privati, e il due per cento al Giugni, ec.

IX. *22 ottobre 1620.* — A Raffaello Benincasi per 50 anni, concessione di certe miniere d'oro e d'argento nella Val di Nievole, colla decima, e l'indennità ai privati, ec.

X. *13 febbraio 1621.* — A Pietro Cabaglia per 10 anni, concessione di una miniera di rame nella Potesteria di Prato, ec.

XI. *3 marzo 1624.* — A Leoni e Corradino per 15 anni, concessione di miniere di zolfo nel Volterrano coll'indennità ai privati, ec.

XII. *1 marzo 1629.* — A Cristoforo Grasl per 25 anni, concessione di miniere d'ogni specie nel capitanato di Pietrasanta, coll'indennità ai privati.

XIII. *6 agosto 1637.* — A Giovan Francesco Magerna per 10 anni, concessione di una miniera di rame da lui scoperta nel Pistoiese.

XIV. *20 marzo 1647.* — A Mazzaletto per 25 anni, concessione di miniere d'ogni specie in tutto lo stato colla decima, e l'indennità ai privati, ec.

XV. *28 gennaio 1654.* — A Giovanni Santini ed altri per 10 anni, concessione delle cave di marmo del Monte Bianco col pagamento annuo di scudi 120 alla Dogana di Pisa, ec.

XVI. *10 novembre 1655.* — A Giuseppe Minutilli e suoi eredi e successori, per 25 anni, concessione di miniere d'ogni specie in tutto lo stato, colla decima, e l'indennità ai privati, ec.

XVII. *20 dicembre 1661.* — A Giovan Vincenzio Martini concessione di miniere d'ogni specie, meno quelle di vetriolo, nel territorio di Pietrasanta, colla decima, e l'indennità ai privati, ec.

XVIII. *27 marzo 1666.* — A Biagio Giordano ed altri per 25 anni, concessione di miniere d'ogni specie, meno quelle di vetriolo, in tutto lo stato, colla decima, ec.

XIX. *10 maggio 1668.* — A Marescotti, e Maffei e loro eredi e successori, per 25 anni, concessione di miniere di rame nel Volterrano, colla decima e l'indennità ai privati, ec.

XX. *12 aprile 1672.* — A Pietro Strozzi, suoi eredi e successori, per 25 anni, concessione di miniere di zolfo in tutto lo stato, colla decima e l'indennità ai privati, ec.

XXI. *25 settembre 1675.* — Al marchese Francesco Feroni, e a Ferdinando Della Rena, e loro discendenti maschi di maschio, concessione di miniere di rame in tutto lo stato coll'onere di pagare la quarta parte al fisco, e l'indennità ai privati, ec.

XXII. *24 novembre 1676.* — A Giovan Battista Natoli Gaddi per anni 30, concessione delle miniere di ferro dell'Isola del Giglio, senza decima.

XXIII. *6 settembre 1684.* — A Ferdinando Della Rena per 25 anni, concessione di miniere d'ogni specie, meno quelle di vetriolo, in tutto lo stato, colla decima, ec.

XXIV. *25 marzo 1693.* — A Luigi Grassi e suoi aventi causa, per 15 anni, concessione di miniere di carbone in tutto lo stato, senza decima, coll'indennità ai privati, ec.

XXV. *29 gennaio 1699.* — A Goffredo De Setrouel ed altri e loro figli e nipoti, concessione di miniere di varii metalli nello stato vecchio, colla decima e l'indennità ai privati, ec.

XXVI. *6 maggio 1701.* — A Guglielmo Privat, per 9 anni, concessione di miniere di zolfo in tutto lo stato, col pagamento di ducati 1800 al fisco eseguibile in tre rate ec., e l'indennità ai privati, ec.

XXVII. *20 gennaio 1709.* — Al suddetto, conferma della stessa concessione, ec.

XXVIII. *23 marzo 1717.* — A Gaetano Tantini, e Santi Franchi per 10 anni concessione delle miniere di minio nel capitanato di Pietrasanta, senza decima, ec.

XXIX. *10 novembre 1718.* — A Rolando Dumas per 9 anni concessione di miniere di zolfo in tutto lo stato col pagamento al fisco di ducati 1800 eseguibile in tre rate, l'indennità ai privati, ec.

XXX. *3 dicembre 1720.* — Ad Antonio Olivier ed altri, per 7 anni, concessione di miniere di rame in tutto lo stato col pagamento annuo al fisco di scudi 300, l'indennità ai privati, ec.

XXXI. *7 novembre 1727.* — A Rolando Dumas proroga per altri 9 anni della concessione che sopra.

XXXII. *18 giugno 1728.* — Al duca Cittarella ed altri, loro figli o pronipoti maschi di maschio, concessione di miniere d'ogni specie nel Monteferrato, colla decima, ec.

XXXIII. *12 marzo 1735.* — A Cesare Franchini ed altri, concessione di miniere di allume in tutto lo stato, colla decima, ec.

PROSPETTO

dei privilegi per escavazione di miniere concessi sotto la Dinastia Lorenese, avanti la promulgazione della Legge del 13 maggio 1788.

I. *31 agosto 1743.* — A Salvator De Matos concessione di miniere in luogo detto il Botro, col consenso dei proprietari.

II. *20 marzo 1754.* — A Giacomo Mill concessione di miniere d'oro, argento, rame e mercurio nel Capitanato di Pietrasanta, colla decima, ec.

III. *19 aprile 1754.* — A Domenico Formisoni, concessione di cavare le miniere che sopra, col consenso di Mill, ec.

IV. *26 agosto 1755.* — A Giuseppe Calzabigi ed altri, per 90 anni, concessione delle miniere di Montieri, e luoghi vicini, colla decima ec., senza indennità ai privati, ec.

V. *3 dicembre 1755.* — Al suddetto per 20 anni concessione di miniere d'oro, argento, rame e mercurio in altri luoghi colle condizioni della precedente, ec.

VI. *26 agosto 1757.* — A Francesco Dami ed altri ec. per 20 anni concessione di miniere di vetriolo e rame nel territorio di Casole colla decima, ec.

VII. *2 settembre 1760.* — A Guglielmo Aubent ed altri per anni 60 concessione di miniere d'ogni specie, meno quelle di ferro, e di zolfo in certi luoghi del Volterrano, ec.

VIII. *6 aprile 1768.* — A Giuseppe Mini per 30 anni concessione di miniere di allume nel Volterrano, senza decima.

IX. *7 dicembre 1772.* — A Giovanni La Place concessione delle miniere di Pari colle condizioni stesse del privilegio dato a Calzabigi nel 26 agosto 1755 ec.

X. *25 agosto 1777.* — A Giuseppe Tosi per 30 anni concessione delle miniere d' allume già date al Mini nel 1768 ec.

XI. *20 aprile 1778.* — A Giovan Domenico Panima per 10 anni concessione di miniere d' argento e rame nel territorio di Pietrasanta, coll' indennità ai privati.

XII. *18 gennaio 1779.* — A Matteo Bertoni ed altri, concessione di una cava di rame nel territorio di Stazzema, colle solite condizioni, ec.

XIII. *20 settembre 1779.* — A Giovan Battista Bertoni per 10 anni concessione di miniere di rame nel Fivizzanese.

XIV. *8 giugno 1782.* — A Iacopo Filippo Bortani ed altri, ec. facoltà di cercare miniere di ferro nel territorio di Pietrasanta, col consenso dei proprietari dei terreni ec., senza privativa.

Documenti di N° II.

(citati a pag. 418)

LEGGI GENERALI TOSCANE SUI TESORI, GLI SCAVI E LE MINIERE EC.

1ª *Legge del 5 agosto 1780 relativa agli scavi dei tesori e monumenti d'antichità.*

PIETRO LEOPOLDO EC. EC.

Volendo noi liberare i nostri amatissimi sudditi dai pregiudizi ai quali sono stati fin qui soggetti per li statuti municipali, e le leggi emanate dai nostri reali predecessori in materia di tesori, di scavi, e di estrazione fuori di Stato, di antichi monumenti, e volendo richiamare questi oggetti alla naturale equità, comandiamo:

I. Che in avvenire sia lecito e permesso a ciascuno, senza

alcuna preventiva licenza, l'intraprendere scavi per ritrovare, e ritrovati far propri monumenti dei passati secoli, monete, o altre cose preziose antiche, purchè volendolo fare nel suolo altrui, o essendovi il pericolo di danneggiare gli edifizi e beni contigui ne abbiano il consenso in iscritto del padrone del fondo, o del confinante, e adempia le condizioni sopra il reparto della roba trovata, o l'indennizzazione, e compisca ogni altro patto con cui il consenso li sarà stato prestato.

II. Chiunque deliberatamente per sè, o per altri, eseguirà tali scavi nell'altrui suolo senza il consenso del padrone, o del confinante, respettivamente sarà tenuto per ogni via di ragione a risarcire il danno che avesse cagionato, oltre l'azione dell'ingiuria, e del turbato possesso, colla quale potrà pure esser convenuto in giudizio tanto civilmente, che criminalmente; e nel primo caso tutto quello che avrà trovato anderà intieramente a profitto del padrone del suolo, senza che l'inventore possa neppur pretendere il rifacimento delle spese. Se poi tale invenzione fosse seguita a caso, la metà sarà dell'inventore, e la metà del padrone del suolo.

III. Quando si trovino iscrizioni, statue, bassirilievi, urne, vasi, idoletti, istrumenti di metallo, medaglie, gemme intagliate, ed altri simili monumenti di antichità, il direttore della nostra real Galleria, sull'avviso che ne averà dall'inventore direttamente, o per mezzo del cancelliere comunitativo, resta incaricato di prender cognizione di ciò che potrà meritare di essere acquistato per la medesima, e dal nostro Regio Erario sarà pagato il prezzo rigoroso corrispondente alla rarità e bellezza dei monumenti che si acquisteranno.

IV. Sarà permesso a chiunque il contrattare, abolita qualunque privativa, e trasportare da un luogo all'altro anco fuori del granducato qualunque monumento di antichità, salvi gli ordini delle dogane per il pagamento delle gabelle nei casi, e nei modi che siano dovute.[1]

V. Nascendo dubbio a chi spetti il dare il consenso per gli scavi da farsi nel suolo altrui, o a chi debbono dirsi devolute le cose in esso scavate senza il preventivo consenso che

[1] La facoltà di estrarre dallo Stato i monumenti di antichità, fu in seguito revocata.

sopra, come pure nel caso di qualche fortuito ritrovamento parimente nell' altrui suolo, attesi i diversi diritti che sopra un istesso fondo possono altrui competere, vogliamo che si abbia ricorso a quanto dispone in questa materia il gius comune, a cui pure si ricorrerà in qualunque altro caso non espresso nel presente nostro editto, e dove venisse direttamente o indirettamente contravvenuto a quanto in questo ci è piaciuto di ordinare.

VI. I giusdicenti conosceranno sommariamente delle istanze che gl' interessati nelle invenzioni facessero per il loro privato respettivo interesse, procurando di togliere al possibile le inutili, ed animose contestazioni.

Tale è la nostra volontà, la quale vogliamo che sia osservata in tutti i luoghi del nostro granducato, derogando alli statuti municipali, ed a tutte le leggi, ordini e consuetudini veglianti in materia di tesori, e di scavi di antichità, anco per quello che riguardano la partecipazione al nostro Regio Fisco, e derogando specialmente al bando degli 11 ottobre 1762, alli ordini relativi alli scavi nel territorio di Volterra, ed altri che ve ne fossero per qualunque altro territorio.

2ª *Notificazione del 2 agosto 1787, sopra all' escavazioni prossime e contigue alle strade regie ec.*

L' illustrissimo signore Auditore delle regalíe, e reali possessioni, in esecuzione di benigno rescritto del dì 26 luglio 1787 fa pubblicamente noto come Sua Altezza Reale informata dei danni che possono derivare ai passeggeri, ed alle strade regie, e comunitative dalle cave superiori, o inferiori, e prossime alle strade predette, quando la loro escavazione sia, come il più delle volte accade, regolata unicamente dalla troppa avidità del guadagno delli escavatori, ed indipendentemente dal riguardo che deve aversi alla manutenzione delle medesime strade, ed alla sicurezza dei viandanti, vuole che a

scanso di ogni sinistro accidente, sia in futuro osservato per tutto il granducato quanto appresso.

I. Non sarà permesso ad alcuna persona di qualunque condizione ella sia, nessuna eccettuata, l'aprire, o fare aprire nuove cave di qualunque specie, sì di pietre che di marmi, ghiara, terra ec. nè il continovare l'escavazione delle già aperte, o nella parte superiore, o nell'inferiore, e prossima alle strade predette, senza la respettiva licenza del giusdicente nel cui territorio giurisdizionale esisterà la cava.

II. In conseguenza di ciò chiunque vorrà aprire nuove cave, o continovare l'escavazione delle già aperte nei luoghi suddetti, dovrà farne l'istanza in scritto al respettivo giusdicente, il quale dopo aver sentita la relazione del provveditore di strade della respettiva comunità, che dovrà per tale oggetto portarsi personalmente a farne la visita, ed essersi assicurato che tali cave non siano per apportare alcun pregiudizio alle suddette strade, ne darà gratuitamente, e senza veruna spesa la licenza.

III. Con queste licenze potranno aprirsi ed escavarsi le nuove cave, e potranno continovarsi l'escavazioni nelle già aperte, finchè non venga dal giusdicente sospesa l'escavazione per il pericolo sopravvenuto di qualche rovina o smotta.

IV. A questo effetto saranno obbligati i nominati provveditori di strade delle respettive comunità di fare ogni anno nel mese di agosto la visita di tutte le cave aperte come sopra presso le strade regie, o comunitative, e fare dello stato loro la relazione in scritto al giusdicente, il quale dovrà sospender la licenza, ed inibire la prosecuzione dell'escavazione, subito che dalla relazione del provveditore di strade resulti il timore di un qualche pericolo alla sicurezza della strada, ed i provveditori predetti di strade non potranno alla fine del loro ufizio ottenere il benservito dalle magistrature comunitative, se non abbiano il certificato dei respettivi giusdicenti di avere esattamente eseguita annualmente nel mese di agosto l'incumbenza predetta.

V. E ciò non ostante gl'istessi provveditori di strade, ed i messi dei respettivi tribunali, come sindaci dei malefizi, saranno tenuti di denunziare al giusdicente ogni sconcerto che

possa accadere nelle cave predette in qualunque parte dell' anno, acciò esso giusdicente possa verificarlo anco con l'accesso personale, e prender quindi i provvedimenti coerenti a quanto è stato sopra disposto.

VI. Chiunque ardirà aprire nuove cave presso le strade regie, o comunitative, tanto nella parte superiore, che inferiore a dette strade, o continovare l'escavazione delle già aperte senza esser munito della licenza come sopra del Giusdicente, sarà tenuto a riparare i danni che possano derivare alle strade predette, ed incorrerà di più nella pena di scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi all' accusatore segreto, o palese, ed al pagamento di detta pena, quanto ancora alla refezione dei danni come sopra saranno solidalmente tenuti, tanto l' impresario dell' escavazione, quanto il possessore del terreno in cui esistesse la cava predetta.

VII. E siccome le cave prossime alle strade regie interessano i respettivi uffizi incaricati ad invigilare alla loro conservazione, perciò i giusdicenti tutti dovranno trasmettere subito la nota di queste cave, e successivamente di quelle che in futuro venissero aperte presso le strade regie, quelli dello stato fiorentino al soprassindaco, e soprintendente delle Comunità, quelli della provincia pisana al provveditore dell' ufizio dei Fossi di Pisa, quelli della provincia superiore senese al soprintendente dell' ufizio generale delle Comunità di Siena, e quelli finalmente della provincia inferiore senese al provveditore dell' ufizio dei Fossi di Grosseto, perchè ciascuno di questi ministri possa commetterne la visita e recognizione agl' ingegneri dell' ufizio respettivo, in occasione delle consuete visite annuali delle predette strade regie, e questi ingegneri dovranno render conto in scritto del resultato della loro visita rapporto alle cave, non tanto al respettivo soprintendente, o provveditore, quanto al giusdicente, nel di cui territorio giurisdizionale esistano le cave predette.

VIII. I soggetti come sopra incaricati d' invigilare che le cave prossime alle strade non portino nocumento alla conservazione delle medesime, dovranno eseguire ex officio tutte le incumbenze addossate loro, e senza il minimo emolumento, e per adempirle con la necessaria esattezza osserveranno quanto

viene prescritto nell' annessa istruzione stampata. E tutto ec. mand. ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 2 agosto 1787.

Francesco Gilles *sotto Cancelliere.*

3ª *Legge del 13 maggio 1788, sopra le miniere.*

(È riportata nel testo del discorso a pag. 416)

4ª *Circolare del 5 agosto 1836, concernente la facoltà di descrivere all' estimo la proprietà delle miniere.*

Eccellentissimo Signore.

Sua Altezza Imperiale e Reale considerando che è un atto di rigorosa giustizia, coerente alle prescrizioni e allo spirito delle vigenti leggi, l'accordare al possessore di una *miniera* della quale a lui spetti il vero e perpetuo dominio separatamente da quello del suolo, la facoltà di far descrivere o voltare sui libri catastali questa sua particolare proprietà, con sovrana veneratissima risoluzione del dì 5 del decorso mese si è degnata approvare:

Che ogniqualvolta all' appoggio di un atto importante vera e perpetua traslazione di dominio di una miniera o miniere facenti parte d' un fondo descritto all' Estimo, il possessore o nuovo acquirente presenti l' istanza opportuna per la relativa impostazione o voltura, debba l' istanza medesima essere accolta, ed effettuata quindi sui libri estimali la competente impostazione ed annotazione con l' istesso metodo già prescritto per le impostazioni ed annotazioni dei dominii diretti e dei livelli, ben inteso però che non si tratti della semplice temporanea e perpetua servitù di escavare.

Per l' adempimento dei surriferiti sovrani ordini nei casi da essi contemplati, ella dovrà notare marginalmente nel conto

del proprietario del fondo di cui faceva parte la miniera — le parole — CON MINIERA a c. e nella nuova impostazione della miniera alla relativa colonna del campione dopo aver citato il numero dell' arroto descrittivo col quale è stata operata la voltura, descriverà senza rendita imponibile l'appezzamento o appezzamenti relativi scrivendo marginalmente — miniera da c.

In attenzione di suo riscontro che mi assicuri del ricevimento della presente da porsi in filza d'ordini mi pregio di confermarmi

Di VS. Eccellentiss.

Dalla Residenza della R. Commissione per l'ultimazione del Catasto, li 7 settembre 1836.

Devotiss. Servitore
F. TARTINI *segretario.*

5° *Decreto del 22 giugno 1844, con cui viene stabilita la carica di R. Consultore per gli affari concernenti le miniere.*

Sua Altezza Imperiale e Reale, considerando che la privata speculazione si è oggi rivolta con somma alacrità alla ricerca ed escavazione di miniere tanto metalliche che non metalliche, e che il felice successo di alcune imprese di questo genere, e gli studi e tentativi fatti in varie parti del territorio granducale alimentano la speranza di benefizi corrispondenti ai capitali che si richiedono per esercitare quest'industria, nella cui prosperità avrebbe la Toscana una nuova sorgente di pubblica ricchezza. E avendo altronde presente l' I. e R. A. Sua, che in tali imprese, le quali esigono l' impiego di cospicui mezzi pecuniari, è necessario il sussidio della scienza e della pratica, sia per condurle con la debita regolarità ed economia, sia per illuminare la privata speculazione onde non vada ad impegnarsi in operazioni rovinose e di troppo incerto resultato, come tante volte potrebbe facilmente acca-

dere, ha riconosciuta l'utilità e convenienza d'istituire, conforme istituisce, un posto di Regio Consultore per gli affari di miniere con dipendenza immediata dal Dipartimento delle RR. Finanze, e di destinare a detto posto, cui resta assegnato l'annuo stipendio di lire quattromila dugento sulla Cassa dell'I. e R. Depositeria, un soggetto che alla scienza dell'arte riunisca l'esperienza acquistata nel lungo esercizio pratico di essa, e ciò non tanto con lo scopo che l'I. e R. Governo, sentito il medesimo, sia in grado di risolvere con piena cognizione dello stato delle cose tutti gli affari che interessano questa industria, e di prendere, salve le debite considerazioni verso l'altrui proprietà, le disposizioni e misure atte a remuovere gli ostacoli che si frapponessero al progresso di quella, quanto col fine, che i privati intraprenditori possano giovarsi, se vogliano, de' suoi lumi e del suo consiglio.

Conseguentemente il prefato Consultore interloquirà in tutti gli affari risguardanti la ricerca ed escavazione di miniere tanto metalliche, che non metalliche, esclusi fino a nuovi ordini quelli relativi alle miniere del ferro, e alle saline, se non sarà richiamato ad interloquirvi con una speciale commissione.

Rassegnerà a S. A. I. e R. per il canale della R. Segreteria di Finanze il suo parere in tutte le suppliche, che sotto qualunque rapporto riguardassero la ricerca ed escavazione delle miniere che sopra.

Proporrà le disposizioni e misure che crederà necessarie ed utili all'esercizio dell'industria di che si tratta, tanto per i casi particolari, quanto per le massime generali convenienti alla soggetta materia.

Si trasferirà sulla faccia dei luoghi tutte le volte che gli sarà ordinato dall'I. e R. Governo, e potrà anco trasferirvisi di proprio moto quando riconosca il bisogno d'ispezioni locali per formarsi un giusto concetto negli affari di sua competenza, e in questi casi goderà di una diaria di L. 13. 6. 8, oltre il rimborso delle spese di trasporto.

Ed infine presterà quell'assistenza di consiglio di cui venisse richiesto dai privati intraprenditori, ben inteso che questi, in caso d'ispezioni locali, dovranno corrispondere al me-

desimo la diaria nella misura come sopra stabilita, oltre il rimborso delle spese di trasporto ed altre spese vive.

Dato li 22 giugno 1844.

LEOPOLDO.

V° N. Corsini.

L. Pelli Fabbroni.

Documento di N° III.

(citato a pag. 428.)

LEGGE

sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del Regno di Napoli 17 ottobre 1826. (N. 1068 Bullet.)

FRANCESCO I ec. ec.

Visto l'articolo 477 delle leggi civili;

Volendo emanare la legge di cui si fa parola nell'articolo suddetto, e promuovere nel tempo stesso al più possibile la ricerca e lo scavamento delle miniere de' nostri reali dominii di qua e di là dal Faro,

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

Art. I. Le miniere tanto metalliche che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l'allume, ed i solfati a base metallica, potranno essere scavate liberamente, e senza bisogno di alcuna nostra concessione, dai particolari proprietari dei fondi nei quali si rinvengono; e potranno ciò eseguire tanto per sè stessi quanto per mezzo di altri.

Art. II. Quante volte in un fondo di proprietà privata vi

siano segni patenti che secondo i principii di mineralogia indichino la esistenza di una miniera delle sostanze espresse nell'articolo precedente, ed il proprietario del fondo nè per sè stesso, nè per mezzo di altri ne curi lo scavo, in tal caso potrà farsene da noi la concessione a chi la domanderà, purchè abbia le circostanze contenute negli articoli seguenti, e dopo che sarà stato dato un termine conveniente al proprietario per intraprenderne lo scavo, e questo elasso, non abbia adempito. Il concessionario però sarà tenuto a dare un compenso al proprietario del fondo, da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

Art. III. Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli avranno anche luogo per le miniere che si rinvengono nei fondi de' Comuni, dei luoghi pii e dei pubblici stabilimenti.

Art. IV. Essendo i dinotati corpi morali sotto la nostra tutela, gli amministratori o titolari, prima d'imprendere qualunque operazione, per mezzo delle autorità competenti ci faranno pervenire la proposizione dettagliata, onde conoscere la utilità della impresa.

Art. V. Se le miniere delle sostanze espresse nell'articolo primo si rinvengano ne' fondi dello stato, o del demanio pubblico, non potranno scavarsi senza una nostra speciale concessione.

Art. VI. La concessione sarà da noi accordata per quella durata di tempo, e con quelle condizioni che stimeremo opportuno avuto riguardo alla qualità della miniera, ed alle circostanze del concessionario.

Art. VII. Ogni persona può domandare, e può ottenere, ove a noi piaccia, la concessione di una miniera che si rinvenga nei fondi dello stato e del demanio pubblico, sia che il petizionario agisca isolatamente, sia che si trovi unito in società con altri.

Art. VIII. Chiunque farà la domanda della concessione di una miniera dovrà preliminarmente dimostrare di avere le facoltà ed i mezzi sufficienti per intraprendere e condurre i lavori, come pure di potere adempiere tutte le condizioni che saranno imposte nella concessione; dovrà parimente obbligarsi

di pagare le indennità ai possessori de' fondi contigui quante volte venisse ad arrecare danno ai medesimi.

Art. IX. Accompagnerà alla domanda una pianta del fondo in cui esiste la miniera. Questa sarà formata su di una scala di due once per 300 canne, e sarà verificata per mezzo di un ingegnere che sarà a ciò destinato.

Art. X. Gl' inventori e gli scopritori delle miniere saranno sempre preferiti, qualora in essi concorrano le circostanze espresse nell' articolo ottavo. Quante volte la concessione si facesse ad altri avranno diritto ad avere dal concessionario una indennità che sarà da noi determinata secondo i diversi casi che si presenteranno.

Art. XI. Le dimande per ottenere una concessione di miniera saranno presentate al nostro ministro segretario di Stato degli affari interni de' dominii di qua del Faro, ed al nostro luogotenente generale ne' dominii di là dal Faro. Tanto l' uno che l' altro per mezzo degl' intendenti faranno emanare gli affissi nel capoluogo della provincia, o valle, nel capoluogo del distretto, e nel comune nel di cui territorio esiste la miniera. Questi affissi dovranno rimanere per un mese tra il quale chiunque avesse diritto, o opposizione a fare, potrà presentarla all' intendente, da cui sarà trasmessa al nostro ministro segretario di Stato degli affari interni, o al luogotenente generale per essere a noi presentata.

Art. XII. Ove richiami non si producano, o prodotti sieno dichiarati insussistenti, sarà fatta da noi la concessione nella quale sarà espressa la qualità della miniera, il sito ove esiste, la durata della concessione, e tutte le altre condizioni che noi stimeremo convenienti.

Art. XIII. Se nel corso di anni due il concessionario non avrà incominciato i travagli, si intenderà decaduto, salvo a noi di fissare il termine di piena operazione mineralogica.

Art. XIV. Non potrà il concessionario trasferire ad altri sotto qualunque titolo la miniera senza nostro permesso, a pena di decadimento.

Art. XV. Il prosieguo dello scavo delle miniere, tanto di quelle che si rinvengono ne' fondi dei privati, dei comuni, dei luoghi pii, e degli stabilimenti pubblici, quanto di quelle con-

cedute ne' fondi dello Stato, e del demanio pubblico, potrà esser fatto ancorchè s' immetta successivamente in altri fondi contigui, senza che i proprietari di questi possano impedirlo: sarà però dovuto a tali proprietari un compenso corrispondente da convenirsi, o da arbitrarsi dal giudice.

Art. XVI. Le miniere di salgemma fossile ne' nostri dominii di qua del Faro, non sono comprese nella presente legge perchè fanno parte de' nostri reali dominii.

Art. XVII. Nè anche si comprendono nelle disposizioni della presente legge le miniere di zolfo, di gesso, gli scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapillo, e di tutte le altre sostanze non espresse nell'articolo primo. Per queste si proseguirà quanto finora si è praticato.

Art. XVIII. Le questioni relative ad indennità pe' danni causati, ove le parti non convenissero tra loro, saranno arbitrate dal giudice.

Art. XIX. I minerali di oro e di argento, e tutti gli altri metalli non potranno esser trasportati all' estero se non sieno stati prima ridotti in metallo ne' nostri reali dominii.

Art. XX. Coloro che rappresentassero diritti su' fondi ove si rinvengono le miniere sia per ragione di crediti, sia per qualunque altra causa, li conserveranno a norma delle leggi; e le quistioni che su di ciò potessero insorgere saranno della competenza de' tribunali ordinari.

Art. XXI. Le società che si facessero per lo scavo delle miniere saranno regolate a norma della legge: e parimente per qualunque litigio insorgesse tra i soci dovranno adirsi i tribunali ordinari.

DOCUMENTI DI N° IV.

(citati a pag. 434.)

1ª *Notificazione del Governatore dei Ducali Dominj di Massa e Carrara e della Provincia della Lunigiana Estense del dì 14 luglio* **1846.**

Sua A. R. l' augusto clementissimo Regnante intento sempre a promuovere anche nella Comunità di Massa l' uti-

lissima escavazione, ed industria di marmi, come lo ha già dimostrato con altre vantaggiose disposizioni finora emesse in proposito; si è degnato di prendere in benigna considerazione lo stato attuale dell' industria medesima, onde togliere gli inconvenienti che potrebbero incepparne lo sviluppo, e stabilire eque e solide basi su cui debba regolarsi in appresso, basi che, per quella parte che era applicabile a Massa, si desumono dalla sovrana legge 1 febbraio 1751 estesa a questa Comunità dal defunto amatissimo Francesco IV di gloriosa memoria con venerato chirografo 6 aprile 1844 N° 1661; in parte da alcune pratiche da molto tempo vigenti in Carrara, e in parte finalmente da ciò che il governo prescrisse fino dal 1° marzo 1837 col suo N° 179.

A tale effetto nel mentre la R. A. S. si è degnata ordinare che vengale quanto prima sottoposto un progetto per l' istituzione di due tribunali economici, uno in Massa, l'altro in Carrara che si occupino delle questioni di cave, si è ancora compiaciuta sanzionare, e disporre quanto appresso:

ART. I. — *Cave già aperte.*

1° Il Comune di Massa attenendosi ai patti delle già fatte concessioni, caducherà tutte quelle per le quali si verifica la non eseguita lavorazione pel lasso di tempo prescritto nei relativi contratti.

2° Per usare un riguardo ai primi concessionari che vanno così ad essere caducati, il Comune accorderà loro di preferenza la rinnovazione del livello per le cave esistenti, o che possono attivarsi nelle località donde vengono caducati, semprechè tali livelli facciansi entro il termine di 30 giorni dalla data della caducità nei modi infradicendi, non omessi i tentativi ove occorressero, e non omesse le denunzie, affinchè le località medesime vengano ripartite in tanti spazj, quanti unicamente possano occorrere a ciascheduna cava, e tutto il di più non si comprenda nei livelli.

3° Simile preferenza s' intende accordata ai concessionarj soltanto che rimangono attualmente caducati, ma non è obbligo della Comunità di usarla a quelli che mancando in

appresso alle condizioni stabilite si trovassero nel caso identico, e neppure ai futuri concessionarj che potessero incorrere nella caducità.

Art. II. — *Cave da aprirsi.*

4º È lecito a chiunque il fare tentativi di cave negli agri *Comunali,* purchè osservi la giusta moderazione di non recare altrui danno.

5º Colui che fa un tentativo, deve all'oggetto di constatarlo, e dargli un'epoca certa per la domanda in enfiteusi che si proponesse poi di fare alla Comunità, contrassegnarlo colle proprie marche, e denunziarlo in pari tempo, o al più presto alla Comunale Amministrazione.

6º Se qualcuno marcasse un tentativo, ed altri lo denunziasse alla Comunità, sarebbe ciò non ostante preferito chi appose le marche, ogniqualvolta provasse in modo regolare di averlo fatto in precedenza dell'altrui denunzia. Giammai però si ammetterà dal Comune una semplice denunzia quando non vi corrisponda un tentativo marcato nella denunziata località.

7º Chi ha marcato un tentativo, e lo ha denunziato al Comune, ha tempo sei mesi dalla data della denunzia a domandare il livello della cava, spirati i quali senza che egli presenti la sua domanda, il tentativo, e la denunzia si hanno come non avvenuti, e chiunque altro può acquistarvi diritto a nuovi tentativi.

8º Quando uno nel tempo superiormente fissato chiede in livello una cava che preventivamente ha marcata, e denunziata, il Comune mediante affissi rende pubblica la sua domanda, assegnando otto giorni di tempo a tutti coloro che credessero farvi valere antecedenti diritti, o reclamare pei danni che loro ne verrebbero coll'opera della nuova cava.

9º In caso di qualsivoglia opposizione, il Comune onde ne sia riconosciuto il merito, rimette le parti ai Tribunali ordinari, nè più si occupa della questione se non che a sentenza passata in cosa giudicata.

10º Se poi entro gli otto giorni non si presenta alcuna

opposizione, o quando al caso di opposizione il tribunale si pronuncia definitivamente a favore del richiedente, il Comune manda i propri periti sul luogo marcato dal tentativo a riconoscerne, e determinarne i confini, ed assegnare alla cava quella sola latitudine di agro comunale di cui può aver d' uopo, ritenuto che questa debba estendersi dalla cima del monte al fondo della valle, perchè la cava abbia la sicurezza, e l' espurgo di cui abbisogna.

I periti fissano anche il canone livellario proporzionato al reddito del terreno che si allivella, e non già al prodotto che può ricavarsene escavandovi i marmi, giacchè troppo incerto, e soggetto ad eventualità.

11º Dietro la relazione dei periti la Comunità domanda al governo di procedere a pubblico solenne istrumento col richiedente.

12º Siccome per ogni cava da darsi in livello richiedonsi un tentativo separato, e una denunzia distinta; così di più cave non potrà farsi un sol livello, ma tanti separati, quante sono le cave, a ciascuna delle quali saranno da imporsi, indipendemente dalle altre, le condizioni infradicende.

13º Qualunque abilitazione che il governo accordi alla Comunità, di procedere ad instrumenti di concessioni livellarie ad uso di cave, dovrà intendersi vincolata alle seguenti condizioni:

a) Ogni cava dovrà essere esattamente descritta per misura, configurazione, e confini, e ciò mediante apposita mappa da formar parte dell' instrumento di livello.

b) È in facoltà della pubblica amministrazione il caducare il livello quando il livellario sia a lasciar la cava inoperosa per due anni continui. Allora poi si intenderà che sia rimasta inoperosa quando non vi si abbia lavorato almeno per otto mesi senza interruzione dentro il biennio, e con più individui ogni giorno.

c) Sarà pure in arbitrio della comunale amministrazione il caducare il livello, tanto se i livellari mancassero per due anni al pagamento del canone quanto se formassero un debito corrispondente all' ammontare del canone di un biennio.

d) Il livello sarà perpetuo, e trasmissibile a chiunque si per successione che per alienazione. Se però l' alienazione vorrà farsi a forestieri, dovrà domandarsene preventivamente l' adesione del governo, il quale prima di prestarnela ne riferirà opportunamente all' augusto sovrano.

e) In ogni caso di alienazione o cessione dovrà dal conduttore chiedersi, ed ottenersi il consenso del Comune direttario, sotto pena di due annate di canone, o della caducità a scelta del Comune.

f) I conduttori pagheranno alla Comunità direttaria il laudemio di entratura di un' annualità del canone che per la cava sarà convenuto.

g) Per laudemio dell' alienazione o cessione si pagherà al Comune un' annualità di canone dall' acquirente, il quale avrà anche l' obbligo di rimettere al Comune medesimo una copia autentica dell' istrumento.

h) Il conduttore del livello dovrà ogni ventinove anni, e nel primo mese dopo il ventinovennio, riconoscere il Comune direttario col mezzo di nuovo instrumento (di cui pure rimetterà copia autentica alla Comunità) descrivendo nel medesimo il fondo come sta descritto in quello di concessione, ed aggiungendo i cambiamenti che fossero avvenuti dei confinanti.

i) La stessa ricognizione, ancorchè non fosse decorso il ventinovennio, dovrà farsi dagli eredi che fossero succeduti nel livello, entro il semestre dell' avvenuta successione.

k) Mancandosi all' instrumento di ricognizione in dominum, si incorrerà la pena o di due annate di canone, o della sua caducità a scelta del Comune.

l) Il pagamento del canone è solidale, per cui o essendo o divenendo più i debitori dello stesso canone, ciascuno è tenuto al pagamento del canone intiero, salvo il rimborso della quota dovuta dai condebitori.

m) Sarà espressamente rinunziato alla purgazione della mora.

n) La caducità importerà sempre la perdita di qualunque lavoro fosse stato eseguito nella cava istessa.

o) Le spese del contratto ec. saranno tutte a carico

dei conducenti, ai quali incombe di dar copia autentica del contratto medesimo alla Comunità nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della stipulazione, con facoltà al Comune di ordinarla in caso diverso al notaro direttamente, ripetendone poi la spesa in via esecutiva.

p) Il conduttore o conduttori dovranno fornire al governo una mostra di marmo delle cave allivellate, colla indicazione delle qualità, e delle località.

14º Per le concessioni concesse a livello ad uso di cave, e solo durante il tempo della lavorazione continua, saranno proibiti il vano pascolo ed il legnatico, il primo onde preservare i cavatori dal pericolo dei sassi cadenti, il secondo per lasciare a pro dei livellari il legname occorrente alla lavorazione.

15º Tutte le suespresse condizioni, come si è avvertito al § 2 sono da osservarsi anche nella rinnovazione dei livelli che rimangono attualmente caducati, meno però la pubblicazione delle domande in enfiteusi, da cui in questo solo caso ritiensi prescindere.

Art. III. — *Edifizj.*

16º Chiunque desideri di costruire un edifizio da marmi, purchè egli sia comunista e provi di avere all' uopo i mezzi disponibili e sufficenti, può chiedere alla R. D. Camera l' uso di una caduta d' acqua per animarlo.

17º Se il richiedente non è proprietario, e possessore del terreno sottoposto alla caduta, e dove può aver luogo la costruzione dell' edifizio; la R. D. Camera interpella il vero proprietario accordandogli 30 giorni di tempo a determinare per l' esclusiva o per l' affermativa di accettare la preferenza della concessione.

18º Nel caso che non voglia accettarla, dovrà il proprietario vendere del proprio fondo al richiedente quella porzione che è necessaria all' edifizio, a prezzo di giusta stima con più l' aumento del 15 per cento.

19º Nel caso poi che accetti la preferenza, questa gli si accorderà soltanto quando il proprietario dia prove uguali o

maggiori di quelle offerte dal richiedente, di possedere la facoltà e i mezzi richiesti per la costruzione.

20° In qualunque concessione dell'uso delle acque, sia al richiedente proprietario del fondo, sia al richiedente che diviene proprietario per rinunzia del possessore, sia finalmente al proprietario che accettando la preferenza subentrà al richiedente non proprietario, si imporranno le seguenti condizioni:

a) Qualunque concessionario il quale entro il termine di due anni dall'epoca dell'ottenuta concessione non avrà attivato l'edifizio per cui la richiedeva, perderà ogni diritto all'uso delle acque, che potranno quindi dall'ammistrazione camerale accordarsi nuovamente a chi più le piacesse.

b) Egualmente si intenderà caducato dal suespresso diritto chiunque ad onta di aver terminato l'edifizio ed attivatolo entro il termine di due anni, vi dasse una destinazione diversa da quella per cui vige la concessione, ossia altra dal lavoro dei marmi.

c) In caso di passaggio di utile dominio (purchè non sia per successione) o di vendita dovrà essere interpellata la R. D. Camera cui compete il diritto di prelazione a giusta stima per l'acquisto dell'edifizio.

Art. IV. — *Strade.*

21° Le strade che servono alle cave si distinguono in due categorie:

1° Strade principali, o comuni a tutte le cave, o alle cave di un'intiera vallata.

2° Strade particolari di ciascuna o tutto al più di due, o tre cave, le quali servono a metterle in immediata comunicazione colle strade comuni, e principali.

22° Quelle della prima categoria interessano il commercio in genere, e quindi la loro costruzione e mantenimento vengono assunti dall'amministrazione pubblica dello Stato, la quale se ne indennizza con una tassa che vi impone proporzionata al trasporto dei marmi.

23° Le strade della seconda categoria risguardano l'inte-

resse di un solo o di pochi, e quindi la loro costruzione e mantenimento devono stare a tutto carico dei particolari. Ciò non ostante potrà sorvegliarsene la costruzione dal Governo, affinchè riescano proficue il più possibile, ed il meno pericolose.

ART. V. — *Disposizioni particolari.*

24° Strada principale o comune al trasporto dei marmi delle cave di Massa si considera quella che dalla Tamburra, passando pel Borgo del Ponte, e sotto le mura della città, mette alla Dogana di S. Giuseppe, e il cui mantenimento è già a carico del R. Ministero di Pubblica Economia fino dal 1836. Quindi in conformità dello stabilito dal § 22 dovrebbero i blocchi che passano sulla medesima pagare una tassa analoga a quella che si paga per la barriona a Carrara.

25° Volendo però S. A. R. l'augusto sovrano accordare pel Comuue di Massa una facilitazione a questo ramo d'industria incipiente, si è compiaciuta esonerare i proprietari di cave dalla tassa di pedaggio pel transito dei marmi sull'anzidetta strada fino a tutto il 1848.

26° Parimenti all'oggetto di facilitare, e rendere più sollecita la costruzione dei tronchi di strade particolari che mettono ai diversi gruppi di cave, ha la R. A. S. assegnato per una sol volta a questo governo, italiane lire 5000 da erogarsi nella costruzione dei tronchi già incominciati, e compiuti almeno per metà della loro lunghezza, e da ripartirsi in ragione della lunghezza che dovranno avere le strade medesime.

27° Onde poi si possa effettuare la ripartizione di detta somma nel modo indicato, tutti quelli che si trovano in grado e che bramano di parteciparne, denunzieranno al Governo medesimo entro il mese di agosto prossimo venturo i lavori già per essi eseguiti e quelli che rimangono tuttavia da farsi, e ciò col mezzo di mappa dimostrativa e analoga perizia indicante la spesa occorrevole alla costruzione dei rispettivi tronchi di strade.

Tutto questo si deduce a pubblica notizia in nome, e d' ordine di S. A. R. l' augusto sovrano per norma di chiunque potesse avervi interesse e per l' esatta osservanza delle prescrizioni sovraenunciate.

Massa Ducale, dalla Residenza del Governo,
questo giorno 14 luglio 1846.

NICOLO BAYARD *Conte de Volo.*

Il Vice-Segretario
G. ANTO PELLEGRINI.

2a *Legge del 4 aprile* 1851.

NOI FRANCESCO V, EC. EC.

Come oggetto di pubblica utilità sotto i rapporti commerciali, ed industriali dovendosi considerare la costruzione di strade conducenti alle cave di marmi, e miniere, nonchè l' apertura e conseguente lavorazione delle stesse cave, e miniere, sia che ciò segua a spese dello Stato, sia per conto di privati, siamo venuti nella determinazione di applicare a maggior incremento di questo ramo di prosperità nei nostri dominj il principio generale dell' editto 10 gennaio 1848 riguardante la spropriazione forzosa.

Considerato quindi essere necessario di rimovere gli ostacoli che tante volte si presentano per fatto altrui in causa delle pretese esagerate, o rifiuto dei proprietari di terreni da occuparsi, abbiamo decretato, e decretiamo:

1o Il lavoro delle strade destinate all' esportazione dei marmi e minerali, non tanto se venga eseguito a carico del Regio Erario, ma anche solo col concorso d' esso, o totalmente a spesa dei cointeressati, entra nella categoria di quelli contemplati dal titolo 1° dell' editto citato.

2o Perchè però tali lavori ottengano i privilegi che ne derivano, fa d' uopo che siano sanzionati dal Ministero dell' Interno, il quale sui progetti che gli verranno presentati giudicherà se siano di tal convenienza da meritarli.

3º Ugualmente potrà aver luogo l' espropriazione forzosa qualunque volta sia indispensabile l' occupazione di un terreno per l'attivazione di cave superiori, salvo però il caso in cui il terreno inferiore fosse esso pure idoneo per cave non conciliabili col contemporaneo esercizio delle superiori.

4º Affinchè per altro non abbiano a rimanere inattive le une, e le altre, si assegnerà all' inferior possessore un termine di mesi sei ad aver aperte le sue cave, e quando non si presti, o le cave già aperte, dovessero poi rimanere inoperose pel tempo stabilito dal regolamento pubblicato dal governo di Massa nel 14 luglio 1846, sarà in facoltà del superiore di far uso dei diritti attribuitigli coll' antecedente § 3º.

5º Avrà pure luogo l' espropriazione forzosa anche per l' occupazione del terreno necessario alla costruzione di edifizi e condotti, che servono alla lavorazione di marmi, e minerali.

6º Tutte le espropriazioni contemplate ai §§ suddetti seguir dovranno col minor danno possibile dello spropriato, e dietro le prescrizioni tutte portate dal ricordato editto, la cui osservanza in questi casi è affidata alle Delegazioni provinciali del ministero dell' interno.

7º L' espropriazione summentovata, favorendo l' utile pubblico, e l' interesse a un tempo dei privati, si riconosce consentaneo allo spirito dell' editto medesimo che gli spropriandi ricevano, oltre la piena indennità del danno da loro risentito, un ulteriore compenso, che si fissa in un decimo della somma che risulterà loro dovuta, e fin anche al venti per cento per certi casi speciali da riconoscersi dal Ministero stesso.

Dato in Modena dal nostro ducal palazzo,
questo giorno 4 aprile 1851.

Fir. FRANCESCO.

Documenti di N° V.

(citati a pag. 402.)

Dobbiamo alla gentile cortesia del chiarissimo signor Tommaso Gar, Soprintendente alla Biblioteca comunale di Trento, il dono di una copia degli antichi Statuti e delle più antiche convenzioni sulle miniere del Vescovato di Trento, che qui pubblichiamo. Di più egli ci ha fornito molte importanti notizie per bene intendere questi documenti, e ci ha spiegato il senso di alcune parole tecniche di conio tedesco che si trovano nel testo. Principalmente i Tedeschi esercitavano allora nel Trentino, e più o meno in tutta Italia l'arte mineraria, forse perchè essi per natura più freddi e posati degli uomini meridionali erano più adatti all'esercizio dei lavori sotterranei; ond' è che anche negli statuti di Massa si rinvengono parole d'origine tedesca. Noi rendiamo pubblicamente grazie al signor Gar d'averci dato modo di arricchire il povero nostro *Discorso sulla legislazione delle miniere*, di siffatti Statuti, i più antichi che si conoscano, i quali confermano la indole signorile e feudale dei diritti che i Vescovi di Trento esercitavano sulle miniere e sui minatori del loro contado.

Una prima edizione degli Statuti, ma assai incompleta e scorretta, fu fatta nel 1765 dal Barone Giuseppe di Sperges in appendice alla sua opera stampata in Vienna col titolo di *Tirolische Bergwerksgeschichte,* ossia *Storia delle miniere tirolesi*. Una seconda edizione molto più corretta fu fatta nel 1852 dal dotto Consigliere tirolese Rodolfo Kink che la corredò di utili note in tedesco, di cui si è valso anco il signor Gar. Essa forma parte del *Codice Vanghiano*, ossia *Registro dei documenti della Chiesa di Trento, dalla istituzione del Principato ecclesiastico al 1345,* raccolti da Federigo di Vanga, vescovo di Trento e vicario imperiale in Italia per Federigo II, e dai suoi successori fino all' anno sopraindicato; il qual *Codice Vanghiano* è compreso nei *Fontes rerum austriacarum*. Anche in questa edizione la molta diligenza ed accuratezza del Gar ha riscontrato qualche neo che si è dato cura di togliere nel manoscritto a noi favorito.

La escavazione delle miniere d'oro, d'argento, di rame, e specialmente di ferro nel Trentino sembra risalire a tempi remoti, per quanto si può argomentare dal nome di due villaggi *Fornace* e *Faver* (*villa fornacis et villa fabri*) e dal predicato di un testimonio (*Ontari de Fornace*) ad un laudo pronunziato in Trento nell'845 e pubblicato dal Muratori nella dissertazione 31ª delle *Antichità italiche del medio evo*. Ma prova sicura non si rinviene che nei documenti della seconda metà del secolo duodecimo. E quelli che qui pubblichiamo sono due: l'uno è la convenzione conchiusa nel 1185 nell'episcopio di Trento tra il vescovo Alberto e la società degli operai minatori, e che ebbe forza di legge; il secondo assai più importante, è lo *Statuto* sulle miniere confermato dal vescovo di Trento Federico di Vanga, nel 1208 ed anni successivi. Esso è diviso in sei parti o sezioni, e intitolato: *Carta laudamentorum et postarum in facto arzenterie.*

Questo Statuto ed ordinamento stabilisce i proventi dovuti al vescovo, i diritti e gli obblighi delle consorterie o maestranze dei minatori e le regole concernenti le loro vicendevoli relazioni.

Le rendite provenienti al vescovo dalle miniere, consistevano in un tributo ed in qualche onere da prestarsi dagli artefici secondo la loro specialità; in una partecipazione al profitto totale da ragguagliarsi di volta in volta tra i consorti ed il vescovo o il suo gastaldo; nel diritto di chiedere loro un sussidio, in caso di necessità, ma senza poterli costringere, se fossero stati renuenti e impotenti a prestarlo; finalmente nelle multe o pene pecuniarie.

I socii e lavoratori godevano dal canto loro i diritti e privilegi seguenti: della proprietà in comune della miniera, non libera ma soggetta alle suddette prestazioni a favor del vescovo, di esser esenti da qualunque altro onere o balzello; di esser soggetti alla sola giurisdizione del vescovo o del suo gastaldo; di poter contare sulla speciale sua protezione; di venire ascritti alla cittadinanza trentina; di non esser costretti per debiti a dare in pegno gli utensili inservienti allo scavo delle miniere.

Gli obblighi dei medesimi, oltre le prestazioni dovute al

vescovo, erano: di non impegnare gli utensili dell'arte; di non vendere le vene metalliche di propria spettanza nel contado o nelle ville, ma unicamente nella città di Trento; di non prender denari a mutuo da terze persone, per cui alcuno dei soci potesse essere astretto a vendere loro la sua vena metallica; di soprassedere ai lavori, accadendo contesa per causa di escavazione, finchè le differenze non fossero tolte per mediazione o arbitrato del vescovo; di render conto della propria parte di utili nell'esercizio della miniera, ossia di produrre il libro fondiario per rispetto al canone dovuto al vescovo; di non portar seco armi pericolose. Altre prescrizioni si riferivano al divieto di soprusi o di frodi tra i soci, e alle norme concernenti l'esercizio tecnico nello scavo delle miniere.

Alle trasgressioni degli ordini e convenzioni suddette erano comminate pene corporali e pecuniarie.

Il più rilevante fra i diritti delle consorterie per lo scavo delle miniere era quello di compilare il proprio statuto o regolamento mediante un consiglio scelto nel proprio seno.

Ecco il senso di alcune parole di origine tedesca che si trovano nei due documenti:

actufus, scavo, o pozzo, o filone perpendicolare all'ingiù; forse da *abteufen* equivalente ad *absenken*, calar giù.

bareitare, venire ai conti, calcolare; dall'antico *beraiten*, per *berechnen*.

caroegus o carowegus, forse da *karchweg*, via, o cunicolo da passarci il carretto.

dorslagum, dalla voce *durchschlag*, passaggio tra due cunicoli, o pozzi o gallerie.

kenner, da *kennen*, saggiare, conoscere, e forse dal provincialismo tirolese *einkennen*, in luogo di *einheizen*, riscaldare, bruciare.

raitungus, conto, dall'antico *ratung*, per *rechnung*.

silbrarii, lavoratori nelle miniere d'argento, da *silber*, argento.

smelzer, fonditore del metallo, da *schmelzen*, fondere, liquefare.

wassar, da *waschen,* lavare. *Wascher*, lavatore del minerale.

wercus, da *werk,* opera, lavoro; *wertur,* operaio. Nello Statuto di Massa riscontrasi più volte *guercus.*

xaffar, schaffer, direttore, provveditore, fattore, da *schaffner.*

xencare, xencator, scavare, scavatore di un pozzo; da *senken,* calar giù.

xurfus, da *schurf* e *schurfen,* scavare il terreno per trovare il filone.

I. — *Liber de postis montis argenterie.*

(1185.)

In nomine Domini. Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum.

Henricus Erfingar et Riprandus de Telve et Trintinus Covalatus, super hoc ab argentariis, qui solent appellari silbrarii, electi nomine et vice ipsorum silbrariorum, promiserunt dno venerabili Alberto, tridentine sedis episcopo, omni anno, per duos terminos in electione episcopi, quod quilibet hominum dabit sibi duo talenta der wercus, duo talenta der xaffar, duo talenta der wassar qui sibimet ipsi lavat; wassar, qui suo magistro lavat, unum talentum; quilibet.... talenta, quilibet kener tam carbonariorum quam aliorum qui in monte laboraverint, decem solidos dare debeat. Quibus solutis omnibus, mons ipsis omnibus, tam pauperi quam diviti, comunis esse debeat; excepto eo, quod si eorum aliquis foveam foderit et ad lucrum devenerit, ipse se cum episcopo aut cum gastaldione ejus pacisci debeat melius quam potuerit; et hoc modo ipsi silbrarii libere et sine omni controversia debeant morari, laborare, ire, venire in monte et in civitate, et ubicunque volucrint, et debeant esse immunes ab omnibus placitis, oneribus sive muneribus; eo tamen excepto, ut si aliquis illorum aliquem offenderit, et aliquis conqueritur, quod ante dñum episcopum aut ante suum gastaldionem, sive ante eum cui commiserit, rationi stare et rationem facere et satisfacere, et

bannum, secundum offensam quam intulerint, debeant persolvere..

Si vero dn̄us episcopus, necessitate imminente, ab ipsis subsidium aliquod exigeret, ipsi ei subvenire et amminiculari debeant, si voluerint; sin autem noluerint aut non potuerint, dn̄us episcopus exinde eos coercere non debeat. Et sic ipsi silbrarii nulli subjacere debeant nisi episcopo; sed dnus episcopus silbrarios manutenere, protegere, defensare et tueri debeat ab omni homine et in omnibus eorum negotiis, et in sua tutela, defensione et protectione esse debeant; salvo tamen honore Imperii et episcopi et totius episcopatus et tridentine ecclesie in integrum. Quia sic eorum fuit voluntas.

Actum est hoc existentibus et residentibus ipsis silbrariis Tridenti in curia, sedente autem suprascripto dn̄o episcopo in fenestra, que est proximior muro sancti Blasii in summitate scale, per quam ascenditur de choro sancti Vigilii ad eandem capellam sancti Blasii, feliciter. Laudamentum hoc ab ipsis, dicendo: *sea, sea, sea,* est confirmatum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. ottuag. quinto, die dominico octavo exeunte Martio, indictione tertia.

In presentia: dni Conradi vice domini, Gerardi judicis et assesoris suprascripti episcopi.... Odolrici de Arcu, Warimberti et Zucconis de Cagnao, Arponis de Cleis, presbiteri Artingeri.... et Trentini de Rambaldo, Muscardi, Viviani et aliorum plurium.

Ego Albertus, dni Fedrici imperatoris invictissimi notarius, interfui et jussu prefati dni episcopi suprascripta in publicam formam reddidi, et duo brevia unius tenoris exinde scripsi.

Ego Ercetus, dn̄i Friderici Romani imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi, et me subscripsi, et meum signum apposui. Anno dn̄i mill. ducent. XVI, indict. quarta, die sabati II exeunte Julio.

II. — *Carta laudamentorum et postarum episcopi in facto arzenterie.*

(1208.)

Anno dñi mill. ducent. VIII, indic. XI, die Jovis XII exeunte mense Junii.

In refectorio monasterii sancti Laurentii, sito non longe a civitate tridentina.

Presentibus: dno Perrone et dño Martino capellano, canonicis tridentinis dno Balderico de Tusculano, Jacobo de Calavena, causidicis; dño Musone de Dosso, Zanello de Villazzano, Vicomario Rambaldi, Peregrino Adumi, Enrico de Porta, Rodulfo Rubeo, Vitoldo dñi Milonis, Andrea de Burgo Novo, Vicardo juvene et Ambrosio gastaldionibus; Geboldo filio Amichi de Dosso, Federico de Albiano, Enrico de Bolzano, Vastenato, Vielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, Marquardo de Burgo Novo, Valterio ferrarii, Landulfo de Porta Auriola, et aliis pluribus.

Ibique dñus Fridericus, d. g. sancte tridentine ecclesie electus, habito consilio suprascriptorum wercorum et aliorum sapientum et bonorum hominum civitatis Tridenti, tale decretum et ordinamentum fecit et talia laudamenta ordinavit et proprio ore confirmavit et in perpetuum observari jussit, et in publicum redigi et autenticari imperavit, super facto et in facto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laborierorum ad factum arzenterie pertinentium:

Quod nullus wercus, qui partem habet ad montem arzenterie, de cetero, de facto montis vel de aliqua questione, que ad factum arzenterie pertineat, debeat conqueri nisi tantum dno episcopo vel ejus gastaldionibus, et de querimoniis predictis gastaldiones in civitate et alibi in sua gastaldia faciant libere rationem: et quicumque per fraudem vetaverit coram eis esse et rationem sub eis facere, incidat in penam C solidorum; et ea soluta, rationem per eos faciat.

Item, omnes werchi, qui habent rotas, et qui ad rotas arzenterie laborant, debeant habitare in civitate et amodo cives tridentini esse; et qui contrafecerit, L libras nomine

pene solvere teneatur dno episcopo, et plus, ad ejus voluntatem.

Item, jubemus. quod de cetero omnes werchi, qui per fictum voluerint laborare ad rotas aliorum wercorum, liberam habeant potestatem laborandi.

Ego Ercetus, dñi Friderici Romanorum imperatoris notarius,, interfui et jussu dñi episcopi scripsi.

Anno dñi mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte junio.

In refectorio monasterii sancti Laurencii, sito non longe a civitate Tridenti.

Presentibus: dño Musone de Dosso, Zanello de Villazzano, Vicomario Rambaldi. Peregrino Adumi, Henrico de Porta, Rodulfo Rubeo, Vitoldo, Andrea de Burgo Novo, Vicardo juvene, Ambrosio gastaldionibus; Geboldo filio Amichi, Federico de Albiano, Henrico de Bolzano, Vastenato, Vielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, Marquardo de Burgo Novo, Valterio ferrarii et aliis multis.

Ibique dñus Fridericus, d. g. sancte tridentine ecclesie illustris electus, habito consilio suprascriptorum wercorum et aliorum sapientum et bonorum hominum civitatis tridentine, tales postas et talia statuta fecit et proprio ore confirmavit, et in perpetuum observari jussit et in publicum redigi et autenticari imperavit, in facto et super facto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum sue arzenterie pertinentium:

Quod de cetero nullus solvere presumat pretium alicujus vene ad montem, neque in montem arzenterie aliquis presumat bareitare, sed tantum in civitate teneantur bareitare omnes; nisi forte ad laborerium, ubi trahitur aqua, que non potest dimitti pre multitudine aque trahende vel alicujus xenkelochi; ibi si bareitaverint, non teneantur, et hoc sine fraude. Et qui contra suprascripta fecerit venditor vene, amittat venam illam venditam et pretium illius amittatur, et emtor bannum X librarum solvat.

Insuper jubemus, quod nullus portet venam aliquam ad villas, et quicumque illam portaverit, ei vena auferatur, et qui acceperit, illam habeat, et domus, in qua fuerit inventa, III libras per bannum solvat; sed solito more vena in monte vendatur.

Item, si quis supra diem dominicum, vel aliter, venam fraudulenter in nocte vendiderit, emtor venam amittat et X libras pro banno nostro, venditor C solidos; quos si solvere nequierit, per ipsum montem excorietur.

Item, si aliquis partem habet in monte arzenterie, et major pars sociorum voluerit ibi laborare, precipimus, quod omnes socii illius laborerii teneantur bareitare, et si quis eorum per XV dies non bareitaverit et raitungum tenuerit laboratoribus, ipso jure cadat ille a sua parte laborerii illius, et pars illa tota ad alios socios illius laborerii omnes deveniat, et exinde quiete ipsi illam possideant.

Insuper volumus, quod si aliquod dorslagum apparuerit a modo in antea in puteis vel laboreriis aliquorum, et occasione illius aliquod inde appareret discordium, quod laborerium illud ibi relinquatur ab utraque parte, donec lis illa sedabitur per gastaldiones nostros; et si quis contra feccrit, penam XXV librarum incurrat.

Insuper ibidem omnes werchi, de consensu prememorati dñi episcopi electi, inter se statuerunt, quod si aliquis wachum alicujus laborerii devastaverit, in penam amissionis manus incurrat.

Decernimus etiam, quod de cetero nullus tabernarius nec ferrarius ad montem commorantium in pignore accipiat, nec alio modo, ferros, funes, segas nec aliquid aliud, quod pertineat ad puteum vel laborerium aliquod, nisi a scafiatore putei vel laborerii illius illa pignora accipiat. Quod si contra fecerit, rem sine precio restituat et III libras de pena emendet.

Si vero aliquis rotam vel aliud de laborerio alicujus dolo vel fraude devastaverit seu furtive abstulerit, X libras nomine pene solvere teneatur.

Item censemus, quod nullus homo in monte habeat proprium manualem, nec ad rotam, nisi solus wercus, qui X li-

bras solvit pro ficto; et tantum unum manualem concedimus ad procurandum ejus negocia.

Si vero aliquis fictum episcopi aufegerit, vel per fraudem denegaverit, teneatur induplare; et qui pro illo ficto se degeraverit, verberetur per civitatem.

Ego Ercetus etc.

Anno dni mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte mense junii.

In refectorio ecclesie sancti Laurentii, sito non longe a civitate Tridenti.

Presentibus: dño Musone de Dosso, Jacobo de Calavena, causidicis; Zanello de Villazzano, Vicomario Rambaldi, Peregrino Adumi, Henrico de Porta, Rodulfo Rubeo, Andrea de Burgo Novo, Vitoldo dñi Milonis, Vicardo juvene et Ambrosino, gastaldionibus: Geboldo Amichi, Federico de Albiano, Henrico de Bolzano, Vastenato, Vielando, Manelino de Burgo Novo. Conrado de Platis, Rodegerio Ati, Marquardo de Burgo Novo, Valterio ferrarii, Anzo Crotenbuchi, Concio Trullarii, Johanne Aldigerii, Viganto de Burgo Novo, Trintino de Snitenxac, Adelpreto Plaxaro, Henrico de sancto Genesio, Milone Moci, Gottardo Spicevoti, Dietemaro de Burgo Novo, Gozalcho, Viebaro, et aliis multis.

Ibique dñus Fridericus, d. g. sancte tridentine ecclesie electus, habito consilio suprascriptorum wercorum et aliorum sapientum et bonorum hominum sue civitatis, talia laudamenta et postas fecit, ordinavit et proprio ore confirmavit, et in perpetuum observari, manuteneri et inviolata teneri jussit, super facto et in facto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum arzenterie sue pertinentium:

Quod nullus de cetero deneget alicui vel aliquibus laboratoribus raitungum suum, quando fictum episcopi colligitur, in fraudem; vel solvat, vel cum gastaldionibus se concordare debeat; et qui contra fecerit, bannum XXV librarum solvat, et nihilominus bareitare teneatur.

Item statuimus, quod de cetero aliquis non sit ausus capere aliquam presam putearum, nisi fuerit X passus una separata ab alia; et si quis contra fecerit, L libras nomine pene dño dare teneatur.

Item, si quis partem vel puteam ceperit et illam per unum passum vel minus duxerit, et postea illam per XV dies dimiserit, quod eam non laboret; exinde quicumque illam intromiserit et laboraverit, sua sit sine placito et molestatione aliqua.

Item si quis ignem in aliqua putea posuerit vel laborerio, vel aquam fraudulenter intus vergerit contra statutum montis, L libras fisco nostro emendare teneatur.

Inhibemus etiam omnibus tam laboratoribus quam aliis, deferre ensem, lanceam, cultellum cum puncta, et omnia alia fraudulenta arma in aliquo dorslago, quod fiat in aliqua putea vel laborerio, in banno X librarum.

Dicimus insuper, quod si xencatores alicujus xenchelochi vel laborerii pervenissent ad montem vacuum, et appareret eorum xafetum fore detruncatum, quod debeant laborare in Falumberg; nec alicui alii concedimus aliter laborare in Falumberg, nisi ut superius dictum est, nec etiam xafetum alicujus detruncare. Quicumque contra fecerit, L libras fisco nostro emendare teneatur, et totidem nostris gastaldionibus, et XXV werchis, et alias XXV, qui passus fuerit damnum.

Insuper, si xencatores alicujus laborerii invenerint parietem suum ita durum, quod intus transire non valeant, trahant se ab una parte; quod si nequierint, laborent in Falumberg, donec persenserint se esse zosum ab illa pariete, et postea xenkent zosum; et hec omnia faciant de consilio wercorum montis; et si in his suprascriptis fraudem adhibuerint, in suprascriptam penam incidant.

Insuper illam eandemque potestatem damus his, qui pre moltitudine aque laborare vel xencare non possunt; et si fraudulenter egerint, illam eandemque penam solvant.

Insuper volumus, quod si aliqui laboratores ventum invenerint, cum eorum ferris, quiete et pacifice illud apertum dimittant; et quicumque illud claudere presumpserit, in suprascriptam penam incurrat, et, pena prestita, nihilominus

ventus aperiatur et apertum permaneat, nisi de consensu partium et utrorumque laboreriorum et sociorum remaneret.

Ego Ercetus etc.

Carta de posta et jure montis. — Exemplum ex autentico relevatum.

(1213.)

Die XIII exeunte Madio; in Tridento apud cellarium sancti Vigilii.

Presentibus: dno Moscardino, dño Odolrico episcopi Alberti, Choanzo, Ribaldo, Henricheto notariis, et aliis.

Ibique dñus Grandulfinus et dnus Pelegrinus de Portella, dnus Conradus de Platis, et Weber, et dñus Odolricus Mai, et dnus Ancius de sancto Petro, et dñus Ottolinus Lei, et Axartus et Osbergus, et dnus Concius Trullarius, et dñus Warnardus, dñus Artuicus et Ancius de Dosso, Bertoldus Lampelinus, Arnoldus, Odolricus et Willus, dnus Henricus Uberti, dnus Ambrosius, dñus Rodulfus, dñus Landoldus, Adelpretus Plazarius, Gotefredus, Odolricus Cavallarius, et Chixarius et Ezeli, et Manelinus, et Ancius et Conradus; suprascripti omnes et alii de civibus Tridenti talem postam et ordinamentum ac statutum fecerunt, ut hic inferius legitur; quam postam dnus Fridericus d. g. tridentine ecclesie episcopus, et regalis aule vicarius ac legatus ex ore suo confirmavit et laudavit supra palatium Tridenti.

Quod si aliquis se in alienis partibus seu laboreriis montis arzenterie intromiserit, et illum in veritate inventum fuerit, L libras denariorum veronensium dño episcopo et gastaldioni dare debeat; et si non habuerit unde solvat, montem feriurare debeat, et damnum datum dominis puteæ reficere debeat, et eis XXV libras dare.

MCCXIII, indictione prima.

Ego Brazebellus, sacri palatii notarius, interfui et rogatus scripsi.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem dñi nostri

Jesu Christi mill. CCXIII, indict. I, die VI exeunte Madio.

Tridenti, apud ecclesiam sancti Vigilii, sub cellario.

Presentibus: dño Vicardo, dño Landoldo, dño Ancio de sancto Petro, Marquardo Hecasio, Michaele Stiero, Chiesario, Rodegerio Ati, Diamario, Gotexalco, Coanzo de Burgo Novo, Urxoplauso et Petro notariis, atque Engelmario Boca, Adelpreto viatore, et Odolrico episcopi Alberti, Gelono, Moscardino, et aliis multis:

Ibique, coram dno Alberto de Selano et dño Riprando dni Odolrici quondam Ottonis richi, et dño Odolrico dñi Rambaldi, gastaldionibus per dñum Fridericum d. g. tridentine ecclesie episcopum: Cum multe questiones et discordie apparerent inter dños de actufo Vace ex una parte, et illos qui partem habent in laboreriis dni Gandi et dñi Gandolfini et Odolrici Maji et suorum sociorum; ad eas decidendas et terminandas predicti gastaldiones, de voluntate et consensu predictarum partium et cum consilio werçorum et aliorum bonorum hominum, eligerunt dñum Engelmarium de Dosso et dñum Warnardum, et dñum Conzum Visum et Engelmarium Calespergarium, et duum Ortulfum et Enricum Partum et Arnoldum Rustarium et dñum Valcoanum, qui omnes ad sancta Dei evangelia corporaliter juraverunt dicere veritatem de facto predicti actufi, qualiter ipsi debeant cum actufo ire et laborare et rationem actofi discernere et ſeparare ab aliis laboreriis montis Vace; qui omnes per concordium unanimiter taliter ordinaverunt et dixerunt, ut hic inferius legitur, videlicet:

Quod primus xurfus, qui est in capite caroegi versus manum dexteram, illi de actufo recte ultra, cum passata fuerit aqua, debent tunc procedere ante se cum caroego, et deinde plus quam potuerint per vondum et per plenum et in majori altura, quam potuerint, debent ire.

Item, laborerium Gandi et Odolrici et societatis sue non debet laborare fentam, que venit versus actufum, ubi dorslagum est, etiam cum illi de actufo erunt cum suo ferro ad eos, nisi secundum quod designatum fuerit per duos ex illis qui juraverunt de eo predicto negotio; et si de cetero per quodlibet tempus aliquod laborerium troncaret laborerium

actufi, nocere non debeat illis de actufo, qui non possint bene contra se ire cum laborerio et carowego, tam si essent in voido quam in pleno, infra.

Item, rationes illorum de actufo in integrum eis solvantur.

Item, illi de actufo non debeant ire alio loco cum ferro, nisi per rectum caroegum ante se, et non debeant invadere aliquod laborerium nisi cum caroego, dum fuerit transactum laborerium dñi Gandi et suorum sociorum.

Item, si domini de actufo emerent unum xafum seu xincarum a Wasono zosum, et venirent in laborerium alicujus persone in voido, illi de laborerio illo debent concedere illis de actufo, quod possint venam suam et montem foras conducere, et illi de actufo non debeant ibi aliquid de monte dimittere, quod noceat illis quorum erit illud laborerium, et non debeant eos impedire cum monte neque cum alia aliqua re, nisi tantum per rectam viam ire debeant.

Item, cum illi de actufo venerunt infra cum suo carowego et fecerint tres passus in integrum.

Item, debeant se adjuvare in omni parte, ut possint cum suis ferris per venam, et ob hoc non dimittant, quin ipsi procedant cum carowego ante se per rectam viam.

Item, nullus homo non debeat xencare de cetero supra carowegum nullum xurfum.

Item, nullus xurfus seu laborerium a quinque passibus per latum.... tam ab una quam ab alia, vel ante, non debeat xencare seu laborare supra carowegum.

In continenti predicti gastaldiones, auctoritate predicti dni episcopi suprascripti, et sua, predictum decretum et omnia suprascripta, per dictos qui juraverunt dicta, laudaverunt et confirmaverunt et sibi placere dixerunt.

Item, cum consilio illorum qui juraverunt, talem bannum penam posuerunt: quod si aliquis ex predictis de actufo vel aliis laboreriis predicti montis contra hec omnia predicta fecerit vel venerit, emendet dno episcopo predicto et gastaldionibus CCC libras denariorum veronensium, et, pena seu banno soluto, postea ad voluntatem dñi episcopi esse debeat.

Carta de posta montis.

(1214.)

Testes: dñus Bertoldus de Wanga, dñus Nicolaus de Egna et dñus Wileminus de Caldonacio, et dñus Petrus de Malusco causidicus, et dñus Wicomarius de Rambaldo, et Odolricus ejus nepos, et dñus Muso de Dosso et dñus Albertus de Sejano, et Vastenatus et Rodulfus Rubeus et Ambrosinus quondam Alberti de Brixia, et Enricus Uberti, et Zanellus de Barbaniga, et Concius de Burgo Novo, et Willelmus et Adelpretus Plaxarius, et Gandulfinus et Ancius filius quondam Ancii de sancto Petro, et Rodegerius quondam Ati de Burgo, et Acillus quondam Sigardi, et Artuicus de Crotempucho et Ancius ejus frater, et Trintinus de sancto Benedicto, et Landoldus et alii.

Anno dñi M.CCXIV, indict. II, die dominico XI, exeunte Aprili. In Tridento, in palatio episcopatus.

Ibique dñus Fridericus, d. g. tridentine ecclesie episcopus et regalis aule legatus atque totius Italie vicarius, per consilium dominorum wercorum, qui ibi aderant, et aliorum civium, bonorum hominum de civitate Tridenti, talem postam et ordinamentum fecit, ut inferius continetur; scilicet super wercos et laboratores montium arzenterie tridentine, et super rotas et furnos ad laborandum argentum ad rotas, tali modo:

Quod nullus homo vel homines de cetero debeant mutuare denarios alicui homini vel hominibus, pro quibus denariis ipsi homines sint astricti dare et vendere suam venam et non aliis hominibus vendere possint. Et qui contra fecerit, pro unoquoque debeat emendare ipsi dño episcopo X libras denariorum veronensium, et, pena soluta, deinde stare et durare debeat.

Item, talem postam dñus episcopus fecit: quod de cetero esse debeant quatuor werchi, scilicet socii affidati, ad unam rotam de arzento, et non plus; et qui fecerint contra, emendare debeant episcopo X libras denar. veron.

Item, talem postam prenominatus dñus episcopus fecit super furnos de rotis de arzenteria episcopatus tridentini cum

consilio dominorum wercorum: quod werchi, qui laborant argentum ad rotas, a proximo festo nativitatis dn̄i nostri venture, et deinde in antea, non debeant laborare ad unam rotam, nisi tantum cum uno furno, et non cum duobus furnis, et si voluerint laborare cum duobus furnis ad unam rotam et laboraverunt, quod illi werchi qui laboraverunt ad unam rotam argentum cum duobus furnis, debeant dare et solvere fictum ipsi dn̄o episcopo et suis successoribus pro duobus furnis, propterea quod dixit, non esse in usu rotam habere, nisi tantum unum furnum pro unaquaque rota ad laborandum argentum, nisi a parvo tempore in za; et qui werchi laboraverint ad unam rotam argentum cum duobus furnis et non solverint fictum per duos furnos, solvant penam L librarum denar. veron. dn̄o episcopo, et, pena soluta, deinde in antea, dicta posta stare et durare debeat.

Et duo brevia in uno tenore scripta sunt.

Ego Conradinus, dn̄i Henrici, Romanorum Imperatoris notarius interfui et rogatus scripsi.

FINE.
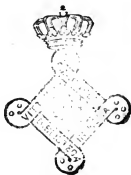
INDICE.

Lettera al marchese Cesare Alfieri, Senatore del Regno. Pag. I-XVI

PARTE PRIMA.

DISCORSI ECONOMICI.

Degli ostacoli che all' esercizio della libertà economica oppongono tuttora le leggi civili, politiche ed internazionali degli Stati. (1852.) 3

Sommario. — Come l'elemento economico entri in ogni specie di leggi e come debba esservi rispettato. — Di ciò che ancora v' è di contrario e nocevole ad esso nelle leggi civili. — Quanto danno alla libertà economica arrechino sempre le odierne leggi politiche. — Dei cattivi sistemi d'imposte: diminuzione di capitali e di lavori. — Emigrazioni: aumento di spese pubbliche: debito pubblico. — Delle leggi relative all'istruzione, all'amministrazione della giustizia, all'ordinamento municipale, e loro influsso sulla ricchezza sociale. — Leggi *internazionali*. Delle tariffe protettrici o proibitive dei commerci con l'Estero e delle leghe doganali — Trattati politici offensivi del principio di nazionalità, ed ostativi ai commerci i più naturali e i più proficui dei popoli tra loro. — *Ragione di Stato* allegata a difesa di questi trattati. — Giusto e vero concetto di essa, contrario a tutto ciò che offende le libertà e le nazionalità. — Necessità di mettere in armonia nel campo dell'azione gli ordinamenti economici coi politici, insinuando anco in questi lo spirito di libertà. — Principal causa delle rivoluzioni del secolo decimonono, la discordia esistente tra gl' interessi economici, e gli ordini politici e internazionali che reggono i diversi popoli tra loro, e le diverse famiglie d' uno stesso popolo

Dubbj intorno alla utilità delle istituzioni di credito fondiario in Toscana. (1854). 21

Sommario. — Occasione del discorso, la memoria dell' Avv. Viti di Pisa sopra le istituzioni di credito fondiario. — Condizioni peculiari della proprietà rurale toscana; e suoi aggravi. — Dubbi che le società del credito fondiario come sono ordinate in Germania non possano purgarle dalle ipoteche, nè migliorarne le sorti. — Cedole invece di danaro; imprestiti limitati; ammortamento annuo e parziale del debito. — Monti di prestanze simili al Monte dei Paschi di Siena con patti speciali più utili ai proprietari. — Credito agrario non

ravvivabile senza prosciogliere la terra da ogni vincolo. — Consiglio a non abbandonare la mezzeria.

Dei pericoli e delle difficoltà a cui anderebbero incontro i proprietarj di terre, sospendendo il sistema di mezzeria. (1855). Pag. 35

Sommario. — Sospensione del contratto di mezzeria operata dal Ridolfi coi suoi contadini; da me sconsigliata agli altri proprietari. — Timori che conduce all'abolizione del sistema colonico. — Tre ostacoli alla riforma dei metodi di cultura mediante la sospensione della mezzeria. — Difetti di tornaconto: di capitali: di scienza agraria nei padroni, nei fattori, nei contadini. — Esempio recente della ignoranza mostrata dai contadini in occasione della malattia delle uve.

Del credito agrario e dei modi di favorirlo specialmente in Toscana. (1855) 51

Sommario. — Confusione del credito fondiario col credito agrario. — Oggetto di questo discorso: definire l'indole del credito agrario e i modi di favorirlo.

Articolo Primo. — Del Credito Agrario in generale e dei modi di favorirlo 54

Sommario. — Ciò che sia il credito agrario, e quale l'obietto suo. — Ciò che sia il credito fondiario. — Degli usi a cui può servire il credito agrario, e delle persone che possono averne bisogno. — Del credito fondiario al modo romano. — Difetti di esso; miglioramenti arrecativi dai Francesi. — Come s'introducesse in Germania il sistema del credito fondiario collettivo dopo la guerra dei sette anni. — Associazione dei proprietarj; cedole di banca; protezione governativa. — Delle odierne banche tedesche, e loro organismo. — Poca o niuna utilità arrecherebbero all'agricoltura. — Non migliorerebbero la condizione dei proprietarj già indebitati. — A quelli non indebitati darebbero capitali *in cedole* a condizioni non tutte vantaggiose; e quelle vantaggiose sarebbero frutto dei privilegj che loro concedono i governi. — Come il danno dei privilegj concessi alle banche non è compensato dall'utilità che producono. — Svincolamento della proprietà necessario a dar vita al credito fondiario collettivo. — Modo di ordinarlo senza privilegj. — Come le casse di risparmio potrebbero far le veci delle banche fondiarie, e dar denari ai proprietarj, agli affittuali, ed anco ai coloni. — Le banche di sconto non possono giovare all'industria agricola. — Nella Lombardia e nelle Romagne le casse di risparmio già imprestano ai proprietarj.

Articolo Secondo. — Condizioni particolari del Credito Agrario in Toscana 82

Sommario. — Facile è ordinare il credito agrario nelle Maremme, più difficile nelle altre regioni toscane. — Vizi inerenti al nostro sistema d'economia rurale, che tolgono ai proprietarj l'interesse a valersi del credito per riformare in grandi proporzioni la cultura delle terre. — Il rimedio della sospensione della mezzeria usata dal Ridolfi, non potrebbe adottarsi dai piccoli proprietarj, ed operato dai grandi, riuscirebbe fatale ai contadini. — *Ordinamento delle Scuole comunali d'agraria.* — *Affrancamento dei livelli e modo di effettuarlo.* — Revisione e correzione della legge sull'esecuzioni coatte: tre rimedj per interessare i proprietarj alle riforme agrarie. — Come le casse di risparmio

toscane potrebbero divenir le prime e sempre più utili banche fondiarie nell' interesse dell' agricoltura. — Consiglio ed eccitamento a riformare gli statuti della cassa centrale di Firenze, dato ai socj della medesima. — Replicha agli obietti. — Conclusione del discorso.

Brevi notizie intorno alla Società Mutua estense di assicurazione contro i danni della grandine. (1856)............... Pag. 107

Sommario. — Delle compagnie francesi di mutua sicurtà sulla vita dell' uomo; loro difetti. — Lodi delle società basate sul principio del mutuo soccorso. — Di una società istituita in Modena tra i possidenti contro i danni della grandine. — Suo scopo, l' assicurazione di quattro prodotti. — Come si diventa socj. — Valutazione dei danni. — Pagamento delle indennità, dedotto il contributo. — Felici effetti della società nel primo anno. — Vantaggi di questo genere d' istituzioni e come siano preferibili alle compagnie a premio fisso. — Delle società del credito mobiliare estere; quali pericoli nascondono, e come debbano esser bene esaminate prima di ammetterle ed approvarle.

Intorno alla proposta di una Società toscana di mutua assicurazione contro i danni della grandine. (1857).................... 123

Sommario. — Desiderio esternato *dalla Società dei Curiosi di Colle* all'Accademia dei Georgofili, perchè si costituisca una società mutua contro i danni della grandine. — Parere della Commissione nominata dal presidente. — Differenze esistenti tra le campagne modenesi e le toscane. — Tra noi la grandine non imperversa, come nel modenese: pochi i prodotti che ne son soggetti. — Rendite della terra nel modenese di gran lunga maggiori; indi l' interesse a spender qualche cosa per assicurare i prodotti. — Nella Toscana la rendita è scarsa, o il pericolo del danno è raro. — La istituzione di tal società anche tra noi favorirebbe lo spirito d'associazione tra i possidenti di campagna con profitto dell'agricoltura. — Su quali basi e condizioni bisognerebbe ordinarla. — Consiglio al Presidente di nominare una deputazione per compilare gli statuti di tal società.

Rapporto sull' Amministrazione della Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze per l' anno 1856. — (1857)............ 139

Sommario. — Operazioni della cassa di risparmio di Firenze. — Ricevimento e restituzione dei denari; impieghi e riscossioni. — Prospetto dei versamenti fatti nel 1856 a titolo di risparmi, e di depositi, anco dalle casse affiliate. — Impieghi fatti; benefizi della cassa centrale; suo fondo particolare. — Prospetto dei capitali amministrati tanto dalla cassa centrale, quanto dalle affiliate. — Aumento dei risparmi o dei depositi in quest' anno. — Spiegazione del fatto. — Modo d'impiego dei capitali: corpi morali, lo stato. — Vita delle casse filiali, e prospetti. — L' uniformità degl' impieghi non può essere un pericolo per l'istituzione. — Garanzie che possono ottenersi dai corpi morali; via già aperta agl' imprestiti coi privati. — La istituzione non deviò sostanzialmente dal suo scopo. — Ciò ch' è accaduto qui, è accaduto da pertutto. — Indole peculiare di essa, soccorrere non solo i poveri, ma i cittadini d' ogni condizione, e favorire la formazione dei capitali, e la conversione dei piccoli in grandi. — La cassa di risparmio non è divenuta una banca d'impieghi. — Conforti agli amministratori a perseverare con coraggio nei loro uficj. — Il fallimento della cassa di risparmio non può avvenire che dietro un fallimento universale.

PARTE SECONDA.

DISCORSI CRITICI, STORICO-GIURIDICI E STORICO-POLITICI.

Osservazioni sulla proposta di Legge Comunale, presentata al Consiglio dei Deputati dal ministero Capponi nel 1848. (1849). Pag. 165

Sommario. — Due parti della proposta legge; disposizioni organiche, attribuzioni dei municipj. — Due collegi deliberanti; numero dei membri. Condizioni per essere elettore ed eligibile. — Cause d'esclusione dagli ufficj municipali. — Modo d'elezione del gonfaloniere. — Sistema d'elezione del consiglio municipale; difetti: metodo da sostituirsi. — Parità di voti nelle deliberazioni; come toglierla. — Riunione di più comunità in una. — Degl'ingegneri comunali: libera facoltà di sceglierli. — Ricorsi contro le deliberazioni municipali da rimettersi ai tribunali ordinari. — Facoltà data alle minorità del consiglio d'insorgere contro le deliberazioni prese dalle maggioranze. — Nullità delle deliberazioni contrarie alle leggi; difetti e pericoli di queste disposizioni. — Voti perchè si riuniscano insieme tutte le leggi relative a materie comunali.

Osservazioni sul regolamento municipale del 29 nov. 1849. (1851.) 185

Sommario. — Il regolamento del 1849 ha in parte migliorato e in parte peggiorato la proposta del 1848. — La libertà municipale è strettamente connessa con la economica. — Difetti del sistema d'elezione dei consiglieri. — Critica della disposizione che dà al governo il diritto d'eleggerli dopo tre scrutini in cui non è concorso un numero determinato d'elettori. — Esclusione d'alcune persone dell'uffizio di priori non da quello di gonfalonieri. — Come il contenzioso amministrativo sia stato indebitamente sottratto all'autorità giudiciaria. — Danni che ha recato in Francia alle libertà costituzionali l'istituzione imperiale dei tribunali amministrativi. — Imperfezione delle moderne costituzioni che mancano di tribunali politici. — Come si dovrebbe rinviare alle Corti regie la cognizione di tutte le questioni amministrative rimesse ora alla competenza dei consigli di prefettura e del consiglio di stato. — Voto perchè sia pubblicata ed attuata la legge sopra i consigli provinciali.

Discorso critico intorno alla storia e collezione delle leggi referibili all'agricoltura del padovano, compilata da Andrea Gloria. (1856.).. 201

Sommario. — Programma della società d'incoraggiamento di Padova per un lavoro che raccogliesse le leggi padovane referibili all'agricoltura. — Come il Gloria tenesse l'invito e riportasse il premio. — Indole del suo lavoro. — Importanze dei fatti economici nella storia politica dei popoli: nesso intimo delle vicende dell'arte agraria con quelle della vita civile, massime nell'infanzia delle società. — Compendio storico delle vicende di quell'arte nel padovano in relazione alle leggi politiche e civili premesso dal Gloria alla sua collezione. — Delle origini di Padova, e del tempo in cui fu assoggettata a Roma. — Storia generale delle leggi romane comune anco al territorio di Padova, meno poche particolarità. — Donde abbia attinto le sue notizie. — Delle vicende dell'agricoltura padovana nel medio evo. — Libri e documenti esaminati dal Gloria. — Padova incendiata da Agilulfo re dei Longobardi, poi ricostruita. — Pochi Romani nella città; i più nelle campagne. — Come ricorres-

sero el patrocinio dei vescovi e degli abati. — Potenza del clero in questa contrade; frequenza delle donazioni. — Al tempo dei Franchi esse crebbero: e il patronato dei magnati sui fedeli si convertì in signoria feudale. — Potenza dei Vescovi di Padova. — Di alcune singolari usanze feudeli. — Nuove conferma tratte de questa istoria per screditar l'opinione che la feudalità sia venuta di Germania. — Di tre ceuse che diedero origine al sistema delle signorie che poi prese il nome di feudale. — Condizione giuridica dei *libellari*, dei *commendatitii*, e degli arimanni. — Prestazioni a cui eran tenuti. — Contratti colonici; affitto e colonia parziaria. — Come si formasse il comune di Padova, a come si emancipasse ei tempi della lega veronese e lombarda. — Statuti e leggi che risalgono el 1212 contro la feudalità, e contro lo manimorte; leggi annonerie: regola di diritto agrario. — Primi esempi di vera e proprie mezzeria, fitti ed enfiteusi. — Soggezione di Padova ai signori da Carrara. — Peggiorano le condizioni dell'agricoltura. — Alcune leggi speciali. — Padova nel 1405 assoggettata alla Repubblica veneta. — Politica di essa verso le nuove provincie; danni inflitti all'agricoltura solamente in pro della marina mercantile e militare. — Necessità di grandi riforma economiche nel Veneto verso la metà del secolo 180; e come il governo vi si rifiutasse. — Vedute assai circoscritte dell'egronomo Arduino. — Servitù del *pensionatico*. — Collezioni delle leggi distribuite del Gloria in tre serie: critica del sistema da lui tenuto. — Notizie generali sugli statuti: leggi più importanti in essi contenute. — Leggi venete. — Consulti sopra l'agricoltura. — Ridicolo provvedimento per reprimere l'epidemia negli animali bovini. — Di una strana filippice di Pietro Arduino contro i mali della stampa, allora non libere. — Di alcuni vuoti esistenti nell'opera del Gloria. — Conclusione generale.

Considerazioni intorno alle prime origini ed alle principali vicende degl' istituti feudali in Italia, per occasione del libro del signor Sartori, intitolato: *Storia, legislazione e stato attuale dei feudi*. (1857.) .... Pag. 253

Sommario. — Meraviglia nostra nell'intendere che la proprietà feudale esiste sempre nel Lombardo-veneto. — Condizione di essa: come ne tratti il Sartori. — Norme che propone per lo scioglimento dei feudi; voto non immetuo del pubblico perchè cessino. — Parte storica del libro assai imperfetta. — He riprodotto gli antichi errori intorno alle origini delle feudalità. — Primo errore; la derivazione di essa dagli usi dei popoli barberi. — I clienti, gli *oberati*, i compagni dei duchi non rassomigliano ai fedeli e ai raccomandati del medio evo. — Secondo errore; nessuno studio, e nessun conto fatto della condizione della proprietà fondiarie, e delle popolazioni rurali negli ultimi tempi dell'Impero, che ebbe tanta parte nella genesi della feudalità. — Terzo errore: l'elemento della potenze morale della Chiesa cattolica affatto trascureto. — Querto errore l'ever creduto che la feudalità dalle Francia fosse porteta in Italie. — Quinto errore la confusione di due periodi ben distinti nella storia dei feudi. — Primo periodo: creazione e infanzia degli usi e istituti signorili che non escono dalle sfera delle relezioni private: tratti caretteristici di questa età che giunge fino alla dominazione dei Franchi. — Secondo periodo: gl'istituti signorili invedono la sfere politica, distruggono lo stato, e costituiscono la signorie feudali nei varj suoi gradi. — Relezioni dei fedeli e vassalli coi feudatari. — Relezioni di questi coi monarchi e Imperatori lontani. — Origine dei diplomi di donazione e conferma delle signorie da parte dei sovrani. — Come i vescovi e i prelati per ragione dei feudi sottostassero ai Principi secolari. — Questione delle investiture. — Lotte tra il Papa e gl'Imperatori derivate dei feudi. — Come si costituissero i Comuni in mezzo a queste lotte, e de

chi fossero principalmente sostenuti. — La storia del sistema feudale studiata ed esposta sopra queste basi rischiarirebbe del tutto le tenebre del medio-evo. — Lodi del libro del Sartori dal lato giuridico.

Brevi Note intorno al libro: *I Feudi e i Comuni in Lombardia,* di Gabriele Rosa. (1857). .... Pag. 279

Sommario. — Il libro del Rosa già lodato e meritamente dall'*Archivio storico.*—Le origini dei feudi neppure da esso spiegate a dovere. —Nè gli aldj, nè i compagni furono i primi fedeli; nè le proprietà *limitanee* dei veterani romani, il primo modello dei feudi. — Ha sentito che l' elemento latino ebbe molta parte nella genesi della feudalità; ma non si è impegnato a provarlo.— Molte e notevoli aggiunte al discorso sopra i Comuni. — Importanza di questo lavoro. — Le corporazioni delle arti romanamente ordinate conservarono le tradizioni municipali fino al risorgere dei Comuni. — Invito al Rosa ad illustrare con nuovi studj quest' epoca storica.

Discorso sopra la storia della Legislazione italiana di Federigo Sclopis. (1858).. 287

Sommario. — La storia delle leggi di un popolo è intimamente connessa con quella della sua civiltà. — Mancava una storia della legislazione italiana. — Lo Sclopis vi pose-mano nel 1840; la continuò nel 1844, la riprese nel 1857. — Limiti prescritti a questo lavoro; altre opere dell'Autore. — Discorso sopra le materie contenute nell' ultimo volume. — Principio della dominazione straniera, prima francese, poi austro-spagnuola. — Trista condizione dei paesi retti dallo straniero. — Fiscalità d' ogni genere; ferocia della legge penale; mancanza di sicurezza personale.—Il tribunale dell' inquisizione non potè introdurvisi. — A tre principalmente riduce l' Autore i danni della signoria forestiera. — Concilio di Trento. — Riflessioni sull' ordinamento dell'assemblea.—Suoi lavori, suoi decreti contro i matrimonj clandestini.— Le così dette *riforme dei Principi* abbandonate per prudenza dai padri del Concilio. — Di alcune leggi pontificie ch' ebbero autorità anco negli altri stati d' Italia. — Soppressione della Compagnia di Gesù. — Riforme legislative del secolo decimottavo in Piemonte, in Napoli, in Toscana, in Modena. — Amministrazione della giustizia. — Leggi Venete. — Mutazioni seguite nella forma di governo in alcuni stati d' Italia. — Dottrine politiche di Machiavelli e Guicciardini. — Difficoltà dell' applicazione del principio cristiano alla politica. — Pregi dell' opera dello Sclopis, e consigli alla gioventù di studiarla e meditarla.

Osservazioni critiche intorno alla Biblioteca Trentina, ossia Raccolta dei documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento, redatte da Tommaso Gar. (*settembre 1860*)...................... 317

Sommario. — Documenti relativi alla storia di Trento raccolti e pubblicati dal signor Gar. — Prefazioni, discorso e note anteposte dal medesimo alle diverse dispense. — Origini del Comune trentino. — Come si conservasse anche sotto i Longobardi. — Qual forma prese la feudalità nel trentino. — Primi vincoli signorili rintracciati sui fondi assegnati ai Longobardi. — Presso il vescovo di Trento si formò il primo centro della feudalità. — Donazione del contado trentino fatta da Corrado il salico alla chiesa di S. Vigilio. — Non pare che si estendesse anco alla città. — Nel 1200 il Comune di Trento si sottomise spontaneamente al Vescovo con delle riserve. — Disputa insorta nel

secolo passato tra il Municipio e il Principe Vescovo circa alla potestà spettante al primo, se *nativa* o *dativa;* scritture pubblicate da ambedue le parti. — Decisione del Tribunale dell' Impero a favor del vescovo, che pubblicò un nuovo codice giudiziario senza l' annuenza del municipio. — Annali trentini dell' Alberti poi vescovo di Trento. — Giudizio sui medesimi. — Particolarità relative al vescovo Giovanni Hinderback. — Gelosie della casa d' Austria contro l' Italia. — Statuto di Trento. — Disposizioni principali. — Statuto di Rovereto. — Innovazione introdotta dall'arciduca d' Austria nella nazionalità del Pretore di Rovereto e perchè. — Leggi contenute in questo statuto; loro confronto con quelle di Trento. — Bibliografia degli statuti raccomandata. — Riflessione sull'origine dei municipj e degl' istituti signorili, tanto in Italia, come in Germania.

Lettera al Senator Silvestro Centofanti, sopra il dominio temporale dei Papi a proposito della legge sulle annessioni. (*25 ottobre 1860.*).. Pag. 337

Sommario. — Oggetto della lettera, spiegare le ragioni del voto sopra la legge delle annessioni che non potei dire al senato nella seduta del sedici ottobre. — Quella legge ci avvia a compiere l' opera dell' unificazione. — Necessità che spingevano gl' Italiani a costituir l' unità della nazione dopo la pace di Villafranca. — Come la compresero i Toscani, e come si adoperassero per unirsi alle altre province dell' antico regno sardo. — Cessione di Nizza e Savoja conseguenza dell'unificazione già incominciata. — La rivoluzione di Sicilia, e l'andata colà di Garibaldi e dei suoi, hanno accelerato l'unione del napoletano. — Difficoltà in cui si trovò il governo del re; come si condusse per un tempo; e come fu poi necessitato ad occupare l' Umbria e le Marche. — L' unità d' Italia è predestinata a distruggere il dominio temporale dei papi. — Origine di questo dominio. — Sue condizioni di vita nel secolo passato. — Riforme avvenute dal 1750 sino al 1815 nei diversi stati cattolici, che rendevano affatto inutile il mantenimento del dominio temporale. — Quali dannose conseguenze arrecò al Papato ed all' Italia la restituzione fatta al Papa degli antichi stati nel congresso di Vienna. — Il Papato tornò ad esser grande dal 46 al 48 e perchè. — Inconciliabilità dei doveri del Papa come principe italiano con quelli del pontefice; necessità della separazione dei due poteri fatta evidente. — Il Papa mal consigliato tentò di salvare il principato a costo di macchiare le glorie del capo della chiesa. — Dolorose vicende dell'ultimo decennio. — Il dominio temporale divenuto cagione di scandalo e di detrimento all' autorità spirituale. — L' opera del risorgimento nazionale benedetta da Pio IX nel principio del suo regno non più abbandonata dagl' Italiani. — Impresa di Carlo Alberto continuata da Vittorio Emanuele suo figlio, e secondata da tutti i popoli d' Italia. — Favori della fortuna per noi, contrarietà e disastri toccati ai nemici della nostra causa. — Parole ch' io vorrei poter dirigere al Santo Padre per pacificar la nazione e ristorare potentemente l' autorità della Chiesa, a benefizio della civiltà. — Il colloquio dei monarchi del Nord a Varsavia non ci nuocerà. — Consigli che dovrebbero porgere all' Austria. — Conclusione della lettera.

Discorso storico-giuridico sopra la legislazione delle miniere. (*28 febbraio 1861.*)...................................... 367

Sommario. — A chi appartengono per gius civile i minerali nascosti sotto terra. — Leggi antiche e moderne. — Divisione del discorso in cinque capitoli.

Capitolo I. — Del diritto che regolava le miniere in Roma ai tempi della Repubblica e dell' Impero fino a Diocleziano. ... Pag. 370

Sommario.—Presso i Romani il padrone della superficie lo era anche del sottosuolo, e dei metalli in esso giacenti. — Analisi delle leggi inserite nelle *pandette* relative ai metalli d' ogni specie. — Leggi generali e leggi relative all' usufrutto delle miniere. — Due leggi riguardanti le cave di pietra. — Leggi sopra l' alienazione delle miniere appartenenti ai pupilli. — La proprietà territoriale comprensiva dal suolo e del sottosuolo. — Primo dubbio desunto dal testo di Paolo in L. 4 interpolate da Triboniano tra la L. 5 par. 6 e la L. 5 di Ulpiano del tit. *De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt* etc. Come si dilegua. — Altro dubbio nato dal confondere le miniere private con le pubbliche. —Delle miniere pubbliche fuori d'Italia, come amministrate. —Trascurate un tempo in Italia, poi riprese con attività. — L' oro e l' argento molto ricercati nei primi secoli dell' Impero per uso di moneta. — Lavorate le miniere pubbliche dagli schiavi e dai servi della pena. — Non temuta dal governo la concorrenza delle miniere private. Abbondanza di esse. Soggezione al tributo.

Capitolo II. — Della condizione giuridica dei minerali e delle miniere dopo la divisione dell' Impero sino a Diocleziano. ... 385

Sommario. — Aumento dei tributi dopo la divisione dell' Impero. Rincare nei predotti. — Editto che tassa i pradotti e i salari. Sua inutilità. — Conversione dell' imposta pecuniaria in contribuzione di specie. — Servaggio dei coloni alla gleba, degli artigiani alle arti. — L' uso del denaro nei cambi scemato. Deprezzata e scarsa la moneta d' argento. Solido d' oro. —Niuna alterazione ai diritti dei possessori del rame, ferro, argento: prestazioni in natura. — Le miniere pubbliche dell' argento non curate dal governo e perchè: quelle del rame e del ferro sì. — L' oro fra i metalli preziosi più ricercato dal governo. Quattro specie di contribuzioni. — *Oro coronario. Collazione lustrale* dell' oro e dell' argento. Canone metallico. Prestazione dell' oro. — Legge *Perpensa deliberatione* di Valentiniano appartenente al titolo *de metallis et metallariis* e riportata in ambedue i codici, creduta lesiva del diritto dei privati a scavar l' oro ne' propri fondi. — Rettamente intesa non concede altra facoltà che di scavare e di raccoglier l' oro nei luoghi pubblici, non già nelle terre dei privati. — Sola mutazione importante rispetto ai marmi. Permessa l' escavazione anco nei fondi dei privati, a patto di una doppia decima al fisco ed ai padroni. — La legge *Cuncti cod. de metallis* etc., tassativamente ristretta ai marmi. — Cause eccezionali e transitorie di tal novità, l' abbellimento esteriore degli edifici pubblici e privati. — Leggi imperiali relative ai tesori che rispettano il diritto di proprietà. — Conclusione. Il diritto imperiale non creò la distinzione tra la proprietà del suolo e del settosuolo.

Capitolo III. — Della condizione del diritto minerario nel medio evo e nell' età successiva sino al declinare del secolo decimottavo.................................... 399

Sommario. — Nessuna innovazione al diritto dei privati proprietari sui metalli nascosti nei loro terreni sino al mille. — Privativa usurpata dai signori di scavare o fare scavar metalli con l' onere della decima o d' altra prestazione su tutte le terre della signoria. Prove posteriori al mille e anteriori al 1200. Ragione di essa tratte dal graduale procedimento degl' istituti signorili, dall' ambizione dei magnati, e dalla confusione della proprietà con la so-

vranità. — Costituzione federiciana sopra le regalie dell'anno 1158. — Tre opinioni diverse dei giureconsulti rispetto all'intelligenza ed all'estensione da darsi a codesta novità. — *Prima opinione:* le riconosce contrarie al gius romano. Ammette l'esazione della decima per analogia al disposto della legge *Cuncti*. I proprietari liberi di scavare, pagando la decima. — *Seconda opinione*. Crede che il gius dei codici abbia modificato quello delle pandette. Conclusioni eguali, meno la libertà negata ai proprietari di scavar senza licenza del principe. — *Terza opinione*. Distingue i metalli in tre classi. Il principio feudale prevale al romano, e toglie al padrone della superficie la proprietà del sottosuolo. — Le leggi posteriori delle repubbliche e dei principi più conformi alla terza che non alla prima opinione. — Legislazione francese anteriore al 1791 poco difforme dalla italiana.

Capitolo IV. — Legislazioni moderne sulle miniere. .... Pag. 414

Sommario. — Riforme toscane sugli scavi e sulle miniere. — Leggi del 5 agosto 1780 e 13 maggio 1788. — La legge del 1788 ha ricondotto le miniere sotto l'impero del gius romano. — Legge francese del 1791 incompleta e piena di lacune. — Legge napoleonica del 21 aprile 1810. — Basata sopra un principio socialiste che fa delle miniere una proprietà collettiva, ma divisa. — Napoleone intravide quali erano i veri principii della legge, ma fu sviato dai giureconsulti. — Si combatte l'errore che codesta legge riconosca il dominio della nazione sulle miniere. Suoi cattivi effetti.—Legge del 9 agosto 1808 pubblicata nel regno italico. — Nuove leggi del secolo passato in Germania e in Austria basate sempre sul principio feudale. — Tre sistemi di legge ora vigenti. Riassunto. — Leggi napoletane. Codice civile, e legge del 17 ottobre 1826. — Leggi piemontesi. Codice albertino, e legge del 20 nov. 1859. — Leggi modenesi del 1846 e 1851.

Capitolo V. — Del sistema di leggi da preferirsi in materia di miniere. 434

Sommario. — Il sistema toscano è il sistema della piena libertà restituita ai proprietari, ed agl'industriosi. — *Prima opposizione.* Il buon senso condanna la riunione della proprietà del sottosuolo con quella della superficie. Repliche. — *Seconda opposizione.* Concorrono ragioni economiche per tener separate le due proprietà. Repliche. — Condizione dell'industria mineraria in Toscana sotto il regime di libertà. Suoi progressi evidenti. — Vane accuse del signor Dalgas contro la legislazione toscana: smentite dai fatti confessati e dalle spiegazioni date da lui stesso. — Nè in Toscana, nè in altre parti d'Italia l'industria mineraria può divenir prevalente a gareggiare con l'agricola, come vorrebbero i fautori dei vincoli. — Della industria mineraria regolata dal governo nelle montagne dell'Harz. Modello non imitabile. Quali effetti produca e come sia giudicato il sistema delle ingerenze governative da valenti economisti. — Opinione del Dunoyer. — Opinione del Boccardo. — Sacrifizi dell'erario pubblico in Piemonte per mantenere il sistema ordinato dalla legge del 1859. — La libertà sancita dalla legge toscane vuol essere estesa a tutto il regno. Gli uffici del governo anco in tal materia devono ridursi alla tutela ed all'istruzione. — Il parlamento italiano deve distruggere ogni vestigio di feudalità, e restituir da pertutto la proprietà del sottosuolo ai proprietari delle superficie.

APPENDICE.

Documenti di nº I. (pag. 410.) .... Pag. 467

Prospetto dei privilegi per escavazione di miniere concessi sotto la dinastia medicea. — Prospetto dei privilegi per escavazione di miniere concessi sotto la dinastia lorenese prima del 1788.

Documenti di nº II. (pag. 418.) 471

Leggi generali toscane sui tesori, gli scavi e le miniere.

1ª Legge del 5 agosto 1780 relativa agli scavi dei tesori e monumenti d'antichità. — 2ª Notificazione del 2 agosto 1787, sopra all'escavazioni prossime e contigue alle strade regie ec. — 3ª Legge del 13 maggio 1788 sopra le miniere. — 4ª Circolare del 5 agosto 1836, concernente la facoltà di descrivere all'estimo la proprietà delle miniere. — 5º Decreto del 22 giugno 1844 con cui si stabilisce la carica di R. Consultore per gli affari delle miniere.

Documento di nº III. (pag. 428.) 479

Legge sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del Regno di Napoli 17 ottobre 1826.

Documenti di nº IV. (pag. 434.) 482

Leggi modenesi. — 1ª Notificazione del Governatore di Massa e Carrara del 14 luglio 1846. — 2ª Legge di Francesco V del 4 aprile 1851.

Documenti di nº V. (pag. 402.) 492

Convenzione e statuti sulle miniere del Vescovato di Trento. — Documenti e notizie ottenute dal signor Tommaso Gar. — Sunto degli Statuti. — Spiegazione di alcune parole d'origine tedesca.

1º *Liber de postis montis argenterie*, 1185. — 2º *Carta laudamentorum et postarum episcopi in facto arzenterie*, 1208, 1213, 1214.

ERRATA-CORRIGE

Pag.	*lin.*	
198	17	*dove dice* in materia contenziosa *leggasi* in materia non contenziosa.
429	24	*dove dice* e un premio *leggasi* e a dare un premio.

Prose di Giuseppe Nicolini nuovamente ordinate dal Prof. Daniele Pallaveri. — Un volume. . . . *Lire Italiane* 4

Lettere di Silvio Pellico a Giorgio Briano; aggiuntevi alcune Lettere ad altri e varie Poesie. — Un Volume. . . 2

Istoria Fiorentina di Leonardo Aretino, tradotta in volgare da Donato Acciajuoli. Premessovi un Discorso su Leonardo Bruni aretino, per C. Monzani. 4

Vita Giornali Lettere di Vittorio Alfieri. Edizione ordinata e corretta sugli Autografi, per cura di Emilio Teza. — Un volume. 4

Le Novelle di Franco Sacchetti, pubblicate secondo la lezione del Codice Borghiniano, con note inedite di Vincenzio Borghini e Vincenzio Follini, per Ottavio Gigli. — Volume 2°. 4

Novelle vecchie e nuove di Francesco dall' [illegible]ro. *Storia d' un Garofano. — La Rosa bianca. — I [illegible] Pianella perduta. — La Rosa dell' Alpi. — Due Madri. — Il pegno. — Il Pozzo d' amore. — I Colombi di S. Marco. — Geremia del venerdì.* — Un volume. 4

Scritti in verso e in prosa di **Salvatore Viale** da Bastia, raccolti e ordinati per cura di F.-S. Orlandini. — Un vol. 4

Studi storici e archeologici sulle Arti del Disegno, di Roberto d'Azeglio. — Volume 2°. 4

Le Vite parallele di Plutarco, volgarizzate da Marcello Adriani il giovane. — Vol. 3°. 4

Opere di Luciano, voltate in italiano da Luigi Settembrini. Volume 1°. 4

Santi e Bastiano, racconto per la gente di campagna, di Ranieri Sanesi. — Un volume. 2

Dei principii del Governo libero e **Saggi Politici**, di Domenico Carutti. — Nuova edizione, riveduta dall' Autore. — Un volume. 4

Parabole, Leggende e Pensieri, raccolti dai Libri Talmudici dei primi cinque secoli dell' E. V., e tradotti dal Professor Giuseppe Levi di Vercelli. — Un volume. 4

Lettere di ottimi Autori sopra cose famigliari, raccolte da Luisa Amalia Paladini, ad uso specialmente delle giovinette italiane. — Un volume. 4

Metodo di commentare la Divina Commedia di Dante Allighieri, proposto da Giambattista Giuliani. — Un volume. 4

Della Imitazione tragica presso gli antichi e presso i moderni, ricerche del Cavalier Bozzelli. — Due Volumi. . . 8

I primi tempi della Libertà fiorentina, narrati da Atto Vannucci. — Terza edizione, con aggiunte e correzioni. — Un volume. 4